

CLAUDIO LO CURTO

**ARMI DA GUERRA, ARMI TIPO GUERRA,
ARMI COMUNI, MUNIZIONI DA GUERRA
E MUNIZIONI COMUNI DA SPARO**

(Sentenza GUP Tribunale Lanusei n.31/05)

NOTA:

Questo testo con la sola sentenza e commenti venne messo in rete nel 2009 dal dr. Lo Curto, come opera di pubblico dominio.

Nel 2014 il libro, ampliato e rinnovato, venne pubblicato dall' Editore Giuffré ed è tutelato da diritto d'Autore.



TODINI EDITORE - SASSARI 2009

N. 9

della Collana

dell'Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari

Reg. Trib. di Sassari n. 111 del 26.1.1974

S O M M A R I O

Massima	pag. 9
Svolgimento del giudizio	35
Motivi della decisione	35
Sezione I (<i>omissis</i>)	35
Sezione II	35
- La perizia balistica disposta nella fase delle indagini preliminari.	
Sezione III	37
- Le ragioni della nuova perizia balistica disposta nel giudizio abbreviato.	
Sezione IV	40
LE ARMI DA GUERRA	
- Le armi da guerra nel quadro normativo delineato dalla L.110/75.	
- Il ruolo integrativo svolto nella loro specifica individuazione dalla L. 185/90 sui materiali d'armamento e dal contenuto dell'omologo elenco approvato con D. M. 13/6/2003.	
Sezione V	65
IL CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO	
- Le armi tipo guerra: rinvio.	
- La disciplina dell'attività di catalogazione.	

Sezione VI	86
LE ARMI TIPO GUERRA	
- Quadro identificativo e loro stato giuridico.	
Sezione VI/a	103
LE ARMI TIPO GUERRA: segue	
- I fucili e le carabine di cui all'art.2/2° c., L.110/75.	
- Individuazione del calibro di cartuccia di tali armi.	
- Inefficacia operativa e giuridica dell'art. 2/2° c., L.110/75.	
- Le munizioni da guerra:rinvio.	
Sezione VI/b	138
LA QUALIFICA GIURIDICA DI ARMA COMUNE DA SPARO DELLE ARMI SEMIAUTOMATICHE CAL. 9 MM PARABELLUM	
- L'iscrizione sul Catalogo di modelli di armi a rotazione in cal. 9 Luger, cal. 9 mm Parabellum e cal. 9x19 mm.	
- Effetti giuridici conseguenti all'iscrizione.	
- La prescrizione d'impiego per tali modelli e per le armi prodotte o importate in conformità di munizioni assemblate a proiettili non blindati.	
- La tabella delle munizioni aventi denominazioni sinonime redatta dalla Commissione Internazionale Permanente.	
- Il significato del termine Parabellum.	
- Irrilevanza giuridica della simbologia e delle sigle alfa numeriche impresse sulla base dei fondelli dei bossoli delle munizioni cal. 9 mm Nato, cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato.	
Sezione VII	169
LE MUNIZIONI DA GUERRA	
- Le munizioni con proiettile a struttura non convenzionale.	
- Le munizioni con proiettile a struttura ordinaria.	
- Le munizioni con proiettile ad espansione.	
- La qualifica giuridica di munizioni comuni spettante alle munizioni cal. 9 mm Nato, cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato assemblate a proiettile a struttura ordinaria.	

Sezione VIII

185

LA PERIZIA BALISTICA

- Riferibilità della capacità lesiva alla munizione e non all'arma che la impiega.
- La caratteristica tecnica della spiccata capacità lesiva quale unico elemento che connota le munizioni da guerra.
- Modalità di accertamento della capacità lesiva di un proiettile a seguito dello sparo della munizione cui è assemblato
- Cavità temporanea e cavità permanente.
- Capacità lesiva ordinaria delle munizioni cal. 9 mm Nato, cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato assemblate a proiettile a struttura convenzionale.

Sezione IX

209

L'ATTIVITÀ GIURIDICA DI CATALOGAZIONE

- Il contenuto del parere tecnico espresso dalla Commissione Consultiva.
- Il Decreto del Ministro dell'Interno.
- L'illegittimità della prescrizione d'impiego di proiettile non blindato per le munizioni dei modelli di armi a rotazione iscritte sul Catalogo nei calibri 9 Luger, 9 mm Parabellum e 9x19 mm.
- L'illegittimità dei rifiuti d'iscrizione sul Catalogo delle armi corte semiautomatiche nei calibri 9 Luger, 9 mm Parabellum e 9x19 mm.
- L'illegittimità dei rifiuti condizionati.
- L'illegittimità di taluni rifiuti d'iscrizione.
- L'illegittimità dell'iscrizione sul Catalogo di un prototipo di arma lunga con canna ad anima liscia.

Sezione X

238

CONCLUSIONI IN PUNTO DI RESPONSABILITÀ

NOTE

- Edoardo MORI** - *Chiarezza tecnica e giuridica sulla linea di confine fra armi da guerra e armi comuni* 239
- Alfredo COSENZA** - *Il paradosso del calibro nove parabellum. Considerazioni tecniche e giuridiche sulla qualificazione delle munizioni in calibro 9 mm Parabellum, 5,56 Nato e 7,62 Nato e delle armi comuni da sparo nello stesso calibro* 252
- Biagio MAZZEO** - *Rivisitazione critica delle nozioni di arma da guerra, arma tipo guerra e munizione da guerra: manifesta ed in avversabile fondatezza delle conclusioni assunte nella decisione del GUP presso il Tribunale di Lanusei* 294

MASSIMA

Armi e materie esplodenti – Armi da guerra – Sono quelle dotate di spiccata capacità lesiva.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 1° comma).

Armi e materie esplodenti – Armi da guerra – Spiccata capacità lesiva – Accertamento concreto – Necessità – Ragioni.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 1° comma).

Capacità lesiva di un'arma – Attiene alla balistica terminale – Correlazione all'arma – Esclusione – Correlazione alla munizione – Sussistenza.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 1° comma).

Spiccata capacità lesiva dell'arma – Fondamentale caratteristica che rende idonea la sua destinazione al moderno armamento degli Enti Militari per fini bellici.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 1° comma).

Armi da guerra – Sono esclusivamente quelle fabbricate da stabilimenti militari, o da ditte ed imprese titolari della relativa licenza di fabbricazione – Ragioni.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 1° comma – L. 9 Luglio 1990, n. 185).

Armi da guerra – Individuazione tecnico-giuridica – Sono quelle che fanno parte dei materiali d'armamento, tra cui le armi automatiche di qualunque calibro, quelle aventi calibro superiore a 12,7 mm e quelle appositamente progettate per impiego militare.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 1° comma – L. 9 Luglio 1990, n. 185, art. 2 – D.M. 13 Giugno 2003).

Armi comuni da sparo – Sono quelle escluse dai materiali d'armamento.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 1° e 3° comma – L. 9 Luglio 1990, n. 185, art. 1, 11° comma – D.M. 13 Giugno 2003).

Armi corte a rotazione ed a funzionamento semiautomatico – Sono armi comuni da sparo – Eccezioni in base al loro calibro – Esclusione – Ragioni.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 1° comma, lett. f, g – L. 9 Luglio 1990, n. 185, art. 1, 11° comma – D.M. 13 Giugno 2003).

Armi sportive – Armi da caccia – Armi corte da sparo non automatiche – Sono armi comuni da sparo.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 1° e 3° comma – L. 9 Luglio 1990, n. 185, art. 1, 11° comma – D.M. 13 Giugno 2003).

Armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d’armamento – Tipologia di armi inesistente – Ragioni – Conseguente inoperatività della loro previsione normativa per indeterminazione della fattispecie legale.

(R.D. 18 Giugno 1931, art. 28 - L. 9 Luglio 1990, n. 185, art. 1, 11° comma – D.M. 13 Giugno 2003).

Armi e munizioni – “Parabellum” – Termine indicativo della qualifica giuridica bellica di un’arma o di una munizione – Esclusione – Significato.

Armi tipo guerra – Individuazione tecnico-giuridica – Sono armi fabbricate illecitamente con caratteristiche tecnico-balistiche proprie delle armi da guerra o armi comuni da sparo sulle quali sono state illecitamente realizzate, nella fase della loro circolazione, caratteristiche tecnico balistiche proprie delle armi comuni da sparo.

Armi tipo guerra – Destinazione all’armamento militare o ad altri usi militari – Esclusione – Ragioni.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 2° comma).

Armi da guerra ed armi comuni da sparo – Sono quelle prodotte lecitamente che abbiano mantenuto integre le loro originarie caratteristiche balistiche e meccanico operative.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 1° comma – art. 2, 1° e 3° comma).

Munizioni – Dati metrici delle munizioni – Sono normativamente stabiliti dalla Commissione Internazionale Permanente – Calibro origina-

rio – Denominazioni sinonime del calibro originario – Identità sotto il profilo metrico-strutturale della munizione in calibro originario e di quella con denominazione sinonima – Sussistenza – Loro indifferente impiego in armi civili ed in armi in dotazione alle FF.AA. ed ai Corpi Armati dello Stato – Sussistenza – Munizioni cal. 9 mm Parabellum Nato, cal. 5,6 mm Nato, e cal. 7,62 Nato: sono rispettivamente denominazioni sinonime delle munizioni originali cal. 9 Luger, cal. .223 Remington, e cal. .308 Winchester, poste in commercio per il mercato civile.

(Convenzione di Bruxelles del 1° Luglio 1969, ratificata con L.12 Dicembre 1973, n. 993).

Armi e munizioni – Fucili e carabine fabbricati per il mercato civile in calibri militari – Autonoma categoria di armi da sparo – Esclusione - Ragioni.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 2° comma).

Armi e munizioni – Fucili e carabine fabbricati per il mercato civile interno negli stessi calibri di armi lunghe militari – Acquisto della qualifica di armi comuni da sparo condizionata alla realizzazione sugli stessi ad opera dei produttori delle caratteristiche tecniche di cui al 2° comma dell'art. 2 L.110/75 – Omessa individuazione normativa di tali caratteristiche – Inefficacia della disposizione sotto il profilo applicativo – Conseguente iscrizione sul Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Fuoco di prototipi e modelli di armi in tali calibri in assenza di tali caratteristiche tecniche.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 2° comma).

Armi e munizioni – Fucili e carabine fabbricati per il mercato civile interno negli stessi calibri di armi lunghe militari – Acquisto per essi della qualifica di armi comuni da sparo condizionata all'utilizzazione sugli stessi di munizionamento diverso da quello militare – Impossibile realizzazione di tale condizione nella fase di catalogazione dei rispettivi prototipi e modelli – Ragioni – Utilizzazione nelle armi prodotte in conformità ai rispettivi prototipi e modelli catalogati di munizionamento militare nella fase della loro circolazione – Ininfluenza sulla loro formale qualifica di armi comuni da sparo – Ragioni.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 2° comma).

Armi e munizioni – Fucili e carabine fabbricati per il mercato civile interno negli stessi calibri di armi lunghe militari – Entrata in vigore della legge in materia di armi per uso sportivo e della legge sulla caccia – Conseguente effetto abrogativo spiegato da tali normative sul secondo comma dell’art. 2 della L. 110/75 – Ragioni.
(L. 25 Marzo 1986, n. 85, art. 2 – L. 11 Febbraio 1992, n. 157, art. 13).

Armi e munizioni comuni da sparo – Armi impiegabili in attività venatoria – Individuazione *ope legis* – Possibilità di deroghe a mezzo di provvedimenti amministrativi – Esclusione.
(L. 11 Febbraio 1992, n. 157, art. 13).

Armi e munizioni comuni da sparo – Armi lunghe ed armi corte – Distinzione operata dalla legge – Abrogazione di precedente disposizione in materia per incompatibilità con la successiva – Ininfluenza di altra disposizione in materia in quanto mai entrata in vigore – Possibilità di deroghe alla distinzione legislativa a mezzo di provvedimenti amministrativi – Esclusione.
(Direttiva CEE 18 Giugno 1991, n. 477, All. IV, lett. a, b – D.L.vo 30 Dicembre 1992, n. 527, attuativo della Direttiva – D.M. 16 Agosto 1977, art. 5, 3° comma – D.M. 21 Aprile 1980, art. 1, 2° comma).

Armi e munizioni comuni da sparo – Fucile, carabina e moschetto – Sostanziali differenze tecniche tra tali manufatti – Esclusione – Ragioni – Previsione normativa di tali manufatti in modo indifferenziato – Sussistenza.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 1° comma)

Armi e munizioni comuni da sparo – Termine “*fucile*” di cui all’art. 13 L. n.157/1992 – E’ adoperato in senso generico, comprensivo delle carabine e dei moschetti – Ragioni.
(L. 11 Febbraio 1992, n. 157, art. 13)

Armi e munizioni comuni da sparo – Capacità di alimentazione delle armi lunghe comuni da sparo con canna ad anima liscia concretamente impiegate in attività venatoria – Limiti - Sussistenza – Previsione normativa – Ragioni.
(L. 11 Febbraio 1992, n. 157, art. 13, 1° comma, p.p.).

Armi e munizioni comuni da sparo – Limitazione della capacità di alimentazione delle armi comuni da sparo con canna ad anima rigata impiegabili anche in attività venatoria – Esclusione – Previsione normativa – Ragioni.

(L. 11 Febbraio 1992, n. 157, art. 13, 1° comma, p.p.).

Munizioni comuni da sparo – Sono, per implicita previsione normativa, quelle assemblate con proiettile a struttura convenzionale (o ordinaria) – Proiettili a struttura convenzionale: sono quelli costituiti interamente da piombo, e quelli costituiti interamente da piombo parzialmente o totalmente rivestito da un sottile lamierino (indicato con i termini equivalenti di blindatura, camiciatura o mantellatura) di varia composizione metallica.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 4° comma).

Munizioni militari – Munizioni cal. 9 mm Parabellum Nato, cal. 5,6 Nato, e cal. 7,62 Nato – Produzione corrente con proiettili a struttura convenzionale in piombo interamente mantellato – Sussistenza.

Munizioni a struttura non convenzionale – Sono quelle assemblate a proiettile con nucleo perforante, a proiettile a carica esplosiva, a proiettile tracciante, a proiettile incendiario ed a proiettile autopropellente.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 4° comma).

Munizioni militari – Munizioni cal. 9 mm Parabellum Nato, cal. 5,6 Nato, e cal. 7,62 Nato a struttura convenzionale o ordinaria – Blindatura dei rispettivi proiettili – E' indicativa della qualifica giuridica bellica di tali munizioni – Esclusione – Ragioni.

Munizioni militari – Munizioni cal. 9 mm Parabellum Nato, cal. 5,6 Nato, e cal. 7,62 Nato a struttura convenzionale o ordinaria – Simboli e sigle alfanumeriche impressi sulla base dei fondelli dei rispettivi bossoli – E' indicativa della qualifica giuridica bellica di tali munizioni – Esclusione – Ragioni.

Munizioni da guerra – Inesistente previsione normativa della loro individuazione per calibro o struttura metallica del bossolo – Indicazio-

ne contenuta nell'art. 1, 3° comma, L.110/75 – Evidenzia solo un rapporto di interdipendenza funzionale con le omologhe armi.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 1, 3° comma).

Munizioni da guerra – Sono esclusivamente quelle assemblate a proiettile a struttura non convenzionale (proiettili con nucleo perforante, con carica esplosiva, incendiario, tracciante, auto propellente) – Ragioni.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 4° comma).

Munizioni militari – Munizioni cal. 9 mm Parabellum Nato, cal. 5,6 Nato, e cal. 7,62 Nato con proiettile a struttura convenzionale o ordinaria – Sono munizioni comuni da sparo.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 4° comma).

Munizioni da guerra – Munizioni a struttura non convenzionale – Munizioni con proiettile a nucleo perforante – Identificazione di tale caratteristica balistica con la blindatura che riveste il loro proiettile – Esclusione – Identificazione di tale caratteristica con la parte apicale del loro proiettile realizzata in acciaio dolce (c.d. penetratore) – Esclusione – Identificazione di tale caratteristica con una spina di acciaio durissimo (es., tungsteno o wolframio) posta all'interno del proiettile o con proiettile realizzato in massima parte da acciaio durissimo (es., tungsteno o wolframio) – Sussistenza.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 4° comma).

Munizioni – Munizioni assemblate a proiettile “*ad espansione*” o a punta cava – Loro successiva previsione normativa tra le munizioni con proiettile a struttura non convenzionale – Sono munizioni da guerra – Esclusione – Assenza di spiccata capacità lesiva analoga a quella posseduta dagli altri proiettili a struttura non convenzionale – Accertamento peritale – Necessità – Sono proiettili che esaltano all'impatto caratteristiche balistiche possedute da proiettili a struttura ordinaria – Ulteriori ragioni normative di esclusione di tali proiettili dal novero di quelli a struttura non convenzionale.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 2, 4° comma).

Munizioni – Munizioni con proiettile che incorpora una minuscola foratura apicale – Caratteristica tecnica realizzata in fase di produzione

per una loro maggiore stabilizzazione nell'espletamento di determinate discipline sportive – Munizioni con proiettile espansivo – Esclusione – Munizioni a struttura convenzionale – Sussistenza.

Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo – Iscrizione del singolo prototipo o del singolo modello di arma – Conseguente lecita produzione o lecita importazione di tutte le armi conformi al prototipo o al modello catalogati.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 7; D.M. 16 Agosto 1977, art. 1, 1° comma).

Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo – Iscrizione del singolo prototipo o del singolo modello di arma – Ha natura giuridica dichiarativa e formale – Ragioni – Qualifica definitiva di armi comuni da sparo del prototipo o del modello iscritti sul Catalogo – Conseguenze – Qualifica definitiva di munizioni comuni da sparo delle munizioni nel calibro dei prototipi e dei modelli iscritti sul Catalogo – Sussistenza – Ragioni - Iscrizione sul Catalogo di modelli di armi corte a rotazione in cal. 9 mm Parabellum e con denominazione sinonima – Qualifica definitiva di munizioni comuni da sparo delle munizioni cal. 9 mm Parabellum e di quelle con denominazione sinonima – Sussistenza.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 7, 3° comma).

Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo – Attribuzione di un numero d'ordine ad ogni prototipo e modello catalogati – Conseguente attribuzione dello stesso numero d'ordine a tutte le armi prodotte o importate in conformità al prototipo o al modello catalogato – Funzione individualizzante del numero di Catalogo apposto sulle armi prodotte o importate in conformità al prototipo o al modello catalogato – Esclusione – Omessa materiale apposizione su un'arma del numero di Catalogo assegnato al suo prototipo o al suo modello – Conseguenze – Clandestinità dell'arma – Esclusione – Ragioni – Regime giuridico della clandestinità – Attiene esclusivamente alle armi comuni da sparo ed alle loro canne – Attribuzione del regime giuridico della clandestinità alle armi da guerra ed alle armi tipo guerra – Esclusione.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 3, 4° comma – art. 23, 1° comma, n. 1).

Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo – Punzone apposto sulle armi comuni da sparo dal Banco Nazionale di Prova – Funzione individualizzante dell’arma – Esclusione – Attestazione di prova della capacità dell’arma di sopportare determinate pressioni di utilizzo – Sussistenza – Arma priva del punzone di prova – Arma clandestina – Esclusione – Arma priva del punzone di prova – Specifica sanzione.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 11, 2° comma – L. 23 Febbraio 1960, n.186, art. 5, come succ. mod.).

Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo – Tipologia di armi per le quali è stabilita normativamente l’iscrizione: armi comuni da sparo corte con canna ad anima liscia e con canna ad anima rigata, ed armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata – Tipologia di armi per le quali è normativamente esclusa l’iscrizione: armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima liscia e repliche di armi ad avanzata carica.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 7, 1° comma).

Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo – Previsione normativa di iscrizioni in via eccezionale di armi da guerra e di armi tipo guerra – Esclusione.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 6, 5° comma, p.p.).

Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo – Organo deputato per legge a disporre l’iscrizione o il rifiuto d’iscrizione – E’ il Ministro dell’Interno con proprio decreto – Natura giuridica dei provvedimenti d’iscrizione o di rifiuto – Sono provvedimenti amministrativi - Parere della Commissione Consultiva quale atto prodromico all’iscrizione o al rifiuto d’iscrizione – Obbligatorio – Sussistenza – Vincolante – Esclusione – Facoltà del Ministro di discostarsene con puntuale motivazione tecnica – Sussistenza.
(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 7, 1° comma – Regolamento Esecutivo di cui al D.M. 16 Agosto 1977, art. 3, 4° comma).

Commissione Consultiva per il controllo delle armi – Competenza della Commissione Consultiva in materia di catalogazione – E’ limitata normativamente all’accertamento diretto a stabilire che il prototipo o il modello presentati per l’iscrizione non rientrino tra le armi da guerra o tra le armi tipo guerra – Tipologia dell’accertamento – E’ solo

di natura eminentemente tecnica – Conseguenze – Obbligo giuridico da parte della Commissione di esprimere parere favorevole all’iscrizione sul Catalogo del prototipo o del modello a seguito di esclusione della qualifica di arma da guerra o di arma tipo guerra in capo a tali manufatti – Sussistenza.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 6, 5° comma, p.p. – Regolamento Esecutivo di cui al D.M. 16 Agosto 1977, artt. 3, 3° comma, 6, 1° comma).

Commissione Consultiva per il controllo delle armi – Pareri contrari all’iscrizione non motivati tecnicamente, o resi con motivazioni che non concludano tecnicamente per la qualifica di arma da guerra o di arma tipo guerra del prototipo o del modello, o resi in violazione di norme giuridiche – Illegittimità dei decreti ministeriali che li recepiscono – Sussistenza – Pareri favorevoli all’iscrizione condizionata all’esecuzione di particolari accorgimenti tecnici da realizzare sui prototipi o sui modelli – Illegittimità dei decreti ministeriali che li recepiscono – Sussistenza – Pareri favorevoli all’iscrizione condizionata a determinati adempimenti – Illegittimità dei decreti ministeriali che li recepiscono – Sussistenza.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 6, 5° comma, p.p. – Regolamento Esecutivo di cui al D.M. 16 Agosto 1977, artt. 3, 3° comma, 6, 1° comma, 3, 4° comma).

Decreti ministeriali di rifiuto motivati con asserite esigenze di salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica – Illegittimità – Sussistenza – Ragioni.

Decreti ministeriali d’ iscrizione condizionata all’impiego di una sola tipologia di munizionamento comune – Illegittimità *in parte qua* – Sussistenza.

Decreti ministeriali di rifiuto motivati con il solo rinvio alle norme che disciplinano le armi da guerra o tipo guerra – Illegittimità – Sussistenza.

Decreti ministeriali di rifiuto di armi semiautomatiche in cal. 9 mm parabellum o in calibri sinonimi – Plurime ragioni di illegittimità – Sussistenza – Ragioni.

Decreti ministeriali di rifiuto di armi lunghe semiautomatiche con canna ad anima rigata nello stesso calibro di altre armi semiautomatiche.

che già catalogate – Plurime ragioni di illegittimità – Sussistenza – Ragioni.

Decreto d'iscrizione di un prototipo di arma lunga con canna ad anima liscia nonostante il divieto legislativo d'iscrizione sul Catalogo di tale tipologia di manufatti – Plurime ragioni di illegittimità – Sussistenza – Ragioni.

(L. 18 Aprile 1975, n. 110, art. 7, 1° comma).

Illegittimità dei decreti ministeriali – Impugnativa avanti al Giudice amministrativo per il loro annullamento – Sussistenza – Accertamento incidentale della loro illegittimità da parte del Giudice ordinario – Sussistenza – Conseguenze: disapplicazione del decreto ministeriale.

1- Sono armi da guerra quelle caratterizzate, non potenzialmente ma in concreto, da spiccata capacità lesiva, lecitamente destinabili o attualmente in dotazione, in virtù di tale caratteristica tecnico-balistica, all'armamento degli Enti Militari nazionali o stranieri.

2- La "capacità lesiva di un'arma" attiene alla balistica terminale, e si identifica in linea pressoché esclusiva con il volume di cavitazione temporanea prodotto dal proiettile della munizione impiegata dall'arma. La capacità lesiva è pertanto propria della munizione e non dell'arma, la quale è funzionale alla sua realizzazione. E' con questo significato, pertanto, che deve essere correttamente intesa l'espressione adoperata nel 1° comma dell'art. 1 della L.110/75 "... sono armi da guerra le armi ... che, per la loro spiccata potenzialità d'offesa ...".

3- Le armi da guerra destinabili o in atto in dotazione agli Enti Militari nazionali o stranieri sono esclusivamente quelle prodotte da stabilimenti militari, o da ditte ed imprese ufficialmente autorizzate ad operare nel settore.

4- L'art. 1/1° comma della L. 110/75 stabilisce esplicitamente che le armi da guerra fanno parte dei materiali d' "armamento".

5- Le armi da guerra, accomunate in via generale nel 1° comma dell'art. 1 della L.110/75 dalla caratteristica tecnica della loro spiccata capacità lesiva, sono, pertanto, quelle dettagliatamente elencate,

in quanto facenti parte dei materiali d'armamento degli Enti Militari, nella Legge n. 185/1990 e nel D.M. 13/6/2003, ove vengono identificate con le armi automatiche di qualunque calibro, con quelle aventi calibro superiore a 12,7 mm a prescindere dalle loro modalità di funzionamento, nonché con quelle appositamente progettate per impiego militare. Le dette normative disciplinano l'adozione di precisi e rigorosi adempimenti allorquando le armi da guerra e gli altri materiali d'armamento formano oggetto di commercio con l'estero.

6- Le armi elencate nell'art. 2, 1° e 3° c., L.110/75, proprio perché non dotate di quella spiccata capacità lesiva che contraddistingue le armi da guerra, sono armi comuni da sparo e sono perciò espressamente escluse dal novero dei materiali di armamento.

7- Il 1° comma dell'art. 2 L. 110/75 indica tra le armi comuni da sparo le rivoltelle a rotazione (lett. f) e le pistole a funzionamento semiautomatico (lett. g), a prescindere dal calibro in cui le stesse vengono prodotte, nulla essendo disposto al riguardo nella disposizione appena richiamata. Le pistole semiautomatiche cal. 9 mm parabellum sono pertanto armi comuni da sparo e giammai armi da guerra.

8- Il termine "parabellum" non è indicativo della qualifica giuridica bellica di un'arma o della sua omologa munizione, come può desumersi dall'iscrizione sul Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo di prototipi e modelli di armi corte in cal. 7,65 mm e in cal. 9 mm accompagnate dal medesimo termine. Esso esprime più semplicemente la seconda parte del motto coniato dallo scrittore latino Vegezio "si vis pacem para bellum", assunto, nei primi anni del '900, dagli stabilimenti armieri della DWM di Spandau (Germania) a motivo dell'attività commerciale svolta, ed adottato dai detti stabilimenti per indicare le armi corte prodotte in cal. 9 mm e l'omologa munizione progettata da Georg Luger nel 1901.

9- La modifica apportata all'art. 28 del TULPS in tema di licenze d'importazione ed esportazione dei materiali d'armamento (L.185/90), secondo cui "...La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d'armamento...",

deve considerarsi non operante avendo ad oggetto una tipologia di armi non individuabile. Ed invero, non esistono altre armi comuni da sparo oltre quelle lunghe, sportive e da caccia, e quelle corte da sparo non automatiche indicate nell'art. 2/1° comma L.110/75; le quali sono tutte armi da fuoco e, quindi, da sparo. Ed esse - come chiaramente ribadito nelle Note 1 e 3 della Categoria I del D.M. 13/6/2003 (Elenco dei materiali d'armamento)- non sono sottoposte ad alcuna autorizzazione ministeriale per la loro importazione e per la loro esportazione. Ne consegue che tale disposizione innovativa risulta patentemente viziata da indeterminatezza della fattispecie legale non venendo fornito, né direttamente né indirettamente, alcun elemento normativo o tecnico che consenta di individuare altre armi diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d'armamento; ed altresì che, in relazione a tutte le armi escluse dai materiali d'armamento, le attività di importazione e di esportazione, sono sempre regolate, trattandosi di armi comuni da sparo (e da fuoco), dall'art. 31 del TULPS (licenza del Questore).

10- Le armi tipo guerra, disciplinate dal 2° comma dell'art. 1 della L.110/75, sono quelle che, pur possedendo spiccata capacità lesiva - in quanto dotate, come espressamente indicato in tale disposizione, di caratteristiche tecnico-balistiche proprie delle armi da guerra - sono prodotte da soggetti non autorizzati ad operare nel settore, e pertanto, illecitamente. Proprio per tale ragione le stesse, come ancora esplicitamente indicato nel comma appena richiamato, non possono in alcun modo essere destinate all'armamento degli Enti Militari nazionali e stranieri, né ad alcun altro uso da parte dei medesimi.

11- Per la clausola di esclusione contenuta nella parte iniziale del primo comma dell'art. 2 della L.110/75, sono altresì armi tipo guerra le armi comuni da sparo, lunghe e corte, prodotte lecitamente, sulle quali, nella fase della loro circolazione, vengono realizzate, per alterazione meccanica o con altri accorgimenti, e, quindi illecitamente, le caratteristiche tecnico-balistiche indicate nel 2° comma dell'art. 1 della L. 110/75.

Ne consegue che le armi da sparo prodotte lecitamente, che abbiano mantenuto integre le loro originarie caratteristiche balistiche e meccanico-operative, o sono armi da guerra o sono armi comuni

da sparo; ed altresì che un'arma comune da sparo, corta o lunga, prodotta da ditte o imprese autorizzate ad operare nel settore, la quale, al momento della verifica giudiziaria, abbia mantenuto integre le sue originarie caratteristiche balistiche e meccanico-operative, non può mai essere qualificata arma tipo guerra. In presenza di tali condizioni non sono, pertanto, in alcun modo qualificabili armi tipo guerra le armi comuni da sparo di cui al 1° comma dell'art. 2 L.110/75 e, segnatamente, le pistole a rotazione (lett. f), e le pistole a funzionamento semiautomatico (lett. g) tra le quali ultime le pistole cal. 9 mm parabellum dotate di tale funzionamento.

12- La Commissione Internazionale Permanente, istituita con la Convenzione adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 (ratifica ed esecuzione italiana disposta con L. 12/12/1973, n.993) è l'unico organo ufficiale deputato a stabilire, tra l'altro, le misure esatte delle camere e delle cartucce per ogni calibro e le pressioni massime sviluppabili dalle medesime (art. 5, 2° c.). Tali misure devono essere osservate obbligatoriamente dai produttori dei Paesi aderenti.

13- La Commissione Internazionale Permanente ha redatto per ogni cartuccia una tabella in cui sono indicati i relativi dati metrici e di pressione. I dati metrici identificativi della cartuccia sono costituiti dalla lunghezza del suo bossolo e dal diametro del suo proiettile espressi in millimetri, separati dal segno moltiplicativo. Tra tali tabelle tre riguardano ciascuna una cartuccia, il cui calibro originale è, rispettivamente, quello di cal. 9 mm Luger (mm 9 x 19), cal. . 223 Remington (misura espressa in millesimi di pollice, equivalente a mm 5,56 x 45) e cal. . 308 Winchester (misura espressa in millesimi di pollice, equivalente a mm. 7,62 x 51). Tali cartucce sono state progettate e realizzate originariamente per il mercato civile. Le stesse sono state successivamente adottate in ambito militare Nato con le rispettive denominazioni di cal. 9 mm Nato (parabellum), cal. 5,6 mm Nato e cal. 7,62 mm Nato.

14- La Commissione Internazionale Permanente ha raggruppato in apposite tabelle intitolate "Liste des calibres synonymes" tutti i sinonimi con cui è anche noto l'originale calibro di una cartuccia.

Denominazioni sinonime della cartuccia cal. 9 mm Luger (Germania 1901), indicate in tabella, sono, tra le più ricorrenti, quelle di

cal. 9 mm parabellum, di cal. 9 x 19 e di cal. 9 mm Nato (parabellum). Si è in presenza, cioè, di un'unica cartuccia a percussione centrale che, se prodotta per il mercato civile, assume le denominazioni di cal. 9 mm Luger, o quella di cal. 9 mm parabellum, o quella di cal. 9 x 19, e se prodotta per gli Enti Militari assume la denominazione di cal. 9 mm Nato (parabellum); trattasi, quindi, di cartuccia che può essere camerata indifferentemente sia in armi civili che in armi militari di tale calibro.

Denominazioni sinonime della cartuccia cal. . 223 Remington (USA 1962), indicate in tabella, sono, tra le più ricorrenti, quella di cal. 5,56 (x 45), e quella di cal. 5,6 mm Nato. Si è in presenza, cioè, di un'unica cartuccia a percussione centrale che, se prodotta per il mercato civile, assume la denominazione di cal. . 223 Remington, o quella di cal. 5,56 e se prodotta per gli Enti Militari assume la denominazione di cal. 5,6 mm Nato; trattasi, quindi, di cartuccia che può essere camerata indifferentemente sia in armi civili che in armi militari di tale calibro.

Denominazioni sinonime della cartuccia cal. . 308 Winchester (USA 1952), indicate in tabella, sono, tra le più ricorrenti, quelle di cal. 7,62 x 51, di cal. 7,62 mm Nato e di cal. 7,62 Nato. Si è in presenza, cioè, di un'unica cartuccia a percussione centrale che, se prodotta per il mercato civile, assume la denominazione di cal. .308 Winchester, o quella di cal. 7,62 x 51, e se prodotta per gli Enti Militari assume la denominazione di cal. 7,62 mm Nato o quella di cal. 7,62 Nato; trattasi, quindi, di cartuccia che può essere camerata indifferentemente sia in armi civili che in armi militari di tale calibro.

15- I fucili e le carabine indicati nell'art. 2, comma 2°, della legge n. 110/1975, che si prestano all'impiego di munizionamento prodotto per le FF.AA. Nato, sono, allo stato, quelli prodotti per il mercato civile nei calibri di cartucce .223 Remington e .308 Winchester metricamente e strutturalmente omologhe alle cartucce 5,6 mm Nato e 7,62 mm Nato. Tali armi hanno canna ad anima rigata. Esse erano già prodotte per il mercato civile nazionale ancor prima dell'entrata in vigore della L.110/75.

16- I fucili e le carabine indicati nell'art. 2, comma 2°, della legge n. 110/1975 non costituiscono un'autonoma categoria di armi lunghe, ma si identificano, essendo dotati di identica struttura meccani-

co-operativa, con quelli compresi in via generale nel 1° comma della medesima disposizione, e, più precisamente, con quelli indicati alla lett. d), con i fucili indicati alla lett. b) e con i fucili di cui alla lett. c).

L' indicazione normativa di tali fucili e carabine al di fuori della generale categoria delle armi lunghe indicate nel 1° comma dell'art. 2 è stata necessitata esclusivamente dalla particolare caratteristica di essere prodotti per il mercato civile nei due calibri di cartuccia militari, nonché dalla previsione che la loro qualifica di armi comuni da sparo sarebbe dovuta dipendere, a mente del Legislatore del '75, dalla realizzazione sulle stesse (ad opera dei produttori) di "specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo" e dall'essere le medesime contraddistinte, in entrambi gli assetti, da un "limitato volume di fuoco".

Ma poiché tali specifiche caratteristiche – previste come elementi costitutivi della qualifica di armi comuni da sparo dei fucili e delle carabine in questione – non sono in concreto individuabili, né sono state indicate dettagliatamente dal Legislatore in altre disposizioni di legge, la norma in questione non ha mai spiegato alcuna efficacia sotto il profilo applicativo, come si evince dall'iscrizione sul Catalogo di numerosissimi modelli di armi lunghe ex ordinanza, le quali, private in modo irreversibile, ove posseduto, del meccanismo di predisposizione per il tiro automatico, sono state catalogate con lo stesso assetto strutturale loro conferito negli arsenali militari, ed in assenza, quindi, della realizzazione sugli stessi di alcuna specifica caratteristica venatoria o sportiva.

L'ulteriore prescrizione concernente l'utilizzazione in tali due tipologie di armi di munizionamento diverso da quello militare, prevista per esse dal 2° comma dell'art. 2 cit. quale ulteriore elemento costitutivo ai fini dell'acquisto della loro formale qualifica di armi comuni da sparo, lungi dal rappresentare, come le precedenti, una caratteristica tecnica, si sostanzia in un fatto dipendente dalla volontà umana ed è, come tale, imponderabile e collegabile esclusivamente alla condotta di chi, dopo che le stesse sono state immesse in circolazione, ne acquista la disponibilità. Ne consegue che tale prescrizione – ammessa astrattamente la realizzabilità delle caratteristiche tecniche più sopra indicate - non avrebbe mai potuto spiegare alcun effetto sull'acquisto della loro qualifica di armi comuni da sparo al momento della loro iscrizione sul Catalogo. Né la violazione di tale

prescrizione avrebbe potuto avere un effetto ablativo di tale qualifica nella fase della loro circolazione, posto che, giusta quanto dispone l'art. 6, 3° comma, L.110/75, “ l'iscrizione dell'arma nel Catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo”, avuto anche riguardo all'ovvio rilievo tecnico che l'impiego in tali armi di una cartuccia militare lascia integra la loro struttura meccanico-operativa, nel senso che essa rimane sempre conforme a quella posseduta dal loro prototipo iscritto sul Catalogo.

17- A seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 85/1986 (Norme in materia di armi per uso sportivo) e della L. n. 157/1992 (Legge sulla Caccia), il secondo comma dell'art. 2 L. 110/75 deve comunque ritenersi non più in vigore per l'effetto abrogativo spiegato su questa disposizione da tali normative. Le quali stabiliscono, in via generale e senza eccezione alcuna, che le armi sportive e venatorie sono prima di tutto e sempre armi comuni da sparo per il solo fatto che la loro struttura meccanico-operativa risponde a quella indicata in generale per le armi comuni da sparo nel primo comma dell'art. 2 della L.110/75.

18- E' solo ed esclusivamente la Legge (art. 13 L. 157/92) a stabilire, attraverso l'indicazione di criteri tecnici dettagliatamente predefiniti, quali armi lunghe comuni da sparo possono essere impiegate in attività venatoria. Tra queste, tutte le armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata, il cui calibro di cartuccia e la cui lunghezza di bossolo rientra tra i dati metrici indicati nella seconda parte del 1° comma dell'art. 13 della L. n. 157/1992. Tra tali dati metrici rientrano quelli delle cartucce cal. .223 Remington (mm 5,6 x 45) e 308 Winchester (mm 7,62 x 51).

19- La distinzione tra arma lunga ed arma corta è stabilita dalla legge e, più precisamente, dall'all. IV, lett. a, b, alla Direttiva CEE 477/1991, attuata con il D.L.vo 30/12/1992, n. 527, secondo cui è “arma da fuoco corta” un'arma da fuoco la cui canna ha una lunghezza inferiore a 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm; ed è “arma da fuoco lunga” qualsiasi arma da fuoco diversa dalle armi da fuoco corte.

20- Non esiste alcuna distinzione tra fucile, carabina e moschetto, inclusi indifferentemente in seno all'art. 2/1° comma della L. 110/75 per non essere ravvisabili tra tali armi sostanziali differenze tecniche.

Il termine "fucile" di cui all'art. 13 L. 157/92 è stato adoperato dal Legislatore in senso generico, avendo cioè riguardo alla conformazione strutturale di base di tale manufatto (calcio e canna lunga) e deve essere inteso pertanto anche come sinonimo di carabina e di moschetto, anch'essi dotati della stessa struttura di base.

21- La limitazione della capacità di alimentazione di cui all'art. 13 cit. riguarda solo le armi lunghe con canna ad anima liscia, con esclusione dei fucili, delle carabine e dei moschetti dotati di canna ad anima rigata.

22- Tutte le munizioni comuni da sparo sono munizioni a struttura convenzionale (o ordinaria). Sono munizioni a struttura convenzionale (o ordinaria) quelle assemblate a proiettile di piombo puro (talvolta ricoperto da teflon), o a proiettile di piombo puro ricoperto totalmente o parzialmente da blindatura (o camiciatura, o mantellatura, che sono termini equivalenti).

23- Il sottile lamierino che costituisce la blindatura è costituito generalmente da ottone del tipo Cu70/Zn30, ma può essere costituito anche da placcatura in acciaio zincato, o da placcatura in acciaio nichelato, o da placcatura in acciaio ramato, o da ottone nichelato, etc..

Anche le munizioni cal. 9 mm Nato (parabellum), 5,6 mm Nato, e 7,62 mm Nato prodotte per gli Enti Militari hanno ordinariamente proiettile a struttura convenzionale (proiettile di piombo interamente blindato con ottone del tipo Cu70/Zn30).

24- Sono munizioni a struttura non convenzionale quelle assemblate a proiettile con nucleo perforante, a proiettile a carica esplosiva, a proiettile incendiario ed a proiettile auto propellente. In adempimento della normativa Nato, esse sono contraddistinte esteriormente dalla diversa colorazione della loro parte apicale. Il repertorio delle munizioni a struttura non convenzionale comprende altre tipologie, alcune delle quali anch'esse distinte all'apice del proiettile da

una prestabilita colorazione ed altre individuabili attraverso la loro particolare conformazione strutturale (munizioni con proiettile perforante-incendiario, con proiettile perforante-incendiario-tracciante, con proiettile perforante di tipo sottocalibrato, con proiettile perforante-incendiario di tipo sottocalibrato, con proiettile avente punta acuminata dotato di nucleo flottante o di qualsiasi altro accorgimento tecnologico in grado di provocare evidenti fenomeni di ipostabilità intrabersaglio).

25- La sottile blindatura che ricopre interamente il proiettile in piombo delle munizioni con proiettile a struttura ordinaria prodotte per gli Enti Militari nei calibri 9 mm parabellum, 5,6 mm e 7,62 mm, non è indicativa della loro qualifica giuridica bellica, sia perché sono in circolazione nel mercato civile le omologhe munizioni che, come accertato peritalmente, possiedono una capacità lesiva identica alle prime, ed altre con capacità lesiva di gran lunga superiore, sia, soprattutto, perché la maggior parte delle munizioni circolanti nel mercato civile sono costituite con proiettile interamente blindato, sia, infine, perché non esiste alcuna norma giuridica che attribuisca loro tale qualifica quando così costituite.

26- I simboli e le sigle alfanumeriche apposti sul fondello dei bossoli delle munizioni a struttura ordinaria prodotte per gli Enti Militari nei calibri 9 mm parabellum, 5,6 mm e 7,62 mm, non sono indicativi della loro qualifica giuridica bellica. In particolare non sono indicativi di tale qualifica le cifre indicanti l'anno di produzione perché apposte talvolta anche sulle munizioni civili, nè il simbolo Nato espresso da un cerchietto con all'interno due assi tra loro ortogonali. Tale simbolo, che stilizza un mappamondo, attesta per un verso la titolarità della munizione (nel senso che trattasi di munizioni prodotte per le Forze Armate dei Paesi aderenti alla Nato) e, dall'altro, certifica, secondo le norme STANAG, la loro intercambiabilità. Nemmeno l'altro simbolo costituito da un piccolo quadrifoglio, che a volte vi compare accanto, è indicativo di qualifica bellica: tale simbolo infatti attesta che trattasi di munizione conforme alle prestazioni balistiche previste dalle norme STANAG correlate alle specifiche finalità che la scienza militare ritiene debbano essere raggiunte attraverso il loro impiego e non certo all'esigenza di differenziarle delle munizioni commerciali, le quali, infatti, hanno, come accertato perital-

mente, capacità lesiva più elevata nello stesso calibro e molto più consistente nei calibri superiori (STANAG è l'abbreviazione Nato di Standardization Agreement – accordo sulle norme – che esprime una convenzione stabilente processi, termini e condizioni per equipaggiamenti o procedure tecniche in ambito militare tra i paesi membri dell'alleanza).

27- Non esiste alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro (ad es. blindatura del proiettile) alle sole armi da guerra. Situazione che emerge chiaramente dall'indicazione contenuta nel 3° comma dell'art.1 della L. 110/75, la quale non esprime una definizione individualizzante delle munizioni da guerra per struttura o per dati metrici di calibro, bensì un rapporto (peraltro del tutto scontato) di interdipendenza funzionale con le armi di cui al 1° comma dello stesso articolo.

Per intendere la nozione di munizione da guerra occorre far riferimento al quarto comma dell'art. 2 L.110/75, per il quale “le munizioni a palla destinate alle armi comuni da sparo non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ..., auto propellenti”. E ciò “perché è insita in tali cartucce una evidente maggior pericolosità corrispondente, appunto, a quella delle armi da guerra”, maggiore pericolosità coincidente con la spiccata capacità lesiva posseduta da tali manufatti.

L'unico criterio valido per stabilire che trattasi di munizione da guerra è l'integrazione della generica definizione posta nell'ultimo comma dell'art. 1 della L.110/75 con quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 2 della stessa legge. Con la conseguenza che sono munizioni da guerra esclusivamente quelle assemblate a proiettile a struttura non convenzionale in ragione della loro capacità lesiva enormemente superiore sotto il profilo effettuale a quella posseduta dalle munizioni assemblate a proiettile con struttura convenzionale (o ordinaria). Trattasi infatti di munizioni la cui caratteristica comune risiede precipuamente nella loro capacità di distruggere o demolire strutture in modo incontrollato o di perforare materiali resistenti ai proiettili convenzionali. Ne consegue che le munizioni a struttura ordinaria prodotte per gli Enti Militari nei calibri 9 mm parabellum, 5,6 Nato (5,56 x 45 mm) e 7,62 Nato (7,62 x 51) sono munizioni comuni da sparo.

28- La caratteristica tecnico-balistica di una munizione con proiettile “a nucleo perforante” non è costituita dalla sua blindatura, comunque realizzata, bensì dalla collocazione (c.d. annegamento), nella fase della sua produzione, all’interno del proiettile in piombo, di una spina di tungsteno o wolframio (il c.d. nucleo perforante), elemento di eccezionale durezza in grado di perforare superfici resistenti ai proiettili a struttura ordinaria.

29- Le munizioni dotate di proiettile “ad espansione” (o a punta cava) – inserite, mediante interpolazione dell’originario testo del comma 4° dell’art. 2 L.110/1975, dal decreto legge n. 306/1992, poi convertito nella L.356/1992 – sono estranee alla categoria delle munizioni a struttura non convenzionale. Esse hanno infatti, come confermato dagli esiti peritali, una capacità lesiva non rapportabile a quest’ultime e tendono ad esaltare le caratteristiche di deformazione (appiattimento della parte apicale del proiettile) che sono intrinseche ad altre munizioni comuni da sparo (ad es., munizioni con proiettili semiblandati a punta piatta ed a punta tonda). Essendo poi tale tipologia di munizioni caratterizzata da assenza di sovrappenetrazione, essa presenta, sotto questo aspetto, una capacità lesiva inferiore a quella delle munizioni commerciali.

Le munizioni con palla espansiva non possono poi in alcun caso essere qualificate da guerra per l’assorbente rilievo che non possono essere impiegate in ambito militare in quanto assolutamente vietate da specifici accordi internazionali. Ed invero la Convenzione di Ginevra del 10/10/1980, ratificata con L. 4/12/1994 n. 715, vieta in modo tassativo che tali munizioni possano costituire dotazione militare o essere utilizzate in guerra, e l’art. 2, lett. B, n. XIX, Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (ICC), entrato in vigore l’1/7/2002, definisce il loro uso “crimine di guerra”. Non esiste, pertanto, produzione di tali munizioni per le FF.AA. dei Paesi aderenti alla Nato.

Le decisioni giudiziarie che hanno qualificato da guerra le munizioni con proiettile espansivo sono pertanto esatte solo sotto un profilo formale dal momento che anche tale tipologia di munizioni risulta pure (ma erroneamente) compresa fra quelle a struttura non convenzionale.

Spetta al Giudice di merito rilevare di volta in volta l'erroneità dell'equiparazione effettuata dal Legislatore, disponendo perizia tecnico-balistica comparativa volta ad accertare il grado di capacità lesiva della munizione con proiettile espansivo reperita rispetto a quello di una munizione con proiettile a struttura non convenzionale.

30- Non sono munizioni espansive quelle con proiettile che incorpora una minuscola foratura apicale destinata a produrre una sua maggiore stabilizzazione. Si tratta di proiettili adoperati per le munizioni destinate al tiro di precisione da sempre prodotte e poste in vendita nel mercato civile interno ed estero.

31- Il Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo è deputato a riflettere in concreto la distinzione tra armi da guerra, armi tipo guerra ed armi comuni da sparo, stabilita in via generale dagli artt. 1, 1° e 2° c., e 2, 1° e 3° c., della L.110/75.

Sul Catalogo viene iscritto il singolo prototipo di arma comune da sparo o il singolo modello di arma comune da sparo che si intendono, rispettivamente, produrre o importare.

L'iscrizione segna il momento della lecita produzione o della lecita importazione di armi comuni da sparo conformi al singolo prototipo o al singolo modello catalogati, in qualunque quantitativo ritenuto dal produttore o dall'importatore.

L'iscrizione del prototipo o del modello sul Catalogo ha natura giuridica dichiarativa e formale. Essa indica, invero, che il singolo prototipo o il singolo modello sono conformi ai dati di classe e tipologici già stabiliti normativamente in via generale per le armi comuni da sparo nell'art. 2, 1° e 3° c., L.110/75.

L'iscrizione sul Catalogo attesta la definitiva qualifica di arma comune da sparo di ogni singolo prototipo o di ogni singolo modello. Tale qualifica rivestiranno iure tutte le armi prodotte o importate in conformità al rispettivo prototipo o al rispettivo modello catalogati.

32- Alla definitiva qualifica di arma comune da sparo di ogni singolo prototipo o di ogni singolo modello consegue che l' omologa munizione riveste anch'essa la qualifica di munizione comune da sparo. Qualifica che è destinata, sempre ed in ogni caso, a distinguere obiettivamente il suo stato giuridico, e che, quindi, permane an-

che allorché essa risulti impiegata da armi automatiche prodotte nello stesso calibro di cartuccia. Essendo poi stati iscritti poi sul Catalogo dieci modelli di armi corte ed un modello di arma lunga in cal. 9 mm Parabellum e con altre denominazioni sinonime (iscrizioni regolarmente seguite da importazione di armi prodotte in conformità), le omologhe munizioni in cal. 9 mm Parabellum, o comunque denominate, sono munizioni comuni da sparo.

33- Ad ogni singolo prototipo e ad ogni singolo modello iscritti sul Catalogo viene attribuito un numero d'ordine. Tutte le armi prodotte in conformità al singolo prototipo o importate in conformità al singolo modello hanno pertanto lo stesso numero di Catalogo assegnato al loro prototipo o al loro modello. Proprio per tale ragione il numero di Catalogo non adempie ad alcuna funzione individualizzante delle armi prodotte o importate in conformità, propria invece del numero di matricola e degli altri contrassegni e sigle indicati nel 1° comma dell'art. 11 L. 110/75. Ne consegue che un'arma sulla quale non risulti materialmente impresso il numero di Catalogo non può essere considerata clandestina ai sensi dell'art. 23 L. 110/75 se il suo prototipo o il suo modello sono stati già catalogati (le armi prodotte prima dell' 1 Ottobre 1978 sono prive del numero di Catalogo ma non sono clandestine – art. 37 L. 110/75).

Il punzone di prova di cui al 3° comma dell'art. 11 L. 110/75 non è un segno distintivo che individualizza le armi prodotte o importate in conformità, tanto che il successivo art. 13 lo distingue nettamente dai contrassegni di cui al primo comma dell'art. 11 cit.. Esso attesta che, a seguito di specifica prova, l'arma è in grado di sopportare determinate pressioni di utilizzo. La sua omessa apposizione non rende l'arma prodotta o importata clandestina ai sensi dell'art. 23 L. 110/75, ed è sanzionata dall'art. 12 L. 186/1960 come successivamente modificato.

34- Il regime giuridico delle armi clandestine concerne esclusivamente le armi comuni da sparo. In conseguenza le armi da guerra e le armi tipo guerra non possono mai essere considerate clandestine.

35- Per espressa disposizione di legge (art. 7, 1° comma, L. 110/75), sul Catalogo devono essere iscritte esclusivamente le armi

comuni da sparo corte con canna ad anima rigata o con canna ad anima liscia, nonché le armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata. Le armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima liscia e le repliche di armi ad avancarica sono escluse dall'iscrizione.

36- L'attività giuridica di catalogazione concerne esclusivamente i prototipi ed i modelli di armi comuni da sparo, previo accertamento che gli stessi non rientrino tra le armi da guerra o tra le armi tipo guerra. Ne consegue che non può in alcun modo essere disposta l'iscrizione sul Catalogo di armi da guerra e di armi tipo guerra, nemmeno in via eccezionale, non formando, peraltro, tale possibilità oggetto di previsione normativa.

37- La formale catalogazione di un prototipo di arma comune da sparo o di un modello di arma comune da sparo è disposta dal Ministro dell'Interno con proprio Decreto, previo parere della Commissione Consultiva di cui all' art. 6 della L. 110/75, la quale è composta anche da "tre esperti in materia balistica".

A seguito della rettifica apportata dalla L. 16/7/1982, n. 452 al quinto comma dell'art. 6 L. 110 cit., il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante per il Ministro, il quale se ne può discostare motivando tecnicamente la decisione resa in difformità.

38- La competenza della Commissione Consultiva in materia di catalogazione è rigorosamente delimitata dalla Legge con assoluta precisione ed ha ad oggetto unicamente l'accertamento che il prototipo o il modello presentato per l'iscrizione "... non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1..." (art. 6/5° c., prima parte, L. 110/75), e, cioè, che il prototipo o il modello non possiedano la spiccata capacità lesiva delle armi da guerra o delle armi tipo guerra.

Tale accertamento ha natura eminentemente tecnica posto che, come dispone il Regolamento esecutivo (D.M. 16/8/1977) della normativa in tema di catalogazione (artt. 6 e 7 L. 110/75), "... la Commissione esprime il proprio parere motivandolo sulla base dei dati tecnici ..." (art. 3/3° c.), provvedendo all' "esame delle caratteristiche funzionali e delle prestazioni balistiche delle armi di cui è richiesta l'iscrizione nel catalogo" e svolgendo "accertamenti tecnici,

esperimenti e ricerche da eseguire presso centri specializzati quando lo consiglino particolari esigenze istruttorie o di studio direttamente collegate alla pronuncia dei pareri ...” (art. 6/1° c.).

39- Alla stregua dei contenuti della normativa appena richiamata, la Commissione Consultiva deve pertanto limitarsi ad esprimere un parere fondato solamente su rilievi tecnici confluenti sempre ed in ogni caso in un giudizio di accertamento o della qualità di arma da guerra o di arma tipo guerra del prototipo o del modello presentati per l'iscrizione, o della loro qualità di arma di arma comune da sparo. Ne consegue che, esclusa la qualità di arma da guerra o di arma tipo guerra di un prototipo o di un modello, tali manufatti devono obbligatoriamente essere iscritti nel Catalogo quali armi comuni da sparo.

40- Sono illegittimi i Decreti Ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione, hanno rifiutato l'iscrizione di prototipi o di modelli in quanto non conformi a prescrizioni contenute in circolari ministeriali.

41- Sono illegittimi i Decreti Ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione, hanno rifiutato l'iscrizione opponendo aspetti tecnici del prototipo o del modello non conducenti ad un loro qualifica di armi da guerra o di armi tipo guerra, o refluenti su considerazioni di opportunità correlate ad asserite esigenze (rivelatesi comunque insussistenti) di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, tutelabili solo attraverso atti di normazione primaria o aventi forza di legge e non con provvedimenti amministrativi quali sono i Decreti Ministeriali che dispongono o rifiutano l'iscrizione.

42- Sono illegittimi in parte qua i Decreti Ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione, hanno disposto l'iscrizione del prototipo o del modello prescrivendo al contempo l'adozione sugli stessi di determinati accorgimenti.

43- Sono illegittimi in parte qua i Decreti Ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione, hanno disposto l'iscrizione del prototipo o del modello prescrivendo al contempo l'impiego di una sola tipologia di munizioni tra quelle comuni.

44- Sono illegittimi i Decreti Ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione, hanno rifiutato l'iscrizione di prototipi e modelli limitandosi a sostenere che sono armi da guerra o tipo guerra perché rientrano nel primo o nel secondo comma dell'art. 1 della L. 110/75, o limitandosi a sostenere che rientrano nell'art. 1 cit., senza, cioè, attribuire, nemmeno formalmente, al prototipo o al modello la qualifica di armi da guerra o di armi tipo guerra, pur essendo netta la distinzione normativa esistente tra le une e le altre; rifiuto, in entrambi i casi, illegittimo in quanto reso in assenza dei dettagliati accertamenti tecnici, obbligatori per legge e finalizzati ad attestare la sussistenza in tali prototipi e modelli delle prestazioni balistiche e delle caratteristiche rispettivamente proprie delle armi da guerra e delle armi tipo guerra.

Sono, in particolare, illegittimi i Decreti Ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione Consultiva, hanno rifiutato l'iscrizione di prototipi o di modelli di armi corte semiautomatiche in cal. 9 mm Parabellum o in calibro sinonimo in quanto ritenute talvolta armi da guerra e tal'altra armi tipo guerra. Illegittimità conseguente sia all'assenza di dettagliati accertamenti tecnici, obbligatori per legge, finalizzati all'esaltazione della sussistenza in tali manufatti delle prestazioni balistiche e delle caratteristiche rispettivamente proprie delle armi da guerra e delle armi tipo guerra, sia, soprattutto, per il fatto che sono stati iscritti sul Catalogo dieci modelli di armi di armi corte a rotazione in cal. 9 mm Parabellum ed in calibri sinonimi, sia, ancora, per il fatto che le pistole semiautomatiche sono armi comuni da sparo come le pistole a rotazione, sia, infine, per il fatto che sono state iscritti sul Catalogo centinaia di prototipi e di modelli di armi corte semiautomatiche in calibri diversi.

45- Sono illegittimi i Decreti Ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione, hanno rifiutato l'iscrizione di armi lunghe con canna ad anima rigata nello stesso calibro di armi già catalogate (cal. . 223 Remington e cal. . 308 Winchester), deducendo l'assenza sulle stesse di specifiche caratteristiche venatorie e sportive, invece del tutto irrilevanti ed inconferenti ai fini dell'acquisto della loro qualifica di armi comuni da sparo.

46- Sono illegittimi i Decreti Ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione, hanno disposto, nonostante il divieto legislativo di cui all'art. 7/1° c., L. 110/75, l'iscrizione sul Catalogo di armi lunghe con canna ad anima liscia, i cui dati metrici di lunghezza rientrano tra quelli indicati nell'all. IV della Direttiva CEE 477/91 attuata con il D.L.vo 527/1992, che ha reso incompatibili le disposizioni previste al riguardo dall'art. 5, u.c., 16/8/1977, e dall'art. 1/2° c., D.M. 21/4/1980, peraltro mai entrato in vigore.

47- I Decreti di rifiuto di catalogazione di un prototipo o di un modello di arma comune da sparo sono provvedimenti amministrativi, e, se ritenuti illegittimi, possono essere impugnati avanti al Giudice amministrativo per il loro annullamento. Essi non vincolano il Giudice ordinario, il quale, ove ne accerti incidentalmente l'illegittimità, deve disapplicarli.

TRIBUNALE DI LANUSEI

20 Ottobre 2005

Presidente est. Lo Curto

Imp. Serdino

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

...omissis

Nel corso delle indagini preliminari il G. I. P. disponeva perizia tecnico-balistica sull'arma in giudiziale sequestro.

Procedutosi con il rito abbreviato, venivano disposti ulteriori accertamenti balistici delegati ad un collegio di periti.

All'esito del deposito degli elaborati tecnici, i cui risultati venivano illustrati nel corso dell'udienza camerale, il P. M. concludeva chiedendo l'affermazione di responsabilità dell'imputato per tutti i reati contestatigli, previa modificazione – preso atto dei dettagliati accertamenti peritali - dei reati di detenzione e porto illegali di arma da guerra in quelli di detenzione e porto illegali di arma comune da sparare. (*...omissis*)

MOTIVI DELLA DECISIONE

SEZIONE I

... omissis

SEZIONE II

La perizia disposta nella fase delle indagini preliminari

L'imputato è chiamato a rispondere anche dei reati di detenzione e porto illegale di una pistola semiautomatica cal. 9 mm Parabellum, qualificata nel capo d'imputazione arma da guerra (*omissis*).

Quanto alla qualificazione giuridica assegnata a tale arma nel provvedimento di richiesta di rinvio a giudizio, occorre evidenziare che, nella fase delle indagini preliminari, veniva disposto accertamento tecnico con le forme dell'incidente probatorio, volto a stabilirne, tra l'altro, *il regime d'identificazione* nonché, nell'ipotesi in cui l'arma

fosse risultata di fabbricazione estera, quello alla quale la stessa risultava *assoggettata nello Stato estero* .

È accaduto però che, all'esito delle indagini commessegli, il perito, dopo avere precisato che le ricerche effettuate non avevano consentito di stabilire il regime cui tale arma era assoggettata nello Stato di provenienza, rispondeva allo specifico quesito rilevando che ... *nell'attuale legislazione italiana sulle armi il calibro 9 Parabellum è ancora considerato munizionamento da guerra e quindi la cartuccia è munizione per arma comune quando ha il proiettile in piombo nudo per cui sono state catalogate armi comuni da sparo alcuni revolver Smith & Wesson in cal. 9 para e le rispettive cartucce si differenziano solamente da quelle utilizzate nelle armi delle Forze dell'Ordine esclusivamente ed unicamente per avere l'ogiva in piombo nudo ; e che ... quindi, vista l'attuale legislazione italiana questa pistola semiautomatica in cal. 9 Parabellum non può essere classificata arma comune da sparo ma sarebbe considerata un'arma da guerra nonostante non possa sparare a raffica ma come abbiamo prima descritto questa classificazione è dovuta esclusivamente al calibro dell'arma poiché la Commissione Consultiva Nazionale per le armi ha catalogato dal 1977 ad oggi come armi comuni da sparo tutte le pistole a tamburo di qualsiasi calibro e numero di colpi comprese come abbiamo già detto quelle in cal. 9 Parabellum e la stessa cosa ha fatto con le pistole semiautomatiche in questo caso con la sola eccezione di quelle in cal. 9 Parabellum*".

In altri termini la qualifica da guerra dell'arma in giudiziale sequestro è stata sostanzialmente desunta dal perito dalla circostanza che sul Catalogo non risultano iscritte armi semiautomatiche in cal. 9 Parabellum, pur nella constatata antinomia – evidenziata dal professionista in termini di seria e giusta perplessità (... *sarebbe considerata un'arma da guerra* ...) – che sullo stesso risultano invece iscritte numerose armi corte a rotazione nel medesimo calibro di cartuccia (per le quali è stato prescritto l'uso di munizioni con palla in piombo e non blindata), nonché numerosissime altre armi semiautomatiche, cioè, con sistema meccanico di funzionamento identico a quello dell'arma in giudiziale sequestro, sottintendendo – almeno così pare di capire – che quest'ultime hanno dati metrici di calibro anche superiori a quelli delle pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum, e che le munizioni commerciali impiegate da dette pistole sono ordinariamente assemblate a proiettile blindato.

SEZIONE III

Le ragioni della nuova perizia disposta nel giudizio abbreviato

Deve tuttavia osservarsi che mutuare la qualifica da guerra dell'arma in giudiziale sequestro (e, segnatamente, di ogni altra pistola semiautomatica in tale calibro e, per conseguenza, di quella in dotazione agli Enti Militari ed ai Corpi Armati dello Stato) dalla mancata iscrizione (rectius: dal rifiuto d'iscrizione) sul Catalogo dei prototipi e dei modelli di tali armi non è un giudizio tecnico ma una valutazione giuridica (spettante solo al Giudice) refluyente sulla legittimità dell'azione amministrativa. La qualifica in discorso andava invece condotto attraverso un accertamento tecnico ancorato all'unico parametro indicato al riguardo proprio nella richiamata *attuale legislazione italiana* e, più precisamente, alla *spiccata potenzialità d'offesa* che qualunque arma deve possedere per essere qualificata da guerra (art. 1/1° c. L. 110/75), parametro da accertarsi sempre concretamente quando non risultante, come nel caso di specie, in modo univocamente certo (per il vero, la questione se le armi corte semiautomatiche, e, segnatamente, quelle cal. 9 mm Parabellum, siano o meno qualificabili armi da guerra trova già soluzione negativa, come si illustrerà, nella corretta interpretazione sistematica e coordinata delle prime due norme della L. 110/75, soluzione attestata dalla Legge 185/1990 sui materiali d'armamento e dal contenuto dell'omologo elenco approvato con D. M. 13/6/2003).

Peraltro, l'accertamento concernente la spiccata potenzialità offensiva, attenendo tecnicamente – nonostante impropriamente riferita alle armi da guerra – alle loro munizioni (così come sostanzialmente affermato da un' illuminata pronuncia giurisprudenziale che sarà oggetto di approfondito esame), si sarebbe rivelato imprescindibile per escludere in radice l'altra qualificazione giuridica – quella di armi tipo guerra – conferita inopinatamente in talune decisioni dalla giurisprudenza di legittimità alle pistole cal. 9 mm Parabellum, e desunta dal fatto che esse impiegano la stessa munizione impiegata in armi automatiche, indubbiamente da guerra, in dotazione di reparto ai Corpi Armati dello Stato.

Da qui pertanto l'esigenza di provvedere nel corso del giudizio camerale ad un' integrazione tecnico-probatoria alla stregua del percorso appena indicato, volta a stabilire se le armi in esame – esclusa norma-

tivamente per esse la qualifica di armi da guerra - possano essere qualificate armi tipo-guerra; integrazione volta cioè ad accertare tecnicamente se le munizioni a struttura convenzionale (o ordinarie) cal. 9 mm Parabellum prodotte per le Forze Armate dei Paesi aderenti alla NATO (e, nel nostro Stato ed in altri, anche per il mercato civile) possano essere qualificate munizioni da guerra (se siano, cioè, dotate di spiccata potenzialità offensiva), tenuto anche conto – come esattamente rilevato da altro indirizzo giurisprudenziale pressochè consolidato – della circostanza che non esiste *alcun tipo di munizioni riservato per calibro od altro (blindatura del proiettile) alle sole armi da guerra*, e dell'ulteriore rilievo che il terzo comma dell'art. 1, lungi dall'individuare, si limita ad enunciare uno scontato rapporto di interdipendenza tra munizioni da guerra ed omologhe armi, senza provvedere ad individuarle. E poiché ad altre due tipologie di munizioni militari (quelle cal. 5,6 Nato e quelle 7,62 Nato) – pure prodotte, con la loro denominazione originale, anche per il mercato civile del nostro Stato (e di altri) per l'impiego nelle omologhe armi comuni catalogate – è stata attribuita in talune pronunce di legittimità la qualifica da guerra in quanto impiegate da armi automatiche, la stessa indagine tecnica non poteva non essere estesa anche a tali munizioni.

A tal fine è stato delegato un Collegio di periti che, sciogliendo ogni dubbio al riguardo, ha concluso, con motivazioni inoppugnabili siccome ispirate al massimo rigore scientifico, per l'assenza, in tali munizioni militari di alcuna spiccata capacità lesiva, rilevando che esse la possiedono, al pari delle corrispondenti civili, in forma ordinaria; esiti, ancora, che consentono in conseguenza di affermare la loro indubbia qualifica di munizioni comuni e di escludere, pertanto, che armi corte e lunghe semiautomatiche che le impiegano possano essere qualificate armi da guerra o tipo guerra; esiti, in ultima analisi, che hanno orientato il P. M. d'udienza a formulare, in fase conclusiva, una richiesta di affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e non da guerra.

Imprescindibile però, prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, muovere:

a) da un esame analitico della definizione giuridica delle armi da guerra fornita dalla disposizione più sopra indicata, attraverso l'illustrazione degli elementi che concorrono a delinearne la fisionomia. Analisi che deve essere condotta anche alle stregua del contenuto delle norme aventi ad oggetto i materiali d'armamento, alle quali va

assegnato un indubbio ruolo integrativo nella specifica individuazione di classe e tipologica delle armi da guerra, e di contributo giuridico indiretto all'individuazione di quelle tipo guerra;

b) da un esame delle caratteristiche tecnico-balistiche delle armi denominate tipo guerra contemplate dal secondo comma dell'art. 1 cit., dando previamente conto sia delle ragioni di posizione dell'assetto normativo di tale particolare ed anomala fascia di armi, sia di taluni esiti dell'attività di catalogazione, a tenore dei quali risulta assolutamente interdetto già sotto un profilo giuridico, prima ancora che tecnico, attribuire alle armi comuni da sparo corte semiautomatiche, prodotte da soggetti autorizzati ad operare nel settore, che abbiano mantenute integre le loro originarie caratteristiche strutturali, la qualifica di armi tipo guerra;

c) da un esame dell'attività di catalogazione e delle normative in materia di armi impiegabili in attività venatoria ed in attività sportiva emanate successivamente alla L. 110/75 (art. 13 L. 968/77, art. 13 L. 157/92, art. 2 L. 85/1986), all'esito del quale è emersa l'impossibilità di attribuire efficacia giuridica alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 2/2° comma L. 110 cit.: la quale fa dipendere la qualifica di armi comuni da sparo delle armi lunghe semiautomatiche con canna ad anima rigata, che impiegano munizionamento commerciale dello stesso calibro di quello impiegato da armi da guerra, dalla realizzazione sulle stesse delle caratteristiche tecniche e dalla prescrizione indicate in tale norma, in assenza delle quali esse sarebbero qualificabili armi tipo guerra.

Tenuto poi conto del fatto che la qualifica di *arma comune da sparo* è attestata in modo definitivo (art. 7/3° c., L. 110 cit.) dall'iscrizione del suo prototipo o del suo modello sul Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, iscrizione che è condizionata al previo accertamento che gli stessi non rientrino tra le armi da guerra o tra quelle tipo guerra (art. 6/5° c. L. 110), nonché del fatto che il Catalogo è deputato a riflettere l'applicazione concreta dei principi tecnico-giuridici distintivi delle armi comuni da sparo, da una parte, e delle armi da guerra e tipo guerra, dall'altra, stabiliti rispettivamente dagli artt. 1 e 2 della L. 110/75, è altrettanto imprescindibile rivolgere una particolare attenzione ai principi giuridici che regolano l'attività di catalogazione al fine di accertare se essa sia stata svolta in conformità ai suddetti principi e, segnatamente, se risultino quindi legittimi i rifiuti d'iscrizione di prototipi e di modelli di arma corta semiautomatica cal.

9 mm Parabellum specie a fronte della catalogazione di prototipi e di modelli di arma corta a rotazione cal. 9 Parabellum, ed avuto riguardo all'insuperabile rilievo che l'art. 2/1° comma qualifica armi comuni da sparo sia le pistole semiautomatiche che quelle a rotazione.

SEZIONE IV

LE ARMI DA GUERRA

Le armi da guerra nel quadro normativo delineato dalla L.110/75. Il ruolo integrativo svolto nella loro specifica individuazione dalla L. 185/90 sui materiali d'armamento e dal contenuto dell'omologo elenco approvato con D. M. 13/6/2003.

La norma che ha introdotto la nuova definizione delle *armi da guerra*, delle *armi tipo guerra* e delle *munizioni da guerra* è contenuta nell'art. 1 della L. 110/75, intitolata *Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*.

L'assetto sostanziale di tale disposizione non è mai mutato; l'unica modifica ha infatti riguardato un'integrazione delle armi elencate per tipologia nella seconda parte del I comma, costituita dagli aggressivi biologici e radioattivi.

Prima di enunciare la definizione tecnico-balistica dell'arma da guerra, la norma chiarisce i profili effettuali della sua portata giuridica (*Agli effetti...*), nel senso che essa deve essere intesa sempre con lo stesso significato palesato nella disposizione in tutte le normative in cui vi si fa riferimento, e, cioè, in seno alle leggi penali, a quelle di pubblica sicurezza ed alle altre disposizioni legislative o regolamentari. Da notare che in questi stessi termini vengono chiariti in seno all'art. 2 della L. 110 i profili effettuali della portata giuridica della definizione delle armi comuni da sparo.

Deve indi rilevarsi come tali profili effettuali siano stati omessi con riguardo alla fascia delle armi tipo guerra (art. 1/2° comma), costituita da armi che, pur non rientrando tra quelle da guerra, sono connotate dalle caratteristiche tecnico-balistiche possedute dalle armi da guerra, distinte nel primo comma dell'art. 1 cit. dalla generale ed onnicomprensiva espressione *spiccata potenzialità d'offesa*; le ragioni di tale omissione saranno esplicitate al momento della trattazione di tale fascia di armi, anticipandosi qui che detta omissione fornisce un consi-

derevole contributo in ordine alla individuazione di detta fascia di armi.

Superfluo rilevare che nessun profilo effettuale avrebbe potuto essere invece evidenziato dal Legislatore con riguardo alle munizioni da guerra, oggetto del terzo comma dell'art. 1 cit., e ciò perché di esse non viene data alcuna definizione individualizzante basata su dati metrici (e, cioè, sul loro calibro) e/o su dati qualitativi (e cioè sul loro profilo strutturale e tecnico-balistico), ma solo un'indicazione meramente funzionale rappresentata dal loro scontato rapporto di interdipendenza con le omologhe armi.

È poi cosa certa che la posizione delle nuove definizioni di armi da guerra, di armi tipo guerra e di munizioni da guerra ha prodotto, per chiare ragioni di sopravvenuta incompatibilità, la contestuale abrogazione delle stesse definizioni contenute nell'art. 33 del Regolamento esecutivo del TULPS. E lo stesso è a dirsi per ciò che riguarda le armi comuni da sparo: in questo caso l'effetto abrogativo ha riguardato l'art. 44 del citato Regolamento, unica norma che, fino all'emanazione della L. 110/1975, forniva la loro la definizione. Situazione del resto confermata dall'art. 40 della L. 110 cit. che fa salva l'applicazione delle disposizioni del TULPS e del relativo Regolamento esecutivo *per tutto quanto non previsto dalla presente legge...* (e, cioè, solo per ciò che non forma oggetto di disciplina da parte della L. 110/75).

Secondo la nuova qualificazione tecnico-giuridica riportata dall'art. 1/1° c., L. 110 cit., armi da guerra sono

... LE ARMI DI OGNI SPECIE CHE, PER LA LORO SPICCATA POTENZIALITÀ DI OFFESA, SONO O POSSONO ESSERE DESTINATE AL MODERNO ARMAMENTO DELLE TRUPPE NAZIONALI O ESTERE PER L'IMPIEGO BELLICO...

nonché

... LE BOMBE DI QUALSIASI TIPO O PARTI DI ESSE, GLI AGGRESSIVI CHIMICI, BIOLOGICI, RADIOATTIVI, I CONGEGNI BELLICI MICIDIALI DI QUALUNQUE NATURA, LE BOTTIGLIE E GLI INVOLUCRI ESPLOSIVI O INCENDIARI.

Può notarsi come l'individuazione delle armi da guerra viene distinta nella disposizione

- o dal possesso in capo alle stesse di una *SPICCATA POTENZIALITÀ DI OFFESA*, cui consegue, in funzione di causa ed effetto, la loro attuale (*SONO*) o potenziale (*POSSONO*) destinazione alle truppe nazionali od estere per il loro moderno armamento (*SONO O POS-*

SONO ESSERE DESTINATE AL MODERNO ARMAMENTO DELLE TRUPPE NAZIONALI O ESTERE), finalisticamente canalizzato all'*IMPIEGO BELLICO*,

- o dalla loro appartenenza alla tipologia dei manufatti poco sopra indicati, connotati di per sé da spiccata attitudine all'offesa.

A quest'ultimi però poco si addice, se non in senso molto lato, la qualifica di armi, la quale spetta invece generalmente a quei manufatti destinati allo sparo di una munizione seguito dal lancio del proiettile assemblato alla stessa. E' a questi, per quel che qui interessa, che, pertanto, deve essere rivolta l'attenzione, i quali, come indicato nella disposizione, per essere qualificati da guerra devono risultare dotati di *spiccata potenzialità di offesa*.

Guardando alle cose in un profilo di concretezza, tale caratteristica riflette la linea guida che orienta le Amministrazioni Militari dei vari Stati nella scelta delle armi per l'impiego bellico, che sono costituite generalmente da armi di artiglieria leggera e pesante, nonché da armi automatiche, che, indubbiamente, ne sono dotate, in ragione degli effetti prodotti dall'elevato numero di colpi sparati in rapidissima successione, assenti nelle armi semiautomatiche e a rotazione.

E, tuttavia, è noto che alle *truppe* nazionali ed estere le rispettive Amministrazioni destinano anche altre tipologie di armi costituite da armi corte semiautomatiche ed a rotazione e da armi lunghe portatili non a funzionamento automatico.

D'altro canto, la caratteristica balistica della spiccata potenzialità offensiva cui vien fatto riferimento nella disposizione che si esamina non è quella posseduta da qualunque arma (come, ad es., le antiche rudimentali bocche di fuoco, vecchi mortai, o armi di concezione meccanica e funzionale obsolete), ma solo quella pertinente ad armi al passo con le moderne tecnologie sviluppate nel settore. Circostanza, questa, attestata dall'aggettivo che nella disposizione qualifica il termine *armamento*, per il quale si richiede che esso sia, per l'appunto, *moderno*.

Deve tuttavia osservarsi che negli oltre trent'anni trascorsi dall'entrata in vigore della L. 110 anche la produzione di armi comuni da sparo corte e lunghe portatili è stata realizzata con criteri di modernità, per cui può dirsi che anch'esse possiedono oggi generalmente caratteristiche strutturali in linea con i requisiti primari posseduti dalle armi corte e lunghe portatili militari. Come queste, sono precise, robuste, affidabili, compatte, leggere, semplici nella meccanica e sono co-

struite con soluzioni ergonomiche ottimali; hanno impugnature anatomiche, mirini e tacche di mira realizzate in modo da conseguire una rapida acquisizione della linea di mira, meccanismi di scatto in materiale interamente plastico (escluse ovviamente le molle), sono dotate di spegnifiamma, di ponticelli e grilletti che consentono anche il tiro con guanti (si vedano i modelli iscritti sul Catalogo ai nn. 13319, 12899, 11222 e le loro immagini – più avanti si dirà del Catalogo *on line* che consente una ricerca immediata dei vari prototipi e modelli catalogati), vengono adoperati materiali come acciaio al carbonio e tecnopolimeri (si vedano i modelli iscritti sul Catalogo ai nn. 6727, 6728, 8959, 8368, 11199 e le loro immagini), sono estremamente versatili in ogni situazione, e sono realizzate con concezioni di altissimo e pregiato livello tecnico. Tanto che, a taluni reparti dei Corpi Armati dello Stato e delle nostre FF. AA. viene destinata anche tale tipologia di armi.

E così, solo per fornire qualche indicazione che ci riguarda da vicino, l'Arma dei Carabinieri ha in dotazione di reparto per l'espletamento dei propri fini istituzionali (v. nota n. 272/10-1-2002 di prot. del 13/6/2003 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – III° Reparto – SM- Ufficio Armamento) le pistole semiautomatiche Glock 23-C (Austria) in cal. .40 Smith & Wesson (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 7147), i revolver Smith & Wesson in cal. .38 special (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 4485), i revolver Smith & Wesson in cal. .357 Magnum (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 3319), i fucili mod. Accuracy AWP in cal. .308 Winchester (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 10220), le carabine Mauser mod. 66 in cal. .308 Winchester (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 1688), le carabine Mauser mod. 86 in cal. .308 Winchester (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 4492). La Polizia di Stato (v. nota n. 600. D. 3-8464-C/50 del 10/6/2003 del Ministero dell'Interno – Servizio Logistico – Divisione 3^a) ha in dotazione di reparto i revolver Colt Trooper in cal. .357 Magnum (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 157), i revolver Colt Python in cal. .357 Magnum (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 3943), i revolver Ruger in cal. .357 Magnum (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 388). La Guardia di Finanza (v. nota n. 230120/580 prot. del 4/7/2003 del Comando Generale della Guardia di Finanza) ha in dotazione di reparto i revolver Smith & Wesson in cal. .357 Magnum (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 3319), i revolver Smith & Wesson in cal. .44

Magnum (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 3321), i revolver Smith & Wesson in cal. .38 special (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 4485), le carabine Remington in cal. .308 Winchester il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 10461), le carabine Mauser in cal. .308 Winchester il cui modello è iscritto in Catalogo – n. 6649). Le *truppe* hanno in dotazione di reparto carabine Sako TRG 42 in cal. .338 Lapua Magnum (il cui modello è iscritto in Catalogo al n. 13026).

È cosa certa poi, che le armi da guerra fanno parte dei materiali d'*armamento* destinati alle *truppe*, i quali, come è noto, sono costituiti anche da numerosissime altre tipologie di manufatti, tra i quali è qui sufficiente rammentare i mezzi di trasporto terrestri, navali ed aerei, gli equipaggiamenti di protezione, le apparecchiature speciali per l'addestramento militare, etc.. E sul punto il primo comma dell'art. 1 cit. è chiarissimo, indicando specificamente che le armi da guerra destinate alle truppe fanno parte del loro *armamento*, espressione che è sinonimo del complessivo equipaggiamento di cui esse sono dotate, del quale le armi da sparo costituiscono solo una parte senza peraltro esaurirne il contenuto, anche perché l'efficienza di un esercito non potrebbe dipendere soltanto da esse.

È poi degno di sottolineatura, per quanto estremamente ovvio, il fatto che le armi da guerra destinate o destinabili alle *truppe* nazionali o straniere (ma il discorso vale per qualunque altra arma che le Amministrazioni Militari scelgono di destinare alle medesime) devono risultare, quando non provenienti da stabilimenti militari, oggetto di produzione posta in essere **esclusivamente** da imprese o ditte che operano **ufficialmente** nel settore, unici soggetti che possono porsi in veste ufficiale di garanti della loro realizzazione con criteri tecnici di piena affidabilità.

Ne consegue che un'arma indagata può dirsi che è una di quelle in atto in dotazione alle *truppe* solo allorché risulti, attraverso i suoi contrassegni identificativi ed **al di là degli eventuali percorsi illeciti che abbia potuto compiere nella fase della sua circolazione**, che faccia parte di quelle prodotte e fornite da una certa ditta o da una certa impresa all'Amministrazione Militare di un determinato Stato, ed abbia mantenuto fino al momento dell'accertamento giudiziale le sue caratteristiche tecnico-strutturali originarie: ed in queste condizioni è risultata quella in giudiziale sequestro, essendo stata prodotta da una ditta estera ufficialmente operante nel settore, come testimonia la presenza

sulla stessa di tutti i dati e contrassegni identificativi e dei punzoni del Banco di Prova della Repubblica Slovacca, riconosciuti dal nostro Stato.

E analogo discorso vale allorché l'arma rinvenuta nella disponibilità del privato non risulta destinata alle *truppe* nazionali od estere ed il giudizio sulla destinazione deve pertanto essere formulato in via potenziale, e cioè ragionando se l'arma sottoposta ad esame sia tra quelle che potrebbe formarne oggetto. Un giudizio del genere ha infatti anche qui per presupposto che l'arma indagata risulti oggetto di produzione ufficiale, perché solo in tal caso, per le ragioni già esplicitate, l'Amministrazione Militare potrebbe decidere di acquistarne la disponibilità.

Le scontate considerazioni appena svolte (tenute, tuttavia, poco presenti dall'interprete i sede di individuazione giuridica delle armi tipo guerra), consentono di porre in evidenza un principio generale di fondamentale importanza. E, cioè, come sia del tutto inammissibile ed inconferente un giudizio, attuale o potenziale, di destinazione alle *truppe* che non tenga conto, prima d'ogni cosa, della provenienza ufficiale dell'arma indagata e, cioè, in altri termini, della sua produzione ad opera di stabilimenti militari, o ad opera di soggetti ufficialmente autorizzati ad operare nel settore e, in entrambi i casi, della persistenza del suo stato strutturale e meccanico-operativo originario. È escluso, cioè, restringendo il discorso per quanto di interesse alle armi portatili, che – pur essendo le *truppe* nazionali e straniere destinatarie di armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum e di armi lunghe automatiche portatili in tale medesimo calibro ed in altri - possa formularsi un giudizio di destinazione con riguardo, ad es., ad un'arma semiautomatica prodotta ufficialmente in cal. 7,65 mm e poi alterata meccanicamente in cal. 9 mm Parabellum; o con riguardo, ad es., ad un'arma corta semiautomatica cal. 9 mm Parabellum fabbricata illegalmente, pur quando identica strutturalmente ad una di quelle in dotazione alle *truppe* nazionali od estere; o con riguardo, ad es., ad armi lunghe o corte originariamente prodotte ufficialmente con funzionamento semiautomatico e poi alterate meccanicamente in modo da renderle idonee al tiro automatico; o, infine, con riguardo, ad es., ad armi automatiche fabbricate illegalmente, pur quando queste dovessero risultare identiche a quelle in dotazione alle *truppe* nazionali od estere, essendo fuori da ogni schema logico oltre che di efficiente e corretta amministrazione che possano essere scelte per l'armamento di un Esercito

armi per le quali nessuno potrebbe porsi in veste di garante ufficiale della loro realizzazione con criteri tecnici di piena affidabilità. Situazione, questa, asseverata in concreto dal fatto che né le nostre *truppe* né quelle straniere risultano dotate per il loro armamento di armi di tali origini e fattezze. A queste è invece riservata a pieno titolo, come si illustrerà, la connotazione di *armi tipo guerra* disciplinata dal secondo comma dell'art. 1 cit. .

Altra notazione concerne la portata dell' espressione *truppe* adoperata dalla disposizione che si illustra. Non vi è dubbio che essa deve intendersi nel significato canonico di Forze Armate . E, tuttavia, poiché anche i Corpi Armati dello Stato (Carabinieri – oggi autonoma quarta Forza Armata – Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo delle Guardie Forestali e Corpo degli Agenti di Polizia Penitenziaria) sono dotati dalle rispettive amministrazioni - per fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e di altri specifici compiti istituzionali - di armi da sparo corte semiautomatiche e lunghe automatiche portatili (armamento individuale e di reparto - v., ad es., per la Polizia di Stato il D. P. R. 5/10/1991, n. 359) identiche ad alcune di quelle in atto destinate alle Forze Armate, o identiche a quest'ultime per calibro e per modalità di funzionamento, ne deriva che, sotto questo profilo, l'espressione *truppe* va intesa in senso lato e comprensiva quindi, oltre che delle Forze Armate, anche dei Corpi Armati dello Stato. E nella L. 110/75 vi è ampia e significativa conferma del fatto che le armi delle Forze Armate sono poste, sotto il profilo normativo, sullo stesso piano di quelle dei predetti Corpi Armati (artt. 10/5° c. e 30 - per esigenze di brevità, Forze Armate e Corpi Armati dello Stato d'ora in avanti verranno indicati con l'espressione Enti Militari).

Ma l'accertamento volto a stabilire se un'arma rinvenuta nella disponibilità del privato sia o meno da guerra non può essere rimesso ad un mero giudizio d'identità con una di quelle che *sono in atto* destinate *alle truppe* nazionali od estere, o, nel caso di armi che in atto non lo sono ma che *possono* astrattamente esserlo, ad una verifica che si limiti a stabilire una sostanziale identità tra i dati di classe e di tipologia dell'arma indagata e quelli (o taluno di essi) delle armi da guerra attualmente destinate alle *truppe* nazionali ed estere. Ed invero tale accertamento, pur positivo, non assevera al contempo che essa sia da guerra, perché, in questo modo, qualunque arma in atto nella disponibilità delle *truppe* nazionali o straniere rivestirebbe tale qualifica; e ciò

perché si ridarebbe vita al criterio distintivo delle armi da guerra operante sotto il vigore dell'abrogato art. 33 del Regolamento esecutivo del TULPS. Il primo comma dell'art. 1 della L. 110 dispone invece che tale qualifica spetta solo alle armi che risultano dotate per prima cosa di spiccata potenzialità offensiva, mentre la destinazione agli Enti Militari costituisce, sempre a tenore di tale disposizione, solo l'effetto della sussistenza di tale caratteristica. Di talché anche l'arma indagata, pur in dotazione agli Enti Militari dello Stato estero, per essere qualificata da guerra deve anzitutto risultare dotata di spiccata potenzialità offensiva.

E poiché all'indomani dell'entrata in vigore della norma in esame veniva ritenuto – nonostante l'efficacia abrogativa spiegata dall'art. 1 cit. sull'art. 33 Reg. Es. TULPS – che la destinazione, attuale o potenziale, delle armi agli Enti Militari deponesse per la sussistenza di tale caratteristica in via presuntiva, interveniva la Corte Costituzionale (ord. n. 498 del 25/11/1987 in G. U. n. 54, I serie spec.) confermando al riguardo i seguenti due rilevanti principi generali:

a) il primo, secondo cui la spiccata potenzialità offensiva che distingue le armi da guerra è una caratteristica tecnica che deve essere accertata **in concreto**; quanto dire, cioè, che le armi da guerra destinate o destinabili agli Enti Militari sono solo quelle per le quali le omologhe Amministrazioni hanno previamente provveduto ad accertarne concretamente la sussistenza, e che, pertanto, anche un'arma indagata deve formare oggetto da parte del Giudice penale di analogo concreto accertamento, attraverso perizia tecnico-balistica, per stabilire la sua qualifica da guerra “... *la classificazione di un'arma da guerra va operata in concreto attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo*”.

b) Il secondo, in stretta derivazione del primo ma ancor più pregnante di esso, attinente alla possibilità per il Giudice penale di sindacare in conseguenza la legittimità degli atti di qualunque Autorità amministrativa attraverso i quali viene attribuita ad una determinata arma la qualifica di arma da guerra (la decisione della Corte conseguiva, tra l'altro, al rilievo dei Giudici di merito secondo cui *un atto amministrativo di autorità estera, che destinasse ad armamento delle proprie truppe qualsiasi arma verrebbe ad integrare la norma penale citata senza che l'autorità giudiziaria possa esperire i normali controlli di legittimità sull'atto*). In concreto, la particolare importanza del secondo principio enunciato dal Giudice delle Leggi risiede per-

tanto nella possibilità per il Giudice penale di sottoporre al sindacato di legittimità gli atti amministrativi (e, cioè, i Decreti del Ministro dell'Interno) che, integrando i primi due commi dell'art. 1 cit., rifiutano l'iscrizione di un'arma qualificandola da guerra o tipo guerra.

All'esito dei rilievi sin qui svolti, non risulta conducente ai fini di stabilire la qualifica da guerra dell'arma in giudiziale sequestro, l'integrazione istruttoria dell'indagine peritale disposta in incidente probatorio volta ad accertare il regime giuridico cui l'arma in sequestro risultava assoggettata nello Stato estero, e, cioè, se la stessa fosse destinata alle sue *truppe* oppure no (accertamento comunque non delegabile al perito non essendo di natura tecnica, il quale, asseverata la provenienza straniera dell'arma e la sua efficienza - pistola **semiautomatica** cal. 9 Parabellum fabbricata in Jugoslavia dalla Ditta Zavodi Crvena Zastava con sede in Kragujevac, città della Serbia, matricola 28690, regolarmente punzonata dal locale Banco di Prova, in efficiente stato meccanico-funzionale a freddo ed a fuoco - non era stato in grado di espletarlo); e ciò perché l'eventuale esito positivo di tale indagine non avrebbe comunque mai potuto deporre contestualmente per la spiccata potenzialità offensiva dell'arma e, quindi, per la sua qualifica di arma da guerra. Proprio per tale ragione non si è provveduto, nel corso del giudizio camerale, ad acquisire ufficialmente alcuna documentazione al riguardo; trattasi, comunque, di arma ancora oggi in produzione, che è in dotazione ai Corpi di Polizia serbi, che può essere legittimamente acquistata dai privati direttamente presso la fabbrica o presso rivenditori autorizzati e che può essere detenuta e portata dai medesimi con le debite autorizzazioni. Il fatto che trattasi di arma che viene ufficialmente prodotta anche per il mercato civile interno della Repubblica Slovacca, non ha consentito di accertare se la stessa abbia fatto parte di quelle fornite all'Amministrazione Militare o di quelle immesse nel circuito commerciale; circostanza, quest'ultima, che, pur accertabile per via rogatoriale e di per sé ulteriormente pregnante sotto un profilo logico ai fini dell'esclusione della qualifica bellica delle pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum non sarebbe stata di alcun ausilio dipendendo la qualifica da guerra di un'arma dal concreto accertamento tecnico della sua spiccata potenzialità lesiva. Va qui anticipato che l'iscrizione delle armi semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum è stata sempre oggetto di rifiuto, patentemente illegittimo, come si illustrerà, in quanto disposto a prescindere da detto accertamento.

Peraltro l'indagine integrativa disposta in sede di istruzione preliminare non era nemmeno necessaria, considerato che le nostre *truppe* hanno in dotazione pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum; per cui, a prescindere dal regime giuridico dell'arma in sequestro presso lo Stato estero, essa, pur non essendo in atto destinata alle nostre *truppe*, sarebbe rientrata in ogni caso tra quelle potenzialmente destinabili alle stesse essendo stata prodotta da una Ditta ufficialmente operante nel settore.

Precisata, attraverso le considerazioni sin qui svolte, la portata giuridica della prima parte dell'art. 1/1° comma L. 110 cit., può passarsi adesso ad affrontare la questione se le armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum siano o meno qualificabili da guerra già alla stregua della normativa vigente.

Questione la cui soluzione è agevole rinvenire in una lettura coordinata e congiunta delle prime due norme della L. 110, a fronte della quale gli esiti degli accertamenti peritali si pongono in veste di mera conferma della stessa, per diventare invece essenziali ed imprescindibili ai fini dell'esclusione sotto il profilo tecnico dell'altra qualifica di armi tipo guerra inopinatamente attribuita alle medesime armi.

Come più volte evidenziato, il primo comma dell'art. 1 cit. recita che la potenzialità offensiva delle armi da guerra deve una consistenza spiccata, facendo intendere, sia pure in modo implicito ma del tutto evidente sotto un profilo logico, che esistono armi che la possiedono in forma ordinaria. Quanto alla individuazione di quest'ultime non sembrano sussistere serie difficoltà, perché il panorama della classificazione delle armi introdotto dalla L. 110/75 offre solo un'alternativa alle armi da guerra costituita dalle armi comuni da sparo elencate nell'art. 2 di tale normativa, le uniche di cui è consentita, proprio per l'assenza nelle stesse di potenzialità offensiva in consistenza spiccata, la circolazione nel mercato civile: e senza che tra le stesse ne venga indicata alcuna per la quale sia previsto alcunchè che possa farla ricollocare nell'ambito delle armi da guerra. Ed infatti l'unica eccezione che le riguarda è costituita dalla possibilità che le stesse, a determinate anomale condizioni, acquistino la qualifica di armi tipo guerra, la cui circolazione è, al pari di quelle da guerra, vietata nell'ambito del mercato civile interno. La riserva indicata in apertura dell'art. 2 della L.110/75 è infatti riferita dal Legislatore – con riguardo a tutte le armi comuni da sparo – solo all'applicazione del secondo comma dell'art.

1 della L.110 (che riguarda per l'appunto le armi tipo guerra) e non al primo comma (che riguarda invece le armi da guerra).

Ora, se si passa in rassegna la tipologia delle armi comuni da sparo non può sfuggire che tra queste è indicata a chiare lettere anche quella costituita dalle pistole a funzionamento semiautomatico (art. 2/1° c., lett. g), e ciò a prescindere dal calibro di cartuccia per la quale le stesse vengono realizzate in fase di produzione, nulla dicendosi al riguardo nel corpo di tale disposizione. Quindi, a tenore di questo insuperabile dato normativo tutte le armi corte semiautomatiche sono armi comuni da sparo: è, cioè, arma comune da sparo quella in giudiziale sequestro, che è, per l'appunto, un'arma corta semiautomatica; e sono armi comuni da sparo le armi corte semiautomatiche destinate agli Enti Militari. E ciò, come si diceva, a prescindere dal loro calibro e, quindi, anche allorché esse vengono prodotte in cal. 9 mm Parabellum.

E dell'insuperabilità del dato normativo non poteva non prendere atto la giurisprudenza di legittimità, la quale, dopo qualche pronuncia emessa nei primi anni di applicazione della nuova legge, ove a tali armi veniva attribuita la qualifica di armi da guerra (Sez. I, 19/5/1982-12/11/1982, Troito), abbandonava tale indirizzo (v., ad es., Sez. I, 28/11/1985-22/3/1986, n. 2360, Venezia, ib. 31/1/1997-12/3/1997, n. 2374, Cioffi Squitieri), affermando a chiare lettere con riguardo alle armi a rotazione e semiautomatiche di cui alle lett. f), g) dell'art. 2/1° c. L. 110 che ... *questi due tipi di armi da fuoco non possono giammai rientrare tra le armi da guerra, ricadendo per espressa definizione legislativa al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 1°, L. 18/4/1975, n. 110, che disciplina tale specie di armi . . .* Con l'eccezione delle pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum le quali – pur non essendo qualificabili armi da guerra per espresso dettato normativo – andavano tuttavia qualificate armi tipo guerra in ragione del calibro di tale cartuccia, ritenuta da guerra perchè impiegata anche in armi automatiche, indubbiamente da guerra, destinate all'armamento degli Enti Militari.

Non considerando, tuttavia, l'insanabile contraddizione emergente dal principio appena enunciato: se, infatti, un'arma corta semiautomatica *giammai* può essere qualificata da guerra ne segue immediatamente che le munizioni per cui viene prodotta non potranno mai essere qualificate da guerra, dal momento che le munizioni da guerra sono quelle destinate al caricamento delle armi da guerra (art. 1/ 3° c., L.

110 cit.), ed a nulla rilevando pertanto che le sue munizioni siano impiegate anche in un'arma da guerra. E non considerando altresì come la diversa qualifica di arma tipo guerra assegnata alle armi corte cal. 9 mm Parabellum si pone in stridente contrasto con l'iscrizione sul Catalogo di armi a rotazione, che sono pur esse armi comuni da sparo (art. 2/1° c., lett. f), in cal. 9 mm Parabellum, ciò che avrebbe dovuto far concludere *de plano* per la medesima qualifica in capo alle omologhe armi semiautomatiche e, soprattutto, indurre a considerare inficiati da patente illegittimità i Decreti di rifiuto d'iscrizione concernenti quest'ultime (come emergerà da plurimi rilievi normativi e dagli esiti dell'attività di catalogazione, tale qualifica risulta attribuita alle armi in questione in modo artificioso. Così come artificiosa risulterà la qualifica di munizioni da guerra attribuita alle cartucce cal. 9 mm Parabellum alla stregua di altro indirizzo giurisprudenziale che formerà in prosieguo oggetto di dettagliata analisi, e, soprattutto, delle risultanze rassegnate dal Collegio peritale, che l'ha esclusa anche con riguardo alle munizioni cal. 5,6 mm Nato e 7,62 mm Nato).

La conferma definitiva che le armi corte e lunghe semiautomatiche non sono armi da guerra ma armi comuni da sparo è poi attestata dalla L. 185/90, avente ad oggetto Norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, dettagliatamente elencati successivamente nel D. M. 13/6/2003 (G. U., Serie gen., n. 171 del 25/7/2003).

L'illustrazione di tale normativa, per la parte che qui interessa, deve essere preceduta dal richiamo di una delle questioni trattate nel corso dell'esame dell'art. 1/1° c. della L. 110/75. Come si è già evidenziato, da tale disposizione emerge a chiare lettere che le armi da guerra sono quelle che, in conseguenza della loro spiccata potenzialità offensiva, vengono destinate all'*armamento* degli Enti Militari; quanto dire, cioè, che esse fanno parte del loro armamento, espressione con la quale si indica il complessivo equipaggiamento di cui tali Enti sono dotati, del quale le armi costituiscono solo una parte senza peraltro esaurirne il contenuto, anche perché l'efficienza di un esercito o dei Corpi Armati dello Stato non potrebbe dipendere soltanto da esse.

Orbene, se si esamina il contenuto degli artt. 1, comma 11, e 2, comma 2, della L. 185/90, emerge, al di là delle specifiche ragioni che hanno determinato la sua emanazione, un quadro normativo perfettamente armonico e coordinato con la disciplina introdotta dal Legislatore del '75 in ordine ai criteri di individuazione e distintivi delle armi

da guerra e delle armi comuni da sparo. L'art. 2/2° c. enumera infatti specificamente quali sono i materiali d'armamento destinati ad esclusivo uso militare, destinati, cioè, alle *truppe*, e tra essi le armi; quelle stesse armi, che, in seno al 1° comma dell'art. 1 della L. 110/75, sono indicate, per l'appunto, come armamento delle *truppe*, ed ivi individuate in modo omnicomprensivo attraverso la caratteristica della spiccata potenzialità offensiva che distingue le armi da guerra.

In altri termini, le armi indicate tra il materiale d'armamento di cui al 2° comma dell'art. 2 della L. 185/90 sono quelle da guerra espressamente indicate nel 1° comma dell'art. 1 della L. 110/75 come facenti parte di detto materiale. E tra esse non risultano menzionate le pistole semiautomatiche né, segnatamente, la pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum.

Se poi si passa ad esaminare il contenuto dell'art. 1/11° L. 185/90, si scorgono con maggior nitidezza i profili di quel quadro armonico cui più sopra si accennava, trascendenti le particolari ragioni dell'emanazione della normativa in questione, dal momento che – in perfetta funzione rafforzativa della netta distinzione operata dal Legislatore del '75 tra armi da guerra ed armi comuni da sparo – quest'ultime vengono escluse dalle armi da sparo che costituiscono i materiali d'armamento. Quanto dire, che le armi comuni da sparo non sono materiale d'armamento e non fanno parte delle armi che lo rappresentano parzialmente in seno all'art. 1/1° c. della L. 110/75. Si trascrive la disposizione nella parte che interessa: *Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; ... le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche.* Quindi è certo che le armi comuni da sparo non fanno parte di quelle indicate nel primo comma dell'art. 1 della L. 110 cit. costituenti il materiale d'armamento dei militari, con la conseguenza che nessun'arma tra quelle indicate nell'art. 2 della L. 110, e segnatamente le pistole a funzionamento semiautomatico, può essere qualificata materiale d'armamento per fini bellici e, quindi, arma da guerra.

Ed a scanso di equivoci il Legislatore del '90 ha voluto essere di una precisione estrema specificando anzitutto che non costituiscono armamento *le armi sportive e da caccia*, pur non essendovene necessità perché tali armi, prima di essere armi impiegabili nell'esercizio venatorio e sportivo, sono anzitutto esse stesse armi comuni da sparo in

quanto comprese tra quelle indicate nel primo comma dell'art. 2 L. 110 cit. . E, tuttavia, poiché, dopo qualche anno l'entrata in vigore della L. 110/75, sono state emanate specifiche normative che hanno individuato in via autonoma, generale ed assoluta, e senza eccezione alcuna, le armi impiegabili in attività venatoria e sportiva, il Legislatore ha tenuto a ribadire esplicitamente che anch'esse non rientrano tra il materiale d'armamento.

La volontà del Legislatore di indicare con la massima precisione quali armi devono essere escluse dai materiali d'armamento emerge poi dall'elenco approvato con il D. M. più sopra citato. Avendo constatato che fucili semiautomatici con canna ad anima liscia (che sono armi comuni da sparo comprese nell'art. 2/1° c. della L. 110 cit. impiegabili in attività venatoria e sportiva) erano in dotazione di reparto ad alcuni Enti Militari, ha provveduto con il detto elenco ad integrare il 2° comma dell'art. 2 della L. 185/90, includendo tra i materiali d'armamento anche quest'ultime armi, specificandone le caratteristiche tecniche (Cat. 1, lett. b, Nota Tecnica) ma provvedendo al contempo ad escludere da esse quelle ad anima liscia utilizzate per scopi sportivi o venatori, pur non essendovene reale necessità sia perché queste erano state già esplicitamente escluse in seno al comma 11 dell'art. 1 della L. 185/90, sia perché delle prime ha indicato nel D.M. cit. le particolari caratteristiche di cui dovevano essere dotate per essere qualificate per esclusivo impiego militare.

Ed ancora a scanso di equivoci il Legislatore ha poi voluto precisare che dalle armi destinate agli Enti Militari per il loro armamento sono escluse tutte le *armi corte da sparo non automatiche*, pur essendo le stesse implicitamente comprese tra le armi corte indicate nell'art. 2/1° c., lett. f, g, della L. 110/75 che automatiche certamente non sono. Ma siccome le armi corte ivi indicate sono quelle che vengono individuate con una specifica tipologia di funzionamento (rivoltelle rotazione e pistole a funzionamento automatico) mentre ne esistono altre ad uno o più colpi con tipologia di funzionamento a caricamento singolo manuale o a ripetizione semplice ordinaria non indicate nella disposizione (tale tipologie di funzionamento sono invece indicate per le armi lunghe risulta indicata), il Legislatore ha voluto escludere esplicitamente anche le armi corte con queste tipologie di funzionamento indicandole complessivamente con l'espressione residuale di *armi corte da sparo non automatiche*, dal momento che esse non sono

né a rotazione né semiautomatiche ma sono certamente non automatiche (v. ad es. quelle catalogate ai nn. 9073 e 12071).

E la stessa cosa ha fatto con riguardo alle pistole a rotazione e semiautomatiche che impiegano munizionamento a percussione anulare, pur indubbiamente comprese tra le armi corte a rotazione e semiautomatiche comuni da sparo di cui all'art. 2/1° comma della L. 110/75, lett. f, g. Non avendovi provveduto esplicitamente in seno all'11° comma dell'art. 1 della L. 185/90, lo ha fatto in seno al detto Decreto (Nota 3, Categoria 1) muovendo dalla constatazione che nel corpo dell'art. 2/1° c. L. 110/75 le armi ivi indicate che impiegano tale tipo di munizionamento sono soltanto quelle lunghe. Di talché ha esplicitamente escluso dalle armi che fanno parte dei materiali d'armamento anche tale tipologia di armi, indicandole complessivamente, e cioè unitamente alle armi lunghe pure distinte da tale caratteristica, come armi *non completamente automatiche che utilizzano cartucce non a percussione centrale* (comprese quindi anche le pistole a rotazione, semiautomatiche e a caricamento successivo e singolo manuale – per quest'ultime v. ad es. i modelli iscritti in Catalogo ai nn. 9969 e 9483).

Risulta chiaro allora il senso dell'esclusione operata dal Legislatore in seno all'art. 1/11° c. cit., e cioè che tutte le armi da sparo comprese tra quelle indicate nell'11° comma dell'art. 1 della nuova normativa e nel successivo dettagliato elenco, qualunque sia il loro tipo di funzionamento purché non automatico, non possono mai essere qualificate armi facenti parte del materiale d'armamento delle *truppe* e, cioè, armi da guerra. E non vi è dubbio che tra le armi escluse siano comprese anche le pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum non differenziandosi in alcun modo da tutte le altre pistole semiautomatiche di calibro diverso ed anche più consistente, a nulla rilevando pertanto che armi semiautomatiche in tale calibro siano nella disponibilità degli Enti Militari.

Peraltro, considerata la precisione quasi esasperata impiegata dal Legislatore nell'elencare le armi escluse da quelle facenti parte dei materiali d'armamento, se avesse inteso orientarsi per le armi corte semiautomatiche in cal. 9 Parabellum in senso contrario avrebbe certamente provveduto in conseguenza o le avrebbe specificamente indicate nel 2° comma dell'art. 2 della L. 185/90 o nell'elenco approvato con il D. M. citato, così come ha fatto per le armi lunghe semiautomatiche esclusivamente progettate per impiego militare (v. Nota tecnica inserita nel D.M. cit.)

Quanto invece alle armi facenti parte dei materiali d'armamento, e cioè quelle destinate agli Enti Militari di cui all'art. 1/1° comma della L. 110/75 in quanto armi da guerra, e, come tali, dotate di spiccata potenzialità offensiva, esse sono indicate nel secondo comma dell'art. 2 della L. 185/90 sia per tipologia di funzionamento, sia attraverso la consistenza del calibro del munizionamento impiegabile nelle stesse. Più precisamente, tali armi risultano costituite solo dalle *armi da fuoco automatiche e dal relativo munizionamento* (comma 2°, lett. b), e dalle *armi e armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento* (comma 2°, lett. d). A seguito dell'integrazione di cui si è già detto, esse, secondo quel che dispone il nuovo dettagliato elenco introdotto ed approvato dal D. M. 13/6/2003, e per quel che qui interessa, risultano allo stato suddivise in due categorie costituite da:

Categoria 1

Armi ed armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (calibro 0. 50 pollici) ... come segue ... :

a) fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;

b) armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;

omissis ...

Categoria 2

Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12, 7 mm (cal. 0. 50 pollici).... come segue.... :

a) bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro.... Cannoni senza rinculo ...

Ma tra i materiali d'armamento non potevano non essere annoverate le munizioni che impiegano le armi appena indicate. Esse infatti vengono menzionate nella Categoria 3, la quale, per l'appunto, comprende:

Munizioni.... per le armi o per i sistemi d'arma sottoposti ad autorizzazione nelle Categorie 1, 2... .

Il contenuto del D. M. è quindi la perfetta espressione di ciò che deve intendersi, quanto alle armi da sparo, per armamento militare ai sensi dell'art. 1/1° c. L. 110/75, che risulta costituito esclusivamente da armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm, da armi lunghe semiautomatiche con canna ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare, e da armi di calibro superiore a 12,7 mm a prescindere dalle loro modalità di funzionamento.

Non inganni l'espressione adoperata in seno all'art. 2/2° comma lett. b) della L. 185/90 (*armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento*) che potrebbe portare a ritenere materiale d'armamento e, quindi, munizioni da guerra le munizioni cal. 9 mm Parabellum (e quelle cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato). A parte che, come esattamente rilevato dall'indirizzo giurisprudenziale di legittimità pressoché consolidato cui si è già accennato, precedente di qualche anno l'entrata in vigore della L. 185/90, le munizioni a struttura convenzionale condivise da armi da guerra e da armi comuni da sparo aventi lo stesso calibro non sono qualificabili munizioni da guerra ma munizioni comuni da sparo, ed a parte, ancora, che sono state iscritte sul Catalogo armi corte a rotazione in calibro di cartuccia cal. 9 mm Parabellum, a parte ciò, la lettura di tale espressione deve essere invero condotta alla stregua dell'indicazione normativa fornita dal D. M. citato, ove, alla Categoria 1, il discrimine per le armi di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm, ai fini della loro qualificazione o meno di armi facenti parte del materiale d'armamento, è costituito esclusivamente dalle loro modalità di funzionamento (automatico per le prime) e, per quelle semiautomatiche (le seconde) dal fatto di essere progettate per esclusivo impiego militare, per cui tutte le munizioni di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm sono munizioni comuni da sparo, salvo, come messo in luce dall'appena richiamato indirizzo giurisprudenziale (sul quale si avrà modo di soffermarsi estesamente), che si tratti delle munizioni a struttura non convenzionale di cui all'art. 2, comma 4, della L. 110/75, prodotte esclusivamente per gli Enti Militari e, quindi, anch'esse materiale d'armamento (con l'eccezione di cui si dirà in prosieguo). Ed un'inoppugnabile conferma normativa di ciò è offerta dalle munizioni per le armi lunghe da sparo semiautomatiche con canna ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare di cui alla lett. b) della stessa Categoria 1, le cui munizioni intanto possono qualificarsi materiale d'armamento in quanto risultino costituite da quelle precluse alle armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 4, della L. 110/75 (v. Nota tecnica, lett. d – vale la pena osservare che tali armi possono impiegare alternativamente munizioni commerciali spezzate e a palla, che sono munizioni e restano sempre munizioni comuni).

Di talchè le munizioni da guerra per le armi automatiche portatili sono soltanto quelle a struttura non convenzionale indicate da quest'ultima norma che vengono prodotte esclusivamente per gli Enti Militari in quanto sono dotate di capacità lesiva superiore a quelle or-

dinarie impiegabili nelle armi comuni da sparo anche in dotazione ai predetti Enti ed in quelle in circolazione nel mercato civile (di tali munizioni speciali si dirà più diffusamente nel corso della trattazione delle munizioni da guerra)

D'altro canto deve essere sempre tenuto nella massima evidenza quanto alle armi automatiche che esse sono armi da guerra facenti parte dei materiali d'armamento a prescindere dalla munizione che impiegano e per il solo fatto di rendere possibile, attraverso il loro particolare meccanismo, la realizzazione – qualunque sia il munizionamento impiegato - di un consistente volume di fuoco in tempo rapidissimo (sta proprio in questo la loro spiccata capacità lesiva), non realizzabile con le armi semiautomatiche.

Indubbi, pertanto, gli effetti trascendenti posseduti dalla normativa sui materiali d'armamento e dai contenuti del dettagliato elenco appena esaminati che si riverberano in assetto integrativo sul contenuto dell'art. 1/1° comma della L. 110, consentendo in un'ottica di logica e di concretezza, di individualizzare le armi da guerra, ivi richiamate a mezzo dell'omnicomprensivo criterio della loro spiccata potenzialità offensiva, attraverso la specificazione dei loro dati di classe e tipologici, in perfetta coincidenza con gli esiti dell'interpretazione coordinata degli art. 1 e 2 della L. 110 come più sopra condotta.

Va poi evidenziato che la normativa sui materiali di armamento trova un altro consistente riflesso nella Direttiva CEE 477/91, recepita dal nostro ordinamento, la quale, in tema di distinzione di armi, le ha suddivise anch'essa in categorie, distinguendole, in modo estremamente semplice, in armi da fuoco proibite ed armi da fuoco soggette ad autorizzazione (anziché in armi da guerra ed armi comuni da sparo), collocando tra le prime le armi automatiche e tra le seconde le armi semiautomatiche e quelle con diversa modalità di funzionamento; assegnando al contempo la qualifica di munizioni proibite a quelle assemblate a proiettile a struttura non convenzionale così come già disposto dall'art. 2/4° comma della L. 110/75 (argomento che, come già preannunciato, sarà ampiamente trattato sia nel corso dell'esame delle emergenze peritali, sia nel corso dell'esame dell'indirizzo giurisprudenziale che, esattamente, ha individuato allo stesso modo le munizioni da guerra, escludendo da esse quelle ordinarie, o a struttura convenzionale, e, cioè, per intendersi, le munizioni assemblate a proiettile scamiciato o blindato o mantellato che dir si voglia, tra cui le munizioni cal. 9 mm Parabellum prodotte per gli Enti Militari e tante altre

di diverso e più consistente calibro prodotte per il mercato civile). Ed a tale Direttiva si sono adeguati gli Stati della Comunità, tra i quali, a titolo di esempio, può indicarsi la normativa belga in materia di armi, di recente emanazione, la quale individua le armi proibite (e cioè quelle di cui è proibita la circolazione tra i privati) con la stessa semplicità:

Classification des armes

Art. 3. § 1er. Sont réputées armes prohibées :

- les armes conçues exclusivement à usage militaire, tel que les armes à feu automatiques, e les munitions conçues spécifiquement pour ces armes;

- les mécanismes permettant de transformer une arme à feu en une arme à feu automatique (Moniteur belge nr. 184 vendredi 9 juin 2006 – chapitre II).

Essendo un tema che nel corso della trattazione dell'anomala categoria delle armi tipo guerra rivestirà particolare incidenza sulla loro individuazione, non è superfluo rilevare sin d'ora che queste vengono completamente ignorate sia dalla normativa sui materiali d'armamento, sia dalla Direttiva CEE sopra richiamata, sia dalle normative europee, come può scorgersi in quella belga appena richiamata.

La Giurisprudenza di legittimità si è pronunciata sull'ambito operativo della disciplina introdotta dalla L. 185/90 soltanto una volta (Cass. Pen., Sent. n. 04032 del 12/04/1991- 05/03/1991, Clocchiatti), sostenendo che esso è *ristretto alle operazioni di esportazione, di importazione e di transito dei materiali d'armamento nonché di cessione di relative licenze di produzione* per cui la definizione e la classificazione dei materiali d'armamento non supererebbero i confini di tale ambito, essendo state le stesse *testualmente introdotte solo ai fini della presente legge*, espressione adoperata in apertura dell'art. 2/1° c. L. 185/90. Oggetto della decisione era anche qui una pistola semiautomatica cal. 9 mm Parabellum, che la Corte d'Appello di Trieste (Sez. II, n. 1283 del 27/9/1990) aveva esattamente qualificato arma comune da sparo e non da guerra, non ritenendola, in quanto arma corta semiautomatica, far parte delle armi comprese nei materiali d'armamento a tenore delle innovative disposizioni introdotte dalla L. 185/90, e, segnatamente, dal comma 11° dell'art. 1 di tale Legge, dai quali sono escluse le armi comuni da sparo, delle quali fanno parte, per l'appunto, le armi corte semiautomatiche.

Trattasi, all'evidenza, tenuto conto delle considerazioni sin qui svolte rigorosamente fondate sul dato normativo, di interpretazione che si rivela estremamente superficiale, palesemente erronea, ed apertamente contraddittoria e fuorviante, probabilmente indotta anche dalla circostanza che al momento della decisione non era stato ancora approvato il nuovo elenco dei materiali di armamento approvato con il D. M. 13/6/2003, ove, tra l'altro, come si è visto, vengono individuate per tipologia e dati metrici di calibro, con esclusione di qualunque altra, le armi oggetto dei materiali d'armamento, coincidenti proprio con quelle da guerra attualmente destinate ai nostri Enti Militari e di cui è parola nel 1° comma dell'art. 1 della L. 110.

Per spiegare le ragioni dell'erroneità di tale isolata pronuncia, non è privo di incidenza far precedere ogni rilievo critico da un succinto resoconto delle motivazioni poste a base dell'emanazione della normativa sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (Lavori preparatori Commissioni 3^a - Affari esteri, emigrazione- e 4^a - Difesa - riunite - Seduta del 15/5/1990).

Nel corso di detti lavori, veniva sottolineata l'esigenza unanime che il Paese mantenesse *forze militari efficienti e pronte per garantire, attraverso una politica di difesa, la propria pace e la propria tranquillità*, e si rilevava al contempo che, *implicando il mantenimento di un dispositivo di difesa l'esistenza di un apparato produttivo idoneo a fornire le armi necessarie*, detto apparato avesse anche sbocchi esterni, non essendo " il mercato" della difesa nazionale sufficiente a garantirne la sopravvivenza, con la limitazione che tale esigenza fosse soddisfatta in un quadro di rafforzamento di controllo politico ed amministrativo teso ad evitare che il commercio di materiale bellico risultasse incompatibile con le esigenze di sicurezza internazionale del Paese o, potesse comunque prestarsi ad alimentare fenomeni di locali tensioni e di destabilizzazione.

Queste e soltanto queste quindi le basi primarie dalle quali il Legislatore muoveva al momento dell'emanazione della nuova regolamentazione del *mercato* dei materiali d'armamento. E tanto è già sufficiente per cogliere l'erroneità di fondo dell'interpretazione fornita dai Giudici di legittimità con riguardo all'espressione *Ai fini della presente legge ...* con cui esordisce l'art. 2/1° cit.. Ed invero, già dalla fase preparatoria si evince indubitabilmente che era lo stesso Legislatore a porre il principio generale che i materiali d'armamento, tra cui le armi, si identificano con quelli forniti *dall' apparato produttivo* interno alle

nostre *forze militari*. Ma siccome si rendeva altresì conto del fatto che *l'apparato produttivo* interno non avrebbe potuto sopravvivere fornendo tale materiale solo alle nostre Forze Armate, da qui l'apertura produttiva anche verso il mercato estero, da realizzarsi tuttavia con particolari e rigorosi controlli (non necessari allorché la movimentazione fosse posta in essere direttamente dall'amministrazione statale o per suo conto), tesi ad evitare che la produzione non risultasse incompatibile con le esigenze di sicurezza internazionale del Paese o, potesse comunque prestarsi ad alimentare fenomeni di locali tensioni e di destabilizzazione. Logico e consequenziale, a questo punto, che il Legislatore abbia dovuto provvedere ad esplicitare la tipologia di materiali prodotti dall'apparato imprenditoriale interno per l'armamento delle nostre *forze militari* (tra cui, giova ripetere, le armi di cui all'art. 1/1° c. della L. 110/75 siccome anch'esse materiale d'armamento), i quali, quando destinati al mercato estero, avrebbero dovuto sottostare alle autorizzazioni ed ai rigidi controlli previsti dalla nuova Legge.

Così come ancor più logico e consequenziale, che il Legislatore abbia dovuto provvedere, prima ancora di definire e classificare i materiali d'armamento tra cui le armi da fuoco (art. 1/1° c.), ad escludere da tali complessi adempimenti quelle non considerabili materiali d'armamento, pure prodotte dalle medesime forze imprenditoriali, individuandole nelle armi comuni da sparo di cui all'art. 2 della L. 110, così confermando che le armi facenti parte dei materiali d'armamento si identificavano con quelle da guerra indicate nell'art. 1/1° comma della stessa Legge che sono destinate, per l'appunto, all'armamento delle *truppe*.

Del tutto evidente pertanto la superficialità dell'assunto giurisprudenziale in esame, non tenendo esso nel debito conto delle ragioni ispiratrici della nuova legge e soprattutto del necessario coordinamento con la L. 110/75 imposto da una lettura sistematica di entrambe le normative. Assunto che, come si diceva, conduce anche a risultati fuorvianti, dal momento che una definizione delle armi comprese nei materiali d'armamento non rappresentativa al contempo delle armi da guerra di cui all'art. 1/1° c. della L. 110/75, pur esse indicate per di più come armamento delle *truppe*, sarebbe sostenibile solo se fossero costituite da una fascia di armi diversa dalle prime. Situazione che confligge patentemente con la realtà delle cose essendo in atto le armi di cui all'art. 1/1° c. L. 110/75 costituite proprio dalle armi indicate alle lett. b) e c) dell'art. 2 della L. 185/90, dettagliatamente descritte

nell'elenco del 2003, dalle quali risultano sono escluse le armi corte semiautomatiche quali sono le pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum.

Nella decisione in discorso viene rilevato poi che, giusta il disposto dell'art. 31 della L. 185/90, restano in vigore, ove non incompatibili con la nuova legge, le disposizioni della legge 2 ottobre 1967, n. 895 e della legge 18 aprile 1975, n. 110, per cui, *la detenzione ed il porto delle armi nell'ambito del territorio (che non integrino alcuna delle ipotesi previste dalla legge 185/90) continuano ad essere regolate dalla precedente disciplina.* Trattasi di conclusione scontata, che non va oltre il significato che esprime, e cioè che la circolazione delle armi all'interno del territorio nazionale continua ad essere regolata dalla L. 110/75, e che non è certo rappresentativa della qualifica da guerra delle armi corte in cal. 9 mm Parabellum.

Peraltro, sostenere che la classificazione delle armi oggetto dei materiali d'armamento, dai quali sono escluse *ex lege* le armi corte semiautomatiche in quanto armi comuni da sparo, è stata introdotta solo ai fini del loro commercio con l'estero, avrebbe come contraddittoria conseguenza che le pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum quando sono esportate all'estero sono armi comuni da sparo e quando sono fabbricate, detenute e/o portate nel territorio dello Stato sono armi da guerra.

È certo allora, anche all'esito delle considerazioni sin qui svolte, come risulti invece esatto e puntuale il principio affermato dalla Corte di merito nella decisione impugnata, secondo cui... *un'interpretazione sistematica dell'intera legge in esame appare avvalorare la tesi secondo cui le disposizioni innovative trascendono il mero controllo sul commercio delle armi (da guerra) e che, pertanto, non vi è dubbio che là dove nella appena menzionata legge si fa riferimento ad armamento, in tale locuzione debbono intendersi le armi da guerra, identificabili esclusivamente con le armi automatiche e non certo con le armi corte semiautomatiche che sono armi comuni da sparo.* Ed in conseguenza la pistola cal. 9 mm Parabellum oggetto del giudizio era stata qualificata arma comune da sparo.

Non v'è dubbio che la decisione della Corte d'Appello di Trieste costituisce uno dei tanti interventi dei Giudici di Merito più attenti e puntuali nell'affrontare e risolvere le delicate e controverse questioni poste dalla confusa e farraginoso legislazione in materia specie in tema di esatta individuazione delle fattispecie criminose punibili, rispet-

to a quelli dei Giudici di Legittimità, che pure in materia sono stati Autori di decisioni storiche, come quella, ad esempio, in tema di distinzione tra esplosivi e materie esplodenti (SS. UU. 15/10/1986, n. 10901) o come quella che, ponendo le basi di un indirizzo oggi pressoché costante (Sez. I, 27/5/1988-25/2/1989, n. 3159, Campanella) consente, come si vedrà, di neutralizzare quelle decisioni della stessa Giurisprudenza di Legittimità ove alle armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum è stata inopinatamente viene attribuita la qualifica di armi tipo guerra.

D'altronde erano stati ancora i Giudici di merito a cogliere, inascoltati, il mutamento dei criteri d'individuazione dell'arma da guerra operato dalla L. 110/75 già in fase di prima applicazione di tale normativa. I quali, con riguardo alla pistola semiautomatica cal. 9 corto, allora in dotazione ai Corpi Armati dello Stato ed a taluni reparti dell'Esercito, da sempre considerata arma da guerra ed ancora successivamente fino all'iscrizione delle armi in tale calibro sul Catalogo, si erano espressi qualificandola arma comune da sparo, enunciando il seguente principio quando all'emanazione della Legge sui materiali d'armamento mancavano ancora quattordici anni: *Secondo la nuova normativa debbono considerarsi armi da guerra quelle caratterizzate da spiccata potenzialità offensiva e micidialità tali da renderle idonee all'impiego in operazioni belliche, da un funzionamento automatico che consenta il tiro a raffica e da un munizionamento particolare ed esclusivo non utilizzabile in armi comuni* (Trib. Bari, 1/7/1976, n. 2030, Zubani).

Non è superfluo poi rilevare che l'isolata decisione sottoposta a critica ha costituito una momentanea interruzione del filone giurisprudenziale orientato a ritenere le armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum armi tipo guerra subito ripreso dalle successive decisioni vertenti sullo stesso tema (Cass. n. 2360 del 1985, Venezia, già richiamata - Cass. n. 2374 del 1997, Cioffi Squitieri, già richiamata; Cass. Pen., Sez. I, 7/3/2001-13/4/2001, n. 15571, Pepe).

Un'ultima notazione in tema di commercio con l'estero delle armi è imposta dalle modifiche apportate all'art. 28 del TULPS dal D. L. 30 dicembre 2005, n. 272 (G. U. n. 303 del 30/12/2005), intitolato "Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi".

Con tale atto normativo è stato, tra l'altro, aggiunto nell'art. 28 cit. un secondo comma che testualmente recita: *La licenza è altresì necessaria per l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d'armamento.* In sostanza, per l'esportazione e l'importazione di tali armi occorre la licenza del Ministro dell'Interno.

Non se ne può che prendere atto, rilevando però al contempo che tale licenza non sarà in concreto mai concedibile per l'assoluta obiettiva impossibilità di individuare le armi che dovrebbero formarne oggetto.

Si dice anzitutto che la licenza non riguarda le armi comuni da sparo non comprese nei materiali d'armamento e, cioè, che non riguarda le armi di cui all'art. 2 della L. 110 cit., menzionate nel comma 11 dell'art. 1 della L. 185/90. Tale disposizione, come già illustrato, esclude le armi comuni da sparo dalla particolare disciplina dettata solo per il commercio con l'estero delle armi automatiche, delle armi semiautomatiche con canna ad anima liscia per esclusivo impiego militare, e delle armi di calibro superiore a 12,7 mm.

Pertanto, è indubbio che le armi comuni da sparo sono escluse dalla licenza ministeriale di cui al novellato secondo comma dell'art. 28 TULPS. Ed essendo altresì esplicitamente escluse dalla disciplina dettata per il commercio con l'estero, esse possono essere importate ed esportate da o verso l'estero previo rilascio della licenza questorile di cui all'art. 31 del TULPS. Dato poi che delle armi comuni da sparo fanno parte anche le pistole a funzionamento semiautomatico a prescindere dal loro calibro, anche le pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum, che sono pur esse pistole a funzionamento semiautomatico, possono pacificamente essere esportate con la licenza questorile appena indicata (come del resto è sempre accaduto).

Del tutto ovvio poi che la licenza ministeriale di cui al novellato art. 28 TULPS non riguarda *le armi sportive e da caccia* in quanto pur esse escluse dai materiali d'armamento (le quali sono, ancor prima di essere armi impiegabili in tali attività, armi comuni da sparo). E si sono già illustrate le ragioni per le quali il Legislatore, nonostante tale indubbia qualità, ha tenuto a specificarne esplicitamente l'esclusione dalle armi che fanno parte dei materiali d'armamento. D'altro canto, se queste fossero state le armi oggetto della licenza in questione, sarebbero state certamente indicate in seno all'art. 28 TULPS con tale loro nomenclatura.

Lo stesso è a dirsi per le *armi corte da sparo non automatiche*, indicate nel comma 11 dell'art. 1 cit., pur esse comprese implicitamente nell'art. 2/1° c. della L. 110 cit. e delle armi non automatiche che utilizzano cartucce non a percussione centrale (e cioè a percussione anulare). Ed anche qui si sono illustrate le ragioni per le quali il Legislatore ha tenuto a specificarne esplicitamente l'esclusione dalle armi che fanno parte dei materiali d'armamento.

Detto ciò l'unica categoria di armi da fuoco che residua, diversa dalle armi comuni da sparo e dalle armi da guerra che fanno parte dei materiali d'armamento, è quella costituita – non esistendone altre – dalle armi tipo guerra. Ma è escluso le armi da fuoco oggetto della nuova licenza possano essere identificate con queste, perché, anche qui, non vi sarebbe stata alcuna ragione di non indicarle con tale nomenclatura, che è quella istituzionalmente adoperata per esse, anziché ricorrere all'uso di un'espressione tanto insensata e contorta. Peraltro, distinguendosi le armi tipo guerra, come si sta per illustrare e come si è già accennato, per il loro stato di illiceità, la loro circolazione sarebbe **in ogni caso** vietata. Non resta allora che ritenere che il legislatore abbia voluto regolare una categoria di armi rimasta nella sua mente se concepita dal medesimo, o, come è più probabile, in quella poco senata di chi gliel'ha prospettata.

Superfluo aggiungere che, in conseguenza, la disposizione in esame risulta patentemente viziata da indeterminatezza della fattispecie legale, non venendo fornito, né direttamente né indirettamente, alcun elemento normativo o tecnico idoneo che consenta di individuare con un minimo di certezza a quale categoria di armi si sia voluto in concreto fare riferimento.

L'analisi coordinata e sistematica sin qui compiuta degli artt. 1/1° comma, prima parte, 2/1° comma L. 110/75, 1/11° comma, 2 lett. b), c) L. 185/1990, 1, cat. 1, 2, 3 D. M. 13/6/2003, consente di rassegnare le seguenti inoppugnabili conclusioni:

1) L'arma da sparo che viene sottoposta ad indagine al fine di accertare la sua qualifica di arma da guerra, **deve** anzitutto risultare oggetto di produzione da parte di stabilimenti militari o da parte di imprese o ditte ufficialmente operanti nel settore, ed aver mantenuto immutate le caratteristiche di classe e tipologiche originarie, **al di là dei percorsi illeciti che abbia potuto compiere nella fase della sua circolazione.**

2) La caratteristica essenziale e primaria che distingue le armi da guerra attualmente destinate o potenzialmente destinabili agli Enti Militari per impiego bellico, è la loro spiccata potenzialità offensiva.

3) La caratteristica della spiccata potenzialità offensiva di un'arma, quando non risulta univocamente certa, deve formare oggetto di apposito accertamento tecnico-balistico.

4) Le armi da guerra fanno parte dei materiali d'armamento in atto destinati o potenzialmente destinabili agli Enti Militari.

5) Le armi da guerra facenti parte dei materiali d'armamento destinati o destinabili agli Enti Militari sono quelle automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm, le armi lunghe da sparo semiautomatiche con canna ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare, e le armi, automatiche e non, di calibro superiore a 12,7 mm.

6) Tali armi, quando atte all'impiego, devono considerarsi *iuris et de iure* produttive di effetti lesivi di spiccata consistenza.

6) Gli Enti Militari sono o possono essere destinatari anche di armi corte e lunghe semiautomatiche.

7) Le armi corte e lunghe semiautomatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm sono armi comuni da sparo.

8) Le armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum, o in denominazione di calibro sinonimo, sono armi comuni da sparo.

SEZIONE V

IL CATALOGO NAZIONALE DELLE ARMI COMUNI DA SPARO

Le armi tipo guerra:rinvio.

La disciplina dell'attività di catalogazione.

Acclarato normativamente che le armi corte (e lunghe) semiautomatiche e, segnatamente, quelle corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum non possono in alcun caso essere qualificate armi da guerra, l'argomento successivo da affrontare, seguendo l'ordine stabilito nell'art. 1 della L. 110, è quello riguardante le armi tipo guerra, al fine di stabilire la loro esatta individuazione giuridica e, quindi, se nel loro ambito possano essere ricomprese le predette pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum, come ritenuto da altro indirizzo giurisprudenziale di legittimità successivo a quello che le aveva qualificate da guerra.

Tuttavia, poiché tale esame involge un frequente richiamo al Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo istituito con la L. 110 cit., appare opportuno procedere brevemente all'esame delle norme che lo hanno istituito e di quelle che disciplinano l'iscrizione sul medesimo dei prototipi e dei modelli delle armi comuni da sparo prodotte in conformità e poste in circolazione all'esito di detta iscrizione; esame reso necessario dal fatto che esso è deputato a riflettere in concreto i principi tecnico-giuridici distintivi delle armi comuni da sparo, da una parte, e delle armi da guerra e tipo guerra, dall'altra, stabiliti dagli artt. 1 e 2 della L. 110/75.

Va anzitutto rilevato che, nonostante la massima buona volontà, è difficile rinvenire anche una sola seria ragione con la quale spiegare la necessità avvertita dal Legislatore del '75 di procedere all'attività enumerativa di tutti i prototipi ed i modelli di armi prodotte o importate per indicare che possiedono la qualifica di armi comuni da sparo; risultando all'uopo sufficiente e lineare agli occhi di chiunque che detta qualifica avrebbe potuto essere desunta da un semplice esame di conformità delle caratteristiche tecniche e di funzionamento di tali armi a quelle delle armi dettagliatamente indicate in via generale nell'art. 2 della L. 110/75, evitandosi così, ad es., di differenziare tra loro centinaia di prototipi o di modelli di armi, identici sotto il profilo meccanico-operativo, sol perché dotate, ad esempio di canne di lunghezza diversa. Per non dire dei costi di catalogazione gravanti a carico di produttori ed importatori, degli aggravii burocratici, delle incertezze giuridiche create dalla coesistenza di identiche armi, talune legittimamente non catalogate in quanto prodotte prima dell'entrata in vigore della L. 110/75, ed altre catalogate in quanto prodotte successivamente.

Sono sufficienti, tra le tante, queste sole rilevazioni, per qualificare la catalogazione un'attività sterile e priva di razionale costruito, al punto che essa non trova riscontro in nessun'altra legislazione europea o di altri continenti, sulla cui inutilità istitutiva, pertanto, non sarà mai detto e scritto a sufficienza.

Ma tant'è. Al Catalogo il Legislatore ha assegnato la valenza di strumento per l'individuazione formale delle armi comuni da sparo, e tanto basta per far sorgere l'obbligo giuridico su chi è chiamato ad applicare le leggi in materia di osservarne il contenuto: ma con il limite del controllo - incidentale o diretto da parte, rispettivamente, del Giudice ordinario o del Giudice amministrativo - sull'esattezza dei criteri adottati in concreto per affermare la rispondenza del prototipo o del

modello ai parametri tecnico-normativi identificativi delle armi da guerra e tipo guerra, allorché la loro iscrizione sul Catalogo viene rifiutata assumendosi che rivestono una di tali due qualifiche. Perché proprio da tale esclusivo accertamento negativo dipende il formale acquisto della qualifica di arma comune da sparo del prototipo o del modello, come stabilito dall'art. 6/5° c. L. 110/75.

Sul Catalogo viene iscritto il **prototipo** o il **modello** di ogni arma comune da sparo che si intende, rispettivamente, produrre od importare. Chiarissimo in tal senso il secondo comma dell'art. 7 della L. 110/75; anche se poi lo stesso Legislatore si esprime in altre norme della L. 110 in modo impreciso, parlando di armi comuni da sparo iscritte nel Catalogo, anziché fare riferimento ai loro prototipi ed ai loro modelli (v. l'art. 6/5° c., o il 4° comma dell'art. 7 appena citato).

All'iscrizione del prototipo o del modello segue l'immissione sul mercato delle armi prodotte o importate in conformità, di armi, cioè, identiche al prototipo o al modello iscritto sul Catalogo. L'attività d'iscrizione riguarda pertanto esclusivamente i prototipi o i modelli importati, i quali riflettono la loro qualifica di armi comuni da sparo, attestata dall'iscrizione, su tutte le armi prodotte o importate in conformità e poste in circolazione nello Stato. **Tale precisazione è dettata dalla necessità di rimuovere l'erroneo diffuso convincimento che sul Catalogo vengono materialmente iscritte anche quest'ultime.**

Ogni iscrizione viene distinta da un numero progressivo.

L'iscrizione attesta la **definitiva** qualità di arma comune da sparo del prototipo o del modello come espressamente indicato dal terzo comma dell'art. 7 della L. 110 cit.. Deriva da ciò che, come si è appena detto, tutte le armi prodotte o importate in conformità ai singoli prototipi o ai singoli modelli (siano esse una, dieci, cento, mille, o diecimila), rivestiranno anch'esse la qualifica di armi comuni da sparo.

L'iscrizione ha natura giuridica **dichiarativa** datosi che assegna al prototipo o al modello la qualifica **formale** di arma comune da sparo. Basta riflettere al riguardo che un'arma riveste la qualifica di arma comune da sparo anche se il suo prototipo o il suo modello non risultano iscritti sul Catalogo allorché i suoi dati di classe e tipologici rispecchiano quelli dei prototipi o dei modelli che vi sono iscritti; e ciò perché tali dati di classe e tipologici sono quelli mutuati dai dati indicati in via generale per le armi comuni da sparo in seno all'art. 2 della L. 110/75. Ovviamente, la mancata iscrizione rileva giuridicamente e

penalmente sotto altro profilo, datosi che, in tale ipotesi, l'arma sarà considerata clandestina, salvo che la stessa non risulti prodotta prima dell'entrata in vigore della L. 110/75.

Del resto, la natura formale dell'iscrizione del prototipo o del modello è sancita normativamente, come emerge con evidenza dal quarto comma dell'art. 3 del D. M. 16/8/1977 ... *il Ministro dell'Interno dispone la formale catalogazione*

La formale iscrizione è condizione indispensabile per la produzione e l'importazione delle armi conformi al prototipo o al modello (art. 1/1° c., D. M. 16/8/1977 cit., esecutivo dell'art. 7 della L. 110/75).

L'iscrizione del prototipo o del modello o il rifiuto della loro iscrizione vengono annotati su un registro tenuto presso il Ministero dell'Interno che assume la denominazione di Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo (art. 4 D. M. 16/8/1977 – G. U. 28/9/1977 n. 264). È questa una precisazione da tenere nel massimo conto, perché non è raro che il Catalogo viene confuso con la pubblicazione del suo contenuto nella Gazzetta Ufficiale.

Quest'ultima costituisce invero un'ulteriore attività, giusta quel che dispone l'art. 7/6° comma L. 110 cit., ed ha il fine di rendere noto alla collettività quali sono i prototipi ed i modelli formalmente qualificati armi comuni da sparo, i loro dati di classe e tipologici nonché il numero assegnato all'iscrizione. Nella Gazzetta Ufficiale vengono pubblicati altresì i provvedimenti di rifiuto delle iscrizioni.

Nonostante la L. 110 sia entrata in vigore nel 1975, in concreto è accaduto che le operazioni di catalogazione hanno avuto inizio l'1/12/1977 (D. M. 15/9/1977 in G. U. n. 264 del 28/9/1977) ed hanno avuto ad oggetto tutte le iscrizioni effettuate fino al 31 marzo 1979 (data prima fissata al 31/5/1978). Sulla G. U. è stata pertanto pubblicata una prima edizione del Catalogo (art. 1 D. M. 16/9/1977 in G. U. n. 264 del 28/9/1977). Tale pubblicazione è avvenuta il 30/9/1979. In conseguenza, l'obbligo stabilito dall'art. 11/1° c. L. 110 per i produttori e per gli importatori di curare l'apposizione sulle armi prodotte o importate del numero d'iscrizione assegnato ai prototipi o ai modelli è stato fissato a decorrere dal 1° ottobre 1979 (v. art. 11/7° c. L. 110 e D. M. 30/6/1978 in G. U. n. 207 del 26/7/1978).

Tutti gli altri prototipi e gli altri modelli iscritti successivamente sul Catalogo tenuto presso il Ministero dell'Interno, costituiscono oggetto di suoi aggiornamenti (che, stando così le cose, non avranno mai fine),

pubblicati mano a mano sulla Gazzetta Ufficiale (artt. 7/6° c., n. 3 e 5 D. M. 16/9/1977 cit.).

Di talché, quando si parla in generale di Catalogo si fa riferimento sia a quello contenente l'iscrizione dei primi 1474 prototipi e modelli, sia ai suoi aggiornamenti, che recano tutte le successive iscrizioni.

L'iscrizione sul Catalogo del prototipo o del modello ed il numero progressivo loro assegnato vengono **formalmente** disposti con Decreto del Ministro dell'Interno (art. 7/6° c., n. 2, L. 110), emesso previo parere obbligatorio della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 u. c. della L. 110/75. Anche i rifiuti d'iscrizione vengono disposti con Decreto ministeriale ed indi annotati anch'essi sul Catalogo, unitamente al parere della Commissione.

Il Decreto d'iscrizione viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale giusta quel che dispone il sesto comma, nn. 2, 3, dell'art. 7 della L. 110 cit. . Più precisamente, sulla Gazzetta Ufficiale vengono riportati il numero progressivo dell'iscrizione del prototipo o del modello, l'indicazione che detta iscrizione è stata già eseguita sul Catalogo (tenuto presso il Ministero dell'Interno) in virtù di un Decreto Ministeriale di cui viene indicato il numero di protocollo e la data di emanazione, nonché il suo contenuto con le eventuali note. Sulle Gazzette Ufficiali che recano la pubblicazione degli aggiornamenti del Catalogo vengono altresì pubblicate in appendice le eventuali note integrative delle caratteristiche dei prototipi o dei modelli di cui è stata già decretata l'iscrizione. È del tutto evidente che ciò che viene disposto con la nota consegue ad una precisa richiesta integrativa della Ditta interessata e che, pertanto, il suo contenuto avrà dovuto formare oggetto, prima della sua comunicazione al Poligrafico dello Stato, di apposito provvedimento ministeriale che andrà ad integrare il contenuto del Decreto d'iscrizione del prototipo o del modello emesso in precedenza (si veda, ad es., il successivo riconoscimento, decretato nel 2006, della qualità sportiva ai modelli di armi comuni da sparo già iscritti nel 2004 ai nn. 14795, 14796, 14797, nota poi pubblicata sulla G. U. 30/8/2006, n. 201, pag. 94, Serie gen., suppl. ord.).

In appendice agli aggiornamenti del Catalogo vengono riportate anche le rettifiche di eventuali errori materiali contenuti nel Decreto d'iscrizione, che vengono pubblicati anch'essi sulla Gazzetta Ufficiale (può farsi l'esempio dell'indicazione in Decreto di una lunghezza di canna di misura differente da quella rilevata dalla Commissione in sede di esame tecnico del prototipo o del modello - v., ad es., la rettifica

riguardante il modello iscritto al n. 15433, rettifica poi pubblicata sulla G. U. 30/8/2006, n. 201, pag. 95, Serie gen., suppl. ord.). Da ultimo, ancora in appendice agli aggiornamenti del Catalogo, sono annotati i Decreti con cui viene rifiutata l'iscrizione dei prototipi e dei modelli; anche i Decreti di rifiuto vengono pubblicati sulla G. U. contestualmente alla pubblicazione degli aggiornamenti del Catalogo.

La richiesta di iscrizione del prototipo o del modello di un'arma sul Catalogo viene avanzata dal produttore o dall'importatore al Ministero dell'Interno, ed è corredata dalla documentazione indicata nell'art. 2 del D. M. 16/8/1977 cit., che è uno dei Decreti che costituiscono il Regolamento esecutivo dell'art. 7 della L. 110/75 (i disegni del prototipo o del modello, le loro foto, ed a volte il prototipo o il modello materialmente, le loro caratteristiche tecniche, le modalità di funzionamento, il loro calibro di cartuccia, il numero di colpi contenuto nel caricatore o nel tamburo, etc.).

In buona sostanza gli interessati chiedono al Ministero dell'Interno di attribuire ad un prototipo o ad un modello importato di arma la formale qualifica di arma comune da sparo, con la finalità – dopo l'iscrizione – di procedere, rispettivamente, alla produzione o all'importazione di armi conformi al prototipo od al modello. All'esito del parere tecnico (v. più diffusamente sotto il § VII per ciò che attiene la sua natura giuridica ed il suo contenuto) espresso dalla Commissione Consultiva sulla qualifica di arma comune da sparo rivestita dal prototipo o dal modello, il Ministro dell'Interno dispone con proprio Decreto la formale iscrizione dell'uno o dell'altro sul Catalogo tenuto presso il Ministero dell'Interno.

Quello dell'iscrizione del prototipo o del modello sul Catalogo scandisce un momento estremamente significativo, perché, come già indicato, esso segna l'inizio della legittima produzione o della legittima importazione di armi (siano esse dieci, cento, mille, etc.) conformi al prototipo od al modello catalogati, giusta quel che dispone l'art. 1 del D. M. 16/8/1977 cit. .

È quindi di tutta evidenza che l'iscrizione sul Catalogo riguarda sempre un singolo prototipo o un singolo modello, che sono sempre diversi da tutti gli altri già singolarmente catalogati e non invece le armi prodotte in conformità al singolo prototipo o importate in conformità al singolo modello (qualunque ne sia il numero), le quali riflettono esclusivamente la qualità di arma comune formalmente riconosciuta al loro prototipo o al loro modello nonché lo stesso numero

d'iscrizione assegnato all'uno o all'altro. È, cioè, al singolo prototipo o al singolo modello che viene riconosciuta, su richiesta dei produttori o degli importatori interessati, la formale qualifica di arma comune da sparo e l'assegnazione di un numero d'ordine.

Sul Catalogo sono iscritti i prototipi ed i modelli di armi lunghe con canna ad anima rigata, i prototipi ed i modelli di armi corte con canna ad anima rigata e con canna ad anima liscia (per quest'ultime, v., ad es., quelle iscritte ai nn. 5191, 6420, 4848,), ed i prototipi ed i modelli di armi lunghe con canna ad anima raggiata alla volata o, altrimenti detta, canna paradox (sono sostanzialmente fucili con canna ad anima liscia ed è arbitrario oltre che illogico averne fatto oggetto di catalogazione – v. Catalogo nn. 15490, 15501, 14646). Si anticipa qui che, salvo l'unica eccezione che formerà oggetto di particolare illustrazione, che per le armi lunghe con canna ad anima liscia vi è divieto normativo d'iscrizione e, pertanto, esse sono prive di numero di Catalogo.

L'obiettivo difficoltà, specie per i cittadini, di consultare gli originali Decreti d'iscrizione e di rifiuto annotati sul Catalogo tenuto presso il Ministero dell'Interno ed alle Gazzette Ufficiali che recano pubblicazione dei detti Decreti (e che costituiscono, pertanto, l'unica fonte ufficiale di conoscenza del contenuto di quest'ultimi), è stata adeguatamente superata dall'immissione sul *web* del Catalogo e dei suoi aggiornamenti, curata dal Ministero dell'Interno, consultabili *on line* all'indirizzo www.poliziadistato.it/pds/armi/index.php

Trattasi, con le precisazioni che seguiranno, di un sito di indubbia utilità perché consente di conoscere immediatamente sia i prototipi ed i modelli iscritti sia sul Catalogo sia quelli di cui sia stata rifiutata l'iscrizione, e sia, soprattutto, le motivazioni poste a sostegno dei rifiuti; conoscenza che altrimenti sarebbe acquisibile, come si è appena detto, solo attraverso la pubblicazione eseguita sulla Gazzetta Ufficiale, ed alla quale pertanto bisogna ricorrere nell'eventualità che sorgano incertezze nel corso della consultazione effettuata sul sito.

L'immissione sul *web* del Catalogo si rivela utile per i soggetti deputati ai controlli amministrativi di polizia, per quelli deputati all'investigazione, per il P. M. e per il Giudice, i quali potranno verificare nell'immediato anzitutto se, ad es., il prototipo o il modello dell'arma oggetto di esame o di sequestro siano iscritti in Catalogo e rivestano, pertanto, la formale qualifica definitiva di arma comune da sparo ai sensi dell'art. 7/3° comma L. 110/75 (con la debita eccezione disciplinata dall' art. 37/2° c., L. 110/75); potranno poi accertare se il

calibro di una determinata munizione sia il calibro di cartuccia di uno dei prototipi o dei modelli iscritti in Catalogo, conseguendo a ciò, in ipotesi affermativa, che trattasi di munizione comune; ma soprattutto perché consente al P. M. ed al Giudice di effettuare, *incidenter tantum*, un controllo immediato sulla legittimità dei rifiuti d'iscrizione, esaminando se le motivazioni poste a base dei medesimi riflettano in concreto i principi giuridici generali stabiliti in materia di distinzione tra armi da guerra e tipo guerra da un lato, ed armi comuni da sparo dall'altro.

Le modalità di consultazione del Catalogo sul *web* sono piuttosto semplici. Entrando nel sito più sopra indicato compare un modulo di ricerca con gli spazi riservati alle relative voci.

Se si conosce il numero d'iscrizione, immettendolo nel riquadro *numero di catalogo* ed attivando la ricerca compaiono le caratteristiche tecniche del prototipo o del modello nonché il riquadro *dettaglio dell'arma*.

Attivando tale riquadro, compare la scheda in dettaglio del prototipo o del modello. È necessario soffermarsi su alcune delle sue voci.

Su tale scheda, per alcuni prototipi modelli di armi lunghe viene riportata, in alto a destra, la voce *Classificazione: uso consentito per l'attività venatoria*. Va fermamente sottolineato che trattasi di una specificazione il cui inserimento nella scheda di dettaglio è del tutto superfluo ed ha la sola finalità di facilitare, per chi consulta il Catalogo, l'individuazione, attraverso i loro prototipi e i loro modelli, delle armi comuni lunghe da sparo ad anima rigata che, oltre a poter essere detenute e portate per difesa personale, possono essere impiegate anche nell'esercizio venatorio. La disciplina giuridica dell'attività di catalogazione non prevede infatti a questo fine alcuna *classificazione* delle armi con canna ad anima rigata; tale classificazione discende invece direttamente dalla Legge, e, più precisamente, dall'art. 13 della Legge 157/92, ove – con riguardo alle armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata – si dispone che l'esercizio venatorio può essere svolto solo con quelle il cui calibro di cartuccia rientri tra i dati metrici ivi indicati (fatta la debita conversione in millimetri quando il calibro di cartuccia è espresso in millesimi di pollice, conversione comunque sempre riportata nelle tavole redatte dalla Commissione Internazionale Permanente allegata alla scheda in dettaglio; di tale organismo di cui si dirà nel corso della trattazione delle armi tipo guerra,). Al riguardo è sufficiente esaminare i Decreti d'iscrizione originali, o il

loro contenuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale per rendersi conto che tale *classificazione* non fa parte delle indicazioni che devono esservi riportate (a titolo esemplificativo, possono indicarsi le iscrizioni delle carabine pubblicate sulla G. U. 30/8/2006, n. 201, Suppl. ord., S. G., ai nn. 15602, 15603 e 15604).

La classificazione dei prototipi e dei modelli disciplinata dalla legge è invece solo quella della loro suddivisione in classi, contenuta nei Decreti originali e riportata nella loro pubblicazione sulla G. U., in riflesso di quanto disposto dall'art. 5 del D. M. 16/8/1977 cit., norma esecutiva dell'art. 7 della L. 110/75; correttamente essa viene pertanto inserita tra le voci elencate nella scheda di dettaglio. Per esempio, la classificazione indicata con la sigla C6 significa che il prototipo o il modello iscritti appartengono alla classe dei fucili o delle carabine del tipo indicato al n. 6 dell'art. 5 del D. M. citato; la sigla C1 che il prototipo o il modello iscritti appartengono alla classe delle pistole indicate al n. 1 della medesima disposizione (la lettera C abbrevia la parola classe).

Sulla scheda in dettaglio sono riportati ancora le caratteristiche tecniche del prototipo o del modello nonché il numero e la data delle Gazzette Ufficiali ove sono stati pubblicati i Decreti d'iscrizione costituenti il Catalogo ed i suoi aggiornamenti. Se i dati del modello sono stati integrati o rettificati, nella scheda in dettaglio viene riportata anche l'indicazione della Gazzetta Ufficiale ove sono stati pubblicati.

Sulla scheda in dettaglio è poi riportato un riquadro che ha ad oggetto il *Formato PDF della scheda*. Attivando il comando *Scarica* compare una maschera ove è scritto se si vuole aprire o scaricare il documento di riferimento. Aperto il documento si è portati a ritenere, in ragione della sua intestazione, che esso riproduca fedelmente il Decreto d'iscrizione del prototipo o del modello sul Catalogo. Trattasi invece di una copia non conforme all'originale dal momento che non vi sono riportati né il suo numero di protocollo, né la data, né la sottoscrizione del Ministro, e che, anche su tale provvedimento, viene riportata ancora una volta la (inesistente) classificazione per le armi comuni da sparo lunghe basata sul loro impiego venatorio.

Sulla scheda in dettaglio è altresì riportata quasi sempre l'immagine del prototipo o del modello solitamente ripresi da entrambi i lati. L'immagine può essere ingrandita, cosa che si rivela di certa utilità perché dà modo di osservare chiaramente la conformazione ed alcuni particolari della loro struttura esterna.

Altra voce sulla scheda in dettaglio è quella riguardante la scheda tecnica del calibro, riportata per la maggior parte dei prototipi o dei modelli. La scheda riproduce la tabella redatta dalla Commissione Internazionale Permanente per ogni calibro di cartuccia ed ha ad oggetto, tra l'altro, i dati metrici espressi in millimetri e con altre misure di tutte le cartucce delle armi da fuoco portatili. Trattasi di voce di notevole interesse, non solo per l'esplicitazione di tali dati, ma soprattutto perché sulla scheda sono riportate per ogni singolo calibro di cartuccia originale, quando le possiede, le sue denominazioni sinonime, e, cioè, le altre denominazioni con cui può essere indicata e con cui è nota la cartuccia originale.

Molteplici sono i modi con cui può essere effettuata una ricerca.

Volendo conoscere se il prototipo o il modello di un'arma priva di numero di Catalogo vi siano stati iscritti (facendo attenzione che la mancata iscrizione può dipendere dall'essere stata l'arma prodotta prima dell'entrata in vigore della L. 110/75), esso può essere immediatamente individuato immettendo sulla maschera iniziale i dati tecnici rilevabili dall'arma.

Così, per fare un esempio, se l'arma in esame è un'arma corta semiautomatica a singola azione, marca Frommer, mod. Stop, cal. 9 corto, con caricatore capace di sette cartucce, la cui canna risulta avere una lunghezza di mm 96, occorre inserire tali dati nella maschera iniziale nel modo che segue: nel riquadro dedicato al *Tipo* occorre scrivere pistola; indi, rilevato che la marca è Frommer, la stessa va annotata nel riquadro dedicato alla *Denominazione* (tutte le diciture rilevate sull'arma possono essere scritte in minuscolo); rilevato poi che il modello si chiama Stop, esso va scritto nel riquadro dedicato al *Modello*; il calibro dell'arma, 9 corto, va scritto nell'omologo riquadro, e così la lunghezza della canna (mm 96) ed il funzionamento (semiautomatico a singola azione). Rilevato poi il numero di cartucce alloggiabili nel caricatore lo si riporta in cifra nel riquadro *Numero di colpi nel caricatore* (in questo caso 7). L'immissione dei dati può dirsi a questo punto completata e, avviata la ricerca, se il modello dell'arma è stato catalogato, comparirà il numero di Catalogo attribuito al modello, che è identico per tutte le armi prodotte in conformità e, quindi, anche per quella che ne risulta materialmente priva, e cioè n. 7088.

Le ricerche effettuabili sul Catalogo *on line* possono essere svolte in modo da acquisire in tempo reale altri significativi e rilevanti dati,

indispensabili per una completa conoscenza delle armi poste in circolazione.

Se interessa, ad es., sapere se sono iscritti in Catalogo prototipi e modelli di armi in cal. 8 x 57 sarà sufficiente immettere tale dato nel riquadro dedicato al calibro e, all'attivazione, si avrà il relativo risultato.

Se si vogliono conoscere solo i prototipi o modelli di carabine in questo calibro, la ricerca potrà essere raffinata aggiungendo nel riquadro del *Tipo* la parola carabina .

Se si vuole conoscere se sono iscritti in Catalogo prototipi o modelli con caricatore capace di venti cartucce, basta riportare tale numero in cifre nel riquadro *Numero di colpi nel caricatore* e si otterrà il risultato.

Ma se si vogliono conoscere quanti e quali prototipi o modelli di armi corte semiautomatiche a doppia azione cal. 9 x 21 hanno un caricatore capace di 15 cartucce è necessario raffinare la ricerca immettendo questi ulteriori dati nei relativi riquadri ed apparirà il risultato della ricerca.

Se, ancora, si vuole conoscere quanti e quali prototipi o modelli sono dotati alla volata di *freno di bocca*, è sufficiente digitare tali parole sul riquadro *Lunghezza della canna* e comparirà il relativo risultato.

Se poi si vuole conoscere se un prototipo o un modello di arma comune da sparo è dotato di particolari accessori (che non costituiscono una caratteristica tecnica propria dell'uno o dell'altro e, pertanto, non risultano elencati tra quelle normativamente stabilite dall'art. 7 della L. 110/75 e dall'art. 4 del D. M. 16/8/1977 cit.), la ricerca deve essere effettuata utilizzando sulla maschera iniziale lo spazio riservato alle *Note*. Di talché, se si vuole conoscere quali sono i prototipi o i modelli iscritti sul Catalogo dotati di compensatore, di tromboncino, di baionetta, ecc., è sufficiente immettere una di tali parole nel riquadro delle *Note* e, attivata la ricerca, si otterrà il relativo risultato.

Ma il riquadro delle *Note* è utilizzabile per acquisire un'altro importante dato. L'attribuzione ad un prototipo o ad un modello, formalmente qualificati armi comuni da sparo, anche della qualità di arma sportiva viene annotata in un apposito elenco annesso al Catalogo (art. 2/3° c., L. 85/1986), non rientrando tale qualità tra le caratteristiche tecniche che devono possedere l'uno o l'altro per rivestire la qualifica di arma comune da sparo (l'arma sportiva o da caccia è prima di tutto arma comune da sparo). Tuttavia, per renderla conoscibile con-

temporaneamente alla qualifica di arma comune da sparo rivestita dal prototipo o dal modello, tale qualità viene riportata in nota sia sull'originale Decreto d'iscrizione che sul suo contenuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Di talché, per conoscere sul Catalogo *on line* quali prototipi o modelli possiedono detta qualità, è sufficiente scrivere la parola sportivo o sportiva nel riquadro delle *Note* ed attivare la ricerca, previamente raffinandola con i dati che si conoscono, e comunque restringendola con i tre dati di base pistola, fucile e carabina da digitare nel riquadro *Tipo* .

Altra ricerca che è possibile effettuare attraverso il Catalogo *on line* è quella relativa ai rifiuti d'iscrizione. Questi non sono contraddistinti da un numero d'ordine per cui, per reperire i relativi Decreti, dovrebbe essere conosciuto il loro numero di protocollo e la data della loro emanazione, oppure conoscere il numero e la data delle Gazzette Ufficiali ove sono pubblicati.

Digitando invece nel riquadro riservato alle *Note* le parole chiavi rifiutata o respinta, si potranno conoscere quali armi sono state destinatarie degli omologhi provvedimenti ministeriali, ma, soprattutto, le motivazioni che li hanno determinati. Deve però mettersi nella massima evidenza che vi sono prototipi o modelli di cui, in un primo momento, è stata rifiutata l'iscrizione perché ritenuti armi da guerra o tipo guerra, o per altre ragioni, e che poi sono stati iscritti sul Catalogo, ed alcuni con la stessa denominazione di modello (è il caso, ad es., dei modelli di fucili e di moschetti cal. 6,5 x 52 nonché del modello della Beretta mod. 34 cal. 9 corto in dotazione ai nostri Enti Militari o di altri modelli di fucili, carabine e pistole in tali rispettivi calibri, o delle pistole in cal. .45 ACP).

L'utilità del Catalogo *on line* fonda sulla fedele immissione dei contenuti delle iscrizioni e dei rifiuti d'iscrizione decretati dal Ministro dell'Interno. Trattandosi tuttavia di attività gestionale non vincolata nelle sue modalità di attuazione, è possibile che sulle schede in dettaglio, oltre alle caratteristiche tecniche dei vari prototipi e modelli, vengano riportati dati non contenuti negli originali Decreti d'iscrizione. È il caso, come si è visto, dell'anomala *classificazione* dei prototipi o dei modelli di armi lunghe comuni da sparo che possono essere impiegati in attività venatoria, che è estranea alla disciplina giuridica della Catalogazione. Tale qualità, come già rilevato, deriva infatti direttamente dalla L. 157/1992, per cui la sua evidenziazione si rivela, in linea di stretto diritto, del tutto superflua; e tuttavia la sua in-

dicazione sulla scheda in dettaglio appare di certa utilità perché consente di conoscere, contestualmente alle caratteristiche tecniche dei prototipi e dei modelli, che il loro calibro di cartuccia ha dati metrici rientranti tra quelli stabiliti dalla legge per l'uso venatorio, senza necessità, pertanto, per chi vuole conoscere se un'arma comune da sparo lunga è anche idonea all'esercizio della caccia, di consultare ogni volta il contenuto dell'art. 13/1° c. della Legge appena citata per averne o meno conferma (si rileva incidentalmente che, perché l'arma lunga con canna ad anima rigata sia impiegabile in attività venatoria, è sufficiente che il suo calibro di cartuccia risponda al primo dei dati metrici indicati nella seconda parte dell'art. 13/1° c., cit., sia cioè superiore a mm 5,6 di diametro di proiettile a prescindere dall'altezza del bossolo, e che si passi, pertanto, a considerare tale secondo dato solo quando il primo sia di misura inferiore a mm 5,6). Tuttavia, poiché l'indicazione dell'idoneità all'impiego venatorio apposta sulla scheda in dettaglio di alcuni prototipi o modelli è inspiegabilmente scomparsa, e tenuto conto che – giova ribadirlo – tale idoneità discende direttamente dalla Legge e non da chi è preposto alla gestione del Catalogo *on line*, appare opportuno, per i prototipi ed i modelli di armi lunghe che non recano sulla scheda in dettaglio l'indicazione della loro possibilità d'impiego venatorio, controllare il contenuto della norma che disciplina i mezzi consentiti per tale attività e, cioè, l'art. 13 cit., o, meglio ancora, imparare a memoria i dati metrici ivi indicati, cosa che non dovrebbe risultare difficoltosa essendo appena due. La strana eliminazione dell'indicazione dell'impiego venatorio si rileva ad esempio con riguardo a tutti i modelli di fucili cal. 7,62 x 39 mm, provenienti dai più disparati **stabilimenti ed arsenali militari** (cinesi, romeni, bulgari, polacchi, ungheresi, russi, argentini, canadesi e brasiliani), che, privati irreversibilmente del funzionamento automatico (allo stesso modo di quel che è accaduto per tante altre armi automatiche di analoga provenienza), sono stati iscritti sul Catalogo; iscrizione cui è conseguita la regolare importazione e commercializzazione tra i privati nel territorio dello Stato di centinaia di armi conformi ai rispettivi modelli, con caricatore da dieci cartucce, due dei quali catalogati con baionetta ripieghevole (in Catalogo, nn. 14025, 14023, 12935, 12821, 12733, 12732, 12688, 12687, 12947, 12219 – sono queste ultime due iscrizioni riguardano i modelli con baionetta ripieghevole). Trattasi, come può rilevarsi anche dalle immagini ingrandite, di alcuni modelli di fucile Kalashnikov scioccamente accreditato per via mediatica

nell'immaginario collettivo come arma dotata di particolare micidialità, ma che, in realtà non si differenzia sotto tale profilo da tante altre armi automatiche di cui sono dotate le Forze Armate di tanti Stati, ed il cui successo diffusivo è da ascrivere invece alla sua particolare robustezza ed alla sua massima affidabilità in qualunque condizione operativa; va da sé poi che tale arma, una volta privata del funzionamento automatico, non si distingue più da qualunque altro prototipo o modello di arma lunga semiautomatica iscritta sul Catalogo, iscrizione del resto resa possibile proprio dalla rilevata assenza sulla stessa di qualsiasi *spiccata potenzialità d'offesa* costituito nelle armi automatiche dalla loro particolare meccanica (superfluo precisare che trattasi di armi impiegabili in attività venatoria essendo il primo dei due dati metrici della munizione compreso tra quelli indicati nell'art. 13 cit.; allo stesso modo in cui sono impiegabili in attività venatoria tutti gli altri modelli di armi di provenienza militare le cui munizioni hanno dati metrici compresi nell'art. 13 cit. – si veda ad es. la serie dei fucili Garand cal. 308 Winchester provenienti da svariati arsenali militari dei quali è riportata l'immagine e tra i quali si indicano quelli iscritti ai nn. 12686, 12684, 16560).

Senonché, tornando in tema di fedele riproduzione dei Decreti Ministeriali, l'esame del Catalogo *on line* rivela l'esistenza di altre modifiche operate da chi lo gestisce (non è dato sapere se di iniziativa o se a seguito di disposizioni ricevute), riguardanti le denominazioni di calibro di alcuni modelli, riportate in modo difforme da quelle esattamente indicate nei Decreti ministeriali originali e sulla Gazzetta Ufficiale. Deve subito avvertirsi che tali denominazioni, essendo sinonime di quelle riportate negli originali Decreti d'iscrizione, non inficiano sostanzialmente la fedeltà del Catalogo immesso sul *web*. Ma non vi è dubbio che tale operazione risulta formalmente non corretta in quanto condotta arbitrariamente ed oltretutto priva di senso logico, per cui è opportuno che si provveda ad indicare sul Catalogo *on line* i calibri in questione con la denominazione loro attribuita negli originali Decreti. Anche perché – ed è questo che rende vieppiù grottesca la situazione – è stato omesso di apportare tale modifica nelle note, ove i modelli vengono pertanto indicati con l'originaria denominazione di calibro; cosicché, nella scheda riassuntiva, in quella in dettaglio, e nel documento in *pdf*, il calibro di cartuccia del modello risulta indicato con due diverse denominazioni. Quanto alle finalità di tali modifiche risulta impossibile trovare alcuna razionale motivazione. Un fatto certo è,

comunque, che esse abbiano riguardato solo modelli di armi comuni catalogati nei Decreti originali in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum - 9 x 19 - 7, 62 x 51 - e 5,6 x 45, e cioè con denominazioni identiche a quelle con cui vengono indicate le munizioni prodotte per gli Enti Militari (trattasi di munizioni aventi medesimi dati metrici, e quindi di munizioni identiche tra loro); ciò che potrebbe portare ad azzardare che tali modifiche siano state operate per impedire al cittadino che consulta il Catalogo *on line* di rendersi conto che vi sono stati iscritti prototipi e modelli nello stesso calibro di cartuccia di armi in uso agli Enti Militari, ed oltretutto per impedirgli di riflettere coerentemente che, stando così le cose, nessuna distinzione è praticabile tra le munizioni commerciali cal. 9 mm Parabellum e 9 x 19 dei modelli iscritti in Catalogo e quelle di identica denominazione di calibro qualificate (erroneamente, come si illustrerà) da guerra, e per impedirgli di concludere correttamente che quest'ultime munizioni sono anch'esse munizioni comuni. Ma si tratterebbe di una ragione così risibile ed insipiente da non renderla accreditabile, anche perché l' indisponente otusità di una tale finalità sarebbe percepibile da chiunque, allo stesso modo in cui è percepibile la perdita del senso del limite, che è sempre utile ad ogni cosa.

In dettaglio, è accaduto quel che segue.

Con quattro Decreti ministeriali (è in atti la loro copia conforme – ff. 4, 10, 14, 18 dell'All. 2), su richiesta dell'importatore interessato sono stati iscritti sul Catalogo quattro modelli di armi corte a rotazione in calibro di cartuccia 9 mm Luger (nn. d'iscrizione 537, 621, 624, 626). All'iscrizione è conseguita pertanto l'importazione e la commercializzazione tra i privati di numerose armi in calibro di cartuccia 9 mm Luger.

Come meglio si illustrerà nel corso dell'argomento che segue, trattasi della denominazione **originale** attribuita a tale cartuccia, espressa con il cognome del tecnico tedesco Georg Luger che la realizzava nel 1901. Successivamente tale cartuccia è stata prodotta con altre denominazioni di calibro, tra cui quelle di 9 mm Parabellum e di 9 x 19.

Va qui anticipato che tutti i sinonimi con cui sono noti i calibri originali delle cartucce per armi corte e lunghe portatili sono stati raggruppati in un'apposita tavola dalla Commissione Internazionale Permanente, che è l'unico organo deputato a stabilire per legge le misure del calibro di ogni cartuccia e delle pressioni che essa deve sviluppare.

Più sopra si è indicato che dalla scheda in dettaglio riportata sul Catalogo *on line* si può accedere alla *scheda tecnica del calibro* di cartuccia del prototipo o del modello importato, che riproduce la tavola redatta dalla predetta Commissione ove, per l'appunto, sono indicati tutti i sinonimi (se ne possiede) con cui è denominato il calibro originale di una cartuccia.

Indi, tornando in argomento, i quattro riferiti Decreti di iscrizione di tali modelli sul Catalogo (che, giova ricordare, viene tenuto presso il Ministero dell'Interno), sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (suppl. str., p. I, 29/9/1979, pagg. 200, 229, 231, 232 – sono state acquisite agli atti le copie di tali pagine, v. ff. 8, 9, 10, 11 dell'All. 1); ed anche qui il calibro di cartuccia dei relativi modelli è stato indicato con la denominazione di cal. 9 mm Luger. Ed ancora con tale denominazione di calibro sono stati indicati i modelli in questione sul Catalogo *on line*. E fin qui tutto nella norma.

Successivamente, su richiesta dei relativi importatori, con altri quattro Decreti ministeriali si è provveduto all'iscrizione cumulativa sul Catalogo di numerosi prototipi e modelli (è in atti la loro copia conforme – ff. 20, 23, 25, 33 All. 2), tra i quali cinque modelli di armi corte a rotazione iscritte con denominazione di calibro di cartuccia **9 mm Parabellum**, sinonima dell'originale 9 mm Luger (nn. d'iscrizione 3316, 3317, 4700, 7499, 7584 – v. ff. 22, 24, 31, 33 All. 2). Anche qui, all'iscrizione conseguiva l'importazione e la commercializzazione tra i privati di numerose armi in calibro di cartuccia denominato 9 mm Parabellum (per essere più chiari, sulla superficie della canna di tali armi è impressa, quanto al loro calibro, la dicitura cal. 9 mm Parabellum).

Indi, tali Decreti di iscrizione, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 221 del 12/8/1982 pagg. 5749, 5750, n. 77 del 3/4/1986, pag. 32, n. 41 del 19/2/1992, pag. 62, n. 109 del 12/5/1992, pag. 52 – sono state acquisite agli atti le copie di tali pagine, v. ff. 12, 13, 14, 15, 16 dell'All. 1); ed anche qui il calibro di cartuccia dei relativi modelli è stato indicato con la denominazione di cal. 9 mm Parabellum. Così come nei Decreti in originale, anche nelle note riprodotte nella G. U. relative ai modelli iscritti ai nn. 3316, 3317, 4700, è stata indicata la stessa denominazione di calibro (nelle note riguardanti le altre due armi non viene fatto riferimento alla denominazione del loro calibro di cartuccia).

Orbene, proprio con riguardo alle iscrizioni dei cinque modelli appena indicati, si rileva la prima serie di modifiche apportate arbitrariamente nel corso dell'immissione dei loro dati sul Catalogo *on line*. Dalla scheda relativa alle loro caratteristiche tecniche, dalla loro scheda in dettaglio e da quella riprodotte parzialmente in *pdf* il Decreto del Ministro, emerge infatti che i calibri di cartuccia sono stati indicati con la denominazione di cal. 9 mm Luger anziché con quella di cal. 9 mm Parabellum riportata sugli originali Decreti d'iscrizione e sulla pubblicazione che ne è stata fatta nella G. U. (per averne conferma basta digitare sulla maschera i numeri di Catalogo ed attivare la ricerca). Chi provvedeva ad immettere in rete la diversa denominazione di calibro dimenticava tuttavia di apportare tale variazione anche nelle tre note relative ai modelli nn. 3316, 3317, 4700, ove la denominazione del calibro di cartuccia è rimasta identica a quella contenuta negli originali Decreti.

Successivamente con due Decreti ministeriali emessi in pari data (è in atti la loro copia conforme – ff. 37, 40 All. 2) sono stati iscritti sul Catalogo (iscrizioni nn. 14258, 14335) un modello di arma corta a rotazione ed un modello di arma lunga in calibro di cartuccia 9 x 19, che è l'altra denominazione di calibro con la quale vengono a volte indicate le omologhe munizioni prodotte per gli Enti Militari. Anche qui, all'iscrizione è conseguita l'importazione e la commercializzazione tra i privati di armi corte e lunghe. I Decreti di iscrizione, sono stati poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (n. 210 del 10/9/2003, pag. 80, n. 242 del 17/10/2003, pag. 121 - sono state acquisite agli atti le copie di tali pagine, v. ff. 17, 18 dell'All. 1), ove il calibro di cartuccia dei due modelli è stato indicato, come nei Decreti d'iscrizione, con la denominazione di cal. 9 x 19.

Ancora una volta, invece, sulla scheda relativa alle loro caratteristiche tecniche immessa sul Catalogo *on line*, sulla scheda in dettaglio e su quella riprodotte parzialmente il Decreto del Ministro, la denominazione del loro calibro di cartuccia è stata indicata come cal. 9 mm Luger, anziché come cal. 9 x 19.

Proseguendo in questa direzione si rileva che analoghe arbitrarie modifiche sono state realizzate sul Catalogo *on line* anche con riguardo a modelli di armi lunghe, iscritti sul Catalogo tenuto presso il Ministero dell'Interno con denominazione di calibro di cartuccia identica a quella delle munizioni ritenute da guerra (erroneamente, come emergerà pure per esse). Come è noto quest'ultime sono costituite oltre

che dalle munizioni cal. 9 mm Parabellum, dalle munizioni per armi lunghe portatili cal. mm 5,56 Nato e cal. mm 7,62 Nato. Le denominazioni di questi calibri di cartuccia sono rispettivamente denominazioni sinonime dei calibri delle cartucce originali statunitensi .223 Remington e .308 Winchester, come risulta dalle tavole redatte dalla Commissione Internazionale Permanente. E con tali denominazioni originali di calibro sono stati iscritti sul Catalogo centinaia di prototipi e di modelli di armi comuni da sparo lunghe.

Orbene, con Decreto ministeriale è stata iscritta sul Catalogo (n. 6722), su richiesta dell'importatore interessato, una carabina in calibro di cartuccia .223 Remington indicandosi tra parentesi la sua denominazione sinonima di 5,56. All'iscrizione è conseguita l'importazione e la commercializzazione tra i privati di armi lunghe in calibro di cartuccia denominata .223 (5,56 mm) .

L'iscrizione è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con i medesimi dati di calibro (G. U. n. 268 del 16/11/1990 – f. 21 All. 1). Sul Catalogo *on line* invece non si è tenuto conto della denominazione sinonima del calibro di cartuccia, immettendosi sulla scheda relativa alle caratteristiche tecniche del modello, sulla scheda in dettaglio e su quella riprodotte in apparenza il Decreto del Ministro solo la denominazione originale di cal. .223 Remington.

Con altro Decreto ministeriale, su richiesta dell'importatore interessato è stato iscritto sul Catalogo (n. 12263) un modello di fucile in calibro di cartuccia indicato con la denominazione sinonima mm 7,62 x 51, indicandosi tra parentesi la sua denominazione originale di cal. .308 Winchester. All'iscrizione è conseguita l'importazione e la commercializzazione tra i privati di armi lunghe denominate con tale calibro di cartuccia mm 7,62 x 51 (.308 Winchester).

L'iscrizione è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con i medesimi dati di calibro (G. U. n. 138 del 5/6/200 – f. 20 All. 1). Anche per tale arma non è stata invece riportata sul Catalogo *on line* la denominazione sinonima con cui è stato iscritto il modello, e sulla scheda racchiudente le caratteristiche tecniche del modello, sulla scheda in dettaglio e su quella riprodotte parzialmente il Decreto del Ministro è stata immessa solo la denominazione di calibro cal. 308 Winchester.

Per concludere sul punto, deve osservarsi che, a parte l'assoluta incomprendibilità di tali arbitrarie modifiche, è indubbio che esse producono una pesante ricaduta negativa sotto il delicato profilo

dell'individuazione del modello: chi si pone invero alla ricerca sul Catalogo *on line* dei modelli sopra indicati iscritti sugli originali decreti in cal. 9 mm Parabellum, cal. 9 x 19, cal. 5,56 e cal. mm 7,62 x 51, dopo avere digitato sull'apposito riquadro del *calibro* una di queste denominazioni, vedrà apparire una maschera riportante – contrariamente al vero – la scritta *Non ci sono risultati*. Di talché è quanto mai auspicabile ed opportuna una sollecita rettifica attraverso l'immissione sul Catalogo *on line* delle denominazioni di calibro come indicate negli originali Decreti d'iscrizione di tali modelli.

Come più sopra evidenziato, il numero d'ordine d'iscrizione sul Catalogo viene assegnato esclusivamente al prototipo di nuova produzione ed al modello di nuova importazione ed è **identico** per tutte le armi prodotte in conformità al prototipo o per tutte le armi importate in conformità al modello (siano esse cento, mille o diecimila). Da ciò discende una rilevante conseguenza, peraltro del tutto scontata sotto il profilo logico prima ancora che giuridico: se viene portata all'esame giudiziale un'arma sulla quale, per una qualunque ragione, non risulta materialmente apposto il numero di Catalogo, **la stessa non potrà mai essere considerata clandestina allorché risulti che il suo prototipo o il suo modello risultano iscritti in Catalogo con il relativo numero d'ordine**, dal momento che tale numero è anche quello dell'arma sottoposta ad indagine, a prescindere dalla circostanza che vi si trovi o meno impresso.

Situazione, quest'ultima, che porta incidentalmente a soffermarsi brevemente sulla portata giuridica dell'ipotesi di clandestinità disciplinata dal n. 2 dell'art. 23/1° c. L. 110/75, con riguardo alla mancanza del numero di Catalogo sulle armi comuni da sparo prodotte o importate dopo il 30/9/1979.

Nell'art. 23/1° c., n. 1, L. 110/75, si dice che sono clandestine *le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7*. Va rilevato che l'espressione *armi comuni da sparo* è errata dal momento che la catalogazione riguarda, come indicato proprio nel richiamato art. 7, i *prototipi di nuova produzione o di nuova importazione*. Quindi, più correttamente, si sarebbe dovuto dire che sono clandestine le armi i cui prototipi di nuova produzione o di nuova importazione non risultano catalogati.

Nel n. 2 della stessa disposizione si enuncia che sono considerate clandestine le armi comuni da sparo prive del numero di Catalogo (che è uno dei *contrassegni* di cui all'art. 11 L. 110). Orbene, è piuttosto

sto agevole osservare che, con tale definizione, si esprime in sostanza lo stesso concetto delineato nell'ipotesi disciplinata dal n. 1, dal momento che un'arma comune da sparo può dirsi sprovvista del numero di Catalogo quando il suo prototipo non vi è stato mai iscritto. Emerge, cioè, in modo evidente che l'ipotesi di clandestinità per mancanza sull'arma del numero di Catalogo disciplinata nel n. 2 è una pedissequa ripetizione della prima. Di talché, come poco sopra evidenziato, l'arma che, per una qualunque ragione, non reca impresso il numero di Catalogo non può essere considerata clandestina se il suo prototipo risulta catalogato (con assegnazione, quindi, del relativo numero d'ordine). L'arma indagata e tutte le altre conformi al prototipo catalogato hanno infatti lo stesso numero di Catalogo assegnato a quest'ultimo. Per tale ragione emerge l'inconcludenza e l'inutilità di una condotta volta a rendere clandestina un'arma solo attraverso l'obliterazione del suo numero di Catalogo.

E tutto ciò anche considerando, nel quadro delle ragioni ispiratrici della norma, l'esigenza di conoscere con immediatezza il numero di Catalogo dell'arma sottoposta ad indagine per accertare se la stessa rivesta formalmente la qualifica di arma comune da sparo (perché solo questa è la finalità dell'iscrizione sul Catalogo e non certo quella d'individualizzare ogni singola arma prodotta o importata in conformità per rendere possibile il controllo della sua circolazione, finalità cui adempie invece il numero di matricola): il numero di catalogo dell'arma in esame è infatti conoscibile **in tempo reale** attraverso la consultazione *on line* del Catalogo immettendo nella maschera di ricerca i dati di classe (marca, modello e calibro), tipologici (fucile, carabina, pistola), di funzionamento (semiautomatico, a rotazione) e metrici (lunghezza totale e della canna) dell'arma sulla quale non risulta materialmente impresso. Con la conseguenza che, se il prototipo dell'arma è stato iscritto in Catalogo, sulla maschera del risultato della ricerca comparirà il numero di Catalogo assegnatogli, che sarà al contempo anche quello dell'arma sottoposta ad esame giudiziale. Se il controllo darà esito negativo, **ed accertato che non si tratti di arma prodotta e messa in circolazione prima dell'1/10/1979**, l'arma dovrà considerarsi clandestina, dal momento che il suo prototipo o il suo modello non sono mai stati sottoposti a Catalogazione.

Questo il peculiare atteggiarsi della situazione giuridica della clandestinità di un'arma con riferimento all'istituto della catalogazione, ben differente rispetto alla clandestinità di un'arma ascrivibile alla

manca degli altri contrassegni e delle sigle di cui all'art. 11/1° c. L. 110/75, i quali, avendo la delicatissima funzione di individualizzare l'arma, devono trovarsi materialmente impressi in quanto sono i soli dati che consentono il controllo della sua circolazione e la riferibilità della stessa ad un determinato soggetto; laddove, il numero di Catalogo apposto sulle armi in circolazione è finalizzato ad evidenziare una situazione ben diversa, e cioè che esse rivestono la qualità di arma comune da sparo, attestata in ogni caso, per l'ipotesi che qualcuna di esse dovesse risultare sprovvista, dall'iscrizione del suo prototipo o del suo modello sul Catalogo.

Ancora in tema di clandestinità derivante da omessa apposizione del numero di Catalogo, va rilevato che il costrutto letterale dell'art. 23/1° c., n. 2, è in grado di generare con riguardo alle canne delle armi un'interpretazione fuorviante se non viene letto con attenzione il contenuto della disposizione richiamata nel suo contesto. Il modo in cui è stato scritto l'art. 23/1° c., n. 2, induce infatti a ritenere ingannevolmente che anche le *canne* di un'arma comune da sparo devono essere considerate clandestine quando sono *sprovviste* del numero di Catalogo. Esaminando attentamente il contenuto dell'art. 11/1° c. L. 110, si scorge invece che le cose stanno in modo sensibilmente diverso. Anzitutto deve precisarsi che le canne cui si fa riferimento nell'art. 23/1° c. n. 1 sono soltanto quelle intercambiabili, come meglio precisato nell'art. 11/1° c. cit., quelle, cioè, che vengono in considerazione come manufatto a sé stante e distinto pertanto dall'arma nella sua unitarietà strutturale. Si osserva poi che oggetto della catalogazione sono, ai sensi dell'art. 7/1° c., L. 110, soltanto i prototipi delle armi ed i loro modelli importati e non le loro parti. Situazione questa decisamente confermata dalla prima parte dell'art. 11/1° c., L. 110, ove il numero di iscrizione sul Catalogo (e gli altri contrassegni ivi indicati) vengono correlati alle armi prodotte o importate in conformità ai rispettivi prototipi o modelli importati e non alle loro parti. Di conseguenza le canne intercambiabili, non essendo soggette ad iscrizione sul Catalogo, non possono risultare assegnatarie di alcun correlato numero d'ordine. Il numero che deve invece essere apposto su ogni canna intercambiabile è il numero progressivo di matricola. E sul punto, l'ultima parte dell'art. 11/1° c. cit. è chiarissima: l'aggettivo *progressivo*, riferito al numero di matricola dell'arma, viene infatti ripetuto (*altresi*) con riferimento all'analogo numero che deve essere apposto sulle canne intercambiabili.

SEZIONE VI

LE ARMI TIPO GUERRA

Quadro identificativo e loro stato giuridico

Come già preannunciato, la trattazione dell'argomento concernente le armi tipo guerra è indotta dall'attribuzione di tale qualifica alle armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum da parte di un indirizzo giurisprudenziale (successivo a quello che le aveva erroneamente qualificate da guerra).

Tale indirizzo, presa consapevolezza dell'impossibilità giuridica di attribuire alle armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum la qualifica di arma da guerra in quanto prive per implicito, ma chiaro, dettato normativo della caratteristica tecnico-balistica della spiccata potenzialità d'offesa che caratterizza le armi da guerra, le ha qualificate armi tipo guerra, ritenendo le stesse dotate di una delle caratteristiche tecniche che distingue tali armi (art. 1, 2° c., L. 110 cit.), e, cioè, di quella del possibile utilizzo sulle stesse di munizioni impiegate da armi da guerra, quali sarebbero, sempre a tenore di tale indirizzo, le munizioni cal. 9 mm Parabellum (per quanto nelle decisioni costituenti tale indirizzo giurisprudenziale nulla si dica al riguardo, va chiarito che le armi da guerra cui si fa riferimento sono costituite da alcune armi automatiche straniere e da una di quelle automatiche in dotazione ai nostri Enti Militari che impiegano, per l'appunto, munizioni cal. 9 mm Parabellum). Proseguendosi poi in tali decisioni che il munizionamento cal. 9 mm Parabellum è munizionamento da guerra in quanto destinato al caricamento di armi da guerra (art. 1/3° c. L. 110 cit.).

Occorre pertanto esaminare anche tale approdo giurisprudenziale per verificarne la linearità di percorso, anche alla stregua del contenuto di altro successivo indirizzo giurisprudenziale, sostanzialmente consolidato, e, soprattutto, delle incontrastabili emergenze peritali, che invece hanno escluso la qualifica bellica delle munizioni cal. 9 mm Parabellum (e di quelle cal. 5,6 Nato e 7,62 Nato); con la conseguenza che, difettando in esse tale qualità, le armi semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum non possono essere annoverate tra le armi tipo guerra.

Nel secondo comma dell'art. 1 cit. il Legislatore ha disciplinato una fascia di armi che, per essere stata variamente ritagliata sulla fisionomia di quelle da guerra, assume la nomenclatura di *armi tipo guerra* .

Vengono così indicate le armi realizzate

1) o con la possibilità di utilizzare lo stesso munizionamento da guerra;

2) o con predisposizione per il funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica (la puntualizzazione finalistica è pleonastica rappresentando l'effetto proprio di tutte le armi automatiche);

3) o con caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra.

Trattasi, per le ragioni che saranno esposte poco oltre, di disposizione che complica inutilmente il regime classificatorio delle armi (che sarebbe stato più semplice e lineare, come già esplicitato, se fosse stato limitato alla fondamentale distinzione tra armi comuni ed armi da guerra), e che, in ogni caso, come quella che disciplinava tale fascia di armi nel Regolamento esecutivo del TULPS del 1940 (art. 33/2° c.), non brilla certo per chiarezza espositiva nonostante la sua maggiore specificità.

Nel quadro identificativo di tale fascia di armi, ciò che assume anzitutto particolare rilievo è che esse, pur presentando una o più caratteristiche tecnico-balistiche proprie di quelle da guerra, non fanno in ogni caso parte di queste, come chiaramente rappresentato dall'inciso *pur non rientrando tra le armi da guerra*.

Trattasi, quindi per un verso di armi che, **non possono essere destinate al moderno armamento delle truppe, non rientrando**, per l'appunto, *tra le armi da guerra*; e per l'altro, giusta quel che dispone il primo comma dell'art. 10 della L. 110 cit., di armi che, a far data dall'entrata in vigore di tale Legge, non possono formare oggetto di lecita acquisizione da parte dei privati, consentita a costoro soltanto per le armi comuni da sparo.

Emerge allora con palmare evidenza la singolare condizione di fondo che distingue tale fascia di manufatti, posto che, come si è appena rilevato, trattasi di armi non destinabili né agli Enti Militari a fini bellici né ai privati, laddove la previsione dell'esistenza di un'arma presuppone che la stessa venga fabbricata per renderne possibile la lecita circolazione sul territorio dello Stato.

Ciò che profila una situazione a dir poco paradossale.

Paradossalità tuttavia destinata a scemare a seguito dell'individuazione della ragione di posizione di tale tipologia di armi, o, in altri termini, a seguito dell'individuazione di fondo della tipologia di armi che aveva in mente il Legislatore del '75 allorché ne faceva oggetto di

previsione: che non è quella tenuta presente dal Legislatore del 1940, allorché, in esecuzione dell'art. 28/1° c. del TULPS, aveva disciplinato un'identica fascia di armi raggruppandovi le armi *analoghe* a quelle da guerra; con la sostanziale differenza, tuttavia, che anche queste erano state previste come destinabili all'armamento delle *truppe*, mentre quelle oggi disciplinate sono normativamente escluse da tale destinazione *non rientrando tra le armi da guerra*.

Ragione di fondo che appare agevolmente individuabile se si tiene presente ciò che è stato detto a proposito delle modalità di acquisizione da parte degli Enti Militari dei materiali d'armamento e, segnatamente, delle armi da guerra (che di detti materiale fanno parte, come indicato esplicitamente dal 1° comma dell'art. 1 cit.); e cioè che esse, per essere destinate a tali Enti, devono costituire oggetto di produzione da parte di imprese o ditte ufficialmente operanti nel settore, le sole che, proprio per tale rivestita qualità, possono porsi come soggetti garanti dell'esecuzione dei rigorosi capitolati stabiliti dall'Amministrazione Militare in relazione alle qualità tecnico-balistiche ed all'efficienza che devono possedere tali manufatti.

Se di ciò si tiene conto, ne consegue inoppugnabilmente che le armi tipo guerra non possono che identificarsi con quelle prodotte con taluna delle caratteristiche tecnico-balistiche indicate nell'art. 1/2° c. L.110 cit. da soggetti non operanti ufficialmente nel settore, da soggetti, cioè, che vi operano illecitamente; armi, quindi, prodotte illecitamente e messe, altrettanto illecitamente, in circolazione.

Di talché sono armi tipo guerra quelle allestite illecitamente con caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra (si pensi, ad esempio, alla fabbricazione illecita di un manufatto in grado di assolvere la funzione di un lanciarazzi); quelle automatiche prodotte illecitamente, e ciò pur quando esse dovessero risultare identiche, strutturalmente e meccanicamente, a quelle in dotazione ai nostri Enti Militari o a quelli stranieri; quelle che, pur prodotte lecitamente con funzionamento semiautomatico, siano state meccanicamente alterate nella fase della loro circolazione per sparare a raffica; e quelle semiautomatiche prodotte illecitamente per impiegare munizioni da guerra (che, come si è già rilevato, sono quelle di calibro superiore a 12,7 mm).

Non vi è dubbio, *prima facie*, che a tali armi competerebbe la qualifica di armi da guerra in quanto, come chiaramente indicato nel secondo comma dell'art. 1, ne mutuano le caratteristiche tecnico-

balistiche, compendiate in seno al primo comma dell'art. 1 cit. con l'espressione *spiccata potenzialità d'offesa*, il che rende non seriamente contestabile che anche le armi comprese in tale fascia sono pur esse dotate di spiccata potenzialità offensiva. Sennonché, provenendo esse da canali non ufficiali, l'Amministrazione Militare non potrebbe mai destinarle agli Enti Militari, donde la loro previsione differenziata e l'attribuzione alle stesse della nomenclatura di armi tipo-guerra.

D'altro canto riesce impossibile, anche sotto un profilo logico e, soprattutto, pratico, ipotizzare tale fascia di armi come oggetto di fabbricazione da parte di imprese o ditte munite delle debite licenze, dal momento che le armi da queste prodotte con le caratteristiche tecniche di cui al 2° comma dell'art. 1 cit. sono già armi da guerra destinabili agli Enti Militari. Non può infatti essere messo seriamente in dubbio che, quando nella disposizione che si esamina si afferma che le armi tipo guerra sono, tra le altre, quelle che possono utilizzare le munizioni delle armi da guerra, si esalta senz'altro una caratteristica tecnico-balistica che è propria, ancor prima, delle armi da guerra, dal momento che le munizioni da guerra vengono fabbricate per essere impiegate sulle armi da guerra; e lo stesso è a dirsi per le altre caratteristiche distintive di tali armi. Risulta, cioè, quanto mai illogico ipotizzare la produzione ufficiale di armi che camerano munizioni da guerra, o sono predisposte per il funzionamento automatico o possiedono connotazioni balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra, quando tali caratteristiche, come letteralmente evidenziato nel 2° comma dell'art. 1 cit., sono ancor prima quelle stesse delle armi da guerra destinate o destinabili agli Enti Militari.

E allora delle due l'una: o la disposizione configura un'inutile duplice di quella contenuta nella prima parte dell'art. 1/1° comma L. 110, o l'unica portata giuridica che deve esserle attribuita, in un'ottica di logica e di coerenza, è quella più sopra evidenziata, e cioè che essa delinea una fascia comprensiva di armi fabbricate illecitamente con le caratteristiche tecnico-balistiche delle armi da guerra e messe quindi in circolazione.

È pacifico pertanto che la fascia delle armi tipo-guerra costituisce una categoria anomala delle armi da guerra; ed opportunamente è stata collocata sotto il profilo sistematico subito dopo queste, rivestendo una posizione di eccezionalità rispetto ad esse.

L'indubbia particolare condizione che distingue le armi tipo guerra, e, cioè, il loro stato di illiceità, trova del resto una troncante conferma

nella clausola di riserva contenuta nella parte introduttiva dell'art. 2 L. 110 cit. che disciplina, elencandole nel loro assetto strutturale e meccanico-operativo, le armi comuni da sparo. Da tale clausola (... *salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso* - dell'art. 1, cioè) si evince con estrema chiarezza che anche le armi comuni da sparo, quando risultano dotate anche di una sola delle caratteristiche tecnico-balistiche indicate dal secondo comma dell'art. 1, acquistano anch'esse qualificate armi tipo guerra: e tale situazione appare ipotizzabile solo nel caso in cui tali caratteristiche vengano realizzate sulle stesse per alterazione meccanica o strutturale. Si è già fatto l'esempio di un'arma semiautomatica prodotta lecitamente ed alterata meccanicamente nella fase della sua circolazione per sparare a raffica.

Vi è poi che l'art. 2/1° comma cit. qualifica armi comuni da sparo quelle corte e lunghe prodotte con le caratteristiche strutturali ed operative ivi indicate. Ed a tali caratteristiche devono rispondere tutte le armi immesse nel mercato civile per mantenere tale qualifica. Ne consegue che, escluso che le caratteristiche tecniche di cui al secondo comma dell'art. 1 cit. possano essere realizzate lecitamente sulle armi comuni da sparo nella fase della loro produzione (pena, oltretutto, a decorrere dal 1975, il rifiuto della loro iscrizione sul Catalogo), è agevole concludere che tale realizzazione diventa possibile solo nella fase della loro circolazione. **Ed in un unico modo:** attraverso interventi di modifica o di sostituzione dei meccanismi di sparo o di altro genere (ad es., attraverso la conversione del funzionamento semiautomatico in quello automatico), che pongono tali armi in uno stato di evidente illiceità; la quale, per un verso, impedisce la loro circolazione nel mercato civile essendo state private dell'originaria caratteristica di funzionamento prevista nel primo comma dell'art. 2 per la loro qualifica di armi comuni da sparo, e, per l'altro, non le rende destinabili agli Enti Militari per le ragioni più sopra illustrate a proposito delle modalità di acquisizione delle armi parte dell'Amministrazione Militare. Interventi che sono, anzi, doppiamente illeciti, in quanto, oltre a far ricadere l'arma nel contesto sanzionatorio della L. 895/67 (artt. 1, 2, 4), configurano contestualmente anche il reato di alterazione di arma di cui all'art. 3 della L. 110 cit., risultando in tal modo aumentata l'originaria *potenzialità d'offesa* dell'arma. È appena il caso di accennare che, pur venendo creato in tal modo un prototipo ai sensi dell'art. 7/2° comma, L. 110 cit., non si è tuttavia in presenza di un'arma clandestina nel senso delineato dall'art. 23 della L. 110 cit., in quanto il

regime giuridico della catalogazione concerne soltanto i prototipi di armi comuni.

È, in definitiva, quella delle armi tipo guerra una fascia di armi la quale non può mai costituire né armamento degli Enti Militari né essere comunque destinata ai privati in quanto non può formare oggetto di immissione nel mercato civile, raggruppando in sé:

- armi prodotte **all'origine** con caratteristiche tecnico-balistiche proprie delle armi da guerra al di fuori dell'impresoria ufficiale di settore e quindi illecitamente (impresoria che è la sola in grado di porsi come interlocutrice dell'Amministrazione Militare e di garantire alla stessa la puntuale esecuzione dei capitolati speciali per la produzione delle armi da guerra e dalla quale, soprattutto, poterne esigere il puntuale adempimento);

- armi comuni da sparo prodotte lecitamente, ma oggetto nella fase della loro circolazione di illecita modifica attraverso la realizzazione sulle stesse delle predette caratteristiche tecnico-balistiche.

Lo stato anomalo ed illecito che contraddistingue le armi tipo guerra esalta per converso quello delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo, che risulta invece fondato su canoni di assoluta liceità, dal momento che compendia armi la cui produzione è giuridicamente disciplinata, ed è finalizzata alla loro circolazione nell'ambito militare ed in quello civile, nei limiti ed alle condizioni previsti dalle rispettive normative.

La disciplina delle armi tipo guerra si snoda invece in senso completamente opposto, essendo regolamentata esclusivamente nei ristretti termini dell'assoluto divieto della loro fabbricazione e della loro circolazione (intesa l'espressione in senso lato), e delle relative sanzioni in caso di violazione di tali divieti.

Situazione che trova una conferma di non secondario rilievo nella stessa lettera della legge, posto che sono **solo** le armi da guerra e le armi comuni da sparo ad essere disciplinate *agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia*, e non anche quelle tipo guerra, la cui posizione non risulta pertanto disciplinata a tali medesimi effetti.

Emerge allora chiarissima in questo quadro normativo la volontà del legislatore di dare un **completo assetto giuridico** soltanto alle armi da guerra ed alle armi comuni da sparo in quanto destinate a formare oggetto delle **lecite** condotte di fabbricazione, di importazione, di esportazione e di quant'altro concerne la loro circolazione discipli-

nate dalle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari vigenti; conseguendo a ciò che, non essendo state considerate le armi tipo guerra ad analoghi effetti, la loro previsione risulta dettata solo per la disciplina del loro assetto sanzionatorio in conseguenza del particolare *status* di illiceità che caratterizza in ogni caso la loro produzione o la loro successiva realizzazione e la conseguente circolazione.

Superfluo rilevare, lo si è già detto, che un'apertura negli stessi termini (*Agli effetti ... etc.*) non avrebbe potuto riguardare le munizioni da guerra di cui al 3° comma dell'art. 1 cit., perché di esse il Legislatore non ha fornito un'individuazione per dati di calibro o strutturali, come sarebbe stato auspicabile per evitare pesanti ricadute negative in tema di certezza di condotte punibili (e come è accaduto in concreto), ma solo un'indicazione di scontata reciproca interdipendenza funzionale con le armi da guerra (tanto vero che proprio da tale constatazione muoverà l'altro cennato indirizzo giurisprudenziale per stabilire lo specifico criterio d'individuazione delle munizioni da guerra).

Lo stato di illiceità che caratterizza le armi tipo guerra trova ancora un'altra rilevante e puntuale conferma nel contenuto della L. 185/1990. Come già ampiamente illustrato, il Legislatore del '90, nel delineare il quadro normativo dei materiali d'armamento, ha infatti compreso tra questi materiali solo le armi da guerra ma non quelle tipo guerra. E ciò per l'unica ragione che oggetto delle attività controllate possono essere soltanto materiali la cui fabbricazione sia stata posta anzitutto posta in essere da imprese o ditte autorizzate ad operare nel settore; di talché l'omessa indicazione delle seconde tra i materiali d'armamento costituisce palmare conferma della loro realizzazione, originaria o derivata, ad opera di soggetti non abilitati alla loro produzione, e proprio per questo, pertanto, tali armi non avrebbero potuto mai formare compendio delle attività rigorosamente disciplinate dalla L. 185/90, le quali postulano, per l'appunto, una produzione presidiata anzitutto da canoni di assoluta liceità. Ed allo stesso modo le omologhe attività di produzione, importazione, esportazione e transito disciplinate dalla legge 110/75 (artt. 12, 15, 16) e dal TULPS (art. 46 del Reg.) non possono che riguardare solo le armi comuni da sparo fabbricate lecitamente. Risulta così confermato anche per questa direzione che, se per le armi tipo guerra non è stata prevista alcuna disciplina per le omologhe attività di fabbricazione, esportazione, importazione e transito, ciò dipende unicamente dal fatto che trattasi di armi la cui

produzione o realizzazione non può essere disciplinata in quanto di natura illecita (si è già detto che tali condotte erano disciplinate nel TULPS e nel Regolamento perché esse, come le armi da guerra, costituivano materiale d'armamento – v., sul punto più diffusamente, *infra*).

Riassumendo, quindi, le armi tipo guerra, pur ricalcando la fisionomia delle armi da guerra, non fanno parte dei materiali d'armamento, e non possono pertanto formare oggetto di destinazione, né attuale né potenziale, agli Enti Militari, essendo questa una prerogativa riservata alle armi da guerra. Né, come si è detto, è ipotizzabile che le armi tipo guerra ... *pur non rientrando tra le armi da guerra* ... possano comunque formare oggetto di produzione per la destinazione agli Enti Militari in quanto di natura illecita. Ma anche ad ipotizzare tale possibilità, essa condurrebbe a risultati quanto mai illogici ed incongrui: ci si troverebbe invero – lo si è già detto – di fronte ad una riproposizione di manufatti qualificabili armi da guerra che le imprese autorizzate producono lecitamente già con tale fisionomia. Deve riflettersi in proposito che le caratteristiche tecnico-balistiche distintive delle armi tipo guerra, in quanto chiara espressione di quelle possedute dalle armi da guerra, riflettono e coagulano complessivamente quella indicata per quest'ultime nell'art. 1/1° c. cit. con l'espressione *spiccata potenzialità d'offesa*. Non sembra, cioè, possano sussistere seri dubbi, restando ancorati al dato tecnico-normativo (ed oltretutto alla nuda terra), sul fatto che anche le armi tipo guerra sono anch'esse dotate di spiccata potenzialità d'offesa. La quale, nelle armi automatiche, è *in re ipsa*, consentendo di realizzare un volume di fuoco in un tempo rapidissimo non attuabile con le armi semiautomatiche, ed a prescindere quindi dal calibro della munizione impiegata.

E allora, stando così le cose, è inevitabile considerare che meglio avrebbe fatto il legislatore ad eliminare in radice la disciplina di tale genere di armi in ragione della sua patente superfluità ed oltretutto per evitare le distorte interpretazioni cui ha dato luogo la sua previsione, tra cui quella dell'attribuzione della qualifica di armi tipo guerra alle pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum, semplificando così la disciplina distintiva in tema di armi. Genere tanto superfluo che, come si è detto, non forma oggetto né della Direttiva CEE 477/1991, né delle legislazioni adottate in materia dagli Stati della Comunità Europea, come ad es. dal Belgio (ed anche dalle legislazioni continentali).

Ma lo stato di illiceità che contraddistingue le armi tipo guerra è vieppiù confermato da altri inoppugnabili rilievi tecnico-giuridici.

Una delle caratteristiche distintive delle armi tipo guerra è, come indicato dall'art. 1/2° c. cit., la loro predisposizione al funzionamento automatico; è pertanto certo, per poco che si rifletta, che, se il secondo comma dell'art. 1 cit. individua come armi tipo guerra quelle predisposte per il funzionamento automatico, è implicito, ma evidente, che armi con il medesimo funzionamento sono ancor prima armi da guerra, tenuto anche conto del fatto che il 2° comma dell'art. 2 cit. individua le armi tipo guerra come una fascia di armi che ha come esclusivo termine di raffronto le caratteristiche possedute dalle armi da guerra, compendiate in via generale nel 1° comma con l'espressione “*spiccata potenzialità offensiva*”. Ed è un fatto notorio che una delle tipologie di armi da guerra in atto destinate agli Enti Militari è costituita da armi automatiche. La giurisprudenza di legittimità non ha mai manifestato dubbi al riguardo (v. per tutte Cass. Pen., Sez. I, 6/7/1987-5/12/1987, n. 12504, Cocchiarella – le pronunce hanno sempre riguardato armi fabbricate lecitamente), qualificando le armi automatiche armi da guerra, pur non traendone spunto per trarre le debite conclusioni in ordine alla particolare natura giuridica che distingue quelle che, pur possedendo analogo funzionamento, rientrano invece tra quelle tipo guerra.

Detto ciò, va messo in evidenza che il concetto di predisposizione di un'arma ad un determinato funzionamento attiene in generale alle modalità con cui essere realizzato lo sparo; di guisa che, quando si parla di armi predisposte per il funzionamento automatico, si fa riferimento alle armi prodotte per sparare a raffica in modo esclusivo o coevamente ad altre modalità di sparo (anche se realizzata in quest'ultima modalità l'arma va sempre qualificata tecnicamente come arma automatica; in sostanza il suo funzionamento automatico viene diversificato, in fase di produzione, attraverso un meccanismo di selezione, detto, per l'appunto, selettore, che consente di scegliere di sparare, oltre che la raffica continua fino al completo svuotamento del caricatore, anche un colpo singolo, o una raffica controllata, composta, ad es., da tre colpi ad ogni pressione sul grilletto). Quindi l'espressione “*predisposizione al funzionamento*” adoperata nel secondo comma dell'art. 1 cit. non indica una particolare caratteristica tecnica pertinente esclusivamente all'arma tipo guerra automatica, bensì una specifica modalità di funzionamento propria di tutte le armi

e, segnatamente, anche di quelle qualificate da guerra . E ne costituisce palmare conferma il fatto che tale espressione viene adoperata in seno alla lett. d) dell'art. 2 L. 110 cit. anche con riguardo alle armi semiautomatiche, e cioè nel significato di uno dei funzionamenti con cui possono essere realizzate le armi comuni da sparo.

Essendo quindi in ogni caso la predisposizione per il funzionamento automatico una caratteristica tecnica con cui può risultare realizzata tanto un'arma da guerra che un'arma tipo guerra, diventa del tutto obbligata la conclusione che l'espressione adoperata nel secondo comma dell'art. 1 cit., per assurgere ad elemento distintivo rispetto all'omologa predisposizione di cui risultano dotate le armi da guerra, è stata adottata dal Legislatore con un significato avente necessariamente diversa portata; altrimenti l'arma da guerra automatica non sarebbe assolutamente distinguibile da quella tipo guerra automatica. **Portata che non può che risiedere nella diversa qualificazione giuridica della condotta di realizzazione dell'arma tipo guerra dotata di tale caratteristica**, che, a differenza di quella con cui viene realizzata nell'arma da guerra automatica destinata agli Enti Militari, qui viene posta in essere in modo illecito e, cioè, da soggetti non autorizzati ad operare ufficialmente nel settore. Trattasi quindi di armi prodotte illecitamente con funzionamento automatico, o, con riguardo alle armi comuni da sparo, rese tali, altrettanto illecitamente, nella fase della loro circolazione attraverso modificazioni meccaniche del sistema di scatto o con altre modalità. Solo in questi termini può porsi – in relazione alla caratteristica in discorso – una distinzione tra armi da guerra ed armi tipo guerra, altrimenti non delineabile se si guarda esclusivamente al profilo tecnico-balistico del loro funzionamento automatico, essendo identico per entrambe. E lo stesso discorso non può non valere, appartenendo tutte alla stessa fascia, per le armi tipo guerra prodotte o realizzate per l'utilizzazione dello stesso munizionamento delle armi da guerra, o prodotte e realizzate con caratteristiche balistiche e d'impiego comuni a quelle da guerra.

In altri termini, le caratteristiche tecnico-balistiche delle armi tipo guerra sono identiche a quelle possedute dalle armi da guerra, essendo insite nella sintetica espressione tecnico-balistica *spiccata potenzialità d'offesa* adoperata nel primo comma dell'art. 1 cit.: ma mentre quest'ultima caratteristica, essendo propria di armi che, per essere destinate o destinabili agli Enti Militari, devono costituire il risultato di un'elaborazione meccanica che inerisce ad un processo di produzione

lecito in quanto realizzato da chi è autorizzato ad operare nel settore, le prime rappresentano invece o il risultato di un'elaborazione meccanica pertinente ad armi prodotte illecitamente, o il risultato di un'elaborazione meccanica apportata illecitamente alle armi comuni da sparo nella fase della loro circolazione.

Risulta allora chiaro ed univoco il significato dell'inciso *pur non rientrando tra le armi da guerra* adoperato con riguardo alle armi tipo guerra: intendendosi cioè dire con esso che queste, pur possedendo le stesse caratteristiche tecnico balistiche di quelle da guerra, non possono essere destinate al moderno armamento degli Enti Militari per l'impiego bellico né per altro impiego a cagione del loro stato di illiceità.

Non può sfuggire a questo punto l'inesistenza di ragioni residue idonee ad accreditare che le armi tipo guerra possano formare oggetto di produzione ad opera di imprese o ditte ufficialmente autorizzate ad operare nel settore, **trattandosi, al contrario, di armi la cui previsione giuridica penale è posta esclusivamente per contrastare la loro eventuale produzione o la loro realizzazione nella fase della loro circolazione.**

Né l'esclusione di una produzione ufficiale di tale fascia di armi per le ragioni sin qui esplicitate risulta in alcun modo contraddetta dal riferimento che, nell'art. 10, commi 2° prima parte e 5° ultima parte, della L. 110/75, vien fatto a soggetti che sarebbero autorizzati alla fabbricazione di armi tipo guerra, riferimento che, in conseguenza, precluderebbe necessariamente ad un loro sbocco circolatorio. È piuttosto agevole, invero, ascrivere il detto riferimento ad un calo di attenzione del legislatore del '75, costretto a legiferare in modo sbrigativo sotto la spinta emergenziale del fenomeno eversivo. E ciò per le ragioni che seguono.

Nel ribadire anzitutto che la previsione di una licenza di fabbricazione di armi tipo guerra è contraddetta dal loro stato di armi non destinabili né al mercato civile né agli Enti Militari, per cui, riuscendo impossibile individuare altri destinatari di una tale produzione essa risulterebbe oltremodo irrazionale, e nel sottolineare al contempo che **le uniche licenze di fabbricazione che vengono in atto rilasciate dal Ministero dell'Interno riguardano esclusivamente le armi da guerra** (l'istanza viene istruita dalle Prefetture, oggi Uffici Territoriali del Governo), il riferimento alla licenza in questione nell'art. 10, commi 2° prima parte e 5° ultima parte si appalesa inesatto perché

sfuggiva al Legislatore del '75 di coordinarlo, attraverso la sua soppressione, con l'inciso *pur non rientrando tra le armi da guerra*, da questi adoperato nel secondo comma dell'art. 1 della L. 110 per indicare proprio il contrario, e, cioè, che, a far data dall'entrata in vigore di tale normativa, le armi tipo guerra non avrebbero più potuto costituire armamento degli Enti Militari, essendo questo rappresentato solo dalle armi da guerra.

Questo si dice perché, come già rilevato, sotto il vigore dell'art. 28 TULPS e fino all'entrata in vigore della L. 110, le armi tipo guerra erano considerate, unitamente a quelle da guerra, materiale d'armamento delle Forze Armate (1° comma). E, in conseguenza, la concessione delle licenze di fabbricazione, di importazione e di esportazioni era prevista, nel 2° comma di tale disposizione, anche per esse.

Per essere più precisi, nell'art. 28 del TULPS, risalente al 1931, le armi tipo guerra erano indicate come *... armi ad esse analoghe ...*, cioè come armi analoghe alle armi da guerra. L'espressione *armi tipo guerra* veniva invece introdotta nove anni dopo dal Regolamento esecutivo del TULPS, emanato nel 1940, ove alle armi *analoghe* a quelle da guerra di cui all'art. 28 TULPS si faceva assumere la denominazione di *armi tipo guerra*, restando invariata la loro fisionomia. In particolare, nell'art. 33/1° c. si provvedeva, in esecuzione dell'art. 28/1° c. TULPS, a precisare la categoria delle armi da guerra qualificandole come *quelle di ogni specie... destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare*, e, nell'art. 33/2° c. si definivano quelle tipo guerra (sempre in esecuzione dell'art. 28 del TULPS), come armi che *presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra*; ferma restando la qualifica di materiale d'armamento delle une e delle altre enunciata nel secondo comma dell'art. 28 TULPS, e, quindi, quanto a quest'ultime, di armi che presentavano caratteristiche analoghe a quelle da guerra destinate o destinabili *per l'armamento delle truppe nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare*; e ferma restando altresì la necessità della licenza del Ministro dell'Interno per la loro fabbricazione, importazione ed esportazione.

Va comunque rilevato che l'estrema genericità con la quale veniva indicata tale categoria di armi tanto nell'art. 28 TULPS che nell'art. 33 Reg., non avrebbe mai consentito di individuare a quale tipologia di armi avesse inteso riferirsi il legislatore dell'epoca (il quale, per di più, nell'art. 37/3° comma del Reg., aveva pure fatto riferimento

all'impossibile esistenza di inesistenti – si passi il bisticcio – munizioni tipo guerra, certamente frutto di un errato coordinamento della costruzione periodale, datosi che il citato art. 37/3° c. è l'**unica** disposizione in tutta la legislazione esistente in materia che ne fa menzione). Ma al di là di ogni considerazione sulla concreta difficoltà di individuazione già all'epoca di tale categoria di armi e ferma restando la sostanziale superfluità di fondo della sua odierna riproposizione (ragion per cui, come già rilevato, sarebbe stato meritorio per il legislatore non riproporla in seno alla L. 110 per esigenze di massima semplificazione, o evitare di accogliere eventuali istanze in tal senso da parte di disaccorti e sprovveduti suggeritori), non vi è dubbio che le armi tipo guerra, identificandosi con le armi *analoghe* a quelle da guerra, facevano parte, unitamente a quest'ultime, sotto il vigore dell'art. 28 TULPS dei materiali d'armamento delle Forze Armate, come indicato esplicitamente da tale norma al primo ed al secondo comma. Situazione del resto puntualmente confermata nell'art. 34 del Regolamento che, nel disciplinare le modalità di rilascio della licenza di fabbricazione prevista dal 2° comma dell'art. 28 del TULPS, accomunava le armi da guerra e quelle tipo guerra indicandole come ... *materiali da guerra contemplati dall'art. 28 della legge ...* .

Senonché, non costituendo oggi le armi tipo guerra materiale d'armamento per espressa volontà del legislatore del '75 (... *pur non rientrando tra le armi da guerra ...*), del quale fanno invece parte solo le armi da guerra, come esplicitamente indicato nel primo comma dell'art. 1/1° c. della L. 110 e come chiarito dalla L. 185/90, ne consegue che la licenza di fabbricazione di cui al secondo comma dell'art. 28 del TULPS deve intendersi riferita, a far data dall'entrata in vigore della 1975, solo alle armi da guerra, e che pertanto il richiamo delle licenze di fabbricazione di armi tipo guerra contenuto nell' art. 10, commi 2° e 5°, L. 110 cit. deve ritenersi inoperante e riportato, quindi, in tale disposizione per mero errore di coordinamento normativo.

Ma vi è di più.

Come già indicato, le armi tipo guerra venivano individuate in seno all'art. 33/2° comma del Regolamento esecutivo del TULPS come quelle aventi *caratteristiche analoghe alle armi da guerra*. Le quali erano qualificate come quelle **destinate o destinabili all'armamento delle Forze Armate, o destinate o destinabili a qualsiasi uso militare**. Quanto dire cioè che un'arma era qualificabile tipo guerra allorché anch'essa si poteva prestare a tali analoghe destinazioni e, cioè, o

all'armamento o *a qualsiasi uso militare*. Ne consegue che, non avendo il legislatore del '75 (diversamente da quello del 1940) indicato esplicitamente per le armi tipo guerra tale ultima possibilità, resta confermato anche per questa direzione che non solo esse non possono essere destinate all'armamento degli Enti Militari per l'impiego bellico *...non rientrando tra le armi da guerra*, ma non possono essere destinate alle medesime nemmeno *per qualsiasi uso militare*. Quindi le armi tipo guerra non possono oggi essere destinate alle Forze Armate a nessun titolo, così come a nessun titolo esse risultano destinabili al mercato civile non potendo essere iscritte in Catalogo in quanto non rispondenti ai dati di classe e tipologici delle armi comuni da sparo stabiliti dall'art. 2 della L. 110 cit.; situazione, questa, che conferma ulteriormente la nuova configurazione giuridica che deve essere attribuita alle armi tipo guerra, e cioè che trattasi di armi contraddistinte da uno stato di illiceità che rende non autorizzabile una loro produzione.

Il riferimento in seno alle norme della L. 110/75 alle licenze di fabbricazione, importazione ed esportazione di armi tipo guerra deve pertanto ritenersi inoperante a far data dal 1975, non facendo esse più parte dei materiali d'armamento. Anzi, proprio perché è la nuova legge a prevedere che le armi tipo guerra non rientrano tra le armi da guerra (*... pur non rientrando tra le armi da guerra*), gli artt. 28 del TULPS e l'art. 34 del Reg. devono ritenersi in questa parte abrogati in forza dell'art. 40 della L. 110, che ha lasciato in vita il TULPS (e il suo Regolamento esecutivo) solo per quanto non previsto dalla nuova legge.

Esatti devono invece ritenersi tutti i richiami alle (non individuabili) armi tipo guerra contenuti nell'art. 10 cit. quali oggetto di detenzione e di raccolta o in altre norme (tra cui, ad es., quella sulle sanatorie – art. 36 L. 110 cit.), in quanto collegate al formale rilascio (ma non ne è stata mai rilasciata alcuna) di omologhe licenze avvenuto sotto il vigore della precedente legislazione.

Anche l'art. 1/1° c. della L. 895/67 lascia ipotizzare come concedibili licenze di fabbricazione, di importazione e di commercio delle armi tipo guerra. Tale indicazione – valida fino a quando le armi tipo guerra rientravano (teoricamente) tra i materiali d'armamento - deve intendersi inoperante a far data dall'entrata in vigore della L. 110, nel senso che queste condotte sono **sempre** punibili in quanto concernono

armi che **non possono più formare oggetto di produzione autorizzata.**

Guardando poi alla realtà delle cose, è un fatto certo – lo si è già detto – che l'unica licenza di fabbricazione che oggi viene rilasciata dal Ministro dell'Interno è quella riguardante le armi da guerra.

In ordine alla quale, il soggetto che intende conseguirla chiede solo di essere autorizzato a produrre determinate tipologie di armi da guerra indicandone i precisi quantitativi per ognuna di esse, e non chiede, per fare un esempio, di costruire armi *che possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra* o che *presentano caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra* (sarebbe quanto mai sciocco e ridicolo). Ed allo stesso modo l'Amministrazione Militare, quando lo ritiene necessario, commette la produzione di determinati modelli di armi automatiche, di armi d'artiglieria leggera e pesante, e non certo, per fare un altro esempio, la produzione di armi che *presentano caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra* o *che possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra*.

Ma tornando in argomento, la circostanza che le licenze di fabbricazione di armi tipo guerra, a far data dal 1975, non formano più oggetto di previsione trova conferma, ove ancora necessario, in una Circolare del Ministero dell'Interno del 2002, contenente disposizioni in materia di *demilitarizzazione* delle armi da guerra e delle armi tipo guerra, e di *disattivazione* delle armi in genere (Circ. Min. Int. 20/9/2002 n. 557/B. 50106. D. 2002, in G. U., serie gen., n. 234 del 5/10/2002). Intanto deve precisarsi che le armi tipo guerra ivi richiamate non possono che essere rappresentate da quelle (non individuabili) che potevano lecitamente formare (in teoria) oggetto di fabbricazione da parte dei soggetti muniti di tale tipo di licenza. E ciò si desume agevolmente da quel che viene disposto nella circolare, e cioè che, essendo la demilitarizzazione finalizzata all'iscrizione delle armi sul Catalogo quali armi comuni da sparo, essa non può che riguardare le armi da guerra e (sempre in teoria) le armi tipo guerra già detenute lecitamente ai sensi dell'art. 10/1° c. L. 110, acquisite, quindi, prima dell'entrata in vigore di tale normativa. Orbene, nella circolare vengono specificamente indicati come soggetti idonei al compimento delle operazioni di demilitarizzazione delle armi da guerra e tipo guerra e di disattivazione delle medesime esclusivamente quelli muniti di licenza di fabbricazione delle armi da guerra, mentre si omette ogni riferimen-

to a tal fine a soggetti muniti di licenza per la fabbricazione di armi tipo guerra (punti 1. a – 2. a - gli altri soggetti indicati deputati a tali attività sono, per il richiamo al 5° comma dell'art. 10 della L. 110, gli Enti Militari, lo Stato e gli enti pubblici che curano la raccolta di armi da guerra e tipo guerra per ragioni di carattere culturale e storico. E dovendosi escludere, per la sua illogicità, che l'omissione possa essere dipesa da un'inidoneità al compimento di tali operazioni da parte di chi, proprio per essere titolare di licenza di fabbricazione di armi tipo guerra, avrebbe avuto invece la capacità tecnica per effettuarle, ne deriva che l'omessa indicazione di tali soggetti deve essere correlata al nuovo quadro normativo in materia di armi tipo guerra, nel cui contesto non trova più posto, a far data dal 1975, una disciplina riguardante il rilascio di licenza per la loro fabbricazione.

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, rigorosamente assunte su basi normative, è pacifico che:

a) le armi tipo guerra sono quelle prodotte da soggetti non abilitati ad operare ufficialmente nel settore con le caratteristiche tecnico-balistiche di cui al secondo comma dell'art. 1 L. 110/75. Lo stato di illiceità che le distingue impedisce che le stesse, pur quando dotate di spiccata potenzialità d'offesa realizzata con concezioni moderne, possano formare oggetto di acquisizione da parte delle Amministrazioni Militari per essere destinate all'armamento a fini bellici, o per altro impiego;

b) le armi comuni da sparo acquistano, a tenore della riserva contenuta in apertura del primo comma dell'art. 2 L. 110/75, la qualifica di armi tipo guerra, perdendo al contempo quella originaria, **esclusivamente** allorché nella fase della loro circolazione sulle stesse vengono realizzate, a mezzo di illeciti interventi di alterazione meccanica o di altro genere, le caratteristiche tecnico-balistiche di cui al secondo comma dell'art. 1 cit..

Da ciò discendono, in concatenazione logica tra loro, i seguenti due corollari:

- un'arma oggetto di produzione autorizzata, la quale, al momento della verifica giudiziaria, risulti aver mantenuto le sue originarie caratteristiche balistiche e meccanico-operative, non può mai essere qualificata arma tipo guerra;
- le armi da sparo prodotte lecitamente o sono armi da guerra o sono armi comuni da sparo.

SEZIONE VI/a

LE ARMI TIPO GUERRA: segue

I fucili e le carabine di cui all'art.2/2° c., L.110/75.

Individuazione del calibro di cartuccia di tali armi.

Inefficacia operativa e giuridica dell'art. 2/2° c., L.110/75.

Le munizioni da guerra:rinvio

La definitiva conferma poi che le armi comuni da sparo sono qualificabili armi tipo guerra esclusivamente quando le caratteristiche tecnico-balistiche di cui al secondo comma dell'art. 1 cit. vengono realizzate sulle stesse attraverso modifiche meccaniche apportate illecitamente nella fase della loro circolazione, è offerta dall'altra riserva posta in apertura di tale comma, il cui contenuto è esplicitato nel secondo comma dell'art. 2 della L. 110.

La necessità di dedicare un autonomo spazio all' esame di tale disposizione è dettata anche dall'esigenza di evidenziare che essa, a parte l'utilità di fornire la cennata definitiva conferma, è priva di alcuna efficacia sul piano applicativo. Trattasi, invero, di disposizione che non avrebbe mai potuto formare oggetto di concreta attuazione sia a causa dell' assoluta genericità con cui venivano formulate le prescrizioni che ne formano oggetto, sia perché esse – ammessane per un momento la realizzabilità – sarebbero state superate, in ogni caso, dalle normative in tema di individuazione delle armi lunghe impiegabili in attività venatoria e sportiva, individuazione riflessa sul Catalogo in assetto del tutto divergente dalla portata conferita dal Legislatore alla disposizione in parola.

Vi è poi che altra esigenza di procedere ad un autonomo esame della disposizione in questione è dettata dalla circostanza che i rilievi tecnico-giuridici che saranno evidenziati nel corso dell'illustrazione del suo contenuto costituiscono al contempo la necessaria premessa per la verifica, che sarà effettuata in prosieguo, della legittimità di taluni rifiuti d'iscrizione di prototipi e modelli di armi lunghe prodotte in calibri di cartucce commerciali identici a quelli delle munizioni di armi lunghe in dotazione agli Enti Militari.

Va primariamente rilevato che la riserva di cui alla parte iniziale del secondo comma dell'art. 1 L. 110 cit. compie un percorso inverso rispetto a quello compiuto dalla riserva contenuta nel primo comma dell'art. 2 della medesima Legge.

Questa, come si è visto, rinvia al secondo comma dell'art. 1 cit. per indicare che le armi comuni da sparo perdono tale originaria qualifica per assumere quella di armi tipo guerra se risultano dotate delle caratteristiche tecniche ivi descritte, tra le quali quella di prestarsi all'utilizzo del munizionamento delle armi da guerra.

La riserva contenuta in apertura del secondo comma dell'art. 1 della L. 110, rinvia invece per l'esplicitazione del suo contenuto al secondo comma dell'art. 2 della L. 110 cit., ove si dispone che i fucili e le carabine che si prestano all'utilizzo del munizionamento delle armi da guerra sono qualificabili armi comuni da sparo solo se possiedono le caratteristiche ivi menzionate. Ma nulla si dice esplicitamente sulla loro qualifica giuridica nell'eventualità che ne risultino prive, pur se dal coordinamento con la disposizione ove tale riserva è contenuta, essa dovrebbe essere quella di armi tipo guerra. Così invece non è, per le plurime ragioni che di seguito vengono rassegnate.

Il secondo comma dell'art. 2 della L. 110 esordisce puntualizzando, con chiaro riferimento ai fucili ed alle carabine già elencati quali armi comuni da sparo nel comma precedente, che, fra questi, rivestono la medesima qualifica anche (*altresì*) i fucili e le carabine che si prestano *all'utilizzazione del munizionamento da guerra*; volendo adoperare un'espressione più corretta sotto il profilo tecnico-balistico, meglio parlare di fucili e carabine che impiegano munizioni con dati metrici identici a quelli delle munizioni da guerra impiegate dai militari in armi che hanno in dotazione, perché l'impiego di uno stesso munizionamento in diversi modelli di armi può essere realizzato solo a questa condizione. **Si tratta, cioè, di munizioni di identico calibro prodotte sia per armi lunghe immesse nel mercato civile sia per le armi lunghe prodotte per gli Enti Militari** (situazione che, come si è anticipato, concerne anche le munizioni cal. 9 mm Parabellum a seguito della catalogazione di armi comuni da sparo corte in tale calibro di cartuccia).

E fin qui nulla di nuovo perché, come sta per illustrarsi, armi comuni da sparo lunghe impieganti munizioni di calibro identico a quelle impiegate nelle armi militari venivano già prodotte e commercializzate fino al giorno prima dell'entrata in vigore della L. 110/75; e l'abrogato art. 44 del Reg. esecutivo del TULPS, che elencava le armi lunghe comuni da sparo, non poneva alcuna distinzione tra armi commerciali ed armi in dotazione ai militari impieganti la medesima munizione; per cui, nonostante tale identità, i fucili e le carabine

commerciali in tali calibri di cartuccia erano qualificati tout-court armi comuni da sparo (situazione, questa, che lascia già intravedere piuttosto nitidamente perché le armi tipo guerra non possono identificarsi nemmeno tali armi lunghe comuni da sparo quando la possibilità d'impiego sulle stesse di munizionamento militare rappresenta una caratteristica legata ad un ciclo di produzione autorizzata).

La novità introdotta nel secondo comma dell'art. 2 della L. 110/75 era invece rappresentata dalla circostanza che, dalla sua entrata in vigore, l'attribuzione della qualifica di arma comune da sparo ai fucili ed alle carabine in discorso veniva condizionata alla contestuale presenza sugli stessi, **in veste di elementi costitutivi di detta qualifica**, delle seguenti specifiche caratteristiche:

- a) idoneità *all'effettivo impiego venatorio o sportivo* ;
- b) *limitato volume di fuoco* in entrambi gli assetti;
- c) destinazione all'utilizzo di *munizioni di tipo diverso da quelle militari* .

A scanso di equivoci cui può indurre la formulazione del secondo comma dell'art. 2 cit. (*Sono **altresì** armi comuni da sparo i fucili e le carabine ...*), non occorre spendere molte parole per comprendere che tali manufatti non rappresentano un'autonoma categoria di armi comuni da sparo, ma fanno parte delle carabine e dei fucili elencati nel primo comma dello stesso articolo. Era tuttavia inevitabile che il Legislatore, per distinguerli da quest'ultimi (riguardanti tutte le restanti armi lunghe in calibri di cartuccia diversi da quelli delle armi militari), li indicasse a parte, dal momento che solo per essi aveva previsto che avrebbero potuto acquistare la qualifica di armi comuni da sparo solo se fossero risultate dotate coevamente delle menzionate specifiche caratteristiche, non richieste invece, ai fini della loro qualifica di armi comuni da sparo, per tutti gli altri fucili e carabine di cui al 1° comma dell'art.2 L.110 cit..

E quanto è stato appena rilevato è ampiamente riscontrato dalla circostanza che per i fucili e le carabine in questione non veniva specificata né la loro struttura né la loro modalità di funzionamento; e ciò proprio perché la tipologia strutturale e le modalità di funzionamento con le quali le armi in esame vengono prodotte sono già descritte in generale nel primo comma dell' art. 2 cit.. Di talché, identiche precisazioni al riguardo avrebbero costituito un'inutile ripetizione.

Deve, a questo punto, rilevarsi incidentalmente che, avendo la giurisprudenza più recente escluso, con indirizzo che può dirsi ormai

consolidato, la qualifica da guerra delle munizioni militari a struttura convenzionale impiegabili nelle omologhe armi lunghe e corte portatili commerciali (se ne dirà più diffusamente allorché sarà illustrata la caratteristica balistica della spiccata potenzialità d'offesa, anticipando altresì che l'esclusione è stata confermata inoppugnabilmente per altra direzione anche dagli esiti delle indagini peritali disposte nella fase camerale), ogni questione sulla qualifica di armi tipo guerra delle armi in esame se prive delle caratteristiche tecniche più sopra elencate, sarebbe priva di rilevanza, restando assorbita dalla qualifica giuridica di munizioni comuni posseduta alle munizioni militari gemelle delle munizioni commerciali; conseguendo a ciò che anche i fucili e le carabine commerciali prodotti per camerare munizioni di identico calibro a quelle militari devono essere qualificate armi comuni da sparo alla stessa stregua di quelle elencate nel primo comma dell'art. 2 L. 110 cit..

E, tuttavia, poiché l'esclusione dei fucili e delle carabine in esame dalle armi tipo guerra operata dal Legislatore costituisce - al di là delle caratteristiche richieste dal secondo comma dell'art. 2 L.110 - una palmare conferma del quadro identificativo, come sopra delineato, delle armi comuni da sparo qualificabili armi tipo guerra (e, cioè, che le armi comuni da sparo possono assumere la qualifica di armi tipo guerra solo nella fase della loro circolazione attraverso la realizzazione sulle stesse, per alterazione meccanica, delle caratteristiche tecnico-balistiche indicate nel secondo comma dell'art. 1 cit.), in tale prospettiva appare ugualmente opportuno esaminare le ragioni di detta esclusione, considerando fittiziamente munizioni da guerra, ancora per un momento, quelle militari speculari alle munizioni commerciali. Con la conseguenziale precisazione che - escluse dalle armi qualificabili tipo guerra quelle comuni da sparo prodotte per impiegare lo stesso munizionamento di quelle in dotazione agli Enti Militari - i principi enunciati con riguardo alle armi tipo guerra distinte da tale caratteristica restano in ogni caso validi per le armi comuni da sparo, destinate, nella fase della loro circolazione, all'impiego, per alterazione meccanica delle loro originarie caratteristiche, di munizionamento qualificabile **effettivamente** da guerra (può farsi l'esempio di un fucile cal. .475 N. E. - in mm. 12 x 89R - arma comune da sparo - v. il modello iscritto al n. 8863 - meccanicamente alterato per camerare munizioni di calibro superiore a 12,7 mm - trattasi comunque di evenienze ipotizzabili più in astratto che in concreto).

Tornando pertanto in discorso, va anzitutto evidenziato che l'esclusione dalle armi tipo guerra delle armi comuni da sparo lunghe portatili camerate per lo stesso munizionamento da guerra, muove, come si è già accennato, da una ben precisa ed imprescindibile realtà.

Quando il legislatore del '75 decideva di rimodulare la fascia delle armi tipo guerra, includendovi anche quelle distinte dall'impiego del munizionamento da guerra, gli era perfettamente nota una situazione, e cioè la pregressa produzione per il mercato civile anche di armi lunghe prodotte per camerare due tipologie di munizioni con dati metrici di calibro identici a quelli delle omologhe cartucce impiegate in armi lunghe in dotazione agli Enti Militari (gli era noto, cioè, che tanto l'una che l'altra tipologia di armi cameravano munizioni le stesse munizioni). Ma accorgendosi che la nuova indicazione qualificatoria delle munizioni da guerra delineata dal terzo comma dell'art.1 L.110 avrebbe portato ad attribuire la medesima qualifica anche alle due tipologie di munizioni prodotte per il mercato civile in quanto idonee ad essere camerate in armi da guerra (e, cioè, nelle armi automatiche prodotte in tali due calibri), e rendendosi conto che tale stato di cose avrebbe condotto inevitabilmente a qualificare armi tipo guerra fucili e carabine prodotti per il mercato civile nei predetti due calibri di cartuccia, le escludeva tout-court da tale fascia, non potendo seriamente ipotizzare la messa al bando di un cospicuo numero di armi già in circolazione sul territorio nazionale.

Quanto al munizionamento impiegato in fucili e carabine prodotti per il mercato civile avente dati metrici di calibro speculari a quelli del munizionamento militare va rilevato che esso era costituito, e lo è ancora oggi, da due tipologie di cartucce nate molto tempo prima di quelle omologhe militari, adottate successivamente dalle Forze Armate dei Paesi aderenti alla NATO (tra cui il Nostro) con le due denominazioni metriche parziali, espresse in millimetri, di cal. 5,6 mm Nato M 193 (per brevità, sarà in prosieguo indicato cal. 5,6 mm Nato – deve precisarsi che il dato metrico esatto è di mm. 5,56, ma nella denominazione Nato viene arrotondato a mm 5,6), e di 7,62 mm Nato.

Trattasi, cioè, delle due cartucce prodotte originariamente negli USA per il mercato civile con la rispettiva denominazione di cal. .223 Remington (cal. 5,6 mm Nato) e cal. . 308 Winchester (cal. 7,62 mm Nato). Si è cioè in presenza, come si è già sottolineato di munizioni tra loro identiche, che, se prodotte per gli Enti Militari, assumono rispettivamente la denominazione di calibro 5,6 Nato e 7,62 Nato, e, se pro-

dotte per il mercato civile interno ed estero, quella, rispettivamente, di .223 Remington e di .308 Winchester (discorso che, come si vedrà, vale, quanto all'identità del calibro, per le munizioni cal. 9 mm Nato, denominate anche cal. 9 mm Parabellum, prodotte per gli Enti Militari e per quelle omologhe prodotte per il mercato civile denominate anch'esse cal. 9 mm Parabellum o 9 Luger, o 9 x 19).

I dati metrici completi di tali munizioni espressi in millimetri sono, rispettivamente, i seguenti: 5,56 x 45 e 7,62 x 51 ove la prima cifra indica il diametro della circonferenza dei rispettivi proiettili e la seconda la lunghezza dei rispettivi bossoli.

In esecuzione della legge istitutiva, la Commissione Internazionale Permanente (di cui si è già detto a proposito della disciplina giuridica dell'attività di catalogazione) ha raggruppato nella Tabella I (A. 3. 1.), intitolata *Liste des calibres synonymes*, le altre denominazioni con cui sono noti i calibri di tali cartucce commerciali. Una cartuccia con determinati dati metrici può essere quindi indicata, oltre che con la sua denominazione originale, anche – se ne possiede – con altre denominazioni sinonime. E così – lo si è appena evidenziato – le cartucce cal. .308 Winchester e cal. .223 Remington, se prodotte per le Forze Armate dei Paesi Alleati, assumono, rispettivamente, la denominazione sinonima di cal. 7,62 mm Nato e cal. 5,6 mm Nato. Ciò si rimarca per evidenziare quanto sia privo di costrutto l'inciso contenuto in una decisione della giurisprudenza di legittimità che, in motivazione, riteneva pertinente il rilievo espresso nella sentenza impugnata circa il discutibile valore della dichiarazione prodotta dalla difesa nel giudizio di primo grado concernente l'utilizzabilità delle cartucce cal. 7,62 NATO per il caricamento anche di armi in cal. 308 Winchester, in quanto dichiarazione proveniente da una ditta commerciale privata, priva di riconoscimento ufficiale (Cass. Pen., Sez. I, 16/1/1990, n. 2548, Mussini).

Superfluo ogni commento al riguardo. Si può solo osservare che ai Giudici di legittimità sfuggiva che era stato lo stesso Legislatore ad indicare, nel secondo comma dell'art. 2 della L. 110, l'esistenza di armi comuni da sparo che si prestano all'utilizzo del munizionamento da guerra, situazione che può verificarsi esclusivamente quando viene in considerazione la stessa cartuccia; il che – a parte l'ignorata esistenza delle tabelle dei sinonimi redatte dalla Commissione Internazionale Permanente – avrebbe dovuto insinuare, quanto meno, il legittimo dubbio che la dichiarazione della ditta potesse essere veritiera.

Tornando in argomento, si ritiene necessario fornire alcune precisazioni sui calibri più sopra indicati.

Cal. .223 Remington – paese d'origine USA – il calibro è espresso in pollici (223 millesimi di pollice – la cartuccia viene indicata con la sua originaria denominazione di calibro in tutti i Paesi del mondo). **Ad oggi sono stati iscritti in Catalogo oltre 240 modelli di armi in questo calibro e sono state prodotte per il mercato civile centinaia di armi in conformità a ciascuno dei modelli catalogati.**

I nostri Enti Militari hanno iniziato ad adottare armi in tale calibro di cartuccia indicata con il sinonimo 5,56 NATO (per primi alcuni Corpi Speciali) intorno al 1972, prima, cioè, dell'entrata in vigore della L. 110 cit. (le armi automatiche in tale calibro in dotazione agli Enti Militari riproducono un unico modello con due varianti). Ed ancor prima dell'entrata in vigore della L. 110 erano state immesse nel mercato civile interno carabine cal. 223 Remington (ad es., la carabina Remington Varmint o la carabina Steyr Mannlicher delle quali veniva successivamente richiesta ed ottenuta la catalogazione con i nn. 413 e 531).

Trattasi di cartuccia a percussione centrale. Questi i sinonimi del calibro originale:

5,56 x 45

5,6 x 45

223 Rem. Special

.223 Armalite

5,56 Mile F

.222 Rem. Special

5,6 mm Nato M 193 (5,56 NATO)

5,5 mm Gew. Pat. 90

5,56 mm Patrone/StG 77

Cal. . 308 Winchester – paese d'origine USA – il calibro è espresso in pollici (308 millesimi di pollice – la cartuccia viene indicata con la sua originaria denominazione di calibro in quasi tutti i Paesi del mondo, compreso il nostro). **Ad oggi sono stati iscritti in Catalogo oltre 700 modelli di armi in tale calibro e sono state prodotte per il mercato civile centinaia di armi in conformità ai modelli catalogati.** I nostri Enti Militari iniziavano ad adottare armi semiautomatiche ed automatiche lunghe portatili in tale calibro, con la denominazione sinonima di 7,62 mm Nato, intorno agli anni '60. Ed ancor prima dell'entrata in vigore della L. 110 erano state immesse nel mercato ci-

vile interno carabine cal. 308 Winchester (ad es., la carabina Winchester-70 o la carabina Remington 760 delle quali veniva successivamente richiesta ed ottenuta la catalogazione con i nn. 281 e 464).

Trattasi di cartuccia a percussione centrale. Questi i sinonimi del calibro originale:

7,62 x 51

7,62 mm Nato

7,62 Nato

.30 cal. T 65

.30 Nato

7,62 mm Mle 54

7,62 mm S-Patronen/Stg 58

Dai dati appena esplicitati risulta di agevole comprensione:

a) che intanto una determinata munizione avente un determinato calibro è **utilizzabile indifferentemente** in un'arma da guerra ed in un'arma comune da sparo, in quanto trattasi della medesima cartuccia; si anticipa, ove ancora necessario, che per le prove a fuoco concernenti le munizioni in questione, effettuate dal Collegio peritale presso il balipedio del Banco di Prova nazionale, è stata adoperata un'unica canna manometrica nella quale sono state sparate le munizioni civili cal. .223 Remington e le munizioni militari cal. 5,6 Nato, ed un'unica canna manometrica nella quale sono state sparate le munizioni civili cal. .308 Winchester e le munizioni militari cal. 7,62 Nato:cosa possibile solo se la cartuccia è la stessa;

b) che la produzione delle munizioni nei due diversi calibri indicati, è indirizzata o al mercato civile o alle FF. AA.. Quando è indirizzata alle FF. AA. dei Paesi aderenti alla Nato (tra cui il Nostro), le munizioni in esame vengono denominate rispettivamente con la denominazione di calibro 5,6 Nato e 7,62 Nato e vengono generalmente contrassegnate sulla base del fondello con l'anno di produzione del lotto e con un determinato simbolo – del quale si dirà più ampiamente poco oltre – che attesta solo la loro destinazione e la loro appartenenza alle FF. AA. dei paesi Nato e, nel nostro Paese, anche ai Corpi Armati dello Stato, essendo gli stessi dotati di talune fra le armi prodotte per le FF. AA. nazionali. Quando la produzione è indirizzata al mercato civile esse vengono generalmente indicate con le rispettive denominazioni di calibro originali. 223 Remington e .308 Winchester che vengono impresse sulla base dei fondelli (quanto sin qui rilevato vale in egual misura per le munizioni militari – cal. 9 mm Nato o cal. 9 mm Para-

bellum – e commerciali – cal. 9 mm. Parabellum o cal. 9x19 o cal. 9 Luger).

Più sopra si è illustrata la ragione per la quale i fucili e le carabine di cui al secondo comma dell'art. 2/2° L. 110 cit. non costituiscono una categoria di armi a sé stante bensì armi che fanno parte dei fucili e delle carabine rientranti per struttura e per modalità di funzionamento nel primo comma dello stesso articolo. Orbene, l'individuazione per calibro delle munizioni che possono essere indifferentemente camerata in armi lunghe militari e commerciali consente di stabilire quali tra i fucili e le carabine indicati nel secondo comma dell'art. 2 cit. possono, per struttura e per modalità di funzionamento, prestarsi *all'utilizzazione del munizionamento delle armi da guerra*. Poiché le munizioni appena descritte sono a percussione centrale e vengono prodotte per essere impiegate in armi con canna ad anima rigata, i fucili e/o le carabine in questione sono quelli compresi o tra i fucili e le carabine aventi canna ad anima rigata e funzionamento indicati nel primo comma dell'art. 2 cit. alla lett. d), o tra i fucili indicati alla lett. b), o tra i fucili allestiti anche con canne ad anima rigata (i c. d. combinati) di cui alla lett. c). E con tali caratteristiche strutturali e di funzionamento i prototipi ed i modelli di fucili carabine cal. .223 Remington e 308 Winchester sono stati infatti catalogati ed indi prodotti in conformità per essere immessi in circolazione nel mercato civile.

Non potrà sfuggire poi che, accanto ai fucili ed alle carabine che si prestano all'utilizzazione di munizionamento militare di cui all'art. 2/2° c. non sono indicati i moschetti, menzionati invece nel primo comma alla lett. d), e che, soprattutto, non sono indicate armi corte.

Ma anche questo ha una sua precisa spiegazione.

I moschetti rappresentano una tipologia di modelli di armi lunghe al pari dei fucili e delle carabine di cui alla lett. d) dell'art. 2/1° c. cit., ed il Legislatore provvedeva pertanto ad indicarli unitamente ai primi (in Catalogo ne sarebbero stati iscritti ben ventisette modelli – v., ad es., quelli iscritti ai nn. 9695, 7919, 6736, 6734). Deve altresì evidenziarsi che tale tipologia di modelli di armi era già in produzione per il mercato civile interno già prima del 1975, **ma non in calibro omologo a quello del moschetto in dotazione ai nostri Enti Militari (6,5 x 52** (i moschetti e i fucili militari in cal. 6,5 x 52 sarebbero stati catalogati quali armi comuni da sparo dopo il 1986), qualificato arma da guerra in conseguenza della definizione che delle armi da guerra forniva l'abrogato art. 33/1° Reg. TULPS; così come, per le stesse ragioni

(art. 33/3°), munizioni da guerra erano qualificate quelle che impiegava: di talché, non essendovi in circolazione nel mercato civile moschetti nello stesso calibro di quelli militari, gli stessi venivano indicati tra le armi comuni da sparo di cui alla lett. d), ma non tra i fucili e le carabine menzionati nell'art. 2/2° c. cit.. Perché, se fossero stati in circolazione nel mercato civile moschetti in calibro di cartuccia identico a quello dei moschetti in dotazione agli Enti Militari, la loro tipologia sarebbe stata indicata necessariamente tra i fucili e le carabine di cui al secondo comma dell'art. 2 cit., essendo armi comuni da sparo lunghe in grado di impiegare munizionamento da guerra.

Ed allo stesso modo va spiegata l'assenza, tra le carabine ed i fucili di cui al secondo comma dell'art. 2 cit., di armi corte comuni da sparo in grado di impiegare munizionamento da guerra, dal momento che nel 1975 non erano in produzione per il mercato civile pistole semiauto che impieganti munizioni cal. 9 corto (9 x 17) e cal. 9 mm Parabellum, camerate dalle armi corte semiautomatiche ed in quelle lunghe automatiche in dotazione ai nostri Enti Militari (considerate armi e munizioni da guerra ai sensi dell'abrogato art. 33/1° Reg. TULPS). Di talché, se nel 1975 fossero risultate già immesse nel mercato civile armi corte impieganti munizioni di calibro identico a quelle appena indicate, sarebbero pur esse rientrate necessariamente, come i fucili e le carabine in esame, tra le armi comuni da sparo ... *pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra* E, certamente, anche per esse sarebbe stata imposta l'osservanza di qualche prescrizione (e proprio questo si è verificato allorché sono stati iscritti sul Catalogo i dieci modelli di armi corte in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum ed in calibro di cartuccia sinonimo 9 x 19 e 9 Luger, per i quali è stato prescritto l'uso di munizioni con proiettile totalmente in piombo; prescrizione che, come si illustrerà, è, prima ancora che illegittima, insensata e grottesca sotto il profilo tecnico).

Non v'è dubbio, stando così le cose, che il Legislatore escludeva dalla fascia delle armi tipo guerra le armi comuni da sparo lunghe idonee all'impiego di munizionamento da guerra per la ragione che mai avrebbero potuto rivestire tale qualifica armi oggetto di lecita produzione, finalizzata alla loro immissione, altrettanto lecita, nel mercato civile. Ed emerge al contempo nitidamente la conferma del principio di fondo cui si è ispirato il Legislatore nel disciplinare la fascia delle armi tipo guerra, e cioè che tale qualifica può essere attribuita soltanto alle armi prodotte con le caratteristiche tecnico-balistiche di cui al se-

condo comma dell'art. 1 L. 110 cit. da chi non è autorizzato ad operare ufficialmente nel settore, o alle armi comuni da sparo prodotte lecitamente sulle quali tali caratteristiche vengono realizzate per alterazione meccanica nella fase della loro circolazione; con la conseguenza che la qualifica di arma tipo guerra non può mai spettare alle armi da guerra e comuni da sparo prodotte lecitamente.

Ed un'inoppugnabile conferma di ciò è stata offerta *a posteriori* dall'iscrizione sul Catalogo di dieci modelli di armi corte in calibro di cartuccia cal. 9 mm Parabellum o con denominazione sinonima, e del cospicuo numero di armi prodotte in conformità, che, pur camerando le stesse munizioni impiegate in armi semiautomatiche corte in dotazione agli Enti Militari, rivestono la qualifica di armi comuni da sparo e non certo di armi tipo guerra. Riservando al prosieguo la trattazione dell'argomento, qui è sufficiente aggiungere che non può costituire argomentazione contraria il fatto che le armi corte commerciali prodotte in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum iscritte sul Catalogo sono costituite da pistole con funzionamento a rotazione e non semiautomatico, per la semplice ragione che il secondo comma dell'art. 1 cit., in tema di armi qualificabili tipo guerra quando possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra, non pone alcuna differenza tra le une e le altre, ed oltretutto, per il fatto che, l'iscrizione sul Catalogo di un prototipo o di un modello in un determinato calibro comporta *iure* l'apertura all'iscrizione di ogni altro prototipo o modello nel medesimo calibro a prescindere dal fatto che si tratti di pistola semiautomatica o di pistola a rotazione, essendo entrambe tali tipologie di armi qualificate armi comuni da sparo ex art. 2/1° c., lett. f, g., L.110 cit.. Una situazione del genere impone invece una verifica della legittimità dei provvedimenti ministeriali di rifiuto d'iscrizione delle armi semiautomatiche in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum o con altra denominazione sinonima, adottati su parere della Commissione Consultiva; verifica che, con altri rifiuti d'iscrizione, sarà compiuta, con esito negativo, al momento della specifica trattazione dell'argomento.

Né, tornando alle armi lunghe in esame, la ragione di posizione ad opera del Legislatore della fascia delle armi tipo guerra, fondante sullo stato di illiceità che le contraddistingue, può essere posta in discussione per il fatto che questi disponeva che sulle stesse, affinché potessero acquistare la qualifica di armi comuni da sparo, avrebbero dovuto essere realizzate le caratteristiche tecniche indicate nel secondo comma

dell'art. 2 della L. 110 cit.; plurime ragioni dimostrano infatti in modo palmare che l'omessa realizzazione di dette caratteristiche non avrebbe mai potuto avere come conseguenza l'attribuzione a tali armi della qualifica di armi tipo guerra.

Non essendo invero seriamente contestabile che i destinatari di tale disposizione erano i produttori autorizzati ad operare nel settore, la realizzazione delle armi in esame senza le richieste caratteristiche avrebbe potuto essere eseguita solo da soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi da guerra; ma in tal caso sarebbe stata realizzata una produzione di armi da guerra (e non certo di armi tipo guerra) essendo una prerogativa delle prime quella di essere fabbricate per impiegare munizioni da guerra (arg. ex art. 1/3° c., L.110 cit). Laddove una produzione delle armi in questione prive delle richieste caratteristiche da parte di soggetti muniti di licenza di fabbricazione di armi comuni da sparo, non sarebbe stata assolutamente ipotizzabile per il semplice fatto che i loro prototipi o i loro modelli non avrebbero potuto formare oggetto di iscrizione sul Catalogo. E riceve così ulteriore conferma che le armi comuni da sparo e, segnatamente, quelle lunghe che impiegano lo stesso munizionamento delle armi da guerra, possono essere qualificate armi tipo guerra solo se le caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 1 cit. vengono realizzate sulle stesse nella fase della loro circolazione attraverso illeciti interventi di alterazione meccanica delle loro originarie caratteristiche.

Va, a questo punto, esaminata in dettaglio la portata giuridica delle caratteristiche tecniche indicate nel secondo comma dell'art. 2 cit., dalla cui realizzazione veniva fatto dipendere dal Legislatore l'acquisto della qualifica di armi comuni da sparo delle armi lunghe ivi menzionate. In altre parole, alle dette caratteristiche veniva attribuita la veste di elementi costitutivi della loro qualifica di armi comuni da sparo. Situazione questa che, proiettata nel contesto dell'obbligatoria richiesta di catalogazione di tali armi, può esprimersi più correttamente nei seguenti termini: ogni prototipo ed ogni modello di tali armi lunghe, presentati dai produttori o dagli importatori per la loro formale iscrizione sul Catalogo, sarebbero dovuti risultare dotati di tali caratteristiche tecniche. Situazione, ancora, che avrebbe introdotto nell'assetto qualificatorio delle armi comuni da sparo delineato dalla normativa del '75, una sensibile eccezione, dal momento che l'accertamento di tale qualifica per tutte le altre armi lunghe comuni da sparo sarebbe dipeso solo dalla loro rispondenza alle caratteristiche

strutturali ed operative stabilite in generale per le armi lunghe comuni da sparo nel primo comma dell'art. 2 L. 110 cit., e non anche dalla realizzazione o meno sulle stesse delle ulteriori caratteristiche tecniche richieste per i prototipi ed i modelli di armi lunghe che si prestavano all'impiego di munizioni da guerra.

Indubbia, comunque, la volontà del legislatore del '75 di attribuire alle armi in esame – ree di essere fin troppo identiche alle armi da guerra in quanto prodotte lecitamente nel medesimo calibro di cartuccia di alcune di queste – l'esclusiva fisionomia di armi da caccia con limitato volume di fuoco o di armi sportive con limitato volume di fuoco; volontà certamente finalizzata a rimarcare che, nonostante tale identità, trattavasi di armi concepite esclusivamente per tali impieghi e non certo per finalità militari. Volontà, la cui formazione, non risultando aver tratto origine da alcunché di specifico e, segnatamente, da fatti di criminalità ordinaria, eversiva od organizzata, appariva però non sorretta da stringente razionalità e, come tale, non in grado di svelare il fondamento dell'attribuzione di tale obbligata fisionomia ad armi che fino al giorno precedente l'entrata in vigore della L. 110, avevano lo stesso stato giuridico di tutte le altre armi lunghe e, segnatamente, dei fucili e delle carabine con canna ad anima rigata di qualsiasi calibro, non essendo mai stata attribuita nell'art. 44 del Regolamento esecutivo del TULPS, né in altre norme, alcuna rilevanza giuridica, ai fini della loro qualifica di armi comuni da sparo, al fatto che le stesse impiegassero munizionamento commerciale identico a quello impiegato dalle armi da guerra.

E a presidio della realizzazione di tale agognata fisionomia, le armi in esame venivano private della qualifica di armi comuni da sparo già posseduta in precedenza, disponendosi per i produttori e gli importatori che, a far data dall'entrata in vigore della L. 110 avrebbero potuto acquistarla solo se fossero risultate dotate, in veste di elementi costitutivi di detta qualifica, delle caratteristiche tecniche indicate nel secondo comma dell'art. 2 cit..

Riassumendo, con l'entrata in vigore della L. 110, si aveva, quanto alle armi lunghe, la seguente situazione:

a) le armi commerciali lunghe, prodotte in precedenza in calibri di cartuccia identici a quelli delle munizioni delle armi da guerra, continuavano a mantenere il loro stato giuridico di armi comuni da sparo a prescindere dalla realizzazione sulle stesse delle cennate caratteristiche. Non inganni al riguardo il contenuto dell'art. 36/3° L. 110, con-

cernente la sanatoria delle armi da guerra e tipo guerra *impropriamente acquisite come armi comuni* dai privati prima dell'entrata in vigore della L. 110, sanatoria subordinata all'esecuzione di non meglio precisati *adempimenti prescritti* da realizzarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione del Catalogo; sanatoria in relazione alla quale l'art. 3 del D. M. 16/9/1977 cit. (G. U. n. 264 del 28/9/1977) disponeva che in appendice al Catalogo sarebbero state rese note *le decisioni adottate circa le armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite da privati come armi comuni prima dell'entrata in vigore della citata L. n. 110*. Tale sanatoria, invero, non ha riguardato in alcun modo le armi lunghe commerciali prodotte prima del 1975 in calibro di cartuccia identico a quello delle armi da guerra (e cioè in cal. .223 Remington e in cal. .308 Winchester) e prive delle caratteristiche indicate nel secondo comma dell'art. 2 cit., dal momento che nell'appendice al Catalogo pubblicato sulla G. U. n. 268 del 29/9/1979 (suppl. straord.) non è annotata alcuna decisione che riguardi tali armi (né altre) né sotto il profilo di adempimenti *prescritti* da realizzare sulle stesse, né sotto altri profili.

b) i prototipi ed i modelli di armi lunghe di identica fattura – pur rientrando, sotto l'aspetto meccanico-operativo, tra quelli delle armi indicate nel primo comma dell'art. 2 cit. – avrebbero potuto acquistare invece la formale qualifica di armi comuni da sparo, ed iscritte indi in Catalogo, solo se prodotti o importati con le caratteristiche decritte nel secondo comma;

c) i prototipi ed i modelli di armi lunghe con canna ad anima rigata aventi calibri di cartuccia differenti sarebbero stati invece iscritti sul Catalogo solo in base alla loro accertata corrispondenza meccanico-operativa alle armi comuni da sparo elencate nel primo comma dell'art. 2 cit., a prescindere dalla presenza sulle stesse delle caratteristiche tecniche di cui al secondo comma dell'art. 2 cit. .

Ma non è questo il punto.

Il fatto è che, se si passa ad esaminare la disposizione sotto un profilo di concretezza, è agevole scorgere come la volontà del Legislatore di attribuire alle armi in esame l'esclusiva fisionomia di armi per l'impiego venatorio o per l'impiego sportivo sarebbe rimasta sulla carta per due diverse ragioni, le quali rendono in concreto priva d'interesse ogni questione volta a stabilire se l'omessa realizzazione di tale fisionomia le avrebbe fatte qualificare armi tipo guerra: la prima, concernente l'irrealizzabilità delle caratteristiche tecniche indicate nel

secondo comma dell'art. 2 cit., e la seconda, assorbente la prima, rappresentata dall'entrata in vigore della nuova Legge sulla caccia, che individuava tra tutte le armi lunghe comuni da sparo, in via generale e senza eccezione alcuna (e, quindi, senza che tali armi dovessero possedere la particolare fisionomia venatoria di cui al secondo comma dell'art. 2 L.110 cit.) le armi impiegabili nell'esercizio dell'omologa attività, e della Legge che individuava per la prima volta, anch'essa in via generale e senza eccezione alcuna (e, quindi, senza che tali armi dovessero possedere la particolare fisionomia sportiva di cui al secondo comma dell'art. 2 L.110 cit.), le caratteristiche tecniche che avrebbero dovuto possedere le armi lunghe e corte per essere considerate sportive.

Esaminando infatti la sostanza delle cose, non possono esservi dubbi, come già accennato, che i primi destinatari legati all'osservanza del contenuto del secondo comma dell'art. 2 avrebbero dovuto essere i produttori delle armi da sparo. A costoro, pertanto, sarebbe spettato l'obbligo di realizzare i fucili e le carabine in esame o con *specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia con limitato volume di fuoco*, o con *specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso sportivo con limitato volume di fuoco*; gli altri destinatari avrebbero dovuto essere gli importatori, tenuti a controllarne l'esistenza sui modelli importati.

Senonché alla concreta realizzazione di tali caratteristiche si sarebbe frapposto l'insuperabile ostacolo costituito dalla loro assoluta indeterminatezza, non essendo le stesse ancorate a precisi parametri tecnici stabiliti normativamente; indeterminatezza che non avrebbe potuto mai consentire né la loro concreta realizzazione da parte dei produttori né un controllo positivo della loro esistenza da parte degli importatori. Per di più, tali e tante essendo le caratteristiche tecniche realizzabili su un'arma per finalità venatorie o sportive in relazione ai variogati contenuti delle rispettive discipline, la loro individuazione normativa sarebbe stata già di per sé estremamente difficoltosa se non impossibile. Né a tale deficienza si sarebbe potuto supplire prendendo a modello le armi prodotte fino a quel momento, perché, quanto alle specifiche caratteristiche venatorie, il T. U. sulla caccia in vigore al tempo in cui veniva scritta la L. 110 (R. D. 1016/1939) non obbligava di dotare relative armi di particolari accorgimenti tecnici o di una determinata capacità di alimentazione, per cui l'attività venatoria poteva essere svolta con qualunque arma lunga comune senza imposizione di

limiti quanto a tale capacità (con conferma costituita dall'eccezione concernente l'esercizio venatorio sul territorio delle Alpi). E lo stesso è a dirsi per l'uso sportivo, non regolato giuridicamente sotto il medesimo profilo, per cui qualunque arma, comunque strutturata e comunque quantitativamente alimentata, poteva essere adibita a tale finalità. Laddove, l'adozione di determinati accorgimenti tecnici in tale settore, pur essi variegati, era richiesta da regolamenti federali funzionali a finalità agonistiche e non da norme giuridiche, e riguardava, nel 1975, armi in altro calibro e non quelle nei due calibri in esame.

Sotto il profilo giuridico, poi, l'omessa individuazione delle prescritte caratteristiche non refluiva in questioni di poco momento: trattandosi infatti non di caratteristiche generiche, per le quali la realizzazione di una qualunque fra esse avrebbe potuto far considerare adempiuta la prescrizione normativa, ma di caratteristiche *specifiche*, ne conseguiva, da un lato, che la fattispecie normativa risultava viziata da indeterminatezza, e, dall'altro, che l'impossibilità di individuarle con la precisione richiesta non avrebbe mai potuto consentire di attribuire la qualifica giuridica di armi comuni da sparo alle armi in esame.

E lo stesso è a dirsi in relazione al limitato volume di fuoco che tali armi, sia in assetto venatorio che in quello sportivo, avrebbero dovuto possedere. L'omessa precisazione del numero di cartucce che avrebbe dovuto contenere il caricatore delle armi in esame per concretare il *limitato volume di fuoco* richiesto, avrebbe reso irrealizzabile anche l'esecuzione di quest'altra caratteristica tecnica, tenuto anche conto dell'inesistenza di norme giuridiche in tema di capacità di alimentazione delle armi comuni da sparo.

Quanto al termine *volume di fuoco* adoperato dal Legislatore deve poi osservarsi che esso è riferibile, nel suo significato tecnico, esclusivamente alle armi automatiche, ed indica la capacità dell'arma di sparare, tenendo premuto il grilletto, un determinato numero di colpi nell'unità di tempo, realizzabile attraverso il particolare meccanismo di cui esse sono dotate. Le carabine ed i fucili presi in considerazione dal legislatore nel secondo comma dell'art. 2 cit., proprio perché facenti parte di quelle elencate nel precedente primo comma, non sono armi a funzionamento automatico (sarebbero state, infatti, qualificabili per ciò solo armi da guerra), ma sono armi con funzionamento semiautomatico o dotate degli altri tipi di funzionamento indicati nel predetto primo comma. Quindi il termine *volume di fuoco* adoperato dal Legislatore è da intendersi correttamente come numero di cartucce

contenute nel caricatore dell'arma, la cui esplosione, qualunque esso sia, è solo e sempre realizzabile attraverso la ripetizione di una pressione esercitata ogni volta sul grilletto.

Tocca adesso esaminare l'altra ed ultima prescrizione richiesta dal secondo comma dell'art. 2 cit., secondo la quale le armi in esame, per essere qualificate armi comuni da sparo, oltre a possedere l'esclusiva fisionomia di armi da caccia o sportive con limitato volume di fuoco avrebbero dovuto essere destinate ... *ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari*. Ma qui è proprio il caso di dire che il Legislatore, forse perché troppo versato nell' esasperato intento di attribuire alle armi in esame una tanto particolare quanto imprecisabile fisionomia, non si rendeva conto nemmeno lui della paradossale ed errata portata di tale indicazione.

Deve intanto evidenziarsi che l'espressione *munizioni da guerra*, veniva adoperata dal Legislatore nel significato di *munizioni militari*, nel senso di munizioni prodotte per gli Enti Militari, come chiaramente desumibile dalle ultime parole del secondo comma dell'art. 2 L.110 cit. (...*munizioni di tipo diverso da quelle militari*).

Dunque il Legislatore, consapevole dell'impraticabilità di una messa al bando delle armi commerciali in calibro da guerra in considerazione del loro cospicuo numero già lecitamente immesso in circolazione nel mercato civile, con la nuova normativa prescriveva che esse, oltre ad essere dotate delle caratteristiche tecniche esaminate, fossero destinate ad utilizzare esclusivamente munizioni di tipo commerciale nei calibri .223 Remington e .308 Winchester, comunque denominate, ma non le stesse munizioni prodotte per i militari con le rispettive denominazioni sinonime di cal. 5,6 mm Nato e di cal. 7,62 mm Nato (quelle, per intendersi, che sulla base del fondello recano impresso il simbolo rappresentativo di un mappamondo stilizzato e l'anno di fabbricazione del lotto, sulla cui portata si dirà ampiamente in prosieguo). Con la conseguenza che, così come l'inosservanza delle altre caratteristiche tecniche, anche quella concernente la destinazione all'utilizzo in tali armi di munizioni da guerra avrebbe prodotto, secondo il legislatore, l'effetto impeditivo dell'acquisto per esse della qualità di arma comune da sparo.

È anzitutto agevole rendersi conto come la prescrizione concernente l'utilizzazione nelle armi in esame di munizionamento commerciale e non militare, lungi dal costituire una caratteristica tecnica come le altre passate in rassegna, concerneva un fatto eventuale dipendente

dalla volontà dell'uomo e, come tale, imponderabile, realizzabile esclusivamente a chi, dopo che le stesse fossero state immesse in circolazione, ne avesse avuto la disponibilità. Al produttore si sarebbe infatti potuto prescrivere – ammettendone per un momento la realizzabilità - che le armi in questione venissero fabbricate con le caratteristiche specifiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo e con un caricatore capace di contenere un certo numero di cartucce, ma non costituirlo garante di un obbligo il cui adempimento avrebbe potuto gravare solo su chi avesse avuto, dopo la sua immissione in circolazione, la disponibilità dell'arma. Né tale prescrizione avrebbe potuto realizzarsi con l'allestimento di un accorgimento tecnico che impedisse l'utilizzo di munizioni militari o che consentisse soltanto quello di munizioni commerciali, e ciò per la semplice ragione che si tratta di munizioni fra loro identiche; per cui qualunque accorgimento tecnico in grado di impedirne l'utilizzo su tali armi di munizionamento militare, avrebbe impedito anche l'utilizzo del munizionamento commerciale.

Quindi, le uniche caratteristiche tecniche, di rango costitutivo della qualifica di armi comuni da sparo per le armi in esame, avrebbero potuto essere rappresentate, in sede di preventivo controllo finalizzato all'iscrizione sul Catalogo dei rispettivi prototipi o dei rispettivi modelli importati, soltanto dalla presenza di quelle venatorie o sportive accompagnate entrambe da quella della dotazione di un caricatore capace di contenere un limitato numero di munizioni; **con la conseguenza che l'ulteriore prescrizione richiesta dal legislatore non avrebbe mai potuto spiegare di per sé, in sede d'iscrizione, alcun effetto sull'acquisto per tali armi di detta qualifica.** Ecco perché più sopra si diceva che, nell'esigerla, il Legislatore non si rendeva conto di ciò che diceva, potendo essa formare oggetto d'adempimento solo in una fase successiva alla produzione delle armi in esame, perché solo in tale momento le armi in esame avrebbero potuto essere destinarie di un caricamento con munizioni militari anziché con le omologhe munizioni commerciali. Ma anche in questo caso, da una tale condotta non sarebbe derivato alcun effetto in grado di interferire con la qualità di armi comuni da sparo già posseduta dalle armi in esame.

Sono tuttavia ben altre, e di maggiore consistenza, le ragioni per le quali l'impiego di munizioni militari sulle armi lunghe in esame sarebbe stato, come si diceva, del tutto ininfluenza sulla loro già acquisita formale qualifica di armi comuni da sparo, a seguito della supposta

realizzabilità sulle stesse delle altre caratteristiche tecniche indicate nel secondo comma dell'art. 2 cit. .

La prima ragione risiede nel fatto, di estrema rilevanza, che **il legislatore del '75 non disciplinava (né ciò è mai accaduto successivamente) alcun tipo di munizioni normativamente riservato per calibro o altro alle sole armi da guerra**; è sotto gli occhi di chiunque che il 3° comma dell'art. 1 L.110 cit. non individualizza qualitativamente le munizioni da guerra, ma si limita ad esprimere uno scontato rapporto di interdipendenza esistente tra queste e le armi destinate a camerale. Costatazione che, sia pure con qualche anno di ritardo rispetto all'entrata in vigore della L. 110, sarebbe stata correttamente messa in evidenza dalla stessa giurisprudenza di legittimità sia per confutare i pregressi orientamenti espressi in materia, sia in veste di premessa per giungere all'individuazione delle caratteristiche strutturali e balistiche che le munizioni devono possedere per essere qualificate da guerra, caratteristiche che non hanno quelle prodotte ordinariamente per gli Enti Militari nei tre calibri omologhi a quelle commerciali.

La seconda ragione di ogni negativa incidenza sulla qualifica di arma comune da sparo posseduta dalle armi commerciali in esame conseguente all'impiego sulle stesse di munizioni militari in calibro omologo, risiede nel principio radicato dallo stesso legislatore del '75 in seno all'art. 7/3° c. della L. 110, ove è detto, *expressis verbis*, che *L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo* . Quindi, una volta che le armi in discorso avessero acquistato la qualifica di arma comune da sparo attraverso l'iscrizione dei loro prototipi o dei loro modelli sul Catalogo, previa constatazione delle caratteristiche tecniche richieste a tal fine (ammessane ancora per un momento la realizzabilità), tale qualifica non avrebbe potuto essere posta in discussione da alcunché, e tanto meno dall'impiego di una munizione militare di calibro omologo a quello della munizione commerciale, dal momento che tale impiego avrebbe lasciato in ogni caso integra la loro struttura meccanico-operativa (sempre rispondente, cioè, a quella posseduta dai loro prototipi o dai loro modelli di tali armi al momento dell'iscrizione sul Catalogo). Restando saldamente ancorati alla realtà, l'unico effetto derivante dall'inosservanza della prescrizione che si esamina, sarebbe pertanto consistito nella realizzazione delle condotte vietate di detenzione e/o porto illegale di munizioni da guerra (sempre

ritenendo esatta tale qualifica, il che non è – come si è già anticipato incidentalmente – per le ragioni che saranno esplicitate più oltre).

Alla stregua delle considerazioni si qui svolte, può affermarsi pacificamente che **l'assenza delle caratteristiche tecniche e l'inosservanza della prescrizione d'impiego, richieste dal Legislatore quali elementi costitutivi della qualifica di arma comune da sparo per le armi di cui al secondo comma dell'art. 2 cit., non avrebbe potuto spiegare in concreto - causa l'irrealizzabilità sotto il profilo tecnico delle prime e l'assoluta inconducenza a questo fine della seconda - alcuna incidenza negativa ai fini dell'acquisto di detta qualifica. Pertanto le armi in esame, avrebbero potuto essere qualificate armi comuni da sparo attraverso la loro formale iscrizione sul Catalogo per il solo fatto di essere dotate della struttura meccanico-operativa propria delle armi comuni da sparo di cui al primo comma dell'art. 2 cit., ed a nulla rilevando, come per quelle prodotte prima dell'entrata in vigore della L. 110/75, che le stesse si prestassero all'utilizzazione di munizionamento da guerra.**

Ma l'impossibile ed incongrua condizione giuridica riservata dal Legislatore del '75 alle armi in esame sarebbe emersa all'esito dell'emanazione della nuova normativa in materia di esercizio dell'attività venatoria (L. 968/1977) nonché di quella che, per la prima volta, avrebbe disciplinato le armi sportive (L. 85/1986).

Tanto nella prima (la successiva legge emanata nel 1992 è rimasta sostanzialmente invariata sul punto) che nella seconda sono state indicate, in via generale e senza eccezione alcuna, le caratteristiche tecniche che devono possedere le armi comuni da sparo per essere impiegate **anche** nell'esercizio di tali attività.

In sostanza, con tali provvedimenti legislativi è stato ribadito il principio generale che le armi venatorie e sportive sono prima d'ogni cosa e come qualunque altra armi comuni da sparo, qualifica spettante in base alla **sol**a corrispondenza delle loro caratteristiche strutturali e meccanico-operative a quelle possedute dalle armi indicate nel primo comma dell'art. 2 cit., e, quindi, per ciò solo iscrivibili in Catalogo per il formale riconoscimento di detta qualifica. E tra queste, pertanto, non essendo prevista in seno alle dette normative alcuna eccezione al riguardo, **anche i fucili e le carabine commerciali in calibro da guerra di cui al 2° comma dell'art. 2 della L. 110)** che, per l'appunto, possiedono caratteristiche strutturali e meccanico-operative identiche a quelle dei fucili ed alle carabine indicate nel primo comma dell'art.

2 della L. 110; ove poi tali armi avessero posseduto anche le caratteristiche tecniche indicate rispettivamente dalle due normative appena indicate, sarebbero state anche impiegabili in attività venatoria o sportiva.

Di tutta evidenza gli elementi di crisi che tali normative introducevano nella disciplina riservata dal legislatore del '75 ai fucili ed alle carabine commerciali in calibro di cartuccia identico a quello delle munizioni militari, avendo l'effetto di impedire in ogni caso la concreta operatività del secondo comma dell'art. 2 L. 110 cit., già di per sé preclusa dall'obiettivo impossibilità di realizzazione delle caratteristiche tecniche ivi descritte. La disciplina stabilita per tali armi in seno al secondo comma dell'art. 2 sarebbe cioè rimasta sulla carta, sia perché nelle dette normative veniva stabilito in via generale che la qualità venatoria e sportiva di un'arma presupponeva la sua qualifica di arma comune da sparo, dipendente esclusivamente in via normativa dalla corrispondenza delle sue caratteristiche strutturali e meccanico-operative a quelle possedute da una delle armi comuni da sparo indicate nel primo comma dell'art. 2 cit., sia, soprattutto, perché nei due nuovi testi di legge non era disciplinata alcuna eccezione a tale principio, e, cioè, che, in relazione a determinate classi e tipologie di armi, detta qualifica dovesse invece dipendere dal previo accertamento sulla stessa della sua qualità venatoria o sportiva (come invece aveva ipotizzato il Legislatore del '75 all'art. 2/2° c., L.110).

Del tutto pacifico, pertanto, l'effetto sostanzialmente abrogativo posseduto dalle due nuove normative con riguardo al contenuto del secondo comma di quest'ultima disposizione, come del resto emergerà *per tabulas* poco oltre attraverso l'esame dell'attività di catalogazione delle armi comuni da sparo.

Passando ad illustrare brevemente nello specifico le discipline introdotte dalle nuove normative, va rilevato, quanto alla prima, che, all'incirca due anni prima della pubblicazione del Catalogo, avvenuta nel 1979, entrava in vigore, in sostituzione della precedente, una nuova legge sulla caccia (L. 968/1977), con la quale venivano disciplinati, per la prima volta ed in modo dettagliato, i mezzi per il suo esercizio (art. 13) e tra questi le armi impiegabili, individuate nei fucili con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e nei fucili con canna ad anima rigata impieganti munizioni con dati metrici di calibro compresi tra quelli indicati nella disposizione. Quanto ai fucili con canna ad anima liscia si prescriveva che erano impiegabili quelli ad un

colpo e a due colpi, e che, nelle modalità di funzionamento a ripetizione e semiautomatica, i loro caricatori non fossero in grado di contenere più di due cartucce. Come già riferito, la L. 968/1977 sarebbe stata successivamente sostituita dalla L. 157/1992 che, ancora all'art. 13, avrebbe disciplinato i mezzi di caccia in modo sostanzialmente identico.

In particolare, e per quel che qui interessa, con riguardo a fucili con canna ad anima rigata, carabine e moschetti (indicati nella disposizione con il termine omnicomprendivo di *fucili*) si disponeva, **senza eccezioni**, che l'esercizio della caccia era sempre consentito con tale tipologia di armi qualunque fosse la loro modalità di funzionamento (escluso ovviamente quello automatico) e **senza limitazioni quanto alla loro capacità di alimentazione** (prevista invece per i fucili con canna ad anima liscia), purché il calibro delle omologhe cartucce fosse non inferiore a mm 5,6 di diametro di proiettile e fosse assemblato ad un bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40 (va precisato che, per quanto nell'art. 13 viene fatto riferimento al calibro dell'arma, esso deve essere correlato più correttamente alla cartuccia, posto che i dati metrici indicati sono quelli propri delle sue dimensioni, essendo riferiti ai termini *proiettile* e *bossolo*; si rammenta che tali dati coincidono rispettivamente con il calibro dell'arma misurato all'interno della canna tra i due pieni opposti della rigatura alla volata e con la lunghezza della camera di cartuccia; e va pure precisato che l'indicazione *a vuoto* che segue il termine *bossolo* è pleonastica, perché quest'ultimo è di per sé indicativo di tale manufatto privo di proiettile). **E tra tali armi risultano compresi proprio i fucili e le carabine che impiegano munizionamento commerciale identico a quello delle armi da guerra**, costituito, come si è già indicato, dalle due tipologie di cartucce cal. .223 Remington e cal. .308 Winchester i cui dati metrici espressi in millimetri sono compresi tra quelli indicati dalla nuova normativa (5,6 mm di diametro di proiettile e 45 mm di altezza di bossolo, una, e 7,62 mm di diametro di proiettile e 51 mm di altezza di bossolo, l'altra).

Come già rilevato, l'art. 13 cit. afferma in via generale il principio normativo – che travolge quello enunciato dal Legislatore con riguardo alle armi lunghe commerciali camerate per munizionamento identico a quello da guerra – secondo cui la qualità di arma venatoria presuppone la qualifica di arma comune e, pertanto, non può mai concorrere a costituirla; qualifica che spetta **indistintamente** a tutte le armi

per il solo fatto di possedere solo le caratteristiche strutturali e meccanico-operative puntualmente indicate in seno al primo comma dell'art. 2 della L. 110 cit., richiamate *expressis verbis* in seno all'art. 13 attraverso i dati tipologici delle armi ivi indicate.

Né può farsi questione in relazione al fatto che nell'art. 13 della legge vengono menzionati soltanto i fucili ma non le carabine, per cui il secondo comma dell'art. 2 della L. 110 cit., ammessa per un momento la concreta realizzabilità delle caratteristiche tecniche ivi indicate, conserverebbe la sua efficacia con riguardo alle seconde.

Il termine *fucili* viene infatti adoperato nell'art. 13 cit. in senso generico, avendosi cioè riguardo alla conformazione strutturale di base di tali manufatti (calcio e canna lunga), che è identica in tutte queste armi e quindi anche per le altre due tipologie di armi (carabine e moschetti). E ciò trova una inoppugnabile conferma nel contenuto del primo comma dell'art. 2 della L. 110, ove pure si può scorgere agevolmente che nessuna differenza sostanziale è ipotizzabile tra fucili, carabine e moschetti, tanto che, alla lett. d), tali manufatti sono indicati congiuntamente e sono accomunati dall'avere tutti canna ad anima rigata e funzionamento o semiautomatico o a caricamento successivo singolo manuale, con o senza caricatore (quest'ultima modalità di caricamento è implicita, ma è resa evidente dall'uso della congiuntiva *anche* posta prima della modalità a funzionamento semiautomatico). Peraltro, tornando all'art. 13 cit., diventerebbe arduo, sotto un profilo logico prima che giuridico, spiegare perché solo i fucili sarebbero impiegabili in attività venatoria e non invece le carabine ed i moschetti. Ed una conferma ulteriore che segna l'inesistenza di differenze tra queste tipologie di armi si trae proprio dal secondo comma dell'art. 2 cit. ove lo stesso legislatore, nell'ipotizzare l'irrealizzabile fisionomia venatoria che le armi ivi indicate avrebbero dovuto possedere, non faceva alcuna distinzione tra fucili e carabine impiegabili nell'omologa attività (sono state già illustrate le ragioni per le quali, assieme a fucili e carabine, non venivano indicati i moschetti).

Quel che si è appena detto mostra pertanto come sia incongruo ed erroneo quell'isolato orientamento giurisprudenziale – frutto di evidente carenza di elementari nozioni in materia di conformazione meccanico-strutturale delle armi lunghe – che, muovendo da un'asserita distinzione tra fucili e carabine rinvenibile in seno all'art. 2/1° c., ha ritenuto che le armi utilizzabili per l'impiego venatorio erano solo i fucili e non anche le carabine. Questo, in dettaglio, l'assunto sostenuto

nella decisione: *“Dall’art. 2 della legge 18-4-1975 n. 110 si ricava, poi, che, ai fini della qualificazione delle armi comuni da sparo, i fucili sono tenuti distinti dalle carabine, le quali sono considerate tali, cioè armi comuni da sparo, al pari dei fucili, soltanto se siano ad una canna e ad anima rigata (lett. d), o impieghino munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico (lett. e). Se così è, non sembra potersi revocare in dubbio che l’uso della carabina per la caccia non è consentito, a meno che l’arma non risponda alle caratteristiche ed ai requisiti previsti dall’art. 13 comma 1 L. 157 per i fucili...”* (Cass. Pen., Sez. 3, 2/06/1999-26/08/1999, n. 2075, Giomi).

Non si considerava invero nella decisione che la distinzione operata dal Legislatore nel primo comma dell’art. 2 cit. era imposta da precise ragioni di ordine tecnico, per cui:

1) i fucili di cui alla lett. a) mai avrebbero potuto essere accostati alle carabine ed ai moschetti perché non esistono carabine e moschetti con canna ad anima liscia;

2) i fucili di cui alla lett. b) mai avrebbero potuto essere accostati alle carabine ed ai moschetti perché non esistono carabine e moschetti con due canne;

3) i fucili di cui alla lett. c) mai avrebbero potuto essere accostati alle carabine ed ai moschetti perché non esistono carabine con due o tre canne miste;

4) i fucili e le carabine di cui alla lett. e) mai avrebbero potuto essere accostati a tutte le altre armi lunghe di cui alle lett. a), b), c), d) perché sono armi che impiegano munizioni a percussione anulare, in ovvia contrapposizione a quest’ultime che impiegano invece munizioni a percussione centrale. La puntualizzazione poi alla lett. e) che le armi a percussione anulare non devono essere con funzionamento automatico non esprime alcun elemento specializzante proprio di esse e va letta anche a funzionamento semiautomatico, ripetendo unicamente, in una diversa forma lessicale, quel che è già detto per il funzionamento delle armi di cui alle lett. a, d, g, e cioè che le armi comuni da sparo non possono mai superare la soglia del funzionamento semiautomatico, dal momento che il funzionamento automatico è proprio, per definizione, secondo la distinzione già delineata, delle armi da guerra o di quelle tipo guerra.

Ma sarebbe stato sufficiente dare uno sguardo al D. M. 16/8/1977 (G. U. n. 264 del 28/9/1977) in materia di modalità per l’iscrizione nel Catalogo delle armi comuni da sparo, per avere chiara contezza

dell'inesistenza di differenze giuridiche tra fucili e carabine. Ai fini dell'iscrizione, le armi comuni da sparo devono invero essere distinte in classi (art. 5), e nelle classi 5, 6 e 7 i fucili sono considerati alla stessa stregua delle carabine (... *fucili o carabine* ...); gli stessi moschetti non vengono specificamente indicati in quanto identici ai fucili ed alle carabine di cui alla classe 6, come emerge dalle relative iscrizioni sul Catalogo (v, ad es., i moschetti iscritti ai nn. 4950 e 14802 – sul Catalogo *on line* la classe è visibile aprendo il riquadro dedicato al *dettaglio dell'arma*).

Del tutto evidente pertanto l'erroneità del dato tecnico da cui muoveva il ragionamento dei Giudici della 3^a Sezione della Suprema Corte, che viziava a catena le conclusioni rassegnate nella decisione, concernenti anche un altro aspetto tecnico di tali armi; conclusioni che saranno esaminate a breve sia per completare l'argomento, sia perché offrono collateralmente un ulteriore spunto per la conferma dell'inefficacia della caratteristica del volume di fuoco (questo l'altro aspetto tecnico toccato dalla decisione) che le armi di cui all'art. 2/2° c., considerate in assetto venatorio, avrebbero dovuto possedere per essere qualificate armi comuni da sparo.

Puntuale e meditato l'orientamento espresso invece al riguardo in altra decisione ancora dalla stessa 3^a Sezione, ove viene rilevato che *La distinzione tra fucile e carabina non esiste nella legislazione sulle armi, di cui alla legge 18 aprile 1975, n. 110, la quale, all'art. 2, include indifferentemente tra i fucili anche la carabina ed il moschetto, non ravvisandosi precise differenze tra i suddetti tre tipi di armi. In particolare, con riferimento alla caccia, il comma secondo dello stesso art. 2 legge n. 110 del 1975 considera armi comuni da sparo indifferentemente i fucili e le carabine.* (Cass. Pen., Sez. 3, 2/03/1995-7/04/1995, n. 684, Bigazzi). Orientamento ripreso – ancora dalla stessa Sezione – in altre decisioni, successive a quella criticata, ove non viene fatta alcuna differenza tra le due tipologie di armi data la sua obiettiva irrilevanza giuridica (Cass. Pen., Sez. 3, 26/10/1999 – 6/12/1999, n. 3316, Vitali, *Ib.*, 18/05/1999-29/07/1999, n. 1897, Buzzone). In entrambe le decisioni appena citate il fatto riguardava proprio le *carabine*, ma il principio che vi si afferma veniva reso adottando l'espressione generica di *fucili*, comprensiva quindi anche delle prime (pur nella carenza vincolante di tali provvedimenti, anche il Ministero dell'Interno, intervenendo con una circolare, emessa in conformità di un parere obbligatorio reso dalla Commissione Consultiva,

sulla necessità o meno della contemporanea presenza in capo alle munizioni impiegabili nelle armi lunghe venatorie con canna ad anima rigata dei dati metrici indicati nell'art. 13/1° comma, si esprimeva con riguardo a quest'ultime identificandole indifferentemente con *a) i fucili ovvero le carabine con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora siano in essi camerabili cartucce in cal. 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza uguale o superiore a millimetri 40; b) i fucili e le carabine dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce di calibro superiore a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40* – Circolare del 6/5/1997, n. 559/C-50.065-E-97).

Tocca adesso illustrare – anche per la collaterale opportunità cui si accennava – come l'erroneità del dato da cui muoveva la decisione che si critica riverberava i suoi effetti sulle conclusioni assunte nella medesima.

Deve premettersi che l'art. 13 cit. pone una distinzione tra fucili con canna ad anima liscia e fucili con canna ad anima rigata correlandola al numero di munizioni che possono essere contenute nei rispettivi caricatori (per le ragioni già illustrate, si adopera il termine *fucili* anche come indicativo delle carabine e dei moschetti).

Più precisamente, mentre i caricatori dei primi non devono contenere più due cartucce (in tutto tre, se si considera anche quella della camera di cartuccia), **nessuna limitazione al riguardo è imposta per i secondi.**

La distinzione non è di poco momento se correlata al contenuto del secondo comma dell'art. 2 L. 110, dal momento che l'art. 13 cit. introduceva anche il principio generale che **tutte** le armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata impiegabili in attività venatoria, non sottostanno ad alcuna limitazione con riguardo alla loro capacità di alimentazione. In conseguenza, il *limitato volume di fuoco* di cui al 2° comma dell'art. 2 della L. 110, non solo non avrebbe più potuto rappresentare, assieme alle altre, una caratteristica costitutiva della qualifica di arma comune da sparo delle armi ivi indicate per le ragioni già esplicitate, ma non veniva previsto in generale e senza eccezioni per alcuna arma impiegabile in attività venatoria.

Quanto alla differenziazione in punto di capacità di alimentazione tra armi con canna ad anima liscia ed armi con canna ad anima rigata va evidenziato che essa fonda su una precisa e corretta scelta legislati-

va. Ed invero, il Legislatore del '77 – seguito a ruota da quello del '92 – anticipando i contenuti della Direttiva Comunitaria 409/79, recepita dal nostro ordinamento, giudicava, in un quadro teso al contrasto dell'abbattimento indiscriminato e massiccio della selvaggina e, più in generale, di protezione della fauna selvatica, che non aveva alcun senso determinare un ridotto volume di fuoco per armi che consentono di praticare solo un'attività venatoria selettiva, trovando impiego sulle stesse esclusivamente munizioni assemblate a proiettile unico, a differenza delle armi lunghe con canna ad anima liscia nelle quali, per la caccia dei volatili e, in genere, di selvaggina di piccola taglia, vengono impiegate munizioni spezzate che consentono di realizzare un abbattimento di massa tanto più elevato quanto più numerose sono le munizioni contenute nel loro caricatore.

In conclusione, non può esservi dubbio che, a tenore dell'art. 13 cit., per le armi lunghe a canna con anima rigata impiegabili in attività venatoria non sussista alcun limite di alimentazione, essendo questo fissato, all'interno della disposizione, solo per le armi con canna ad anima liscia. Più precisamente, le limitazioni riguardanti quest'ultime sono costituite, quando realizzate con funzionamento a ripetizione o semiautomatico, sia dal numero di colpi che può essere contenuto nel loro caricatore, che non deve essere superiore a due (tre, quindi, con quello in camera di cartuccia), sia, per tutte le armi lunghe con canna ad anima liscia, dal loro calibro, che non può essere superiore al cal. 12 (particolare misurazione inglese); mentre le armi lunghe comuni da sparo con canna ad anima rigata possono essere impiegate in attività venatoria con il solo limite costituito dai determinati dati metrici entro cui devono essere compresi i calibri delle loro cartucce.

Ed a fronte della rara chiarezza con cui è stata formulata la norma – e si passa così ad esaminare la conclusione cui perviene sul punto l'isolata decisione sottoposta a critica – risulta errata anche l'affermazione, secondo cui il limite delle due munizioni riguarderebbe anche i fucili e le carabine con canna ad anima rigata. Come si è già avuto modo di rilevare, tale conclusione muove dal principio, risultato privo fondamento, che fucili e carabine, essendo tenuti tra loro distinti in seno all'art. 2/1° c. cit., sono due tipi di manufatti tra loro diversi. E, secondo l'assunto giurisprudenziale in parola, tale distinzione riverbererebbe i suoi effetti sul contenuto dell'art. 13 della legge sulla caccia in questi termini: in linea generale, solo i fucili con canna ad anima rigata sarebbero impiegabili in attività venatoria, essendo in

tale norma indicati solo essi come mezzi impiegabili in tale attività, ma con la limitazione di alimentazione prevista per quelli con canna ad anima liscia a ripetizione manuale o a funzionamento semiautomatico; quanto alle carabine, non essendo esse menzionate nella disposizione, non sarebbero utilizzabili per il suo svolgimento, o meglio, lo sarebbero anche quelle con canna ad anima rigata, essendo soltanto queste, nell'art. 2/1° c. cit., ad essere accostate ai fucili, ma con la limitazione di alimentazione prevista per i fucili a ripetizione e semiautomatici con canna ad anima liscia. Con la conseguenza che la violazione di tale limite farebbe qualificare fucili e carabine come mezzi vietati per l'espletamento dell'attività venatoria. Ed a chiusura della motivazione si metteva per di più in evidenza che tale interpretazione si pone *in linea con le convenzioni internazionali e con la normativa comunitaria, richiamate, tra l'altro, anche nell'ordinanza impugnata, che, come è stato ricordato, prevedendo, in generale, il divieto di mezzi che impediscano un'uccisione selettiva e non di massa, includono, tra i mezzi vietati, le armi automatiche o semiautomatiche con caricatore dotato di più di due cartucce* .

Intanto, stabilito che nessuna distinzione di carattere giuridico può porsi in seno all'art. 2/1° c. L. 110 tra fucili, carabine e moschetti, e che in tale norma l'elencazione distintiva che viene operata è tecnicamente necessitata dalle diverse caratteristiche meccanico-strutturali e di funzionamento proprie di ogni tipologia di armi, ciò stabilito, appare di evidenza solare come, in seno all'art. 13 cit. sono disciplinate, quanto alle armi lunghe impiegabili in attività venatoria, due distinte previsioni: una riguardante le armi lunghe con canna ad anima liscia e l'altra riguardante le armi lunghe con canna ad anima rigata. Trattasi di previsioni che disciplinano autonomamente le armi lunghe sotto il profilo del loro impiego venatorio, per cui ogni richiamo al primo comma dell'art. 2 cit. che superi la soglia della loro qualifica di armi comuni da sparo per dedurne altri effetti – come vien fatto nella decisione che si critica – è del tutto fuori luogo.

Ed al riguardo, proprio in questi termini si è espressa la stessa terza Sezione in successive decisioni, puntualizzando, in conseguenza, che il limite delle due munizioni si applica soltanto alle armi lunghe con canna ad anima liscia, ritenendosi implicitamente, proprio per l'estrema chiarezza del contenuto della norma, che l'isolato orientamento della stessa Sezione non giustificava alcun intervento delle Sezioni Unite: *La norma di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1992*

n. 157 contiene due distinte previsioni, la prima relativa ai fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata, e la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma è stata riservata solo ai primi e non anche ai secondi (Cass. Pen., Sez. 3, 26/10/1999-6/12/1999 n. 3316, Vitali). Ma già la stessa terza Sezione, aveva avuto modo, qualche mese prima, di pronunciarsi sulla questione esprimendosi con identici contenuti: Tra i mezzi vietati per l'esercizio della caccia non rientra il fucile con canna ad anima rigata con caricatore capace di contenere oltre due cartucce. Tale limitazione, infatti, va riferita soltanto ai fucili ad anima liscia (Cass. Pen., Sez. 3, 18/05/1999-29/07/1999, n. 1897, Buzzzone).

D'altro canto si è già chiarita la ragione di tale limitazione, introdotta dal legislatore del '77 in anticipo rispetto all'identica previsione che sarebbe stata oggetto della Direttiva Comunitaria 409/79, e puntualmente condivisa dal Legislatore del 1992 attraverso la riproposizione del contenuto dell'art. 13 in seno alla nuova legge sulla caccia: e cioè che solo i fucili con canna ad anima liscia consentono l'abbattimento di massa della selvaggina minuta, perché sono gli unici nei quali vengono solitamente impiegate munizioni spezzate. Effetto, questo, non realizzabile con le armi lunghe con canna ad anima rigata, le quali, impiegando solo munizioni a palla unica, consentono l'uccisione di un singolo capo di selvaggina di grossa mole per volta.

Ne segue come sia oltretutto inesatta l'affermazione contenuta nell'isolata decisione che si critica, e cioè che il principio in essa affermato si porrebbe in linea con le convenzioni internazionali e con le direttive europee: risulta, invece, il contrario ed oltretutto come non fosse assolutamente chiara alla Sezione la distinzione tra abbattimento di massa ed abbattimento selettivo. Da una lettura più meditata di tali normative e, segnatamente, dell'art. 8 della Direttiva C. E. E. 409/79 e dell'art. 8 della Convenzione di Berna, ratificata con legge 5/8/1981, n. 503, recepita ed attuata a prescindere dall'adozione di specifici atti normativi, sarebbe emerso invero che il limite di alimentazione riguarda solo le armi lunghe con canna ad anima liscia per il tipo di caricamento con cui tali munizioni possono essere allestite, le sole, come si è detto, che possono impiegare munizioni spezzate e che consentono l'uccisione in massa di volatili, alla cui esclusiva protezione sono finalizzate le normative appena richiamate.

Ed in questi termini si esprimeva successivamente la terza Sezione nella decisione più sopra richiamata (n. 199903316, Vitali), di cui si

riporta il passo più significativo: ... *Il dato letterale della norma, il primo cui l'interprete deve fare riferimento, induce a ritenere che essa contiene due distinte previsioni, la prima relativa ai fucili ad anima liscia e la seconda attinente a quelli ad anima rigata e che la limitazione a due delle cartucce contenibili nel caricatore dell'arma sia stata riservata solo ai primi e non anche ai secondi.*

La sospettabile illogicità di tale diversa previsione normativa non sussiste e per intendere la ratio delle due distinte ipotesi occorre da un canto soffermarsi sulle diverse caratteristiche dei fucili ad anima liscia e di quelli ad anima rigata, oltre che sul distinto loro impiego a fini venatori e, dall'altro, considerare il travagliato iter parlamentare della norma in esame, desumibile dai relativi lavori preparatori. Invero, i fucili a canna liscia vengono abitualmente utilizzati, a scopo venatorio, con munizioni spezzate, a pallini, che espandendosi a rosa hanno la capacità offensiva di colpire più bersagli contemporaneamente, donde la limitazione a due delle cartucce nel caricatore ed il tempo necessario per riarmare il fucile trovano giustificazione nella volontà del legislatore di ridurre il numero dei colpi che il cacciatore può esplodere in sequenza e, quindi, di limitare la potenza distruttiva dell'arma, in ossequio anche alle norme comunitarie in materia, mentre quelli a canna rigata possono esplodere un unico proiettile a palla per volta, capace di colpire un bersaglio singolo anche di rilevanti dimensioni, sicché sono idonei per la caccia grossa – gli ungulati, come il cinghiale – Siffatta interpretazione trova conforto nei lavori parlamentari preparatori il cui esame evidenzia, dato di non scarso rilievo, che i diversi emendamenti proposti, al testo dell'art. 13 co. 1 della vigente legge sulla caccia, ... tutti miranti ad estendere anche ai fucili ad anima rigata la limitazione a due delle cartucce nel caricatore, furono respinti. Anche la direttiva comunitaria 409/79 prescrive, all'art. 8, il divieto di utilizzo di armi semiautomatiche con caricatore contenente più di due colpi solo relativamente alla caccia degli uccelli e non anche a quella dei mammiferi ed, in particolare, degli ungulati, dal che può trarsi spunto per ritenere che l'interpretazione data alla norma di cui all'art. 13 co. 1 L. 157/92 non è contraria a norme o principi di diritto comunitario, dal momento che per la caccia dei primi viene abitualmente usato il fucile ad anima liscia, mentre per quella dei mammiferi i cacciatori adoperano quello ad anima rigata come la carabina.

Ribadendosi pertanto che l'art. 13 cit. non prevede alcun limite di alimentazione per le armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata quando impiegate in attività venatoria, si osserva al contempo che non esiste alcuna norma che stabilisce la capacità di alimentazione delle armi comuni da sparo considerate al di fuori di tale contesto (e di quello sportivo). Con la conseguenza che il limite delle due munizioni stabilito per le armi lunghe con canna ad anima liscia a ripetizione manuale o a funzionamento semiautomatico quando impiegate in attività venatoria, conferma che le stesse possono avere (com'è in concreto) una capacità di alimentazione superiore se considerate nella loro qualità di armi comuni da sparo ed avulse quindi da tale contesto. Si possono indicare a titolo di esempio i modelli delle armi lunghe cal. 12 iscritte ai nn. 14565, 15490 catalogate con serbatoio capace di cinque cartucce, o il modello di quella iscritta al n. 13272 catalogata con serbatoio già munito di riduttore a due colpi (trattasi dei modelli di armi con canna raggiata alla volata, di cui si è già detto, sostanzialmente identica alla canna ad anima liscia e per le quali si è rilevata l'inutilità della loro catalogazione).

Come si è già evidenziato, l'alternativa indicata nel secondo comma dell'art. 2 della L. 110 perché le armi lunghe lecitamente prodotte in calibri di cartuccia identici a quelli delle munizioni militari potessero essere qualificate armi comuni da sparo era costituita dalla prescrizione che le stesse fossero realizzate con specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego sportivo e con un limitato volume di fuoco.

Si è però già rilevato che, in ragione della loro estrema genericità, anche le caratteristiche sportive richieste non avrebbero mai potuto essere concretamente realizzate, donde la disposizione che ne forma oggetto sarebbe rimasta in ogni caso, anche per questa parte, priva di efficacia sul piano applicativo, con la conseguenza che – come si è già evidenziato – i prototipi ed i modelli importati delle armi indicate nel secondo comma dell'art. 2 cit. avrebbero dovuto essere qualificati armi comuni da sparo a prescindere dalla realizzazione sulle stesse di tali non individuabili caratteristiche tecniche.

Senonché, a seguito dell'entrata in vigore della L. 85/1986, la previsione di cui al 2° comma dell'art. 2 della L. 110/75 è stata resa inefficace anche con riguardo all'obbligata fisionomia sportiva che le armi ivi indicate avrebbero dovuto possedere per essere qualificate armi comuni da sparo. Tale legge ha disciplinato per la prima volta, in via generale, l'assetto tecnico-giuridico delle armi sportive lunghe (e cor-

te), evidenziando che esse sono costituite in ogni caso e senza eccezioni da armi che rivestono già la qualifica di armi comuni da sparo in quanto rispondenti, per struttura meccanico-operativa a quelle indicate in generale nel primo comma dell'art. 2 della L. 110 e, come tali, iscrivibili *iure* sul Catalogo.

Se si esamina, invero, il terzo comma dell'art. 2 della legge 85/1986, in esso è chiaramente indicato che **tutte** le armi sportive (*rectius*: i loro prototipi o i loro modelli importati) rivestono anzitutto la qualifica di arma comune da sparo in quanto *sottoposte a Catalogo*, in quanto, cioè, risultano iscritte (i) anzitutto sul Catalogo, e che delle stesse (degli stessi) deve essere **poi** redatto un apposito elenco annesso al medesimo che attesta l'attribuzione della loro qualità di armi sportive. Ora, poiché, ai sensi dell'art. 7/1° c., L. 110/75, l'iscrizione sul Catalogo costituisce tout-court accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo rivestita da ogni singolo prototipo o modello di arma, è del tutto evidente come i prototipi ed i modelli delle armi in esame acquistino la formale qualità di armi comuni da sparo, come tutti gli altri prototipi o modelli di armi, esclusivamente in base alla loro corrispondenza strutturale e meccanico operativa a quelle indicate in generale in seno all'art. 2/1° c. della L. 110 a prescindere dal fatto che essi possano anche essere dotati di caratteristiche tecniche che li rendano idonei all'impiego sportivo. Se poi gli stessi ne risultano dotati – risultano, cioè, dotati anche delle particolari ... *caratteristiche strutturali e meccaniche* di cui al 2° comma dell'art. 2 L. 85/1986 che li rendono idonei a prestarsi *esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive* – essi sono prototipi o modelli di armi comuni da sparo anche tecnicamente deputati a tale impiego.

Quel che chiaramente emerge dalla lettura del dato normativo è, pertanto, che l'arma qualificabile sportiva è prima d'ogni cosa arma comune da sparo attestata dalla sua iscrizione in Catalogo; qualifica autonoma ed indipendente dall'attribuzione della qualità di arma sportiva, collegata invece all'ulteriore accertata presenza delle caratteristiche richieste per tale impiego. Situazione, questa, ampiamente confermata, del resto, dalla disciplina della suddivisione in classi di tutti i prototipi e di tutti i modelli (art. 5 D. M. 16/8/1977 cit.), effettuata non in base alla finalità d'impiego dell'arma, ma esclusivamente con riguardo alla conformazione strutturale ed alle modalità di funzionamento di ognuno di essi, in riflesso della medesima conformazione strutturale ed operativa indicata in generale per le armi comuni da spa-

ro dal primo comma dell'art. 2 della L. 110/75 (l'appartenenza ad una *classe* è una delle indicazioni obbligatorie che distingue sul Catalogo ogni singolo prototipo o modello importato di armi comuni da sparo che vi vengono iscritti). Quindi nessuna classe è riservata alle armi sportive in quanto tali, così come nessuna classe è riservata alle armi in quanto impiegabili in attività venatoria. Consultando infatti le iscrizioni sul Catalogo, potrà notarsi che i prototipi o i modelli importati di armi corte semiautomatiche, pur qualificati sportivi, appartengono tutti, senza distinzione, e solo perché anzitutto armi comuni da sparo, alla classe C1; o che i prototipi o i modelli importati di armi lunghe con canna ad anima rigata a funzionamento semiautomatico, pur qualificati sportivi, appartengono tutti, senza distinzione e solo perché anzitutto armi comuni da sparo, alla classe C7.

Per i prototipi ed i modelli formalmente qualificati armi comuni da sparo, quando sono riconosciuti in possesso **anche** delle caratteristiche di cui al secondo comma dell'art. 2 L. 85/1986, viene **riportata a parte in nota**, anche la loro qualità di arma sportiva già annotata sull'elenco annesso al Catalogo, per offrire una completa descrizione dello stato dell'arma (v, ad es., rispettivamente, tra le migliaia, le armi iscritte ai nn. 15619, 15620, e le armi iscritte ai nn. 16485 e 16479).

A seguito dell'entrata in vigore della L. 489/1992, che ha integrato l'art. 10/6° c. L. 110, la qualifica in capo ad un'arma comune da sparo anche di quella sportiva è divenuta giuridicamente rilevante sotto altro profilo, essendo stato stabilito che esse sono detenibili in uso nel numero di sei. Come è noto, le armi comuni da sparo possono essere detenute in uso nel numero di tre. Oltre tale complessivo numero, le armi comuni da sparo possono essere detenute solo in collezione. Va segnalato che le armi lunghe comuni da sparo impiegabili in attività venatoria sono invece detenibili in uso in numero illimitato.

Asseverato che, con l'entrata in vigore della L. 85/1986, anche le armi sportive, sono previamente armi comuni da sparo e che tale qualifica discende normativamente dalla rispondenza della loro struttura meccanico-operativa a quella indicata in generale per le armi comuni da sparo in seno al primo comma dell'art. 2 L. 110 cit., ed a prescindere dal calibro della cartuccia che impiegano, non essendo previste né in tale norma né soprattutto nell'art. 2 L. 85 cit. alcuna eccezione al riguardo, ed asseverato altresì che anche le armi di cui al secondo comma dell'art. 2 L.110 cit. vengono prodotte con la medesima struttura meccanico-operativa dei fucili e delle carabine con canna ad ani-

ma rigata indicate nel primo comma, per cui anch'esse, per questa sola condizione, sono qualificabili *iure* armi comuni da sparo, consegue *de plano* da ciò l'inefficacia del precetto contenuto nel secondo comma dell'art. 2 cit., anche nella parte in cui la qualifica di armi comuni da sparo delle armi lunghe commerciali prodotte nei due calibri di cartuccia identici a quelli dei calibri delle munizioni da guerra veniva fatta dipendere invece dalla (irrealizzabile) condizione che avessero dapprima la fisionomia di armi impiegabili in attività sportiva.

In altri termini, a seguito dell'entrata in vigore della normativa in tema di armi sportive, il Legislatore ha richiesto – per tutte le armi, **nessuna esclusa**, (compresi quindi i fucili e le carabine di cui al 2° comma dell'art. 2 della L. 110 cit.) - che per rivestire tale qualità, fossero distinte da particolari *caratteristiche strutturali e meccaniche*: ma non quali elementi costitutivi della loro qualifica di armi comuni da sparo - avendo egli stesso tenuto a sottolineare (3° comma dell'art. 2 della L. 85/1986), in un quadro di coerenza con quanto stabilito dagli artt. 6 e ss. della L. 110/75, che tale qualifica compete già a tali armi (e così a tutte le altre) per il solo fatto della loro rispondenza a quelle descritte in generale nell'art. 2/1° c. della L. 110 cit., bensì quali elementi ulteriori – contestuali o successivi alla loro già acquisita qualifica di armi comuni da sparo – per l'acquisto della loro qualità di armi sportive.

La nuova normativa in tema di individuazione di armi sportive ha preso le distanze dal contenuto dell'art. 2/2° c. L. 110 anche in punto di *limitato volume di fuoco* non avendo condizionato la qualità di arma sportiva alla sussistenza di tale caratteristica. Di talché, tenuto conto della sua portata generale ed innovativa, priva di alcuna eccezione al riguardo, anche le armi lunghe di cui al secondo comma, quando qualificate sportive, non sottostanno al riguardo ad alcuna limitazione. In concreto i produttori correlano la capacità di alimentazione di tali armi alle varie discipline sportive in cui le stesse possono essere impiegate, per le quali si è rivelato sufficiente numero massimo di dieci cartucce (v. Catalogo nn. 14471, 14430, 10615). Così come per le armi sportive corte si è rilevato sufficiente quello massimo delle venti unità (v. Catalogo nn. 13228, 13885).

L'inefficacia della disposizione recata dal secondo comma dell'art. 2 della L. 110, conseguente all'effetto sostanzialmente abrogativo spiegato dalle due normative, è poi definitivamente attestata dall'attività di catalogazione riguardate le carabine ed i fucili ivi indi-

cati, essendo state gli stessi iscritti formalmente sul Catalogo quali armi comuni da sparo a prescindere dalla presenza sulle stesse delle *specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo*.

Al riguardo è sufficiente indicare, quanto ai prototipi ed ai modelli di armi in cal. . 308 Winchester impiegabili in attività venatoria, tutta la serie dei fucili Garand provenienti dai più disparati arsenali che, avendo mantenuto la loro originaria struttura militare, non possono risultare in alcun modo dotate di specifiche caratteristiche venatorie, e pertanto ciò che li rende impiegabili in tale attività risiede unicamente nel fatto che camerano una cartuccia con dati metrici di calibro rientranti tra quelli indicati nell'art. 13 cit.. Si vedano le iscrizioni nn. 6729, 6727, 6728, 12686, 12684, 11213, con caricatore da dieci colpi, cui è seguita una conforme produzione. Mentre con riguardo ai prototipi e modelli in cal. . 223 Remington possono indicarsi quelli iscritti ai nn. 12934, 12755, 14262, 14261, 12283, 12282, 13319, 11316, 11315, 12899, 11942, 11934, 11317, 10789, 10788.

Si possono indicare, ancora a campione, quanto ai prototipi ed ai modelli di armi che avrebbero dovuto possedere la fisionomia di armi sportive a mente del 2° comma dell'art. 2 della L. 110 cit. (fino al 1985), cui è seguita l'omologa conforme produzione, quelli iscritti sul Catalogo ai nn. 403, 405, 558, 1321, 1329, 574, 732, 922, 413, 477, 983, 494, 464, 420, 374, 542, 1105, 1104, 281, 992, 2410, 4492, 3806, 3849, 2770, 3378, 4029, 3931, 3477, 5300, 5311, 2856, 3477, 2857

Orbene, se si osservano le immagini ingrandite dei prototipi e modelli delle carabine e dei fucili sin qui indicati, potrà notarsi che trattasi di armi dotate di una struttura ordinaria, a colpo singolo, a cinque, sei, nove colpi. Quello iscritto al n. 3849 è proveniente da arsenali militari ed ha mantenuto le sue originarie caratteristiche strutturali per cui non ne può avere altre. Sono pertanto tutte prive di specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego sportivo, mentre il loro impiego venatorio (per il quale non si è in grado di indicare quali specifiche caratteristiche possono attestarne l'*effettivo impiego* se non quella di cui un'arma da caccia con canna ad anima rigata può essere ordinariamente dotata e, cioè, un cannocchiale) non può che derivare, a norma dell'art. 13 della L. sulla caccia, dall'impiegare una cartuccia con dati metrici di calibro rientranti tra quelli indicati in detta norma.

Abbastanza semplice, a questo punto, trarre dalle indicazioni appena esplicitate le debite conclusioni. Essendo il Catalogo deputato a ri-

flettere in concreto i principi normativi dettati in materia di distinzione tra armi da guerra ed armi tipo guerra da una parte, ed armi comuni da sparo dall'altra, e tenuto presente che l'iscrizione sul medesimo dei prototipi e dei modelli di armi per il formale conferimento alle stesse della qualità di armi comuni da sparo viene effettuata accertando dapprima che *le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1* (art. 6/5° c., L. 110 cit.), e, cioè, che non rivestano la qualità di armi da guerra o di armi tipo guerra, se di ciò si tiene conto, se ne deve concludere che la richiesta d'iscrizione dei prototipi e dei modelli delle armi in esame avrebbe dovuto essere rifiutata essendo le stesse prive delle caratteristiche tecniche indicate nel secondo comma dell'art. 2 L. 110 cit., in quanto elevate dal Legislatore del '75 ad elementi costitutivi della loro qualifica di arma comune da sparo; situazione che le avrebbe ricondotte, per come indicato dal Legislatore attraverso il coordinamento della disposizione appena richiamata con la riserva espressa in apertura del secondo comma dell'art. 1 L. 110 cit., nell'area riservata alle armi tipo guerra. Ne segue allora che se i prototipi ed i modelli di armi lunghe da sparo nei due calibri di cartuccia identici a quelli delle munizioni militari sono stati invece iscritti sul Catalogo pur senza essere dotati, come è emerso all'evidenza, di quelle *specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia e sportivo* indicate dal secondo comma dell'art. 2 della L. 110 quali elementi costitutivi della loro qualifica di armi comuni da sparo, ciò è accaduto, sia per l'obiettivo impossibilità di una concreta realizzazione delle stesse in ragione della loro estrema indeterminatezza, sia soprattutto in conseguenza degli effetti sostanzialmente abrogativi spiegati nei confronti di tale disposizione dalle due Leggi che, successivamente all'entrata in vigore della L. 110/75, hanno introdotto per la prima volta, in via generale e senza eccezioni, specifici criteri tecnico-normativi per l'individuazione delle armi impiegabili in attività venatoria e sportiva, ponendo il principio di base che le qualità venatorie e sportive di tutte le armi presuppongono in capo alle stesse la qualifica di armi comuni da sparo accertata esclusivamente attraverso la corrispondenza della loro struttura meccanico-operativa, posseduta anche dalle armi in esame, a quella indicata in generale per le armi comuni da sparo in seno all'art. 2/1° comma L. 110/75; e che pertanto che la qualifica di arma comune da sparo non può mai dipendere dalla sua accertata qualità di arma vena-

toria o sportiva, come aveva preteso per le armi in questione il Legislatore del '75.

Conclusivamente e come anticipato in apertura di paragrafo, all'esito della dettagliata disamina dei dati tecnici e normativi sin qui esplicitati emerge *de plano* l'ulteriore conferma che – essendo stati i fucili le carabine in esame iscritti sul Catalogo a prescindere dall'essere camerate in calibri militari – la qualifica di armi tipo guerra non può mai spettare a prototipi ed a modelli di armi prodotti lecitamente che riflettono le caratteristiche strutturali e meccanico-operative delle armi comuni da sparo elencate in generale nel 1° comma dell'art. 2 della L.110 cit., e che, in conseguenza, la ragione di posizione della fascia delle armi tipo guerra risiede esclusivamente nel loro stato di illiceità: stato giuridico che può investire le armi comuni da sparo solo nella fase della loro circolazione allorché le stesse vengono predisposte per alterazione meccanica per l'impiego di munizioni **effettivamente** qualificabili da guerra.

SEZIONE VI/b

LA QUALIFICA GIURIDICA DI ARMA COMUNE DELLE ARMI SEMIAUTOMATICHE CAL. 9 MM PARABELLUM

L'iscrizione sul Catalogo di modelli di armi a rotazione in cal. 9 Luger, cal. 9 mm Parabellum e cal. 9x19 mm.

Effetti giuridici conseguenti all'iscrizione.

La prescrizione d'impiego per tali modelli e per le armi prodotte o importate in conformità di munizioni assemblate a proiettili non blindati.

La tabella delle munizioni aventi denominazioni sinonime redatta dalla Commissione Internazionale Permanente.

Il significato del termine Parabellum.

Irrilevanza giuridica della simbologia e delle sigle alfanumeriche impresse sulla base dei fondelli dei bossoli delle munizioni cal. 9 mm Nato, cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato.

Può passarsi adesso all'esame dell'indirizzo giurisprudenziale più sopra richiamato, secondo cui le pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum non rivestono la qualifica di armi da guerra ma quella di armi tipo guerra in quanto dotate di una delle caratteristiche tecniche

che distinguono quest'ultime, e cioè quella di prestarsi all'utilizzo di munizioni impiegate dalle armi da guerra, tali essendo, sempre a tenore del medesimo indirizzo, le munizioni cal. 9 mm Parabellum.

Nelle motivazioni delle decisioni che fanno capo a tale indirizzo (si esamina per tutte la decisione emessa da Cass. Pen., Sez. I, 26/5/1986/9/6/1986, n. 2360, Venezia, ove esso viene illustrato più dettagliatamente che nelle altre, tra le quali, a titolo indicativo si cita Cass. Pen., Sez. I, n. 199702374, Cioffi Squitieri) si afferma che le armi tipo guerra costituiscono un'autonoma categoria di armi contraddistinta da determinate caratteristiche tecnico-balistiche, ed indi che, se è vero che le armi corte semiautomatiche sono armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2/1° c. L. 110/75, ciò è vero nei limiti in cui esse non rientrano, ai sensi della riserva contenuta in apertura dell'art. 2/1° c. L. 110, nella categoria di quelle tipo-guerra; situazione che si verifica allorché le stesse *possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra, qual'è quello costituito dalle munizioni cal. 9 mm Parabellum* (si evidenzia, per i richiami che vi verranno fatti, che la decisione in esame conseguiva ad impugnazione di una pronuncia della Corte d'Appello di Venezia, Sez. III, n. 153 del 30/1/1985, che, esattamente, aveva negato la qualifica bellica delle munizioni in questione).

La superficialità che permea tale costrutto è di palmare evidenza già alla stregua delle considerazioni più sopra svolte rigorosamente ancorate al dato normativo, omettendosi di dare conto delle ragioni di fondo di una diversità di disciplina per armi che sono a tutti gli effetti armi da guerra, essendo un dato certo ed incontestabile che le caratteristiche tecnico-balistiche distintive della fascia delle armi tipo guerra sono ancor prima, come esplicitamente indicato nel secondo comma dell'art. 1 cit., caratteristiche proprie delle armi da guerra; ed omettendosi, altresì, di dare conto delle ragioni di una produzione di armi corte semiautomatiche – che sono armi comuni da sparo per definizione (art. 2/1° c., lett. g), destinate pertanto ad essere immesse nel mercato civile – dotate di una caratteristica tecnico-balistica che al contempo impedisce contraddittoriamente di realizzare tale finalità, dal momento che le armi tipo guerra non sono iscrivibili in Catalogo e, quindi, non destinabili ad essere immesse nel circuito commerciale.

Laddove una lettura sistematica della disposizione di cui al 2° comma dell'art. 1 L.110 cit., non pedissequamente ancorata alle caratteristiche tecnico-balistiche che distinguono tale fascia di armi, ma o-

rientata a stabilire prima di ogni cosa le ragioni giuridiche di fondo della sua disciplina, avrebbe condotto necessariamente alle conclusioni più sopra rassegnate: e cioè che la ragione determinante **l'apposita previsione** di tale fascia di armi va individuata nella loro natura illecita, in quanto costituita o da armi prodotte all'origine con le caratteristiche tecnico-balistiche descritte nel secondo comma dell'art. 1 cit. da chi non è autorizzato ad operare legittimamente nel settore, o, giusta la riserva contenuta in apertura del primo dell'art. 2 cit., costituita da armi comuni da sparo sulle quali le dette caratteristiche sono state realizzate nella fase della loro circolazione per alterazione meccanica; con modalità, quindi, illecite che, ineluttabilmente, si comunicano al manufatto così prodotto od alterato. Con la conseguenza, pertanto, che le armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum (e quelle semiautomatiche lunghe nello stesso calibro), prodotte da imprese ufficialmente operanti nel settore, che abbiano mantenuto integre nella fase circolatoria le loro caratteristiche meccanico-operative, come è risultata quella rinvenuta nella disponibilità dell'imputato, non possono, per ciò solo, mai essere qualificate armi tipo guerra.

E tuttavia, la questione, come si è già evidenziato, veniva invece affrontata nella decisione sottoposta a critica sorvolandosi sulle ragioni di posizione di tale **particolare ed anomala** fascia di armi, teorizzando che trattavasi di armi *astrattamente catalogabili tra le armi comuni da sparo aventi taluna delle caratteristiche proprie delle armi da guerra* e finanche assegnando alle prime una collocazione residuale, dal momento che in motivazione essa veniva definita come categoria di armi *condizionata dalla non appartenenza alle armi tipo guerra*, in palese contrasto con l' indiscussa posizione di assoluta autonomia conferita normativamente alle armi comuni da sparo; indicandosi poi le caratteristiche tecniche delle armi tipo guerra come immanenti alle stesse (*aventi*), ritenendosi di poter superare così l'ostacolo costituito dalla necessità di dover esplicitare le modalità di veicolazione di tali caratteristiche su armi *astrattamente catalogabili tra le armi comuni da sparo* che, proprio in quanto tali, non possono, nella fase della loro lecita produzione, esserne dotate. Questione risolta, con riguardo alle pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum, affermandosi che esse – pur *catalogabili astrattamente tra armi le comuni da sparo* – sono armi tipo guerra in quanto dotate di una delle caratteristiche menzionate nel secondo comma dell'art. 1 cit., e cioè quella di utilizzare lo stesso munizionamento impiegato nelle armi da guerra. Deve precisar-

si al riguardo che, pur non dicendosi nulla in motivazione circa l'individuazione di quest'ultime, trattasi delle armi automatiche in dotazione ad alcuni Enti Militari stranieri e delle due automatiche in dotazione ai nostri Enti Militari, realizzate per impiegare anch'esse munizioni cal. 9 mm Parabellum. E come si è già detto, sia le armi automatiche in dotazione agli Enti Militari, sia quelle automatiche prodotte illecitamente sono, rispettivamente armi da guerra e tipo guerra in quanto dotate di spiccata potenzialità offensiva per definizione, essendo tale caratteristica balistica insita negli effetti massimamente lesivi che il loro particolare tipo di funzionamento consente di realizzare, e, cioè, un volume di fuoco in tempo rapidissimo non attuabile con le armi semiautomatiche. E tanto a prescindere dal munizionamento utilizzato, che, se comune (ad es. munizioni cal.7,65 o cal. 9 corto), mantiene necessariamente la stessa qualifica. Va rammentato al riguardo che le munizioni nei calibri appena detti sono prodotte per il mercato civile interno (ed estero) in quanto munizioni di centinaia di armi i cui prototipi e modelli sono iscritti quali armi comuni da sparo sul Catalogo e che, pertanto, sono (e rimangono) munizioni comuni a prescindere dalla tipologia di funzionamento dell'arma sulla quale vengono impiegate (arg. ex Cass. Pen., Sez. I, 12/2/1991-12/4/1991, n. 4028; ib., 20/10/1993-2/12/1993, n. 11060).

Ma il principio enunciato nell'indirizzo giurisprudenziale che si esamina risulta viepiù erroneo in quanto la collocazione delle armi corte semiautomatiche cal. 9 Parabellum tra le armi tipo guerra risulta smentita all'evidenza dagli esiti dell'attività di catalogazione, con i quali si pone in patente contrasto, e dalla quale emerge la definitiva conferma della ragione di posizione della fascia delle armi tipo guerra come più sopra delineata.

Ed invero, come già riferito nel corso dell'illustrazione delle modalità d'iscrizione sul Catalogo delle armi comuni da sparo, a far data dal 1979 sono stati iscritti sul Catalogo undici modelli di armi corte a rotazione alcuni dei quali proprio con l'identica denominazione di calibro di cartuccia 9 mm Parabellum ed altri con le denominazioni 9 Luger e 9 x 19, cui è seguita, ai sensi dell'art. 1/1° c. D. M. 16/8/1977, la conforme produzione di numerosissime armi poste in circolazione nel mercato civile interno. Di talché sarebbe sufficiente solo questo rilievo per avere la misura di quanto sia incongrua la portata dell'indirizzo che si critica. Perché delle due l'una: o l'espressione armi che ... *possono utilizzare lo stesso munizionamento da guerra* ...

non può essere riferita indiscriminatamente ad ogni arma prodotta con tale caratteristica, come ritiene il costrutto giurisprudenziale sottoposto a critica, bensì solo a quelle in cui detta caratteristica rappresenta la conseguenza di un'alterazione meccanica realizzata illecitamente nella fase della loro circolazione; o i prototipi e modelli di armi semiautomatiche in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum, o comunque denominata, sono invece armi tipo guerra e sono stati iscritti in Catalogo illegittimamente. Per non dire della situazione di illiceità in cui verrebbero a trovarsi le numerosissime armi in tale calibro importate in conformità ai rispettivi modelli iscritti sul Catalogo, poste in circolazione nel mercato civile e in atto detenute dai privati. Né può farsi questione – lo si è già rilevato – per il fatto che l'iscrizione ha riguardato modelli di armi a rotazione, sia perché anch'esse, come le armi corte semiautomatiche, sono armi comuni da sparo (art. 2/1° c., lett. f), sia perché trattasi al contempo, sotto il profilo che qui interessa, di circostanza ininfluyente, dal momento che la caratteristica delle armi tipo guerra costituita dalla possibilità d'impiego dello stesso munizionamento delle armi da guerra riguarda qualunque arma, a prescindere, quindi, dal suo tipo di funzionamento (chiarissimo sul punto il secondo comma dell'art. 1 L.110). Situazione del resto ammessa nella stessa decisione sottoposta a critica là dove si dice che le armi tipo guerra sono armi *astrattamente catalogabili tra le armi comuni da sparo aventi taluna delle caratteristiche proprie delle armi da guerra*.

Di talché l'iscrizione sul Catalogo di modelli di armi corte in cal. 9 mm Parabellum, e negli altri equivalenti 9 Luger e 9 x 19, nonché la copiosa produzione che ne è seguita, incrinano irreversibilmente il costrutto giurisprudenziale in esame, la cui validità, all'esito dei rilievi che precedono, potrebbe essere ancora sostenuta solo per sovranità giurisdizionale. Ma la cosa paradossale è, come si vedrà, che, nell'indirizzo giurisprudenziale criticato, dell'iscrizione sul Catalogo di modelli di armi cal. 9 mm Parabellum viene dato atto, ma non per dedurne la conseguenze più ovvie, e cioè che la qualifica di arma tipo guerra non sarebbe mai potuta spettare ad armi in tale calibro sol perché prodotte con funzionamento semiautomatico, dandosi che sono iscritti sul Catalogo centinaia di prototipi e modelli di pistole semiautomatiche, donde l'illegittimità dei rifiuti d'iscrizione delle armi corte semiautomatiche in cal. 9 mm Parabellum, bensì per rilevare che trattavasi di modelli la cui iscrizione avrebbe dovuto considerarsi *eccezionale*: affermazione avventata che stravolge il contenuto della disci-

plina giuridica dell'attività di catalogazione, la quale, come si è ampiamente illustrato, non prevede in alcun modo iscrizioni effettuabili in via eccezionale (tutte le iscrizioni riguardano sempre un singolo prototipo o un singolo modello di ogni arma).

Ma non è tutto, perché, è sfuggito all'indirizzo giurisprudenziale che si critica che a far data dal 1984, sono stati iscritti sul Catalogo oltre **quattrocento** prototipi e modelli di armi da sparo corte semiautomatiche cal. 9 x 21, con conseguente produzione conforme di migliaia di tali armi, che si prestano anch'esse all'utilizzo di munizionamento cal. 9 mm Parabellum in conseguenza della maggiore lunghezza della loro camera di cartuccia e del dato metrico del loro calibro che è identico a quello delle armi corte semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum. Ciò che conduce all'ulteriore palmare conferma che quest'ultime sono qualificabili armi tipo guerra solo allorché la possibilità di utilizzazione nelle stesse di munizionamento da guerra (sempre ammettendo al momento che quello cal. 9 Parabellum lo sia) è il risultato di illecita attività di modificazione meccanica realizzata sulle armi comuni da sparo nella fase della loro circolazione, e non quando tale caratteristica tecnico balistica è riscontrabile in armi corte semiautomatiche prodotte da chi opera ufficialmente nel settore ed immesse quindi in circolazione nel mercato civile interno a seguito dell'iscrizione sul Catalogo dei rispettivi prototipi e modelli.

Per rendere più chiara la possibilità di l'utilizzo nelle armi corte semiautomatiche cal. 9 x 21 (... *possono utilizzare* ... - art.1/2° c. L.110 cit.) di munizioni cal. 9 mm Parabellum, è necessario soffermarsi sui dati metrici di calibro relativi a tali due tipologie di armi.

Come già rilevato illustrando le munizioni cal. .223 Remington e cal. .308 Winchester (denominazioni di calibro sinonime di quelle militari 5,6 Nato e 7,62 Nato), la Commissione Internazionale Permanente, istituita con la Convenzione adottata a Bruxelles il 1° luglio 1969 (ratifica ed esecuzione italiana disposta con L. 12/12/1973 n. 993), è l'organo ufficiale che stabilisce, tra l'altro, le misure esatte delle camere di cartuccia e delle cartucce per ogni calibro e le pressioni massime sviluppabili dalle medesime (art. 5, 2° comma).

Tali misure devono essere obbligatoriamente osservate dai produttori dei Paesi aderenti (ventuno, al 2002, tra cui la maggior parte dei Paesi europei, Russia compresa, Stati Uniti, Canada, Mexico etc.).

I calibri delle cartucce possono essere indicati in vari modi. Quello universalmente (e necessariamente) rappresentativo delle stesse, a

fronte dei calibri sinonimi con cui esse sono pure note, è costituito (per le cartucce per armi corte e lunghe portatili con canna ad anima rigata) dall' indicazione di due dati dimensionali della cartuccia espressi in millimetri, riferiti al diametro del suo proiettile ed alla lunghezza del suo bossolo. Tali dati vengono riportati il più delle volte coevamente, uniti tra loro dal segno moltiplicativo. Quando ne viene riportato uno soltanto esso indica il diametro del proiettile.

La lunghezza del bossolo corrisponde alla lunghezza della camera di cartuccia dell'arma. Ciò significa che, se la camera di cartuccia è lunga 19 mm, in essa potranno essere introdotte cartucce con bossolo non più lungo di 19 mm.

La Commissione Internazionale Permanente ha formato una tabella per ogni cartuccia, ove essa viene indicata con la denominazione originale del suo calibro, espresso in millimetri o in centesimi o millesimi di pollice, accompagnata, a volte, dal cognome dell'inventore della cartuccia, o dalla denominazione sociale della ditta produttrice, o dal cognome siglato dell'inventore e del Paese d'origine.

Nella tabella è sempre indicato il Paese d'origine della cartuccia.

Una cartuccia può essere indicata con denominazioni sinonime dell'originale; trattasi cioè sempre della medesima cartuccia cui vengono attribuite altre denominazioni.

La Commissione Internazionale Permanente ha raggruppato in un'apposita scheda intitolata *Liste des calibres synonymes* tutti i sinonimi con cui è noto l'originale calibro di una cartuccia (ove ne possieda). Da tenere presente che, quando la denominazione originale non è espressa con i due dati millimetrici più sopra indicati ma con il dato metrico del diametro del proiettile accompagnato o meno dal nome del produttore, o da quello del paese d'origine, o da entrambi, nella tabella è **sempre** imprescindibilmente indicato il calibro della cartuccia con i predetti due dati espressi in millimetri. Essi rappresentano infatti i dati fondamentali che necessariamente distinguono ogni munizione, comunque denominata, per arma corta e lunga portatile con canna ad anima rigata.

Come può leggersi nelle tabelle redatte dalla Commissione Permanente (allegate al Catalogo *on line* sotto la voce *visualizza la scheda tecnica del calibro*), la denominazione di calibro 9 mm Parabellum adoperata per le cartucce prodotte per le Forze Militari dei Paesi aderenti alla Nato (e, quindi, anche per le Nostre) **non è quella originale, ma è una sua denominazione sinonima.**

La denominazione originale della cartuccia indicata in processo come mm 9 Parabellum è quella di 9 mm Luger.

Tale cartuccia ha preso il cognome di chi, all'inizio del secolo (1901), la realizzava, e, cioè, Georg Luger, tecnico della fabbrica tedesca DWM (Deutsche Waffen – u. Munitionsfabriken). In seguito vennero studiati suoi miglioramenti presso l'arsenale di Spandau. La cartuccia così realizzata dalla DWM venne denominata in seguito anche 9 mm Parabellum, termine costituito dalle ultime due parole del motto latino dello scrittore Vegezio, vissuto nel IV secolo d. C., *si vis pacem para bellum*, assunto dall'azienda DWM a motivo dell'attività commerciale svolta (questo per evidenziare, una volta per tutte, quanto sia spropositato e grottesco il richiamo alla micidialità attribuita alla cartuccia in questione, che ha invece caratteristiche balistiche e velocità sottodimensionate rispetto a quelle delle munizioni comuni commerciali di calibro più consistente, ad es. quelle cal. .357 magnum, e quelle cal. .44 magnum; alone scioccamente desunto proprio dal termine *Parabellum* che segue il dato metrico, e purtroppo radicato erroneamente in buona parte dell'immaginario collettivo e non solo. (si evidenzia che tale termine è accoppiato anche al calibro delle munizioni comuni denominate cal. 7,65 Parabellum – se si digita sotto la voce calibro della maschera di ricerca del Catalogo 7,65 Parabellum compariranno tutti i prototipi ed i modelli di armi iscritti in tale calibro).

Questi i sinonimi della cartuccia cal. 9 mm Luger riportati in tabella IV, uno dei quali espresso con i due dati metrici in millimetri mm 9 x 19, che, come si è detto, sono i dati fondamentali propri di ogni munizione per arma corta o lunga con canna ad anima rigata:

- 9 mm Parabellum
- 9 x 19
- 9 mm Nato (Parabellum)
- 9 mm M 38
- 9 mm sk ptr m/39 B
- 9 mm Swedish m/34
- DWM 480 C – D 487 C
- 9 mm Pistolenpatrone 08
- 9 mm Beretta (1915)
- 9 mm lang

Giova ripetere, per le finalità che qui interessano, che la prima cifra del calibro espresso con i suoi dati metrici in millimetri indica la misu-

ra del diametro massimo del proiettile (**per la precisione, come risulta dalla tabella redatta dalla Commissione Internazionale Permanente, il diametro è di mm 9,03**), e che la seconda cifra indica la lunghezza del bossolo e corrisponde alla lunghezza in millimetri della camera di cartuccia dell'arma (**mm 19**).

Come già riferito, a far data dal 1984 (la decisione deputata a rappresentare l'indirizzo giurisprudenziale che si critica è del 1985) sono stati iscritti in Catalogo oltre quattrocento prototipi e modelli di pistole semiautomatiche in un calibro ormai diffusissimo, di origine israeliana, con denominazione **9 x 21** che riflette i suoi dati metrici; iscrizione cui è seguita la produzione conforme di migliaia di armi in tale calibro.

Anche qui va ribadito che la prima cifra indica la misura del diametro massimo della circonferenza del proiettile (**mm 9 – per la precisione, come risulta dalla tabella redatta dalla Commissione Internazionale Permanente, anche il diametro del proiettile di tale cartuccia è di mm 9,03**), e la seconda indica la lunghezza del bossolo e corrisponde alla lunghezza in millimetri della camera di cartuccia delle relative armi (**mm 21**)

Per completezza se ne indicano i sinonimi riportati sulla tabella della Commissione Internazionale:

9 mm IMI

9 mm IMI/Jager

9 x 21 mm IMI

9 mm x 21

Orbene, se si confrontano i dati metrici del calibro delle due cartucce appena indicate, risulta oltremodo agevole rendersi conto che:

- il diametro del proiettile delle due cartucce (9 mm), che viene assemblato ai rispettivi bossoli cilindrici, è identico;
- il bossolo della cartuccia israeliana è più lungo di due millimetri di quello della cartuccia tedesca.

Sicché emerge *de plano* che la cartuccia 9 mm Parabellum (o comunque denominata), avendo dati metrici 9 x 19 mm può essere camerata regolarmente anche nelle armi semiautomatiche in cal. 9 x 21.

E quando si dice **regolarmente** si fa riferimento ad una situazione che esprime l'effettiva e concreta funzionalità allo sparo delle armi in cal. 9 x 21 quando nei loro caricatori vengono alloggiare cartucce cal. 9 x 19 (comunque denominate).

È un fatto arcinoto, acquisito tra gli esperti del settore e personalmente noto a questo decidente (ragion per cui, attesa la sua superfluità, non è stato rivolto al Collegio peritale specifico quesito) che in tutti i caricatori delle armi corte semiautomatiche cal. 9 x 21 possono essere alloggiati **indifferentemente** anche cartucce cal. 9 mm Parabellum (o 9 x 19), e che l'arma, nella prova a fuoco, svolge con perfetta regolarità le sue azioni di cameramento, di espulsione del bossolo e di ricaricamento fino all'esaurimento del numero delle cartucce cal. 9 mm Parabellum contenute nel caricatore.

E allora non può che ripetersi ciò che è stato già rilevato con riguardo ai modelli di armi a rotazione catalogati in cal. 9 mm Parabellum, 9 Luger e 9 x 19, e cioè che, realizzandosi normalmente anche con le armi corte semiautomatiche in cal. 9 x 21 la possibilità *di utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra* di cui al secondo comma dell'art. 1 cit., ed assumendo, ancora per un momento, che la cartuccia cal. 9 Parabellum, comunque denominata, sia una munizione da guerra, delle due l'una: o tale espressione non può essere riferita indiscriminatamente ad ogni arma che tale possibilità consente, come ritiene il costrutto giurisprudenziale sottoposto a critica, bensì solo a quelle in cui detta possibilità costituisce la conseguenza di un'alterazione meccanica realizzata illecitamente; o gli oltre quattrocento prototipi e modelli di armi semiautomatiche cal. 9 x 21 iscritti sul Catalogo sono invece armi tipo guerra e le relative iscrizioni sono pertanto illegittime. Per non dire anche qui della situazione di illiceità in cui verrebbero a trovarsi le migliaia di armi prodotte in conformità ai detti prototipi e modelli, poste in circolazione nel mercato civile e in atto detenute dai privati.

Ne deriva allora che se i modelli a rotazione iscritti in Catalogo, alcuni proprio con la denominazione del calibro incriminato 9 mm Parabellum e gli altri con le denominazioni di calibro 9 Luger e 9 x 19, nonché quelli di armi semiautomatiche iscritti in cal. 9 x 21 continuano a trovarvi posto, con la conseguente conforme produzione di armi in tali rispettivi calibri, ciò accade perché la qualifica di arma tipo guerra non può essere attribuita alle armi comuni da sparo con funzionamento a rotazione o semiautomatico, quando il loro allestimento è il risultato di un autorizzato ciclo di produzione; con la conseguenza che la qualifica di arma tipo guerra spetta allora alle armi comuni da sparo sulle quali la possibilità di utilizzare munizionamento da guerra viene realizzata non nel corso del ciclo di produzione autorizzata bensì

per alterazione meccanica condotta sulle stesse nella fase della loro circolazione. Per fare un esempio, e sempre ritenendo al momento che le cartucce cal. 9 mm Parabellum siano munizioni da guerra – la qualcosa si rivela già impossibile per il solo fatto che tali munizioni sono al contempo munizioni comuni poste in commercio nelle armerie per le armi a rotazione prodotte in tale calibro – la qualifica di arma tipo guerra spetterebbe *de plano* ad un'arma comune da sparo semiautomatica o a rotazione prodotte in cal. 7,65 le cui camere di cartuccia risultassero, all'accertamento giudiziale, modificate per alesatura, in cal. 9 mm Parabellum. In realtà, non essendo le cartucce cal. 9 mm Parabellum, come si è già anticipato e come sta per illustrarsi, munizioni da guerra, l'arma compendio di tale processo di modificazione, sia essa a rotazione che semiautomatica, manterrebbe la qualifica di arma comune da sparo; ma – essendo stato creato un prototipo non iscritto in Catalogo – essa costituirebbe un'arma clandestina (art. 23 L. 110) e, prima ancora, un'arma alterata (art. 3 L. 110).

Ma i modelli di armi corte a rotazione catalogati in cal. 9 mm Parabellum, 9 x 19 e 9 Luger, ed i prototipi ed i modelli catalogati in cal. 9 x 21, nonché la copiosa conforme produzione che ne è seguita, non esauriscono gli esempi di armi comuni da sparo che impiegano la stessa munizione impiegata da armi da guerra (da quelle automatiche, cioè), senza che per questo le stesse possano essere qualificate tipo guerra per le ragioni già esplicitate.

Il Catalogo offre infatti un nutrito repertorio di prototipi e di modelli di armi corte semiautomatiche, seguiti dalla rispettiva conforme produzione, che confermano ulteriormente come l'orientamento giurisprudenziale - che, in modo indiscriminato, qualifica tipo guerra qualunque arma che utilizza le stesse munizioni impiegate da armi da guerra - sia errato in radice. Si tratta ancora di prototipi e modelli di armi corte semiautomatiche iscritti sul Catalogo, cui è seguita una conforme copiosissima produzione, camerata in un calibro di cartuccia proprio di **armi automatiche straniere**, e, quindi, di armi da guerra. Derivandone anche qui le due conseguenze rilevate in via alternativa per gli altri prototipi e modelli iscritti sul Catalogo e per la conforme produzione che ne è seguita.

E così, ad esempio, sono stati ad oggi catalogati 44 modelli di armi corte semiauto in cal. 9 mm Steyr (v., ad es., le armi iscritte ai nn. 3183 e 4454) per le cui omologhe cartucce è camerato il mitra Steyr-Solothurn S 1-100; sono stati, ad oggi, catalogati 101 modelli di armi

corte da sparo semiauto in cal. 7,65 Parabellum per le cui omologhe cartucce è camerato il mitra svizzero SIG mod. 20; sono stati, ad oggi, catalogati oltre cento modelli di armi corte semiauto in cal. 9 corto (v., ad es., le armi iscritte ai nn. 6442 e 6451) per le cui omologhe cartucce sono camerati il mitra americano Ingram mod. 11 ed il mitra cecoslovacco CZ 38; sono stati, ad oggi, catalogati centinaia di modelli di armi corte semiauto in cal. 7,65 mm per le cui omologhe cartucce è camerato il mitra cecoslovacco VZ 61.

E, come si diceva, veramente paradossale oltre che artificioso si rivela a questo punto il percorso compiuto nell'indirizzo che si critica per cercare di neutralizzare gli insuperabili esiti emergenti dall'attività di catalogazione sin qui illustrati, fra i quali è da sola sufficiente a rappresentarli la constatazione dell'immissione nel mercato civile delle numerosissime armi corte a rotazione con denominazione di calibro 9 mm Parabellum, 9 x 19 e 9 Luger in conseguenza della catalogazione degli undici rispettivi modelli di tali armi e della conforme produzione che ne è seguita.

Imprescindibile, a questo punto, esaminare gradualmente i passaggi attraverso cui tale percorso si snoda.

Si afferma dapprima: “... *se come si è visto tutte le rivoltelle e le pistole a funzionamento semiautomatico sono escluse dal Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, se uno dei parametri per la catalogazione tra le armi tipo guerra è costituito dalla possibilità di utilizzazione dello stesso munizionamento delle armi da guerra, se, nella fattispecie, si sono eccezionalmente catalogate tra le armi comuni da sparo le due pistole cal. 9 a funzionamento semiautomatico innanzi menzionate ...*” .

Legittimo domandarsi anzitutto, se si tiene presente quanto è stato già riferito sull'argomento, che idea avessero maturato dell'attività di catalogazione i Giudici della Sezione e, prima ancora, quale Catalogo avessero consultato, dal momento che nell'unico ufficialmente esistente istituito con la Legge 110/75 non vi sono iscritte pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum per il semplice fatto che l'iscrizione di tali modelli è stata sempre rifiutata (se vi fossero stati iscritti, ogni questione volta a stabilire se tali modelli e le armi prodotte in conformità siano armi da guerra o tipo guerra non avrebbe ragion d'essere). Ma, a prescindere da tale rilievo, il fatto è che, nonostante il massimo impegno, tra la normativa che disciplina l'attività di catalogazione non si rinviene alcuna disposizione che prevede ipotesi di iscrizioni sul

Catalogo decretabili in via eccezionale. E non potrebbero in ogni caso rinvenirsi, perché esso è infatti sempre deputato alla formale iscrizione di un singolo prototipo o di un singolo modello di arma, all'esito della quale conseguirà la produzione o l'importazione di armi, in qualunque quantità, conformi al prototipo o al modello catalogati, le quali rifletteranno la qualifica di armi comuni da sparo formalmente riconosciuta al loro prototipo o al loro modello, ed avranno tutte lo stesso numero di Catalogo attribuito nel Decreto d'iscrizione all'uno o all'altro.

Emerge allora dall'indirizzo in esame una visione dell'attività giuridica di catalogazione a dir poco distorta, quando si sostiene che l'iscrizione di uno o due modelli sul Catalogo deve essere considerata eccezionale (... *se nella fattispecie si sono eccezionalmente catalogate le due pistole cal. 9 a funzionamento semiautomatico innanzi menzionate*)

Intanto dal contesto di tale affermazione emergono alcune pesantissime inesattezze attestanti la mancanza di conoscenza del Catalogo con riguardo all'iscrizione dei modelli cal. 9 Parabellum. Ed invero, dalla pubblicazione delle iscrizioni sulla Gazzetta Ufficiale risulta che al mese di Novembre del 1986, data della decisione, erano già stati iscritti in Catalogo ben sette modelli di armi comuni da sparo nel calibro in esame (quattro – nn. 537, 621, 624, 626 – con la denominazione di calibro originale 9 mm Luger, e tre – 3316, 3317, 4700 – con la denominazione sinonima di cal. 9 mm Parabellum). E successivamente sarebbero stati iscritti altri tre modelli importati di armi corte (due – nn. 7499, 7584 – iscritti ancora con la denominazione sinonima di cal. 9 Parabellum, ed uno – n. 14258 - denominato con i dati metrici di calibro mm 9 x 19), nonché un modello importato di arma lunga sempre nello stesso calibro (n. 14335, anch'esso denominato con i dati metrici di calibro 9 x 19). L'altra inesattezza è costituita dal fatto, già accennato, che tali modelli **non sono a funzionamento semiautomatico** bensì a rotazione, dal momento che le richieste di iscrizione dei primi sono state sempre rifiutate (rifiuto, come si vedrà, immotivato e, pertanto, palesemente illegittimo). Di talché, se fosse stata nota l'esistenza delle undici iscrizioni sul Catalogo di modelli di armi corte a rotazione nel calibro incriminato e della cospicua produzione conforme che ne è conseguita, tale circostanza avrebbe dovuto necessariamente condurre, nel quadro di una visione dell'attività di catalogazione coerente alla normativa, alla formulazione di un giudizio di ma-

nifesta illogicità dei rifiuti d'iscrizione dei modelli di armi corte semiautomatiche in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum, o comunque denominata, e non certo all'attribuzione alle stesse della qualifica di armi tipo guerra, emergendo *de plano* che, essendo comprese le armi corte a funzionamento semiautomatico, come quelle a rotazione, tra le armi comuni da sparo indicate nel primo comma dell' art. 2 della L. 110/75 (lett. g, f), ed essendosi disposta la catalogazione di modelli di armi a rotazione anche in cal. 9 mm Parabellum ed in altre denominazioni sinonime, nessun ostacolo avrebbe potuto frapporsi alla catalogazione in tale calibro anche delle armi corte semiautomatiche, iscritte a migliaia sul Catalogo in altri calibri.

Ma tornando in discorso, ed al di là della rilevata inesattezza numerica delle iscrizioni, parlare di eccezionalità basandola sul numero dei prototipi o dei modelli iscritti è del tutto fuori luogo, perché, come si è già rilevato, la disciplina giuridica della catalogazione concerne sempre l'iscrizione di un solo prototipo o di un solo modello in un determinato calibro, seguita da una conforme produzione che può essere costituita da una, dieci, cento, o mille armi conformi al prototipo o al modello catalogati, che avranno tutte lo stesso numero d'iscrizione attribuito a quest'ultimi. E così, per restare in tema, per ognuno degli undici diversi modelli catalogati in cal. 9 Luger e nei calibri sinonimi 9 mm Parabellum e 9 x 19 sono state importate numerose armi in tale calibro, riversate poi nel mercato civile interno.

Oltretutto, l'iscrizione sul Catalogo di un prototipo o di un modello in un determinato calibro non seguita dall' iscrizione di altri prototipi o modelli nello stesso calibro, o seguita, ad esempio, dall'iscrizione di soli altri due prototipi o di soli altri due modelli sempre nello stesso calibro, non può mai rappresentare una situazione dalla quale inferire l'eccezionalità della singola iscrizione o delle tre iscrizioni in quello stesso calibro, dipendendo ciò unicamente da una valutazione dei produttori o degli importatori, i quali, per le ragioni più svariate, possono ritenere opportuno non produrre o non importare più nuovi prototipi o nuovi modelli in quel calibro. Ed è quello che, per es., è accaduto per le iscrizioni sul Catalogo dell'unico modello di pistola semiautomatica in cal. .22 magnum (n. 17321) o dei tre modelli di pistola in cal. .22 Hornet (nn. 4366, 14965, 12759), non seguiti, ad oggi, dall'iscrizione di altri modelli di armi corte in identico calibro. E' pertanto indubbio che, contrariamente all'incongruo ed erroneo assunto sostenuto in decisione, l'iscrizione sul Catalogo dei modelli di armi corte in cal. 9

mm Parabellum è stata eseguita ordinariamente come quella riguardante ogni altro modello o prototipo e non in via eccezionale.

Ma proseguendo nell'analisi del percorso seguito in decisione, altrettanto patentemente incongrua ed erronea deve qualificarsi la conseguenza che si trae dalla ritenuta eccezionalità dell'iscrizione dei modelli di armi in cal. 9 mm Parabellum, e cioè la ragione per la quale le omologhe munizioni sono munizioni da guerra. Si sostiene infatti che le cartucce cal. 9 Parabellum sono munizioni da guerra anzitutto perché sono normalmente camerate nelle armi automatiche che sono armi da guerra e solo eccezionalmente sono camerabili nelle armi comuni di identico calibro in quanto iscritte sul Catalogo eccezionalmente, allo stesso modo in cui le munizioni cal. 7,65 mm mantengono tale qualifica nonostante la loro eccezionale utilizzazione in talune rarissime armi da guerra: “... *come costituiscono munizioni comuni per armi comuni le cartucce cal. 7,65, nonostante l'eccezionale loro utilizzazione come munizionamento di talune rarissime armi da guerra*”. Trattasi di affermazione che risulta destituita di fondamento alla stregua delle indicazioni più sopra riportate, dalle quali emerge che le armi automatiche che utilizzano munizionamento comune sono tutt'altro che *rarissime* e non vengono prodotte solo in cal. 7,65 ma anche in altri calibri comuni. Così come destituito di fondamento è il medesimo principio affermato in altre decisioni (Cass. Pen., Sez. I, 21/10/1993-2/12/1993, n. 11064, Braghi) con riguardo alle munizioni cal. 7,62 Nato, gemelle delle munizioni commerciali cal. 308 Winchester (ma analogo discorso vale per quelle cal. 5,6 Nato gemelle delle munizioni commerciali cal. 223 Remington) dal momento che risultano catalogate oltre 700 armi in tale calibro (ed oltre 100 delle seconde), catalogazione seguita da una produzione conforme di migliaia di tali armi, per cui mai potrebbe sostenersi che tali munizioni sono *normalmente* destinate ad armi da guerra. E la diversa denominazione assunta dalle medesime non può certo fare la differenza, trattandosi, come si è visto, della stessa munizione.

Vi è poi che l'assenza di una visione dell'attività di catalogazione più aderente al quadro normativo non ha consentito di rilevare nella decisione che si critica che alla formale iscrizione sul Catalogo di un prototipo o di un modello di arma corta o lunga in un determinato calibro consegue la qualifica di munizioni comuni di quelle per le quali i prototipi ed i modelli iscritti risultano camerate. Donde la qualifica di munizioni comuni da sparo, già solo per questo, delle munizioni cal. 9

mm Parabellum, o comunque denominate, considerate nella loro obiettività (superfluo rilevare che le munizioni cal. 9 mm Parabellum si trovano a migliaia in commercio nelle armerie). In altri termini, poiché l'art. 7/3° comma della L. 110/75 dispone che l'iscrizione del prototipo o del modello sul Catalogo costituisce accertamento definitivo della qualifica di arma comune da sparo posseduta dall'uno o dall'altro, ne deriva che la loro cartuccia assume, anch'essa in via definitiva, la qualifica di munizione comune da sparo; principio, questo, di ordine generale, di portata consequenziale sotto un profilo logico e tecnico, che non è sfuggito invece ad altra giurisprudenza di legittimità, che lo ha espresso con riguardo alla pistola Beretta cal. 9 corto, mod. 34, dopo che la stessa era stata iscritta sul Catalogo (arma considerata da guerra sotto il vigore dell'art. 33 Reg.TULPS): *La pistola Beretta calibro 9, mod. 34, è arma comune da sparo, e le relative cartucce sono munizioni per arma comune, essendo tale arma iscritta nel catalogo delle armi comuni da sparo (n. 6442) (Cass. Pen., Sez. I, 12/2/1991-12/4/1991, n. 4028; ib., 20/10/1993-2/12/1993, n. 11060); affermazione dalla quale deriva per l'appunto l'elementare ed inavversabile corollario che **tutte le munizioni dei prototipi e dei modelli iscritti sul Catalogo (nessuna esclusa) sono munizioni comuni.***

E ciò ancorché si tratti di munizioni blindate (o, altrimenti dette, camiciate o mantellate), di quelle munizioni, cioè, il cui proiettile di piombo è ricoperto da un sottilissimo lamierino di ottone, nel senso che una munizione, acquisita la qualifica di munizione comune, mantiene sempre la stessa qualifica a prescindere dalla circostanza che il suo proiettile sia in piombo nudo o blindato (e quest'ultima struttura possiede il proiettile della maggior parte di munizioni comuni anche di calibro di gran lunga più consistente di quello delle munizioni cal. 9 Parabellum).

Questo si precisa perché, secondo decisione sottoposta a critica, l'altra ragione attestante la qualificazione da guerra delle munizioni cal. 9 mm Parabellum sarebbe costituita dalla blindatura del loro proiettile, desumendosi ciò dalla prescrizione d'impiego di munizioni non blindate imposta nei Decreti d'iscrizione per le armi catalogate in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum, o comunque denominato: *...se nella fattispecie si sono eccezionalmente catalogate tra le armi comuni da sparo le due pistole cal. 9 a funzionamento semiautomatico innanzi menzionate, a condizione però, che non siano utilizzate cartuc-*

ce cal. 9 incamiciate o blindate, è evidente che le cartucce aventi tali caratteristiche sono considerate munizioni da guerra.

A parte che una siffatta affermazione viene posta come una sorta di dogma non venendo illustrate le presunte ragioni dell' *evidenza* e tenuto conto che il divieto in questione risulta essere stato imposto dalla Commissione Consultiva senza alcuna motivazione tecnica idonea a legittimarlo, a parte ciò, detta affermazione risulta erronea essendo tale rivestimento metallico assolutamente ininfluenza ai fini dell'attribuzione della qualifica bellica ad una munizione per due ragioni: la prima perché non esiste alcuna norma giuridica che individua le munizioni da guerra in base al loro calibro o in base alla struttura metallica del loro proiettile (proprio da questa semplicissima considerazione muoverà la giurisprudenza successiva per abbandonare tale posizione); la seconda perché tale rivestimento non è specifico delle munizioni cal. 9 Parabellum ma è comune alla maggior parte delle munizioni commerciali per armi corte, anche di calibro più consistente. Tale struttura possiedono, ad es., le munizioni cal. 9 x 21, i cui proiettili camiciati hanno un profilo strutturale identico a quello dei proiettili delle munizioni camiciate cal. 9 mm Parabellum, o comunque denominate (trattasi, cioè, dello stesso proiettile).

Appare invece doveroso passare in rassegna le considerazioni svolte nella decisione per giungere all'affermazione in esame, al fine di evidenziare come essa sia frutto anche qui per un verso di una distorta conoscenza della disciplina giuridica che regola l'attività di catalogazione, e per l'altro di una mancata conoscenza dei suoi esiti.

Come già evidenziato la decisione in questione conseguiva a ricorso avverso una pronuncia emessa dalla Corte d'Appello di Venezia nel 1985, nella quale si sosteneva esattamente che, essendo state iscritti sul Catalogo ai nn. 3316 e 3317 due modelli di pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum, anche le loro munizioni dovevano essere qualificate comuni a prescindere dal fatto che il loro proiettile fosse in piombo o blindato. Invero, la Corte di merito - nel prendere atto che la Commissione Consultiva, nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione di tali modelli, aveva precisato che le armi prodotte in conformità avrebbero dovuto impiegare munizioni cal. 9 mm Parabellum con proiettili in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di blindatura - aveva rilevato la totale ininfluenza di tale prescrizione, approvando l'operato del Ministro dell'Interno che, nell'emettere i relativi Decreti, non ne aveva condiviso il contenuto e pertanto non l'aveva recepito in tali

provvedimenti. E ciò – proseguiva la Corte di merito – in forza della natura giuridica del parere della Commissione che è obbligatorio ma non vincolante per il Ministro.

Questa osservazione non era stata condivisa nella decisione che si critica, deducendosene l'infondatezza per il fatto che *versandosi nella cosiddetta discrezionalità tecnica, il ministro era vincolato dal parere della predetta Commissione; ed un suo provvedimento sarebbe stato chiaramente illegittimo e non vincolante, quindi, per il giudice* (art. 5, L. 20/3/1865, n. 2248, all. E).

Più avanti si vedrà che i modelli di armi per i quali la prescrizione d'uso è inoperante non sono quelli iscritti ai nn. 3316 e 3317, ma concernono l'iscrizione delle prime quattro armi, e per ragioni che non hanno nulla a che vedere con la natura vincolante o meno del parere della Commissione Consultiva.

Indubbia comunque l'esattezza del principio affermato dalla Corte d'Appello, mentre quella enunciata nella decisione che si critica denuncia, come si diceva, una distorta ed erronea conoscenza della normativa che governa l'attività di catalogazione, per il motivo che, già nel 1985, anno della predetta decisione, il carattere non vincolante del parere tecnico della Commissione risultava *per tabulas* (art. 6/5° c. L. 110/75).

La questione era stata in precedenza oggetto di tesi contrapposte. Tuttavia, all'esito del travagliato *iter* delle modifiche apportate nel 1982 all'originario testo dell'u. c. dell'art. 6 della L. 110, non poteva residuare, da tale data, alcun serio dubbio sulla reale volontà del Legislatore di attribuire normativamente al parere della Commissione valore non vincolante per il Ministro.

Più precisamente, il testo originario dell'u. c. dell'art. 6 cit. recitava genericamente, per un verso, che *La Commissione esprime parere sulla catalogazione delle armi... senza assegnargli una qualche particolare efficacia*, e, per l'altro, che analogo parere la Commissione avrebbe dovuto esprimere *su tutte le questioni ad essa sottoposte dal Ministro dell'Interno in ordine alle armi*

Con Legge 16/7/1982 n. 452, pubblicata in G. U. n. 197 del 20/7/1982, l'ultimo comma dell'art. 6 cit. veniva sostituito con altro che recitava invece sul punto: *La Commissione esprime parere obbligatorio **vincolante** sulla catalogazione delle armi*

Sembrava così definitivamente chiarita la volontà legislativa di rendere il parere della Commissione, oltre che obbligatorio (*esprime*),

anche, e soprattutto, vincolante per il Ministro. Ma con un *errata corrige* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/7/1982 n. 201, e cioè tre giorni dopo le modifiche apportate all'ultimo comma dell'art. 6 cit., si indicava, tra l'altro, che là dove era scritto *La Commissione esprime parere obbligatorio vincolante sulla catalogazione ...*, doveva leggersi la Commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione Ora, al di là della singolare adozione del sistema della correzione degli errori materiali per introdurre vere e proprie modifiche legislative non vi è dubbio che l'operato repentino cambiamento di rotta rivela la certezza che il parere tecnico demandato alla Commissione avrebbe avuto in prosieguo solo natura obbligatoria ma non vincolante per il Ministro, con conseguente facoltà per questi di discostarsene con motivazioni di diverso contenuto, purché sempre aderenti, sotto il profilo tecnico-giuridico, ai parametri stabiliti rispettivamente dagli artt. 1 e 2 L. 110/75 per le armi da guerra, tipo guerra e comuni da sparo. Non v'era quindi alcuna necessità di continuare, dopo tale data, ad attorcigliarsi ancora attorno ad un problema non più esistente.

Deve darsi anche conto con la massima precisione della situazione riguardante la prescrizione d'impiego delle munizioni non blindate per le armi catalogate in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum, 9 x 19 e 9 Luger, non essendo di poco momento la conseguenza che ne discende.

Vanno al riguardo tenute presenti alcune notazioni esplicitate allorché si sono illustrate le modalità di catalogazione, e cioè:

- che il Catalogo, costituito dai Decreti ministeriali d'iscrizione, è tenuto presso il Ministero dell'Interno;

- che sulla Gazzetta Ufficiale vengono pubblicati gli estremi del Decreto d'iscrizione, il suo numero progressivo d'iscrizione sul Catalogo, e le caratteristiche tecniche del prototipo o del modello, dati che devono rispecchiare fedelmente quelli contenuti negli originali Decreti d'iscrizione;

- che la produzione e l'importazione di armi in conformità al prototipo o al modello catalogato è esclusivamente collegata e conseguente all'emanazione del Decreto ministeriale ed alla sua successiva notifica all'interessato, il quale, da tale momento, potrà dare inizio all'attività di produzione o d'importazione di armi conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel Decreto che ha disposto la formale catalogazione del relativo prototipo o del relativo modello (artt. 1/1° c. e 3/4° c., D. M. 16/8/1977 cit.);

- che la pubblicazione del Catalogo e degli aggiornamenti sulla Gazzetta Ufficiale adempie alla finalità di far conoscere quali sono, dal 1° Ottobre 1979, i singoli prototipi ed i singoli modelli di armi cui è stata conferita la formale qualifica di armi comuni da sparo e che, pertanto, tale qualifica rivestono le armi prodotte o importate nel territorio dello Stato con caratteristiche identiche ad uno di tali prototipi o ad uno di tali modelli iscritti sul Catalogo.

Orbene, se si esamina il contenuto delle iscrizioni **pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale** relative ai dieci modelli di armi corte catalogati nel calibro di cartuccia originale 9 mm Luger e nei calibri di cartuccia sinonimi 9 mm Parabellum e 9 x 19, nonché al modello di arma lunga catalogato in calibro 9 x 19, può notarsi, salvo che per due di esse, come in calce alle caratteristiche tecniche di ognuna delle restanti iscrizioni è apposta una nota ove si prescrive che tali modelli (e, per conseguenza, le armi che verranno prodotte o importate in conformità) devono impiegare una determinata tipologia di munizionamento (per comodità di consultazione, agli atti del procedimento sono state raggruppate, all'interno di un fascicolo distinto come All. 1, ff. 8-18, le copie delle pagine delle Gazzette Ufficiali di riferimento).

In particolare, per ciò che concerne la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle iscrizioni sul Catalogo dei primi quattro modelli (iscrizioni nn. 537, 621, 624, 626 – ff. 8-11 dell'All. 1) **con denominazione originale di calibro di cartuccia 9 mm Luger** (f. 5 dell'All. 1), nelle relative note si legge: *La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in catalogo, ha precisato che **deve impiegare** esclusivamente cartucce in calibro mm 9 Luger con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale .*

Per ciò che concerne **la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** delle iscrizioni sul catalogo dei successivi cinque modelli (nn. 3316, 3317, 4700, 7499, 7584 – ff. 12-16 dell'All. 1) in calibro di cartuccia mm 9 Parabellum, denominazione sinonima dell'originale calibro 9 Luger (f. 5 dell'All. 1), nelle note riguardanti i primi tre modelli si legge: *La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nell'esprimere parere favorevole all'iscrizione dell'arma in catalogo, ha precisato che **deve impiegare** esclusivamente cartucce in calibro mm 9 Parabellum con proiettile in piombo nudo privo di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale ; e nelle note riguardanti gli altri due modelli si legge: *L'arma **deve impiegare** mu-**

nizionamento con palla in piombo nudo priva di qualsiasi tipo di incamiciatura o blindatura sia parziale che totale .

Per ciò che concerne, infine, **la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale** delle iscrizioni sul Catalogo dell'ultimo modello di arma corta e del modello di arma lunga (nn. 14258, 14335 – ff. 17-18 dell'All. 1) in calibro di cartuccia 9 x 19, denominazione in millimetri dell'originale cartuccia 9 Luger (f. 5 dell'All. 1) **non è invece riportata alcuna indicazione sulla tipologia di munizionamento.**

Senonché dall'esame dei Decreti **originali** con cui è stata disposta l'iscrizione degli undici modelli appena indicati e dei relativi pareri originali espressi dalla Commissione Consultiva emerge per alcuni di essi, quanto alla riferita prescrizione d'impiego, **una situazione difforme da quella rilevabile sulla Gazzetta Ufficiale** (è agli atti del procedimento un fascicolo distinto come All. 2, costituito dalle copie conformi di tali originali)

Tale situazione non riguarda la pubblicazione delle iscrizioni degli ultimi due modelli (nn. 14258, 14335), dandosi che la prescrizione d'impiego, pur se non riportata nella G. U., è stata disposta negli originali Decreti d'iscrizione (trattasi dei due Decreti d'iscrizione sul Catalogo compresi tra altri relativi a diversi prototipi e modelli – f. 37 e f. 40 All. 2 - tra i quali i due appena menzionati – ff. 38 e 40). Come emerge dal loro contenuto, il Ministro, preso atto del parere tecnico favorevole previamente espresso dalla Commissione Consultiva, ha ritenuto di condividerlo e, facendolo proprio, ha decretato l'iscrizione sul Catalogo di entrambi i modelli quali armi comuni da sparo disponendo per i medesimi la prescrizione d'impiego in esame. La circostanza che, per mero errore, sia stata data comunicazione al Poligrafico dello Stato dell'iscrizione sul Catalogo dei due modelli priva della prescrizione d'impiego e che tali iscrizioni, in conseguenza, siano state pubblicate sulla Gazzetta senza tale indicazione, è stata rimediata attraverso la successiva pubblicazione sulla G.U. di specifiche note integrative (f. 19 dell'All. 1). Quel che rileva è che tale prescrizione abbia formato oggetto di puntuale disposizione in seno all'originale Decreto, dal momento che è esso a stabilire le caratteristiche tecniche del prototipo o del modello, ed è esso soltanto che, attraverso la sua notifica, vincola i produttori o gli importatori alla produzione o all'importazione di armi comuni da sparo specularmente conformi alle caratteristiche tecniche del prototipo o del modello, catalogati su loro richiesta (va precisato che nella Gazzetta Ufficiale le prescrizioni

d'impiego del proiettile in piombo nudo vengono riportate in nota alle relative iscrizioni in quanto non costituiscono una caratteristica tecnica del modello; così come in nota va riportata anche ogni altra caratteristica non compresa tra quelle stabilite normativamente negli artt. 7/4° c. L. 110/75 e 4/3° c. D. M. 16/8/1977 cit.).

La difformità più sopra evidenziata non riguarda nemmeno la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle iscrizioni concernenti i modelli Catalogati con i nn. 7499 (f. 15 All. 1) e 7584 (f. 16 All. 1), che riportano la prescrizione già disposta nei relativi Decreti ministeriali (compresi tra i Decreti d'iscrizione cumulativa di cui a ff. 23 e 25 dell'All. 2 - i modelli sono indicati a ff. 24 e 31 del medesimo allegato).

Così come, per le stesse ragioni, tale situazione non riguarda la pubblicazione sulla G. U. delle iscrizioni concernenti i modelli catalogati con i nn. 3316 (f. 12 All. 1), 3317 (f. 13 All. 1), e 4700 (f. 14 All. 1) che riportano nelle note la prescrizione contenuta nei rispettivi Decreti (compresi tra i Decreti d'iscrizione cumulativa di cui a ff. 20 e 23 dell'All. 2 - i modelli sono indicati a ff. 22 e 24 del medesimo allegato).

La difformità più sopra preannunciata riguarda invece la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle iscrizioni sul Catalogo dei primi quattro modelli (iscrizioni nn. 537, 621, 624, 626 - ff. 8-11 dell'All. 1), le quali recano in nota la prescrizione d'impiego della tipologia di munizionamento, facendo pertanto intendere che essa sia stata disposta dal Ministro in seno ai Decreti di riferimento. **Al contrario, esaminando il contenuto di tali provvedimenti, emerge che essi non recano alcuna disposizione al riguardo** (v. ff. 4, 8, 12, 18 dell'All. 2).

Prima di illustrare le conseguenze derivanti da tale mancata previsione e, prima ancora, di cercare di comprendere che cosa abbia potuto determinare l'annotazione sulla G.U. delle prescrizioni d'uso in esame relative ai primi quattro modelli pur in assenza di qualunque previsione al riguardo nei relativi originali Decreti d'iscrizione, appare necessario svolgere incidentalmente alcune brevi considerazioni in punto di individuazione dei destinatari della prescrizione in questione.

Per poco che si rifletta, l'obbligo di rispettarla, non configurando una delle caratteristiche meccanico-strutturali del prototipo o del modello da realizzarsi a cura del produttore, ma integrando una condotta da osservarsi nel corso della circolazione dell'arma, avrebbe potuto

gravare solo su coloro che in prosieguo avrebbero avuto la disponibilità delle armi comuni da sparo importate in conformità al modello.

Ma i destinatari maggiormente vincolati all'adempimento di una tale prescrizione sarebbero stati i produttori di munizioni i quali, nonostante l'assenza di un formale provvedimento che li obbligasse direttamente in tal senso, venivano a trovarsi nella paradossale situazione di non poter commercializzare nel mercato civile interno munizioni cal. 9 mm Luger (o comunque denominate) assemblate a proiettile blindato (come sono invece costituite in massima parte le munizioni commerciali prodotte in calibro diverso e gli stessi proiettili cal. 9 delle munizioni cal. 9 x 21), nonostante l'immissione nel mercato civile interno di armi in tale calibro; munizioni prodotte invece da tempo per il mercato civile estero (si veda l'attestazione della Ditta Fiocchi s. p. a. in atti), ove le omologhe armi, semiautomatiche ed a rotazione, sono da tempo in libera vendita per i privati.

Il vero è, come chiunque è in grado di rendersi conto, che una prescrizione del genere non avrebbe potuto in realtà vincolare nessuno perché l'unico mezzo idoneo a tale scopo avrebbe dovuto essere rappresentato da una puntuale previsione normativa che individuasse i suoi destinatari e, soprattutto, che prevedesse una sanzione per l'ipotesi della sua inosservanza, e non da un provvedimento amministrativo qual è il Decreto del Ministro. Ferma restando, in ogni caso, l'illogicità di una tale previsione perché non supportabile con alcuna esigenza giuridica e tecnica, dal momento che la maggior parte di munizioni prodotte per il mercato civile interno sono – ed anche in calibro decisamente più consistente delle munizioni cal. 9 mm Parabellum – blindate.

Tornando ora ai Decreti d'iscrizione dei primi quattro modelli in calibro originale di cartuccia 9 Luger, emerge *per tabulas*, come si è detto, che in tali provvedimenti non veniva stabilita alcuna prescrizione relativa all'impiego di munizioni prive di camiciatura o blindatura. E con questo contenuto i Decreti venivano notificati dalla Prefettura competente per territorio al titolare della Ditta importatrice, come espressamente si legge nella loro parte finale. E certo pertanto che, in relazione alle armi importate in conformità a tali quattro modelli iscritti sul Catalogo, non avrebbe potuto sorgere - **né è mai sorto** - nei confronti di chiunque alcun divieto d'impiego della tipologia di munizionamento in discorso, con la conseguenza che legittimamente i produttori di munizioni avrebbero potuto - **e possono** - immettere nel

mercato civile interno munizioni cal. 9 mm Luger (o comunque denominate) camiciate (o blindate), autorizzati dall'esistenza in circolazione sul territorio di armi in calibro omologo per i cui modelli non è stata prevista alcuna restrizione circa il munizionamento da impiegare sulle stesse; e ciò anche a fronte della situazione intuibilmente disparitaria ed al contempo paradossale creata dalla coeva esistenza di altre armi con identico calibro di cartuccia per le quali veniva decretata successivamente la prescrizione d'impiego, la cui intrinseca ed obiettiva illegittimità veniva colta in tutta la sua portata dalla Corte di merito.

Passando ora al dettaglio della situazione concernente i Decreti ministeriali d'iscrizione relativi ai primi quattro modelli delle armi in questione, emerge *de visu* che in nessuno di essi viene fatto alcun riferimento, né diretto, né indiretto, né in altra forma, alla prescrizione d'impiego. Per essere più precisi, nei verbali redatti dalla Commissione per ogni modello (sono allegati agli atti del procedimento le loro copie conformi agli originali) si legge che il relatore (nominato ai sensi dell'art. 6 del D. M. 16/8/1977 cit.), dopo avere proceduto al suo esame, descrive le sue caratteristiche tecniche, rileva che le stesse non sono quelle di un'arma da guerra o tipo guerra, ed all'esito riferisce alla Commissione che il modello riflette le caratteristiche di un'arma comune da sparo e che pertanto può essere iscritto in tale qualità sul Catalogo. Segue quindi il parere concorde della Commissione (*La Commissione concorda*). Non una sola parola quindi, né da parte del relatore né da parte della Commissione, sull'impiego di alcuna determinata tipologia di munizionamento in relazione ai quattro modelli. E con questo solo contenuto ognuno dei pareri veniva trasmesso al Ministro dell'Interno, il quale li faceva propri e decretava l'iscrizione di ciascuno dei quattro modelli sul Catalogo.

E di quanto appena riferito va data contezza attraverso l'illustrazione degli atti del procedimento di ognuna delle quattro iscrizioni.

Quanto al primo modello.

Veniva sottoposto all'esame della Commissione Consultiva nella seduta n. 35 del 9 Febbraio 1979 (f. 1, All. 2). Nel relativo verbale (f. 3, All. 2) si legge che la Commissione Consultiva, dopo avere accertato che il modello non era tecnicamente qualificabile arma da guerra o tipo guerra, esprimeva parere che lo stesso aveva le caratteristiche di un'arma comune da sparo e che pertanto poteva essere iscritto con tale

qualifica sul Catalogo senza null'altro rilevare, precisare od aggiungere.

Nel Decreto emesso in data 24 Marzo 1979 dal Ministro dell'Interno (f. 4, All. 2), cui la Commissione Consultiva aveva provveduto a trasmettere il proprio parere, si legge che viene dato atto delle conclusioni favorevoli espresse dall'Organo consultivo in data 23/2/1979, e che pertanto si accoglie l'istanza della Ditta interessata, disponendosi l'iscrizione del modello sul Catalogo con il n. 537, e mandando all'Autorità competente per la notifica e l'esecuzione del Decreto.

Quanto al secondo modello.

Veniva sottoposto all'esame della Commissione Consultiva nella seduta n. 36 del 23 Febbraio 1979 (f. 6, All. 2). Nella relazione in pari data (f. 8, All. 2) si legge che il relatore (cui, ai sensi dell'art. 6/1°c., D. M. 16/8/1977, era stato demandato l'esame delle caratteristiche tecniche del modello), aveva accertato che tali caratteristiche corrispondevano a quelle di un'arma comune e che, pertanto, il modello poteva essere iscritto sul Catalogo. Nel verbale redatto sotto la stessa data dalla Commissione Consultiva (f. 9, All. 2), si legge che il relatore, dopo avere esposto alla Commissione gli esiti degli accertamenti tecnico-balistici commessigli, proponeva l'iscrizione del modello sul Catalogo; e sempre sullo stesso verbale si legge che la Commissione Consultiva, recependo la proposta formulata dal relatore, concordava sull'iscrizione del modello, senza null'altro rilevare, precisare od aggiungere.

Nel Decreto (privo di data) emesso dal Ministro dell'Interno (f. 10, All. 2), cui la Commissione Consultiva aveva provveduto a trasmettere il proprio parere, si legge che viene dato atto delle conclusioni favorevoli espresse dall'Organo consultivo in data 23/2/1979, e che pertanto si accoglie l'istanza della Ditta interessata, disponendosi l'iscrizione del modello sul Catalogo con il n. 621, e mandando all'Autorità competente per la notifica e l'esecuzione del Decreto.

Quanto al terzo modello.

Anch'esso veniva sottoposto all'esame della Commissione Consultiva nella seduta n. 36 del 23 Febbraio 1979. Nella relazione in pari data (f. 12, All. 2) si legge che il relatore (cui, ai sensi dell'art. 6/1°c., D. M. 16/8/1977, era stato demandato l'esame delle caratteristiche tecniche del modello), accertava che tali caratteristiche corrispondevano a quelle di un'arma comune e che, pertanto, il modello poteva

essere iscritto sul Catalogo. Nel verbale redatto sotto la stessa data dalla Commissione Consultiva (f. 13, All. 2) si legge che il relatore, dopo avere esposto alla Commissione gli esiti degli accertamenti tecnico-balistici commessigli, proponeva l'iscrizione del modello sul Catalogo; e sempre sullo stesso verbale si legge che la Commissione Consultiva, recependo la proposta formulata dal relatore, concordava sull'iscrizione del modello, senza null'altro rilevare, precisare od aggiungere.

Nel Decreto emesso in data 14 Maggio 1979 dal Ministro dell'Interno (f. 14, All. 2), cui la Commissione Consultiva aveva provveduto a trasmettere il proprio parere, si legge che viene dato atto delle conclusioni favorevoli espresse dall'Organo consultivo in data 23/2/1979, e che pertanto si accoglie l'istanza della Ditta interessata, disponendosi l'iscrizione del modello sul Catalogo con il n. 624, e mandando all'Autorità competente per la notifica e l'esecuzione del Decreto.

Quanto al quarto modello.

Anch'esso veniva sottoposto all'esame della Commissione Consultiva nella seduta n. 36 del 23 Febbraio 1979. Nella relazione in pari data (f. 16, All. 2) si legge che il relatore (cui, ai sensi dell'art. 6/1°c., D. M. 16/8/1977, era stato demandato l'esame delle caratteristiche tecniche del modello), accertava che tali caratteristiche corrispondevano a quelle di un'arma comune e che, pertanto, il modello poteva essere iscritto sul Catalogo. Nel verbale redatto sotto la stessa data dalla Commissione Consultiva (f. 17, All. 2) si legge che il relatore, dopo avere esposto alla Commissione gli esiti degli accertamenti tecnico-balistici commessigli, proponeva l'iscrizione del modello sul Catalogo; e sempre sullo stesso verbale si legge che la Commissione Consultiva, recependo la proposta formulata dal relatore, concordava sull'iscrizione del modello, senza null'altro rilevare, precisare od aggiungere.

Nel Decreto emesso in data 14 Maggio 1979 dal Ministro dell'Interno (f. 18, All. 2), cui la Commissione Consultiva aveva provveduto a trasmettere il proprio parere, si legge che viene dato atto delle conclusioni favorevoli espresse dall'Organo consultivo in data 23/2/1979, e che pertanto si accoglie l'istanza della Ditta interessata, disponendosi l'iscrizione del modello sul Catalogo con il n. 626, e mandando all'Autorità competente per la notifica e l'esecuzione del Decreto.

Ciò posto, la dettagliata rassegna delle quattro singole iscrizioni mostra come la prescrizione d'impiego risulti del tutto estranea al procedimento formativo del parere emesso dalla Commissione Consultiva con riguardo ai quattro modelli in esame, per cui ogni questione volta a stabilire la portata giuridica della sua omissione in seno ai correlati Decreti ministeriali non avrebbe avuto alcun senso non avendo detta prescrizione interessato in alcun modo il procedimento formativo finalizzato all'attribuzione ai quattro modelli della qualifica di armi comuni da sparo.

Ne consegue, come si è già rilevato, che le armi importate in conformità ai quattro modelli catalogati possono legittimamente impiegare qualunque tipologia di munizioni a struttura convenzionale (ivi comprese, quindi, le cartucce cal. 9 mm Luger, o comunque denominate, con proiettile camiciato (o blindato), allo stesso modo di tutte le altre armi comuni da sparo prodotte o importate in calibro diverso in conformità ai loro prototipi o modelli; **e che, pertanto, i produttori di munizioni avrebbero potuto - e possono - legittimamente immettere nel mercato civile interno qualunque tipologia di munizioni ordinarie cal. 9 mm Luger (o comunque denominate), ivi compresa quindi anche quella costituita da munizioni con proiettili camiciato (o blindato).**

Tornando ora alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta iscrizione sul Catalogo dei quattro modelli in esame (ff. 8, 9, 10, 11 All. 1), non vi è dubbio che la prescrizione d'impiego della tipologia di munizioni riportata in nota per ognuno di essi debba ritenersi come non apposta, dal momento che, contrariamente a quel che risulta ivi indicato, la Commissione Consultiva non ha mai *precisato* alcunché al riguardo. Né vi ha mai provveduto autonomamente il Ministro nei relativi Decreti.

Resta allora da accertare come sia potuto accadere che sulla Gazzetta Ufficiale risultino invece riportate in calce alla pubblicazione delle quattro iscrizioni le note recanti la prescrizione d'impiego in questione. Sul punto si rivela illuminante il contenuto di quattro documenti inseriti negli atti del procedimento in copia conforme agli originali (sono contenuti nell'All. 2, ff. 5, 9, 15, 19, e sono stati sistemati subito dopo il Decreto ministeriale d'iscrizione sul Catalogo di ognuno dei quattro modelli al fine di rendere più agevole, per quanto andrà a dirsi, il loro confronto con il corrispondente Decreto).

È accaduto che, dopo l'emissione dei quattro Decreti ministeriali d'iscrizione in discorso, si è provveduto a redigere, così come accade per ogni singolo prototipo o modello, i relativi provvedimenti da trasmettere al Poligrafico dello Stato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della loro avvenuta Catalogazione. Ma, anziché riportare sulle dette schede il contenuto del Decreto ministeriale e dei dati tecnici relativi ad ognuno dei quattro modelli, nei provvedimenti comunicati al Poligrafico dello Stato si aggiungeva che la Commissione Consultiva, allorché aveva espresso parere favorevole alla loro iscrizione, aveva anche prescritto l'impiego per essi della tipologia di munizionamento con proiettile in piombo nudo.

Ora, a parte che – come si è già illustrato – tale prescrizione, qualora effettivamente indicata dalla Commissione, per avere efficacia avrebbe dovuto essere condivisa dal Ministro (essendo il parere della Commissione non vincolante) ed essere contenuta nel Decreto d'iscrizione, a parte ciò, né dall'esame dei verbali redatti dalla Commissione (né da nessun altro verbale) emerge, come si è visto, che tale Organo si sia **mai** pronunciato sulla prescrizione d'impiego con riguardo ai quattro modelli in esame.

E' accaduto che la prescrizione d'uso in esame veniva invece riportata in quattro separati documenti (All. 2, ff. 5, 9, 15, 19) successivamente all'emissione dei Decreti d'iscrizione dei quattro modelli, come risulta dal richiamo a tali Decreti operato nella loro parte iniziale; documenti che venivano formati nella fase di trasmissione dei contenuti dei quattro Decreti. È chiaro che ciò non poteva essere conosciuto dal Poligrafico dello Stato, il quale provvedeva pertanto a pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale quanto contenuto nelle schede trasmessegli.

Peraltro, se il Ministro avesse ritenuto successivamente di prescrivere per tali modelli l'impiego della tipologia di munizionamento in questione, avrebbe potuto disporla – previo ulteriore parere della Commissione Consultiva – con un'integrazione del precedente Decreto da inserirsi sul Catalogo tenuto presso il Ministero dell'Interno e da pubblicarsi anch'essa sulla Gazzetta Ufficiale. Ma questo non è mai accaduto non esistendo alcun atto che documenti un accadimento del genere.

A margine di quanto sin qui rilevato è da aggiungere, quanto ai modelli catalogati con i nn. 621 e 626, che al Poligrafico dello Stato è stata erroneamente comunicata una misura di lunghezza di canna diversa da quella posseduta da tali manufatti. Ed invero il modello, poi

iscritto sul Catalogo con il n. 621, risultava possedere, all'esame tecnico condotto dal relatore (f. 9, All. 2), una lunghezza di canna di mm 160 e così veniva catalogato dal Ministro (f. 10, All. 2), mentre nella comunicazione trasmessa al Poligrafico dello Stato (f. 11, All. 2) la lunghezza ivi riportata veniva erroneamente indicata in mm 165 e così veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (f. 9, All. 1). Lo stesso accadeva per il modello iscritto sul Catalogo con il n. 626. All'esame tecnico condotto dal relatore (f. 17, All. 2), per tale modello si accertava una lunghezza di canna di mm 70 e così esso veniva catalogato dal Ministro (f. 18, All. 2), mentre nella comunicazione trasmessa dall'Ufficio addetto al Catalogo al Poligrafico dello Stato (f. 19, All. 2) la lunghezza ivi riportata veniva erroneamente indicata in mm 69,8 e così veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (f. 11, All. 1). Superfluo aggiungere che tali errori sono stati riprodotti sul Catalogo *on line*.

La situazione testé delineata non è priva di rilevanza giuridica, dal momento che, ad un controllo di tali armi da parte della Polizia Giudiziaria o della Polizia Amministrativa, condotto alla stregua delle iscrizioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale o sul Catalogo *on line*, che si ritiene siano conformi ai Decreti ministeriali che le hanno disposte (si rammenta che l'una e l'altro sono gli unici mezzi di consultazione ordinaria con cui tali controlli vengono effettuati), esse risulterebbero apparentemente difformi dai rispettivi modelli. Ora, potendo ciò portare alla frettolosa ed erronea conclusione di trovarsi di fronte ad armi clandestine dal momento che non risulterebbero catalogati corrispondenti modelli di armi con quelle lunghezze di canna, sarebbe quanto mai opportuno che, in occasione di un prossimo aggiornamento, l'Ufficio addetto in seno al Ministero dell'Interno alla tenuta del Catalogo, comunicasse al Poligrafico una nota di rettifica, apportandola contestualmente sul Catalogo *on line* gestito dal medesimo Ufficio, così come è accaduto per altre situazioni analoghe, (v., ad es., quella apportata con riguardo al modello di arma catalogato al n. 15433, pubblicata sulla G. U. n. 201 del 30/8/2006, suppl. ord., pag. 95, riportata anche sul Catalogo *on line* nel riquadro *dettaglio dell'arma*).

All'esito dell'analisi critica sin qui compiuta, si coglie in modo palese l'erroneità e l'inconducenza degli indici rivelatori dai quali l'indirizzo giurisprudenziale criticato traeva fondamento per attribuire la qualifica di munizione da guerra alle tre tipologie di munizioni militari gemelle delle munizioni poste in commercio nel mercato civile in-

terno, e per attribuire, conseguentemente, la qualifica di armi tipo guerra alle armi semiautomatiche commerciali prodotte lecitamente. Erroneità che – in uno a quella dell'indice che segue – sarebbe stata rilevata dal successivo indirizzo giurisprudenziale di cui si è già anticipato qualche tratto di percorso.

La qualifica bellica alle munizioni cal. 9 mm Parabellum è stata infatti desunta in altre decisioni dal simbolo apposto sulla base dei loro fondelli. Si riporta la massima di una di tali decisioni, estensibile anche alle munizioni cal. 5,6 Nato e 7,62 Nato dal momento che anch'esse recano sulla base del fondello lo stesso simbolo: “... *la possibilità di armamento di una pistola con munizioni recanti impresso, come nel caso in esame, il simbolo NATO fa qualificare l'arma tipo guerra, in quanto dette munizioni risultano essere destinate all'attuale armamento delle truppe dei Paesi aderenti all'Alleanza Atlantica ...*” (Cass. Sez. I, 31/1/1997-12/3/1997, n. 2374).

Trattasi di decisioni molto poco meditate e, come tali, da respingere, che denunciano oltretutto una mancata conoscenza di ciò che detto simbolo esprime.

È noto che esso riproduce un mappamondo stilizzato tramite un minuscolo cerchio con all'interno due suoi diametri incrociati ortogonalmente. Sul fondello del bossolo sono riportate anche la sigla del produttore e due cifre che indicano le ultime dell'anno di fabbricazione del lotto di appartenenza; a volte le cifre sono le ultime tre dell'anno, ed a volte è segnato l'anno per intero. Tali sigle alfanumeriche non sono indicative di alcunché di specifico con riguardo alle munizioni militari, perché sono apposte anche su quelle civili (più raramente le cifre che indicano l'anno); laddove l'apposizione sistematica dell'anno (o delle sue cifre) in quelle militari è imposta dall'esigenza di procedere ad un controllo della loro efficienza a cadenze temporali.

Quanto al suo significato, va chiarito una volta per tutte che tale simbolo, adottato in ambito Nato nel 1954, esprime soltanto un marchio di proprietà, e con tale finalità è impresso anche su altri materiali in uso presso le Forze Armate dei Paesi aderenti alla NATO. Esso, oltre ad attestare la titolarità della munizione, certifica, secondo le norme STANAG, la sua intercambiabilità: **indica, cioè, che essa è idonea ad essere utilizzata su qualunque altra arma camerata per il medesimo calibro** (il termine STANAG è costituito dalle iniziali delle tre parole inglesi *Standard NATO Agreement*). Quindi, tale simbolo,

apposto sul fondello delle munizioni cal. 9 mm Parabellum, cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato significa che tali munizioni, essendo omologate in ambito NATO, possono essere utilizzate in piena sicurezza in tutte le armi camerate per lo stesso calibro, comunque denominato, e cioè, rispettivamente, per restare in tema, nelle armi cal. 9 Luger, cal. .223 Remington, e cal. .308 Winchester, trattandosi di munizioni tra loro identiche. **Detto simbolo esprime, pertanto, una qualifica che distingue le munizioni militari esclusivamente sotto il profilo formale della loro appartenenza e non sotto il profilo di una diversità di qualificazione tecnico-balistica, e quindi giuridica, rispetto a quelle omologhe commerciali.**

E le cose non cambiano, in questa direzione, nemmeno allorché, come talvolta accade, sulla base del fondello risulta impresso, oltre al simbolo già illustrato, quello raffigurante un piccolo quadrifoglio. Tale simbolo è infatti unicamente indicativo del fatto che la munizione è anche conforme alle prestazioni balistiche previste dalle norme STANAG, (tali norme sono contrassegnate dal n. 2310 per le munizioni in cal. 7,62 mm Nato, dal n. 4172 per quelle in cal. 5,6 mm Nato e dal n. 4090 per quelle in cal. 9 mm Nato). Ed invero, il fatto che tali munizioni debbono garantire determinate prestazioni balistiche è solo correlato alle specifiche finalità che la scienza militare ritiene debbano essere raggiunte attraverso il loro impiego, e non all'esigenza di differenziarle dalle prestazioni balistiche delle omologhe munizioni commerciali; tanto che quest'ultime (e trattasi di circostanza arcinota tra gli esperti del settore, che viene rilevata anche nell'indirizzo giurisprudenziale che ha stabilito l'esatto criterio d'individuazione delle munizioni da guerra) hanno caratteristiche molto più performanti di quelle militari. Possono farsi due esempi. Il primo: le munizioni militari in 7,62 mm Nato hanno una pressione di utilizzo di 50.000 unità che in fase di test risulta di 67.000 unità, mentre quelle omologhe commerciali hanno una pressione di utilizzo di 62.000 unità che in fase di test risulta di 83.000/89.000 unità (l'unità di pressione cui si fa riferimento è quella calcolata in libbre per pollice quadrato). Il secondo: nel manuale AC/225 (Cpm. III-SCI) D/170 (REV), Section 15, par. 15/3, è specificato che "Sulla base delle prove effettuate, si considera che la cartuccia cal. 9 mm Nato che risponde all'energia cinetica stabilita al vivo di volata risponde anche ai criteri dello STANAG 4090 concernente il potere d'arresto". (*Sur base des essais effectués, on considère que la munition de 9 mm qui répond aux spécifications*

relatives à l'énergie a la bouche répond aussi aux critères du STANAG 4090 concernant la puissance d'arrêt). L'esame più significativo al riguardo, contemplato dalla norma STANAG 4090, e' quello della perforazione del giubbotto anti-proiettile in dotazione agli Enti Militari, costituito da 32-34 strati di fibra aramidica Kevlar. Orbene, anticipando alcuni risultati delle rigorose prove effettuate dal Collegio peritale, è emerso che un pannello di 46 strati compattati di detta fibra, raggiunto in tre distinte prove da tre proiettili blindati di munizioni cal. 9 mm Parabellum in dotazione agli Enti Militari, è stato perforato per una profondità media di mm 27,66 mm, mentre, raggiunto **da proiettili in piombo** costituenti le omologhe munizioni commerciali, è stato perforato per una profondità media di mm. 27,75; raggiunto poi da proiettili blindati di munizioni commerciali cal. .45 acp, veniva perforato per una profondità media di mm. 34,75, mentre raggiunto da proiettili assemblati a munizioni cal. .357 magnum, veniva perforato in tutto il suo spessore.

SEZIONE VII

LE MUNIZIONI DA GUERRA

Le munizioni con proiettile a struttura non convenzionale.

Le munizioni con proiettile a struttura ordinaria.

Le munizioni con proiettile ad espansione.

La qualifica giuridica di munizioni comuni spettante alle munizioni cal. 9 mm Nato, cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato assemblate a proiettile a struttura ordinaria.

Come più sopra anticipato, gli indici rivelatori della qualifica da guerra delle munizioni cal. 9 mm Parabellum delineati nella decisione sottoposta a critica e nelle altre di analogo tenore, sono stati scardinati dall'intervento di un nuovo indirizzo giurisprudenziale, più volte incidentalmente richiamato, che, con estrema lucidità, chiarezza e puntualità, ha individuato i criteri tecnico-giuridici sottesi all'attribuzione della qualifica da guerra delle munizioni impiegabili nelle armi corte e lunghe portatili. Per tale ragione, certamente storica può essere definita la prima decisione emessa in materia, ove tali criteri, richiamati in modo più succinto in quelle successive, vengono illustrati in modo dettagliato ed esaustivo. Tocca ad essa di diritto pertanto rappresentare

l'indirizzo in questione, e sarà essa quindi a costituire oggetto di particolareggiato resoconto.

Trattasi della decisione emessa dalla I Sezione della Corte di Cassazione n. 3159 in data 27/5/1988 (dep. il 25/2/1989, imp. Campanella), cui, tra le altre, si sono conformate Cass. Pen., Sez. I, 29/4/1992-11/6/1992, n. 6914, Rivelli; ib., 9/12/1999-23/12/1999, n. 14617, Genovese; ib., 5/5/2000-26/5/2000, n. 6163, Grasso; ib., 21/5/2002-30/10/2002, n. 36418, Vito; ib., 7/4/2004-6/5/2004, n. 21611, Tuccimei; ib., 4/10/2005-22/11/2005, n. 41978, Basile.

La decisione che si esamina conseguiva all'impugnazione di altra emessa dalla Corte d'Appello di Trieste che, confermando la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa città, aveva qualificato esattamente munizione comune da sparo una cartuccia cal. 9 mm. Parabellum, cui originariamente era stata attribuita la qualifica da guerra. Il P. G. ricorrente aveva impugnato la decisione della Corte di Merito insistendo per l'attribuzione alla munizione della qualifica bellica sia perché essa era assemblata a proiettile blindato, sia perché sulla base del fondello del bossolo era impressa la data di fabbricazione del lotto che viene apposta sulle munizioni destinate alle FF. AA., sia perché le munizioni blindate sono destinate al caricamento delle armi automatiche.

Il primo fondamentale principio enunciato nella decisione in esame in difformità da quanto dedotto dal P. G., che rimasticava sostanzialmente gli orientamenti della pregressa giurisprudenza di legittimità, era costituito da una tanto semplice quanto granitica constatazione, e cioè che in tutta la normativa in materia non esiste *...alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro (blindatura del proiettile) alle sole armi da guerra...*

Del tutto agevole cogliere l'implicita, ma necessitata, conseguenza derivante da tale constatazione, e cioè che l'indicazione posta dal 3° comma dell'art. 1 della L. 110/75 non esprime una definizione individualizzante le munizioni da guerra per struttura o dati metrici di calibro, bensì uno scontato rapporto di interdipendenza fra queste e le armi che le impiegano; e che pertanto la loro individuazione in questo assetto avrebbe reso necessario una sua integrazione con altri indicatori rinvenibili tra le norme che regolano la materia (e proprio questo percorso verrà seguito nella decisione).

Da qui – si proseguiva nella decisione – l'incongruità delle lagnanze dedotte dal P. G., posto che

- quanto alla blindatura del proiettile:

a) *la Ditta Fiocchi produce per il mercato civile estero munizioni cal. 9 mm Parabellum con proiettile blindato (è agli atti attestazione in tal senso acquisita presso tale Ditta nel corso del giudizio camerale);*

b) *per le armi iscritte in Catalogo in cal. 9 mm Parabellum (o con denominazione sinonima) non è stata posta alcuna esclusione circa l'utilizzazione del munizionamento blindato (circostanza effettivamente rispondente alla situazione emergente dall'attività di catalogazione, pur se riferibile, come si è visto, alle prime quattro armi iscritte sul Catalogo). Ed ogni questione sul punto veniva neutralizzata dal rilievo che segue;*

c) *l'utilizzo di tale materiale non può in alcun modo costituire criterio valido per distinguere le une dalle altre dato che la maggiore potenza del proiettile blindato non costituisce criterio differenziale poiché, molto spesso, armi comuni da sparo usano calibri prettamente civili che sono smisuratamente più potenti di quelli usati dalle armi militari. Agevole rilevare in tale ulteriore constatazione l'inconsistenza della prescrizione disposta per le armi catalogate in cal. 9 mm Parabellum e 9x19, e che è patrimonio anche di chi poco mastica la materia che la maggior parte dei proiettili posti in commercio nel mercato civile interno, anche di calibro più consistente, sono blindati, per cui tale caratteristica non può mai costituire indice per l'attribuzione della qualifica bellica ad una munizione;*

- quanto alla data di fabbricazione impressa sul fondello del bossolo:
si rilevava nella decisione che nemmeno questo può costituire criterio di differenziazione in quanto la ditta Fiocchi impiega per destinazione civile cartucce blindate, con l'indicazione, come nella cartuccia sequestrata, dell'anno di costruzione.

Data contezza delle ragioni dell'inconsistenza dei pretesi indici rivelatori dedotti dal P. G. impugnante, e nella constatazione già riferita che non esiste alcun tipo di munizionamento riservato per calibro od altro (blindatura del proiettile) alle sole armi da guerra, in decisione si chiariva allora che *per intendere la nozione di munizione da guerra occorre far riferimento al quarto comma dell'art. 2 per il quale “ le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, auto propellenti ...”* . In tal modo – si affermava ancora nella decisione – *l'unico criterio valido per stabilire che trattasi di munizione da guerra, la cui definizione è*

posta nell'ultimo comma dell'articolo 1 citato ..., è l'integrazione ... di tale definizione con quanto stabilito dal IV comma dell'art. 2 della stessa legge.

Veniva affermato in tal modo un principio giusto e proporzionato, nonché corrispondente, in una logica di concretezza, all'effettiva volontà legislativa, e che, soprattutto, rendeva finalmente certa, "blindandola" (per rimanere in tema), l'individuazione dei confini delle rispettive fattispecie punibili. Principio che, proprio perché dotato di tali rilevanti qualità, fa definire storica la decisione che lo esprime, e relega in secondo piano ogni riflessione sulle ragioni per le quali si perveniva alla sua enunciazione a distanza di tredici anni dall'entrata in vigore della L.110/75.

In decisione si attribuiva pertanto la qualifica di munizioni da guerra a quelle assemblate a proiettili dotati della particolare struttura indicata nel 4° comma dell'art. 2 della L. 110, sottolineandosi la funzione integrativa di tale disposizione con riguardo a quella contenuta nel 3° comma dell'art. 1 della medesima legge. Disposizione, quest'ultima, da leggersi pertanto nel senso che le munizioni da guerra sono quelle destinate al caricamento delle armi da guerra costituite dalle cartucce assemblate a proiettile con nucleo perforante, tracciante, incendiario, a carica esplosiva ed autopropellente. Deve evidenziarsi che l'elencazione dei proiettili così strutturati fatta nella decisione non comprende quelli ad espansione perché questa tipologia di cartucce sarebbe stata aggiunta nel 1992 (tali proiettili formeranno poco oltre oggetto di specifica disamina).

Nella decisione in esame non viene esplicitato la ragione per la quale soltanto questa tipologia di munizioni può essere destinataria della qualifica bellica: ma ciò per la sua agevole intuibilità, essendo oltremodo scontato che tale ragione non può che risiedere nel fatto che le munizioni che ne fanno parte sono dotate di una consistente capacità lesiva rispetto a quelle commerciali. E che sia proprio così emerge esplicitamente nelle successive decisioni che costituiscono l'indirizzo che si esamina, nelle quali esse vengono indicate per l'appunto come munizioni aventi *caratteristiche di particolare capacità offensiva* (n. 200236418, Vito), come munizioni *dotate di spiccata potenzialità d'offesa* (n. 200006163, Grasso; n. 200421611, Tuccimei), e come munizioni *dotate di un'evidente maggiore pericolosità, corrispondente, appunto, a quella delle armi da guerra* (n. 200541978, Basile).

Di rilevantissima portata la conseguenza derivante da tale puntuale individuazione e, cioè, **che non sono munizioni da guerra tutte quelle il cui proiettile non possiede tali caratteristiche strutturali.** E tali caratteristiche strutturali non possiedono le munizioni commerciali per armi corte e lunghe portatili che sono invece assemblate a proiettile costituito da nucleo in piombo, o assemblate a proiettile costituito da nucleo in piombo rivestito interamente o parzialmente da un sottilissimo lamierino che ne costituisce la blindatura o la semiblandatura. Tali munizioni vengono denominate ordinarie o a struttura convenzionale proprio per distinguerle dalle prime denominate invece munizioni a struttura non convenzionale o speciali. E munizioni a struttura convenzionale sono quelle ordinariamente prodotte sia per le FF. AA. dei Paesi aderenti alla Nato (e quindi anche per quelle del Nostro), sia per il nostro mercato civile interno e per quello estero. E tale struttura hanno sia le munizioni blindate (o camiciate, o mantellate) prodotte per gli Enti Militari nei calibri 9 mm Parabellum, 5,6 Nato e 7,62 Nato, nonché quelle blindate prodotte per il mercato civile interno, tra cui le omologhe munizioni in cal. .223 Remington e in cal. .308 Winchester, che, per l'appunto, non sono comprese tra quelle indicate nel 4° comma dell'art. 2 della L. 110 cit. (non si sono menzionate tra quelle blindate civili le munizioni cal. 9 mm Parabellum perché, in conseguenza della dissennata ed illegittima prescrizione di cui si è detto, quelle che vengono prodotte per il mercato civile interno sono assemblate a proiettile in piombo; prescrizione che oggi risulta definitivamente superata non essendo tali munizioni, quando assemblate a proiettile blindato, qualificabili da guerra, sia alla stregua dell'indirizzo giurisprudenziale che si esamina, sia, soprattutto, perché tale prescrizione non risulta essere mai stata disposta per i primi quattro modelli di armi corte catalogate in tale calibro).

Le munizioni a struttura non convenzionale o speciali vengono prodotte invece esclusivamente per le FF. AA. Nato (e quindi anche per le nostre) per essere adibite ad usi speciali correlati proprio alla superiorità balistica degli effetti che sono in grado di produrre rispetto a quelle ordinarie blindate.

Esse si distinguono per il diverso colore applicato nella parte apicale del loro proiettile. Tali colori formano oggetto di previsione giuridica essendo i relativi codici stabiliti dalla norma Stanag 2316 (è stata allegata agli atti copia della relativa tabella. E così, per fare qualche esempio, nella tabella si legge che le munizioni ordinarie (e cioè quel-

le blindate) non recano all'apice del proiettile nessun colore; quelle perforanti hanno la parte apicale del proiettile di colore nero, quelle incendiarie di colore azzurro, e via discorrendo.

Le cartucce cal. 9 mm Parabellum vengono generalmente prodotte per le FF. AA. Nato con proiettile a struttura ordinaria. Raramente sono state prodotte con proiettile a nucleo perforante, per la ragione che trattasi di munizione non dotata di quella velocità idonea ad assolvere l'impiego proprio di tali munizioni non convenzionali. Le munizioni cal. 5,6 Nato vengono invece prodotte sia con proiettile ordinario sia con proiettile perforante. In tal caso, poichè la massa del proiettile è di ridottissima consistenza, ciò che non consentirebbe di annegare al suo interno (e cioè all'interno del proiettile di piombo che è rivestito dalla ordinaria blindatura) la spina di acciaio o di tungsteno deputata alla funzione perforante, è il proiettile stesso che, anziché essere realizzato in piombo, viene interamente realizzato in acciaio durissimo (come il tungsteno o il wolframio – la struttura dei proiettili perforanti formerà in prosieguo oggetto di più ampia disamina), ed indi ricoperto dall'ordinaria blindatura. A volte, le munizioni cal. 5,6 Nato vengono assemblate a proiettili in piombo il cui apice è rinforzato in acciaio dolce (il c.d. penetratore). Esse sono munizioni ordinarie come quelle commerciali e non vanno pertanto confuse con le munizioni a struttura non convenzionale. Si evidenzia che munizioni con apice rinforzato da acciaio dolce sono quelle prodotte per il mercato civile nei vari calibri Nitro Express.

Da una pubblicazione edita dal Comando Generale dei Carabinieri, oggi quarta autonoma Forza Armata, di cui sono state acquisite agli atti le copie delle pagine di riferimento, può rilevarsi quali sono le munizioni prodotte per tale Ente Militare. Esaminandone il contenuto potrà notarsi che le uniche munizioni tanto a struttura ordinaria (come quella posseduta dalle munizioni ordinarie prodotte per il mercato civile) che a struttura non convenzionale sono costituite da quelle cal. 7,62 Nato; in quest'ultima qualità vengono prodotte solo a struttura speciale perforante e tracciante e con altre tipologie penalmente irrilevanti sotto il profilo della loro qualifica da guerra in quanto non comprese nel 4° comma dell'art. 2 L. 110 cit. Le munizioni cal. 5,6 Nato vengono prodotte sia a struttura ordinaria che a struttura non convenzionale; in quest'ultima qualità vengono prodotte solo a struttura tracciante e con altre tipologie penalmente irrilevanti sotto il profilo della loro qualifica da guerra in quanto non comprese nel 4° comma

dell'art. 2 L. 110 cit. . Si potrà anche notare la destinazione a tale Ente Militare di munizioni cal. 9 corto e di munizioni cal. . 38 special per le omologhe armi corte semiautomatiche e a rotazione le quali sono armi comuni da sparo poiché prototipi e modelli di armi in tali calibri, come quelle a rotazione in cal. 9 mm Parabellum, sono iscritti sul Catalogo (ad es., il revolver Smith & Wesson mod. 49 Body Guard è iscritto al n. 112).

Deve precisarsi che il repertorio delle munizioni a struttura non convenzionale non si esaurisce con quelle indicate nel 4° comma dell'art. 2 L. 110 cit., ma comprende altre tipologie derivanti dalla combinazione delle varie strutture indicate in tale disposizione, anch'esse distinte all'apice del proiettile da diversi colori oggetto anch'esse di normativa Stanag, ed altre individuabili attraverso la loro particolare conformazione esterna, le quali tutte sono munizioni a struttura non convenzionale e, quindi, munizioni da guerra. E così sono munizioni a struttura non convenzionale quelle assemblate a proiettili perforanti-incendiari (bianco), perforanti-incendiari-traccianti (rosso con banda bianca), perforanti di tipo sottocalibrato, perforanti-incendiari di tipo sottocalibrato, con punta acuminata dotati di nucleo flottante o di qualsiasi altro accorgimento tecnologico in grado di provocare evidenti fenomeni di ipostabilità intrabersaglio del proiettile.

Così come i proiettili delle munizioni ordinarie prodotte per il mercato civile interno (ed estero) oltre ad essere costituite, come quelle ordinarie militari, da proiettile blindato (proiettile di piombo puro o nudo rivestito da un sottilissimo lamierino di lega di rame), sono costituite da proiettile in piombo puro (o nudo), teflonato (proiettile in piombo nudo o puro ricoperto da un sottilissimo strato di tale materiale), da proiettile in piombo puro o nudo rivestito di ottone trattato galvanicamente con rame, da proiettile in piombo puro o nudo rivestito da un sottilissimo lamierino di acciaio zincato, da proiettile in piombo puro o nudo rivestito da un sottilissimo lamierino di acciaio nichelato, da proiettile in piombo puro o nudo rivestito da un sottilissimo lamierino di ottone nichelato, da proiettile in piombo puro o nudo rivestito da un sottilissimo lamierino di acciaio ramato, da proiettile frangibile antirimbalzo, o da proiettile che incorpora una minuscola foratura apicale destinata a produrre una sua maggiore stabilizzazione. L'esigenza – di per sé superflua – di indicare specificamente anche quest'ultimo tipo di proiettili incorporanti la foratura apicale consegue alla necessità di evitare che gli stessi vengano grossolanamente confusi con i

proiettili ad espansione (se ne parlerà a breve) solo per il fatto di essere dotati di un microscopico forellino all'apice ogivale praticato per alleggerire la punta del proiettile, finalizzato ad una sua maggiore stabilizzazione attraverso un lieve spostamento arretrato del loro centro di gravità. Peraltro le ridottissime dimensioni di tale forellino non consentono in alcun caso all'impatto la produzione della controspinta idrodinamica producente l'effetto espansivo, propria dei proiettili a punta cava. Si tratta di proiettili adoperati per il caricamento commerciale e manuale delle munizioni destinate al tiro di precisione da sempre prodotti e posti in vendita nel mercato civile interno ed estero.

Per riassumere sul punto e per quel che interessa il presente procedimento, la situazione riguardante le tre tipologie di munizioni militari risulta essere, in relazione al tipo di struttura del loro proiettile, la seguente:

a) le munizioni ordinarie (quelle blindate, cioè) cal. 9 mm Nato sono sempre munizioni comuni da sparo;

b) le munizioni cal. 5,6 Nato possono essere costituite da proiettile blindato o da proiettile blindato a nucleo perforante e tracciante; nel primo caso, essendo ordinarie, sono munizioni comuni da sparo; negli altri due casi, essendo a struttura non convenzionale, sono munizioni da guerra;

c) le munizioni cal. 7,62 Nato possono essere costituite da proiettile blindato o da proiettile blindato perforante e tracciante (o da proiettile con le altre strutture non convenzionali più sopra indicate); nel primo caso, essendo ordinarie, sono munizioni comuni da sparo; negli altri casi, essendo a struttura non convenzionale, sono munizioni da guerra.

d) le munizioni commerciali assemblate a proiettile a struttura non convenzionale (ipotesi più astratta che concreta dal momento che esse non vengono prodotte per il mercato civile interno ed estero) rivestono la qualifica di munizione da guerra, salvo per ciò che si dirà con riguardo alle munizioni assemblate a proiettile ad espansione.

La disamina sin qui compiuta consente di passare adesso all'esame del contenuto di tre decisioni tra quelle più sopra indicate, le quali, pur conformandosi al principio generale espresso in quella che si esamina, hanno erroneamente ritenuto munizioni ordinarie cal. 9 mm Parabellum come munizioni a nucleo perforante, assegnando pertanto alle stesse la qualifica di munizioni da guerra. L'errore, per la verità, è stato commesso nella prima delle tre decisioni ed è stato poi ripetuto nelle altre due successive che, supinamente, hanno recepito quanto in-

dicato nella prima e, cioè, che le munizioni cal. 9 mm Parabellum sono munizioni a nucleo perforante e, quindi, da guerra. La decisione ove viene commesso per la prima volta tale macroscopico errore è quella n. 199914617, Genovese, e ha ad oggetto quattro munizioni cal. 9 mm Parabellum. Ma deve subito precisarsi che ai Giudici di legittimità non può muoversi alcun addebito in ordine alla causazione di tale errore, traendo lo stesso origine dal contenuto della perizia disposta nella fase di merito ove si sosteneva che le munizioni cal. 9 mm Parabellum in sequestro erano *dotate di capacità perforante in quanto costituite con ogiva incamiciata con lega acciaiiosa* (sic).

Va anzitutto evidenziato che qualunque proiettile possiede *capacità perforante*, essendo proprio questa la sua funzione, e che tale capacità non va confusa con quella propria dei proiettili a nucleo perforante; e va altresì evidenziato che quando si parla di proiettile a nucleo perforante in senso tecnico tale funzione non dipende dalla sua camiciatura, ma esclusivamente dalla spina che, nella fase della sua produzione, viene annegata all'interno del proiettile in piombo, poi rivestito dal sottilissimo lamierino metallico che ne costituisce la blindatura. All'impatto con il bersaglio (i proiettili perforanti vengono adoperati solitamente contro superfici di metallo o comunque in grado di offrire una particolare resistenza ai proiettili blindati ordinari), il proiettile di piombo si schiaccia consentendo al contempo alla spina di emergere e di compiere il proprio lavoro. La spina, che ha dimensioni proporzionate alla massa del proiettile, è costituita solitamente da acciaio al carburo di wolframio o da tungsteno, metalli durissimi con durezza compresa tra i 500 ed i 600 della scala Brinnell o della scala Wickers, mentre l'acciaio dolce ha una durezza pari all'incirca a 200.

Va evidenziato del resto che, se la speciale funzione dei proiettili a nucleo perforante dipendesse dalla blindatura, comunque costituita, sarebbero a nucleo perforante tutte le munizioni blindate prodotte per il mercato civile interno ed estero per le armi comuni da sparo corte e lunghe portatili.

Sono state acquisite agli atti, con ordinanze emesse nel corso del giudizio camerale, attestazioni della ditta Fiocchi Munizioni s. p. a., produttrice delle munizioni cal. 9 Parabellum per le Forze Armate e per i Corpi Armati dello Stato dalle quali, al riguardo, risulta inequivocabilmente:

- che il proiettile ordinario blindato di tali munizioni non è a nucleo perforante. Tale nucleo è invece costituito da piombo puro ed è rive-

stato da una mantellatura in ottone del tipo Cu70/Zn30 (costituita, cioè, per il 70% da rame e per il 30% da zinco);

- che le munizioni cal. 9 mm Parabellum assemblate a tali proiettili, oltre ad essere destinate alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato, sono destinate al mercato civile estero; quelle destinate al mercato civile italiano, che hanno dati metrici identici, sono assemblate ad un proiettile di piombo puro;

- che anche le munizioni in cal. 9 x 21 commercializzate in Italia dalla stessa Ditta e da altre straniere per le omologhe armi sono costituite da un proiettile metricamente e strutturalmente identico a quello delle munizioni cal. 9 mm Parabellum (e, cioè, da un proiettile blindato con diametro di 9 mm costituito da piombo puro e rivestito da una mantellatura in ottone del tipo Cu70/Zn30 – la differenza concerne la lunghezza del bossolo che è di 21 mm mentre in quelle cal. 9 mm Parabellum è di mm. 19).

Come si diceva, tale macroscopico errore è stato ripetuto anche in altre due decisioni fra quelle più sopra indicate, le quali, pur conformandosi al principio enunciato da quella che ha formato oggetto di dettagliato esame, hanno recepito supinamente la qualifica di munizione con nucleo perforante attribuita alle munizioni cal. 9 mm Parabellum nella decisione Genovese.

In dettaglio, la seconda decisione, che ha ad oggetto tre cartucce cal. 9 mm Parabellum prodotte per gli Enti Militari, è quella n. 200236418, Vito, ove viene fatto esplicito riferimento alla prima decisione, e ripete l' errore in questa contenuto.

La terza, che ha ad oggetto anch'essa tre cartucce cal. 9 x 19 (denominazione sinonima di quelle cal. 9 mm Parabellum) prodotte per gli Enti Militari, è quella n. 200541978, Basile; anche in essa viene fatto esplicito riferimento alla prima decisione, e ripete l'errore in questa contenuto. Ma tale decisione di errore ne contiene anche un altro, che è di ordine materiale, ma ugualmente di certa rilevanza per le conseguenze che può generare ad una non attenta lettura. È accaduto in concreto, probabilmente per un refuso nella scritturazione della motivazione, che pur intendendosi riportare per intero il contenuto del 4° comma dell'art. 2 della L. 110, esso risulta di fatto bloccato alle parole *a palla* chiuse tra virgolette, anziché proseguire con il resto delle parole contenute nella disposizione. Di talché dalla lettura risulta che non possono essere considerate munizioni per armi comuni le munizioni a palla. Quanto dire, cioè, che tutti gli italiani possessori di armi corte e

lunghe avrebbero potuto cominciare a fare la fila davanti alle Stazioni dei Carabinieri ed agli Uffici di Polizia per consegnare fucili e pistole regolarmente acquistati e denunciati trattandosi di armi che impiegano munizioni a palla dal momento che non sarebbero stati più utilizzabili. Il riferimento al quarto comma dell'art. 2 cit., avrebbe comunque consentito a chi ne conosceva il contenuto o a chi avesse avuto voglia di leggerlo che si versava in un errore materiale. Che poteva essere rimediato al momento di massimare la decisione, essendo di agevole comprensione per chiunque che ciò che veniva affermato in motivazione era certamente frutto di un errore materiale, attesa l'obiettiva enormità di quel che veniva enunciato. Ed invece l'errore è stato ripetuto anche nella massima.

Come più sopra riferito, il quarto comma dell'art. 2 della L. 110/75 è stato successivamente integrato con l'aggiunta tra le munizioni a struttura non convenzionale delle munizioni ad espansione. Vi ha provveduto l'art. 12/3° c. del D. L. 306/92, convertito nella L. 356/1992, contenente nuove disposizioni di contrasto alla criminalità mafiosa. Deve subito avvertirsi che tale normativa ha costituito solo l'occasione per veicolare tale integrazione, tanto che nulla si rinviene sul suo contenuto in seno ai lavori preparatori; essa rappresenta invece un adeguamento della nostra normativa sulle armi alla Direttiva CEE 477/1991 e, più precisamente, a quanto viene disposto con la medesima nell'Allegato I, Categoria a) che elenca le armi proibite. Nel contesto di tale disposizione si provvede ad indicare altresì le munizioni proibite, identificate, al n. 4, con quelle perforanti, esplosive ed incendiarie (ma per queste aveva già provveduto nella L. 110 il Legislatore del '75), ed al n. 5 con quelle dotate di proiettili ad espansione impiegabili nelle pistole e nelle rivoltelle, ma non invece nelle armi da caccia o di tiro al bersaglio (attività quest'ultima espletabile anche con pistole e rivoltelle, nelle quali, pertanto, le munizioni ad espansione sarebbero state legittimamente impiegabili). Emerge già da questa sola differenziazione, la manifesta illogicità di un adeguamento sul punto alla disposizione europea, non essendo disciplinata in seno alla legislazione vigente alcuna analoga differenziazione, nel senso che per il nostro ordinamento, che le tiene su un piano nettamente differenziato, mai una medesima munizione da guerra avrebbe potuto essere qualificata al contempo anche munizione comune. Peraltro, essendo legittimo l'impiego di tali munizioni nelle armi da caccia e sportive (quanto dire, cioè, che in tale assetto, esse avrebbero posseduto la qualifica di

munizione comune e non da guerra), un adeguamento nei termini con cui era stata concepita tale disposizione dal Legislatore europeo avrebbe influito sull'individuazione della fattispecie punibile nell'ipotesi di autonoma detenzione illegale di tale tipologia di munizionamento.

E proprio per le ragioni appena illustrate, in sede di adeguamento il Legislatore provvedeva a recepire in via generale il divieto che le munizioni comuni potessero comunque essere assemblate a tale tipologia di proiettili, collocandole per conseguenza tra le munizioni aventi le altre tipologie di proiettili indicati nel 4° comma dell'art 2 cit..

Senonché, così operando, si tralasciava di considerare che fino al giorno prima dell'apportata modifica, le munizioni ad espansione venivano prodotte o importate lecitamente ed altrettanto lecitamente immesse nel mercato civile interno; il che, in termini concreti, significa che, in sede di modifica della norma, non si era tenuto conto delle migliaia di munizioni già prodotte e distribuite per la vendita agli esercizi commerciali di settore.

Situazione che non poteva non coinvolgere per la sua rilevanza generale il Ministero dell'Interno, che, resosi conto dei gravi effetti che avrebbe potuto comportare sul piano applicativo l'apportata integrazione, nello stesso mese di giugno interveniva con Circolare n. 559/C. 11764. 10171-L chiarendo che «*La disposizione prevista dal comma 3 concernente il divieto di produzione e uso del munizionamento a carica espansiva deve ritenersi, alla luce della direttiva comunitaria data-ta 18. 6. 1991, non riferita alle munizioni destinate alle armi da caccia o tiro al bersaglio*». Chiarimento che, tuttavia, non solo non risolveva il problema, dovendo essere reso, per avere forza vincolante, in sede legislativa, ma avrebbe portato a concretizzare quella anomala differenziazione più sopra evidenziata.

Ma a prescindere dalle considerazioni sin qui svolte sull'argomento, il fatto è che l'adeguamento alla normativa europea non avrebbe dovuto vedere la luce per la semplice ragione che la tipologia delle munizioni in esame non possiede la spiccata capacità lesiva delle munizioni a nucleo perforante, incendiario, a carica esplosiva, ed auto-propellente per quel che fra un momento andrà a dirsi, ed anzi, sotto certi profili, possiede una capacità lesiva inferiore a quelle delle munizioni ordinari; con la conseguenza che detta tipologia di munizioni non avrebbe potuto in alcun caso essere qualificata da guerra.

Il vizio tuttavia sta a monte, dandosi che la proibizione veniva introdotta dal Legislatore europeo, e, tenuto conto di quel che si è appena detto, sarebbe quanto mai utile conoscere le ragioni che lo spingevano in questa direzione e, soprattutto, conoscere se gli fossero o meno note le caratteristiche tecniche di tale munizionamento e gli effetti conseguenti al suo impiego: dubbio che sembra potersi sciogliere in senso negativo avuto riguardo al fatto che nel punto IV dell'Allegato I mentre fornisce sul punto ampi chiarimenti su ognuna delle altre munizioni proibite, non ne fornisce alcuna con riferimento alla tipologia in esame; anzi non la indica nemmeno.

Per munizione ad espansione deve tecnicamente intendersi esclusivamente quella assemblata ad un proiettile sul cui apice risulta realizzato un incavo; all'impatto con la superficie corporea la parte apicale del proiettile, in conseguenza degli effetti idrodinamici che si producono, si appiattisce simmetricamente e con questa forma si introduce all'interno del corpo provocando fenomeni traumatici tissutali più estesi rispetto a quelli che provoca un proiettile ordinario. E tuttavia, proprio per la forma appiattita che assume il proiettile, esso, trovando una maggiore resistenza, rilascia pressoché immediatamente quasi tutta la sua energia, e così fermandosi dopo qualche centimetro senza riuscire il più delle volte a volte a raggiungere organi vitali. Trattasi quindi di un proiettile che possiede un efficace potere d'arresto, ma contestualmente assenza di sovrappenetrazione, caratteristica, quest'ultima, utile ad evitare, come invece accade spesso con i proiettili ordinari, la loro fuoriuscita dal corpo e l'accidentale coinvolgimento di altre persone. Peraltro, averne previsto in sede di legislazione europea l'uso legittimo per fini sportivi o venatori appare, alla stregua delle considerazioni tecniche appena svolte, del tutto inopportuno. Deve rilevarsi, infatti, come le munizioni ad espansione (intesa l'espressione in senso tecnico) non possiedono alcuna utilità per l'effettuazione del tiro sportivo, mentre sono le meno indicate per l'uso venatorio, perché avendo una penetrazione ridotta, il più delle volte non riescono a raggiungere le parti vitali dell'animale che riesce ad allontanarsi ferito e sofferente.

Deve qui anticiparsi che una delle prove compiute dal Collegio peritale in punto di cessione di energia da parte dei proiettili è stata effettuata con munizione espansiva cal. . 357 magnum ed ha avuto per l'appunto come esito quello di non oltrepassare il blocco di gelatina balistica, materiale simile più di ogni altro al tessuto biologico umano

vivente. Ha spiegato il Collegio peritale che proprio l'assenza di sovrappenetrazione è una delle caratteristiche delle munizioni espansive che le rendono meno pericolose delle munizioni ordinarie (f. 9, verb. stenot. ud. 5/4/2004). E tornando sull'argomento ha specificato che l'uso del proiettile espansivo, specie se assemblato a cartuccia di calibro consistente, eviterebbe di raggiungere organi vitali ... proprio per le cause dovute al fatto che cede più energia nel bersaglio ... (f. 9, verb. stenot. ud. 20/10/2005). Va poi precisato che non ogni foro od ogni incavo praticato sulla punta di un proiettile lo rende espansivo. Un proiettile con foro piccolo non è infatti in grado di sviluppare azioni idrodinamiche e produrre quindi gli effetti appena indicati; e poiché non esiste una misura standard di foro che consenta di far qualificare il proiettile senz'altro espansivo, sarà sempre necessario accertare tecnicamente se lo stesso sia in grado di produrne. Peraltro deve evidenziarsi che spesso proiettili in piombo nudo non espansivi talvolta, all'impatto, subiscono nella parte apicale un appiattimento sia pure meno ampio; per cui può affermarsi che le cartucce ad espansione consentono l'esaltazione di tale fenomeno in modo costante.

È stata, quella compiuta dal Legislatore del 1992, un' interpolazione inopportuna e incoerente, in quanto ha inserito in una elencazione di tipi di munizione da sempre considerate da guerra per la loro enorme capacità lesiva, quali quelle a nucleo perforante, a carica esplosiva, e così via, cartucce che tale capacità non possiedono. L'eterogeneità delle munizioni ad espansione rispetto all' elencazione originariamente prevista nell'articolo 2, risulta del resto chiara se si considera che tali munizioni non possono essere impiegate in ambito militare, perché vietate da specifici accordi internazionali e, quindi, mai potrebbero essere qualificate da guerra. Le Convenzioni Umanitarie di Ginevra del 10/10/1980, ratificata con L. 4/12/1994 n. 715, e l'art. 2, lett. B, n. XIX, Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (ICC) vietano, rispettivamente, in modo tassativo, che tali munizioni possano costituire dotazione militare od essere utilizzate in guerra, definendo il loro uso *crimine di guerra*. Le munizioni per le FF. AA. dei Paesi aderenti alla NATO non possono essere espansive e pertanto non ne vengono prodotte. Peraltro si tratta di munizioni non più conformi ai requisiti di penetrazione oggi richiesti dalle FF. AA Nato per le moderne protezioni passive in kevlar o in altre fibre.

Di talché, due fra le decisioni più sopra indicate, (n. 200006163, Grasso; n. 200421611, Tuccimei) che hanno ad oggetto munizioni e-

espansive, appaiono corrette solo formalmente. Esse si conformano alla decisione scelta per rappresentare il nuovo indirizzo giurisprudenziale (richiamata esplicitamente nella seconda), nella quale però l'esatto principio affermato non riguardava le munizioni espansive in quanto non comprese nel 1988 tra quelle indicate nel 4° comma dell'art. 2 L.110. Né nelle due decisioni appena indicate si fa questione sulla natura tecnica di tale nuova tipologia di munizioni per giungere ad affermare che anch'esse sono dotate della stessa capacità lesiva delle altre, per cui avrebbero dovuto essere qualificate da guerra. L'avvenuta integrazione dell'elenco con tali munizioni ha solo portato nelle due decisioni a presumere in esse, legittimamente ma solo sotto il profilo formale, analoga capacità lesiva.

Stando così le cose, l'unico rimedio per superare la lettera della legge, in attesa che il Legislatore si decida ad escludere tali munizioni da quelle indicate nel 4° comma dell'art. 2 cit., è quello di disporre di volta in volta perizia tecnica volta ad accertare se la munizione qualificata espansiva possieda in concreto assetto comparativo gli spiccati effetti lesivi delle altre munizioni a struttura non convenzionale indicate nel 4° comma dell'art. 2 L. 110.

Tornando adesso alla decisione definitiva storica, deve porsi nella massima evidenza che dall'*unico criterio valido per stabilire che trattasi di munizione da guerra* in essa enunciato, discendono in concatenazione logica altre tre conseguenze di portata giuridica fondamentale.

Acclarato in base a tale criterio, di natura squisitamente tecnica prima ancora che giuridica, che le munizioni da guerra sono quelle prodotte per gli Enti Militari assemblate ai proiettili a struttura non convenzionale di cui al 4° comma dell'art. 2 cit. (fermo restando ciò che si è rilevato in relazione alle munizioni espansive), e che tale qualifica non rivestono pertanto tutte le altre munizioni ordinariamente prodotte pure per gli Enti Militari assemblate a proiettile a struttura convenzionale blindato, la prima conseguenza è che non possono essere qualificate munizioni da guerra né i loro bossoli, né i loro proiettili né le parti di quest'ultimi. Non possono cioè essere qualificati munizioni da guerra, per quel che qui interessa, i bossoli, i proiettili e le parti di quest'ultimi pertinenti alle munizioni ordinarie cal. 9 mm Parabellum Nato, cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato.

La seconda conseguenza è che quest'ultime munizioni rivestono la qualifica di munizioni comuni da sparo (non si fa questione dei loro componenti perché la normativa vigente non attribuisce ai componenti

delle munizioni comuni da sparo alcuna rilevanza penale, nemmeno quando si tratta di bossoli innescati ed in quantità illimitata – v. art. 97, I° c., 2^a parte Reg. TULPS con riferimento all'art. 82 Reg. TULPS, cat. V, gruppo E, n. 3, ove i bossoli innescati vengono riferiti alle munizioni di piccolo calibro per distinguerli dai bossoli innescati per armi d'artiglieria, che sono di grosso calibro, indicati al n. 1 del Gruppo A).

La terza conseguenza – ancor più rilevante delle precedenti - è che – fermi restando i rilievi tecnico-giuridici che hanno consentito di individuare a quali armi spetta la qualifica di arma tipo guerra – tale qualifica non può mai spettare alle armi semiautomatiche corte e lunghe quando impiegano munizioni cal. 9 mm Parabellum Nato, cal. 5, 6 Nato, e cal. 7,62 Nato, essendo queste munizioni comuni da sparo e non da guerra.

L'inoppugnabilità dei principi affermati dall'orientamento giurisprudenziale più avveduto ha trovato una conferma diretta ed insuperabile negli esiti dell' accertamento tecnico delegato al Collegio peritale, volto per l'appunto a stabilire l'assenza nelle munizioni militari a struttura non convenzionale di qualunque spiccata capacità lesiva; accertamento che è stato svolto percorrendo l'unica obbligata direzione, ponendo, cioè, tali munizioni in assetto comparativo con quelle che di tale spiccata capacità lesiva sono prive per definizione e, cioè, con le munizioni comuni da sparo.

SEZIONE VIII

LA PERIZIA BALISTICA

Riferibilità della capacità lesiva alla munizione e non all'arma che la impiega.

La caratteristica tecnica della spiccata capacità lesiva quale unico elemento che connota le munizioni da guerra.

Modalità di accertamento della capacità lesiva di un proiettile a seguito dello sparo della munizione cui è assemblato.

Cavità temporanea e cavità permanente.

Capacità lesiva ordinaria delle munizioni cal. 9 mm Nato, cal. 5,6. Nato e cal. 7,62 Nato assemblate a proiettile a struttura convenzionale.

Per una migliore intelligenza del nucleo centrale dell'incarico peritale, appare necessaria, prima di procedere alla dettagliata analisi delle sue risultanze, una rivisitazione dell'art. 1/1° comma della L. 110/75, al fine di chiarire la portata dell'espressione *spiccata potenzialità d'offesa*, adoperata dal Legislatore quale elemento distintivo delle armi da guerra.

In tale direzione deve per prima cosa rilevarsi che, per quanto tale caratteristica tecnica risulti nella disposizione correlata all'arma, essa deve intendersi in concreto riferita alla munizione che essa impiega, attenendo detta caratteristica alla balistica terminale; la quale, per l'appunto si occupa – a differenza della balistica interna, intermedia ed esterna – degli effetti prodotti dal proiettile di una munizione dal momento dell'impatto su bersaglio in poi, quindi, degli effetti lesivi prodotti dal proiettile nel corpo umano. Sono proprio questi effetti che, studiati con apposita metodologia comparativa, consentono di stabilire se essi possono qualificarsi di consistenza spiccata oppure ordinaria, riflettendo quindi tale differenziata qualificazione sulla munizione cui era assemblato il proiettile che li ha prodotti. È infatti nella munizione che – a seguito della percussione del suo innesco – si sviluppa quella massa di gas, ad elevato calore e pressione, originata dalla deflagrazione della carica di lancio, che è in grado di dotare il proiettile di energia cinetica.

La giurisprudenza di legittimità, chiamata a pronunciarsi sulle modalità di accertamento della spiccata potenzialità lesiva dell'arma da guerra, l'ha infatti collegata correttamente in massima parte alla di-

mensione, alla forma, ed al peso del proiettile, nonché alla velocità che lo caratterizza (Cass. Pen. Sez. I, 19/5/1982-12/11/1982 n. 10710, Troito). Ed è ancora alla spiccata capacità lesiva della munizione che, come si è visto, ha fatto riferimento, implicitamente ed esplicitamente, il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità da ultimo esaminata per individuare la sua qualifica da guerra. Ed alla spiccata capacità lesiva della munizione e non dell'arma hanno fatto riferimento la Commissione Consultiva ed il Ministro per decretare alcuni rifiuti di prototipi o di modelli di armi presentati per l'iscrizione sul Catalogo. Si vedano, ad es., i rifiuti concernenti due fucili (GURI 21/1/1986 n. 16 pag. 31 e 26/3/1986 n. 71) ritenuti da guerra *per la spiccata potenzialità d'offesa determinata dalla potenza della cartuccia*.

E perché tale situazione rimanesse attestata sotto l'aspetto tecnico, essa ha formato oggetto di specifico quesito posto al Collegio, cui, per l'appunto, è stato chiesto di riferire se la cosiddetta *potenzialità d'offesa* fosse riferibile alle armi, ovvero alle munizioni impiegate nelle stesse. Ed i periti hanno confermato che la capacità lesiva di un'arma dipende in massima parte dalla munizione che impiega e varia principalmente in funzione delle caratteristiche statico-dinamiche dei relativi proiettili (caratteristiche costruttive, velocità, energia, peso, profilo, ecc); aggiungendo che l'arma nella quale le cartucce vengono utilizzate può determinare modeste variazioni dinamiche degli agenti balistici in essa sparati in funzione della variabile lunghezza di canna e delle dimensioni diametrali interne della stessa.

Detto ciò, bisogna osservare che l'espressione "*potenzialità d'offesa*" adoperata dal Legislatore per esprimere il concetto di lesività è oltremodo impropria. Essa si pone in totale antitesi con la medicina e la balistica terminale per la sua genericità, insignificanza ed idoneità ad esprimere sotto l'aspetto scientifico (ma anche giuridico) una nozione concreta. Più puntuale sarebbe stato adoperare l'espressione capacità lesiva che traduce quella tecnica di capacità di un agente balistico di generare fenomeni traumatici tissutali.

Passando ora alle modalità concrete dell'accertamento della capacità lesiva di un proiettile è certo che essa non può dipendere dall'energia cinetica posseduta al vivo di volata dell'arma; sarebbe troppo semplice, essendo sufficiente la sua misurazione. Tale accertamento va invece condotto correlando l'energia del proiettile al momento in cui essa viene ceduta al corpo che incontra. Un qualsiasi proiettile entrando in un corpo perde velocità nell'attraversarlo ceden-

dogli l'energia che possiede. È proprio questo fenomeno che esprime in parole semplici il concetto di lesività, posto che i tessuti biologici, nell'assorbire l'energia ad essi ceduta, si modificano e nel modificarsi subiscono un danno. Con la conseguenza che il danno sarà tanto maggiore quanto maggiore sarà l'energia che il proiettile cede ai tessuti. È chiaro che la cessione di tale energia dipende anche da altri fattori quali la quantità di moto, la durata dell'impatto, la superficie di contatto, la forma del proiettile e la sua densità sezionale.

Quel che si è appena detto esprime, sotto l'aspetto tecnico, la capacità cavitazionale di un proiettile che dà luogo al seguente fenomeno: i tessuti, assorbendo l'energia ceduta, vengono proiettati radialmente formando una cavitazione che si allarga proporzionalmente alla quantità di energia che il proiettile cede loro, i quali muovendosi ed alterandosi strutturalmente, dissipano l'energia che hanno ricevuto.

È importante, a chiusura di tali elementari notazioni, mettere in risalto che se un proiettile possiede molta energia al punto da entrare ed uscire dal corpo, si porta via parte dell'energia disperdendola all'esterno, dal momento che continua il proprio moto; se il proiettile rimane dentro il corpo vuol dire che gli cede tutta l'energia che possiede producendo effetti cavitazionali di maggiore entità. Di fatto la cavità che si forma all'interno del corpo non è altro che l'accelerazione scomposta e forzata che i tessuti del corpo stesso subiscono nell'assorbire l'energia ceduta loro dal proiettile.

Il Collegio peritale ha provveduto a rendere visibile la cavità prodotta dai vari proiettili delle munizioni in dotazione ai militari e di quelle commerciali adoperate per le prove di sparo, utilizzando un sistema di cineprese iperrapide capaci di oltre diecimila fotogrammi al secondo. Le immagini, assieme a tutta l'attività svolta ed ai risultati conseguiti, formano oggetto di due CD allegati al presente procedimento.

L'ingresso del proiettile nel corpo produce due tipi di cavità: quella temporanea e quella permanente. La cavità permanente coincide con il foro prodotto dal proiettile quando attraversa il corpo, e che è conseguente alla distruzione dei tessuti. La cavità temporanea è quella prodotta dallo spostamento per accelerazione dei tessuti che si trovano attorno alla zona della cavità permanente. Questi tessuti continuano a muoversi per effetto della loro inerzia fino a che le loro stesse forze elastiche li riportano nella posizione originaria. Il valore massimo del-

la cavità temporanea dipende dalla velocità dei proiettili e dal modulo elastico dei tessuti.

Come preannunciato, quel che è stato sin qui evidenziato si rivela utile per una migliore comprensione dei quesiti posti al Collegio, di cui si riportano quelli direttamente connessi al profilo che interessa.

In particolare, al Collegio è stato chiesto di: 1) Quantificare l'energia cinetica (espressa anche in chilogrammetri) erogata allo sparo dai proiettili delle cartucce cal. 9 mm Parabellum fabbricate dalla FIOCCHI MUNIZIONI S. p. A secondo le specifiche NATO per le Forze Armate e per i Corpi Armati dello Stato utilizzando al riguardo almeno due cronografi di marca diversa ed adoperando per le prove a fuoco l'arma in giudiziale sequestro e le pistole semiautomatiche marca BERETTA mod. 92 SB cal. 9 mm Parabellum e marca BERETTA mod. 8000 F COUGAR cal. 9 mm Parabellum; delegando identico accertamento con riguardo a proiettili di cartucce 5,56 x 45 NATO e 7,62 x 51 NATO fabbricate secondo le specifiche NATO e destinate alle Forze Armate ed agli altri Corpi Armati dello Stato, adoperando per i test a fuoco sia armi in dotazione a tali Enti che altre di identico calibro, comunque denominato, iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo.

2) Quantificare l'energia cinetica (espressa anche in chilogrammetri) erogata allo sparo dai proiettili delle cartucce cal. 9 mm. Parabellum, cal. .40 Smith & Wesson, cal. 10 mm Auto, cal. . 357 Magnum, cal. . 44 Rem. Magnum e cal. .45 ACP camerate dalle rispettive armi semiautomatiche poste in commercio nel territorio dello Stato ed iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo; delegando identico accertamento con riguardo a proiettili di cartucce 5,56 x 45 NATO e 7,62 x 51 NATO fabbricate secondo le specifiche NATO e destinate alle Forze Armate ed agli altri Corpi Armati dello Stato.

3) Accertare, **tenuto conto** delle tipologie dei proiettili di cui ai punti n° 1 e 2 impiegati nell'effettuazione delle prove a fuoco e, perciò, **della loro capacità cavitazionale**, il comportamento terminale degli stessi rilevandone e misurandone la capacità di penetrazione utilizzando, ove possibile, blocchi di gelatina balistica condizionata per 48 ore a 4° C., materiale maggiormente riconducibile in tale assetto termico-temporale al tessuto biologico umano vivente.

4) Rilevare i dati metrici delle cavità temporanee e permanenti prodotte dai proiettili delle cartucce di cui ai punti n° 1 e 2, utilizzando il materiale di cui al punto precedente;

5) Graduare (all'esito delle risultanze delle operazioni di cui ai punti che precedono) in ordine decrescente, sotto il profilo balistico-terminale, la capacità lesiva dei proiettili delle cartucce impiegate nelle prove a fuoco.

6) Riferire – acquisite, a seguito della effettuazione delle prove a fuoco, le misurazioni ed i calcoli dell'energia cinetica al vivo di volata delle armi adoperate, delle cavità permanenti, delle cavità temporanee, delle penetrazioni totali dei proiettili cal. 9 mm Parabellum in dotazione agli Enti Militari e dei proiettili delle cartucce cal. 9 mm Parabellum o in sinonimo Luger in commercio – **quali tra i due detti proiettili risulti possedere maggiore capacità lesiva** illustrandone le ragioni tecniche; delegando identico accertamento con riguardo a proiettili di cartucce 5,56 x 45 NATO e 7,62 x 51 NATO fabbricate secondo le specifiche NATO e destinate alle Forze Armate ed agli altri Corpi Armati dello Stato, in relazione alle munizioni commerciali di identico calibro originale .223 Remington e .308 Winchester.

Può passarsi adesso a dare conto della metodologia seguita dal Collegio peritale nell'esecuzione delle indagini tecniche conferitegli, nonché all'esame dei risultati delle prove a fuoco, dapprima con riguardo alle armi corte e poi con riguardo a quelle lunghe.

ACCERTAMENTI COMPIUTI DAL COLLEGIO PERITALE PER DETERMINARE L'ENERGIA CINETICA, LA CAPACITÀ DI PENETRAZIONE, LA CAVITÀ TEMPORANEA E LA CAVITÀ PERMANENTE DI PROIETTILI SPARATI CON ARMI CORTE SEMIAUTOMATICHE MILITARI E CON ARMI CORTE COMUNI DA SPARO

Tutti gli accertamenti sono stati effettuati dal Collegio peritale con modalità identiche, ed eseguiti presso il Balipedio del *Banco Nazionale di Prova per le Armi da Fuoco Portatili e per le Munizioni Commerciali*. **Tutte le risultanze delle prove sono state certificate da tale Ente.** La velocità dei proiettili è stata rilevata qui con due coppie di fotocellule a raggi infrarossi mod. IRBA, da 1x1 metri; ogni fotocellula è dotata di sistema d'autocalibrazione.

In particolare, il Collegio peritale, nell'ambito delineato dai quesiti posti, ha proceduto:

a) ad eseguire con tutte le armi prove per determinare la velocità dei proiettili a distanze note (2 e 4, 5 metri) in modo da poter mante-

nere le fotocellule nella posizione stabilita per rilevare la velocità d'ingresso nel blocco di gelatina balistica e la velocità residua del proiettile all'uscita;

b) a confrontare l'energia ceduta da proiettili blindati cal. 9 mm Parabellum NATO rispettivamente nell'attraversamento di 19 cm di tessuti muscolari di carne di manzo e nell'attraversamento di un blocco di gelatina balistica da 19x15 cm avente spessore di 19 cm. Alla faccia anteriore di entrambi è stata applicata cotenna di suino avente spessore di circa 4 mm per simulare la resistenza offerta dalla cute umana;

c) a rilevare l'energia cinetica **ceduta** dalle varie tipologie di proiettili nell'attraversamento dei blocchi di gelatina balistica da 19x15 cm aventi spessore di 30 cm. Sulla faccia anteriore di ogni blocco è stata disposta cotenna di suino di spessore di circa 4 mm per simulare la consistenza della cute umana. Questo accertamento ha consentito anche di valutare l'area della cavità temporanea prodotta dal passaggio del proiettile nel blocco di gelatina balistica mediante la misurazione delle fessure radiali rilevate rispettivamente in corrispondenza del punto d'impatto del proiettile sulla faccia anteriore del blocco ed alle distanze di 5 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30 cm (foro d'uscita), applicando il metodo di KNAPPWORST, analiticamente descritto nell'elaborato peritale, e riconosciuto in materia come il metodo più preciso ed affidabile;

d) ad effettuare con le stesse tipologie di proiettile prove di penetrazione su pannelli identici costituiti con 46 fogli di fibra aramidica appoggiati su blocco di plastilina tipo ROMA da 450x450x100 mm per valutare gli effetti prodotti dal loro impatto su questi elementi (pannello e blocco di plastilina); a riprendere ad alta velocità (10.000 fotogrammi al secondo) l'impatto di alcuni proiettili su blocchi identici da 20x20cm ed aventi sp. 30 cm realizzati mediante fusione a 150° C. di 2,67 kg di gomma tipo EUROPRENE SOL TH 2311 e di 8 litri di olio tipo PRIMOL 352.

Valutazione delle prove effettuate sui blocchi di gelatina balistica secondo il metodo di KNAPPWORST

Dato che i valori di energia cinetica del proiettile blindato cal. 9 mm Parabellum NATO ottenuti con l'arma in sequestro e con la pisto-

la BERETTA mod. 8000 COUGAR F sono sovrapponibili, il Collegio ha raggruppato i dati delle due armi.

Nell'allegato n° 18 all'elaborato peritale (qui non riproducibile a causa della sua estensione, incompatibile con la presente impaginazione) il Collegio peritale ha riportato un unico prospetto i valori medi dell'area della cavità temporanea, dell'energia totale assorbita (ceduta dal proiettile) dal blocco di gelatina balistica, dell'energia assorbita da ogni sezione e da ogni centimetro della sezione dello stesso blocco ed il rapporto fra l'area della cavità temporanea prodotta dal proiettile di un determinato calibro e tipologia con quella della cavità temporanea prodotta dal proiettile cal. 9 mm Parabellum NATO sparato con la pistola in sequestro. L'analisi dei dati riportati consente di constatare che:

- l'energia cinetica media dei proiettili cal. 9 mm Parabellum NATO sparati con l'arma in sequestro, assorbita (ceduta) su ogni centimetro del tramite prodotto nel blocco di gelatina balistica è **inferiore** a quella dei proiettili di piombo teflonato tipo RN e TC cal. 9 mm Luger (o 9 mm Parabellum, posti in commercio) sparati con la pistola BERETTA mod. 92 SB;

- il rapporto fra l'area della cavità temporanea evidenzia che quella dei proiettili cal. .45 ACP tipo FMJFN, cal. .44 Magnum tipo SJSP, cal. .44 Magnum tipo FMJFN, cal. .357 Magnum tipo FMJFN, cal. .357 Magnum tipo SJSP, cal. .40 S&W tipo FMJTC e cal. 10 mm Auto tipo FMJTC sparati con armi comuni da sparo è **considerevolmente superiore** a quella prodotta dai proiettili blindati cal. 9 mm Parabellum NATO montati sulle cartucce FIOCCHI lotto GFL-5-55-00 sparate, nelle medesime condizioni ed alla stessa distanza, con la pistola semiautomatica ZASTAVA mod. 88 in sequestro e con le pistole semiautomatiche militari BERETTA mod. 8000 COUGAR F e mod. 92 SB. Tale rapporto è invece praticamente pari a 1 se si confrontano i dati relativi ai proiettili di piombo teflonato cal. 9 mm Luger sparati con la pistola BERETTA mod. 92 SB ed il proiettile cal. 9 mm Parabellum NATO sparato con le armi sopra citate.

PROVE DI PENETRAZIONE SUI BLOCCHI DI GELATINA BALISTICA.

I dati ottenuti dal Collegio peritale sono riportati nel prospetto a pag. 193. L'esame degli stessi consente di stabilire che i proiettili sparati con armi comuni da sparo hanno capacità di penetrazione **notevolmente superiore** a quelle dei proiettili blindati cal. 9 mm Parabellum NATO sparati con la pistola in sequestro e con le pistole militari semiautomatiche BERETTA mod. 8000 COUGAR F e mod. 92SB.

PROVE DI PENETRAZIONE SU PANNELLI IDENTICI COSTITUITI CON 46 FOGLI DI FIBRA ARAMIDICA

Al fine di valutare gli effetti dell'impatto dei proiettili su pannelli impiegati per la realizzazione di protezioni balistiche (giubbetti anti-proiettile e parti protettive di veicoli blindati) il Collegio peritale ha sparato in canna manometrica, con velocità corrispondenti a quella ottenuta con le differenti armi, le stesse tipologie di proiettile utilizzate per le prove di velocità, su pannelli identici da 400x400 mm costituiti da 46 fogli di fibra aramidica (peso 125 g/m²). I fogli di ogni pannello sono stati resi solidali fra di loro mediante cuciture romboidali di lato 45 mm. Su ogni pannello, dopo che era stato posto in appoggio su un blocco di plastilina tipo ROMA da 450x450x100 mm fissato verticalmente ad un supporto rigido ancorato al suolo ed allestito con tubolari d'acciaio in modo da fargli assorbire tutta l'energia posseduta dal proiettile, sono stati sparati quattro colpi. Dopo ogni colpo il Collegio peritale ha misurato il diametro medio e la profondità massima dell'impronta che l'impatto del proiettile ha prodotto nel blocco di plastilina retrostante. I risultati ottenuti sono quelli riportati nel prospetto a pag. 194.

<u>ARMA E N° DI CATALOGO</u>	<u>TIPO E PESO DEL PROIETTILE (grammi)</u>	<u>VELOCITA' a 2 m (m/sec)</u>	<u>ENERGIA CINETICA (Joule)</u>	<u>ENERGIA CINETICA 2 metri (Kgm)</u>	<u>PENETRAZIONE NEL BLOCCO DI GELATINA BAILISTICA (mm) a 4,5 metri</u>
ZASTAVA in sequestro cal. 9mm Parabellum	FMJ - 7,45	350,1	456,6	46,5	420
BERETTA mod. 92 SB cal. 9 mm Parabellum	FMJ - 7,45	382,1	543,8	55,4	465
Idem	LRNTFL 8,0	358,0	512,6	52,2	425
Idem	LTC TFL 8,0	355,1	504,1	51,4	490
Idem	LRNTFL 7,45	380,7	539,9	55,0	410
COLT mod. 1911 cal. 45 ACP N° Catalogo 10556	FMJRN 14,9	253,1	477,2	48,6	475
IMI mod. Desert Eagle cal. 44 Magnum N° Catalogo 4363	SJSP 15,55	387,8	1.169,3	119,26	550
Idem	FMJFN 15,55	380,0	1.122,70	114,4	870
IMI mod. Desert Eagle cal. 357 Magnum N° Catalogo 4364	FMJFN 7,1	478,2	811,8	82,8	520
Idem	SJSP 8,1	488,9	968,0	98,7	230
TANFOGLIO mod. P21 cal. 40 S&W N° Catalogo 9388	FMJTC 11,02	339,2	633,9	64,6	530
Idem	JHPH S. 10,69	292,0	455,7	46,4	275
TANFOGLIO mod. TA10 cal. 10 mm Auto N° Catalogo 7442	FMJ TC 12,96	305,9	606,4	61,8	480
ZASTAVA mod. M57 cal. 7,62x25 Tok N° Catalogo 4641	FMJ RN 5,5	430,5	509,6	52,0	430

<u>MARCA</u> <u>CAR-</u> <u>TUCCIA</u>	<u>CALIBRO</u> <u>E TIPO</u> <u>PROIET-</u> <u>TILE</u>	<u>PESO</u> <u>PROIET-</u> <u>TILE (gr)</u>	<u>VELOCITA'</u> <u>PROIETTILE</u> <u>A 2 METRI</u> <u>(m/s)</u>	<u>ENERGIA</u> <u>PROIETTILE</u> <u>(Joule)</u>	<u>DIAMETRO</u> <u>MEDIO</u> <u>CAVITA'</u> <u>(mm)</u>	<u>PROFONDITA'</u> <u>CAVITA' (mm)</u>
FIOCCHI	9 mm Para. NATO FMJ	7,45	381,1	541,0	55	31
FIOCCHI	9 mm Para. NATO FMJ	7,45	381,0	540,7	56	27
FIOCCHI	9 mm Para. NATO FMJ	7,45	352,2	462,1	55	25
FIOCCHI	.45 ACP FMJ RN	14,90	245,5	449,0	53	32
FIOCCHI	.45 ACP FMJ FN	12,96	290,7	547,6	65	37,5
FIOCCHI	.357 Ma- gnum FMJ FN	7,10	476,2	805,0	61	31
SAMSON	.357 Ma- gnum SJSP	8,10	499,3	1.009,7	57	il proiettile ha perforato il pan- nello ed il blocco di plastilina
FIOCCHI	9 mm Luger Pb TC	8,00	378,3	572,4	61	28
FIOCCHI	9 mm Luger Pb RN	7,45	374,2	521,6	58	27,5
S.&.B	7,62x25 Tok FMJ RN Nucleo di Piombo	5,50	447,9	551,7	54	25
FEDERAL	.40 S&W JHP tipo Hydra Shok	10,69	285,5	435,7	63	28
FIOCCHI	.40 S&W FMJ TC	11,02	332,4	608,8	61	29
PMC	10 mm Auto MJ TC	12,96	300,1	583,6	64	31
FIOCCHI	.44 R. Ma- gnum SJSP	15,55	398,2	1.232,8	75	43
SPEER	.44 R. Ma- gnum FMJ FN	15,55	399,3	1.239,6	82	48

I dati sopra riportati confermano l'esito della prove nella gelatina balistica; infatti le cavità prodotte dai proiettili blindati cal. 9 mm Parabellum NATO delle cartucce FIOCCHI lotto GFL-5-55-00 sparati con la pistola ZASTAVA mod. 88 in sequestro e con le due pistole di pari calibro prodotte dalla BERETTA **hanno dimensioni inferiori** a quelle prodotte dai proiettili cal. . 45 ACP, cal. . 357 Magnum (il proiettile SJSP da 8,1 g. ha perforato i 46 strati di fibra aramidica Kevlar, 100 mm di plastilina producendo nel blocco un foro passante di diametro 57 mm), cal. . 44 Magnum, cal. . 40 S&W e cal. 10 mm AUTO sparati con armi comuni da sparo.

Anche i proiettili di piombo teflonato di cartucce cal. 9 mm Luger (o 9 mm Parabellum, posti in commercio) hanno prodotto nel blocco di plastilina tipo ROMA **cavità di dimensioni e volume superiore**, sia pure di misura, a quelle dei proiettili blindati cal. 9 mm Parabellum Nato sparati con l'arma in sequestro e molto simili a quelle causate da quest'ultimo proiettile sparato, con maggiore velocità, nella pistola BERETTA militare mod. 92 SB.

Le prove sono state effettuate su pannelli costituiti da 46 strati fibra aramidica KEVLAR, che rappresenta un numero di strati decisamente superiore a quello dei giubbetti antiproiettile in dotazione alle forze di polizia (32 – 34 strati).

I risultati ottenuti nelle prove di sparo sui pannelli costituiti da 46 strati di fibra aramidica Kevlar sono stati riportati nell'allegato n° 21 dell'elaborato peritale; essi sono stati valutati dai Periti secondo il metodo Sturdivan, unanimemente riconosciuto come di grande affidabilità in questa tipologia di esperimenti. Dalle prove è emerso che:

- la probabilità di letalità del proiettile cal. 9 mm Parabellum NATO di cartuccia FIOCCHI lotto GFL-5-55-00 sparato con velocità corrispondente a quella ottenuta con la pistola ZASTAVA mod. 88 in giudiziale sequestro, **si può considerare equivalente** a quella ottenuta con i proiettili di piombo cal. 9 mm Luger sparati con la pistola militare BERETTA mod. 92 SB e con i proiettili tipo FMJRN sparati con la pistola ZASTAVA mod. M57 cal. 7,62x25 Tokarev;

- la probabilità di letalità dei proiettili cal. 9 mm Parabellum NATO di cartucce FIOCCHI lotto GFL-5-55-00 sparati con velocità corrispondente rispettivamente a quella ottenuta con la pistola ZASTAVA mod. 88 in giudiziale sequestro e con le pistole semiautomatiche BERETTA mod. 8000 F COUGAR e mod. 92 SB è **inferiore** a quella ottenuta con le differenti tipologie di proiettile di vario calibro sparate

con le altre armi comuni da sparo cal. . 357 Magnum – cal. . 44 Magnum – cal. . 45 ACP, cal. . 40 S&W tipo FMJTC e cal. 10 mm Auto tipo FMJTC. In particolare quello del proiettile SJSP da 8,1 g. di cartuccia cal. . 357 Magnum marca SAMSON e quello del proiettile tipo SJSP da 15,55 g di cartuccia cal. . 44 Magnum di marca FIOCCHI hanno un indice di **probabilità di letalità 12 volte superiore a quello del proiettile 9 mm Parabellum NATO** sparato con la pistola in sequestro.

Così come indicato nei quesiti posti, il Collegio ha provveduto ad elencare in ordine decrescente i dati rilevabili dalle prove effettuate.

Sotto il profilo balistico terminale, i dati relativi alla potenzialità offensiva delle quattordici tipologie di proiettile di vario calibro sparate nella gelatina balistica rapportata all'energia cinetica totale che ogni di proiettile ha ceduto nell'attraversamento di blocchi aventi lo spessore di 30 cm è risultato essere, in ordine decrescente, quello seguente:

1) Proiettile tipo SJSP da 8,1 g di cartuccia SAMSON cal. .357 Magnum sparata con pistola semiautomatica IMI mod. DESERT EAGLE.

2) Proiettile tipo SJSP da 15,55 g di cartuccia FIOCCHI cal. .44 Magnum sparata con pistola semiautomatica IMI mod. DESERT EAGLE.

3) Proiettile tipo FMJ FN da 7,1 g di cartuccia FIOCCHI cal. . 357 Magnum sparata con pistola semiautomatica IMI mod. DESERT EAGLE.

4) Proiettile tipo FMJ FN da 15,55 g di cartuccia SPEER cal. . 44 Magnum sparata con pistola semiautomatica IMI mod. DESERT EAGLE.

5) Proiettile tipo LRN TFL da 7,45 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Luger sparata da pistola semiautomatica militare BERETTA mod. 92 SB.

6) Proiettile tipo FMJTC da 11,02 g di cartuccia FIOCCHI cal. . 40 S&W sparata con pistola semiautomatica TANFOGLIO mod. P21.

7) Proiettile tipo FMJ da 7,45 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Parabellum NATO lotto GFL-5-55-00 sparata da pistola semiautomatica militare BERETTA mod. 92 SB.

8) Proiettile tipo LTC TFL da 8 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Luger sparata da pistola semiautomatica BERETTA mod. 92 SB

9) Proiettile tipo JHP HYDRA SHOK da 10,69 g di cartuccia FEDERAL cal. .40 S&W sparata con pistola semiautomatica TANFOGLIO mod. P21

10) Proiettile tipo FMJFN da 12,96 g di cartuccia FIOCCHI cal. . 45 ACP sparata con pistola semiautomatica COLT mod. 1911.

11) Proiettile tipo FMJ TC da 12,96 g di cartuccia PMC cal. 10 mm Auto sparata con pistola semiautomatica TANFOGLIO mod. TA10.

12) Proiettile tipo FMJ da 7,45 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Parabellum NATO lotto GFL-5-55-00 sparata con pistola semiautomatica ZASTAVA mod. 88 in giudiziale sequestro e con pistola semiautomatica militare BERETTA mod. 8000F COUGAR.

13) Proiettile tipo FMJ RN da 5,5 g di cartuccia SELLIER & BELLOT ca. 7,62x25 Tokarev sparata con pistola semiautomatica ZASTAVA mod. M57.

14) Proiettile tipo FMJRN da 14,9 g di cartuccia FIOCCHI cal. . 45 ACP sparata con pistola semiautomatica COLT mod. 1911.

Come può notarsi le cartucce commerciali cal. 9 Luger (o 9 mm. Parabellum) e quelle militari cal. 9 mm Parabellum si collocano, rispetto a tutte le altre munizioni commerciali, agli ultimi posti in punto di cessione di energia ceduta nell'attraversamento dei blocchi di gelatina balistica, ed i secondi ancora più in basso.

Sotto il profilo dell'area della cavità temporanea che ogni tipologia di proiettile ha prodotto nell'attraversamento degli stessi blocchi di gelatina balistica, **quindi all'area di tessuti muscolari alterata dal passaggio di questi proiettili**, i dati rilevati risultano essere in ordine decrescente i seguenti:

Proiettile tipo SJSP da 15,55 g di cartuccia FIOCCHI cal. . 44 Magnum sparata con pistola semiautomatica IMI mod. DESERT EAGLE.

1) Proiettile tipo FMJ FN da 7,1 g di cartuccia FIOCCHI cal. . 357 Magnum sparata con pistola semiautomatica IMI mod. DESERT EAGLE.

2) Proiettile tipo SJSP da 8,1 g di cartuccia SAMSON cal. . 357 Magnum sparata con pistola semiautomatica IMI mod. DESERT EAGLE.

3) Proiettile tipo FMJ FN da 15,55 g di cartuccia SPEER cal. . 44 Magnum sparata con pistola semiautomatica IMI mod. DESERT EAGLE.

4) Proiettile tipo FMJFN da 12,96 g di cartuccia FIOCCHI cal. .45 ACP sparata con pistola semiautomatica COLT mod. 1911.

5) Proiettile tipo FMJ TC da 12,96 g di cartuccia PMC cal. 10 mm Auto sparata con pistola semiautomatica TANFOGLIO mod. TA10.

6) Proiettile tipo FMITC da 11,02 g di cartuccia FIOCCHI cal. .40 S&W sparata con pistola semiautomatica TANFOGLIO mod. P21.

7) Proiettile tipo FMJ da 7,45 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Parabellum NATO lotto GFL-5-55-00 sparata da pistola semiautomatica militare BERETTA mod. 92 SB.

8) Proiettile tipo LRN TFL da 7,45 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Luger sparata da pistola semiautomatica militare BERETTA mod. 92 SB.

9) Proiettile tipo FMJ RN da 5,5 g di cartuccia SELLIER & BELLOT ca. 7,62x25 Tokarev sparata con pistola semiautomatica ZASTAVA mod. M57.

10) Proiettile tipo LTC TFL da 8 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Luger sparata da pistola semiautomatica militare BERETTA mod. 92 SB.

12) Proiettile tipo LRN TFL da 8 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Luger sparata con pistola semiautomatica BERETTA mod. 92 SB.

13) Proiettile tipo FMJ da 7,45 g di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Parabellum NATO lotto GFL-5-55-00 sparata con pistola semiautomatica ZASTAVA mod. 88 in giudiziale sequestro e con pistola semiautomatica militare BERETTA mod. 8000F COUGAR.

14) Proiettile tipo JHP HYDRA SHOK da 10,69 g di cartuccia FEDERAL cal. .40 S&W sparata con pistola semiautomatica TANFOGLIO mod. P21

15) Proiettile tipo FMJRN da 14,9 g di cartuccia FIOCCHI cal. .45 ACP sparata con pistola semiautomatica COLT mod. 1911.

Come può notarsi, anche qui le cartucce commerciali cal. 9 Luger (o 9 mm. Parabellum) e quelle militari cal. 9 mm Parabellum (o 9 Luger) si collocano, rispetto a tutte le altre munizioni commerciali, agli ultimi posti sotto il profilo dell'area di cavità temporanea che ogni tipologia di proiettile ha prodotto nell'attraversamento dei blocchi di gelatina balistica, e quest'ultimi ancora più in basso.

All'esito della dettagliata e scrupolosa attività tecnica d'indagine condotta dal Collegio peritale con rigorosi metodi scientifici vanno condivise *de plano* le conclusioni cui il medesimo è pervenuto, dalle

quali, attraverso le prove eseguite su tre differenti elementi (blocchi di gelatina balistica per simulare i tessuti muscolari del corpo umano, pannelli identici costituiti da 46 strati di fibra aramidica Kevlar e blocchi composti da miscela omogenea di gomma e olio), è emerso pacificamente un identico risultato, e cioè che la maggior parte delle tipologie di proiettili sparati con *armi comuni da sparo* sono in grado di produrre tramiti di maggior lunghezza e cavità di maggiori dimensioni rispetto a quelle prodotte negli stessi elementi dai proiettili blindati di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm. Parabellum NATO lotto GFL-5-55-00 sparati con la pistola semiautomatica ZASTAVA mod. 88 in giudiziale sequestro e con le pistole militari semiautomatiche BERETTA mod. 8000 F COUGAR e mod. 92 SB. Anche i proiettili di piombo teflonato cal. 9 mm Luger (o 9 mm Parabellum) posti in commercio nel mercato civile interno sparati con quest'ultima arma, hanno dimostrato di avere capacità offensiva, relativamente alla penetrazione nelle parti molli ed all'impatto perpendicolare su pannelli di fibra aramidica, **corrispondente** a quella dei proiettili blindati cal. 9 mm Parabellum NATO.

I confronti effettuati ed i dati acquisiti dimostrano poi che i proiettili dei tipi SJSP e FMJFN, diversamente da quelli blindati cal. 9 mm Parabellum NATO, tendono a cedere la maggior parte della loro energia nei primi 10 - 15 cm del tramite. Inoltre il comportamento del proiettile tipo SJSP da 8,1 g e del proiettile JHP HYDRA SHOCK cal. . 40 S&W varia considerevolmente a seconda dell'espansione della sua parte apicale. Infatti, quelli che si sono deformati a fungo non sono riusciti a perforare il blocco di gelatina balistica di sp. 30 cm. producendo nel blocco **un tramite di minore lunghezza ed una cavità temporanea di area considerevolmente superiore.**

ACCERTAMENTI COMPIUTI DAL COLLEGIO PERITALE PER DETERMINARE L'ENERGIA CINETICA, LA CAPACITÀ DI PENETRAZIONE, LA CAVITÀ TEMPORANEA E LA CAVITÀ PERMANENTE DI PROIETTILI SPARATI CON ARMI LUNGHE SEMIAUTOMATICHE MILITARI E CON ARMI LUNGHE COMUNI DA SPARO.

In particolare, il Collegio peritale, nell'ambito delineato dai quesiti posti, ha proceduto:

a) ad effettuare le prove di sparo con armi militari Beretta mod. AR 70/90 cal. 5,6 Nato (o 5,56x45 Nato), e BM59TA cal. 7,62x51 Nato (o 7,62 Nato) di cartucce militari calibro 5,56x45 NATO (denominate nella versione civile .223 Remington) e calibro 7,62x51 NATO (denominate nella versione civile. 308 Winchester);

b) allo sparo delle munizioni militari di cui al punto A e di un tipo di munizione commerciale cal. .223 Remington e calibro .308 Winchester in canna manometrica dimensionalmente certificata avente lunghezza uguale o superiore a quelle delle armi militari suddette;

c)allo sparo di munizioni commerciali con diametro di proiettile identico a quello delle munizioni militari, ma di calibro nominale diverso, in canne manometriche dimensionalmente certificate aventi lunghezza uguale o superiore a quelle delle armi militari suddette;

d) ad accertare le velocità dei proiettili di cui alle prove A, B e C, rilevate a 18 metri dal vivo di volata, in quanto a tale distanza l'assetto dei proiettili è stabile.

e) a determinare l'energia cinetica (su media di 5 colpi) delle varie tipologie di proiettile alla distanza di 18 metri;

f) a rilevare i fenomeni causati dagli impatti dei proiettili su blocchi di gelatina balistica delle dimensioni di 25x25x60 cm allestiti utilizzando acqua (66,66%) e concentrazione di gelatina animale da 260 Bloom di colore chiaro, che sono stati ripresi con videocamera digitale ultrarapida *Olimpus* mod. *Hi Speed* (10. 000 fotogrammi al secondo) dopo aver applicato agli stessi una scala graduata in centimetri per poter determinare, mediante l'esame dei filmati acquisiti, impiegando programma *Autocad R14*, relativamente ad ogni tipologia di proiettile, l'area della sezione longitudinale retta della massima cavità temporanea e della cavità permanente prodotta. Per ottenere un prodotto omogeneo e privo di impurità, la gelatina è stata disciolta in acqua riscaldata alla temperatura di 70° C. . Il composto è stato versato in cassette

di legno sigillate con silicone le cui pareti erano state rivestite con film di plastica trasparente. I pochi grumi che si erano formati all'intero della massa sono stati disciolti e sono state asportate le impurità affiorate in superficie. Come richiesto tra i quesiti posti, i blocchi così ottenuti sono stati raffreddati lentamente e sono stati inseriti per almeno 48 ore in camera termostatica alla temperatura di 4° C. È stato sparato un solo colpo al centro di ogni blocco.

Prove di velocità e calcolo dell'Energia Cinetica

Il Collegio peritale ha sparato cartucce militari allestite dalla Società Metallurgica Italiana (SMI) cal. 5,56x45 NATO, munite di proiettili tipo SS109 da 4,01 grammi, e calibro 7,62x51 NATO munite di proiettile blindato ordinario (B. O.) da 9,59 grammi. Le stesse munizioni sono state poi sparate in canna manometrica unitamente a tre differenti tipologie di munizioni commerciali aventi diametro del proiettile corrispondente a quello dei due calibri militari, ma con denominazione civile. In particolare una tipologia di queste munizioni era la versione civile delle due munizioni militari sopra citate (5,56x45 NATO = . 223 Remington; 7,62x51 NATO = 7,62 NATO = .308 Winchester).

La velocità dei proiettili a 18 metri è stata anche qui rilevata nel balipendio del Banco Nazionale di Prova con cellule fotoelettriche STAS a raggi infrarossi fornite di sistema di autocalibrazione. Per ogni tipologia di munizione il Collegio ha sparato cinque colpi, i cui risultati sono riportati nei certificati rilasciati dal predetto Ente. I valori ottenuti sono riassunti, unitamente al calcolo dell'energia cinetica nel prospetto che segue.

CALIBRO	ARMA O CANNA MANO- METRI- CA	LUNGHEZZA CANNA (mm)	MARCA E LOTTO CAR- TUCCIA	TIPO E PESO DEL PROIET- TILE (grammi)	V18 MEDIA (m/s)	E18 MEDIA (Joule)	E 18 MEDIA (Kgm)
5,56x45 NATO	Beretta AR70/223	450	SMI Lotto 1-67-94	SS109 / 4,01	897,7	1616	165
5,56x45 NATO	Canna Manome- trica	460	SMI Lotto 1-67-94	SS109 / 4,01	910,8	1663	170
.223 Remington	Canna Manome- trica	600	RWS Lot- to 60KZ	SP / 3,56	951,4	1815	185
.22 - 250 Remington	Canna Manome- trica	600	PMC Lot- to 22250B	PSP / 3,56	1076,3	2062	210
5,6x57	Canna Manome- trica	600	RWS Lot- to 57LY	Cone Point / 4,8	972	2266	231
7,62x51 NATO	FAL PB BM 59	490	SMI 1993	FMJ / 9,59	827,8	3286	335
7,62x51 NATO	Canna Manome- trica	600	SMI 1993	FMJ / 9,59	853,1	3489	356
.308 Winchester	Canna Manome- trica	600	RWS Lot- to 58LZ	TIG / 9,72	851,1	3520	359
.300 Winchester Magnum	Canna Manome- trica	650	RWS Lot- to 68PZ	TCB / 10,69	926,2	4586	467
.300 Winchester S. Magnum	Canna Manome- trica	600	Winchester Lotto 12TF21	PP / 11,66	885,5	4571	466

L'esame dei dati riportati nella tabella consente di evidenziare la notevole differenza dell'energia cinetica residua fra i proiettili delle munizioni militari sparate rispettivamente con le armi e con le canne manometriche. Come indicato dal Collegio peritale, si può constatare che l'energia cinetica dei proiettili dello stesso calibro montati su munizioni commerciali sparati in canne manometriche aventi lunghezza uguale o inferiore a quella di armi iscritte nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo è superiore a quella dei proiettili montati sulle munizioni da guerra. Tale differenza si accentua se si confrontano i valori di velocità e di energia dei calibri esclusivamente commer-

ciali (.22-250 Remington 5,6x57 - .300 Winchester Magnum - .300 Winchester Short Magnum) che non sono i più potenti fra le munizioni commerciali che montano proiettili di uguale diametro (non è stata considerata la gamma dei calibri Weatherby, notoriamente dotata di prestazioni balistiche molto elevate in termini di velocità ed energia cinetica).

Il Collegio ha riportato il numero delle armi comuni da sparo camerate per i calibro utilizzati nelle prove comparative a tutt'oggi iscritte nel Catalogo Nazionale.

Cal. .223 Rem /5,56x45 NATO: N° 240 armi;

Cal. .22-250 Rem. : N° 182 armi;

Cal. 5,6x57 mm : N° 35 armi;

Cal. .308 Win/7,62x51 NATO : N° 667 armi;

Cal. .300 Win. Mag. : N° 298 armi;

Cal. .300 Win. Short Mag. : N° 45 armi.

Prove eseguite nei blocchi di gelatina balistica con cartucce per armi lunghe.

Il Collegio, come indicato tra i quesiti, ha eseguito le prove sparando contro blocchi di gelatina balistica delle dimensioni di 25x25x60 cm. Gli stessi sono stati posti a distanza di 20 metri con l'asse longitudinale coassiale a quello della canna manometrica utilizzata; la velocità dei proiettili è stata rilevata a 18 metri dalla volata e l'impatto dei proiettili è stato ripreso con videocamera digitale ultrarapida con ripresa laterale ortogonale all'asse longitudinale dei blocchi medesimi. Sono stati sparati due colpi per ogni tipologia di munizione, risultati più che sufficienti al fine di valutare le differenti caratteristiche dimensionali e morfologiche delle singole cavità temporanee e permanenti prodotte dall'impatto dei proiettili. Per determinare la cavità temporanea prodotta da ogni proiettile il Collegio ha utilizzato i singoli filmati ottenuti con la videocamera digitale ultrarapida dai quali sono stati estratti una serie di fotogrammi relativi al transito del proiettile a differenti profondità di penetrazione. Su ogni fotogramma è stato tracciato, con colore, diverso il profilo della cavità temporanea presente in quell'istante. Dato che su ogni blocco la parte che è rimasta fissa o che ha subito scostamenti minimi era quella opposta al lato di impatto, il lato posteriore del blocco di ogni fotogramma è stato utilizzato

come caposaldo di riferimento. In questo modo il Collegio peritale ha ottenuto la variazione nel delta temporale di penetrazione della cavità temporanea. Unendo il profilo esterno dei singoli fotogrammi in cui si aveva la massima espansione, si è ottenuto quello della massima cavità temporanea (atemporale) che è stato utilizzato per determinare l'area della sezione retta della stessa mediante programma *Autocad R14*. A fini esplicativi riportiamo in questa pagina la serie di profili ottenuti nell'analisi della cavità temporanea prodotta dall'impatto sul blocco di gelatina di un proiettile calibro 5,56x45 NATO tipo SS109, o 5,6 Nato.

Essendo stati i blocchi di gelatina balistica impiegati allestiti per le armi lunghe con differente tipo di gelatina animale rispetto a quella utilizzata nella precedente perizia, il Collegio peritale, con apprezzabile scrupolosità, ha ripetuto alcune delle prove effettuate con le armi corte, così consentendo di valutare e correlare i dati ottenuti con queste ultime con quelli delle munizioni per armi lunghe. Sono quindi stati sparati dei colpi contro blocchi di gelatina balistica disposti a 3,5 metri misurando la velocità dei proiettili a 2 metri dalla volata della canna, ed i dati ottenuti, hanno confermato le risultanze ottenute con l'impiego dell'altro tipo di gelatina animale.

CALIBRO	MARCA CARTUCCIA	TIPO PALLA	PESO (gr)	SEZIONE PER- MANENTE (cm ²)		SEZIONE MASSIMA (cm ²)		PROFONDITA' TRAMITE (cm)	PESO RESI DUO (gr)	V18/V2 (m/s)
				a 30 cm	Completa	a 30 cm	Completa			
5,56 NA- TO	SMI	SS109	4,01	109,39	109,39	442,43	442,43	27	3,1	905
223 REM	RWS	SP	3,56	75,56	75,56	486,93	486,93	20	2,13	923
22 - 250	PMC	PSP	3,56	102,68	102,68	470,37	470,37	24	1,62	1070
5,6x57	RWS	CP	4,8	79,53	84,24	567,76	597,54	39,5	2,97	979
5,62x51 NATO	SMI	FMJ	9,59	159,92	233,63	370,63	580,47	55,5	7,99	845
308 WIN	RWS	TIG	9,72	145,98	154,46	664,51	715,38	42	6,4	845
300 W-M	RWS	TCB	10,69	135,89	147,27	705,91	795,72	56	6,37	925
300 WSM	WINCH.	PP	11,66	204,81	215,69	703,06	817,82	42,5	9,88	881
9 P. NATO	G.F.L.	FMJ	7,45	39,33	61,72	152,37	217,52	57,5	7,45	388
9 Luger	G.F.L.	TC	8,02	24,86	37,39	154,23	224,55	59	7,92	363
357 Ma- gnum	SAMSON	SJSP	8,01	84,12	84,12	211,33	211,33	23	8,1	474
40 S&W	FIOCCHI	FMJTC	11,02	32,29	56,23	147,03	235,88	> 60	11,02	330
44 Ma- gnum	FIOCCHI	SJSP	15,55	56,02	77,71	280,55	368,62	59	15,07	393

PROVE CON CARTUCCE COMMERCIALI E MILITARI CAL. 5,56 MM RELATIVE ALL'AREA DI MASSIMA CAVITÀ TEMPORANEA PRODOTTA

I dati relativi a queste munizioni riportati nella tabella che precede dimostrano che l'area della massima cavità temporanea delle tre tipologie delle **munizioni commerciali** in calibro .223 Remington, .22-250 Remington, 5,6x57 mm, è **superiore** a quella prodotta dalla cartuccia cal. 5,56x45 NATO sia se considerata alla profondità di 30 cm, che su tutta la lunghezza del tramite prodotto nel blocco.

L'esame relativo alle cavità temporanee dei proiettili citati, consente di stabilire che le dimensioni massime delle cavità dei **proiettili commerciali sono superiori** a quelle prodotte dal proiettile SS109 della munizione militare. Inoltre si osserva che le prime presentano una **immediata cessione** energetica ad iniziare dal primissimo tratto del tramite con conseguente immediato effetto di cavitazione, mentre il comportamento della munizione militare risulta maggiormente progressivo, causa il ritardo di deformazione del proiettile.

PROVE CON CARTUCCE COMMERCIALI CAL. 308 WINCHESTER ED ALTRE E CON QUELLE MILITARI CAL. 7,62 NATO RELATIVE ALL'AREA DI MASSIMA CAVITÀ TEMPORANEA PRODOTTA

I dati relativi a queste munizioni dimostrano che l'area della massima cavità temporanea delle tre tipologie delle munizioni commerciali in calibro. 308 Winchester, .300 Winchester Magnum e. 300 Winchester Short Magnum sono **superiori** a quella prodotta dalla cartuccia cal. 7,62x51 NATO sia se considerata alla profondità di 30 cm, che su tutta la lunghezza del tramite prodotto nel blocco.

L'esame dell'allegato 17, relativo alle cavità temporanee dei proiettili citati, consente di stabilire che le altezze massime delle cavità dei proiettili commerciali sono superiori a quelle prodotte dal proiettile militare blindato ordinario della munizione militare. Inoltre si osserva che le prime presentano una immediata cessione energetica ad iniziare dal primissimo tratto del tramite con conseguente immediato effetto di cavitazione, mentre il comportamento della munizione militare risulta maggiormente progressivo, causa il ritardo di deformazione del proiet-

tile. In particolare la cavità generata da quest'ultimo, inizia ad espandersi in modo significativo a partire dalla profondità di circa 15cm.

All'esito della dettagliata e scrupolosa attività tecnica d'indagine condotta dal Collegio peritale con rigorosi metodi scientifici vanno condivise *de plano* le conclusioni cui il medesimo è pervenuto anche con riguardo alle munizioni militari e commerciali nei calibri indicati, dalle quali, è emerso pacificamente un identico risultato, e cioè che la maggior parte delle tipologie di proiettili commerciali sparati con armi comuni lunghe sono in grado di produrre tramite di maggior lunghezza e cavità di maggiori dimensioni rispetto a quelle prodotte negli stessi elementi dai proiettili blindati di munizione militare, dimostrando così di possedere una capacità lesiva superiore a quella posseduta dalle munizioni militari.

Superfluo precisare che le risultanze delle emergenze peritali, tutte peraltro certificate dal Banco Nazionale di Prova, trascendono, per la loro obiettiva portata, la fattispecie che ha formato oggetto del presente procedimento.

Di talché, riprendendo in esame il contesto che ha determinato il conferimento dell'indagine peritale, può pacificamente affermarsi in modo diretto che le munizioni cal. 9 mm Parabellum, cal. 5,6 Nato e 7,62 Nato, essendo dotate di capacità lesiva di portata identica, ed a volte inferiore, alle munizioni commerciali comuni da sparo di identico calibro cal. 9 Luger, cal. .223 Remington e cal. 308 Winchester, non sono munizioni da guerra ma, anch'esse, come quest'ultime, munizioni comuni da sparo, alla stregua, oltre che delle considerazioni giuridiche più sopra svolte, del principio generale affermato dall'indirizzo giurisprudenziale da ultimo esaminato, secondo cui tale qualifica spetta esclusivamente alle munizioni dotate di spiccata capacità lesiva.

Può così dirsi completata la disamina concernente l'individuazione delle armi cui – alla stregua di tutte le considerazioni tecnico-giuridiche che precedono e, soprattutto, del pregevole indirizzo giurisprudenziale da ultimo esaminato – spetta la qualifica di arma tipo guerra. Vanno pertanto rassegnate al riguardo le seguenti definitive conclusioni:

a) le armi tipo guerra sono quelle prodotte da soggetti non abilitati ad operare ufficialmente nel settore con le caratteristiche tecnico-balistiche di cui al secondo comma dell'art. 1 L. 110/75. Lo stato di illiceità che le distingue impedisce che le stesse, pur quando dotate di spiccata potenzialità d'offesa realizzata con concezioni moderne, pos-

sano formare oggetto di acquisizione da parte delle Amministrazioni Militari, né per essere destinate all'armamento a fini bellici, né per altro impiego;

b) le armi comuni da sparo acquistano, a tenore della riserva contenuta in apertura del primo comma dell'art. 2 L. 110/75, la qualifica di armi tipo guerra, perdendo al contempo quella originaria, **esclusivamente** allorché nella fase della loro circolazione sulle stesse vengono realizzate, a mezzo di illeciti interventi di alterazione meccanica o di altro genere, le caratteristiche tecnico-balistiche di cui al secondo comma dell'art. 1 cit. .

c) un'arma oggetto di produzione autorizzata, la quale, al momento della verifica giudiziaria, risulti aver mantenuto le sue originarie caratteristiche balistiche e meccanico-operative, non può mai essere qualificata arma tipo guerra;

d) le armi da sparo prodotte lecitamente o sono armi da guerra o sono armi comuni da sparo;

e) le munizioni da guerra sono quelle assemblate ai proiettile a struttura non convenzionale indicati nel secondo comma dell'art. 2 della L. 110/75 (con esclusione di quelle espansive, che sono munizioni ordinarie), o quelle prodotte per armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm;

f) tutte le munizioni prodotte per le FF. AA. nazionali e straniere di calibro uguale od inferiore a 12,7 mm assemblate a proiettile ordinario (blindato) e, segnatamente, quelle cal. 9 mm Parabellum, 5,6 Nato e 7,62 Nato, sono munizioni comuni da sparo, allo stesso modo in cui lo sono le munizioni cal. 9 Luger, cal. .223 Remington e cal. .308 Winchester (come si è già indicato, trattasi, rispettivamente, delle stesse munizioni, che se prodotte per gli Enti Militari assumono le prime tre denominazioni, e se prodotte per il mercato civile interno, assumono le altre tre denominazioni);

g) un'arma non automatica è qualificabile arma tipo guerra per impiego di munizionamento da guerra solo quando risulti prodotta illecitamente in calibro superiore a 12,7 mm;

h) un'arma non automatica comune da sparo è qualificabile arma tipo guerra per impiego di munizionamento da guerra solo quando risulti realizzata illecitamente, per alterazione meccanica, nella fase della sua circolazione per impiegare munizioni in calibro superiore a 12,7 mm;

i) un'arma non automatica è qualificabile arma tipo guerra per impiego di munizionamento da guerra quando si accerti in concreto che sulla stessa vengono impiegate munizioni di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm assemblate a proiettile a struttura non convenzionale.

SEZIONE IX

L'ATTIVITA' GIURIDICA DI CATALOGAZIONE

Il contenuto del parere tecnico espresso dalla Commissione Consultiva.

Il Decreto del Ministro dell'Interno.

L'illegittimità della prescrizione d'impiego di proiettile non blindato per le munizioni dei modelli di armi a rotazione iscritte sul Catalogo nei calibri 9 Luger, 9 mm Parabellum e 9x19 mm.

L'illegittimità dei rifiuti d'iscrizione sul Catalogo delle armi corte semiautomatiche nei calibri 9 Luger, 9 mm Parabellum e 9x19 mm.

L'illegittimità dei rifiuti condizionati.

L'illegittimità di taluni rifiuti d'iscrizione.

L'illegittimità dell'iscrizione di un prototipo di arma lunga con canna ad anima liscia.

Può adesso passarsi a completare l'esame della normativa dettata in tema di procedimento per la formale iscrizione sul Catalogo delle armi comuni da sparo, nel cui ambito, degna della massima attenzione è la fase rappresentata dal parere tecnico che deve essere espresso dalla Commissione Consultiva sulla qualifica di arma comune da sparo posseduta dal prototipo o dal modello, che consegue al controllo della loro rispondenza alle caratteristiche meccanico-strutturali-operative stabilite in via generale dall'art. 2, primo e terzo commi, L. 110/75, o meglio, all'esclusione che gli stessi rientrino tra le armi da guerra o tra quelle tipo guerra.

La fase rilevante dell'attività di Catalogazione è rappresentata dal Decreto del Ministro, dal momento che è proprio tale Organo che dispone l'iscrizione del prototipo o del modello sul Catalogo, il quale può, con puntuali motivazioni tecniche diverse o contrarie, non recepire il parere della Commissione, non essendo detto parere vincolante per il medesimo. Ma ciò è accaduto solo rarissime volte (v., ad es., GURI n. 114 del 18/5/2007-suppl. ord., pag. 86), per cui il parere che

conclude l'attività consultiva della Commissione è stato sempre fatto proprio dal Ministro dell'Interno sia al momento dell'emanazione degli oltre diciassettemila Decreti d'iscrizione dei prototipi o dei modelli sul Catalogo, sia al momento dei rifiuti di catalogazione.

La ragione per cui l'esame dell'attività di catalogazione deve essere compiuto in modo analitico ed approfondito risiede, come più volte è stato rilevato, nel fatto che essa riflette in concreto i principi giuridici dettati dalla L. 110/75 in materia di distinzione tra armi da guerra ed armi tipo guerra da una parte, ed armi comuni da sparo, dall'altra. La catalogazione di un prototipo o di un modello viene infatti disposta dopo che la Commissione esprime parere tecnico che l'uno o l'altro non rientrino tra le armi di cui all'art. 1 della L. 110 cit. (art. 6/5° comma) e dopo che il Ministro ha svolto analogo controllo con esito positivo, attraverso l'esame del parere della Commissione e della documentazione allegata. In buona sostanza, sono la Commissione ed il Ministro che, ognuno secondo le rispettive competenze, stabiliscono se un prototipo o un modello rivesta una delle tre qualifiche che spettano alle armi alla stregua dei principi distintivi fissati negli artt. 1 e 2 della L. 110/75. Ed in questi termini appare esatto il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il provvedimento d'iscrizione integra i precetti normativi appena richiamati. E, tuttavia, essendo il Decreto del Ministro un provvedimento amministrativo, esso risulta assoggettato al controllo incidentale del Giudice ordinario ed a quello diretto del Giudice amministrativo, i quali possono, rispettivamente, disapplicarlo o annullarlo nell'ipotesi in cui l'attività di catalogazione non risulti in concreto conforme ai principi giuridici stabiliti in materia dalla L. 110 cit. e dai regolamenti di esecuzione (v. Cass. Pen., Sez. I, 18/1/1990-15/5/1990, n. 6945, Conte).

L'esame preannunciato tende pertanto, per un verso, ad illustrare il contenuto delle norme che regolano l'attività di Catalogazione, e per l'altro, ad una verifica della loro corretta applicazione. Superfluo sottolineare che tale esame, specie in punto di rifiuto di catalogazione, non può che essere condotto anche alla stregua del nuovo indirizzo giurisprudenziale in materia di munizioni da guerra e, soprattutto, delle risultanze emerse dalle indagini peritali espletate nel presente procedimento.

L'istanza con la quale le Ditte interessate chiedono al Ministero dell'Interno l'iscrizione sul Catalogo di un prototipo o di un modello

viene trasmessa alla Commissione Consultiva, **istituita ed operante anch'essa presso tale Ministero** (art. 6/1° c. L. 110/75).

Deve precisarsi che l' area d'intervento della Commissione in materia di catalogazione è rigorosamente delimitata e non deve essere confusa con le altre due sulle quali tale organo consultivo deve essere chiamato ad esprimere il proprio parere. Il quinto comma dell'art. 6 della L. 110/75 è così preciso e puntuale al riguardo da escludere ogni possibilità di alterne interpretazioni. Esso indica che la Commissione esprime il proprio parere in tre **distinti** settori della materia:

a) quello riguardante la catalogazione *delle armi (rectius: dei prototipi e dei modelli) prodotte (i) o importate (i) nello Stato*;

b) quello *riguardante tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi*; (può indicarsi, ad es., il parere espresso dalla Commissione in occasione dell'emanazione Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa a modesta capacità offensiva, di cui viene dato atto nel preambolo del Decreto 9/8/2001, pubblicato in G. U. n. 231 del 4/10/2001);

c) quello riguardante tutte le questioni di carattere generale e normativo relative **alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi** (può indicarsi, ad es., il parere espresso dalla Commissione in occasione dell' emanazione delle norme sulle modalità per l'introduzione, la detenzione, il trasporto all'interno dello Stato di armi temporaneamente importate e del loro numero massimo, di cui viene dato atto nel preambolo del Decreto ministeriale 5/6/1978, pubblicato nella G. U. n. 18 del 18/1/1979).

Il parere della Commissione in materia di catalogazione risulta disciplinato con assoluta e rigorosa precisione, ed attiene unicamente al compimento di un accertamento tecnico in capo al prototipo o al modello di cui la Ditta chiede l'iscrizione che l'uno o l'altro non possiedano il parametro della spiccata potenzialità offensiva che distingue le armi da guerra o le caratteristiche tecniche per le armi da guerra. All'esito di tale accertamento negativo consegue che il prototipo o il modello sono tecnicamente dotati dei parametri meccanico-strutturali-operativi stabiliti in linea generale dall'art. 2, 1° e 3° commi, L. 110/75 per le armi comuni da sparo, e la Commissione **deve** esprimere parere favorevole alla loro iscrizione sul Catalogo quali armi comuni da sparo.

Quindi, secondo quel che dispone la prima parte del quinto comma dell'art. 6 L. 110 cit., la Commissione deve limitarsi ad esprimere un parere che escluda la qualità di arma da guerra o tipo guerra del prototipo o del modello attraverso l'esame delle *loro caratteristiche* tecniche; deve limitarsi cioè ad esprimere un parere fondato **solamente** su rilievi tecnici concludenti **sempre ed in ogni caso o** per la qualità di arma comune del prototipo o del modello **o** per la loro qualità di armi da guerra o di armi tipo guerra.

E sul contenuto eminentemente tecnico del parere non sembrano residuare dubbi di sorta, specie alla stregua di quanto dispongono le norme di cui al D. M. 16/8/1977 cit. . In tale Decreto, deputato a regolare dettagliatamente la competenza attribuita alla Commissione in materia di catalogazione, esecutivo della prima parte del quinto comma dell'art. 6 L. 110/75, viene infatti specificato (art. 3/3° c.) che *...la commissione esprime il proprio **parere motivandolo sulla base dei dati tecnici**, e che, ai sensi del successivo art. 6/1° c., può essere designato un relatore per ... l'esame delle **caratteristiche funzionali e delle prestazioni balistiche delle armi** di cui è richiesta l'iscrizione nel catalogo e lo studio delle altre questioni sottoposte all'esame della Commissione, ed infine che possono essere svolti **accertamenti tecnici, esperimenti e ricerche da eseguire presso centri specializzati quando lo consiglino particolari esigenze istruttorie o di studio **direttamente collegate** alla pronuncia dei pareri della Commissione. Di** talché sono illegittimi i Decreti di rifiuto d'iscrizione che hanno recepito pareri della Commissione di identico segno privi di motivazione tecnica (si indica, in questa direzione, Cass. Pen., Sez. I, 18/1/1990-15/5/1990, n. 6945, Conte, relativa ad annullamento di sentenza con la quale i Giudici di merito avevano considerato una pistola come arma da guerra sul solo presupposto che la Commissione Consultiva aveva dato parere contrario alla catalogazione della detta pistola tra le armi da comuni da sparo, senza procedere ad un vaglio concreto sulle caratteristiche tecniche proprie dell'arma).*

Dovendo pertanto il parere di diniego d'iscrizione essere **sempre** fondato su considerazioni di ordine tecnico refluenti **esclusivamente** sulla qualità di arma da guerra o di arma tipo guerra posseduta dal prototipo o dal modello (art. 6/5° comma L. 110 cit.), ne consegue che la Commissione:

a) non può emettere pareri contrari all'iscrizione fondati sul contenuto di circolari ministeriali.

Sono pertanto illegittimi tutti i Decreti ministeriali che, facendo proprio l'omologo parere espresso dalla Commissione, hanno rifiutato l'iscrizione di armi lunghe dotate di calcio pieghevole in adesione al contenuto di una circolare del Ministero dell'Interno che detta disposizioni sulle modalità di demilitarizzazione delle armi. Si veda, a titolo di esempio, il rifiuto concernente il modello denominato Izmash – Saiga M 3 – exp-1, cal. mm 7,62 x 39 (per la sua individuazione sul Catalogo *on line* basta digitare sulla maschera di ricerca le parole fucile – tipo – , Izhmash – denominazione – , 7,62 x 39 – calibro – , rifiutata – note – va rammentato che il segno x deve essere distanziato dai dati metrici di uno spazio).

Pertanto il modello in questione non è di provenienza militare, ma, pur ipotizzando per un momento tale provenienza, un divieto del genere deve essere sancito in via generale da una norma giuridica e non da una circolare che non ha alcun valore vincolante per i consociati e che, ancor prima, non può in ogni caso modificare la norma che condiziona l'iscrizione esclusivamente alla dimostrata qualifica di arma da guerra o di arma tipo guerra del prototipo o del modello accertate secondo i parametri tecnici fissati nel 1° e nel 2° comma dell'art. 1 L.110/75.

Pertanto, i dinieghi d'iscrizione in esame avrebbero potuto considerarsi legittimi solo se il rilievo tecnico opposto fosse stato in grado di condurre all'attribuzione della qualifica di arma da guerra del prototipo o del modello; cosa assolutamente impossibile dandosi che la spiccata potenzialità d'offesa di un'arma, sia essa lunga o corta, non può mai dipendere dalle modalità con cui viene realizzato il suo calcio; né le modalità di realizzazione dei calci di armi corte o lunghe rientrano tra le caratteristiche tecniche distintive delle armi tipo guerra.

I Decreti in questione sono oltretutto illegittimi per eccesso di potere per disparità di trattamento, essendo stati iscritti in precedenza sul Catalogo a richiesta dei produttori o degli importatori interessati prototipi e modelli di armi lunghe con calcio pieghevole od amovibile (si vedano sul Catalogo *on line*, a titolo di esempio, i prototipi e i modelli iscritti ai nn. 2345, 2879, 2548, 5165, 9122, 9124, 9125, 17106).

La consapevolezza dell'illegittimità di rifiuti così motivati è stata acquisita di recente, essendo stato catalogato, su parere favorevole della Commissione, un prototipo di arma corta con calcio ripieghevole cui è seguita la produzione di armi in conformità (n. 17106); consapevolezza confermata dal rifiuto di catalogazione (v. GURI, S. g., suppl.

ord., 14/12/2007, n. 290. pag. 81) di due modelli di armi lunghe e di un modello di arma corta dotati di calciolo telescopico la cui iscrizione è stata rifiutata per motivi diversi (comunque ugualmente illegittimi sotto altro profilo, come sarà evidenziato in sede di completamento dell'argomento concernente le armi lunghe commerciali prodotte in calibri omologhi a quelli delle armi militari).

b) non può esprimere pareri fondati su rilievi tecnici correlati a considerazioni di opportunità anche concernenti la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, trattandosi di esigenze tutelabili solo attraverso atti di normazione primaria o aventi forza di legge e non attraverso provvedimenti amministrativi, quali sono i Decreti che dispongono o rifiutano l'iscrizione.

Sono pertanto illegittimi i Decreti ministeriali che, facendo proprio il parere espresso dalla Commissione Consultiva, hanno rifiutato l'iscrizione di armi corte a rotazione evidenziando rilievi tecnici del prototipo o del modello non conducenti ad una loro qualifica di arma da guerra o di arma tipo guerra, ma fondati sull'opportunità di limitare la circolazione di determinate armi; o i Decreti di rifiuto che hanno correlato tale opportunità ad esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, come è accaduto per i due modelli Smith & Wesson mod. 500 in cal. 500 Smith & Wesson magnum (le ragioni dei rifiuti possono leggersi sulle relative schede digitando sulla maschera di ricerca del Catalogo *on line*, negli spazi riservati al tipo ed al calibro, rispettivamente, le parole *pistola* e *500 Smith & Wesson*, ed indi aprendo il riquadro *dettaglio dell'arma*).

Nel parere e nel Decreto di rifiuto relativo al primo modello si legge infatti che esso presenta, in relazione alle sue dimensioni (mm 381 – canna mm 231 compreso il freno di bocca) *un esuberante rapporto potenza/occultabilità*. Ma tale rilievo tecnico non viene evidenziato per inferirne un giudizio di qualità di arma da guerra o di arma tipo guerra del modello, che, giusta quel che dispone il quinto comma dell'art. 6 L. 110 cit., costituisce l'unico ostacolo alla Catalogazione del prototipo o del modello, bensì per trarne una considerazione di opportunità, e, cioè, che appare necessario limitare la circolazione di armi corte che presentano il suindicato rapporto; considerazione di opportunità che, come qualunque altra, non è oggetto di disciplina di alcuna disposizione di legge a motivo dei rifiuti d'iscrizione, ed è stata pertanto assunta arbitrariamente a questi fini nel parere della Commissione e nel Decreto ministeriale che lo ha fatto proprio. Peraltro, sotto

il profilo tecnico, non viene data alcuna contezza dei dati balistici attestanti la potenza del modello (*rectius*: della munizione che verrebbe impiegata nello stesso), né, soprattutto viene indicato, in termini relazionali, quali altre armi non presenterebbero tale rapporto. E ciò in aperta violazione di quanto dispongono gli artt. 3/3° c. e 6 D. M. 16/8/1977 cit., e, cioè, che il parere deve essere motivato avendo riguardo esclusivamente ai *dati tecnici* del modello, costituiti dalla specificazione delle sue *caratteristiche funzionali e delle prestazioni balistiche*.

Quanto al parere ed al Decreto relativi al secondo modello, il rifiuto è stato motivato ancora con l'opportunità di evitare la circolazione di armi che presentano un esuberante rapporto potenza/occultabilità (lunghezza totale mm 260 – lunghezza canna, compensatore compreso, mm. 102), e si aggiunge che ciò si appalesa necessario anche *in relazione alle attuali condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica*. Inoltre vengono esplicitati i dati tecnico-balistici mancanti nel parere e nel Decreto di rifiuto relativi al primo modello e vengono indicate le armi cui relazionare il rapporto potenza/occultabilità, definito, in conseguenza, *relativamente esuberante*. Ma, sia l'ulteriore considerazione di opportunità sia la precisazione dei dati tecnici (valide anche per il primo modello in considerazione dell'identità del calibro di cartuccia), non scalfiscono minimamente le considerazioni espresse con riguardo al primo modello, e, cioè, che anche tale Decreto di rifiuto è illegittimo, in quanto l'ulteriore considerazione d'opportunità e la precisazione dei dati tecnico-balistici non coagulano un giudizio di qualità di arma da guerra o di arma tipo guerra del modello, che, giusta quel che dispone il quinto comma dell'art. 6 L. 110 cit., costituisce, si ripete, l'unico ostacolo alla Catalogazione.

Se poi si esaminano i dati tecnico-balistici posti a fondamento delle considerazioni di opportunità sfociate nel rifiuto d'iscrizione (identici a quelli posseduti dal primo), risulta che, a richiesta di precedenti importatori, erano già stati catalogati modelli di armi i cui dati tecnico-balistici ricalcano quelli evidenziati dalla Commissione nei pareri condivisi e fatti propri dai due Decreti di rifiuto; di talché entrambi i provvedimenti risultano pure affetti da eccesso di potere per disparità di trattamento.

Si osserva anzitutto al riguardo che uno dei dati tecnici confluiti nel diniego è costituito – come si legge nel Decreto e nel parere che lo ha preceduto – dal rilievo che la munizione impiegabile sul modello pos-

siede – a cagione della velocità impressa al suo proiettile al momento dello sparo (dai 495 ai 511 m/s) – una potenza così grande da conferirgli un'elevata capacità lesiva e di perforazione anche nei confronti di ordinarie protezioni balistiche (rilievo che vale in egual misura anche per il precedente modello rifiutato in ragione dell'identità della munizione).

Senonché tali effetti non avrebbero potuti essere assunti come parametro pertinente esclusivamente alle munizioni dei due modelli rifiutati, essendo comune – come dovrebbe essere ben noto alla Commissione che annovera nel suo seno *tre esperti in materia di balistica* (art. 6/1° c. L. 110/75) – anche ad altre munizioni impiegate da armi corte a rotazione e semiautomatiche iscritte sul Catalogo, tra cui è sufficiente rammentare a titolo esemplificativo, quelle in cal. . 357 magnum (i cui proiettili, al momento dello sparo, possiedono una velocità al vivo di volata che varia da 476 a 499 m/s), di cui risultano iscritti sul Catalogo oltre trecento modelli (tale quantitativo può essere rilevato digitando sulla maschera di ricerca del Catalogo *on line* negli spazi riservati al tipo ed al calibro, rispettivamente *pistola e 357*). Peraltro, come messo in luce dal Collegio peritale, a seguito di specifica prova a fuoco eseguita per l'appunto con munizioni cal. . 357 magnum caricate in arma corta, si è avuto come risultato il completo attraversamento di un pannello costituito da 46 fogli di fibra aramidica, decisamente superiore al numero di quelli che compongono i giubbetti anti-proiettile in dotazione alle Forze dell'Ordine ed agli Enti Militari, che sono di 32-34 strati.

Quanto invece al rapporto potenza/occultabilità, si osserva primariamente che esso non trova riscontro in alcuna disposizione di legge, né in sé considerato, né quale causa ostativa alla catalogazione delle armi corte comuni da sparo. Peraltro, tale rapporto non è in alcun modo distintivo delle rivoltelle e delle pistole a funzionamento semiautomatico, le quali sono in ogni caso armi comuni da sparo a prescindere dall'esserne caratterizzate nulla essendo detto in merito nella disposizione che le disciplina (v. art. 2/1° c., lett. f) e g), L. 110/75). Impossibile, d'altro canto, una sua qualunque previsione tecnico-giuridica, perché detto rapporto esprime una situazione che, in punto di individuazione, non supera la soglia dell'astrattezza. Ed invero, mentre il primo termine del rapporto è in qualche modo tecnicamente ricavabile dal concreto accertamento della minore potenza posseduta da altre munizioni, il secondo, non è suscettibile di essere determinato

con precisione, e finisce necessariamente per essere rimesso ad una valutazione soggettiva e discrezionale. Il vero è che la caratteristica dell'occultabilità è propria di tutte le armi corte, delle quali sono state fissate normativamente in via generale le dimensioni (v. sopra), per cui sarebbe stato più concludente nel parere e nel Decreto limitarsi ad affermare l'opportunità che le armi corte non dovessero impiegare munizioni che superano determinate prestazioni balistiche, pur nella persistente illegittimità di un tale rilievo preclusivo dell'iscrizione, in quanto non refluyente in un giudizio di qualifica di arma da guerra o tipo guerra del modello.

Tornando ora all'illegittimità dei provvedimenti di rifiuto d'iscrizione dei due modelli anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per disparità di trattamento e per manifesta illogicità, si osserva che il dedotto rifiuto viene correlato alle elevate prestazioni balistiche possedute dalle munizioni commerciali in discorso, le quali, allo sparo, sono in grado di erogare energia cinetica variante dai 233 ai 357 chilogrammetri e di imprimere al loro proiettile una velocità quantificata, come si è già riferito, in misura variante tra i 495 ed i 511 m/s. Volendosi poi attribuire risalto al dato dell'energia, nel parere e nel Decreto si legge che essa è *pari ad oltre sette volte quella sviluppata dal munizionamento ordinario in uso alle Forze di Polizia*, con ovvio riferimento, anche se non viene specificato, all'unica arma corta semiautomatica individuale di cui le stesse sono dotate, la quale impiega munizioni cal. 9 mm Parabellum che sviluppano un'energia pari a Kgm 47,4 (ovvio che il riferimento non può essere alle due uniche munizioni calibro 5,56x45 e 7,62x51 per le omologhe armi lunghe con canna ad anima rigata in dotazione alle FF. AA. ed ai Corpi Armati dello Stato, le quali, allo sparo erogano energie medie pari a 170 Kgm, la prima, ed a 356 Kgm, la seconda). Trattasi, tuttavia, di comparazione inconferente e priva di logica concludenza, dal momento che la sua evidenziazione avrebbe avuto un senso se le munizioni cal. 9 mm Parabellum prodotte per gli Enti Militari ed i Corpi Armati dello Stato fossero dotate di considerevole potenza, e fossero, oltretutto, le sole ad esserlo nel settore del munizionamento delle armi corte; ma così invece non è perché, come è noto e come del resto è emerso nel corso degli accertamenti svolti dal Collegio peritale, le identiche munizioni cal. 9 mm Parabellum (o comunque denominate) poste in commercio sul territorio dello Stato per le omologhe armi corte catalogate sviluppano un'energia cinetica media variante tra i 53,2 ed i 57,7 Kgm, su-

periore, pertanto, seppur di poco, alle munizioni cal. 9 mm Parabellum prodotte per gli Enti Militari ed i Corpi Armati dello Stato; e poi ancora perché il dato energetico di quest'ultime è sensibilmente inferiore alle munizioni comuni cal. . 357 Magnum, che erogano un'energia cinetica variabile da 84,4 a 104,6 Kgm. Di talché, a tutto concedere, risulta che un termine di paragone corretto avrebbe potuto essere costituito solo da quest'ultime, ma con una conseguente riduzione proporzionale del rapporto energetico a tre unità, e, quindi, non significativo.

Ma al di là di quanto appena rilevato e tornando alle elevate prestazioni balistiche delle munizioni dei due modelli in esame, è sfuggito alla Commissione ed al Ministro una circostanza assolutamente ostativa al rifiuto della loro iscrizione, e, cioè, che erano già stati catalogati ventisei modelli di armi corte impieganti munizioni con caratteristiche balistiche sovrapponibili a quelle dei due modelli in esame. Si tratta, per la precisione, dei 24 modelli che impiegano munizioni in cal. .454 Casull e dei due modelli che impiegano munizioni cal. .475 Wildey (per esaminarne le rispettive schede basta digitare sulla maschera di ricerca le parole pistola nello spazio riservato al *tipo* ed il calibro – 454 Casull o 475 Wildey – nell'omonimo spazio). Ed invero, le prime erogano allo sparo un'energia cinetica pari a 261 Kgm ed i loro proiettili raggiungono una velocità di 515 m/s (per di più la lunghezza della canna del modello catalogato con il n. 11982 è identica a quella della canna del primo modello rifiutato); le seconde erogano allo sparo un'energia pari a 248,6 Kgm ed i loro proiettili raggiungono una velocità di 467 m/s.

Evidenziato così che le prestazioni balistiche delle munizioni impiegabili nei due modelli in esame sono proprie anche di modelli di armi catalogate, donde l'illegittimità dei relativi Decreti di rifiuto anche in questa direzione, si scopre poi che tali Decreti di rifiuto, fondati sulla rilevata potenza della munizione impiegabile nei due modelli, si sarebbero rivelati in prosieguo, per quanto concerne tale aspetto, anche del tutto effimeri e frutto di improvvisazione. In essi veniva infatti evidenziato che alla loro iscrizione sarebbe conseguita la commercializzazione di armi prodotte in conformità e, conseguentemente, delle relative munizioni, le quali, essendo dotate di *grande velocità* (495-511 m/s), avrebbero presentato elevata capacità lesiva e di perforazione anche nei confronti di ordinarie protezioni balistiche (affermazione, come si è dimostrato, massimamente insipiente): situazione, questa – si prosegue – da evitare ad ogni costo, date le *attuali condizioni*

dell'ordine e della sicurezza pubblica. Si ignora a quali condizioni si sia voluto fare riferimento e, per la verità, non si ha memoria che nel settembre e nell'ottobre del 2004 queste fossero sensibilmente difformi da quelle degli anni precedenti. Ma pare comunque che, fortunatamente, tali condizioni fossero poi mutate nel breve volgere di qualche mese, dal momento che nell'agosto del 2005, veniva decretata, su conforme parere della Commissione, l'iscrizione sul Catalogo (n. 15281) di un modello di arma corta di identico calibro, seguita dalla regolare produzione e commercializzazione di armi in conformità al modello catalogato **e dalla produzione e dalla commercializzazione in tutto il territorio del Paese di munizioni cal. 500 Smith & Wesson Magnum**. Così stando le cose, qualunque altra considerazione sul rifiuto di catalogazione dei due modelli in esame diventa, a questo punto, alquanto intuibile e, quindi, superflua. Vi è solo da aggiungere che, per le ragioni sin qui esposte, è viziato da violazione di legge il Decreto cumulativo di rifiuto concernente due armi corte a rotazione in cal. .460 Smith & Wesson Magnum (GURI, S. g., Suppl. ord., 14/12/2007, n. 290, pag. 83 – **e qui nonostante il parere favorevole e tecnicamente corretto della Commissione**), quello cumulativo relativo ancora a due armi a rotazione in cal. .454 Casull e cal. .480 Ruger anch'esso fondato su *un rapporto potenza/occultabilità eccessivo* (v. GURI, serie gen., suppl. ord., 27/5/2008, n. 123, pag. 80), e quello di rifiuto riguardante un modello semiautomatico cal. 50 Action Express opposto in ragione delle sue (generiche) *dimensioni* del suo *peso* e delle sue *prestazioni balistiche* (v. GURI, serie gen., suppl. ord., 27/5/2008, n. 123, pag. 74). Superfluo, quanto a quest'ultimo Decreto, ogni commento al riguardo; può solo aggiungersi che il rilievo del *peso* è l'ultima sciocchezza che si immaginava di dover leggere nel contesto della motivazione, pur illegittima, di un provvedimento ministeriale (la motivazione del rifiuto può leggersi sul Catalogo *on line* digitando sulla maschera di ricerca, negli spazi riservati al *tipo*, alla *denominazione* ed al *calibro*, rispettivamente, i termini *pistola, auto e 50 Action Express*).

Ed anche tali Decreti sono viziati da eccesso di potere per disparità di trattamento: modelli a rotazione in cal. .460 Smith & Wesson Magnum, in cal. .480 Ruger erano già stati rispettivamente catalogati, ad es., ai nn. 16475, 16763, 12973, 13264,); e modelli con funzionamento semiautomatico in cal. .50 Action Express erano già stati catalogati

ai nn. 8846, 7346, 9408, 9409 e 16111, alcuni dei quali per di più con canna di lunghezza inferiore a quello rifiutato.

c) non può esprimere pareri contrari all'iscrizione fondati su rilievi tecnici che non concludano per la qualifica di arma da guerra o tipo guerra del prototipo o del modello.

Sono pertanto illegittimi i Decreti ministeriali che, facendo proprio il parere della Commissione, hanno rifiutato l'iscrizione di modelli di armi lunghe con canna ad anima rigata opponendo che il loro caricatore non era della capacità di cinque colpi (v., ad es., il rifiuto relativo alla carabina Colt Match Target Competition Hbar in cal. .223 Remington – per la ricerca sul Catalogo *on line* è sufficiente digitare rispettivamente sulla maschera di ricerca, negli spazi riservati al *tipo*, alla *denominazione* ed al *calibro*, le parole carabina, competition hbar e 223 Remington). Si osserva anche qui che non esiste alcuna norma giuridica che detta quale deve essere la capacità dei caricatori delle armi lunghe (e corte) comuni da sparo; ed ancora che – l'argomento è stato già oggetto di ampia disamina - l'art. 13/1° c. della L. 157/92 ha disposto in via generale e senza eccezione alcuna che tutte le armi comuni da sparo con canna ad anima rigata anche impiegabili in attività venatoria (tra cui le armi lunghe in cal. .223 Remington) non soffrono, a differenza delle armi lunghe comuni da sparo con canna ad anima liscia quando impiegate in attività venatoria, di alcuna limitazione in punto di capacità di alimentazione.

Di fatto, i produttori di armi, essendo ben consapevoli che – allorché si versa in tema di armi semiautomatiche lunghe, di armi, cioè, che non devono sparare a raffica ed essere pertanto alimentate da un elevato numero di munizioni, ed in special modo, per intuibili ragioni, se le stesse rientrano tra quelle impiegabili in attività venatoria – non ha alcun senso asservire alle stesse caricatori di consistente capacità numerica, hanno presentato per l'iscrizione armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata, impiegabili anche in attività venatoria, aventi caricatori della capacità massima di dieci colpi (v., a titolo d'esempio, sul Catalogo *on line* le armi lunghe in cal. .308 Winchester iscritte ai nn. 8959, 7736, 7733, o quelle in cal. .30-06 iscritte ai nn. 6089, 4335, 14458, 13570).

I Decreti in esame sono anche viziati da eccesso di potere per disparità di trattamento, essendo stata disposta in precedenza, a richiesta dei produttori o degli importatori interessati, l'iscrizione sul Catalogo di prototipi o di modelli di armi lunghe cal. .223 Remington con cari-

catore da **dieci colpi** (si vedano sul Catalogo *on line*, a titolo di esempio, i modelli iscritti ai nn. 14020, 14471, 14362, di provenienza da arsenali militari stranieri come può leggersi nel riquadro del dettaglio dell'arma, e come mostra la loro immagine ingrandita, ed ai nn. 14457, 12934, 12931, 12929).

d) non può esprimere pareri favorevoli all'iscrizione che prescrivano al contempo l'adozione sul prototipo o sul modello di determinati accorgimenti tecnici, se non rilevando espressamente che la loro omessa esecuzione determinerebbe la qualifica da guerra o tipo guerra del prototipo o del modello, esplicitandone puntualmente le ragioni tecniche.

Sono pertanto illegittimi i Decreti d'iscrizione, emessi su conforme parere della Commissione, nella parte in cui si dispone che il prototipo o il modello devono essere corredati da un caricatore con capacità di alimentazione non superiore a cinque colpi. Si veda, a titolo di esempio, il modello cal. .223 Remington iscritto in Catalogo al n. 8482. La prescrizione in esame si rivela poi manifestamente illogica alla stregua della successiva iscrizione sul catalogo di numerosi prototipi e modelli di indentico calibro corredati da caricatori con capacità di alimentazione di dieci colpi (nn. 9806, 10788, 12929, 12931, 12934). Valgano anche qui le considerazioni esposte in tema sub c).

E per la stessa ragione sono illegittimi *in parte qua* i numerosi Decreti d'iscrizione di prototipi e di modelli di armi corte (v., ad es., nn. 16765, 16753) e lunghe (sia a ripetizione ordinaria manuale – v. ad es., nn. 16603, 16605, 16629, 16637- sia a funzionamento semiautomatico – v., ad es., nn. 16476, 16478, 16483), emessi su conforme parere della Commissione, che prescrivono la stabile applicazione sugli stessi del freno di bocca, disponendo che *deve essere fissato con adesivo che garantisca, a temperatura di 150°C, una resistenza meccanica superiore al 70% della resistenza offerta a freddo*. Non viene data infatti contezza tecnica della ragione da cui muove tale stravagante e bizzarra prescrizione, che sfocia nel grottesco allorché, in relazione ad alcuni prototipi (ad es., nn. 15991, 15537), si dispone che il fissaggio della filettatura del freno di bocca deve essere realizzato *con speciale colla acrilica denominata loctite 603 oppure loctite 648, o con speciale colla acrilica (esteri dimetacrilati) denominata loctite 2701* (trattasi di alcuni tipi del comunissimo collante *Attak*); si vorrebbe poi conoscere in che modo potrebbe controllarsi che il fissaggio non sia stato invece realizzato su tutte le armi prodotte in conformità, ad es., con

loctite 435 o 438. Quel che di serio invece si conosce è che il freno di bocca – sia ricavato nella volata della canna (integrato), sia realizzato separatamente per poi essere applicato al vivo di volata – presenta una forma o dei fori praticati per deviare opportunamente i gas provenienti dalla canna, utilizzando l'energia per ridurre il rinculo dell'arma (nelle armi **automatiche** riduce la loro tendenza ad impennarsi durante il tiro a raffica).

Ed il vizio parziale che inficia di illegittimità tali Decreti non è solo quello di violazione di legge scaturente dal fatto che l'inosservanza della prescrizione non viene correlata all'acquisto della qualifica di arma da guerra o di arma tipo guerra del prototipo o del modello, ma è anche di eccesso di potere per disparità di trattamento dal momento che, su conforme parere della Commissione, è stata decretata la catalogazione di numerose armi corte (v., ad es., nn. 10517, 10518) e lunghe con freno di bocca amovibile (v., ad es., nn. 13847, 13848, 13849, 13873, 13874 per quelle a ripetizione ordinaria manuale, e n. 12624 per quelle a funzionamento semiautomatico).

E sempre per la stessa ragione sono parzialmente illegittimi i Decreti d'iscrizione di prototipi e di modelli, (17106), emessi su conforme parere della Commissione, con i quali si è disposta l'iscrizione prescrivendo al contempo che i manufatti presentati (v., ad es., n. 9841) dovevano essere privi di calcio pieghevole e così le armi oggetto della conseguente produzione. Si richiama qui quanto è stato rilevato sub a) anche con riguardo al vizio di eccesso di potere che, pure, per le ragioni ivi richiamate, inficia parzialmente i Decreti in discorso.

e) non può esprimere pareri favorevoli all'iscrizione che prescrivano al contempo l'impiego sul prototipo o sul modello di una determinata tipologia di munizionamento ordinario.

Il riferimento è ovviamente ai modelli di armi a rotazione iscritte sul Catalogo in calibro di cartuccia cal. 9 mm Parabellum e in cal. 9 x 19, per i quali, salvo che per i primi quattro, è stato prescritto che essi devono impiegare esclusivamente munizioni cal. 9 mm Parabellum assemblate a proiettile interamente in piombo.

Rinviando ai rilievi già svolti sotto il profilo giuridico in ordine alla palese illegittimità dei Decreti che hanno disposto tale insensata prescrizione, deve aggiungersi che essa risulta affetta dal medesimo vizio anche sotto il profilo tecnico.

Essa risulta infatti sfornita del tutto di relativo supporto motivazionale. Se si controllano i verbali redatti dalla Commissione in occasio-

ne dell'esame tecnico dei relativi modelli (sono allegati in atti), non v'è una sola parola che illumini sulle ragioni che abbiano potuto condurre a legittimarla. Si vuol dire cioè che l'esame tecnico di tali modelli ha il medesimo contenuto di tutti gli altri esami relativi ad altri prototipi e modelli in diverso calibro esitati favorevolmente, sulla cui conforme produzione viene impiegata indifferentemente ogni tipologia di munizionamento, ed in massima parte proprio quello blindato. Palesa pertanto la violazione della disposizione che impone alla Commissione di motivare il proprio parere basandolo su dati tecnici (art. 3/3° comma, e 6/1° c. D. M. 16/8/1977 cit.).

L'obbligo risulta vieppiù illegittimo perché tra le norme in materia di attività di catalogazione non ne esiste alcuna che prenda in considerazione per qualunque finalità la cartuccia del prototipo o del modello. E va ricordato che una prescrizione del genere avrebbe potuto essere disposta solo in via normativa, così come è accaduto per le munizioni di cui al 4° comma dell'art. 2 della L. 110 cit.. Ipotesi comunque del tutto impensabile considerato che le munizioni commerciali, anche di calibro più consistente, sono per la maggior parte assemblate a proiettile blindato.

Alla stregua dei rilievi sin qui svolti è doveroso concludere che l'assenza di ragioni tecniche sull'obbligo dell'uso della munizione con proiettile in piombo si spiega esclusivamente proprio con la consapevolezza in capo alla Commissione ed al Ministro che non ne esisteva alcuna ragionevolmente proponibile, posto che è un fatto del tutto scontato che un'arma, una volta qualificata comune ed entrata, così, nel circuito commerciale, possa impiegare ogni tipologia di munizioni esistenti sul mercato, oltre quelle ottenute per attività di ricarica, che è libera, non sottoposta, cioè, ad alcun vincolo se non quello di denunciare la polvere da sparo e le munizioni a palla così ottenute. Restrizione, quindi, del tutto arbitraria ed illegittima oltre che sotto il profilo giuridico anche sotto quello tecnico, e, come tale, idonea a legittimare in via incidentale, nel corso di un eventuale giudizio penale avente ad oggetto tale questione, la disapplicazione *in parte qua* del D. M. che ha disposto l'iscrizione.

D'altro canto, una ragione tecnicamente proponibile non avrebbe potuto certamente essere rappresentata dal fatto che delle munizioni blindate cal. 9 mm Parabellum possono disporre solo gli Enti Militari, anche se risulta evidentissimo tra le righe che la prescrizione d'impiego è stata disposta proprio per questo motivo; ma palesarlo a-

vrebbe significato una conferma della sua insipienza. La storia dell'uso obbligatorio della palla in piombo è vecchia, ed ha riguardato anche altre armi (per es. quelle cal. 45 ACP – v. iscrizione n. 341); obbligo che così come era stato imposto per le armi a rotazione (senza alcuna esplicita motivazione), è stato soppresso (senza alcuna esplicita motivazione) non appena l'omologa arma semiautomatica, in dotazione alle FF. AA. degli U. S. A., è stata iscritta sul Catalogo quale arma comune da sparo, perdendo, non si sa come, la qualifica da guerra posta a base in precedenza a motivo dei suoi reiterati rifiuti d'iscrizione (si tornerà sull'argomento appena oltre).

Va ribadito che né il Ministro né la Commissione Consultiva hanno alcun potere di stabilire come devono essere realizzati i prototipi ed i modelli di cui viene chiesta la catalogazione, ma devono esclusivamente accertare se tali manufatti siano armi comuni oppure armi da guerra o tipo guerra, secondo i parametri tecnici predeterminati negli artt. 1 e 2 della L. 110 cit..

La legge prescrive infatti che la Commissione può esprimere parere contrario all'accoglimento della richiesta d'iscrizione solo ancorandolo ad un accertamento tecnico che attesti la qualità di arma da guerra o tipo guerra del prototipo o del modello: in tutti gli altri casi in cui il parere concluda per il diniego d'iscrizione fondato su ragioni diverse, esso risulta emesso fuori dalla specifica competenza attribuita all'organo consultivo in materia di catalogazione dal 5° c. dell'art. 6 L. 110/75 (*La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1...*) e rende illegittimo il Decreto Ministeriale di rifiuto d'iscrizione (o parzialmente illegittimo in caso di iscrizione condizionata) che, facendolo proprio, ne recepisce il contenuto.

L'unica eccezione a tale principio normativo è costituita dal parere contrario basato sul contenuto di altre precise e puntuali disposizioni di legge che disciplinano aspetti tecnici riguardanti l'assetto meccanico-strutturale delle armi comuni da sparo. **La legge**, ad esempio, prescrive che un'arma corta, per essere qualificata tale, deve avere una lunghezza totale non superiore a 60 cm, o avere una canna di lunghezza inferiore a 30 cm. È chiaro che in questo caso il parere contrario ed il conseguente Decreto di rifiuto non può essere fondato sulla qualità di arma da guerra o tipo guerra del prototipo o

del modello, ma consegue all'inosservanza di un'altra norma che detta puntuali indicazioni sulle loro dimensioni; e, più precisamente, di quella contenuta nella parte IV, lett. a) dell' All. I alla Direttiva CEE 477/91 (che ha di fatto abrogato l'ultimo comma dell'art. 5 del D. M. 16/8/1977 cit.), recepita dal nostro ordinamento, la quale dispone per l'appunto che arma da fuoco corta è quella *la cui canna ha una lunghezza inferiore ai 30 cm oppure la cui lunghezza totale non supera i 60 cm* . Si veda al riguardo, a titolo di esempio, il rifiuto d'iscrizione concernente il modello di carabina cal. .223 Remington denominata D. P. M. S. motivato sul rilievo appena esplicitato (per la sua individuazione sul Catalogo *on line* basta digitare sulla maschera di ricerca le parole carabina – tipo –, D. P. M. S. –denominazione –, 223 Remington – calibro –, rifiutata – note –).

Va aggiunto poi che, pur quando la Commissione rimane nei limiti della propria competenza funzionale, non può limitarsi a motivare il proprio parere sostenendo che il prototipo o il modello sono armi da guerra o tipo guerra perché rientrano, rispettivamente, nel primo o nel secondo comma dell'art. 1 della L. 110/75, o, ancor meno, affermando genericamente che rientrano nell'art. 1 della stessa legge. Siffatti pareri, se recepiti con questi contenuti in seno ai rispettivi Decreti d'iscrizione, rendono quest'ultimi palesemente illegittimi.

Ed invero, allorché la Commissione esprime parere negativo all'iscrizione concludendo per la qualifica di arma da guerra o di arma tipo guerra del prototipo o del modello deve fondare il rifiuto su un giudizio tecnico preciso e circostanziato che esclude la loro qualità di armi comuni da sparo, enucleato, come impone la normativa più sopra richiamata, dall'esame delle prestazioni balistiche e dalle caratteristiche funzionali del prototipo o del modello (artt. 3 e 6/1° c., D. M. 16/8/1977); giudizio tecnico che può essere anch'esso sottoposto - non appena il parere viene assunto nel Decreto ministeriale di rifiuto - al controllo incidentale del Giudice ordinario o a quello diretto del Giudice amministrativo al fine di verificarne l'esattezza, i quali, se erroneo, possono, rispettivamente, disapplicarlo o annullarlo.

E così, in tema di qualifica di **arma da guerra** di un prototipo o di un modello, il parere negativo ed il conseguente Decreto di rifiuto d'iscrizione possono dirsi conformi al dettato tecnico-normativo di cui al 1° comma dell'art. 1 della L. 110/75, solo se fondati su **un giudizio che illustri dettagliatamente i rilievi tecnici in base ai quali si è accertato che le loro prestazioni balistiche sono quelle di un'arma di**

concezione moderna dotata di spiccata potenzialità d'offesa, identica a quella posseduta dalle armi in atto destinate all'armamento militare nazionale o estero, o, che, per tale rilevata caratteristica balistica, possono esservi destinate.

Di talché, passando ai riflessi concreti dell'attività di catalogazione, sono anzitutto patentemente illegittimi, a titolo meramente indicativo, i Decreti di rifiuto d'iscrizione relativi a prototipi e di modelli di armi corte a funzionamento semiautomatico in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum che, facendo proprio il parere della Commissione, sono stati motivati limitandosi a sostenere che *l'arma rientra nell'art. 1 della L. 110/75* (v. ad es. GURI 30/3/1995, n. 76, pag. 33). Palese, oltretutto, la manifesta illogicità di una tale conclusione, dal momento che i manufatti presentati per l'iscrizione vengono qualificati al contempo armi da guerra e armi tipo guerra, in evidente dispregio del dettato legislativo che riserva a tali due qualifiche una posizione del tutto differenziata.

E per la stessa ragione (assenza di giudizio tecnico) sono radicalmente illegittimi i Decreti ove, condividendosi il parere della Commissione, il rifiuto d'iscrizione di prototipi e di modelli di armi corte a funzionamento semiautomatico in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum, viene motivato apoditticamente con il rilievo che trattasi di *armi da guerra ai sensi dell'art. 1 comma 1° della Legge 18 aprile 1975 n. 110*. (v., ad es., GURI 10/10/1978, n. 283, pag. 7272).

L'unica volta che è stato fornito un giudizio tecnico in ordine al rifiuto d'iscrizione di una pistola semiautomatica cal. 9 Parabellum, sostenendosi che la stessa era arma da guerra in quanto dotata di spiccata potenzialità offensiva, tale caratteristica è stata desunta *dalla potenza del colpo singolo impiegato su un'arma semiautomatica e da un considerevole volume di fuoco (caricatore di serbatoio da 14 cartucce)*. V'è rinuncia a comprendere che cosa si sia voluto dire di preciso con la prima parte della frase. Per il resto il rifiuto d'iscrizione è comunque illegittimo perché non è esplicitato tecnicamente come veniva accertata la potenza della munizione; inoltre, quanto al volume di fuoco, trattasi di circostanza del tutto irrilevante perché erano state già iscritte sul Catalogo armi corte semiautomatiche con caricatore di 15 colpi (n. 3183 – cal. 9 mm Steyr; n. 3800 – 7,65 mm Parabellum).

E sono altresì illegittimi per identico motivo i Decreti di rifiuto d'iscrizione ove, facendosi proprio il parere della Commissione, si conclude per la qualifica di arma da guerra di prototipi o di modelli di

armi corte a funzionamento semiautomatico cal. 9 corto (a singola o a doppia azione), sostenendosi trattarsi di armi destinate *a completare l'armamento di alcune categorie del personale facente parte dell'Arma dei Carabinieri* o sostenendo trattarsi di armi *attualmente in distribuzione alla Guardia di Finanza* (v. G. U. R. I., 1/6/1991 n. 127, pag. 17). Non solo, infatti, questi giudizi non recano in sé nulla di tecnico, ma il criterio giuridico della *destinazione* quale termine distintivo della qualifica bellica di un'arma, un tempo previsto dall'art. 33 del Reg. es. del TULPS, non può più ritenersi operante per l'effetto abrogativo posseduto in merito dall'art. 1/1° c. della L. 110/75, che lo ha sostituito con il parametro della c. d. *spiccata potenzialità d'offesa*, la cui sussistenza deve essere concretamente accertata attraverso l'esame tecnico dei prototipi o dei modelli. Al contrario, la destinazione ai Corpi Armati dello Stato costituisce oggi, a tenore dell'art. 1/1° c. L. 110/75, solo l'effetto della verifica di detto parametro.

I Decreti di rifiuto in questione sono comunque viziati per eccesso di potere per disparità di trattamento: nel 1990 erano stati già iscritti sul Catalogo su richiesta di altri produttori ed importatori prototipi e modelli di armi corte a funzionamento semiautomatico cal. 9 corto (v. sul Catalogo *on line*, a titolo di esempio, le iscrizioni nn. 6451 e 6453, dotati per di più di caricatori con capacità di 13 colpi). E nella consapevolezza della palese illegittimità che inficia rifiuti d'iscrizione così motivati, recentemente si è operato in senso contrario, catalogando il prototipo al n. 16214 (i cennati Decreti di rifiuto d'iscrizione e le loro motivazioni, ancora consultabili sul Catalogo *on line* fino al febbraio 2007, non sono più presenti nel sito).

Ma anche nei Decreti ministeriali che, recependo l'omologo parere espresso dalla Commissione, rifiutano l'iscrizione del prototipo o del modello ravvisando trattarsi di **arma tipo guerra**, l'attribuzione di tale qualifica deve essere puntualmente sorretta da un giudizio tecnico preciso e circostanziato, enucleato dall'esame delle prestazioni balistiche e dalle caratteristiche funzionali del prototipo o del modello (artt. 3 e 6/1° c., D. M. 16/8/1977).

E proprio perché privi di tale giudizio sono illegittimi i Decreti ove, recependosi l'omologo parere della Commissione, vengono qualificate armi tipo guerra prototipi e modelli presentati per l'iscrizione limitandosi ad indicare la norma di riferimento; assumendo, cioè, trattarsi di *armi tipo guerra ai sensi dell'art. 1 comma 2° della L. 18 aprile 1975 n. 110*. Ciò è accaduto ancora con riguardo a prototipi e modelli di

armi corte semiautomatiche alcuni in calibro 9 mm Parabellum ed altri in cal. 9 Luger (per la ricerca delle motivazioni sin qui indicate sul Catalogo *on line* è sufficiente digitare sulla maschera iniziale negli spazi *tipo, calibro, funzionamento, note*, rispettivamente pistola, 9 Parabellum, semiautomatico, respinta, o, per i prototipi e modelli cal. 9 Luger, digitando le stesse parole e nello spazio *calibro* digitando 9 Luger anziché 9 Parabellum).

D'altro canto il giudizio che deve sorreggere il parere ed il Decreto che concludono per la qualifica di **arma tipo guerra** può dirsi conforme al dettato tecnico-normativo di cui al 2° comma dell'art. 1 della L. 110/75 solo se risponde ai seguenti contenuti:

a) **se viene dato dettagliatamente conto degli interventi meccanici attraverso i quali il prototipo o il modello possono essere predisposti per il funzionamento automatico** (va rammentato che, per le ragioni già esplicitate, sono da considerare armi tipo guerra anche eventuali cloni di armi automatiche in dotazione agli Enti Militari nazionali o stranieri fabbricati illecitamente).

È pertanto illegittimo in radice, ad es., il Decreto che, facendo proprio il parere della Commissione, ha rifiutato l'iscrizione di un modello di arma corta cal. 223 Remington (per la ricerca sul Catalogo *on line* è sufficiente digitare pistola – *tipo* –, Sig – *modello* –, 223 Remington – *calibro* –, rifiutata – *note* –) assumendosi che su armi di derivazione militare può essere ripristinato un efficace funzionamento automatico attraverso non meglio precisate *semplici manipolazioni*. A parte che sono stati catalogati centinaia di modelli di derivazione militare, si osserva che il rilievo ha carattere generico che pertanto andavano concretamente individuate sull'arma presentata per l'iscrizione le specifiche modalità tecniche attraverso le quali il modello avrebbe potuto essere reso idoneo al funzionamento automatico;

b) **se viene dato dettagliatamente conto dei rilievi tecnici in base ai quali si è accertato che possiedono caratteristiche balistiche o d'impiego comuni con le armi da guerra corte e lunghe portatili, previamente indicando in termini di raffronto quali sono quelle di quest'ultime.**

c) **se viene dato dettagliatamente conto degli elementi tecnici in base ai quali deve ritenersi da guerra la munizione impiegabile nel prototipo o nel modello, tenendo conto dei seguenti rilevanti fattori.**

Il primo: che, come è stato anche esattamente rilevato dal nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità in materia **non esiste alcuna**

norma giuridica che riserva le munizioni, per calibro, struttura od altro, alle sole armi da guerra in dotazione ai nostri Enti Militari o a quelli stranieri, e che tale contenuto non possiede la disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 1 della L. 110, la quale si limita esclusivamente a mettere in evidenza uno scontato rapporto d'interdipendenza strumentale tra armi da guerra e munizioni ad esse destinate, e non una precisa individuazione per calibro, struttura od altro di quest'ultime.

Il secondo: poiché l'art. 7/3° comma della L. 110/75 dispone l'iscrizione del prototipo o del modello sul Catalogo costituisce accertamento definitivo della qualifica di arma comune da sparo posseduta dall'uno o dall'altro, anche la loro cartuccia assume la qualifica di munizione comune da sparo; principio, questo, di ordine generale, di portata consequenziale sotto un profilo logico e tecnico, sulla cui valenza anche la giurisprudenza di legittimità non ha mai avuto dubbi. Può indicarsi, tra le altre, la decisione che segue: *La pistola Beretta calibro 9, mod. 34, è arma comune da sparo, e le relative cartucce sono munizioni per arma comune, essendo tale arma iscritta nel catalogo delle armi comuni da sparo (n. 6442)* (Cass. Pen., Sez. I, 12/2/1991-12/4/1991, n. 4028; ib., 20/10/1993-2/12/1993, n. 11060). E dal quale deriva un elementare ed inavversabile corollario e, cioè, che **tutte le munizioni dei prototipi e dei modelli iscritti sul Catalogo (nessuna esclusa) sono munizioni comuni.**

Il terzo: alla stregua del puntuale indirizzo giurisprudenziale più sopra riferito, e, soprattutto, delle emergenze peritali, le munizioni qualificabili da guerra sono soltanto quelle assemblate a proiettile a struttura non convenzionale in quanto dotate di spiccata capacità lesiva; **tutte** le munizioni il cui proiettile possiede struttura ordinaria e convenzionale sono munizioni comuni da sparo.

Tornando pertanto alle pistole semiautomatiche in calibro di cartuccia 9 mm Parabellum, o comunque denominato, sono del tutto illegittimi i decreti con i quali è stata rifiutata la loro iscrizione sostenendosi trattarsi armi tipo guerra sulla base dell'implicita considerazione che la munizione dalle stesse impiegate fosse qualificabile da guerra. Si è data ampia contezza giuridica e tecnica che trattasi invece di munizioni comuni da sparo in quanto prive, come tutte le munizioni da sparo, di spiccata capacità lesiva, spettante invece, alla stregua del consolidato indirizzo giurisprudenziale più sopra richiamato, solo alle munizioni con proiettile a struttura non convenzionale. E si sono già

illustrate le ragioni giuridiche e tecniche per le quali le pistole semiautomatiche in calibro di cartuccia cal. 9 mm Parabellum non sono qualificabili armi da guerra. La stessa giurisprudenza di legittimità, che inizialmente le aveva considerate tali, ha poi mutato indirizzo evidenziando che l'attribuzione di tale qualifica era esclusa proprio per il fatto che, trattandosi di armi semiautomatiche, esse rientravano *astrattamente* tra le armi comuni da sparo per espressa disposizione di legge ed erano pertanto prive della spiccata potenzialità d'offesa propria delle armi da guerra; assumendo tuttavia erroneamente che, impiegando le stesse una munizione da guerra, andavano qualificate armi tipo guerra.

Ne consegue che i prototipi ed i modelli di pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum, o con altra denominazione di calibro sinonima, quando presentati per l'iscrizione sul Catalogo devono esservi iscritte *iure*, così come vi sono state iscritte tutte le altre armi corte semiautomatiche e così come vi sono stati iscritti i dieci modelli di armi corte a rotazione cal. 9 mm Parabellum e con le altre denominazioni sinonime di calibro.

Ed è altresì palesemente illegittimo il Decreto ministeriale che, recependo l'omologo parere espresso dalla Commissione, ha cumulativamente rifiutato l'iscrizione di una pistola semiautomatica e di una pistola a rotazione cal. . 223 Remington e di una pistola semiautomatica cal. mm 5,7x28, in quanto ritenute armi tipo guerra (GURI, 14/12/2007, n. 290, Serie gen., pag. 80), motivando tale qualifica, quanto alle prime due armi, che il loro calibro *era compatibile con munizionamento militare* e che pertanto esse non erano catalogabili *stante il disposto dell'art. 2, comma 2, della L. 110/75*. Si osserva che dovrebbe essere oltremodo noto alla Commissione che la munizione cal. .223 Remington non è una munizione *compatibile con munizionamento militare*, ma è la stessa munizione denominata con il suo calibro originale anziché con la denominazione 5,6 Nato; e che è, ancor prima, una munizione comune da sparo avendo la stessa Commissione espresso parere favorevole all'iscrizione, decretata dal Ministro, di oltre duecento prototipi e modelli di tali armi; e da ultimo che, in ogni caso, le munizioni ordinarie cal. 5,6 Nato non sono munizioni da guerra quando assemblate a proiettile a struttura convenzionale e, quindi, prive spiccata capacità lesiva. Motivazioni, quelle appena palesate poste a base dei due rifiuti, che suscitano sconcerto e disorientamento, e finiscono per stravolgere la disciplina sottesa all'attività di cataloga-

zione. I rifiuti sono poi illegittimi per eccesso di potere essendo stata catalogata in precedenza nello stesso calibro una pistola con canna ancora più corta e con una capacità di alimentazione superiore (20 colpi) rispetto a quella di tali armi (7 e 5 colpi). Quanto invece alla terza arma, il rifiuto è illegittimo perché la munizione cal. 5,7 x 28, per quanto munizionamento militare, non è da guerra quando ordinariamente assemblato a proiettili blindati ed è ha dati dimensionali di gran lunga inferiori alle munizioni cal. 12,7x99, che sono munizioni da guerra.

Ed è ancora palesemente illegittimo anche il Decreto ministeriale che, recependo l'omologo parere espresso dalla Commissione, ha cumulativamente rifiutato l'iscrizione di n. otto carabine cal. .223 Remington sul presupposto che erano idonee ad impiegare munizionamento militare e *non presentano spiccate caratteristiche per l'uso venatorio e, dunque, non può per esse trovare applicazione la deroga prevista per l'art. 2, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110.* Quanto al primo motivo si rimanda per dedurre l'infondatezza a ciò che si è appena più sopra rilevato con riguardo ai due modelli nello stesso calibro. Lascia invece ancor più sconcertati il secondo motivo di rifiuto, essendo stati catalogati decine di prototipi in calibro .223 Remington privi, come si è già rilevato, delle spiccate caratteristiche per l'uso venatorio; l'idoneità all'impiego venatorio di tali armi (come di qualunque altra con canna ad anima rigata) risulta esclusivamente dal rientrare i suoi dati metrici di calibro tra quelli indicati in seno all'art. 13 della L. 157/1992. Si sono già ampiamente illustrate le ragioni giuridiche per cui la disposizione richiamata nel Decreto di rifiuto deve considerarsi sostanzialmente abrogata; ma si è rilevato prima ancora che la stessa non avrebbe potuto avere alcuna efficacia sul piano applicativo non essendo determinate né determinabili le specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia dei fucili e delle carabine indicati in tale disposizione. Un'ultima notazione dà l'esatta misura dell'attenzione che viene riservata all'attività di catalogazione. Tra le carabine era compresa anche una pistola nello stesso calibro, ed anche per essa è stata adottata la stessa motivazione di rifiuto: è sfuggito però alla Commissione ed al Ministro che l'attività venatoria non può essere praticata con le pistole.

Come già sottolineato, l'accertamento della qualifica di arma comune da sparo del prototipo o del modello viene formalizzato attraverso la sua iscrizione sul Catalogo. L'unica eccezione riguarda i prototipi ed i modelli di armi lunghe con canna ad anima liscia, le quali

non sottostanno all'obbligo di catalogazione giusta quanto dispone l'art. 7/1° c. L. 110, pur essendo anch'esse, in uno a tutte le armi che sono iscritte in Catalogo, armi comuni da sparo come inequivocabilmente disposto dall'art. 2, lett. a), b), L. 110/75: e questo prima ed a prescindere dalla loro possibilità d'impiego in attività venatoria. In relazione a tali fucili il Legislatore ha introdotto una presunzione assoluta della loro qualità di armi comuni da sparo, con conseguente palese superfluità della loro iscrizione su Catalogo; o, se si vuole, ha escluso in radice che in nessun caso le armi con canna ad anima liscia possono essere qualificate armi da guerra o armi tipo guerra. La specificazione *da caccia* contenuta nell'art. 7/1° c. cit. è pertanto inesatta, in quanto si sarebbe dovuto parlare più correttamente, sotto il profilo dell'essenzialità della loro catalogazione, di armi comuni da sparo lunghe ad anima liscia. L'uso di tale espressione trova tuttavia agevole spiegazione nel fatto che essa risente della formulazione adoperata in seno all'art. 17/1° c., D. M. 16/9/1977 (che è uno dei Decreti che costituiscono il Regolamento d'esecuzione dell'art. 7 L. 110/75), emanato in epoca in cui tutti i fucili con canna ad anima liscia erano impiegabili in attività venatoria (la prima legge che indicava quali, tra le armi lunghe, avrebbero potuto essere impiegate in attività venatoria veniva infatti emanata, come più sopra indicato, nel dicembre del 1977).

Con l'accertamento della qualifica di arma comune da sparo del prototipo o del modello il compito della Commissione e del Ministro si esaurisce. Null'altro può essere stabilito da tali organi in ordine ai diversi assetti che possono riguardare il prototipo o il manufatto formalmente qualificati armi comuni da sparo o la successiva produzione conforme, dovendovi provvedere, in ragione della rilevanza giuridica di tali assetti, quando la possiedono, apposite norme giuridiche e non circolari o provvedimenti amministrativi.

E, come si è ampiamente illustrato, un assetto autonomamente regolato, che si pone quindi al di fuori dell'attività di catalogazione, è quello riguardante l'impiego nell'esercizio venatorio delle armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata e con canna ad anima liscia. Esso è infatti disciplinato direttamente dalla legge (art. 13 L. 157/1992, e, ancor prima, art. 13 L. 968/1977), la quale stabilisce puntualmente con quali di esse è consentito il suo esercizio. E si è già messo in risalto come sia ultronea, in conseguenza, ogni specificazione fatta al riguardo sul Catalogo *on line*, correttamente assente sul Ca-

talogo e sui suoi aggiornamenti e sulla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Ed è ancora da tale norma che discende, per esclusione ed in via di stretta consequenzialità, l'individuazione, tra le armi comuni da sparo lunghe con canna ad anima rigata e con canna ad anima liscia, di quelle non impiegabili in attività venatoria.

È pertanto viziato da palese violazione di legge, sotto plurimi profili, il Decreto con cui, su conforme parere della Commissione Consultiva, è stata disposta l'iscrizione sul Catalogo (n. 16912) di un fucile cal. 12 a ripetizione manuale (a pompa) con canna ad anima liscia, sostenendosi, a volte attraverso il richiamo del tutto inconferente di talune disposizioni di legge ed a volte con il richiamo di disposizioni di leggi inesistenti, che *trattasi di arma comune non ammessa per l'impiego venatorio*.

Si rileva anzitutto che l'arma in questione è stata iscritta sul Catalogo illegittimamente ostandovi il categorico disposto dell'art. 7/1° c. L. 110, che esclude dalla Catalogazione le armi comuni da sparo con canna ad anima liscia.

Quanto al divieto del suo impiego in attività venatoria, si osserva che esso è ancor più illegittimo della disposta iscrizione non spettando né alla Commissione né al Ministro pronunciarsi su tale materia, e per di più con un provvedimento amministrativo. Come già precisato, l'individuazione delle armi comuni da sparo lunghe impiegabili in attività venatoria discende direttamente ed esclusivamente dalla legge ed è disciplinata dall'art. 13 della L. 157/1992. Ed una qualunque eccezione al suo contenuto può essere introdotta solo con un atto normativo o di pari dignità, in relazione al quale la Commissione Consultiva deve essere chiamata solo ad esprimere il proprio parere, in base all'altra competenza conferitale dall'art. 6/5° comma, L. 110/75 (... *esprime parere obbligatorio Nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi ...*). Nella disciplina dell'attività di catalogazione non vi è invece un solo punto ove si accenni alla competenza della Commissione o del Ministro a decidere se un'arma può o non può essere impiegata in attività venatoria; vi è invece scritto a chiare lettere che questi organi devono soltanto dire se il prototipo o il modello presentato per l'iscrizione è arma comune da sparo o, al contrario, arma da guerra o arma tipo guerra; e, nel caso di armi lunghe con canna ad anima liscia, il Legislatore ha presunto *iuris et de iure* che siano sempre armi comuni da sparo, tanto da escluderle dall'iscrizione sul Catalogo.

Passando ad analizzare le motivazioni poste a base del Decreto di rifiuto (assenti sul Catalogo *on line* nonostante vi si indichi il contrario, ma comunque pubblicate sulla G. U. del 22/12/2007, n. 297, pag. 6-7, Serie gen., suppl. ord.), si osserva quanto di seguito.

È *tamquam non esset* il richiamo all'art. 1/2° c., D. M. 21/4/1980, che aveva ad oggetto la definizione di *fucile da caccia ad anima liscia*, trattandosi di disposizione mai entrata in vigore in quanto correlata all'iniziale volontà legislativa di provvedere anche alla catalogazione di tale tipologia di armi (art. 17/1° c., D. M. 16/8/1977), cui il legislatore rinunciava in prosieguo con l'art. 3 della L. 16/7/1982 n. 452, innovando in tal senso il 1° comma dell'art. 7 L. 110/75.

Viene richiamato poi l'art. 2, commi 1 e 3, della Direttiva 477/91, recepita con il D. L. vo 30/12/1992, n. 527. In seno all'art. 2 non esiste alcun terzo comma. Il primo comma dice invece tutt'altra cosa rispetto alla richiamata salvezza di disposizioni più rigorose che ogni Stato intende darsi, prevista invece dall'art. 3 della Direttiva. La quale, in ogni caso, è attuabile, per l'appunto, solo a mezzo di provvedimenti legislativi e riguarda, quanto alle armi impiegabili in attività venatoria, la regolamentazione della loro circolazione nell'ambito della Comunità Europea, tanto che nel primo comma (o paragrafo) dell'art. 2 è detto chiaramente che *La presente direttiva non pregiudica l'applicazione delle disposizioni nazionali... relative alla regolamentazione della caccia*; non pregiudica, cioè, in concreto, l'art. 13 della L. 157/1992, che è la norma che stabilisce con quali armi lunghe può essere esercitata l'attività venatoria. La quale, oltretutto, non risulta, a seguito del recepimento della Direttiva, l'art. 13 della L. 157/1992, aver subito alcuna modifica normativa.

In prosieguo viene richiamato art. 12, comma secondo, della Direttiva, ma esso non dice in alcun modo ciò che si cerca di fargli dire. Esso riguarda la movimentazione delle armi attraverso due o più Stati membri effettuata per svolgimento di attività venatoria; perché ciò possa effettuarsi legittimamente, la Direttiva dispone negli artt. 7/1° c., ed 8/1° c. che, se si tratta di armi di cui alla categoria b) dell'All. I (tra cui sono comprese le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche con canna ad anima liscia di lunghezza inferiore a 60 cm) il loro acquisto nello Stato membro deve essere stato autorizzato, mentre se si tratta di armi di cui alla categoria c) dell'All. I (tra cui sono comprese le armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche con canna ad anima liscia di lunghezza superiore a 60 cm) la loro deten-

zione deve essere denunciata. Ora se si tiene conto che nel nostro Stato non solo l'acquisto di tutte le armi deve essere autorizzato, ma anche la loro detenzione, dopo l'acquisto, deve essere denunciata, se di ciò si tiene conto, non si vede proprio in base a quale criterio possa seriamente sostenersi che trattasi di arma la cui movimentazione è meno facilitata rispetto ad altre; ma, soprattutto, come tale situazione possa interferire con il suo impiego in attività venatoria determinandone addirittura il divieto.

Di seguito si sostiene che nel punto IV dell'All. I della Direttiva i parametri distintivi tra le armi corte e le armi lunghe sono indicati genericamente, quasi che una stessa arma possa essere considerata lunga in Germania e corta in Francia. Al contrario, essi vengono indicati con estrema precisione e valgono per tutti gli Stati della UE. Vi si dice, infatti, con una chiarezza percepibile da chiunque, che un'arma da fuoco è qualificata corta se la sua canna ha una lunghezza inferiore a 30 cm oppure se la sua lunghezza totale non supera i 60 cm; e che un'arma da fuoco è qualificata lunga se ha dimensioni superiori a quelle dell'arma corta. E tra le armi lunghe rientra certamente quella rifiutata avendo una lunghezza totale di cm 60,5 ed una lunghezza di canna di cm 36.

In nessuna parte del punto IV dell'All. I è detto poi che viene lasciata *alla scelta dei singoli Stati l'individuazione degli elementi distintivi tra fucili e carabine*; salvo che con tale inciso non si sia proprio voluto dire che tale possibilità di scelta consegue al fatto che sul punto la Direttiva nulla dice. Ma in tal caso sfugge come una tale distinzione avrebbe potuto interferire sull'idoneità o meno dell'arma in questione ad essere impiegata in attività venatoria, tenuto conto che, secondo l'art. 13 cit., questa può essere esercitata con entrambe le tipologie di armi, che entrambe rientrano nei parametri delle armi lunghe stabiliti dalla Direttiva, che in Decreto l'arma viene qualificata fucile ed, oltretutto, che non vi è alcuna differenza sostanziale tra tali due tipologie di armi, come del resto è stato messo in evidenza anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen., Sez. 3, 2/3/1995-7/4/1995, n. 684, nonché motivazione di Cass. Pen., Sez. 3, 26/10/1999-6/12/1999, n. 3316, Vitali, e di Ib., 18/05/1999-29/07/1999, n. 1897, Buzzone)

Un'enormità poi l'aver sostenuto (punto successivo) che nell'art. 13 della L. 157/1992 *si omette la definizione di fucile da caccia ad anima liscia*, insistendo che essa è fornita dal D. M. 21/4/1980, il quale, co-

me già rilevato, non è mai entrato in vigore: la definizione di un fucile con canna ad anima liscia è *in re ipsa* nel senso che tali sono i fucili che ... hanno la canna ad anima liscia (in contrapposizione a quelli che ce l'hanno rigata). Trattasi poi di asserzione destituita di fondamento (non vera, cioè) in quanto l'art. 13 L. 157/1992 individua con estrema precisione quali tra i fucili con canna ad anima liscia possono essere impiegati in attività venatoria e, cioè, quelli di calibro non superiore al 12 (come quello, cioè, per cui illegittimamente è stata decretata l'inidoneità all'impiego in tale settore).

Nel Decreto si prosegue considerando che *i fucili ad anima liscia con caricamento a pompa sono inseriti al punto MLI, lettera b) dell'Elenco Comune delle Attrezzature Militari dell'Unione Europa* introdotto nel 2007. Non se ne può che prendere atto, apprezzando per di più tale scelta, già operata da tempo immemorabile dai Corpi Armati di altri Stati e, solo da qualche anno da alcuni nostri reparti, segnalando al contempo che tale indicazione è riferita alle armi lunghe con canna ad anima liscia che fanno parte dei materiali d'armamento (D. M. 13/6/2003 cit. - Cat. 1, lett. b), venendo così puntualizzato che le stesse oltre ad essere semiautomatiche, possono avere anche funzionamento a pompa: e che devono essere sempre armi appositamente progettate per impiego militare. E l'indicazione in questione non potrebbe in alcun caso essere riferita alle armi lunghe ad anima liscia utilizzabili per scopi venatori e sportivi essendo queste espressamente escluse dai materiali d'armamento (v. D. M. cit., Cat. 1, Nota 1). Ma non si vede quale influenza possa spiegare tale circostanza sulla questione in trattazione, dal momento che, anche dopo l'introduzione dell'elenco, la commercializzazione nel mercato civile dei fucili a pompa è, come da sempre, regolarmente proseguita. Arbitrarie, oltre che insipienti, sono invece le illazioni che si vorrebbero far derivare da tale collocazione, e cioè che tali fucili devono, pertanto, *essere assoggettati a particolari misure di controllo che ne garantiscono una migliore tracciabilità e che tale finalità può essere perseguita mediante la catalogazione delle armi in parola*. Si osserva anzitutto che non si comprende come l'esigenza delle *particolari misure di controllo* sorga soltanto per l'arma in questione e non anche per le centinaia di fucili a pompa prodotti ed immessi sul mercato civile interno prima e dopo il 19/3/2007. Si ripete poi che un'esigenza del genere – ammesane, per un momento e solo illogicamente, la fondatezza – riflettendo un'eccezione all'art. 13 della L. 157/1992, avrebbe potuto essere in-

trodotta solo da una legge e non da un provvedimento amministrativo qual è il Decreto del Ministro, il quale, unitamente alla Commissione Consultiva, deve **esclusivamente** stabilire e controllare se le armi presentate per l'iscrizione sul Catalogo siano armi comuni da sparo o, invece, armi da guerra o tipo guerra.

Del tutto fuori tema poi il richiamo alla *tracciabilità*, che riguarda indistintamente ed allo stesso modo **tutte** le armi e non solo quelle a pompa, che viene realizzata attraverso l'apposizione di prestabiliti, univoci e precisi contrassegni su **tutte** le armi (e quindi non può esistere una tracciabilità migliore o peggiore a seconda del loro modo di funzionare).

Si conclude poi in Decreto con l'individuazione del rimedio adottabile per garantire tale tracciabilità e cioè quello di iscriverlo sul Catalogo. Ma, a questo punto, si stenta veramente a credere che tale posizione possa essere stata maturata dai soggetti preposti all'attività d'iscrizione, dal momento che la finalità della Catalogazione è solo quella di attestare formalmente la qualifica di arma comune da sparo di ogni prototipo e di ogni modello, e non quella finalizzata ad attuare la loro tracciabilità; qualifica che compete, per le ragioni già illustrate, in egual misura anche alle armi non iscritte sul Catalogo e, cioè, a tutti i fucili con canna ad anima liscia tra cui quelli con funzionamento a pompa, che sono armi comuni da sparo al pari di quelle iscritte sul Catalogo, prima ed a prescindere dal loro impiego venatorio.

Inconferente, da ultimo, il richiamo all'art. 8, punti a) e) del Protocollo delle N. U sulle armi da fuoco, ratificato con L. 16/3/2006, n. 146, che riguarda la tracciabilità e fa riferimento a tutte le armi prodotte e poste in commercio, e non solo, come appena detto, a quelle con funzionamento a pompa.

All'esito delle considerazioni sin qui svolte, è pacifico che l'arma in questione può essere legittimamente impiegata in attività venatoria in quanto specularmente rispondente alle caratteristiche tecniche e balistiche fissate dall'art. 13 L. 157/1992; per cui sarebbe opportuno da parte del Ministro il ricorso all'esercizio dei poteri di autotutela finalizzata alla revoca del Decreto in esame. L'arma è certamente un fucile (come del resto viene definito in Decreto) in quanto conforme ai dati metrici stabiliti dalla Direttiva 477/91 CE nel punto IV, lett. b, dell'All. I. Ha una canna ad anima liscia, il suo calibro è il 12 ed il suo funzionamento è a ripetizione manuale (o a pompa). Non tragga in inganno il numero di munizioni contenibili nel suo serbatoio (cinque) ri-

spetto a quelli (due) che, sempre a mente dell'art. 13 cit., devono essere contenuti in un fucile con canna ad anima liscia perché possa essere impiegato per la caccia (tre con quello in canna). L'art. 13 non è rivolto al fabbricante bensì al cacciatore e si riferisce al concreto esercizio dell'attività venatoria, per cui è sufficiente che l'arma si porti sul terreno di caccia adattata in modo che non possa contenere più di due cartucce nel serbatoio, e che il mezzo adoperato non risulti eliminabile in tempi ragionevoli (non è superfluo evidenziare che i fucili con canna ad anima liscia vengono fabbricati di norma con serbatoio destinato a contenere cinque o sei cartucce, e che taluni fabbricanti li corredano di riduttori da montare prima del concreto esercizio dell'attività venatoria). E quanto appena rilevato trova conferma nell'espressione più sfumata (*con caricatore contenente non più di due cartucce*) adoperata dal Legislatore in seno all'art. 13 cit., rispetto a quella contenuta nell'art. 13 della precedente L. 968/77 (*con apposito accorgimento tecnico*), certamente più rigida e puntuale della prima. In altri termini, qualunque ragionevole soluzione limitativa risulta accettabile, purché realizzata in modo da non consentire con facili interventi una riduzione in pristino della capacità del serbatoio sul terreno di caccia.

SEZIONE X

CONCLUSIONI IN PUNTO DI RESPONSABILITÀ

Alla stregua delle considerazioni sin qui svolte, deve pertanto essere affermata la penale responsabilità dell'odierno prevenuto in ordine ai reati di ...*omissis*... e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo - così modificate le originarie imputazioni di detenzione e porto illegali di arma comune da guerra di cui ai capi b) e c) della rubrica...

omissis

NOTE

Edoardo MORI

Chiarezza tecnica e giuridica sulla linea di confine fra armi da guerra e armi comuni

Le questioni giuridiche che coinvolgono la comprensione di realtà tecniche tendono sovente a sfuggire alla comprensione dei Giudici. Ciò è palese nel settore delle armi in cui ben pochi saprebbero dire la differenza tra termini della lingua italiana quali cartuccia, proiettile, bossolo ed innesco. Non riuscendo ad afferrare nella loro completezza la realtà, si affidano a coloro che sostengono di riuscirci. Cioè ai periti che purtroppo, nel 90% dei casi, si autoproclamano esperti, si iscrivono all'albo dei "periti estimatori" (sic) della Camera di Commercio e ben di rado sono in grado di rispondere a quesiti elementari.

In molti casi poi i Giudici si affidano interamente al parere di appartenenti alla polizia giudiziaria *in loco*, sia per le nozioni tecniche (di cui sono assolutamente all'oscuro) che, addirittura, per le norme giuridiche da applicare in materia di armi (abitudine invalsa anche in occasione di conferimento di incarichi ai Consulenti ed i Periti).

Il problema è aggravato dal fatto che quando il Giudice stabilisce un principio sulla base di una perizia sbagliata (ad es. che un bossolo di cannone sia riutilizzabile), i periti che affrontano il problema in casi successivi, invece di esporre il proprio giudizio tecnico, giurano con animo sereno che i bossoli di cannone sono riutilizzabili perché così ha stabilito la Cassazione. E l'errore si perpetua come un atto di fede consolidato.

Questo è ciò che è avvenuto in materia di armi da guerra dal 1931 in poi, in base ad affermazioni che sono più vicine ad atti di fede in vaghe leggende metropolitane (come, ad es., quella che i Carabinieri o la Polizia non possono che disporre di armi potentissime e micidiali; che se un soldato ha un'arma questa deve essere per forza terribile; che se sopra un oggetto c'è scritto NATO è ovvio che serve per fare la guerra) piuttosto che ad una corretta applicazione della prima regola interpretativa: accertare ciò che voleva dire il Legislatore.

L'estensore della sentenza che si annota (**e che è già passata in giudicato non essendo stata impugnata**) si è assunto l'immane com-

pito di sviscerare il problema della definizione di arma da guerra e di munizione da guerra passando per la sua soluzione per l'unico punto, rimasto oscuro ai giuristi: attraversando, cioè, quel limbo costituito dalle armi tipo guerra in cui vengono collocate le pistole semiautomatiche cal. 9 Luger (o 9x19 o 9 parabellum o 9 para, che dir si voglia, essendo dizioni assolutamente equivalenti) e i fucili a canna rigata immessi nel mercato civile che sono nello stesso calibro dimensionale (poco importa il nome tecnico) di armi da guerra.

L'estensore ha proceduto ad esaminare con assoluta acribia tutte le norme coinvolte, tutte le decisioni giurisprudenziali, tutti i dati tecnici che potessero consentire di trovare un filo rosso di collegamento che portasse ad un risultato coerente. E c'è riuscito. Il suo percorso logico è incontrovertibile e porta proprio a tale risultato: che è l'unico, possibile ed esatto, sia sul piano tecnico che giuridico.

Del resto il risultato tecnico era già sotto gli occhi di tutti ed era sufficiente abbandonare le leggende metropolitane per vederlo, come già lo scrivente aveva fatto nel 1977; considerato, tra l'altro, che non essendo in tutti i paesi aderenti alla Nato le pistole semiautomatiche in calibro 9 para armi da guerra (né tanto meno tipo guerra posto che tale qualifica non è giuridicamente conosciuta) ma normali armi civili, non può esistere alcuna fondata ragione per la quale devono esserlo solo in Italia.

Se il problema non fosse stato complicato dalle suddette leggende metropolitane, sarebbe stato di soluzione semplicissima: la legge 185/1990, integrata con il DM 13 giugno 2003 (approvazione dell'elenco dei materiali di armamento) ha stabilito che, fra le armi di piccolo calibro che interessano anche i privati, appartengono al materiale di armamento, e sono quindi armi da guerra, solo le armi lunghe o corte automatiche (= a raffica) prodotte per eserciti moderni. Tutte le altre sono comuni, così come le munizioni che impiegano. Oltre a ciò la legge 110/1975 ha stabilito che sono assimilate alle armi da guerra le armi comuni modificate per assumere caratteristiche di arma da guerra (le c.d. armi tipo guerra), e, cioè, in modo illecito (ad. es. fucile da caccia modificato per sparare a raffica), mentre un arguto e fondato indirizzo giurisprudenziale – partendo dalla lapalissiana considerazione che non esistono munizioni legislativamente riservate per calibro o struttura solo alle armi da guerra – ha concluso che sono da guerra tutte le munizioni che montino proiettile tracciante, incendiario, esplosivo o a nucleo perforante (si badi bene, è il nucleo che deve avere qua-

lità perforanti speciali, non il proiettile il quale, per definizione, è nato proprio per fare dei fori). E il problema sarebbe stato chiaramente e definitivamente risolto in dieci righe, così come avviene nelle altre legislazioni europee. Siccome ciò non è avvenuto, si tratta di dimostrare che la corretta interpretazione delle norme porta proprio a questo risultato.

Lo scopo di questa nota è solo di compendiare il contenuto della sentenza in modo elementare per chi ha effettuato la sua lettura e si è trovato davanti, quasi in ogni riga, nozioni tecniche sconosciute e riferimenti a norme di difficile comprensione per la frammentazione e per la scarsa sistematicità. Esporrò quindi, passo passo, il percorso logico seguito nella decisione, lineare come una dimostrazione geometrica.

II

Unico parametro normativo che identifica l'arma da guerra (art. 1 L. 110/1975) è quello della spiccata potenzialità che rende l'arma idonea alla guerra moderna. Parametro confermato ed esplicitato nella legge 185/90 e relativi decreti applicativi, che ha indicato quali fra le armi usate dai militari (non tutte perché è pacifico che essi possono impiegare anche armi civili) rientrano fra il materiale di armamento. La legge ha implicitamente fornito la nozione del "volume di fuoco", che deve essere limitato nelle armi comuni, in quanto solo le armi a raffica hanno meccanismi che consentono di sparare un elevato numero di colpi ogni secondo, modalità interdetta alle armi semiautomatiche. Sicuramente non si può parlare di elevato volume di fuoco per armi non a raffica in cui, per ragioni tecniche, il caricatore può contenere al massimo venti cartucce da sparare manualmente, una dopo l'altra.

Fermo restando quindi che il problema, il punto critico, di stabilire la natura di un'arma si è posto solamente per le pistole e per le armi lunghe a canna rigata di piccolo calibro (per definizione normativa è piccolo ogni calibro non superiore 12,7 mm) e che non siano a raffica, **risulta che la spiccata potenzialità può essere riferita solo alle munizioni e non all'arma perché ogni altra caratteristica è necessariamente identica, sia che l'arma sia comune o che sia da guerra.**

L'art. 2 L. 110 elenca una serie di armi, tra le quali le pistole semiautomatiche ed i fucili a canna rigata (termine equivalente a carabi-

na o moschetto), per loro natura e definizione comuni, salvo due sole eccezioni: se esse sono a raffica o se esse hanno spiccata potenzialità; per i fucili introduce inoltre dei requisiti (specifiche caratteristiche venatorie o sportive, destinazione ad impiegare cartucce diverse da quelle militari) che si sono rivelati irrealizzabili e che opportunamente sono stati ignorati per necessità di cose dalla prassi ministeriale (salvo alcuni sbandamenti recentissimi) e comunque mai sono stati oggetto di valutazione negativa giudiziaria.

III

Se non ricorrono queste eccezioni l'arma è sicuramente comune. Se ricorrono, l'arma diviene *arma tipo guerra* (art. 1. 2° comma L. 110). Ma si tratterà sempre di armi nate (progettate, costruite, ideate) come comuni e che sono state poi modificate illecitamente nella fase della loro circolazione.

Quindi si può già a questo punto, sulla base della sola lettera delle norme, stabilire l'assioma che una pistola semiautomatica o un fucile semiautomatico a canna rigata non sono mai da guerra e che possono diventare tipo guerra solo se modificati per renderli a raffica oppure per usare munizioni di spiccata potenzialità (ovviamente avendo come parametro la potenzialità delle munizioni con proiettile a struttura ordinaria di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm).

Nel corso del processo, come si dirà ancora, una perizia collegiale al massimo livello della scienza balistica (i cui risultati sono stati certificati dal Banco Nazionale di Prova), ha escluso che il cal. 9 parabellum per le pistole ed i calibri 5,6 Nato e 7,62 Nato per i fucili, abbiano spiccata potenzialità. Essi sono sotto ogni aspetto inferiori a numerosissimi calibri di cartuccia di armi comuni da sparo di cui nessuno contesta che siano comuni.

Rimane poi assodato per inequivoca volontà del legislatore che:

- arma da guerra = materiale di armamento (il termine "*armamento*" è del resto esplicitamente richiamato nel 1° comma dell'art. 1 della L.110/75);

- arma da guerra = produzione specifica per eserciti e per destinazione specifica ad usi militari;

- arma tipo guerra = arma non prodotta per l'esercito, ma arma illecitamente prodotta con le caratteristiche di un'arma da guerra, o arma

comune prodotta lecitamente ed alterata illecitamente nella fase della sua circolazione per conferirle le caratteristiche di un'arma da guerra;

- armi e munizioni comuni possono essere destinate alle Forze Armate, ma ciò non cambia la loro natura e, ovviamente, non implica una spiccata potenzialità;

- la circostanza che un'arma a raffica impieghi munizioni di un certo calibro, non dimostra che il calibro sia di spiccata potenzialità; le pistole mitragliatrici si chiamano così proprio perché sono nate strutturalmente come normali pistole ma meccanicamente predisposte per sparare a raffica; è ovvio che impieghino quindi munizioni comuni (esiste un fucile mitragliatore in cal. .22 l.r., ma nessuno ha mai pensato che il cal. .22, tipico calibro del tiro a segno sportivo, sia con ciò divenuto un calibro da guerra).

Del resto il problema è stato chiaramente risolto dalla legge 185/1990, la quale ha detto in modo esplicito che fra le molteplici armi leggere usabili dai militari, rientrano fra il materiale di armamento (e quindi non fra il materiale comune) solo quelle automatiche, il che equivale a dire che solo esse hanno spiccata potenzialità offensiva e/o volume di fuoco, in relazione alla tipologia meccanica, e non al calibro. Inoltre si chiarisce implicitamente che le munizioni di calibro inferiore a 12,7 mm (c.d. piccoli calibri) non sono tipicamente militari salvo che abbiano, come esattamente ritenuto dall'indirizzo giurisprudenziale più sopra richiamato, le caratteristiche di cui al 4° comma dell'art. 2 della L.110/75.

A fronte delle precise norme tecniche contenute nella L.185/90 si rivela incongruo ed errato, specie alla stregua del contenuto del D.M. 2003 cit., l'unico precedente giurisprudenziale di legittimità in tema (sent. n. 4032/1991), ove, non comprendendosi l'esatta portata della normativa, si è dispensata l'assurda interpretazione da cui deriva che una pistola cal. 9 para è da guerra in Italia e diviene comune se esportata.

IV

La sentenza passa poi ad illustrare il sistema della Catalogazione delle armi, farraginoso ed inconcludente e da sopprimere al più presto. Il tema è pertinente perché la Commissione Consultiva per le armi ha espresso ripetutamente parere favorevole alla catalogazione quali armi comuni di dieci modelli di pistole a rotazione in calibro 9 para con

conseguente produzione di tali armi, parere accolto nei decreti ministeriali di catalogazione i quali, come è noto, attribuiscono carattere definitivo e irrevocabile di arma comune al modello di arma catalogato. Il significato di ciò verrà illustrato più avanti, ma è importante rendersi conto dei meccanismi procedurali che portano a situazioni confuse difficilmente districabili da chi non è del mestiere (a dire il vero è più che palese che non riescono a districarvisi neppure i componenti della Commissione, i quali, come emerge dai verbali delle sedute, operano alla giornata senza che MAI, nel corso di 30 anni, siano stati fissati i principi giuridici da applicare per come enunciati dalla normativa sulla catalogazione).

V

La sentenza approfondisce poi la critica alla affermazione (uno dei tanti atti di fede dei Giudici di legittimità aventi solo valore di pronunce di sovranità giurisdizionale) secondo cui le pistole in 9 para sono tipo guerra perché usano munizioni da guerra; si può facilmente dimostrare che ciò è destituito di giuridico fondamento.

Armi tipo guerra sono armi che non possono far parte dell'armamento militare; quindi in primo luogo quelle prodotte al di fuori delle forniture militari e quindi illecitamente e che possiedano le stesse caratteristiche essenziali: automatismo oppure spiccata potenzialità. Ma siccome l'automatismo è requisito sufficiente ed autonomo, vuol dire che non può essere tipo guerra un'arma che usa munizioni prive di spiccata potenzialità e cioè comuni, come emerge incontestabilmente dalla realtà tecnica. Un'arma non automatica può divenire tipo guerra, ma solo se si dimostra che le sue munizioni sono dotate di potenzialità superiore a quella delle munizioni sicuramente comuni.

Le armi tipo guerra sono una categoria anomala delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo. Mai esse diventano materiale di armamento e mai possono essere in regolare commercio od essere destinate ad usi militari. Perciò: le armi da sparo acquistano la qualifica di arma tipo guerra se prodotte illecitamente con una delle caratteristiche delle armi da guerra; e le armi comuni da sparo acquistano, a tenore della riserva contenuta in apertura del primo comma dell'art. 2 L. 110/75, la qualifica di armi tipo guerra, perdendo al contempo quella originaria, *esclusivamente* allorché nella fase della loro circolazione

sulle stesse vengono realizzate, a mezzo di illeciti interventi di alterazione meccanica o di altro genere, le caratteristiche tecnico-balistiche di cui al secondo comma dell'art. 1 citato. Con la conseguenza che le armi da sparo prodotte lecitamente o sono armi da guerra o sono armi comuni da sparo.

V/a

Va poi esaminata la disposizione dell'art. 2/2° c. L. 110/75 relativa ai fucili a canna rigata in calibro militare i quali, per essere comuni, dovrebbero avere specifiche caratteristiche venatorie o sportive e dovrebbero essere "*destinate ad usare munizioni di tipo diverso da quelle militari*".

Ovviamente si può con animo sereno affermare che la norma è stata abrogata dalla legge 185/1990 la quale si era resa conto che la frase nascondeva il vuoto assoluto; tipico frutto della mentalità dei giuristi i quali ritengono che le parole possano acchiappare o persino creare realtà insistenti.

La norma riesce un po' più comprensibile se si capisce che essa è stata scritta non per regolare il futuro, ma il passato. Nel 1975 già erano di regolare detenzione come armi da caccia, fucili ex ordinanza militare, allestiti per uso di caccia, come consentito dall'art. 1 della L. 186/1960, situazione di cui nessuno si era mai reso conto, fino a che lo scrivente l'aveva messa in evidenza. L'art. 2 citato intendeva per l'appunto regolarizzare questa situazione, nata esclusivamente da uno di quegli atti di fede di cui abbiamo parlato (trasfuso persino nel Reg. al TULPS), per cui un'arma ex ordinanza doveva ineluttabilmente essere più potente e pericolosa di un'arma da caccia; al Ministero dell'Interno, fin da allora, ignoravano che un elefante o una tigre sono ben più dure a morire di un soldato e richiedono armi ben migliori di quelle acquistate dalle Forze Armate, risparmiando su tutto.

Va poi detto che la norma è inapplicabile perché priva di concretezza tecnica. Ed infatti numerosissime armi di origine militare sono state catalogate come armi comuni (da caccia o sportive), senza alcuna modifica nella struttura o nel calibro, senza particolari caratteristiche e senza problemi per i calibri. Talvolta non è stato modificato neppure il serbatoio. I modelli automatici sono stati resi semiautomatici (intervento minimale, risolvibile con l'eliminazione di piccole parti e qualche saldatura) e, talvolta è stata imposta l'eliminazione di parti o ac-

cessori di esclusivo impiego militare (inopinatamente per ciò che attiene alla baionetta ed al treppiedi, dal momento che per altri modelli l'iscrizione sul Catalogo è avvenuta con tali accessori).

In particolare è irrealizzabile la condizione che esse non potessero impiegare munizioni di tipo militare poiché nessuna norma ha mai potuto individuare questa misteriosa tipologia di armi civili che si prestano ad impiegare munizioni dello stesso calibro dell'originaria arma militare, ma diverse da esse. La disposizione ha la stessa sensatezza di una norma la quale stabilisse che in un certo buco tondo ci deve poter passare un perno di legno, ma non uno di plastica.

La sentenza esamina poi le norme della legge 85/1986 sulle armi sportive e della legge venatoria 157/1992 rilevando come queste non hanno in alcun modo fatto riferimento a queste fantomatiche limitazioni, non hanno indicato nessuna specifica caratteristica delle armi da caccia e sportive, così che è lecito affermare che esse hanno implicitamente abrogato le prescrizioni dell'art. 2 legge 110.

V/b

Viene indi approfondito il problema delle pistole in calibro 9 para, specialmente in relazione alla circostanza che numerose pistole a rotazione sono state catalogate in tale calibro con la pubblicazione sulla Gazzetta Uff. di una nota in cui si dice che il detentore può usare in esse solo munizioni di piombo nudo (vale a dire diverse da quelle usate da forze armate e di polizia in cui il piombo è protetto da un sottile lamierino).

È appena il caso di dire che anche questa disposizione deriva da un atto di fede nella leggenda metropolitana che gira da mezzo secolo per i corridoi dei Ministeri, in base alla quale, mediante il divieto di pallottole 9 para camiciate, se si trova un tizio con un proiettile di piombo nudo nella schiena, si sa per certo che non lo ha sparato un soldato o un poliziotto. Come se un civile non potesse procurarsi munizioni "militari" e viceversa. Deriva inoltre da un altro atto di fede ministeriale secondo cui se i civili potessero usare le stesse cartucce dei poliziotti, questi se le venderebbero subito, con grave danno per le finanze pubbliche.

Ma lasciando da parte queste amenità che nulla di giuridico possiedono (tanto che l'indirizzo giurisprudenziale che ha puntualmente individuato le munizioni da guerra ha ritenuto ininfluyente ai fini di detta

qualifica la loro blindatura), è facile dimostrare come tutta la costruzione giurisprudenziale sul problema non stia in piedi.

Già si è illustrato il motivo per cui le pistole semiautomatiche o a rotazione siano sempre armi comuni da sparo, salvo che siano state alterate per funzionare a raffica o per acquisire una spiccata potenzialità (e sia detto subito che quest'ultima è una operazione tecnicamente irrealizzabile). Se sono prodotte regolarmente non possono che essere armi comuni (persino il Reg. al TULPS del 1940, all'art. 44 già stabiliva categoricamente: "Sono considerate armi comuni da sparo ... e) le rivoltelle o pistole a rotazione, di qualsiasi peso, calibro o dimensione").

Ed infatti i revolver in cal. 9 para (o Luger o parabellum o 9x19 che dir si voglia), in cui può essere caricata ogni tipo di munizione 9 para, sono catalogati come armi comuni.

Oltre 400 modelli di armi semiautomatiche in cal. 9x21 (cui è conseguita una produzione di migliaia di tali armi) sono catalogate comuni ed esse possono essere caricate con cartucce in cal. 9x19 (= para); quindi sono atte all'impiego (concreto) di munizioni cosiddette "militari"; il che conferma che un'arma lecitamente prodotta può usarlo senza problemi giuridici.

Inoltre decine di pistole comuni sono in calibri che vengono utilizzati anche da armi militari (mitra). Ergo: l'assioma che se un arma da guerra spara un certo calibro, quel calibro diventa da guerra, è totalmente FALSO. I militari possono usar armi comuni in calibri comuni e viceversa, un'arma di tipologia e calibro comune può diventare materiale di armamento se prodotta per l'esercito con funzionamento automatico.

La Cassazione pur di superare questa barriera e di restare fedele ai suoi atti di fede si è persino inventata che l'iscrizione delle rivoltelle è avvenuta in via eccezionale, come se il Ministero avesse discrezionalità al riguardo. Peraltro, nella prospettiva enunciata dalla Cassazione (cui certamente sono sfuggite le norme che regolano l'attività di catalogazione), tutte le iscrizioni dovrebbero essere considerate eccezionali perché esse hanno sempre ad oggetto un solo prototipo o un solo modello. Almeno che, non potendo dire, come invece avrebbe agognato, che la Commissione ed il Ministro dell'Interno avevano sbagliato ad iscrivere le armi a rotazione in cal. 9 para o meglio, che erano illegittimi i rifiuti di catalogazione delle armi semiautomatiche in tale calibro stante l'iscrizione di migliaia di prototipi e modelli di armi a fun-

zionamento semiautomatico, si è inventata la “arma comune iscritta in via eccezionale”.

Va detto che non sempre la colpa è della Cassazione, costretta a basarsi, per le considerazioni di merito, su perizie di bassissimo profilo in cui si scrive che il 9 para è da guerra perché lo ha detto la Cassazione (la quale è tutto meno che un ente per le perizie balistiche) o perché il bossolo reca il simbolo Nato (lo recano anche le scatolette di carne per i soldati e taluni loro capi di vestiario, ma non sono da guerra) che non identifica caratteristiche tecniche, ma solo amministrative (ed anche qui deve aggiungersi che il sennato principio giurisprudenziale che ha esattamente e concretamente individuato le munizioni da guerra ha ritenuto ininfluyente ai fini di detta qualifica qualunque scritta o simbologia apposta sulla base del loro fondello).

Perciò la Cassazione ha regolarmente omesso di prendere atto del fatto che se un’arma è catalogata, le sue munizioni diventano necessariamente comuni, indipendentemente dal fatto che il proiettile sia o meno interamente camiciato, essendo il particolare tecnicamente e formalmente irrilevante, visto che tutte le munizioni comuni per pistola sono, nel tipo base, totalmente camiciate.

Del tutto irrilevante è la circostanza che il Ministro dell’Interno abbia ritenuto di imporre, al di fuori delle norme che regolano l’attività di catalogazione, l’uso nei revolver (e non per tutti i modelli iscritti, donde emerge anche l’illogicità di una tale prescrizione) di munizioni con palla in piombo, perché prescrizione illegittima, non basata su alcun potere conferito dalla legge, priva di sanzione, irrilevante ai fini della natura dell’arma. Trattasi, quindi, di una prescrizione illegittima in quanto priva di valore giuridico. Si consideri, a conferma della absurdità delle opinioni che il Ministero pretende di imporre *contra legem*, che le Convenzioni internazionali vietano le munizioni di piombo nudo ai militari perché troppo lesive e che alcuni Stati (ad es. la Svizzera), in applicazione dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale del 2002, hanno imposto ai civili di usare munizioni totalmente camiciate nelle armi corte.

Come si è già evidenziato, il problema della camiciatura, per chi voleva vederlo, era tanto chiaro da convincere anche la S. C. che con sentenza n. 3159 di data 27/5/1988, Campanella, il cui contenuto è stato recepito anche in successive decisioni, scriveva che *per intendere la nozione di munizione da guerra occorre far riferimento al quarto comma dell’art. 2 per il quale “le munizioni a palla destinate alla ar-*

mi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, auto propellenti ...” . In tal modo – si affermava ancora nella decisione – l’unico criterio valido per stabilire che trattasi di munizione da guerra, la cui definizione è posta nell’ultimo comma dell’articolo 1 citato... è l’integrazione ... di tale definizione con quanto stabilito dal quarto comma dell’art. 2 della stessa legge.

Quindi correttamente si è rinvenuto il criterio discriminante delle munizioni da guerra nel fatto di essere dotate di spiccata potenzialità. Anche se altra successiva decisione aderente a tale principio generale, tratta in inganno da un perito incompetente, scelto nella fase di merito senza discernimento, ha affermato che le 9 para sono perforanti e quindi da guerra, errore supinamente ripetuto in altre due decisioni. Ovvio che ciò non infirma l’esattezza del principio giuridico affermato, che deve essere considerato *jus receptum*.

Stabilito pertanto che munizioni da guerra sono esclusivamente quelle con proiettile a struttura non convenzionale, il decidente ha voluto chiudere il cerchio sottoponendo ad esame balistico comparativo la capacità lesiva delle tre munizioni Nato prodotte per gli Enti Militari con la capacità lesiva di quelle gemelle ed altre di calibro metricamente superiore prodotte per il mercato civile: e ciò pur essendo tali dati tecnici alla portata di chiunque si occupi di armi, ma considerando la tragica superficialità del 90% dei periti italiani. Il GUP ha pertanto deciso di disporre un accertamento peritale che fosse risolutivo e inoppugnabile alla stregua di ogni possibile parametro della balistica terminale, affidandolo a tre fra i migliori e più professionalmente competenti.

Tutte le prove hanno confermato che ogni tipo di cartuccia in cal. 9 para ha prestazioni inferiori ad altri calibri pacificamente comuni (.45, 9x21, .357 Mag, .44 Mag, ecc).

Il 9 para ha una energia di circa 500 Joule, il .454 Casull di 2.600 Joule). Il 7,62 Nato = 7,62x51 = 308 Win.) per fucile si pone a metà della scala di potenzialità delle cartucce da caccia (Cal. 7,62 = 3.300 Joule; Cal. .577 da caccia = 13.600 Joule).

VII

In sentenza si espongono infine considerazioni sulla procedura di catalogazione e sulla illegittimità delle procedure e decisioni adottate

negli ultimi anni, basate su criteri che non è in alcun modo possibile rinvenire nella legge e che stanno rendendo nebuloso il sistema della catalogazione. Chi ama questo genere di lettura, troverà un vero museo degli orrori giuridici a cui può abbandonarsi la burocrazia non contenuta dalla giustizia.

Il problema della Commissione Consultiva è di essere priva di veri esperti. I membri ministeriali sono “comandati” a sedervi in modo casuale, i militari si intendono di missili e cannoni, ma poco di armi comuni, i periti balistici autocertificano la loro alta capacità, mancano i giuristi esperti che aiutino gli altri a capire le leggi. E così negli ultimi 20 anni le decisioni sono state prese alla giornata, secondo l'occasionale maggioranza dei membri presenti, senza che nessuno abbia mai scritto nero su bianco quali regole vengono applicate. È così successo che la Commissione, **che ha il compito di decidere solo se un'arma è comune o da guerra**, si è arrogata, **seguita a ruota dal Ministro**, di decidere quali dovessero essere le caratteristiche delle armi sicuramente comuni, in relazione alle quali non vi era nulla da decidere. Ad esempio, ha espresso parere contrario alla catalogazione di un fucile a canna liscia, **tipologia di armi sottratta per legge alla catalogazione**, perché l'arma aveva un aspetto militare; ha espresso parere all'iscrizione di un fucile a canna liscia (**i fucili con canna ad anima liscia rispondenti alle caratteristiche strutturali di cui al primo comma dell'art. 2 L. 110/75 sono armi comuni da sparo e per legge sottratti alla catalogazione, e sono impiegabili in attività venatoria se rispecchiano gli altri requisiti tecnici di cui all'art. 13 della L. 157/1992**), stabilendo arbitrariamente che non è arma da caccia perché ha la canna troppo corta (nulla autorizza la Commissione ed il Ministro a dire quali sono le armi da caccia e quale è la lunghezza minima della canna per i fucili con canna ad anima liscia; la lunghezza è fissata da norme europee che vanno rispettate, e quella iscritta rientrava in tali limiti); ha espresso parere contrario alla catalogazione di un revolver affermandosi che la cartuccia era troppo potente (ma meno potente di quelle di armi già iscritte), ecc. ecc.. Un vero trionfo della illegittimità dell'azione amministrativa. Il fatto è che la Commissione è facilmente indirizzabile su percorsi erronei poiché al suo interno gli unici che conoscono i meccanismi amministrativi da applicare, gli unici che possono far credere di conoscere le norme sulle armi, sono proprio i funzionari ministeriali i quali, alla fine, decidono per conto del Ministro.

Così il Ministero, servendosi della Commissione come di un suo strumento, ha creato di fatto, in modo strisciante, una abnorme categoria di armi che non sono né da guerra né comuni, ma sono proibite ai cittadini italiani. Peccato che il Legislatore non abbia mai voluto ciò e che le regole dettate dal Ministero siano spesso in contrasto con la libertà di concorrenza nel mercato europeo.

Edoardo Mori
Magistrato in Bolzano

Alfredo COSENZA

Il paradosso del calibro nove parabellum.

Considerazioni tecniche e giuridiche sulla qualificazione delle munizioni in calibro 9 mm Parabellum, 5,56 Nato e 7,62 Nato e delle armi comuni da sparo nello stesso calibro.

Nonostante nell'ordinamento giuridico vigente in Italia, come nella maggior parte degli ordinamenti giuridici continentali ed a differenza dei sistemi di *common law*, la giurisprudenza non assuma essa stessa il rango di fonte del diritto – l'art. 1 delle c.d. preleggi non la menziona come tale – chiunque abbia frequentazione, a qualsiasi titolo, delle aule di giustizia è ben consapevole di come le affermazioni giurisprudenziali, specialmente quelle delle Corti di grado più elevato, siano costantemente richiamate così dalle parti per dare maggior forza alle loro pretese ed alle loro argomentazioni, così dagli stessi giudici come autorità capace di legittimare le proprie conclusioni e, quindi, le stesse decisioni.

Che al richiamo degli orientamenti e delle tesi interpretative giurisprudenziali, più o meno generalmente condivise, si conferisca, sia pure implicitamente, un valore argomentativo forte, tale da rivestire un'affermazione di una qual certa autorità, non può essere disconosciuto. La stessa Suprema Corte di Cassazione lo ha riconosciuto testualmente in molte sue pronunzie (particolarmente note la sentenza del 13 maggio 1983, n. 3275 e quella del 3 dicembre 1983, n. 7248) ritenendo che, ove il giudice di prime cure voglia discostarsi dagli orientamenti meglio consolidati della giurisprudenza di legittimità, deve specificamente ed adeguatamente motivare il proprio convincimento.

Il valore riconosciuto alla forza argomentativa del precedente giurisprudenziale, solo apparentemente in contrasto con il principio della libertà di interpretazione del giudice, che riconosce il valore dell'interpretazione come il mezzo utile ad adeguare in maniera più rapida e più efficace il diritto ai mutamenti sociali in atto, fonda sull'importanza del principio dell'unità della giurisdizione assicurata dalla stessa Corte di Cassazione, espresso dall'art. 65 dell'Ordinamento Giudiziario, nonché dalla autorevolezza che un'interpretazione costantemente riconosciuta dalla comunità giuridica assume nell'ambito della stessa collettività, la quale avverte, per converso,

come incoerente il pronunciamento che osi discostarsene senza motivarne adeguatamente le ragioni.

Il richiamo al precedente, però, affinché non degradi ad involuzione ed immobilismo giuridico, deve essere continuamente e costantemente verificato dall'interprete il quale deve controllarne i presupposti, la correttezza logica così come tecnico-giuridica delle argomentazioni ed il rapporto con il caso concreto. Diversamente il richiamo al precedente giurisprudenziale finisce per risultare dannoso, per degradarsi a comoda scorciatoia motivazionale per l'interprete pigro.

Ebbene, il quesito giuridico sul quale la sentenza annotata, emessa dal GUP presso il Tribunale di Lanusei il 20.10.2005, si sofferma con dovizia ed estrema completezza di argomentazioni tecniche e giuridiche, sviluppate con rigore logico e lucida determinazione – quello ossia che chiede se una pistola semiautomatica in calibro nove parabellum sia da qualificarsi arma da guerra, tipo guerra ovvero, semplicemente, arma comune da sparo – si palesa, anche al lettore meno aduso ai dilemmi esegetici, oltremodo inusuale.

Non già perché trattasi di questione poco frequente da incontrare nella prassi giudiziaria penale, è anzi l'esatto contrario, ma perché *prima facie* sembra questione di semplice, semplicissima soluzione, acquisizione pacifica della giurisprudenza, da considerarsi, anzi, già risolta, superata, banale.

Che, infatti, una pistola semiautomatica in calibro 9 mm parabellum debba essere qualificata "arma da guerra" è conclusione sostanzialmente consolidata, pressoché pacifica, tanto che ben difficilmente la prassi delle decisioni giurisprudenziali di merito mostra pronunzie che si soffermino particolarmente sul punto. Normalmente è sufficiente un sintetico rinvio alle affermazioni dell'ufficiale di P.G. che ha svolto le indagini e che dichiara, non sempre con adeguata cognizione di causa, come debba intendersi l'arma di volta in volta indagata.

Eppure, soffermarsi con più attenzione sulla questione al centro della sentenza in parola, disvela come questa interpretazione, che sembra così pacifica e tranquillizzante da non richiedere alcuna particolare cura, come quella che si usa, invece, riservare ai problemi giurisprudenziali per così dire "alti", nasconda, invece, un paradosso la cui sola considerazione pone in crisi l'intera costruzione ermeneutica.

Non può, infatti, che dirsi paradossale l'opinione, generalmente condivisa nella giurisprudenza di legittimità, come si annoterà più diffusamente nel prosieguo, secondo cui le pistole semiautomatiche in

calibro 9 mm Parabellum debbano essere qualificate come “armi da guerra”, così l’orientamento tradizionale, ovvero come armi “tipo guerra” in quanto, anche a prescindere dalle specifiche caratteristiche tecnico-balistiche possedute, esse sarebbero comunque idonee all’utilizzo di munizioni da guerra.

Condizione questa che, da sola, ne fa armi pericolosissime, micidiali, assolutamente vietate ai privati. Tanto che l’Iscrizione sul Catalogo Nazionale di pistole semiautomatiche in tale calibro è normalmente rifiutata, anche e nonostante abbia talvolta ad oggetto, tanto per citare a titolo esemplificativo uno degli ultimi rifiuti di iscrizione, una pistola Luger P08, nata ai primi del secolo e cessata dal servizio militare attivo da oltre 60 anni, in quanto, appunto, considerata arma da guerra, nonostante la sua vetustà ne renda assai irrealistico il possibile utilizzo bellico, anche potenziale.

La conclusione, ove posta a confronto con la realtà della diffusione delle armi da fuoco nel nostro paese appare ancor più inspiegabile, contraddittoria, paradossale appunto.

Può, al riguardo, osservarsi come, nonostante l’opinione giurisprudenziale della natura di arma da guerra o tipo guerra delle armi corte semiautomatiche in calibro 9 mm Parabellum ed i conseguenti rifiuti di iscrizione sul Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, risulti, invece, l’iscrizione di ben undici modelli di armi corte a rotazione proprio in calibro 9 parabellum, e, in taluni casi con la denominazione di calibro 9x19 o calibro 9 mm Luger, che non sono altro che una diversa denominazione dello stesso calibro. Armi, quindi, del tutto in grado di camerare e sparare la medesima munizione.

Ancor più paradossale è la constatazione che, ormai da anni, sono in circolazione, del tutto lecite, nel nostro paese, centinaia di migliaia di pistole semiautomatiche in calibro 9 mm x 21 IMI, calibro di origine israeliana, che appare del tutto omologo alla sua controparte militare, il calibro 9 mm Parabellum per l’appunto, rispetto al quale ha, al limite, anche una potenziale superiore capacità offensiva avendo un bossolo più lungo di 2 mm e, pertanto, capace di ospitare una maggior quantità di polvere da lancio.

Peraltro, la maggiore lunghezza della camera di cartuccia delle pistole in tale calibro consente loro di camerare e sparare tranquillamente le munizioni calibro 9 mm Parabellum. Circostanza che rende inafferrabile ed incomprensibile ogni differenziazione con le loro omologhe e vietatissime gemelle in calibro 9 mm Parabellum.

Non può, poi, trascurarsi che sul mercato civile sono in circolazione, ormai da anni, anche in questo caso del tutto lecitamente, armi corte in calibri ben più performanti del calibro 9 mm Parabellum, quali, giusto per limitare l'enumerazione ai calibri presi in considerazione dall'estensore della sentenza quale termine di paragone, il calibro .357 Magnum, il calibro .44 Magnum ed il calibro .45 ACP, tutti calibri capaci di un potenziale offensivo ben superiore a quello del calibro 9 mm parabellum, come dimostrano gli accertamenti scientifici sui quali ci si soffermerà più avanti.

Infine, non può trascurarsi come, sebbene il calibro dell'arma da fianco in dotazione alle forze armate dei paesi aderenti alla NATO continui a destare allarme e sospetto, così non è per i calibri delle armi lunghe in uso alle stesse forze armate. Paradosso evidente se solo si riflette sulla ovvia constatazione che l'arma portatile impiegabile (ed impiegata) in operazioni militari è l'arma lunga e non già l'arma corta. Ciononostante, sono tranquillamente diffuse armi lunghe con canna ad anima rigata in calibro .223 Remington e .308 Winchester, denominazioni omologhe dei calibri militari 5,56 NATO e ,7,62 NATO.

Ove, poi, si voglia approfondire il fondamento giuridico degli orientamenti giurisprudenziali indicati e lo si faccia con il rigore esecutivo che l'argomento richiede e l'approfondimento che la complessità tecnica della materia impone – come avviene nella pronuncia in commento – la conclusione enunciata, ossia la qualifica di una pistola semiautomatica in calibro 9 mm Parabellum quale “arma da guerra” o “arma tipo guerra”, rivela tutti i suoi limiti e la sua fragilità dogmatica.

a) Il fatto

Il fatto cui deve la sua origine il procedimento penale concluso con la sentenza in commento, risulta quasi banale, per frequenza e semplicità, nella prassi dei nostri tribunali penali.

L'imputato è tratto a giudizio in quanto accusato, tra l'altro, di detenzione e porto in luogo pubblico di un'arma da guerra, nella specie una pistola semiautomatica in calibro 9 mm Parabellum fabbricata in Jugoslavia dalla ditta ZAVODI CRVENA ZASTAVA con sede in Kragujevac, Serbia, matr. 28690, in condizioni di piena efficienza meccanica-funzionale.

In particolare, l'imputato, insieme ad altro complice giudicato separatamente in quanto minore, veniva colto nell'atto di completare uno

scavo nella parete di un ufficio postale, verosimilmente con l'intento di introdursi all'interno dei relativi locali. All'atto del suo arresto da parte dei Carabinieri, i militari rinvenivano l'arma semiautomatica in questione in terra nel luogo dove l'imputato veniva sorpreso.

All'esito del processo, svoltosi con il rito abbreviato, l'imputato veniva assolto per uno dei reati contestati e condannato per i restanti ma, per ciò che in questa sede più interessa, le imputazioni di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da guerra venivano, in conformità della richiesta del P.M. d'udienza, derubricate in quelle di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, sulla base delle argomentazioni sulle quali ci si dovrà soffermare ampiamente nel prosieguo.

Nella prospettazione accusatoria, comunque, la qualifica di arma da guerra della pistola rinvenuta nella disponibilità dell'imputato viene conferita sulla base, oltre che della generalizzata prassi giurisprudenziale di cui si è già fatto cenno, delle conclusioni del perito del G.I.P. il quale ha ritenuto l'arma indicata come "arma da guerra" esclusivamente per il suo calibro, considerato da guerra per la vigente legislazione, come emerge dal fatto stesso, egli argomenta, dell'assenza di catalogazione come armi comuni di pistole semiautomatiche in tale calibro da parte della Commissione Consultiva Nazionale per le armi, peraltro erroneamente, essendo l'iscrizione sul Catalogo prerogativa di esclusiva competenza del Ministro.

Non sfugge al giudice che stila la sentenza, come le conclusioni del perito del G.I.P, non riguardino affatto i requisiti tecnici posseduti propriamente dall'arma in parola e per i quali la stessa sia da qualificare come da guerra, ma si arrestano al generale riferimento alla legislazione vigente ed alla constatazione del rifiuto opposto dal Ministro alla catalogazione di pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum, e ciò pur sulla constatata anomalia che risultano catalogate e, quindi, ammesse all'uso, per così dire, civili armi corte a rotazione, ossia revolver, nel medesimo calibro 9 mm parabellum e della catalogazione di altre armi semiautomatiche aventi le stesse caratteristiche tecniche di quelle in tale calibro, ma in calibri diversi anche con caratteristiche di più elevata capacità offensiva.

b) La giurisprudenza sulle pistole semiautomatiche in calibro 9 mm. Parabellum

Come già anticipato, la conclusione del P.M. che ha chiesto il rinvio a giudizio dell'imputato per il delitto di porto abusivo e detenzione illegale di arma da guerra appare del tutto usuale, coerente con le interpretazioni della giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, secondo l'orientamento più tradizionale della Suprema Corte di Cassazione, formatosi già anteriormente alla emanazione della L. 110/1975 ma prevalente fino alla fine degli anni '80, le pistole semiautomatiche in calibro 9 mm Parabellum o calibro "9 lungo" come in numerose massime esso viene denominato, presumibilmente soltanto per distinguerlo dal calibro 9 corto, sono da qualificare come "armi da guerra".

Il ragionamento giuridico seguito è eminentemente formale: le pistole in tale calibro, anche se la maggior parte delle massime rinvenute fa riferimento alla pistola Beretta calibro 9 corto, oggi iscritta in Catalogo, sono da qualificare armi da guerra in quanto in dotazione alle nostre Forze Armate (cfr. in tal senso Cass. sez. I, sent. N. 1973 del 04/02/1977, Vangi; sez. I, sent. n. 15425 del 07/12/1977, Barbato; sez. I, sent. n. 9074 del 07/07/1978, Perez; sez. I, sent. n. 12325 del 14/10/1978, Arena; sez. I, sent. n. 3852 del 20/04/1979, Gallo; sez. I, sent. n. 3977 del 21/03/1980, Pesce).

Il carattere formale del percorso interpretativo seguito dalla Suprema Corte, che argomenta unicamente dalla destinazione, effettiva o anche solo potenziale, alla dotazione delle forze armate, oltre che far rivivere erroneamente l'ormai abrogato criterio vigente sotto il TULPS (art. 33 Reg), conduce anche ad esiti decisamente discutibili allorché si giudicano come potenzialmente idonei all'utilizzo bellico, anche armi evidentemente obsolete o vetuste e da tempo dismesse dai corpi armati, come nel caso, si cita a titolo esemplificativo, del fucile Vetterly (Cass. sez. II, sent. n. 2196 del 01/03/1979, Cozzolino), delle pistole Fegjergjar calibro otto e Mauser calibro 7,63 (Cass. sez. I, sent. n. 5381 del 15/06/1979, Rossi), della pistola Glisenti nell'omonimo calibro 9 (Cass. Sez. II, sent. n. 1770 del 28/02/1974, Turrinetti).

Solo in un secondo momento, in ragione della presumibile più approfondita riflessione sulle innovazioni apportate alla regolamentazione della materia, la S.C., alla considerazione formale della mera desti-

nazione, attuale o potenziale, alla dotazione delle forze armate aggiunge, attribuendogli valore di preminenza, anche la caratteristica tecnica della spiccata potenzialità di offesa come distintiva, a norma dell'art. 1 L. 110/1975, delle armi da guerra.

La qualifica di arma da guerra è allora desunta dalla *“peculiare caratteristica di potenzialità offensiva desunta dal calibro, dal grado di automatismo, dalla gittata e dal peso dei proiettili”* (Cass. sez. I, sent. n. 5381 del 15/06/1979, Rossi) ovvero dalla *“potenzialità di offesa, potere di arresto, precisione o altro”* (Cass. sez. II, sent. n. 2196 del 01/03/1979, Cozzolino).

Con particolare riferimento alla pistola Beretta Calibro 9 mm Parabellum, la Cassazione specifica che *“detta arma consente di sparare proiettili con elevata energia cinetica e con potere distruttivo notevolmente superiore alle esigenze della difesa ed inoltre che la stessa è attualmente in dotazione alle forze armate italiane non soltanto per fini di polizia”* (Cass. Sez. I, sent. n. 7380 del 11/06/1980, Turci) ovvero *“per la sua peculiare caratteristica di spiccata potenzialità offensiva desunta dal calibro, dall'automatismo e quindi dalla gittata e dal peso dei proiettili, donde la specifica idoneità ad essere anche impiegata per l'armamento delle truppe e per gli usi militari”* (Cass. sez. I, sent. n. 1249 del 20/02/1981, Scimone).

Un più recente orientamento giurisprudenziale, diffusosi sulla base di una rivisitazione dell'art. 2 della L. 110/1975 - e più precisamente l'art. 2 comma 1 lett. G) che ricomprende testualmente tra le armi comuni da sparo le pistole a funzionamento semiautomatico e ciò a prescindere dal calibro della cartuccia che esse sono destinate a sparare - aggiunge, invece, a qualificare le pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum (*“giammai”*, vien detto esattamente, qualificabili armi da guerra per espresso dettato normativo) - come *“armi tipo guerra”*, categoria prevista dal comma 2 dell'art. 1 della L. 110/1975, sulla quale si dovrà tornare più diffusamente in seguito. E ciò in ragione di un'unica considerazione, ossia il fatto che esse si prestano all'utilizzo di munizioni impiegate in armi da guerra, essendo le munizioni calibro 9 mm parabellum destinate ad essere utilizzate anche su alcune armi automatiche in pari calibro in uso agli enti militari.

Il ragionamento giuridico seguito (cfr. per tutte Cass. Pen., Sez. I, 26/5/1986 n. 2360, Venezia; Cass. Pen., Sez. I, n. 1997 n. 02374, Cioffi Squitieri; sez. V, sent. N. 4913 del 20/05/1985, Niola; Sez. II, sent. N. 5109 del 25/05/1985, Grasso; sez. I, sent. n. 11883 del

26/11/1987, Greco; sez. I, sent. n. 6234 del 27/05/1994, Guastalegnone ed altri) si basa su una considerazione di fondo che, lungi dal costituire l'approdo di un approfondito percorso tecnico giuridico, finisce per costituire di fatto una petizione di principio.

Le armi "tipo guerra" sono cioè, considerate autonoma categoria di armi, contraddistinte da determinate caratteristiche tecnico-balistiche per cui, se è vero l'assunto che le pistole semiautomatiche sono in genere armi comuni da sparo, assunto come si vedrà non contestabile per la chiarissima disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. g, L. 110/1975, ciò è vero nei limiti in cui esse non rientrino, ai sensi della riserva contenuta in apertura dello stesso comma 1 cit., nella categoria delle armi tipo guerra. Evenienza che si verifica allorché le stesse possano utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra, in particolare il munizionamento in calibro 9 mm parabellum, la cui inclusione nell'ambito di quello da guerra appare, però – e in ciò è come si vedrà il limite di questa tesi – del tutto assiomatica.

Per cui, riconosciuta alla categoria "armi tipo guerra" una collocazione residuale rispetto alle armi da guerra ed a quelle comuni da sparo, le pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum, pur riconoscendosi la loro astratta catalogabilità nell'ambito delle armi comuni da sparo, sono definite "armi tipo guerra", appunto, in quanto dotate di una delle caratteristiche menzionate nel secondo comma dell'art. 1 L. 110/1975, ossia quella di essere capaci di utilizzare lo stesso munizionamento impiegato anche in armi da guerra, cioè in alcune specifiche armi automatiche in dotazione ai nostri enti militari, come pure a quelli stranieri, in calibro 9 mm parabellum. Armi la cui qualificazione come da guerra, invero non contestabile come per tutte le armi a funzionamento automatico, risiede, non già nel calibro della cartuccia impiegata bensì nel meccanismo di funzionamento, che le rende capaci di un'elevata potenzialità offensiva, di un volume di fuoco, cioè, irrealizzabile con le armi semiautomatiche.

Come si è già rilevato sotto il profilo della considerazione della realtà effettuale, la ritenuta qualificazione delle pistole semiautomatiche in calibro 9 mm Parabellum come armi "tipo guerra" si pone in patente ed effettivo conflitto con il Catalogo Nazionale ove sono state iscritte, a far data dal 1979, undici modelli di armi corte a rotazione proprio in calibro 9 parabellum, sebbene, in taluni casi, con una diversa denominazione del medesimo calibro. Iscrizione cui è seguita,

com'è ovvio, l'importazione e la susseguente distribuzione sul mercato civile di numerosissimi esemplari di siffatte armi.

Appare evidente come anche tali armi corte utilizzino – perché così prodotte e poste in commercio – lo stesso munizionamento calibro 9 mm Parabellum, definito come da guerra, per cui, a rigore, anch'esse dovrebbero essere qualificate come *“armi tipo guerra”*. Né il diverso regime giuridico può trovare spiegazione con riferimento alla modalità di funzionamento semiautomatico invece che a rotazione, sia perché il secondo comma dell'art. 1 della L.110 cit. non pone alcuna distinzione al riguardo parlando in generale di *“armi.... che possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra”*, sia perché detta modalità di funzionamento, con riferimento alle armi corte, è dalla legge specificamente riferita come propria delle armi comuni da sparo e mai alle armi da guerra.

Talune sentenze aderenti all'indirizzo giurisprudenziale citato, prendono in considerazione l'avvenuta iscrizione sul Catalogo nazionale di armi semiautomatiche corte in calibro 9 parabellum ma solo per definire questa iscrizione come *“eccezionale”*, sebbene la normativa disciplinante il Catalogo Nazionale non preveda né ammetta in alcun modo la possibilità di iscrizioni in via di eccezione. Né tale possibilità potrebbe essere ricavata in via implicita giacché l'iscrizione al catalogo nazionale è deputata unicamente alla ricognizione e conseguente dichiarazione del possesso delle caratteristiche tecniche connotanti la qualifica di arma comune da sparo, così come indicate dalla legge, segnatamente dall'art. 2 della L. 110/1975.

Il dato confligge ancor più spiccatamente, lo si è osservato in apertura, con l'avvenuta iscrizione sul Catalogo Nazionale degli oltre 400 prototipi e modelli di pistole semiautomatiche in cal. 9 x 21 e con la conseguente lecita diffusione sul mercato civile di migliaia di pistole in tale calibro conformi al singolo prototipo o al singolo modello catalogati.

Orbene, le pistole in tale calibro, per le caratteristiche metriche della camera di cartuccia sono capaci di utilizzare anche le cartucce in calibro 9 mm parabellum (camera di cartuccia più lunga di due millimetri rispetto ai 19 mm del bossolo delle munizioni in calibro 9 mm parabellum) sono perfettamente capaci di utilizzare regolarmente, ossia con effettiva e concreta funzionalità allo sparo, il munizionamento calibro 9 mm parabellum, ossia, volendo seguire il ragionamento delle

pronunzie giurisprudenziali in argomento, il munizionamento da guerra.

Sempre seguendo il medesimo ragionamento giuridico, ci troveremo allora anche in questo caso di fronte a prototipi e modelli di armi qualificabili come “*armi tipo guerra*”, illecitamente iscritti sul Catalogo Nazionale e a migliaia di armi conformi ai prototipi ed ai modelli catalogati in tale calibro, circolanti altrettanto illecitamente sul territorio nazionale.

Ma, oltre alle armi corte semiautomatiche in calibro 9x21, che – unitamente ai modelli di armi corte a rotazione catalogati in cal. 9 parabellum o in calibri con denominazione sinonima – costituiscono altro esempio palese dell’incongruità dell’interpretazione in discorso, trattasi peraltro del calibro per armi corte maggiormente diffuso in Italia, esistono tantissimi altri casi di prototipi e modelli di armi corte semiautomatiche, regolarmente iscritti sul Catalogo nazionale, che utilizzano le stesse munizioni impiegate da armi da guerra automatiche straniere – iscrizione seguita dalla conforme produzione, importazione e diffusione nel mercato civile, di armi corte semiautomatiche in tali calibri. Così, a titolo di mera esemplificazione, si può menzionare la catalogazione, ad oggi: di 44 modelli di armi corte semiautomatiche in calibro 9 mm Steyr per le cui omologhe cartucce è camerato il mitra Steyr-Solothurn S 1-100; di 101 modelli di armi corte da sparo semiauto in cal. 7,65 Parabellum per le cui omologhe cartucce è camerato il mitra svizzero SIG mod. 20; di oltre cento modelli di armi corte semiauto in cal. 9 corto per le cui omologhe cartucce sono camerati il mitra americano Ingram mod. 11 ed il mitra cecoslovacco CZ 38; nonché la catalogazione, ad oggi, di centinaia di modelli di armi corte semiauto in cal. 7,65 mm per le cui omologhe cartucce è camerato il mitra cecoslovacco VZ 61.

c) La nozione e distinzione giuridicamente rilevanti di armi da guerra e armi comuni da sparo

Deve, allora, a questo punto del discorso, porsi attenzione alla individuazione giuridica delle categorie di armi da guerra e armi comuni da sparo ed al fondamento della loro distinzione, per poi passare, nel prosieguo del presente scritto, alla categoria delle armi “tipo guerra”, presunto *tertium genus* nella classificazione operata dal legislatore (cfr. sulla classificazione in generale delle armi da fuoco E. Mori, *La*

nuova disciplina delle armi in Giust. Pen., 1977, p. 258; L. Rinella, *Le armi ed esplosivi nella legislazione vigente*, Rimini, 1986; F. Palazzo, *Armi, munizioni ed esplosivi nel diritto penale*, in D.I.Pen. vo. I, 1987; R. Cantagalli, *Le armi e gli esplosivi nella legislazione vigente*, Roma 1988; G. Bellagamba – P.L. Vigna, *Armi Munizioni Esplosivi*, Milano 1991; D. Carcano - A. Vardaro, *La Disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*, Milano, 1993; Edoardo Mori, *Il Codice delle armi e degli esplosivi*, Piacenza, 2008).

Nella individuazione dei criteri di classificazione normativa delle armi da fuoco, la difficoltà maggiore con cui l'interprete deve misurarsi è data dalla disorganicità della disciplina, dovuta al succedersi di atti normativi, raramente coordinati tra loro, con *ratio* differenti e con disposizioni sovente in deciso contrasto. E proprio in ciò sta, il pregio maggiore della decisione in commento, nell'offrire, cioè, una lettura attenta e lucida della disciplina normativa vigente, coordinandone i vari aspetti e risolvendone le antinomie, operando una riduzione ad unità di una materia che spicca per complessità, disarmonia e disorganicità.

La distinzione tra armi da guerra e armi comuni da sparo trova, in particolare, il suo giuridico fondamento nella disposizione introdotta dal primo comma dell'art. 1 L. 110/75 che, con una norma di carattere definitorio - alla quale viene testualmente riconosciuta valenza generale, valevole agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia - individua le armi da guerra come quelle che *“per la loro spiccata potenzialità d'offesa sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico...”*.

La stessa norma, al comma secondo dello stesso articolo, introduce anche una definizione delle armi *“tipo guerra”*, alle prime assimilabili, ossia quelle che: *“pur non rientrando tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano delle caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra”*, ossia possiedono caratteristiche tecnico-balistiche del tutto omologhe a quelle delle armi da guerra.

La definizione normativa di cui all'art. 1 comma 1 L. 110/75 armi evidenzia sostanzialmente che un'arma moderna dotata di spiccata potenzialità offensiva è da guerra, e che da tale caratteristica la rende destinabile, in atto o in potenza, agli Enti Militari nazionali o stranieri.

Ed è implicitamente innegabile come tale destinazione attuale o potenziale postuli che deve trattarsi di armi provenienti da produzione operata da stabilimenti militari o da ditte, nazionali o stranieri, autorizzati ad operare nel settore.

Ne consegue che, affinché un'arma "indagata" possa dirsi in dotazione alle truppe nazionali od estere, deve risultare anzitutto, che la stessa sia strutturalmente e meccanicamente identica ad una di quelle possedute da tali Enti. Se poi si vuole sostenere che la stessa sia da guerra, dovrà accertarsi che quella individuata in dotazione sia dotata di spiccata potenzialità offensiva. Accertamento che, mentre è abbastanza semplice con riguardo alle armi automatiche che sono da guerra per definizione, non altrettanto semplice si rivela nell'ipotesi in cui l'arma indagata sia identica ad una di quelle semiautomatiche di cui pure gli Enti Militari possono risultare dotati.

Sul punto la C.Cost. con ordinanza n. 498 del 25.11.1987 (in G.U. n. 54 I serie speciale) ha espresso il principio per cui la spiccata potenzialità offensiva, che contraddistingue le armi da guerra, è una caratteristica tecnica che deve essere accertata in concreto attraverso la considerazione di tutti gli elementi idonei a valutarne il potenziale offensivo, ossia attraverso un'adeguata perizia tecnico-balistica e, sul punto, specifica sempre la Corte Costituzionale, il giudice penale non è vincolato da un precedente atto amministrativo che qualifichi da guerra una data arma, potendo sindacarne la legittimità in via incidentale secondo i principi generali. Per cui non può ritenersi vincolante per il giudice penale il Decreto del Ministro dell'Interno che, integrando l'art. 1 cit., rifiuti l'iscrizione di un'arma al catalogo nazionale qualificandola come da guerra, come pure è accaduto che argomentasse la stessa Corte di Cassazione (cfr. sul punto Cass. sez. I, sent. n. 9524 del 29/10/1981, Pira).

Oltre alla categoria delle armi da guerra ed in alternativa a queste in quanto prive di spiccata potenzialità offensiva, il legislatore individua, nella classificazione introdotta dalla L. 110/1975, la categoria delle "armi comuni da sparo", indicate nell'art.1 della stessa legge, la cui commercializzazione, proprio perché mancanti di quella spiccata potenzialità offensiva che contraddistingue le armi da guerra, è lecita nel mercato civile.

Tra di esse l'art. 2 comma 1 ricomprende alla lett. G) testualmente anche le pistole a funzionamento semiautomatico, e ciò a prescindere dal calibro della cartuccia che esse sono destinate a sparare, nulla di-

sponendo al riguardo; né, oltretutto, stabilendo una qualifica differenziata per le armi corte semiautomatiche che risultano in atto in dotazione agli Enti Militari.

Disposizione dalla quale emerge, pertanto, con assoluta evidenza che le pistole semiautomatiche non possono che essere qualificate armi comuni da sparo.

Una conferma all'assunto viene dalla successiva Legge 9 luglio 1990, n. 185 "*Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*" che, nell'elencare le armi da sparo facenti parte dei materiali d'armamento destinati all'uso esclusivo delle truppe (art. 2 comma 2), testualmente esclude da detti materiali le "*armi corte da sparo purché non automatiche*" ossia le pistole semiautomatiche (art. 1 comma 11), senza alcuna eccezione per quelle in calibro 9 parabellum.

L'esclusione delle armi semiautomatiche è, poi, confermata anche dall'elenco approvato con D.M. 13.6.2003 (G.U. serie gen. N. 171 del 25.7.2003), emanato ad integrazione della disciplina introdotta dalla stessa legge, che non le comprende nel dettagliato elenco.

Per la precisione, l'art. 2, comma 2 della L. 185/1990 indica che le armi facenti parte dei materiali di armamento sono costituite da armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento (comma 2, lett. b) nonché da armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento (comma 2, lett. c).

Tale classificazione è poi specificata, in dettaglio, dal D.M. 13.6.2003 che ricomprende, tra le armi da guerra:

“Categoria 1

Armi ed armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm (cal. 0,50 pollici)... come segue...:

a) fucili automatici, carabine automatiche, pistole automatiche, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;

b) armi lunghe da sparo semiautomatiche appositamente progettate per impiego militare;”

omissis

“Categoria 2

Armi o sistemi d'arma di calibro superiore a 12,7 mm (cal. 0,50 pollici)... come segue...:

a) bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi anticarro... cannoni senza rinculo...”

Il D.M. appena richiamato contiene, quindi, una precisa ed analitica enumerazione di quali armi da fuoco possano considerarsi armamento militare, in particolare le armi automatiche di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm, le armi lunghe semiautomatiche con canna ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare e le armi di calibro superiore a 12,7 mm a prescindere dalle loro modalità di funzionamento.

Alla luce della classificazione indicata, conseguente alla lettura sistematica delle fonti normative richiamate, appare evidente che, in ogni caso, le armi automatiche sono da considerarsi armi da guerra, facenti parte, come tali, dei materiali di armamento di cui alla legge 185/90, in quanto dotate di spiccata potenzialità offensiva *ex se*, a prescindere cioè dalla munizione impiegata e per il solo fatto di rendere possibile, attraverso il loro particolare meccanismo, la realizzazione di un consistente volume di fuoco in tempo rapidissimo, non realizzabile, come si è già evidenziato, con le armi semiautomatiche.

È proprio questo, allora, il primo discrimine individuabile, senza incertezze di ordine ermeneutico, tra armi da guerra e armi comuni da sparo.

Discrimine confermato dalla direttiva CEE n. 477/91, di poco successiva alla L. 185/90, che opera una distinzione tra “*armi da fuoco proibite*” e “*armi da fuoco soggette ad autorizzazione*”, collocando tra le prime le armi da fuoco automatiche e tra le seconde le armi semiautomatiche e quelle con diversa modalità di funzionamento.

La Corte di Cassazione si è pronunciata sul punto una sola volta (la sentenza n. 4032 del 12.4.1991, Clocchiatti) sostenendo che l’operatività della legge in parola sarebbe limitata “*alle operazioni di esportazione, di importazione e di transito dei materiali di armamento nonché di cessione e di relative licenze di produzione*” per cui la definizione e la classificazione dei materiali di armamento non sarebbero applicabili ad altri fini.

La decisione appare censurabile sotto i profili della logicità e dell’armonizzazione con la normativa precedente. La *ratio* della legge, individuabile tramite l’attenta lettura dei lavori preparatori, è quella di regolare le forniture e l’approvvigionamento dei materiali di armamento delle truppe, al fine di migliorare l’efficienza delle truppe stesse, regolando al contempo anche gli sbocchi esteri del commercio dei materiali di armamento sia provenienti dall’apparato produttivo interno alle forze militari che dall’apparato imprenditoriale interno. Appa-

re, allora, logico e consequenziale che il legislatore abbia provveduto ad individuare i materiali d'armamento e tra questi le armi che ne fanno parte, e che, quando sono oggetto di commercio con l'estero, devono sottostare ai complessi controlli ed adempimenti previsti dalla nuova normativa.

Peraltro, il coordinamento di detta normativa con il primo comma dell'art. 1 della L.110/75 è oltremodo agevole, ponendosi le armi cui si fa riferimento nella L.185/90 non già come entità autonome, presupponenti definizioni diverse ovvero una peculiare connotazione tipologica distinta, ma, al contrario, in rapporto di evidente completamento e specificazione di quanto disposto nell'art. 1/1° c. della L.110.

A ritenere, altrimenti, argomentando per absurdum secondo il ragionamento logico seguito dalla Corte nelle pronunzie citate, dovrebbe concludersi che una pistola semiauto in calibro 9 mm Parabellum - proprio in relazione ad una pistola Walther P38 in tale calibro è stato affermato l'errato principio - quando viene prodotta per essere esportata non necessita delle autorizzazioni di cui alla L.185/90 in quanto semiautomatica e comune, e quando viene fabbricata per gli Enti Militari dello Stato è arma da guerra.

All'esito, allora, della lettura coordinata della disciplina vigente (artt. 1 comma 1 prima parte e 2 comma 1 L. 110/75; artt. 1 comma 11 e 2 lett. B) e C) L. 185/90; cat. 1, 2 e 3 D.M. 13.6.2003) risultano senz'altro esatti i principi enucleati al riguardo nella decisione che si annota e che, di seguito, si riportano integralmente.

“Un'arma da sparo sottoposta ad indagine al fine di accertare la sua qualifica di arma da guerra, per essere tale:

1) deve, in primo luogo, risultare oggetto di produzione da parte di stabilimenti militari o da parte di imprese o ditte ufficialmente operanti nel settore

2) deve aver mantenuto immutate le caratteristiche di classe e tipologiche originarie

3) deve avere una spiccata potenzialità offensiva, connotazione che, allorché non risulti univocamente certa, deve formare oggetto di apposito accertamento tecnico balistico

4) deve far parte dei materiali di armamento destinati o potenzialmente destinabili agli enti militari

5) deve rientrare nell'ambito delle armi automatiche di calibro inferiore o eguale a 12,7 mm, delle armi lunghe con canna ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare ovvero avere cali-

bro superiore a 12,7 mm a prescindere dalla sua tipologia di funzionamento”

Con il corollario che, le armi lunghe e corte semiautomatiche di calibro inferiore o uguale a 12,7 mm sono armi comuni da sparo, pur quando dovessero risultare destinate o destinabili agli Enti Militari nazionali o stranieri e ciò proprio per la mancanza della caratteristica tecnico-balistica della spiccata potenzialità offensiva connotante le armi da guerra, che ne impedisce l’inclusione, come pure la più tradizionale giurisprudenza di legittimità, per anni ha invece ritenuto.

d) Le armi tipo guerra

Come già accennato, un successivo e più recente indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione ha qualificato le pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum “armi tipo guerra”, in ragione del fatto che le munizioni dalle stesse camerate sarebbero munizioni da guerra; qualifica a quest’ultime attribuibile in quanto sono camerate anche da armi da guerra, e cioè da alcune armi automatiche in tale calibro (art. 1 comma 3 L. 110/1975) in dotazione alle nostre Forze Armate ed a taluni Stati esteri.

Occorre, allora, al fine di verificare la correttezza o meno di questo inquadramento, i limiti e implicazioni della categoria normativamente riconosciuta delle armi c.d. “tipo guerra” e, in particolare, se si tratta davvero, come sostenuto nelle sentenze aderenti all’indirizzo citato, di una categoria autonoma di armi, un *tertium genus* rispetto alle categorie delle armi comuni da sparo e delle armi da guerra.

Su questo punto la sentenza del GUP di Lanusei, che risulta, peraltro, e la circostanza non è davvero di poco conto per intuibili ragioni, passata in giudicato senza essere stata impugnata, appare decisamente innovativa contribuendo a delineare esattamente gli elementi distintivi ed i confini della nozione investigata.

La tipologia delle armi “tipo guerra” è introdotta dall’art. 1, comma 2 L. 110/1975, che stabilisce che sono “armi tipo guerra” quelle che “... *pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra*”.

La norma fa, quindi, riferimento ad una tipologia di armi che, pur avendo caratteristiche tecnico-balistiche del tutto analoghe con le armi da guerra, tali non possono essere qualificate, non sono da guerra, ossia non possono “*essere destinate al moderno armamento delle truppe*”, né possono, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della stessa legge, formare oggetto di lecita acquisizione da parte dei privati.

Si tratta, indubbiamente, di una categoria di armi difficilmente individuabile in concreto, non identificabile con la categoria, simile, pur essa di difficile concreta individuazione, tenuta presente dal legislatore del 1940 allorché, in esecuzione dell’art. 28, comma 1 del TULPS, aveva disciplinato la categoria delle armi “*tipo guerra*” raggruppandovi le armi c.d. “*analoghe*” a quelle da guerra, con la sostanziale differenza che anche queste erano state previste come destinabili all’armamento delle truppe, ovvero ad usi comunque militari anche se non connessi con l’armamento propriamente detto (così argomenta la Cass. nella sent. della sez. VI, n. 501 del 08/06/1971, Cignoli concernente la pistola Tettoni mod 1916 cal 10,35, in dotazione fino al 1941 ai carabinieri a cavallo o almeno così ha ritenuto la Corte), mentre oggi quelle disciplinate sono normativamente escluse da tale destinazione, per testuale indicazione del Legislatore che premette all’individuazione della nozione l’inciso: “... *non rientrando tra le armi da guerra*”, ed altresì da qualunque uso, non avendo il legislatore del ‘75 ripreso nemmeno per questa parte il contenuto del secondo comma dell’art. 33 Reg. es. del TULPS correlato al 1° comma della medesima disposizione.

Peraltro la categoria delle “armi da guerra”, come innanzi avvertito, è categoria che, a seguito dell’emanazione della L. 110/1975, risulta ampliata nel suo ambito di applicazione estendendosi fino a ricomprendere tutte le armi che, dotate di spiccata potenzialità d’offesa e proprio per questa loro caratteristica, sono destinate o destinabili all’uso bellico ovvero all’armamento delle truppe o degli altri corpi armati, non lasciando alcuno spazio alla configurazione di una categoria residuale che possa comprendere le armi “analoghe” a queste ultime (cfr. sul punto F. Palazzo, op. cit. p. 259, E. Mori, Il Codice delle armi e degli esplosivi cit., p. 181 e ss.).

Esatto ed incontestabile allora quanto viene affermato in sentenza in ordine alla individuazione di tale fascia di armi e cioè che, tenendo conto di quanto stabilito dal Legislatore a proposito della categoria delle armi da guerra, propriamente dette, la nozione delle “*armi tipo*

guerra” viene ad essere, concretamente, ristretta alle armi con taluna delle caratteristiche tecnico-balistiche indicate nell’art. 1, comma 2, e che le rende simili alle armi da guerra, ma prodotte da soggetti non operanti ufficialmente nel settore, da soggetti, cioè, che vi operano illecitamente. Si tratta, in definitiva, di armi prodotte illecitamente e messe in circolazione, altrettanto illecitamente.

Sono, allora, da considerarsi “*armi tipo guerra*” quelle allestite illecitamente con caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra; quelle automatiche prodotte anch’esse illecitamente; quelle comuni da sparo che, pur prodotte originariamente e lecitamente con funzionamento semiautomatico, siano state meccanicamente alterate nella fase della loro circolazione per sparare a raffica; e quelle semiautomatiche prodotte illecitamente per impiegare munizioni da guerra identificabili con quelle di calibro superiore a 12,7 mm e con quelle di cui si dirà più innanzi in maniera più specifica.

Tali armi hanno in comune con le armi da guerra la caratteristica della spiccata potenzialità d’offesa ma, provenendo esse da canali non ufficiali, l’amministrazione militare non potrebbe mai destinarle agli enti militari, donde la loro particolare collocazione e l’attribuzione alle stesse della nomenclatura di armi tipo-guerra in ragione del loro *status* d’illiceità.

Questa interpretazione, d’altronde, stante l’evidenza dell’analogia sotto il profilo tecnico, balistico e costruttivo con le armi da guerra propriamente dette, appare come l’unica capace di dare autonomia logica e sistematica alla norma citata rispetto a quella dell’art. 1, comma 1 della medesima L. 110/1975, della quale, altrimenti, finirebbe per costituire un inutile duplicazione sul piano giuridico nonché, sul piano fattuale, per rimanere cioè priva di pratica applicazione per la difficile individuabilità della tipologia di armi contemplata.

Le armi “tipo guerra” costituiscono, viceversa, una categoria anomala, eccezionale, che si distingue dalle armi da guerra solo per il profilo della provenienza illecita, non ufficiale quindi, e non sotto il profilo squisitamente tecnico che può essere, teoricamente ed effettivamente, identico, come avviene, ad esempio, per le armi capaci di funzionamento automatico, ossia a raffica, di illegale fabbricazione artigianale; in altri termini, solo la provenienza illecita legittima la previsione delle armi tipo guerra, posto che diversamente e tornando all’esempio delle armi automatiche non sarebbe profilabile alcuna di-

stinzione tra un'arma da guerra automatica ed un'arma tipo guerra automatica.

Di questa conclusione, l'autore della sentenza annotata individua una conferma letterale nella clausola di riserva contenuta nella parte introduttiva dell'art. 2 L. cit. che disciplina le armi comuni da sparo, che recita: "... *salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso*", ossia dall'art. 1 cit.. Clausola dalla quale si evince come le armi comuni da sparo, allorché dotate di una delle caratteristiche balistiche indicate dal secondo comma dell'art. 1, acquistano anch'esse la qualifica di "*armi tipo guerra*"; circostanza che, come è evidente, esse possono acquisire non quando sono state prodotte lecitamente ma soltanto nella fase della loro circolazione a seguito di alterazione meccanico-strutturale realizzata, ovviamente, in via illecita.

Quanto alla disciplina giuridica delle "*armi tipo guerra*", essa appare piuttosto semplice in quanto, visto che tale anomala categoria ricade interamente nel campo dell'illegalità, si traduce nell'assoluto divieto della fabbricazione e circolazione oltre che nelle gravi sanzioni penali previste per la violazione di tali divieti.

Solo le armi da guerra e quelle comuni da sparo, infatti, (ed è questa un'ulteriore conferma della correttezza dell'interpretazione indicata), sono disciplinate dalla medesima L. 110/1975 "*agli effetti delle leggi penali, di quella di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia*" agli ovvi fini della regolamentazione delle lecite condotte di fabbricazione, importazione, esportazione e circolazione. Mentre le "*armi tipo guerra*" sono, per converso, prese in considerazione dal legislatore unicamente al fine di dichiarare e, quindi, sanzionare il particolare *status* di illiceità che le caratterizza proprio allo specifico fine, ed in ciò è la *ratio* della previsione normativa in parola, contrastarne severamente la produzione e circolazione.

La L. 185/90 offre un'ulteriore conferma della connotazione esclusivamente illecita delle "*armi tipo guerra*". Tale testo normativo, infatti, nel disciplinare rigorosamente la circolazione dei materiali di armamento, non prende nemmeno in considerazione, la categoria delle armi tipo guerra e la circostanza appare del tutto consequenziale a quanto si sostiene giacché oggetto delle attività che sono regolate possono essere soltanto materiali la cui fabbricazione sia stata posta in essere da imprese o ditte autorizzate ad operare nel settore, una produzione ossia presidiata da canoni di assoluta liceità.

Allo stesso modo, le “*armi tipo guerra*” non sono prese in considerazione dalla L. 110/1975 (artt. 12, 15 e 16) e dal TULPS (art. 46 del Reg.) che si limita a regolamentare le omologhe attività di produzione, importazione, esportazione e transito delle armi comuni da sparo.

Per come individuata, la categoria delle armi tipo guerra, quindi, comprende le armi prodotte da soggetti non abilitati ad operare ufficialmente nel settore, con le caratteristiche tecnico-balistiche indicate dal secondo comma dell’art. 1 L. 110/1975 e che, proprio per la intrinseca connotazione illecita che esse conservano, non possono formare oggetto di acquisizione da parte delle amministrazioni militari né per essere destinate ad armamento a fini bellici né per essere immesse nel mercato civile.

Le armi comuni da sparo, viceversa, assumono la qualifica di armi tipo guerra, perdendo al contempo la qualifica originaria, esclusivamente nell’ipotesi in cui esse subiscano, nella fase della loro circolazione, un intervento di alterazione meccanica che conferisca loro le caratteristiche tecnico-balistiche prese in considerazione dal secondo comma dell’art. 1 cit.

Da ciò consegue, logicamente, che un’arma oggetto di produzione autorizzata, la quale al momento della verifica giudiziaria, risulti avere conservato le sue originarie caratteristiche balistiche e meccanico-operative, non può mai essere qualificata come arma tipo guerra e che le armi, lecitamente ed ufficialmente prodotte, o sono armi da guerra ovvero armi comuni da sparo, *tertium non datur*, principio questo che non consente in alcun modo di ritenere corretto l’inquadramento all’interno della categoria delle pistole semiautomatiche in calibro 9 mm Parabellum.

Se l’interpretazione appena lumeggiata è corretta, ed il ragionamento tecnico-giuridico seguito dal GUP di Lanusei non mostra incertezze di ordine dogmatico, deve, inoltre, rilevarsi come ben difficilmente quella delle armi “*tipo guerra*” possa essere considerata come una categoria logicamente autonoma rispetto a quella delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo. Più che un *tertium genus* propriamente detto si tratta di una specificazione delle precedenti due categorie, oggetto viceversa di una specifica regolamentazione da parte del legislatore emanata solo al fine di vietarne la circolazione e menzionata nella normativa di settore all’unico di fine di affermarne lo *status* di radicale illegalità, di negargli, ossia, ogni diritto di cittadinanza all’interno dell’ordine giuridico.

Una ulteriore conferma del principio esposto, ossia che le armi comuni da sparo siano da qualificare come “*armi tipo guerra*” solo allorché le loro caratteristiche tecnico-balistiche siano state illecitamente alterate attraverso modifiche meccaniche o strutturali, viene rinvenuta dall’estensore della decisione che si annota nel rinvio contenuto nel comma secondo dell’art. 1 della L. 110/1975, al comma secondo dell’art. 2 dello stesso testo legislativo. Questione autonomamente riservata al paragrafo che segue involgendo la soluzione di altre problematiche.

e) Le armi lunghe commerciali che si prestano all’utilizzazione del munizionamento da guerra

Il secondo comma dell’art. 2 della L. 110/1975 prevede che: “*Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari*”.

Il legislatore, quindi, per tale tipologia di armi comuni da sparo, fucili e carabine appunto capaci di prestarsi all’utilizzo anche di munizionamento da guerra, ha dettato una disposizione specifica nell’intento di escludere che le stesse possano essere qualificate armi tipo guerra a condizione, tuttavia, che esse, possiedano le caratteristiche tecniche ivi indicate. Ciò senza precisazioni sulla loro struttura ovvero sulle loro modalità di funzionamento che sono quelle già descritte dal primo comma dell’art. 2 cit., trattandosi di armi, quindi, che per le loro caratteristiche tecniche sono da ricomprendere, a pieno titolo, tra le armi comuni da sparo elencate nella disposizione appena richiamata, ed esattamente il decidente indica concretamente tra quali di esse, puntualizzando, altrettanto giustamente, che la loro separata allocazione è necessitata dall’essere armi lunghe accomunate dal prestarsi all’impiego di munizioni militari.

La *ratio* dell’introduzione della disposizione anzidetta da parte del legislatore del 1975 appare evidente ed è fondata sulla consapevolezza della pregressa diffusione nel mercato civile di armi lunghe prodotte per camerare due tipologie di munizioni con dati metrici di calibro identici a quelli delle omologhe cartucce impiegate in armi lunghe in dotazione agli enti militari. Essendo tali cartucce (erroneamente) rite-

nute da guerra ai sensi del terzo comma dell'art. 1 L. cit., ove dette armi non fossero state specificamente escluse dalla categoria delle armi tipo guerra, esse sarebbero state qualificate come tipo guerra con il conseguente bando di un cospicuo numero di armi già in circolazione sul territorio nazionale.

Le cartucce in questione si identificano con quelle aventi due calibri prodotti in USA per il mercato civile molto tempo prima dell'adozione militare da parte delle Forze Armate dei Paesi aderenti alla NATO, tra i quali anche l'Italia, con una diversa denominazione, precisamente il calibro .308 Winchester, adottato come calibro 7,62 NATO, e il calibro .223 Remington, adottato come calibro 5,56 NATO.

Si tratta di munizioni tra loro strutturalmente identiche i cui dati metrici, espressi in millimetri sono i seguenti: 5,56x45 e 7,62x51.

La doppia denominazione, a fronte dell'identità della munizione, è indicata dalla Commissione Internazionale Permanente - istituita con la Convenzione adottata a Bruxelles il 1 luglio 1969, ratificata in Italia con la legge 12.12.1973 n. 993, con il compito di indicare gli esatti dati metrici e i limiti pressori delle cartucce per ogni calibro, alla cui osservanza sono tenuti i paesi aderenti. La Commissione ha raggruppato nella Tabella I, denominata "*Liste des calibres synonymes*" le altre denominazioni con cui sono noti tali calibri.

L'identità strutturale a quelle commerciali porta ad una loro indifferenziata utilizzazione in un'arma da guerra ed in un'arma comune da sparo. La produzione di tali munizioni quando è indirizzata al mercato civile, assume la denominazione originale di calibro .308 Winchester e calibro .223 Remington riportata sulla base del fondello della cartuccia, e quando è indirizzata alle Forze Armate dei Paesi aderenti alla NATO, assume la denominazione di calibro 7,62 NATO e di calibro 5,56 NATO, denominazioni generalmente contrassegnate sulla base del fondello solo con l'anno di produzione del lotto e con un simbolo che attesta la loro destinazione ed appartenenza alle Forze Armate dei Paesi NATO ovvero, nel nostro paese, degli altri Corpi Armati dello Stato.

Come si diceva, nel fare riferimento a fucili e carabine capaci di utilizzare munizionamento da guerra, l'art. 2, comma 2 L. 110/1975 non esplicita un'autonoma categoria di armi, ma fa riferimento ad armi che, per struttura e modalità di funzionamento, fanno parte a pieno titolo delle armi comuni da sparo indicate dal comma 1 dello stesso ar-

ticolo, in particolare dalle lettere d), b) e c), la cui previsione da parte del legislatore assume, quindi, una funzione della loro attuale esistenza al dichiarato fine di evitare che, per solo fatto di essere capaci di utilizzare munizionamento da guerra, esse possano essere considerate “*tipo guerra*”.

Nell’indicare questa tipologia di armi, il comma 2 cit. non enumera tra le stesse le armi corte né, tra l’altro, i moschetti, pure menzionati nel primo comma alla lettera d). L’omessa indicazione si spiega con il semplice fatto che, riguardo a tali armi nessuna incertezza poteva sorgere atteso che nel 1975 non erano in circolazione armi corte in calibro 9 corto ovvero in calibro 9 parabellum, omologhi ai calibri impiegati nelle armi corte in dotazione ai nostri enti militari, così come non erano in circolazione nel mercato civile armi lunghe in calibro omologo a quello del moschetto in dotazione ai nostri enti militari, ossia il calibro 6,5x52 qualificato come da guerra così come da guerra erano considerate le sue munizioni.

Il senso della norma in esame è, allora, quello di escludere, senza incertezze, dal novero delle armi tipo guerra, le armi comuni da sparo lunghe idonee all’impiego di munizionamento da guerra per la ragione che mai avrebbero potuto rivestire tale qualifica armi oggetto di lecita produzione finalizzata alla loro immissione sul mercato civile. E arriva così la prima conferma che le armi comuni da sparo prodotte lecitamente non possono mai rivestire la qualifica di armi tipo guerra se non nel corso della loro circolazione a seguito di interventi alterativi finalizzati alla realizzazione sulle stesse delle caratteristiche tecniche indicate dal secondo comma dell’art. 1 L.110 cit..

Il legislatore subordina, inoltre, la qualifica di armi comuni da sparo della tipologia enunciata nell’art. 2 comma 2 L. 110/1975, alla presenza sulle stesse delle caratteristiche tecniche indicate nello stesso secondo comma, introducendo una sensibile eccezione al regime delle armi comuni da sparo giacché solo per le armi lunghe da sparo capaci di utilizzare anche munizionamento da guerra e per il resto in tutto omologhe per caratteristiche tecnico-balistiche alle altre armi lunghe comuni da sparo, la qualifica di “arma comune da sparo” è legata al possesso di talune caratteristiche tecniche aggiuntive quali la specifica funzionalità all’impiego sportivo o venatorio, il limitato volume di fuoco, e la destinazione all’utilizzo di munizioni di tipo diverso da quelle militari.

Sotto il profilo effettuale, la puntualizzazione si rivela assolutamente generica in quanto la norma in parola omette di individuare con precisione dette caratteristiche tecniche limitandosi ad una dizione generica ed indeterminata. Difatti, molteplici sono le caratteristiche tecniche realizzabili su un'arma destinata all'utilizzo venatorio o sportivo in relazione alle rispettive e diverse discipline che il Legislatore omette però di individuare, così come non indica quali siano da intendersi i limiti dell'elevato volume di fuoco o, più propriamente, il numero massimo di colpi contenuti nel caricatore. Ma si sarebbe rivelata in prosieguo altresì superflua giacché le caratteristiche tecniche per cui un'arma può essere destinata all'impiego venatorio ovvero può assumere la qualità di arma sportiva sono state successivamente disciplinate in via generale direttamente dalla legge.

Quanto all'ultima caratteristica tecnica, e cioè il requisito per cui, le armi appartenenti a detta tipologia devono essere destinate ad utilizzare normalmente munizioni di tipo diverso da quelle militari, appare evidente che non si tratta affatto di una caratteristica di natura tecnica, in quanto, stante l'assoluta identità strutturale e metrica, delle cartucce militari (cal. 7,62 NATO e 5,56 NATO) con le loro omologhe commerciali (cal. .308 Win. e cal. .223 Rem - si fa riferimento sul punto a quanto stabilito dalla Commissione Internazionale Permanente -), non risulta praticabile alcun accorgimento tecnico che impedisca l'utilizzo delle munizioni militari sulle armi per così dire civili in questi due calibri. L'utilizzo, allora, delle sole cartucce commerciali risulta rimesso alla sola volontà dell'utilizzatore finale dell'arma e non è capace di influire sull'acquisto della qualifica di arma comune da sparo precedente alla commercializzazione dell'arma stessa.

Come, si preciserà più diffusamente nel prosieguo, la legislazione in materia non prevede alcun tipo specifico di munizioni normativamente riservato, per calibro o per altra caratteristica tecnica, alle sole armi da guerra. L'art. 1, comma 3 della L. 110/1975, infatti, individua le munizioni da guerra soltanto sulla base di uno scontato criterio funzionale e non tecnico, quello della loro interdipendenza con le armi da guerra: sono munizioni da guerra quelle destinate ad essere utilizzate sulle armi da guerra.

Di fatto, allora, la norma in esame si rivela essere una norma sostanzialmente inutile a causa dell'inapplicabilità concreta delle sue prescrizioni, per cui le armi rientranti nella tipologia da essa contemplata sono in ogni caso qualificabili come armi comuni da sparo uni-

camente in virtù del possesso della struttura meccanico-operativa propria di queste enunciata dal comma 1 dell'art. 2 L. 110/1975, a nulla rilevando che esse si prestino all'utilizzazione di munizionamento da guerra.

Peraltro, la disciplina intervenuta successivamente alla emanazione della L. 110/1975, avente ad oggetto la regolamentazione delle armi utilizzabili nell'esercizio della caccia e nelle attività sportive, ossia le leggi 986/1977, innovata, ma non sul punto in argomento, da una successiva emanata nel 1992, e la L. 85/1986, elencano puntualmente le caratteristiche tecniche che devono possedere le armi comuni da sparo per essere impiegate in tali attività, senza, però, fare riferimento alla norma introdotta dal comma 2 dell'art. 2 della L. 110/1975 e riproporre le limitazioni.

Invero, la normativa introdotta in materia di armi impiegabili nelle attività venatorie o sportive sancisce, in entrambi i casi, il principio, testualmente affermato, che le armi venatorie, come quelle sportive, sono, prima di ogni altra cosa, armi comuni da sparo nel senso proprio del termine, qualifica loro riconosciuta in ragione della loro corrispondenza delle loro caratteristiche strutturali e meccanico-operative a quelle elencate nel primo comma dell'art. 2 L. 110/1975 e, quindi, per ciò solo, iscrivibili al Catalogo Nazionale per il formale riconoscimento della qualifica stessa, mentre la specificazione dell'uso venatorio o sportivo costituisce una qualità aggiuntiva che assumono in virtù del possesso di talune specifiche caratteristiche tecniche indicate da specifiche disposizioni di legge, una qualità che si aggiunge alla prima, quella cioè di arma comune da sparo, ma che non può, viceversa, in alcun modo concorrere a determinare.

Tra queste armi, quelle ossia destinate all'uso venatorio o sportivo, trovano posto anche quelle in calibro comune alle armi di uso militare elencate dal comma 2 dell'art. 2 cit. per le quali non è prevista alcuna eccezione e che, comunque, sono indistinguibili, sotto il profilo tecnico-meccanico dalle altre armi comuni da sparo. E questa inclusione assume un valore sostanzialmente abrogativo della norma della L. del 1975 da ultimo citata in quanto, dette leggi stabiliscono, in via generale ed assoluta, che all'attività venatoria e sportiva possono essere destinate tutte le armi comuni da sparo che possiedono le caratteristiche tecniche ivi indicate, senza menzionare per nulla le armi capaci di utilizzare munizionamento militare.

In particolare la disciplina relativa alle armi utilizzabili per l'esercizio della caccia, individuate dall'art. 13 della L. 968/1977 e poi dall'art. 13 L. 157/92, prevede che siano utilizzabili per la caccia i fucili con canna ad anima liscia di calibro non superiore a 12, ad un colpo o a due colpi e, nella modalità di fuoco semiautomatica, con caricatore capace di contenere non più di due colpi. Quanto ai fucili con canna ad anima rigata, compresi nella norma contenuta nell'art. 2 comma 2 L. 110/1975, la legge sulla caccia consente l'utilizzo di tale tipologia di armi qualunque sia la modalità di funzionamento, escluso ovviamente quello automatico, senza limitazioni quanto alla loro capacità di alimentazione, purché il calibro delle omologhe cartucce sia non inferiore a 5,6 mm ed il loro bossolo a vuoto abbia un'altezza non inferiore a 40 mm. Dati metrici nei quali rientrano pacificamente i calibri omologhi a quelli militari innanzi individuati.

Allo stesso modo, quanto alle armi destinate alle competizioni sportive, la L. 85/1986 ha disciplinato l'assetto tecnico-giuridico delle armi sportive stabilendo, in primo luogo, che esse sono costituite, indistintamente e senza eccezione, da armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2, comma 2 L. 110/1975. Come tali esse sono iscritte al Catalogo Nazionale che attesta anche la loro qualità di armi sportive se, in aggiunta alle caratteristiche tecniche che ne determinano la qualifica di arma comune da sparo, possiedono le caratteristiche tecniche che le rendano idonee allo specifico impiego nelle attività sportive.

Come le armi impiegabili in attività venatorie, quindi, anche le armi sportive sono innanzitutto armi comuni da sparo vere e proprie, qualifica autonoma ed indipendente dall'attribuzione della qualità di arma sportiva, collegata all'ulteriore accertamento delle caratteristiche tecniche richieste per tale impiego.

A seguito dell'entrata in vigore della L. 489/1992, che ha integrato l'art. 10, comma 6 della L. 110/1975, la qualità di arma sportiva è divenuta rilevante anche sotto un altro profilo. Difatti, la legge ha sancito che le armi sportive sono detenibili in numero massimo di sei, a differenza delle armi comuni da sparo detenibili in numero di tre e delle armi a canna lunga impiegabili in attività venatoria che sono detenibili in numero illimitato.

La conseguenza dell'emanazione di questa disciplina che indica le armi sportive, in primo luogo, come armi comuni da sparo in senso proprio e, poi, dotate della qualità di armi sportive in ragione del possesso di alcune particolari caratteristiche strutturali e meccaniche che

le rendono specificamente idonee all'attività sportiva, è che, non contenendo questa disciplina alcun richiamo alla norma dettata dall'art. 2, comma 2 L. 110/75, essa deve ritenersi avere efficacia sostanzialmente abrogativa di quest'ultima.

Per cui deve concludersi che la qualifica di arma comune da sparo, non può mai dipendere dalla sua accertata qualità di arma venatoria o sportiva, costituendone, viceversa, l'ineliminabile presupposto oltre che a dipendere da specifiche caratteristiche tecniche e strutturali del tutto autonome ed indipendenti da quelle elencate dall'art. 2 L. 110/75, seppure previste in aggiunta a queste.

f) L'iscrizione sul Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo

Come già rammentato, non poche sono le pronunzie giurisprudenziali nell'ambito delle quali si conferisce valore determinante al riconoscimento della qualifica di arma comune da sparo ovvero quella, nel caso di rifiuto di iscrizione, di arma da guerra ad opera della Commissione Consultiva il cui giudizio è stato ritenuto a volte di carattere vincolante (cfr. in tal senso cfr. Cass. Sez. I, 7.7.1987, Greco; sez. I 23.5.1983, Arnava; sez. II 26.10.1984, Grasso; nonché, ai fini questa volta di negare la qualifica di arma da guerra alla pistola Beretta mod. 1934 in calibro 9 corto ed alla pistola Beretta mod. 84F nello stesso calibro, la sent. della sez. I 30.1.1991, Bardellini, nonché, in particolare, le sentenze sez. I, 15 dicembre 1982, Bue e sez. I, 24 novembre 1986, Corona che hanno riconosciuto carattere vincolante al giudizio della Commissione Consultiva che ha rifiutato l'iscrizione al Catalogo Nazionale).

La questione deve essere ricondotta in termini di giuridico rigore, in quanto questa conclusione non appare punto condivisibile, risultando anzi contraddire oltre la stessa lettera della legge, che ha previsto l'istituzione della Commissione Consultiva e ne ha regolamentato attribuzioni e funzionamento, anche i principi generali del nostro ordinamento.

A quest'ultima ed al Ministro dell'Interno, secondo le rispettive competenze, è specificatamente riconosciuto, infatti, il compito della concreta ricognizione e verifica dei parametri individuati dalle norme della L. 110/75 per le armi comuni da sparo, per cui il riconoscimento della qualità formale di "arma comune da sparo" del prototipo o mo-

dello di arma che si intende, rispettivamente, produrre o importare dipende dall'iscrizione sul Catalogo Nazionale come stabilito dall'art. 6 comma 5 L. 110/75. Ogni iscrizione viene poi distinta da un numero progressivo ed attesta, quindi, la qualità di arma comune da sparo del prototipo o del modello.

Non v'è dubbio che l'iscrizione abbia natura giuridica dichiarativa atteso che essa assegna al modello o al prototipo la qualifica formale di arma comune da sparo, previa verifica della presenza dei requisiti tecnici individuati dalla legge, segnatamente dall'art. 2 L. 110/1975, una mera ricognizione cioè della presenza di talune caratteristiche tecnico-balistiche individuate da una norma di legge e che devono essere possedute dal modello o prototipo ammessi all'iscrizione.

L'iscrizione del prototipo o del modello ovvero il rifiuto dell'iscrizione, sono annotati su un registro tenuto presso il Ministero dell'Interno che assume la denominazione di Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo (art. 4 D.M. 16.8.1977 – G.U. 28.9.1977 n. 264) al cui contenuto, ivi compresi i rifiuti di catalogazione, è data notizia a mezzo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

L'iscrizione sul Catalogo del prototipo o modello, è disposta con Decreto del Ministro dell'Interno (art. 7 comma 6 L. 110/1975), emesso previo parere della Commissione Consultiva di cui all'art. 6 comma ultimo della L. 110/1975. La stessa veste formale assumono i rifiuti di catalogazione. Il decreto di iscrizione viene, poi, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Al Catalogo sono iscritti i prototipi ed i modelli di armi lunghe con canna ad anima rigata, i prototipi ed i modelli di armi corte con canna ad anima rigata e con canna ad anima liscia, ed i prototipi ed i modelli di armi lunghe con canna ad anima raggiata alla volata (c.d. canna Paradox) mentre non sono soggette a catalogazione le armi lunghe con canna ad anima liscia, nonostante l'unica eccezione sulla quale converrà soffermarsi in appresso.

Una volta iscritto un prototipo di nuova produzione ovvero un modello di nuova importazione, ad esso viene assegnato un numero di catalogo che sarà identico per tutte le armi prodotte in conformità al prototipo ovvero importate in conformità al modello e viene apposto sulla stessa arma prodotta o importata in conformità alla catalogazione.

La mancanza della materiale apposizione del numero di catalogo su una delle armi in circolazione, conformi al prototipo o al modello catalogato, non può condurre a considerarla come clandestina purché es-

sa risulti conforme al prototipo o modello iscritto, non integrando, questa fattispecie alcuna delle ipotesi sanzionate dall'art. 23, comma 1 L. 110/1975. La condizione di clandestinità propriamente detta di un'arma è, invece, rapportabile alla mancanza dei contrassegni individualizzanti l'arma, ossia i contrassegni e le sigle di cui all'art. 11, comma 1 L. 110/1975 i quali, avendo proprio la funzione di consentire il controllo della sua circolazione e la riferibilità della stessa ad un determinato soggetto, devono esservi impressi.

L'iscrizione, si è detto, è disposta dal Ministro dell'Interno con proprio decreto, previo parere, obbligatorio ma non vincolante, della Commissione Consultiva istituita ed operante presso lo stesso ministero che procede all'accertamento tecnico quanto alla rispondenza del prototipo o modello del quale è richiesta la catalogazione alle caratteristiche meccanico-operative stabilite dall'art. 2 della L. 110/1975, escludendo che essi rientrino tra le armi da guerra o tipo guerra.

Il ministro può, con motivazioni tecniche contrarie o diverse, discostarsi dal parere espresso dalla Commissione, evenienza però registrata solo in talune rarissime ipotesi a fronte degli oltre diciassette mila decreti emessi in materia.

In dettaglio, il comma 5 dell'art. 6 della L. 110/1975 sancisce che la Commissione esprime il proprio parere, quanto alla catalogazione delle armi comuni da sparo, previo accertamento tecnico che il prototipo o il modello del quale viene richiesta l'iscrizione al Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo non possiedano le caratteristiche tecniche stabilito dall'art. 1 della L. 110/1975 per le armi da guerra o tipo guerra. All'esito di tale accertamento negativo consegue che il prototipo o il modello sono tecnicamente dotati dei parametri meccanico-strutturali-operativi stabiliti in linea generale dall'art. 2 della L. 110/1975 e la Commissione deve, quindi, esprimere parere favorevole alla loro iscrizione al Catalogo Nazionale in quanto si tratta di armi comuni da sparo. Unico contenuto dell'accertamento tecnico rimesso alla Commissione è infatti che il prototipo o il modello "*... anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1*" (art. 6, comma 5 L. 110/1975).

Appare indubbio, allora, che il decreto del Ministro dell'Interno, emesso sulla base del parere della Commissione Consultiva, altro non è che un atto amministrativo, come tale soggetto alla legge nonché al sindacato diretto del giudice amministrativo ed a quello, incidentale, del giudice ordinario, che possono, quindi, rispettivamente annullarlo

o disapplicarlo nell'ipotesi in cui l'attività di iscrizione e catalogazione dovesse, in concreto, risultare non conforme ai principi giuridici stabiliti in materia dalla L. 110/1975 e dai regolamenti di esecuzione.

Per cui, del tutto insufficiente, oltre che giuridicamente errato, sarebbe l'accertamento del giudice penale il quale, invece che verificare concretamente la qualità dell'arma eventualmente oggetto di giudizio, in ragione delle caratteristiche indicate dagli artt. 1 e 2 della L. 110/1975, arrestasse la propria indagine alla formale ed acritica ricognizione del rifiuto di iscrizione sul Catalogo Nazionale dell'arma indagata, senza verificarne, sia pure *incidenter tantum*, la legittimità.

Nel caso in cui, per ciò che più specificamente interessa, la verifica della legittimità del provvedimento amministrativo dia esito negativo, se ne accerti, ossia, l'illegittimità, il giudice è tenuto alla sua disapplicazione a norma degli articoli 4 e 5, legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. E.

Sul punto si è espressa esplicitamente la Corte Costituzionale nella sentenza già citata in precedenza, precisamente l'ordinanza n. 498 del 25.11.1987, stabilendo il principio per cui la spiccata potenzialità offensiva, che contraddistingue le armi da guerra, è una caratteristica tecnica che deve essere accertata in concreto, senza che il giudice possa ritenersi vincolato da un precedente atto amministrativo che qualifichi da guerra una data arma, cioè l'iscrizione al Catalogo Nazionale, potendo sindacare di quest'atto la legittimità (sul punto, in tal senso anche Cass. Sez. I, 18 gennaio 1990, n. 6945, Conte).

Peraltro, individuate le attribuzioni riconosciute dalla legge alla Commissione Consultiva che, a norma dell' art. 6, comma 5 L. 110/1975, deve esclusivamente verificare che il prototipo o il modello non siano qualificabili come arma da guerra o come arma tipo-guerra e, quindi, costituiscano armi comuni da sparo non essendoci spazio nella regolamentazione del legislatore per altre categorie di armi, deve riconoscersi come siano da qualificare del tutto illegittimi i rifiuti di iscrizione che non siano aderenti al dettato normativo appena enunciato.

Così sono da qualificarsi illegittimi i rifiuti di catalogazione basati su circolari amministrative ovvero su considerazioni di opportunità legate ad esigenze di salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, le prescrizioni dell'adozione di particolari accorgimenti tecnici, nonché le prescrizioni che obblighino l'utilizzo di solo munizionamento ordinario o di una particolare tipologia e via dicendo.

Illegittima ed anche , incongrua è invece la recente catalogazione(n. 16912 relativa ad un modello della Fabarm), unica nel suo genere e citata criticamente anche dall'estensore della sentenza in commento, di un fucile a canna liscia di lunghezza pari a 60,5 cm e con canna di 36 cm, in quanto arbitrariamente qualificato come arma comune non ammessa per l'impiego venatorio. Ciò perché l'art. 7, comma 1 della L. 110/1975 esclude espressamente che le armi a canna liscia siano soggette a catalogazione. Altri fucili con canna ad anima liscia sono stati oggetto di (inutile) catalogazione solo perché muniti di una particolare strozzatura denominata paradox che, in quanto raggiata, si è voluta erroneamente equiparare ad una canna parzialmente rigata.

Il ragionamento che il singolare, ed illegittimo, provvedimento di catalogazione (pubblicato sulla GU 22-12-07 nr. 297 suppl. ord) lascia intravedere fonda su premesse giuridiche palesemente errate e cioè che la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “omette la definizione di fucile da caccia” praticandosi un' interpretazione fuorviante di una norma di legge di per sé chiarissima.

g) Le munizioni da guerra

Come si è più volte anticipato l'inclusione delle pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum nell'ambito della controversa categoria delle “armi tipo guerra”, è stato sostenuto da un indirizzo interpretativo della Corte di Cassazione e fonda su un ragionamento giuridico che desume questa attribuzione dal fatto che esse camerano il munizionamento calibro 9 mm parabellum, qualificato a sua volta munizionamento da guerra in quanto destinato anche al caricamento in armi automatiche, da guerra per definizione.

Come insegna la logica aristotelica occorre allora, per verificare la correttezza dell'affermazione appena riportata, sottoporre ad attenta verifica le sue premesse logiche giuridiche, ossia la nozione normativa di munizione da guerra e il suo raffronto con le munizioni in calibro 9 mm parabellum, chiedendosi, come fa l'estensore della sentenza annotata, se quello operato dalla Cassazione sia l'inquadramento corretto.

Senonché, delle munizioni da guerra, il legislatore non fornisce, come viceversa sarebbe stato auspicabile onde evitare confusioni ed incertezze, un'individuazione specifica fondata su dati metrici di calibro ovvero strutturali, ma soltanto una generica individuazione sulla base dell'interdipendenza funzionale con le armi da guerra che le ca-

merano (“Sono munizioni da guerra ... le cartucce destinati al caricamento delle armi da guerra”).

Deve, invece, darsi conto di una più recente ed accorta giurisprudenza che ha individuato esattamente, con rigore giuridico, gli indici tecnico-giuridici che determinano l’attribuzione della qualifica bellica alle munizioni impiegate nelle armi corte e lunghe portatili (cfr. in tal senso Cass. Sez. I sent. del 27.5.1988, Campanella; sez. I 29.4.1002 n. 6914, Rivelli; sez. I 9.12.1999 n. 14617, Genovese; sez. I 5.5.2000 n. 6163 Grasso; sez. I 21.5.2002 n. 36418, Vito; sez. I 7.4.2004 n. 21611, Tuccimei; sez. I 4.10.2005 n. 41978, Basile).

Constatata, in particolare, l’inesistenza di una definizione normativa di una tipologia di munizioni legislativamente riservata, per calibro o altro, alle sole armi da guerra, si sostiene in detto indirizzo che, per intendersi la nozione di munizione da guerra, occorre fare riferimento all’art. 1, comma 3 L. 110/1975 in relazione alla disposizione contenuta nell’art. 2, comma 4 della stessa legge, laddove si sancisce che le munizioni destinate alle armi comuni da sparo non possono, comunque, essere assemblate con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, auto propellenti, elencazione cui, nel 1992, è stata aggiunta anche la munizione costituita con palla espansiva.

A queste tipologia di munizioni l’indirizzo in argomento attribuisce la qualifica di munizioni da guerra, individuate concretamente, per l’appunto, con quelle destinate al caricamento delle armi da guerra, costituite da cartucce assemblate a proiettile a nucleo perforante, tracciante, incendiario, a carica esplosiva, auto propellente.

La *ratio* dell’assunto appare evidente: soltanto questa tipologia di munizioni può essere definita da guerra in quanto solo esse sono dotate di una consistente capacità lesiva che non appartiene, viceversa, alle munizioni a struttura convenzionale, così dette per distinguersi dalle prime, consistente capacità lesiva comune alle armi da guerra. Non sono poche le pronunzie della Corte di Cassazione che esprimono tale corretto principio, e che hanno il loro capostipite nella decisione n. 198903159, Campanella, che, per la sua importanza, va definita a pieno titolo “storica” (n.199206914, Rivelli, n. 199914617, Genovese, n.200236418, Vito, n.200541978, Basile). Non possono pertanto essere qualificate da guerra le munizioni assemblate con proiettile che non possiede le caratteristiche strutturali menzionate, ossia quelle assem-

blate con proiettile in piombo nudo, blindato o semiblindato, per l'appunto avente struttura convenzionale.

E munizioni a struttura convenzionale sono quelle prodotte sia per gli enti militari che per il mercato civile, come avviene per quelle ordinariamente prodotte in calibro sinonimo 5,56 NATO e 7,62 NATO o, per il mercato civile, con le denominazioni originarie di calibro .223 Remington e .308 Winchester, mentre le munizioni a struttura non convenzionale sono talvolta prodotte esclusivamente per le forze armate Nato per usi speciali.

Deve precisarsi, sotto il profilo descrittivo, come l'elencazione contenuta nell'art. 2, comma 4 cit., non esaurisca il novero delle munizioni a struttura non convenzionale, che comprendono, anche, ad esempio, quelle con proiettile perforante – incendiario, perforante – incendiario – tracciante, perforante di tipo sottocalibrato, perforante – incendiario di tipo sottocalibrato, con punta acuminata dotato di nucleo flottante e via dicendo.

Per cui, ove le munizioni calibro 5,56 NATO o calibro 7,62 NATO siano assemblate con proiettile blindato, a struttura c.d. convenzionale, esse sono da qualificarsi, nonostante destinate alle forze armate, come munizioni comuni da sparo; nel caso invece che esse siano assemblate con proiettile a struttura non convenzionale, sono da qualificarsi come munizioni da guerra.

Alcune decisioni, precisamente tre (sent. 9.12.1999 n. 14617, Genova; 21.5.2002 n. 36418, Vito; 4.10.2005 n. 41978, Basile), pur aderenti all'indirizzo in commento, hanno ritenuto le munizioni in calibro 9 mm parabellum munizioni da guerra in quanto considerate a nucleo perforante, affermazione quest'ultima della quale deve, però, rilevarsi l'erroneità sotto il profilo tecnico, errore indotto dalla decisione di merito impugnata (Corte d'Appello di Potenza) a sua volta tratta in errore da un perito, invero poco esperto, e ripetuto a catena nelle altre due sentenze.

Quando si parla invero di “capacità perforante” di un proiettile nel senso tecnico del termine, si fa specifico riferimento ad una sua peculiarità strutturale, essendo qualsiasi proiettile dotato di una sua capacità perforante; essa fa riferimento in particolare al c.d. annegamento, all'interno del suo nucleo in piombo, nella fase della produzione, di una spina in metallo durissimo, normalmente acciaio al carburo di wolframio o tungsteno, che rende un proiettile di tale genere idoneo a

perforare superfici di metallo o comunque particolarmente resistenti, quali, ad esempio, la blindatura di veicoli militari.

Solo per i proiettili costituiti con tale struttura può parlarsi, allora, di “capacità perforante” mentre tale capacità non hanno i proiettili ordinari con nucleo in piombo rivestito da lamierino in lega di rame, ossia quelli con proiettile c.d. blindato. Se così non fosse intesa la “capacità perforante”, tutte le munizioni in commercio e in uso nell’ambito del mercato civile dovrebbero, a prescindere dal calibro, essere considerate come illegali in quanto munizioni da guerra dotate di “capacità perforante”.

Peraltro, è bene specificare, che le cartucce calibro 9 mm Parabellum, tale capacità non possono avere nemmeno in via teorica, a prescindere dalla loro struttura, giacché nemmeno in ambito militare sono prodotte cartucce calibro 9 mm parabellum aventi “capacità perforante”, per una semplice ragione tecnica: le munizioni in questo calibro, infatti, non possono raggiungere la velocità necessaria ad assolvere l’impiego per cui le munizioni perforanti sono utilizzate.

Nel 1992, l’art. 12, comma 3 D.L. 306/1992 conv. nella L. 356/1992, ha aggiunto all’elencazione contenuta nel comma 4 dell’art. 2 della L. 110/1975, anche le munizioni c.d. ad espansione. La disposizione non ha fatto altro che adeguare la nostra normativa alle disposizioni della Direttiva CEE 477/1991, precisamente a quanto disposto con la medesima all’All. I, cat. A), che elenca le munizioni proibite, includendovi inopportunamente le cartucce dotate di proiettili ad espansione impiegabili nelle pistole e nelle rivoltelle, munizione cui, però, non può riconoscersi il carattere di munizione da guerra proprio per la mancanza della caratteristica della spiccata potenzialità offensiva come viene spiegato tecnicamente nella sentenza che si annota in modo ineccepibile. Nella stessa norma europea si dispone che esse possono comunque essere utilizzate per il tiro al bersaglio o per l’esercizio venatorio e quindi possono essere lecitamente detenute, sia pure a tali fini. Tale parte non è stata recepita dal nostro Legislatore per intuibilissimi motivi, con la conseguenza che le munizioni con proiettili espansivi sono in ogni caso qualificabili (ma solo formalmente) munizioni da guerra.

Dal principio espresso dall’orientamento giurisprudenziale appena esaminato, per il quale, le munizioni da guerra sono esclusivamente quelle che prodotte per gli enti militari assemblate con proiettile a struttura non convenzionale, deriva, logicamente, che non possono es-

sere qualificate munizioni da guerra le munizioni con struttura ordinaria in cal. 9 mm parabellum, cal. 5,56 NATO e cal. 7,62 NATO e che, sempre in via di consequenzialità logica, non possono essere qualificate come armi “tipo guerra” le armi semiautomatiche, corte e lunghe, quando impiegano munizioni calibro 9 mm parabellum, calibro 5,56 NATO e calibro 7,62 NATO ordinarie essendo queste munizioni comuni da sparo e non già munizioni da guerra. Su questa via pare, ormai, indirizzata la più sensibile ed accorta giurisprudenza di merito (cfr. sent. Tribunale di Sassari in composizione monocratica n. 1414/2007 e, da ultimo, Tribunale monocratico di Ferrara 23.5.2008 n. 235).

h) In particolare, le munizioni in calibro 9 mm Parabellum come munizioni da guerra

Errato appare, quindi – e seguendo il rigoroso argomentare della sentenza annotata non può che convenirsi sul punto – l’antecedente logico su cui poggia l’assunto che tende a ricomprendere le pistole in calibro 9 mm Parabellum tra le armi tipo guerra, erroneità che finisce per minare l’intera architettura logica dell’argomentazione, l’affermazione, ossia, secondo cui le cartucce in tale calibro siano da qualificare da guerra in quanto “normalmente” destinate anche alle armi da guerra quali sono quelle automatiche.

La conclusione appare smentita dalla stessa pratica diffusione di numerosissime armi automatiche in calibri diversi dal calibro 9 para e dalla notevolissima e numericamente superiore diffusione di armi corte semiautomatiche in calibro 9 mm Parabellum, sebbene all’estero e non nel nostro paese, in cui, però, il calibro numericamente più diffuso è proprio il calibro 9x21 del tutto omologo al 9 mm Parabellum, nonché, soprattutto, delle armi a rotazione proprio in cal. 9 parabellum.

Eguale errato appare il principio, affermato in talune massime della S.C. secondo cui la qualifica bellica di tali munizioni deriva dal fatto che le cartucce in discorso recano impresso il simbolo identificativo della loro destinazione all’armamento delle Forze Militari dei paesi aderenti all’Alleanza Atlantica. Detto simbolo - che riproduce un mappamondo stilizzato ossia un circoletto con al centro due trattini incrociati ortogonalmente, riportato sul fondello del bossolo unitamente alla sigla del produttore ed a due cifre che indicano le ultime dell’anno di produzione – esprime, invece, soltanto un marchio di proprietà e,

con tale finalità, è impresso su qualsiasi materiale, anche quello di sussistenza, in uso presso le forze armate NATO. Inoltre, esso certifica la sua aderenza alle c.d. norme STANAG (*Standard NATO Agreement*) ossia la sua rispondenza agli standard fissati per i materiali di armamento adottati in seno alla NATO stessa, in modo da assicurarne la relativa intercambiabilità.

Così, allo stesso modo, l'altro simbolo che si trova, in alcuni casi, impresso sul fondello del bossolo, raffigurante un piccolo quadrifoglio, è indicativo del fatto che la munizione è anche conforme alle prestazioni balistiche previste dalle già citate norme STANAG, che garantiscono determinate prestazioni balistiche correlate alle specifiche finalità che la scienza militare ritiene debbano essere raggiunte attraverso il loro impiego.

Non può, al riguardo, omettersi di fare giustizia di un ulteriore luogo comune, rappresentato dall'opinione, anch'essa piuttosto diffusa ancorché del tutto infondata, che i menzionati dati formali, ossia i simboli NATO impressi sulle munizioni in oggetto, siano anche rappresentativi di maggiori capacità balistiche rispetto a quelle omologhe, diffuse sul mercato civile. Come tranquillamente noto tra gli esperti del settore, la realtà mostra l'esatto contrario, e le conclusioni dei periti nominati dal G.U.P. di Lanusei, sulle quali converrà dare conto più innanzi, lo dimostrano chiarissimamente, posto che le munizioni commercializzate sul mercato civile hanno, spesso, caratteristiche molto più performanti di quelle militari.

Oltre agli esempi, individuati dall'estensore della sentenza in commento, può rammentarsi un'esemplificazione, la Federal, nota ditta commerciale USA di munizioni ha in catalogo una cartuccia cal. 308 Winchester, precisamente la Federal Gold Medal, di calibro del tutto omologo al militare 7,62 NATO, che dichiaratamente tende a riprodurre pedissequamente tipologia, struttura e prestazioni delle cartucce sniper adottate dalle forze armate statunitensi con la denominazione ufficiale di M118 Long Range e M852. Orbene la cartuccia in questione è tranquillamente distribuita sul mercato civile di tutto il mondo, ivi compreso il nostro paese.

In realtà il ragionamento giuridico contenuto nelle sentenze che aderiscono all'indirizzo interpretativo in discorso, deve essere esattamente capovolto.

Il legislatore italiano, infatti, si è già detto, con riferimento alle munizioni ed alla loro natura non osserva un criterio definitorio basato

sulla loro struttura bensì un criterio meramente funzionale, per il quale la loro classificazione dipende unicamente da quella posseduta delle armi che sono destinate ad utilizzarle.

Intanto proprio l'iscrizione sul catalogo nazionale dei più volte menzionati undici modelli di armi corte in calibro 9 mm parabellum, che ai sensi dell'art. 7, comma 3 L. 110/1975, costituisce accertamento definitivo della qualifica di arma comune da sparo, comporta, per conseguenza, che anche dette munizioni siano da qualificare come munizioni comuni da sparo.

Sul punto può richiamarsi il principio affermato da molte pronunzie e da considerarsi ormai pacifico, sancito per la prima volta con riferimento alla pistola Beretta mod. 34 in cal. 9 corto, secondo cui, dopo che tale arma era stata iscritta al Catalogo Nazionale, essa doveva essere qualificata "arma comune da sparo" e le relative cartucce, allo stesso modo, munizioni per arma comune (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 12.2.1991 n. 4028; 20.10.1993 n. 11060).

Peraltro, la conclusione rimane valida a prescindere dalla struttura del proiettile, che sia blindato ovvero in piombo nudo. A sostegno della tesi sostenuta, basta osservare come il legislatore, allorché ha voluto attribuire rilevanza giuridica ad una particolare conformazione strutturale dei proiettili delle munizioni comuni lo ha fatto espressamente, in modo chiaro ed univoco, come emerge dalla disposizione contenuta nel quarto comma dell'art. 2 della L. 110/1975, con la quale viene fatto divieto a che le munizioni comuni siano costituite da determinati proiettili a struttura non convenzionale, tra le quali non sono comprese, proprio perché di tipo ordinario, le munizioni costituite da proiettili incamiciato o blindato.

Nelle iscrizioni al Catalogo Nazionale delle armi corte catalogate in calibro 9 mm parabellum, indicato con tale denominazione ovvero in quelle sinonime, è in taluni casi presente la prescrizione, contenuta in una nota riprodotta in calce alle caratteristiche tecniche, che dette armi devono impiegare munizioni aventi proiettile in piombo nudo e non blindato.

Le sentenze aderenti all'indirizzo citato, argomentando proprio sulla base di detta prescrizione di utilizzo, hanno concluso che le munizioni in calibro 9 mm parabellum sarebbero da qualificare come munizioni da guerra.

La conclusione è del tutto erronea, oltretutto non sorretta da alcun ragionamento giuridico, così come illegittima deve ritenersi

l'apposizione della prescrizione all'iscrizione al catalogo nazionale di tali armi. Nel nostro ordinamento, infatti, non esiste alcuna norma che consenta di qualificare la munizioni da guerra come tali in base al loro calibro ovvero alla struttura metallica del proiettile.

In secondo luogo, sotto il profilo effettuale, si rileva come tale tipologia di rivestimento, costituita in pratica da un lamierino di ottone o rame che avvolga il nucleo in piombo del proiettile, è comune alla maggior parte delle munizioni per armi corte commercializzate sul mercato civile, anche in calibri più potenti o performanti del calibro 9 mm parabellum.

Argomentando sul punto, la Corte d'Appello di Venezia, con sentenza del 1985, annullata in Cassazione (Sez. I, 26/5/1986 n. 2360, Venezia), stabiliva esattamente che, essendo state iscritte al catalogo nazionale alcune armi corte semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum, anche le loro munizioni dovevano essere qualificate come comuni, a prescindere dal fatto che il loro proiettile fosse in piombo o blindato e, nel prendere atto che la Commissione Consultiva, nell'esprimere parere favorevole alla iscrizione, aveva precisato che tali armi avrebbero dovuto impiegare munizioni con proiettile in piombo nudo privo qualsiasi tipo di blindatura, aveva rilevato la totale influenza di tale prescrizione, approvando l'operato del Ministro dell'Interno che nell'emanare i relativi decreti non ne aveva condiviso il loro contenuto e pertanto non l'aveva riportato, attesa la natura giuridica del parere della commissione, obbligatorio ma non vincolante per il Ministro. Del resto, è stato evidenziato come il nuovo indirizzo giurisprudenziale introdotto dalla decisione "Campanella", ha ritenuto del tutto influente ai fini della sua qualificazione bellica che una munizione sia blindata o meno.

In ogni caso, deve rilevarsi come i decreti di iscrizione delle prime quattro armi corte in calibro 9 mm Luger (denominazione originaria del cal. 9 mm parabellum) iscritte sul Catalogo Nazionale – precisamente le iscrizioni nn. 537, 621, 624 e 626 – non contengono alcun riferimento alla prescrizione di utilizzo esclusivo di proiettili con palla in piombo nudo, nonostante la proposizione di tale prescrizione nella relativa pubblicazione della Gazzetta Ufficiale. Per cui, almeno, per quattro delle armi corte in discorso, la prescrizione di utilizzare esclusivamente proiettili con palla in piombo nudo, deve in ogni caso ritenersi del tutto insussistente.

i) L'accertamento peritale della potenzialità lesiva delle cartucce calibro 9 mm. Parabellum

Il fatto che le munizioni in calibro 9 mm Parabellum non possiedano la caratteristica della spiccata potenzialità d'offesa tanto da farle qualificare come munizioni da guerra così come l'affermazione che siano in circolazione, sul mercato civile, numerose cartucce in calibro diverso per armi corte che sopravanzano sensibilmente, per potenza e capacità lesiva le cartucce in calibro 9 mm Parabellum NATO, costituiscono dati rientranti nella conoscenza di qualsiasi esperto del settore, acquisizioni che potrebbero essere tranquillamente, per la diffusione che se ne fa nell'ambito delle pubblicazioni e riviste specializzate, considerate fatto notorio o di esperienza.

Ciononostante, l'estensore della sentenza in commento, onde chiarire definitivamente e con il massimo del rigore, giuridico e tecnico, la questione se munizioni di tal genere possano essere fatte rientrare nell'ambito della categoria delle munizioni da guerra, ha assegnato ad un collegio di periti appositamente nominato l'incarico di verificare, tramite approfondito accertamento tecnico, se alle munizioni militari aventi struttura convenzionale possa riconoscersi una spiccata capacità lesiva, alla luce specificamente del confronto con le omologhe munizioni comuni da sparo, quelle ossia che, per definizione, di una tale capacità lesiva sono senz'altro prive.

Accertamento al quale, in questa sede può solo farsi sintetico riferimento richiamandosi, per una più puntuale enumerazione dei risultati della verifica, al testo della stessa sentenza in commento.

La nozione di "spiccata potenzialità d'offesa" utilizzata dal legislatore all'art. 1 comma 1 della L. 110/1975, è riferita, deve precisarsi, all'area della c.d. balistica terminale, la scienza che si occupa degli effetti lesivi prodotti dal proiettile sul corpo umano.

Si tratta, invero, di una caratteristica propria, in via pressoché esclusiva, della munizione e non dell'arma e dipende dalla dimensione, dalla forma, dalla struttura e dal peso del proiettile nonché alla velocità che lo caratterizza, come esattamente ritenuto anche in giurisprudenza (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 19.5.1982 n. 10710, Troito). Viceversa l'arma nella quale le munizioni sono impiegate può determinare solo modeste variazioni dinamiche degli agenti balistici, in funzione della variabile lunghezza della canna e delle dimensioni diametrali interne della stessa.

Al fine della verifica e misurazione della capacità lesiva dei proiettili oggetto dell'accertamento, i periti hanno proceduto, su incarico del giudice, a quantificare energia cinetica, capacità di penetrazione, capacità di determinare cavità permanente e temporanea, ossia la capacità dei proiettili studiati di cedere la loro energia al corpo che incontrano.

La cavità prodotta dai proiettili oggetto delle prove è stata resa visibile e, quindi, misurabile utilizzando un sistema di cineprese iporapide capaci di oltre diecimila fotogrammi al secondo che ha mostrato il comportamento dei proiettili nei corpi utilizzati per misurare capacità di penetrazione ed effetti di questa.

Orbene, quanto al confronto tra la capacità offensiva propria dei proiettili militari cal. 9 mm Parabellum militari e quelli commerciali sparati da armi semiautomatiche comuni da sparo, il collegio peritale, all'esito di varie prove eseguite su tre diversi elementi - blocchi di gelatina balistica per simulare i tessuti muscolari del corpo umano, pannelli costituiti da 46 strati di fibra aramidica Kevlar e blocchi composti da miscela omogenea di gomma ed olio - ha concluso che la maggior parte dei proiettili di munizioni comuni da sparo sparati con armi comuni da sparo sono in grado di produrre tramiti di maggior lunghezza e cavità di dimensioni maggiori rispetto a quelle prodotte, nelle stesse condizioni, da proiettili blindati di cartuccia FIOCCHI cal. 9 mm Parabellum NATO lotto GFL-5-55-00 sparati con la pistola semiautomatica ZASTAVA mod. 88 in giudiziale sequestro e con le pistole militari semiautomatiche Beretta mod. 8000 F Cougar e mod. 92 SB, mentre i proiettili corrispondenti cal. 9 mm Luger commerciali, con palla in piombo, hanno dimostrato di avere capacità offensiva in tutto corrispondente alle loro controparti militari.

Anche per l'analoga indagine, relativa al confronto tra le munizioni militari cal. 5,56 NATO e cal. 7,62 NATO con le cartucce commerciali omologhe, nei calibri .223 Remington e .308 Winchester, nonché con altri calibri per arma lunga commercializzati nel mercato civile quali .300 Winchester Magnum e .300 Winchester Short Magnum, ha prodotto l'identico risultato, ossia che le prestazioni della maggior parte dei proiettili commerciali sparati con armi comuni lunghe sono in grado di produrre tramiti di maggior lunghezza e cavità di maggiori dimensioni rispetto a quelle prodotte negli stessi elementi dai proiettili blindati di munizione militare, dimostrando di possedere una capacità lesiva superiore a quella posseduta dalle munizioni militari

Può, quindi, concludersi che le munizioni calibro 9 mm Parabellum, 5,56 NATO e 7,62 NATO, essendo dotate di capacità lesiva identica e, talvolta, inferiore a quella delle munizioni commerciali comuni da sparo di identico calibro, ossia calibro 9 mm parabellum con palla in piombo nudo, .223 Remington e .308 Winchester, non sono da qualificarsi come munizioni da guerra ma, anch'esse, come queste ultime, munizioni comuni da sparo, alla stregua del principio giuridico per cui detta qualifica spetta unicamente alle munizioni dotate di spiccata capacità offensiva, quali sono quelle a struttura non convenzionale.

Considerazioni conclusive.

L'orientamento giurisprudenziale dal quale si è preso le mosse, e cioè l'affermazione per cui le armi corte semiautomatiche in calibro 9 mm Parabellum sono da qualificare armi tipo guerra in ragione della loro capacità di utilizzare munizionamento da guerra in quanto utilizzato anche da armi automatiche, una volta messo alla prova, per così dire, logica e giuridica, finisce per naufragare irrimediabilmente.

Le munizioni in calibro 9 mm Parabellum non sono mai qualificabili come munizioni da guerra, in primo luogo perché esse non possono farsi rientrare nell'ambito della categoria delle munizioni a struttura non convenzionale, le uniche a possedere capacità lesive superiori a quelle comuni; in secondo luogo perché sono del tutto omologhe alle munizioni che, in vario calibro e conformazione, sono diffuse sul mercato civile e ciò a prescindere dal fatto che esistano armi automatiche in dotazione alle nostre forze armate in simile calibro, come anche, in calibri diversi dei quali non si dubita la natura di munizioni comuni da sparo delle relative cartucce.

Cade, in conseguenza, il ragionamento seguito dall'indirizzo giurisprudenziale per cui le armi corte semiautomatiche in calibro 9 mm Parabellum sarebbero da qualificarsi come "armi tipo guerra" con le ovvie conseguenze in tema di disciplina applicabile e rifiuto di catalogazione, giacché si dimostra errato l'antecedente logico sul quale esso fonda, ossia che le munizioni in calibro 9 mm Parabellum siano da qualificare come munizioni da guerra.

Tanto deve ritenersi, dopo la sentenza in commento, ormai dimostrato sul piano interpretativo e giuridico e sulla base di un percorso

argomentativo di notevole lucidità e rigore scientifico, che non lascia spazio a possibili rilievi critici.

Ma la dimostrazione va oltre e si spinge fino al piano tecnico e scientifico con i risultati che si sono visti ufficialmente certificati dal Banco di Prova Nazionale.

Il nodo è sciolto ed il paradosso, reale prima ancora che giuridico, disvelato in tutte le sue implicazioni.

Manca, invero, ogni ragione, oggi si può affermarlo con pienezza di argomentazione, sul piano giuridico come su quello pratico, affinché il calibro 9 mm Parabellum sia tuttora considerato calibro da guerra e non invece, come i calibri suoi omologhi o, addirittura, quelli che lo sopravanzano sotto il profilo della capacità lesiva, ricondotto all'interno della categoria delle munizioni comuni da sparo, con le ovvie conseguenze circa la classificazione delle pistole semiautomatiche che sono destinate ad impiegarlo.

Non possono opporsi ragioni giuridiche, giacché una lettura sistematicamente orientata della disciplina vigente impone questa soluzione; non possono opporsi ragioni di ordine pratico atteso che sono in circolazione armi corte semiautomatiche che camerano e sparano munizioni identiche se non superiori, quanto a capacità lesiva; non possono, infine, opporsi ragioni di opportunità, quali ad esempio la necessità che una determinata tipologia di munizioni rimanga riservata alle forze armate, considerato che calibri in tutto omologhi a quelli utilizzati dalle armi lunghe in dotazione agli enti militari, sono da anni diffusi sul mercato civile.

Parafrasando un racconto della tradizione popolare, può finalmente dirsi: *il re è nudo*.

Alfredo Cosenza
GIP presso il Tribunale di Paola

Biagio MAZZEO

Rivisitazione critica delle nozioni di arma da guerra, arma tipo guerra e munizione da guerra: manifesta ed inavversabile fondatezza delle conclusioni assunte nella decisione che si annota

Introduzione

Chiunque abbia dimestichezza con la pratica giudiziaria penale, non ignora la rilevanza della corretta identificazione delle nozioni di “arma da guerra”, di “arma tipo guerra”, di “arma comune da sparo” e di “munizione comune e da guerra”, considerata la frequenza dei processi aventi ad oggetto le violazioni delle correlate condotte.

Nonostante la notevole importanza, non solo teorico-speculativa, della esatta individuazione delle citate nozioni, è sotto gli occhi di tutti una messe di decisioni giurisprudenziali contraddittorie e non sufficientemente meditate.

Da oltre trent'anni, infatti (tanti ne sono passati dall'entrata in vigore della legge n. 110/1975, che avrebbe dovuto regolare in modo completo e coerente la materia), continuano a trascinarsi gravi dubbi interpretativi su disposizioni concernenti armi e munizioni, la cui applicazione – quando non puntuale – determina l'ingiusta irrogazione di non lievi sanzioni penali.

La sentenza resa dal Presidente del Tribunale di Lanusei, in funzione di GUP, ha affrontato per la prima volta in modo analitico, completo ed organico ogni aspetto tecnico e giuridico rilevante in relazione a tale tema. Si è trattato di una sfida di non poco conto poiché il decidente si è fatto carico di trattare tutti i temi che, direttamente o indirettamente, potevano essere connessi alla decisione, facendo così un *excursus* a trecentosessanta gradi sui più rilevanti aspetti giuridico-penalistici, amministrativi e tecnici riguardanti la materia *de qua*.

È il caso di evidenziare che la sentenza è passata in giudicato, non essendo stata impugnata da nessuna delle parti pubbliche e private che ne avevano facoltà. Si tratta quindi di una decisione che è stata implicitamente condivisa sia dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, sia dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, sia, infine, dal difensore dell'imputato che, pur potendolo, si è astenuto da impugnazioni stimate, all'esito del contenuto della decisione, meramente dilatorie.

La decisione che si annota adesivamente merita di essere letta, commentata e, soprattutto, meditata, da tutti coloro che desiderano trovare risposte definitive ad una serie di problemi interpretativi e applicativi della disciplina delle armi, risposte che (quanto meno, in forma così articolata ed esaustiva) non troverebbero né in dottrina né in giurisprudenza.

Da essa emerge in via generale quale deve essere il corretto metodo esegetico da seguire nell'affrontare tali delicatissimi temi, che è quello di rifuggire dall'imperante conformismo, che si adagia pigramente sul precedente giurisprudenziale, svogliatamente tratto da uno dei tanti repertori informatici oggi disponibili, ritornando, anzitutto, all'attenta lettura delle disposizioni di legge, per poi interpretarle correttamente.

Certamente questa è stata la linea ispiratrice della sentenza in commento, che – partendo da una ordinaria vicenda processuale sul tema – ha affrontato in modo approfondito le questioni relative all'esatta qualificazione giuridica delle pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum e delle loro munizioni, delle altre armi lunghe comuni da sparo in cal. .223 Remington e cal. .308 Winchester che camerano l'omologo munizionamento militare (cal. 5,6 Nato e cal. 7,62 Nato) e, specificamente, di queste ultime munizioni, non trascurando nessuno degli aspetti normativi, giurisprudenziali e tecnici che li riguardano, passati scrupolosamente in rassegna e compiutamente sviluppati.

La motivazione prende le mosse dalla critica all'affermazione, espressa dal perito nominato dal GIP in incidente probatorio, secondo cui la qualifica "da guerra" di un'arma, come quella in sequestro, può essere desunta dalla mera constatazione che nel Catalogo delle armi comuni da sparo non risultano iscritte armi semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum. In conseguenza, secondo il perito, pur nella constatazione che nel Catalogo sono stati iscritti numerosi modelli di armi a rotazione nel medesimo calibro, la qualifica di arma da guerra di quella in sequestro si desumerebbe dal rifiuto di iscrizione di armi semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum.

La motivazione della sentenza, consente, attraverso un rigoroso percorso logico e giuridico, di rilevare pienamente la fallacia di siffatto approccio al problema, poiché dimostra in modo inoppugnabile che non solo il rifiuto di iscrizione non può avere l'effetto di vincolare il giudice a ritenere da guerra l'arma non catalogata, ma che, addirittura, i rifiuti di iscrizione di armi semiautomatiche in calibro 9 mm

parabellum sinora pronunciati dal Ministro dell'Interno, su parere della Commissione consultiva per il controllo delle armi, sono – già per la sola esistenza di altre armi comuni da sparo nello stesso calibro – illegittimi, posto che le pistole semiautomatiche, come quelle a rotazione, sono armi comuni da sparo ai sensi dell'art. 2 della L.110/75; con la conseguenza che, perciò, possono essere disapplicati incidentalmente dal giudice ordinario.

Sin dalle prime pagine della sentenza vengono posti in evidenza i punti di riferimento da tenere in considerazione per riconoscere (o escludere) la qualifica di un'arma come "da guerra", primo tra tutti quello della "spiccata potenzialità offensiva", di cui all'art. 1 della legge n. 110/1975. Ma la esatta individuazione di tale criterio di riferimento impone necessariamente di valutare la potenzialità di offesa delle relative munizioni, poiché è essa a riflettersi sulle caratteristiche balistiche dell'arma e non viceversa. In piena coerenza con tale approccio metodologico, il decidente ha ritenuto indispensabile costituire un qualificato collegio peritale al quale affidare la valutazione delle caratteristiche di efficacia tecnico-balistica e di lesività terminale delle munizioni 9 mm parabellum e delle altre munizioni di dotazione militare, nella specie quelle in calibro 5,6 e quelle in calibro 7,62, considerate da guerra per il fatto di essere in dotazione alle forze armate della NATO (di cui fanno parte quelle italiane).

Altro criterio di valutazione, questa volta di natura ermeneutica, che la sentenza ha sviluppato, è quello relativo alla correlazione esistente tra la legge n. 110/1975 e la legge n. 185/1990, per giungere alla esatta conclusione che è impossibile scindere le previsioni dettate dalla prima e dalla seconda, perché entrambe hanno ad oggetto le armi destinate all'armamento delle truppe nazionali o estere.

Sul punto, la decisione riprende, ampliando e completando il tema, quella della Corte di Appello di Trieste del 27/9/1990, che aveva correttamente suggerito il ricorso all'interpretazione sistematica e coordinata delle due normative, in quanto la seconda – pur destinata a disciplinare la circolazione verso l'estero di armi da guerra – trascende tale contenuto per individuare concretamente in via preliminare quali sono le armi da guerra, ponendosi per questa parte in funzione integrativa del 1° comma dell'art. 1 della legge n. 110/1975, ove dette armi vengono indicate solo attraverso il dato tecnico generale della spiccata potenzialità offensiva che le contraddistingue. Viene così sviluppata una approfondita critica all'unica decisione di legittimità (Cass. n. 4032

del 12/04/1991, imp. Clocchiatti), che ha rifiutato tale approccio sistematico, ritenendo che le due normative fossero destinate a disciplinare due sfere giuridiche distinte e separate, pervenendo a conseguenze assurde e paradossali.

Nel solco delle considerazioni che precedono si inserisce la disamina della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 2°, della legge n. 110/1975, che farebbe dipendere la qualità di armi comuni da sparo di quelle tra le armi lunghe semiautomatiche, che camerano munizioni nello stesso calibro di quelle impiegate in armi da guerra, dall'adozione di caratteristiche tecniche specifiche per la caccia o per l'attività sportiva, da un loro limitato volume di fuoco e dalla "destinazione" di utilizzo sulle stesse di munizioni diverse da quelle militari.

Come si vedrà, la sentenza in esame ha puntualmente dimostrato l'inapplicabilità di tali disposizioni, nonché la loro intervenuta abrogazione a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni incompatibili contenute nella legge n. 968/1997 (legge sulla caccia) e nella legge n. 85/1986 (armi per uso sportivo).

Tale parte della motivazione contiene considerazioni degne di particolare attenzione, che permettono di cogliere con maggiore precisione la natura e la *ratio* delle disposizioni che individuano le armi da guerra, da un lato, e le armi comuni da sparo, dall'altro.

Continuando la lettura della sentenza, ci si rende conto del fatto che la possibilità di collocare un esatto confine tra le due categorie di armi dipende in grande misura dall'esistenza di una terza categoria di armi da sparo, quelle "tipo guerra", che ha determinato notevoli incertezze interpretative. La necessità di individuare tale categoria di armi viene correlata dalla sentenza anche alla categoria delle armi lunghe da caccia e da tiro in calibro militare, cui si è accennato, anche al fine di una inconfutabile conferma che le armi semiautomatiche, di qualsiasi calibro, non sono né mai possono essere considerate da guerra o tipo guerra, anche se tecnicamente idonee a sparare munizioni militari.

Non è senza importanza poi l'approfondimento in sentenza della disciplina introdotta dalla legge n. 110/1975, in tema di catalogazione di armi comuni da sparo, anche con riguardo alla clandestinità di quelle materialmente prive del numero di catalogo allorché risultino catalogati i rispettivi prototipi e modelli.

Viene giustamente evidenziato in proposito che le armi da guerra o tipo guerra non possono mai essere clandestine, perché tale previsione riguarda unicamente le armi comuni da sparo.

Allo scopo di meglio seguire l'articolato percorso logico della sentenza che si annota, occorre richiamare brevemente lo sviluppo che ha caratterizzato la giurisprudenza di legittimità dall'entrata in vigore della legge n. 110/1975, ampiamente analizzato nella motivazione.

Si evidenzia che alle decisioni di legittimità (piuttosto vetuste) che qualificavano la pistola semiautomatica in calibro 9 mm parabellum come arma da guerra, è seguita una nuova linea giurisprudenziale della Corte (Sez. I, n. 2360 del 28/11/1985, imputato Braggi, non "Venezia", come erroneamente indicato nella massima), che qualifica tali armi come armi tipo guerra, sul presupposto (invero apodittico) che esse siano idonee ad utilizzare munizioni da guerra. Tale decisione contiene *in nuce* una profonda e insanabile contraddizione, nella parte in cui non spiega, se non con l'erroneo riferimento alla "eccezionalità" della loro catalogazione, come sia possibile distinguere la qualificazione giuridica dei revolver in calibro 9 mm parabellum iscritti sul Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo rispetto alle pistole semiautomatiche nello stesso calibro, che ne sono sempre state escluse: entrambe le tipologie di armi, infatti, sono elencate tra le armi comuni da sparo nell'art. 2 della legge n. 110/1975 e sussiste pertanto tra le stesse una completa equiparazione giuridica pur se esse tecnicamente differenti tra loro per la diversa modalità di funzionamento¹; in nessuna disposizione di legge si rinviene, del resto, una disciplina differenziata delle armi semiautomatiche rispetto a quelle a rotazione, tanto che sul Catalogo risultano iscritti centinaia di prototipi e modelli di armi corte semiautomatiche in svariati calibri.

A distanza di qualche anno però, la Corte pronunciava una storica sentenza (Sez. I, n. 3159 del 27/05/1988, imp. Campanella, che sarà indicata nel prosieguo come decisione "Campanella") nella quale, trattando delle munizioni 9 mm parabellum, affermava per la prima volta due principi di fondamentale importanza: il primo, che non esiste una

¹ Le armi semiautomatiche utilizzano l'energia di ogni colpo sparato per ricaricare l'arma, attingendo una nuova cartuccia dal serbatoio dell'arma medesima; i revolver necessitano invece dell'azione manuale del tiratore sul grilletto o sul cane, che determina la rotazione del tamburo e l'allineamento di una nuova cartuccia pronta per essere sparata.

categoria di munizioni da guerra distinta per calibro, per struttura o per altro; il secondo, che mai una munizione può essere considerata da guerra sulla base del tipo di proiettile (blindato o no) o di simboli e/o sigle alfanumeriche presenti sulla munizione medesima. La citata sentenza puntualizzava lucidamente che, invece, l'unico criterio valido perché una munizione possa qualificarsi da guerra è quello offerto dall'art. 2, comma 4°, della legge n. 110/1975, e che tali debbono pertanto intendersi le munizioni costituite con proiettili a nucleo perforante, traccianti, incendiari, auto propellenti, a carica esplosiva ed espansivi; tipologie eterogenee di munizioni, che nell'annotata sentenza vengono tutte unificate sotto la denominazione loro tecnicamente spettante, e cioè quella di munizioni dotate di proiettile a struttura non convenzionale.

Dalla citata pronuncia di legittimità conseguiva un principio cardine, quello per cui **le munizioni a palla ordinaria (cioè quelle assembleate con palla in piombo nudo o rivestito da camiciatura totale o parziale) per armi corte e lunghe portatili non possono mai essere considerate da guerra.**

Inopinatamente, tre decisioni successive, pur ponendosi nel solco di questa esatta linea esegetica, ne stravolgevano di fatto il contenuto, a causa di erronei apporti peritali nella fase di merito dei relativi giudizi. Veniva cioè alla luce una prima decisione² che ravvisava il carattere “da guerra” della munizione 9 mm parabellum sulla base dell'assunto che tale munizione fosse “perforante”, perché dotata di “ogiva camiciata in lega acciaiata”. Tale errore veniva indi perpetuato in due successive decisioni³, senza considerare che peraltro la norma citata parla di proiettile “a nucleo perforante”, che è cosa ben diversa – come la sentenza che si annota evidenzia – dalla funzione perforante posseduta da ogni munizione.

La terza pronuncia giungeva addirittura a qualificare da guerra tutte le munizioni “a palla”, commettendo così un macroscopico e gravissimo errore materiale di scritturazione, pedissequamente ripetuto da chi provvedeva a massimarla (mancava infatti la specificazione dei tipi di palla indicati dal 4° comma dell'art. 2 della legge n. 110/1975 provvidenzialmente richiamato), che conduceva alla classificazione

² Cass. Sez. 1, sentenza n. 14617 del 09/12/1999, Genovese.

³ Cass. pen., sez. 1, 30/10/2002, n.36418, Vito; Sez. 1, 04/10/2005 n. 41978, Basile

come armi vietate di tutte le armi comuni da sparo poiché sparano tutte necessariamente proiettili “a palla”.

Questo essendo lo stato della giurisprudenza di legittimità al momento di dover giudicare l'imputato a cui veniva contestata la detenzione e il porto di una pistola semiautomatica in calibro 9 mm parabellum qualificata in atti arma da guerra, il decidente, anziché uniformarsi acriticamente alla giurisprudenza della Cassazione (secondo la quale peraltro avrebbe dovuto riqualificare l'arma in sequestro come tipo guerra), ha voluto invece rivisitarne criticamente il contenuto; guardando, in particolare, a quelle decisioni che hanno ritenuto dapprima le armi corte semiautomatiche in cal. 9 mm parabellum armi da guerra, indi a quelle che le hanno qualificate armi tipo-guerra ed infine alle altre che hanno considerato da guerra le munizioni ordinarie nei calibri 9 mm parabellum, 5,6 Nato e 7,62 Nato. Si è trattato di un lavoro gravoso che però non ha mancato di dare i suoi frutti, dal momento che, attraverso un corretto approccio esegetico-sistematico, integrato da precise valutazioni di tipo tecnico, il giudicante è giunto a dimostrare in modo fermo ed indiscutibile quale è la corretta qualificazione giuridica che spetta a tali manufatti.

Considerato che, come accennato, la perizia disposta dal GIP aveva basato la propria valutazione (invero, più inopportuna giuridica che tecnica) sul presupposto che nessuna pistola semiautomatica in calibro 9 mm parabellum fosse mai stata iscritta sul Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, il decidente ha ritenuto essenziale analizzare le ragioni di tali ripetuti rifiuti. Difatti, poiché, in base alla legge, la funzione precipua della Commissione consultiva presso il Ministero dell'Interno è quella di valutare sotto il profilo tecnico i prototipi e i modelli di armi presentati per l'iscrizione, al fine di stabilire se siano qualificabili come armi comuni ovvero come armi da guerra o tipo guerra, il persistente rifiuto di catalogazione postulava necessariamente l'accertata sussistenza nei prototipi o modelli di tali armi di requisiti tecnici, tali da determinarne la classificazione come armi da guerra o tipo guerra.

Dal meticoloso esame dei provvedimenti ministeriali e dei verbali relativi ai pareri della Commissione, unitamente ai verbali del relatore che avevano preceduto il parere, è invece emerso un risultato sconcertante. È apparso chiaro, infatti, che per ogni modello rifiutato risultava mancare congrua motivazione tecnica a sostegno del parere contrario della Commissione: vale a dire, se il prototipo o modello esaminato

fosse tecnicamente qualificabile arma da guerra o tipo guerra. Da qui l'indicazione in sentenza dei parametri che, in base alla legge, la Commissione deve osservare nell'elaborare il proprio parere.

È da osservare, inoltre, che il giudicante ha ritenuto necessario approfondire anche le competenze dei due soggetti amministrativi coinvolti nella procedura di catalogazione delle armi comuni da sparo, così come disciplinata dalla legge n. 110/1975 e dai relativi regolamenti di esecuzione.

A tale proposito, è stato chiarito che la Commissione esprime *ex lege* un parere obbligatorio ma non vincolante, sicché spetta sempre al Ministro dell'Interno decidere se emettere un provvedimento di accoglimento o di rifiuto di catalogazione. Tale precisazione si è resa necessaria perché il testo originario della legge 16/7/1982, n. 452, pubblicata in G. U. n. 197 del 20/7/1982, che modificava l'art. 6 della legge n. 110/1975, qualificava "obbligatorio e vincolante" il parere della Commissione, ciò però solo sino a che con un *errata corrige* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/7/1982 n. 201, e cioè tre giorni dopo le modifiche apportate, veniva ripristinata la già vigente indicazione di parere unicamente "obbligatorio", che – come è noto – deve essere necessariamente reso ma non vincola l'organo preposto all'emissione di un determinato procedimento amministrativo (nella specie, il Ministro dell'Interno) a conformarsi al parere medesimo.

Una considerazione a parte merita la ricostruzione delle singolari vicende relative all'inserimento in Catalogo di prescrizioni riguardanti la specifica tipologia di munizioni utilizzabili nei revolver in calibro 9 mm parabellum. Sulla Gazzetta Ufficiale, infatti, compaiono tali prescrizioni in forma di note, dando motivo di ritenere che le stesse siano contenute nei pareri espressi dalla Commissione ed indi condivisi e riportati dal Ministro sui propri decreti d'iscrizione. Sennonché, prescindendo per il momento dal considerare la patente illegittimità di tali prescrizioni, per le prime quattro iscrizioni viene documentalmente dimostrato dal giudicante che manca una qualsivoglia determinazione in proposito nei pareri espressi dal relatore e dalla Commissione oltre che nei Decreti del Ministro. È avvenuto pertanto che "inspiegabilmente" tali note sono comparse solamente allorché è stata predisposta la scheda per la pubblicazione dei quattro Decreti Ministeriali sulla Gazzetta Ufficiale.

Le anomalie accertate dimostrano in modo inconfutabile l'illegittimità dell'operato degli organi amministrativi deputati

all'attuazione delle procedure amministrative conseguenti all'attività di catalogazione.

I profili di illegittimità cui si è accennato, oltre ad essere causa di sconcerto per il cittadino (che avrebbe ragione di attendersi che le pubbliche istituzioni ispirino il loro operato allo scrupoloso rispetto della legge), riverberano i loro effetti sul *thema decidendum*, poiché vi è in sentenza la dimostrazione che i provvedimenti ministeriali di rifiuto di catalogazione non solo non potevano produrre legalmente alcun effetto vincolante per il giudice penale con riguardo alla qualificazione delle armi semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum ed alle prescrizioni d'uso riguardanti i proiettili delle omologhe armi (e analogo discorso vale, come si esplicherà nella decisione, con riguardo ai rifiuti d'iscrizione di armi comuni semiautomatiche lunghe che camerano omologo munizionamento militare), ma – seppure avessero potuto esplicitare un tale effetto giuridico – avrebbero dovuto essere in concreto disapplicati, stante la loro macroscopica e conclamata illegittimità.

Nell'accingerci a ripercorrere più approfonditamente altri passaggi salienti della sentenza che si annota, si vuole sin da ora sottolineare la relevantissima portata di questa decisione, che è di quelle che ancora il loro contenuto a “paletti” solidi ed inamovibili, e nelle quali non si dà nulla per scontato ma si motiva, punto per punto, ogni aspetto rilevante. Una decisione ove la critica espressa a talune decisioni di legittimità è basata su precisi riferimenti esegetici e su un approfondimento tecnico-balistico senza precedenti nel panorama giurisprudenziale italiano.

È da osservare in proposito che il giudicante non si è limitato a trasfondere nella decisione la propria, evidentemente non comune, conoscenza tecnica e giuridica della materia, ma è ricorso anche al supporto di periti balistici di chiara fama e di indiscussa professionalità, i quali hanno compiuto uno studio comparativo tra munizioni militari, nei principali calibri, e munizioni pacificamente “civili”, giungendo a risultati decisivi e incontestabili. Tali risultati sono basati non solo su mere misurazioni ma anche su prove, effettuate mediante procedure tecniche basate su protocolli riconosciuti dalla scienza balistica, finalizzate a verificare gli effetti balistico-terminali di ogni tipo di munizione, per verificarne la reale capacità lesiva. Il tutto attestato ufficialmente presso il Banco Nazionale di Prova.

L'oggetto del processo

La felice – dal nostro punto di vista – occasione di intervenire sull'argomento che ci occupa veniva offerta al giudicante dalla specifica vicenda processuale riguardante l'arresto in flagranza di due persone, tra cui l'imputato, sulla cui colpevolezza il GUP si è pronunciato in sede di giudizio abbreviato.

In particolare, il prevenuto veniva trovato in possesso di una pistola semiautomatica Zastava Mod. 88 in calibro 9 mm parabellum. Si trattava di un'arma di lecita produzione estera, non circolante legalmente nel mercato civile italiano né adottata come arma d'ordinanza da alcuna forza armata o di polizia nazionale ma adottata dalla polizia serba ed inoltre regolarmente in vendita nel mercato civile nello Stato in cui viene prodotta (dove quindi non è riservata alle forze armate e ai corpi armati).

Non è oggetto di discussione la circostanza che il modello dell'arma in questione non fosse inserita nel Catalogo Nazionale delle Armi Comuni da Sparo, di cui all'art. 7 della legge n. 110/1975 (la sua catalogazione non era stata invero mai richiesta). Non è parimenti in discussione il fatto che l'arma in questione non fosse stata oggetto né di alterazione né di abrasione dei segni distintivi. Essa si presentava pertanto, come prodotto armiero industriale di provenienza estera, successivamente immessa in un circuito illegale. Per il resto si trattava di un'arma priva di particolari anomalie, poiché presentava tutti gli elementi di identificazione previsti dalla legge (sigla del fabbricante, numero di matricola). Arma, quindi, fabbricata lecitamente.

Per il fatto di avere detenuto e portato la sopra menzionata arma da sparo, all'imputato venivano contestati i reati di detenzione e porto illegale di arma da guerra. E' appena il caso di ricordare che il precetto e la sanzione penale sono contenuti nella legge n. 895/1967 (come modificata dalla legge n. 497/1974), che, all'art. 2, prevede come reato la detenzione abusiva, tra l'altro, di armi da guerra o tipo guerra; nell'art. 4, che sanziona il porto in luogo pubblico o aperto al pubblico della medesima tipologia di armi; nel successivo art. 7 della medesima legge, che estende rilevanza penale delle analoghe condotte aventi ad oggetto armi comuni da sparo, sia pure con più miti sanzioni (per le condotte concernenti le armi comuni da sparo è prevista infatti la riduzione di un terzo, rispetto alle pene comminate nei citati artt. 2 e 4). Si noti che la detenzione ed il porto illegali di munizioni da guerra sono

sanzionati pure dai predetti articoli della citata legge n. 895/1967, mentre l'analoga condotta di detenzione relativa alle munizioni per arma comune da sparo trova la propria sanzione, di natura contravvenzionale, nell'art. 697 c.p. È degna di nota, infine, la circostanza che il porto di munizioni da guerra sia penalmente sanzionato mentre non sussiste analoga previsione criminosa relativa al porto delle munizioni "comuni".

Se quella appena esposta è l'esigenza processuale che è alla base della lunga ed articolata parte motiva della sentenza, non è difficile scorgere, come si è già accennato nell'introduzione, la finalità più ambiziosa del giudicante, intesa ad affrontare e risolvere una volta per tutte questioni più volte portate all'esame di giudici di merito e di legittimità, decise però in modo insoddisfacente. L'approfondimento e la soluzione di tali questioni, perciò, finisce inevitabilmente per trascendere la concreta fattispecie dedotta in giudizio per acquisire una valenza generale. Diventa cioè possibile sciogliere una volta per tutte e finalmente i nodi gordiani che ostacolano la corretta soluzione giuridica di una pluralità di analoghe vicende, accomunate dalla ipotizzata natura di arma da guerra o tipo guerra delle armi o delle munizioni in calibro 9 mm parabellum e delle altre due tipologie più sopra citate, anch'esse ritenute munizioni da guerra.

Ritornando alla specifica vicenda processuale, è da evidenziare che nel corso delle indagini preliminari, il GIP aveva disposto con incidente probatorio una perizia balistica, il cui elaborato scritto era sconfinato dagli aspetti squisitamente tecnici in quelli propriamente giuridici.

Infatti, come si legge negli stralci citati in sentenza, il consulente aveva affermato che:

- *nell'attuale legislazione italiana sulle armi il calibro 9 mm parabellum è ancora considerato munizionamento da guerra e quindi (sic) la cartuccia è munizione per arma comune quando ha il proiettile in piombo nudo;*

- *le rispettive cartucce si differenziano solamente da quelle utilizzate nelle armi delle Forze dell'Ordine esclusivamente ed unicamente per avere l'ogiva in piombo nudo;*

- *vista l'attuale legislazione italiana questa pistola semiautomatica in cal. 9 mm parabellum non può essere classificata arma comune da sparo ma sarebbe considerata un'arma da guerra nonostante non possa sparare a raffica...;*

- ... ma questa classificazione è dovuta esclusivamente al calibro dell'arma, poiché la Commissione Consultiva Nazionale per le armi ha catalogato dal 1977 ad oggi come armi comuni da sparo tutte le pistole a tamburo di qualsiasi calibro e numero di colpi comprese come abbiamo già detto quelle in cal. 9 mm parabellum e la stessa cosa ha fatto con le pistole semiautomatiche in questo caso con la sola eccezione di quelle in cal. 9 mm parabellum.

Dalla lettura degli stralci della relazione dell'esperto balistico emerge una pluralità di affermazioni di difficile decifrazione, che avrebbero potuto confondere le idee a un giudice meno avveduto ed esperto in materia di quello che ha pronunciato la sentenza che si annota. Ad esempio, non è dato comprendere da dove il consulente abbia tratto il convincimento che la legislazione contempli il 9 mm parabellum come "munizionamento da guerra"; non pare, infatti, che esista alcuna norma specifica che contempli quel calibro o altri specifici calibri per armi da sparo, per attribuire ad essi una particolare qualifica. Per contro, come chiaramente espresso in sentenza, il legislatore qualifica armi e munizioni sulla base di definizioni generali ed astratte.

Non è neppure chiaro il passaggio logico per cui la munizione in questione, se dotata di proiettile in piombo nudo, diventerebbe "comune".

Ma desta soprattutto sconcerto il fatto che il consulente, nel proseguire la propria disamina, abbia introdotto estemporaneamente la questione del tiro a raffica, senza spiegare l'attinenza di tale tema in relazione all'arma in esame, che, essendo una pistola semiautomatica, per definizione non può sparare a raffica. Appare, infine, poco chiaro l'accento all'esistenza di "pistole a tamburo" in 9 mm parabellum, che sarebbero "comuni" così come tutte le pistole semiautomatiche, con l'eccezione però di quelle in calibro 9 mm parabellum.

Gli è che il consulente ha tentato, a modo suo (ma, evidentemente, senza possederne gli strumenti tecnico-giuridici), di porre sul tappeto gli aspetti rilevanti della questione, avventurandosi, però, in un campo alquanto impervio. Il suo compito, infatti, non era altro che quello di valutare, in base a parametri tecnici, se l'arma sottoposta al suo esame presentasse le caratteristiche di spiccata potenzialità di offesa che, come vedremo, costituisce l'unico, criterio per stabilire se un'arma moderna è da qualificarsi come arma da guerra.

È il caso di precisare, a scanso di equivoci, che la perizia cui si è fatto ora riferimento, svolta nel corso delle indagini preliminari, non è quella di cui si dirà più avanti, esperita in forma collegiale su incarico del decidente nell'ambito del giudizio abbreviato.

Fonti normative

Prima di proseguire l'analisi della decisione in commento, occorre evidenziare che, oltre alle già citate leggi n. 895/1967 e n. 110/1975, esiste una pluralità di fonti normative che regolano la materia delle armi e delle munizioni. In particolare, tra queste, il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e il relativo regolamento, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

È abbastanza semplice individuare quelle parti delle fonti più risalenti da ritenersi abrogate per incompatibilità da quelle successive, argomento estesamente e chiaramente trattato nella sentenza che si annota.

Evitando inutili ripetizioni, basterà sottolineare come la definizione previgente (quella del testo unico e del suo regolamento) fosse astrattamente molto più semplice, poiché privilegiava in modo esclusivo il criterio della destinazione; sicché dovevano considerarsi armi da guerra quelle destinate (e per il solo fatto di essere destinate o, comunque, destinabili) all'equipaggiamento delle forze armate nazionali o straniere (art. 28 TULPS).

Il testo unico non conteneva ancora la definizione di arma tipo guerra, che però poteva implicitamente desumersi dal divieto di raccolta e detenzione, senza la prescritta licenza, non solo delle armi da guerra ma anche di "armi ad esse analoghe". La nozione di armi tipo guerra comparirà poi nel Regolamento, dove venivano indicate come tali "quelle che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra" (art. 33).

Quanto alle munizioni da guerra, l'art. 28 citato stabiliva genericamente anche per esse (vale a dire, per le munizioni destinate all'armamento delle forze armate) l'obbligo di licenza. Il regolamento introdurrà poi la nozione di "munizioni da guerra", definendo tali le cartucce, i proiettili, la polvere, le capsule e ogni altra materia destinata al caricamento delle armi da sparo belliche o comunque ad impiego bellico.

Prescindendo dalla criticabile scelta di tecnica legislativa, per cui l'individuazione di nozioni essenziali per la costruzione di un precetto penale veniva demandata al regolamento invece che al testo unico, si deve concordare pienamente con l'autore della sentenza in commento, circa il fatto che allora il legislatore aveva manifestato chiaramente la volontà di sottoporre ad una speciale disciplina tutte le armi effettivamente destinate alle forze armate, nazionali o estere, come conseguenza immediata e diretta di tale destinazione, attuale o anche solo potenziale, prescindendo dal fatto che tali armi fossero o no dotate di speciali caratteristiche balistiche o, per meglio dire, di spiccata potenzialità di offesa.

Quanto alle armi tipo guerra, neppure il regolamento TULPS si dava pena di offrire all'interprete un qualsiasi criterio dotato di tecnicismo e concretezza, limitandosi ad esprimere un parametro alquanto generico di "analogia" rispetto alle armi da guerra. Difficile, pertanto, raffigurarsi in concreto a quali armi volesse riferirsi il legislatore, quando le indicava come "analoghe" alle armi da guerra.

La legge n. 110/1975 ha introdotto definizioni nuove e più chiare ove lette in un assetto che tenga conto dei criteri tecnici che le presuppongono, lettura che impedisce in tal modo arbitrarie dilatazioni del concetto di offensività.

Nella sentenza vengono menzionate altre fonti normative, quali la legge n. 185/1990, relativa all'esportazione, all'importazione e al transito dei materiali di armamento, ed il relativo Regolamento del 2003, che individua concretamente tra questi le armi da guerra e (implicitamente) le loro munizioni; nonché la Direttiva CEE n. 477/1991 che, parafrasando i contenuti degli artt. 1, primo comma, 2, quarto comma, della legge n. 110/1975, e dell'art. 2, comma primo, lett. b) e c) della L. 185/90, enumera concretamente quali sono le armi e le munizioni da guerra dando loro il nome di armi e munizioni proibite.

Stato della dottrina sulle definizioni di arma da guerra, tipo guerra e di munizionamento da guerra

Prima di arrivare al cuore della decisione che si annota, è utile passare rapidamente in rassegna la dottrina che si è occupata degli argomenti in questione.

Come si è già anticipato, anche questa, come la giurisprudenza, non è stata in grado di offrire un contributo soddisfacente alla interpreta-

zione delle disposizioni che disciplinano la materia *de qua*. Non che siano mancati, in verità, idee e sforzi ricostruttivi anche pregevoli, ma è mancata la capacità di una visione unitaria e sistematica, tale da offrire soluzioni giuridicamente ineccepibili e risolutive rispetto agli annosi problemi posti dalla tematica in esame.

Quanto alla **nozione di arma da guerra**, si è affermato che, alla luce della definizione contenuta nell'art. 1 della legge n. 110/1975, perché un'arma possa considerarsi da guerra è necessario che ricorrano, contemporaneamente, i tre requisiti della sua spiccata potenzialità di offesa, della sua destinazione, attuale o potenziale, al moderno armamento delle truppe nazionali od estere, nonché della sua utilizzazione per l'impiego bellico⁴.

Secondo gli autori sostenitori di tale teoria, è per l'appunto la spiccata potenzialità di offesa di un'arma ad indicarne la sua classificazione o meno tra quelle da guerra, trattandosi dell'elemento che caratterizza la destinazione possibile o effettiva all'armamento di truppe. Da parte del legislatore si è inteso, pertanto, attribuire al carattere della spiccata potenzialità offensiva una posizione centrale nel processo di classificazione dell'arma⁵.

Risulta perciò coerente con tale interpretazione il fatto che, pur in presenza della attuale destinazione all'armamento di truppe, il giudice possa escludere in una determinata arma la qualità di arma da guerra. In sostanza, il giudice ha il potere di valutare se la destinazione all'armamento sia giustificata dalla sua spiccata potenzialità di offesa, cioè della sua maggiore micidialità rispetto a un'arma comune da sparro⁶.

Si è osservato che, però, tale requisito, pur se preminente, non è ancorato dal legislatore ad alcun parametro predefinito, ingenerando così molte incertezze interpretative della norma, che comunque dovrebbe imporre una valutazione in concreto della potenzialità dell'arma⁷.

Come si vede, le opinioni degli autori sembrano convergere nell'individuazione dell'astratta definizione di arma da guerra; peral-

⁴ G. Bellagamba - P.L. Vigna, *Armi Munizioni Esplosivi Disciplina penale e amministrativa*, Giuffrè, Milano 1996, p. 13

⁵ L. Mazza - C. Mosca - L. Pistorelli, *La disciplina di armi, munizioni ed esplosivi*, Cedam, Padova 1997, p. 11

⁶ G. Bellagamba - P.L. Vigna, *op. cit.*, p. 15

⁷ L. Mazza - C. Mosca - L. Pistorelli, *op. cit.*, p. 12

tro, essi concordano anche sulla genericità dei criteri adottati dal legislatore per individuare in concreto le armi appartenenti a tale categoria.

Meno omogeneo appare, invece, l'approccio alla definizione di **arma tipo guerra**.

Secondo un primo orientamento, infatti, la configurazione di tale definizione richiede due requisiti, uno negativo e l'altro positivo⁸. Il primo di essi sarebbe da individuare nella esclusione delle armi contemplate nell'art. 2, comma 2°, legge n. 110/1975, e cioè (*"i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso dalle quelle militari"*). Quanto al secondo, esso potrà essere individuato alternativamente:

- nella possibilità di utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra;
- nella predisposizione per il funzionamento automatico;
- nella presenza di caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Sulla base di tale tripartizione del requisito positivo, si dovrebbero annoverare tre classi di armi tipo guerra, ciascuna individuabile in base allo specifico elemento caratterizzante (ad esempio, predisposizione per il funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica).

Si ritiene, inoltre, che le armi tipo guerra, analogamente a quelle da guerra, devono ritenersi dotate di una spiccata potenzialità offensiva⁹. Secondo questa opinione, le armi tipo guerra dovrebbero individuarsi nelle armi comuni da sparo, cui siano stati attribuiti – originariamente o successivamente – alcuni dei caratteri propri delle armi da guerra. È appena il caso di evidenziare che tale concezione, esatta in punto di concretezza, non spiega le ragioni normative di posizione di tale categoria di manufatti.

Altri ritengono invece che le armi tipo guerra, sebbene autonomamente definite, non si distinguerebbero nella pratica da quelle da guerra ed, anzi, essendo comunque prescritto che debbano avere caratteristiche balistiche e di impiego comuni con esse, tali dovrebbero essere

⁸ G. Bellagamba - P.L. Vigna, op. cit., p. 25

⁹ L. Mazza - C. Mosca - L. Pistorelli, op. cit., p. 19

coerentemente qualificate¹⁰. Perciò, tale autonoma e distinta previsione non avrebbe una *ratio* del tutto comprensibile. Si tratterebbe, in effetti, di un'inutile doppione della nozione di arma da guerra. È da notare che quest'ultima tesi è implicitamente da molti condivisa, dato che non è infrequente il caso che le due definizioni (arma da guerra, arma tipo guerra) vengano utilizzate quasi come sinonimi. La confusione tra le due fattispecie è agevolata anche dal fatto che i relativi reati sono puniti con pene identiche.

Quanto al **munizionamento da guerra**, il contributo della dottrina è piuttosto scarso. Taluni osservano, ad esempio, che si pongono problemi di classificazione per alcuni tipi di munizioni che possono essere indifferentemente usate per armi da guerra e per armi comuni da sparo¹¹. Ciò si verificherebbe, ad esempio, nel caso della rivoltella Smith & Wesson mod. 547 in calibro 9 mm parabellum, arma sicuramente comune perché inserita nel Catalogo delle armi comuni da sparo, ma che utilizza cartucce che sono abitualmente corredo del MAB e di altre armi a raffica, di armi, cioè, da guerra¹².

A parte questo accenno problematico, non troviamo nella dottrina altro che la parafrasi delle disposizioni di legge, che definiscono la munizione da guerra, come quella (ovviamente) destinata al caricamento delle armi da guerra (art.1, ultimo comma, legge n. 110/1975).

In dottrina ci si è dunque appagati di una definizione sostanzialmente tautologica, senza riuscire a trovare efficaci strumenti di analisi esegetica, per giungere e a risultati più soddisfacenti. Ciò, invece, sarebbe stato molto utile per risolvere il problema, tutt'altro che infrequente nella pratica giudiziaria, di qualificare giuridicamente in modo corretto le munizioni, quando queste sono teoricamente compatibili sia con armi comuni che con armi da guerra. Si è avallata così la prassi di lasciare alla mera discrezionalità del giudice (spesso guidato da poco attendibili responsi peritali) la valutazione della sussistenza o no dei requisiti per definire da guerra o comune una determinata muni-

¹⁰ F. Palazzo, Armi, munizioni ed esplosivi in diritto penale, in D.I. pen., Vol. 1, 1987, p. 259.

¹¹ G. Bellagamba - P.L. Vigna, op. cit., p. 34

¹² Il riferimento è, per l'appunto, al fatto che la Commissione consultiva ha inserito nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo alcuni revolver in calibro 9 parabellum, munizione d'ordinanza non solo nella pistola semiautomatica adottata dalle Forze armate e da altri corpi armati ma anche in fucili mitragliatori, come il MAB, e in pistole mitragliatrici, come la Beretta M12.

zione, facendogli carico così di “creare” la legge del caso singolo, senza ancorare l’applicazione della legge penale a parametri di riferimento obiettivi e predeterminati.

La rassegna, che precede, senza pretesa di essere esaustiva, conduce a toccare con mano la difficoltà di adottare definizioni giuridicamente corrette delle nozioni di arma da guerra, arma tipo guerra e munizione da guerra, da contrapporre alle corrispondenti nozioni di arma e munizione comune da sparo. Si può agevolmente comprendere come la soluzione del problema prospettato postula la necessità risolvere questioni non semplici come, appunto, quella di definire una volta per tutte cosa si intenda per arma e per munizione da guerra.

Il percorso da seguire è dunque complesso, non solo per le indubbe difficoltà esegetiche della materia, ma perché a complicare le cose ci sono anche i problemi derivanti da provvedimenti amministrativi ministeriali di diniego di catalogazione di armi, che – come vedremo proseguendo nell’esame della sentenza –, ad una analisi approfondita, sono risultati illegittimi.

Ed è difficile immaginare un altro settore in cui profili penalistici, amministrativi e tecnici siano così strettamente connessi tra loro.

Temi trattati

Si osserva che l’elemento comune e unificatore della sentenza è rappresentato dalla finalità di restringere, seguendo vari percorsi argomentativi convergenti, le definizioni di arma da guerra e di munizione da guerra, definendo correlativamente i confini delle nozioni di arma comune da sparo e di munizione comune da sparo. In tale contesto, è stato necessario chiarire, altresì, il significato del concetto di arma tipo guerra.

Dal punto di vista metodologico, l’estensore ha ritenuto essenziale seguire la prima regola interpretativa: verificare, anzitutto, la volontà del legislatore. Tale criterio può apparire scontato ma non lo è in realtà, perché il più delle volte chi si occupa di questa materia è portato a ricercare il precedente giurisprudenziale ed a conformarsi acriticamente ad esso senza sforzarsi di leggere ed interpretare le disposizioni di legge.

Prima di procedere oltre nell’espone le linee guida della motivazione, può essere opportuno domandarsi perché sia tanto importante analizzare approfonditamente una questione così apparentemente cir-

coscritta e “tecnica”, come quella della qualificazione delle armi corte semiautomatiche in 9 mm parabellum.

Occorre riflettere in proposito sul fatto che l’analisi di tale questione si inserisce in un contesto normativo che veniva introdotto nel 1975 per semplificare e rendere coerente la normativa in materia di armi. Ed invece tale finalità è stata in massima parte frustrata da interpretazioni giurisprudenziali errate e da prassi amministrative devianti.

Sotto il primo profilo, si è assistito a uno sviluppo giurisprudenziale, soprattutto di legittimità, che ha privilegiato l’approccio tradizionale, per cui una certa tipologia di armi o di munizioni, per il semplice fatto di essere in dotazione alle forze armate nazionali – a prescindere, quanto alle armi, dal concreto specifico accertamento della loro capacità offensiva, ritenuta pertanto presunta – deve essere necessariamente “vietata” ai civili (in ciò assecondando la particolare sensibilità dei militari e delle forze di polizia su tale tema). Sotto l’altro profilo, si è assistito invece al progressivo sviamento delle attribuzioni della Commissione consultiva per il controllo delle armi, che avrebbe dovuto limitarsi a verificare se un determinato prototipo o modello di armi fossero o no da guerra o tipo guerra fornendo il relativo parere e che, invece, ha finito per arrogarsi il potere di valutare se fosse “opportuno” o meno che determinate armi circolassero tra i privati, fuori da ogni criterio legale obiettivo e predeterminato; così operando anche con l’avallo del Ministro dell’Interno, competente in materia a dire l’ultima parola attraverso l’emanazione dei provvedimenti amministrativi costituiti dai Decreti d’iscrizione o di rifiuto.

Ulteriore corollario della situazione descritta nella sentenza che si annota, è il fatto che i nostri produttori e commercianti di armi si sono trovati in questi anni a fronteggiare una situazione che non ha eguali in tutto il mondo occidentale. Difatti, l’Italia è l’unico Stato in cui determinati tipi di armi (e, in particolare, le armi corte in calibro 9 mm parabellum) sono “da guerra” (o tipo guerra) se circolano al suo interno e diventano “comuni” se destinate all’esportazione; situazione questa, oltre che paradossale, estremamente penalizzante per un settore economico delicato e strategicamente importante come quello armiero.

Per quanto incredibile e paradossale possa apparire la situazione appena descritta, che si riallaccia a quanto espresso in proposito dalla sentenza del GUP del Tribunale di Lanusei, essa rispecchia perfettamente la realtà delle cose, dato che il giudicante si è fatto carico

dell'immane compito di verificare e documentare ogni singola affermazione, non lasciando così nulla al caso o all'approssimazione.

Veniamo ora ai temi trattati, che cercheremo di qui in avanti di compendiare e di commentare.

Il principale è quello della individuazione della distinzione tra arma da guerra e arma comune da sparo, che sebbene disciplinata nella legge n. 110/1975, è stata definita tecnicamente dalla legge n. 185/1990, che ha per oggetto le modalità di esportazione, d'importazione e di transito dei materiali di armamento, ma che – come vedremo – al fine di individuare gli armamenti oggetto della sua stessa disciplina, ha dovuto necessariamente individuarli tecnicamente in via preventiva, il che equivale, per ciò che riguarda le armi che ne fanno parte, a definire la nozione di arma da guerra.

Dall'applicazione della normativa sui materiali di armamento (che un'unica pronuncia giurisprudenziale di legittimità¹³ sul tema ha ritenuto erroneamente non applicabile alla disciplina delle armi in generale, annullando la decisione di una Corte d'Appello che ha esattamente ha ritenuto il contrario), si trae anche la precisa linea di confine tra le “munizioni di piccolo calibro”, che sono sempre comuni, e le altre, che sono da guerra. La legge citata, infatti, stabilisce che sono materiali d'armamento (e quindi da guerra) le armi e le munizioni in calibro superiore a 12,7 millimetri (corrispondente al calibro .50, nella denominazione anglosassone espressa in centesimi di pollice).

In base alla corretta interpretazione della legge n. 110/1975 e alla costante giurisprudenza di legittimità, sono poi da considerarsi da guerra le munizioni dotate di proiettili a nucleo perforante, incendiari, esplosivi, traccianti, essendo invece irrilevante ogni altra caratteristica tecnica, come ad esempio la tipologia di camiciatura del proiettile.

Altro tema che viene trattato nell'annotata sentenza è quello della definizione di arma tipo guerra, categoria i cui confini non sono mai stati chiaramente definiti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. In questa zona grigia si è collocata la giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha individuato la ragione del divieto di detenzione ed uso di armi corte in calibro 9 mm parabellum da parte dei privati, nella ritenuta qualificazione “tipo guerra” di dette armi, in ragione del fatto che

¹³ Sez. 1, sentenza n. 4032 del 05/03/1991, Clocchiatti.

le relative munizioni sono da guerra in quanto impiegate anche in armi automatiche.

La giurisprudenza da ultimo citata evidenzia pertanto il nesso inscindibile esistente tra la nozione di munizione da guerra e quella di arma tipo guerra. Tale nesso è così rilevante, che la soluzione del problema della natura delle armi in calibro 9 mm parabellum non poteva essere risolto se non trovando preliminarmente una soluzione appagante alla definizione della nozione di munizione da guerra.

Tale soluzione è stata efficacemente sviluppata dal decidente analizzando dettagliatamente le motivazioni di altra successiva giurisprudenza di legittimità, fondante sul principio, ormai consolidato e posto dalla storica decisione “Campanella”, secondo cui l’unico criterio valido per identificare le munizioni da guerra – indicate nell’ultimo comma dell’articolo 1 della legge n. 110/1975 con uno scontato rapporto di interdipendenza con le omologhe armi – è costituito dall’integrazione di tale disposizione con quanto stabilito dal 4° comma dell’art. 2 della stessa legge; in altre parole, sono munizioni da guerra solamente quelle assemblate con un proiettile a struttura non convenzionale, secondo la previsione del citato art. 2 della legge n. 110/1975. Sono, cioè, munizioni da guerra quelle costituite con proiettile a nucleo perforante, quelle con proiettile tracciante, quelle con proiettile incendiario, e quelle autopropellenti. E se ne comprendono agevolmente le ragioni (anche da parte di chi non ha eccessiva dimestichezza tecnica della materia): solo a titolo d’esempio, è sufficiente prendere in considerazione i proiettili a nucleo perforante che recano annegata all’interno dell’ogiva in piombo una spina di acciaio al carburo di tungsteno o wolframio, uno dei metalli più duri, in grado di perforare le corazze di veicoli e, in genere, superfici altamente resistenti, ciò che è indice di una spiccata e particolare capacità lesiva, che non sarebbe ottenibile con le munizioni assemblate a struttura ordinaria come sono quelle solitamente prodotte per le armi corte e lunghe destinate agli Enti Militari e per quelle immesse nel mercato civile. E tutto ciò risulta perfettamente in tema con l’insegnamento generale esplicitamente contenuto nella motivazione di una delle decisioni aderenti al principio posto dalla pronuncia “Campanella”, ma implicitamente sotteso in questa ed in tutte le altre dello stesso tenore, e cioè che nelle munizioni indicate nel 4° comma dell’art. 2 della legge n. 110/75 “è insita....una evidente maggiore pericolosità, corrispondente, appunto, a quella delle armi da guerra” (Cass. Pen., Sez. 1, n.

41978 del 4/10/2005, Basile); ed è noto che la maggiore pericolosità delle armi da guerra risiede proprio ed unicamente nella loro spiccata potenzialità offensiva.

Nell'ambito di questa specifica tematica, si dimostra in sentenza, tecnicamente e documentalmente (se ne è già accennato), che le munizioni ordinarie cal. 9 parabellum non sono, proprio perché ordinarie, a nucleo perforante, rilevandosi così l'errore commesso in una pronuncia successiva alla decisione "Campanella" (la decisione "Genovese", già citata in nota), che mutuava acriticamente quello commesso nella fase di merito a causa delle affermazioni di un dipendente dell'Arma fregiatosi estemporaneamente della qualifica di perito (errore che sarebbe stato agevolmente rimediabile se qualcuno dei Giudici di merito o dei componenti la Sezione della Corte di legittimità avesse avuto una qualche dimestichezza tecnica in materia di munizioni); errore, ancora, indotto in altre due decisioni successive alla pronuncia "Genovese" che, pur recependo, come quest'ultima, il principio giuridico sancito in via generale dalla decisione "Campanella", recepiscono altresì supinamente l'errore tecnico commesso nella pronuncia Genovese, richiamandola esplicitamente.

Nella decisione che si annota vengono anche illustrate le ragioni per cui, contrariamente a quanto affermato da successive pronunce di legittimità, pur esse rese nel solco tracciato dalla decisione "Campanella", devono ritenersi estranee alla categoria delle munizioni da guerra quelle dotate di proiettile "ad espansione". Tale categoria di munizioni è stata inserita, mediante interpolazione dell'originario testo del comma 4° dell'art. 2 della legge n. 110/1975, dal decreto legge n. 306/1992, poi convertito in legge.

Nella decisione in commento viene, cioè, puntualmente spiegato che tale tipologia di munizioni, a differenza delle altre indicate nel 4° comma dell'art. 2 cit., non possiedono la medesima spiccata capacità lesiva di queste ultime (come del resto puntualizzato dal Collegio peritale nella fase di discussione camerale dell'elaborato) e che, conseguentemente, esse non possono essere ricomprese tra le munizioni da guerra (la decisione "Campanella" non contiene analogo errore perché veniva pronunciata anteriormente alla menzionata novella legislativa, e, peraltro, nello specifico si era occupata di munizioni ordinarie cal. 9 parabellum, le quali, in applicazione del criterio indicato per l'individuazione delle munizioni da guerra, erano state ritenute munizioni comuni da sparo). E, tuttavia, non vi è dubbio che le decisioni

emesse dalla Corte di Cassazione sul tema devono qualificarsi esatte, ma solo sotto l'aspetto formale dal momento che anche tale tipologia di munizioni risulta compresa fra quelle a struttura non convenzionale.

Ma, come chiaramente illustrato nella motivazione della sentenza in commento, l'erroneità di tale equiparazione ad opera del Legislatore italiano appare evidente, anche considerando che le munizioni con palla ad espansione – a parte l'assorbente rilievo che sono prive della spiccata capacità lesiva posseduta dalle munizioni assemblate alle altre tipologie di proiettili non convenzionali di cui al 4° comma dell'art. 2 della L.110/75 – non possono essere oggetto di impiego da parte delle Forze Armate per fini bellici poiché lo vietano precise norme contenute in trattati internazionali recepiti dal nostro Stato. E se ne comprendono le ragioni: per gli effetti idrodinamici sviluppati al momento del loro impatto a causa della particolare conformazione della morfologia apicale del loro proiettile, esse sono in grado di procurare una lesione più consistente rispetto a quelle procurate dalle munizioni a struttura ordinaria, di modo che, anche se ad essere colpita è una parte non vitale, il soggetto attinto rimane privo di ogni possibilità di movimento. Ora, se a ciò consegue in genere, in situazioni ordinarie, la possibilità di essere trasportati presso il più vicino nosocomio per le cure del caso, lo stesso non può dirsi allorché la stessa situazione viene collocata su un terreno teatro di operazioni belliche, con le intuibili conseguenze che ne derivano. Tale tipologia di munizioni, insomma, determina lesioni più consistenti di quelle prodotte dalle munizioni a struttura convenzionale ma che necessitano di cure tempestive e più adeguate, normalmente non apprestabili nei luoghi di operazioni belliche; ed è questa la *ratio* della loro proibizione in forza dei menzionati accordi internazionali.

Peraltro, per i particolari effetti idrodinamici più sopra accennati prodotti da tale tipologia di proiettili al momento dell'impatto, si verifica spesso che, pur quando risultino attinte parti molli poste in corrispondenza di organi vitali, queste ultime non vengano raggiunte, poiché il proiettile ha ceduto pressoché immediatamente quasi tutta l'energia che possedeva. In tali casi i proiettili espansivi si rivelano meno deleteri degli altri proiettili ordinari, i quali rilasciando la loro energia più lentamente continuano il loro percorso fino alla parte vitale, attingendola e trapassandola. Ed in conseguenza di ciò, in decisione viene posto in giusta evidenza che quelle costituite con proiettile ad espansione sono anch'esse munizioni ordinarie che, però, a differenza

delle altre, consentono di realizzare nella difesa personale un efficace potere d'arresto dell'aggressore pur quando sono colpite parti non vitali. Questa è presumibilmente la ragione per cui tali munizioni in passato non erano vietate, tanto che esse erano legalmente in vendita nelle nostre armerie (ed in quelle di tutti gli Stati esteri) fino al giorno prima del divieto introdotto dalla citata novella legislativa. In decisione si esplicita poi giustamente che inspiegabilmente ed illogicamente nella Direttiva europea ne è stato proibito l'uso salvo che le stesse vengano impiegate per fini sportivi o in attività venatoria; impieghi che, tuttavia, in concreto si rivelano non praticabili in ragione del fatto che il primo si svolge con l'uso di munizioni assemblate a palla cilindrica (wad cutter) o a forma ogivale, mentre nel secondo l'uso di tali proiettili procura inutili sofferenze all'animale consentendogli di allontanarsi in tale stato fino a quando non ne sopravvenga la morte.

Positivo, pertanto, che il nostro Legislatore non abbia recepito la Direttiva in questa parte. E tuttavia, all'indomani dell'inserimento nel corpo del secondo comma dell'art. 2 della legge n. 110/1975 del divieto d'uso di tale tipologia di munizioni, il Ministero dell'Interno, su parere conforme della Commissione Consultiva, emetteva – con il chiaro intento di legittimare la cospicua quantità di tale tipologia di munizioni giacenti per la vendita presso le armerie – una circolare interpretativa della novella legislativa ma di contenuto speculare alla Direttiva comunitaria, asserendo che la disposizione concernente il divieto non era operante per le munizioni con palla espansiva quando queste fossero state adoperate per caccia e per tiro. Ma una circolare non è fortunatamente il mezzo idoneo per modificare una norma di legge né per fornire un'interpretazione autentica.

Quel che residua è pertanto il divieto generale d'uso delle munizioni assemblate a palla espansiva, dal momento che il nostro Legislatore ha erroneamente recepito l'inopinata volontà del Legislatore europeo. E quanto inopinata sia stata tale volontà, viene posto in luce dall'estensore della decisione dato che, non emergendo dal testo di legge europeo alcuna ragione tecnica idonea a spiegare il divieto d'uso di tale tipologia di munizioni, non resta che ritenere verosimilmente che il Legislatore europeo si sia determinato in tal senso recependo il parere di sedicenti esperti del settore. In decisione viene del resto argutamente fornita la riprova di ciò, sottolineandosi che mentre nell'allegato IV sono ben spiegate le ragioni della proibizione delle munizioni a struttura non convenzionale in coincidenza con la loro

enorme capacità lesiva che viene ivi tecnicamente descritta, nulla è invece detto in relazione a quelle con palla espansiva che, per di più, non vengono nemmeno menzionate.

Viene altresì giustamente evidenziato in sentenza che, se è vero che sotto il profilo formale le decisioni di legittimità emesse sul punto devono considerarsi formalmente corrette, ma erronee sotto il profilo tecnico e sostanziale, esiste tuttavia un rimedio in grado di far prevalere la sostanza sulla forma. Rimedio esperibile non certo avanti ai Giudici di legittimità, bensì davanti alle giurisdizioni di merito, e consistente nel disporre una perizia volta ad accertare comparativamente se le munizioni assemblate a proiettili espansivi possiedano la stessa spiccata capacità lesiva di quelle autopropellenti o assemblate con proiettili con nucleo perforante, incendiari, a carica esplosiva e traccianti. Ed una perizia seria accerterebbe immediatamente che essa non è certamente posseduta dalle munizioni espansive ma solo dalle altre a struttura non convenzionale indicate nel citato 4° comma.

Ulteriore tema oggetto di approfondito esame nella sentenza che si annota è quello della individuazione delle armi lunghe a canna rigata, che impiegano munizioni in calibri utilizzati anche da armi militari. Su tale argomento il decidente ha dimostrato, con ampia e inconfutabile motivazione, che la previsione dell'art. 2, comma 2°, della legge n. 110/1975, deve ritenersi tacitamente abrogata prima dalla legge n. 968/1997 sulla caccia, poi dalla legge n. 85/1986 relativa alle armi sportive e, successivamente, dalla già citata normativa in materia di armamenti di cui alla legge n. 185/1990.

All'interno del percorso argomentativo, che si è sopra delineato, si inserisce l'approfondita disamina del procedimento amministrativo di catalogazione, le cui incongruenze normative e le cui devianze nella prassi amministrativa hanno determinato una serie di problemi ben più gravi, rispetto a quelli che il legislatore si proponeva di risolvere con la sua istituzione.

Nelle sue linee essenziali, la motivazione sviluppa una pluralità di processi logico-argomentativi, che tengono conto, da un lato, dell'evoluzione giurisprudenziale della materia e dall'altro, della esegesi letterale e sistematica delle fonti normative applicabili. Oltre a ciò, viene affrontato il problema della catalogazione delle armi comuni da sparo, che costituisce un parametro estremamente rilevante, posto che – come espressamente stabilito dalla legge n. 110/1975 – l'inserimento di un prototipo o di un modello di arma nel Catalogo,

costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune; ma, per contro, nulla statuisce il legislatore in merito all'efficacia e agli effetti del provvedimento di diniego di catalogazione; provvedimento che, quando ritenuto illegittimo, pone una questione comunque risolvibile attraverso l'impugnativa davanti al giudice amministrativo o attraverso una pronuncia incidentale da parte del giudice ordinario. E nella decisione viene comunque evidenziato che è proprio questo l'orientamento della Cassazione sul punto¹⁴.

Sono stati affrontati altri problemi, quali quello della individuazione delle armi utilizzabili per l'impiego venatorio, questione che, a causa del riferimento contenuto nell'articolo 2, comma 2°, della legge n. 110/1975, risulta rilevante per distinguere le armi comuni dalle armi tipo guerra, con riferimento alle armi lunghe.

Come già accennato nelle pagine che precedono, la dottrina ravvisa in tale disposizione un requisito negativo all'attribuzione della qualità di arma tipo guerra a un determinato esemplare di arma.

In sentenza sono puntualmente sviluppate, con dovizia di argomenti, le ragioni per cui tale ricostruzione esegetica sia da ritenersi, in effetti, totalmente errata. Essa, infatti, non tiene conto della *ratio* della norma (che era diretta ad evitare la messa al bando di una pluralità di armi, regolarmente distribuite ai privati attraverso i normali canali commerciali, e dagli stessi legalmente detenute all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 110/1975) né tiene conto della successiva entrata in vigore di due leggi incompatibili, quella sulla caccia e quella sulle armi di uso sportivo, dall'effetto abrogativo rispetto alla norma in esame.

Di notevole rilievo, infine, la parte della motivazione che affronta il problema dell'individuazione delle munizioni da guerra, avendo riguardo alla spiccata potenzialità offensiva che le caratterizza. A tale fine, la decisione si basa su una relazione peritale collegiale, commessa dal giudice decidente (da non confondersi, come già detto, con quella menzionata all'inizio del presente commento e disposta nella fase delle indagini preliminari).

La perizia in parola ha preso in esame una pluralità di munizioni per arma da sparo, confrontandone le caratteristiche balistiche sulla base di più di un parametro, al fine di determinare se le munizioni ca-

¹⁴ Sez. 1, sent. n. 6945 del 18/01/1990, Conte.

libro 9 mm parabellum, così come altre munizioni caratterizzate dal fatto di essere indifferentemente impiegabili sia in armi militari che in armi “civili”, fossero realmente dotate di una spiccata potenzialità di offesa o, quanto meno, di una potenzialità di offesa superiore a quella di munizioni di cui nessuno contesta la classificazione come munizioni per armi comuni da sparo.

Come si è detto, la decisione ripercorre le linee di tendenza della giurisprudenza di legittimità, che si era data carico di individuare la definizione di arma da guerra, di arma tipo guerra e di munizione da guerra.

Nessuna delle decisioni della Cassazione emesse in passato è riuscita nell'intento di fornire un'esegesi soddisfacente, tale da risolvere tutti i problemi interpretativi della materia. Vi è stato però successivamente un percorso fruttuoso (vedasi decisione “Campanella” e successive), i cui risultati sono stati posti a base del ragionamento logico-argomentativo della sentenza in commento.

In effetti, nel corso degli atti si sono alternati diversi indirizzi. Il primo di essi riteneva che le armi semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum dovessero essere qualificate come armi da guerra. Tale indirizzo, espresso in un'isolata decisione¹⁵, che verosimilmente si riallacciava ad analogo indirizzo vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 110/1975, veniva presto abbandonato per essere sostituito da altro secondo il quale le pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum sono armi tipo guerra.

Si poneva allora il problema di stabilire quale fosse il munizionamento qualificabile “da guerra”, essendo evidente il rischio insito nella definizione astratta di “munizioni destinate al caricamento delle armi da guerra” (in quanto la norma non le individua per calibro o struttura ma fissa soltanto uno scontato, e perciò superfluo, rapporto di reciproca interdipendenza con le omologhe armi), fermo restando che il punto di partenza era costituito comunque da detta definizione.

In altre parole, mentre la definizione di “arma da guerra” è strettamente legata ad una specifica caratteristica tecnico-balistica dell'arma, quella di “arma tipo guerra”, quando rappresentata dalla fattispecie sopra menzionata (possibilità di utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra), postula necessariamente l'individuazione della

¹⁵ Sez. 1, sent. n. 10710 del 19/05/1982, Troito

tipologia di munizioni destinate al caricamento delle armi da guerra, vale a dire di quelle munizioni, che la legge indica come “munizioni da guerra”.

Questo complesso scenario interpretativo è stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha mantenuto uno *status* autonomo alle armi corte semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum, pur nella espressa consapevolezza che tali armi non possono essere classificate come armi da guerra. Ciò è stato possibile mediante l’attribuzione alle armi in questione della qualifica di armi tipo guerra, sulla mera constatazione della identità di calibro utilizzato rispetto ad armi da guerra in dotazione alle forze armate e di polizia. Da qui l’ineludibile nesso tra la definizione di arma da guerra e tipo guerra, da un lato, e quella di munizione da guerra, dall’altro.

Continuando a ripercorrere la sentenza in commento, si vedrà come in motivazione sono stati affrontati e risolti i problemi posti dalla necessità di correlare le questioni cui si è fatto cenno.

Il procedimento di catalogazione

Per ragioni logico-sistematiche, è opportuno introdurre ora la trattazione di questo argomento che, seppure involgente più l’ambito del diritto amministrativo che quello del diritto penale, ha natura strettamente propedeutica.

Tale propedeuticità deriva essenzialmente dalla previsione contenuta nell’art. 7 della legge n. 110/1975, secondo cui “*l’iscrizione dell’arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo posseduta dal prototipo*”. È stata così introdotta nel nostro ordinamento una rilevante eccezione al principio generale secondo cui il giudice ordinario ha sempre il potere di sindacare incidentalmente la legittimità dell’atto amministrativo. Inoltre, tale definizione normativa produce effetti diretti in ambito penalistico, perché impedisce che il giudice possa qualificare *in peius* l’arma oggetto di attenzione, con conseguenze sfavorevoli al reo sul piano sanzionatorio.

Difatti, il provvedimento di catalogazione statuisce in modo definitivo che un determinato prototipo o modello di arma deve considerarsi “comune” (in uno alle sue munizioni); ne consegue che il giudice penale non può, neppure sulla scorta di pareri tecnici qualificati, affermare il contrario ma deve prendere come dato definitivo e indiscutibi-

le la qualificazione di quel determinato prototipo o modello di arma come arma comune da sparo. È escluso pertanto che l'arma conforme al prototipo o modello inserito in Catalogo possa essere qualificata in seguito come arma da guerra o tipo guerra (quest'ultima qualifica essendo riservata, eventualmente, all'arma comune illecitamente trasformata e quindi non più conforme al prototipo o modello catalogato).

Già da questo breve accenno appare con evidenza l'importanza dell'atto amministrativo, comunemente definito di "catalogazione" (*rectius* di "iscrizione del prototipo o modello di arma nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo"). Da ciò discende anche l'importanza delle fonti di cognizione, che permettono di conoscere il contenuto del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo. E l'unica fonte affidabile è costituita dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che, dopo una prima edizione del Catalogo ivi pubblicata il 30/9/1979, è destinataria della pubblicazione degli aggiornamenti del Catalogo nazionale (che, sino a che sarà in vigore tale sistema, non avranno mai fine, essendo alimentati dagli esiti delle continue richieste di iscrizioni di modelli e prototipi di nuova produzione o importazione).

Di recente, è stato istituito il cd. "Catalogo on-line". Si tratta, in sostanza, dello stesso Catalogo e dei suoi aggiornamenti già pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, consultabile tramite Internet, che sono ospitati all'interno del sito della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it/pds/armi/index.php). Il sito è strutturato in modo da permettere l'individuazione dei modelli di arma catalogata, mediante diverse chiavi di ricerca, quali il calibro, il tipo di arma, il numero di colpi nel caricatore e così via. La sentenza passa meticolosamente in rassegna le modalità di uso del Catalogo on-line, le chiavi di ricerca utilizzabili e le interessanti informazioni che ne possono essere desunte.

L'utilità e l'importanza del sito deriva dal fatto che, attraverso la sua consultazione, è possibile identificare con certezza (anche se non con carattere di ufficialità, che è riservato alla sola Gazzetta Ufficiale) e in tempo reale, la corrispondenza tra un singolo esemplare di arma e il prototipo o modello catalogati, a prescindere dal fatto che l'esemplare in esame rechi materialmente l'indicazione del numero di catalogo; con l'apprezzabile risultato che, in caso positivo, si potrà escludere la clandestinità dell'arma.

Devono ritenersi invece clandestine, per espressa previsione normativa “le armi comuni da sparo non catalogate” (art. 23, legge n. 110/1975), vale a dire quelle armi o, meglio, quei prototipi o modelli di arma che, essendo stati prodotti o importati dopo il DM 15/8/1977, non sono stati preventivamente sottoposti al controllo della Commissione consultiva e successivamente inseriti nel Catalogo.

Pertanto, il giudice che abbia la necessità di valutare se l’arma oggetto di indagine sia comune o da guerra, anziché ricorrere alla consultazione della G.U. (raramente possibile con immediatezza) può ottenere lo stesso risultato, in tempo reale, attraverso la verifica dell’esistenza di un provvedimento amministrativo di catalogazione, mediante la semplice operazione consistente nell’inserimento nella maschera di ricerca del Catalogo on-line dei dati identificativi essenziali dell’esemplare, di cui vuole conoscere la qualificazione giuridica. Quando questa verifica ha esito positivo, il giudice non ha più alcuna necessità di ulteriori approfondimenti, poiché – come poc’anzi accennato – è normativamente codificata la definitiva attribuzione della qualità di arma comune da sparo al modello inserito nel Catalogo a seguito della procedura di catalogazione prevista dalla legge, che si conclude con l’emissione del relativo Decreto Ministeriale.

Diverse e più complesse valutazioni devono essere espresse in relazione alla ipotesi opposta, vale a dire quella del rifiuto di catalogazione. Il rifiuto di catalogazione non ha, anzitutto, valenza definitiva, essendo sempre possibile – come del resto non di rado è effettivamente avvenuto – che la Commissione consultiva ed il Ministro, *melius re perpensa*, dopo un rifiuto, decidano invece di accogliere una successiva richiesta di catalogazione, avente ad oggetto il medesimo prototipo o modello di arma.

Il secondo profilo di diversità è dato dal fatto che il provvedimento di rifiuto non è caratterizzato da una valenza diversa, rispetto a qualsiasi altro provvedimento amministrativo (in ciò distinguendosi dal provvedimento di accoglimento che, come detto, è insuscettibile di qualsivoglia successivo sindacato) e, perciò, può essere oggetto di disapplicazione da parte del giudice ordinario. Pur se sottinteso nella decisione in commento, è chiaro che il giudice penale, quando ritiene l’arma comune e non da guerra o tipo guerra si limita alla riqualificazione del fatto senza necessità di entrare nel merito della legittimità o meno del rifiuto di catalogazione. (che, peraltro, se sussistente costituisce un dato valutativo di indubbio interesse).

Occorre sottolineare in proposito che il compito della Commissione consultiva per il controllo delle armi, allorché si accinge a valutare la richiesta di iscrizione di un determinato prototipo o modello di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, consiste nel valutare se l'esemplare sottoposto al suo esame presenti caratteristiche in tutto o in parte corrispondenti a quelle delle armi qualificabili come armi da guerra o tipo guerra. In caso negativo e sempre che il parere venga recepito dal Ministro dell'Interno, l'arma dovrà essere inserita in catalogo; nel caso opposto, dovrà essere emesso parere contrario con conseguente provvedimento ministeriale di rifiuto di catalogazione.

La sentenza in commento ha, però, evidenziato con chiarezza che la Commissione consultiva ha spesso sviato dal suo specifico compito, per occuparsi d'altro.

Ciò emerge, in particolare, dalle vicende relative alla catalogazione di numerose armi a rotazione in calibro 9 mm parabellum e dal persistente rifiuto, invece, di catalogazione di armi semiautomatiche nello stesso calibro.

A tale proposito, è importante sottolineare, come del resto fa il decidente, che la legislazione vigente e, in particolare, la legge n. 110/1975 non pone alcuna diversità normativa tra armi corte a rotazione (revolver) e armi corte semiautomatiche. Infatti, entrambe le tipologie di armi sono elencate tra le armi comuni da sparo all'art. 2 della legge n. 110/1975, rispettivamente, alle lettere f) e g). Se, dunque, nessuna distinzione ha posto il legislatore, non si comprende come la Commissione e il Ministero (e certa giurisprudenza di legittimità) abbiano, invece, potuto operare una distinzione tra le due tipologie di armi, attribuendo alla prima il carattere di arma comune ed alla seconda quello di arma da guerra, prima, o quello di arma tipo guerra, dopo. È avvenuto, in effetti, che una pluralità di modelli di revolver in calibro 9 mm parabellum sono stati regolarmente catalogati, sicché da tempo ne circola legittimamente tra i privati la conseguente conforme produzione, mentre è stata rifiutata la catalogazione di tutti i prototipi o modelli di pistola semiautomatica nello stesso calibro, laddove risultano catalogati prototipi e modelli di armi corte in altri calibri, anche metricamente più consistenti. Trattasi di posizioni eminentemente erronee e contraddittorie, salvo a ritenere che siano illegittime le iscrizioni dei modelli di armi a rotazione in cal. 9 mm parabellum, le quali dovrebbero essere allora coerentemente qualificate anch'esse armi da

guerra oppure, camerando un munizionamento ritenuto a torto da guerra, armi tipo guerra.

Deve altresì accennarsi anche alla presenza di note in calce ai provvedimenti di catalogazione dei citati revolver, con le quali si è introdotto l'obbligo di utilizzare per essi uno specifico tipo di munizionamento, precisamente, l'uso di munizioni con palla in piombo nudo, perciò priva di qualsiasi camiciatura parziale o totale.

Nella sentenza che si annota, sono diffusamente e puntualmente spiegate le ragioni per cui tale prescrizione deve ritenersi illegittima. Si tratta, in effetti, di un eccesso di potere da parte della Commissione e del Ministro dell'Interno (nell'ambito delle rispettive competenze), poiché nessuna norma giuridica prevede la possibilità né, tanto meno, l'obbligo di inserire siffatte prescrizioni. A ciò è da aggiungere l'assoluta inutilità di tale limitazione, che è inidonea a spiegare alcun effetto sull'arma oggetto di catalogazione, poiché l'uso dell'uno o dell'altro tipo di munizione non comporta alcuna modificazione meccanica della stessa e, perciò, dipende esclusivamente da una scelta potestativa dell'utilizzatore, e non dall'adozione di particolari tecniche costruttive da parte del fabbricante, tenuto anche conto della non secondaria circostanza che la maggior parte del munizionamento civile è completamente o parzialmente blindato.

Ancora più sconcertante è, però, il fatto – oggetto di minuziosa e documentata disamina nella motivazione che si annota – dell'indebito inserimento all'interno delle schede di catalogazione pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle note riportanti il divieto di utilizzo di munizionamento a palla blindata per i primi quattro modelli di armi corte a rotazione in calibro 9 mm parabellum catalogate, che in realtà non avevano formato oggetto di parere da parte della Commissione e che non erano state neppure autonomamente adottate dal Ministro dell'Interno. Ne consegue che per tali modelli, e conseguentemente per tutte le armi prodotte in conformità ed immesse nel mercato civile interno, la previsione del divieto di adozione di munizionamento a palla blindata (o camiciata o mantellata, che dir si voglia) non è semplicemente illegittima ma è addirittura giuridicamente inesistente.

Troppo lungo sarebbe soffermarsi su altre fondate anomalie del procedimento amministrativo evidenziate in sentenza. In questa sede, basterà sottolineare ancora una volta come l'ambito di competenza degli organi deputati alla procedura di catalogazione, Commissione consultiva e Ministro dell'Interno, è limitato alla sola verifica tecnica

dei modelli o prototipi di armi, di cui viene chiesta la catalogazione, allo scopo di accertare se essi siano qualificabili come armi da guerra o tipo guerra. In tutti gli altri casi, a prescindere da ogni valutazione di opportunità (comunque, preclusa dalla legge), le armi devono essere qualificate comuni e conseguentemente inserite nel Catalogo.

L'arma tipo guerra

Nel coacervo dei problemi inerenti la *vexata quaestio* della qualificazione giuridica delle armi semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum, e che formano oggetto dell'approfondita e rigorosa analisi del Tribunale di Lanusei, un ruolo particolarmente importante assume, come si è già accennato, la individuazione del criterio distintivo della nozione di arma tipo guerra.

Tale tema non era ignoto alla dottrina, che però – come si è visto nel paragrafo ad essa dedicato nel presente commento – non è riuscita ad enucleare una definizione soddisfacente, e neppure alla giurisprudenza, che invece lo ha espresso, come vedremo, in relazione alle pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum, ma senza darne una definizione generale.

La questione viene pregevolmente risolta nella sentenza in commento mediante la semplice esegesi normativa, sulla scorta però di essenziali nozioni tecniche.

Il decidente trae le mosse, anzitutto, dalla nozione storica di armi tipo guerra, che compare per la prima volta nel regolamento TULPS (R.D. n. 635/1940), che le definisce semplicemente come quelle “*che presentano caratteristiche analoghe alle armi da guerra*”.

Tale definizione, estremamente lata e priva di parametri di riferimento concreti, è giustamente ritenuta abrogata dalla corrispondente definizione collocata dal legislatore nell'art. 1 della legge n. 110/1975. Difatti, come si è già visto all'inizio di queste note, il secondo comma della disposizione citata individua le armi tipo guerra, alternativamente, in quelle che, pur non rientrando nelle armi da guerra:

- a) possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra;
- b) sono predisposte per il funzionamento automatico per il tiro a raffica;
- c) presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Nella sentenza in esame viene acutamente evidenziato che il citato riferimento (“pur non rientrando nella armi da guerra”) stabilisce l’indiscutibile regola che le armi tipo guerra devono essere tenute ben distinte da quelle da guerra e che, conseguentemente, solo queste ultime sono oggi suscettibili di adozione da parte di forze armate o da corpi armati, nazionali o esteri.

Su tali basi è stato poi agevole individuare la *ratio* di una siffatta previsione normativa, che, come si è detto, è stata ritenuta infondatamente da taluno un inutile doppione della nozione di arma da guerra.

A tal fine occorre tenere conto, come ha fatto il decidente, della rilevante modifica introdotta dalla legge n. 110/1975 e, successivamente, dalla legge n. 185/1990. Difatti, nella motivazione della decisione in commento viene giustamente evidenziato che mentre sotto l’impero della normativa dettata dal testo unico di P.S. del 1931 e dal suo regolamento, le armi tipo guerra potevano formare oggetto di dotazione da parte delle forze armate nazionali sia per fini bellici che per altri usi, tale possibilità, a mente delle disposizioni citate, risulta in ogni caso oggi preclusa.

Appare, poi, acuta la sottolineatura della singolarità e della sostanziale inutilità della modifica introdotta con legge n. 272/2005, che – in tema di licenza ministeriale occorrente per il commercio estero delle armi da guerra – ha inserito nell’art. 28 TULPS un secondo comma che testualmente recita: “*La licenza è altresì necessaria per l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non comprese nei materiali d’armamento*”. Tale novella fa riferimento ad una inesistente categoria di armi che non sono comuni e che non costituiscono neppure materiale d’armamento, una sorta di fantomatico *tertium genus*, di cui non vi è traccia né nella legge né altrove.

Se, dunque, le armi da guerra propriamente dette sono le uniche che possono essere assegnate in dotazione alle forze armate nazionali o essere oggetto di lecito commercio per la loro adozione da parte di forze armate estere, e se, come è ovvio, le armi comuni da sparo non formano oggetto di una disciplina assimilabile a quella delle armi da guerra, emerge chiaramente la fisionomia della categoria in esame. Sono, infatti, armi tipo guerra – secondo l’attenta e rigorosa esegesi della sentenza che si annota – quelle armi che, essendo sottratte alla lecita adozione in ambito militare, a causa della non rispondenza alle caratteristiche qualificanti le armi da guerra, non sono neppure armi comuni,

per la presenza di caratteristiche tecniche incompatibili con tale appartenenza.

In altri termini – come messo in massima evidenza dal decidente – le armi da guerra devono necessariamente provenire da un circuito produttivo e commerciale lecito, in ragione del fatto che le forze armate regolari non possono adottare armi che non rispondano a ben precise caratteristiche tecniche, rispondenza che può essere assicurata unicamente da aziende riconosciute, autorizzate e operanti in modo pienamente legale.

A riprova dell'esattezza di tale affermazione è sufficiente considerare che solo le imprese legalmente autorizzate possono accedere alle operazioni di importazione e di esportazione di materiali di armamento, contemplate e disciplinate nella legge n. 185/1990.

Per contro, si verifica che armi dotate di caratteristiche di spiccata offensività circolano in ambito privato o nell'ambito di illeciti traffici di armamenti. Trattasi di armi che provengono da circuiti illegali, essenzialmente riconducibili a due tipologie di provenienza. La prima rappresentata dalla produzione di opifici industriali clandestini, spesso collocati in stati esteri, e comunque non riconosciuti; la seconda dalla trasformazione illecita di armi comuni da sparo lecitamente prodotte, ma alterate nella fase della loro circolazione in modo da attribuire loro caratteristiche tipiche delle armi da guerra indicate nel secondo comma dell'art. 1 della L.110/75. E fra queste rientrano anche quelle delle armi che, presentate per essere iscritte sul Catalogo, risultano agevolmente trasformabili in armi, che, ad esempio, possono funzionare a raffica. Situazione quest'ultima che, quando rilevata in sede di esame tecnico ad opera della Commissione, ha più volte portato al legittimo rifiuto di catalogazione del prototipo o del modello.

Si è già avuto modo di trattare il criterio giuridico attraverso il quale in decisione si perviene alla distinzione tra armi da guerra ed armi tipo guerra. Occorre ancora sottolineare come, anche con riguardo a questo argomento, la decisione che si annota possiede il grandissimo pregio di offrire una soluzione corretta ed incontrovertibile (peraltro, del tutto inedita), dimostrando oltretutto che risulta destituito di giuridico fondamento il convincimento di parte della dottrina in ordine alla supposta inutilità della categoria delle armi tipo guerra, categoria ritenuta sostanzialmente assimilabile a quelle da guerra *tout court*.

Viene anzitutto messo in luce dal decidente che le diverse interpretazioni sinora espresse in dottrina e in giurisprudenza sono state tutte

protese ad individuare le categorie di manufatti ricompresi tra le armi tipo guerra, tralasciando però l'aspetto più rilevante e, cioè, la ragione di collocazione da parte del Legislatore di tale anomala categoria di armi; in altri termini, si è trascurato di considerare a quale fascia di armi rivolgeva il suo pensiero il Legislatore ed alle ragioni per cui aveva ritenuto necessario disciplinarle. Indagine questa da ritenere di fondamentale importanza, il cui giusto esito consente di chiarire qual è, ad esempio, la distinzione tra l'arma automatica in dotazione alle FF.AA. e l'arma automatica qualificata tipo guerra, posto che entrambe sono dotate per definizione di spiccata potenzialità offensiva, coincidente con il particolare meccanismo di cui sono dotate, che consente la realizzazione di un elevatissimo volume di fuoco per unità di tempo (da 500 fino a oltre 1000 colpi al minuto di cadenza teorica¹⁶) interdetto alle armi semiautomatiche.

Si deve convenire ancora una volta sulle valutazioni del GUP del Tribunale di Lanusei, quando esprime le proprie riserve sulla scelta di politica di legislativa, volta a mantenere le due nozioni (arma da guerra, arma tipo guerra), invece di adeguarsi al criterio della già citata Direttiva europea (recepita, ad esempio, dalla legislazione belga, citata in motivazione) che distingue unicamente tra armi vietate e armi soggette ad autorizzazione. L'adozione di tale ultimo criterio avrebbe l'inguagliabile pregio di semplificare il compito dell'interprete. D'altra parte, nulla impedirebbe al legislatore di qualificare un'arma come da guerra (o vietata) per il semplice fatto che sia automatica o che risponda ad altre determinate caratteristiche tecniche (ad esempio, calibro superiore a 12,7 millimetri), a prescindere dal fatto che essa possa o meno essere assegnata alle truppe nazionali o estere. Epperò, una volta che il Legislatore ha scelto la prima strada, non si può fare a meno, come rilevato in sentenza, di indagare prima di tutto le ragioni di posizione di tale fascia di armi.

¹⁶ La cadenza di tiro teorica non va confusa con l'effettivo volume di fuoco che è possibile realizzare con una determinata arma, che dipende inevitabilmente dalla capacità del serbatoio o, nel caso di armi a ciò predisposte, del nastro che le alimenta.

La definizione di arma da guerra nella legge n. 185/1990

Il quadro normativo della disciplina delle armi è stato oggetto di un rilevante intervento legislativo, attuato con una normativa diretta a disciplinare la delicata materia della esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

Quanto alla sua *ratio*, occorre considerare che il nostro Paese è stato ritenuto coinvolto, spesso a torto e talvolta a ragione, in illeciti traffici di armamenti diretti verso stati “canaglia” o verso organizzazioni paramilitari, resisi talvolta responsabili di gravi crimini umanitari. D’altra parte era (e rimane ancora oggi) imprescindibile l’esigenza di dare sfogo alle nostre esportazioni di armamenti. Infatti, come messo in risalto in motivazione, citando anche i lavori parlamentari, l’esigenza strategica di disporre di un adeguato apparato produttivo di armamenti a servizio delle forze armate nazionali, richiede necessariamente che tale apparato possa anche esportare, non potendo altrimenti reperire le risorse necessarie per il mantenimento di adeguate capacità produttive.

A livello legislativo si è deciso perciò di adottare una rigorosa disciplina di tutte le operazioni aventi ad oggetto gli armamenti, che potesse contemperare le esigenze produttive delle imprese, quelle strategiche della Difesa nazionale e quelle derivanti dagli impegni internazionali assunti dallo Stato italiano, nell’ambito della prevenzione della proliferazione incontrollata degli armamenti.

La sentenza che si annota dimostra con rigorosa motivazione che la categoria degli armamenti, pur essendo più ampia di quella delle armi da guerra, certamente la comprende e che le leggi n. 110/1975 e n. 185/1990 devono essere lette in un quadro armonico e coordinato, al fine di enuclearne una disciplina unica e coerente.

In motivazione si dà atto del fatto che, a norma della legge n. 185/1990, sono considerate come armamenti le armi da sparo, che la legge medesima menziona sotto le seguenti voci:

- armi da fuoco automatiche;
- armi ed armamento di medio e grosso calibro.

Quest’ultima definizione viene integrata con il rinvio alla relativa normativa regolamentare di attuazione.

Tale normativa di dettaglio, contenuta nel D.M. 13.6.2003, enumera tra i materiali di armamento le armi automatiche in calibro uguale o inferiore a 12,7 millimetri e tutte le armi o sistemi d’arma di calibro

superiore a 12,7 millimetri, a prescindere dal funzionamento automatico, semiautomatico, a tiro singolo o a ripetizione. Nell'elenco vengono menzionati anche i dispositivi tipicamente militari come obici, mortai, armi anticarro e così via.

Il giudicante mette in evidenza l'aspetto rilevante del combinato disposto tra le previsioni della legge n. 185/1990 e del citato decreto ministeriale: l'ordinamento esclude espressamente dai materiali d'armamento tutte le armi non automatiche (quindi non dotate della possibilità di sparare a raffica) di piccolo calibro, include invece quelle di calibro superiore a 12,7 millimetri, a prescindere dalla tipologia di funzionamento.

Pertanto, l'interpretazione, secondo cui l'attuale definizione di arma da guerra deve essere letta alla luce della analoga definizione in tema di materiali di armamento, oltre ad apparire la più corretta, ha il pregio della chiarezza e della certezza del diritto, poiché l'individuazione delle armi che rientrano nella sfera dei materiali d'armamento avviene sulla base di precisi parametri tecnici (calibro, tipologia di funzionamento).

Vengono così pienamente soddisfatte anche le esigenze di ordine pubblico, risultando conseguentemente sempre vietate in ambito civile, per la loro spiccata potenzialità offensiva, le armi di grosso calibro e quelle a funzionamento automatico, mentre le restanti, quelle di piccolo calibro non automatiche, rimangono sottoposte alla normale disciplina autorizzatoria prevista per tutte le armi comuni da sparo.

Vi è, purtroppo, da fare i conti con un illogico atteggiamento di chiusura della giurisprudenza di legittimità, che ha ritenuto di non recepire nell'ambito generale della normativa sulle armi le previsioni della legge n. 185/1990, nonostante l'evidenza del fatto che tale normativa, pur se destinata a disciplinare la materia dell'esportazione, ha, al contempo, primariamente disegnato la concreta fisionomia delle armi da guerra, integrando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1°, della legge n. 110/1975.

Occorre tenere conto, infatti, che un'unica, per fortuna, (e risalente) pronuncia di legittimità già citata in nota ed espressamente menzionata nella sentenza che si annota (Cass. n. 4032/1991, Clocchiatti), ha ritenuto la non applicabilità dei principi della legge n. 185/1990 al di fuori dal suo ambito di operatività, sostenendo che detto ambito è *ristretto alle operazioni di esportazione, di importazione e di transito dei materiali d'armamento nonché di cessione di relative licenze di*

produzione, per cui la definizione e la classificazione dei materiali d'armamento non ne supererebbero i confini, essendo state le stesse *testualmente introdotte solo "ai fini della presente legge"*, espressione adoperata in apertura dell'art. 2, comma 1°, della legge n. 185/1990.

Nella motivata critica a tale decisione, il giudicante osserva a ragione che, probabilmente, una simile decisione poteva, a tutto concedere, trovare giustificazione all'epoca in cui veniva pronunciata, poiché non era ancora entrato in vigore il D.M. 13/6/2003, ove, tra l'altro, come si è visto, vengono individuate per tipologia e dati metrici di calibro, con esclusione di qualunque altra, le armi oggetto dei materiali d'armamento, coincidenti per l'appunto con quelle da guerra attualmente destinate ai nostri Enti Militari. Di tali armi è parola nel 1° comma dell'art. 1 della legge n. 110/1975, ove esse vengono indicate in generale come facenti parte dell'*armamento* delle truppe. D'altro canto, se si sostiene che le armi da guerra non sono quelle indicate nella legge n. 185/1990 e poi dettagliatamente nel D.M., ci sarebbe da chiedersi quali sono allora le armi da guerra di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 110/1975. E la risposta sarebbe certamente ardua.

L'approccio semplicistico della sentenza "Clocchiatti", ormai non più difendibile dopo l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale, non rendeva giustizia a un Legislatore, che, una volta tanto, aveva cercato di inserire elementi di chiarezza e di coerenza in una materia, troppo spesso affidata a norme farraginose e contraddittorie. Del resto, nel primo comma dell'art. 1 della legge n. 110/1975 è detto chiaramente che le armi da guerra fanno parte dei materiali d'armamento. E, poiché tra gli armamenti esse occupano un posto d'onore, il Legislatore ha voluto individuarle con precisione, escludendo dai materiali d'armamento le armi comuni da sparo, delle quali fanno parte tutte le armi corte e lunghe semiautomatiche e, con ancora maggiore precisione, tutte quelle non automatiche (quindi anche quelle a ripetizione manuale o colpo singolo). Pertanto, anche dall'esegesi della legge n. 185/1990 si ricavano implicitamente le definizioni di arma da guerra e di arma comune da sparo, con un rilevante elemento di novità rispetto alla legge n. 110/1975 rappresentato dal fatto che quella identifica le due tipologie di armi in base a precisi dati tecnici mentre questa si limitava a darne una definizione astratta e, per certi versi, tautologica.

Appare artificiosa, per contro, la rappresentazione nel diritto positivo della citata pronuncia di legittimità, in cui le armi da guerra trova-

no un posto distinto rispetto alle armi facenti parte degli armamenti, così dovendo necessariamente dare dignità giuridica all'assurda coesistenza nell'ordinamento di due nozioni potenzialmente conflittuali tra loro: quella di arma da guerra e quella di materiale d'armamento.

Vi è, invero, un'unica *ratio*, in entrambe le fonti normative: quella di sottrarre ai privati la disponibilità di armi che, per la loro spiccata capacità offensiva, eccedono qualsiasi ragionevole esigenza venatoria, sportiva o di difesa personale e che trovano come unico possibile e lecito impiego quello finalizzato alla dotazione di truppe nazionali o (nel rispetto della normativa della legge n. 185/1990) estere.

Di fatto, poi, l'interpretazione serratamente criticata nella sentenza che si annota, produce l'ulteriore paradossale effetto, per cui, come afferma giustamente il giudicante, "*sostenere invero che la classificazione delle armi oggetto dei materiali d'armamento, dai quali sono escluse ex lege le armi corte semiautomatiche in quanto armi comuni da sparo, è stata introdotta solo ai fini del loro commercio con l'estero, ha come ineludibile conseguenza che le pistole semiautomatiche cal. 9 mm Parabellum quando sono esportate all'estero sono armi comuni da sparo e quando sono fabbricate, detenute e/o portate nel territorio dello Stato sono armi da guerra*" (era una pistola semiautomatica cal. 9 mm parabellum l'oggetto del giudizio di legittimità e, proprio per essa, è stato enunciato il principio appena riferito). Peraltro nella decisione della Cassazione si invitava il Giudice del rinvio a far sottoporre ad esame peritale l'arma per accertare se la stessa fosse dotata di spiccata capacità lesiva, quasi a dire che doveva essere stabilito se la stessa fosse arma da guerra o arma comune da sparo. Con l'ulteriore incongruenza che la decisione "Clocchiatti" si pone in contrasto – in linea di principio – con quel filone giurisprudenziale (sent. n. 2360/1985, imp. Venezita *rectius* Briggs, citata) che espresamente affermava che rivoltelle e pistole "*non possono giammai rientrare tra le «armi da guerra»*", aveva collocato le pistole semiautomatiche (altrettanto erroneamente) tra le armi tipo guerra.

Ma l'errore di quest'ultima pronuncia è tanto grave quanto quello della pronuncia "Clocchiatti", che ripropone un concetto ormai superato, quello cioè che una pistola semiautomatica possa essere considerata "arma da guerra". Si vedrà che, purtroppo, una siffatta indebita "regressione" interpretativa non costituisce una novità nel panorama giurisprudenziale.

Le munizioni da guerra nella giurisprudenza di legittimità

La decisione in commento sviluppa ampiamente la disamina della giurisprudenza di legittimità relativa alla individuazione della munizione da guerra. Come si è già accennato, la notevole rilevanza attribuita a tale tema non è fine a sé stessa. Viene, infatti, posto in evidenza e fondatamente criticato il sillogistico assunto giurisprudenziale, enucleato con riguardo alle armi corte semiautomatiche cal. 9 mm parabellum prodotte per gli Enti Militari, secondo cui le armi idonee ad usare tali munizioni sono necessariamente da qualificare “tipo guerra”.

Ma viene messo anche nella massima evidenza come tale sillogismo sia stato corretto dalla giurisprudenza successiva che, nell'affrontare lo stesso tema, ha etichettato come sterile l'ancoraggio della nozione, effettuato dalla precedente giurisprudenza, ad una serie di criteri giustamente ritenuti fallaci. Difatti, nella sentenza "Camparella", che in questo campo costituisce una sorta di pietra miliare, guardandosi al tema con realistico criterio, si giungeva alla incontestabile e lucida conclusione che non esiste alcun tipo di munizioni legislativamente riservato per calibro od altro (blindatura del proiettile) alle sole armi da guerra.

In particolare, la Corte escludeva, così come invece ritenuto dal Procuratore Generale ricorrente, che potesse essere considerato criterio distintivo:

- *la blindatura del proiettile, anche perché tra l'altro la ditta Fiocchi produce per il mercato civile estero cartucce calibro 9 mm parabellum a palla blindata ed è stato iscritto nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo un revolver Smith&Wesson rispetto al quale non è stata posta alcuna esclusione circa l'utilizzazione di munizionamento blindato (per la verità, come è emerso documentalmente e come posto in evidenza dal Tribunale di Lanusei, i revolver per i quali non era stata posta alcuna esclusione d'uso erano quattro);*

- *la maggior potenza del proiettile quando è blindato, perché molto spesso armi comuni da sparo sono smisuratamente (sic!) più potenti di quelli usati dalle armi militari (chiaro il riferimento alla maggior parte delle munizioni comuni in quanto in massima parte blindate);*

- *l'indicazione della data di fabbricazione sul fondello in quanto tipica ma non esclusiva delle munizioni militari.*

Non resta, dunque - così proseguiva la S.C. nella citata sentenza - che un unico criterio: quello che il legislatore medesimo ha previsto nell'art. 2, comma 4° della stessa legge, che integra l'astratta previsione dell'ultimo comma dell'art. 1 della medesima legge. Le munizioni da guerra sono, perciò, quelle costituite con proiettile a nucleo perforante, con proiettile tracciante, con proiettile incendiario, con proiettile esplodente o auto propellente (non vi si includono quelle ad espansione per le ragioni più sopra illustrate). L'interprete vede allora semplificato il suo compito, perché, atteso che tali munizioni non possono essere destinate al mercato civile per le loro speciali caratteristiche (coincidenti con la loro evidente spiccata capacità lesiva), potrà avere la certezza di trovarsi davanti a munizioni da guerra.

L'indirizzo avviato con la sentenza "Campanella" ha avuto il pregio pertanto di fissare un criterio oggettivo e predeterminato per individuare le munizioni da guerra.

Tale indirizzo giurisprudenziale ci riporta immediatamente alla già citata disposizione dell'art. 1, comma 2°, della legge n. 110/1975, nella parte in cui individua le armi tipo guerra anche come quelle che, tra l'altro, "possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra", e fornisce implicitamente la soluzione all'altro problema più sopra affrontato: e cioè che le munizioni il cui impiego fa qualificare l'arma tipo guerra sono esclusivamente quelle a struttura non convenzionale e, per quel che si è già detto, quelle di provenienza illecita in grado di impiegare munizioni di calibro superiore a 12,7 mm.

E così nella sentenza in commento si conclude esattamente che la valenza del nuovo principio giurisprudenziale è doppia per le armi corte semiautomatiche in cal. 9 mm parabellum dovendosi aggiungere che, per le ragioni tecniche ivi illustrate, non vengono prodotte munizioni in tale calibro con pallottola a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva. Con pallottola a nucleo perforante vengono invece prodotte talvolta per usi speciali munizioni in cal. 7,62 Nato.

Purtroppo, la nuova impostazione giurisprudenziale è stata successivamente turbata da un errore tecnico indotto da un apporto peritale fornito nel giudizio di merito: sono infatti comparse tre decisioni¹⁷ (analiticamente esaminate nella motivazione che si annota) in cui la car-

¹⁷ Sez. 1, sent. n. 14617 del 09/12/1999, Genovese; sez. 1, sent. n. 36418 del 21/05/2002, Vito; sez. 1, sent. n. 41978 del 04/10/2005, Basile.

tuccia 9 mm parabellum è stata indicata come dotata di “palla perforante”, con ciò attribuendo a questa munizione una caratteristica, che dovrebbe qualificarla come dotata di spiccata capacità offensiva ma che, in realtà, è di tipo ordinario come tutte le munizioni per arma comune da sparo (si è già evidenziato che l’errore è stato commesso nella prima e mutuato pedissequamente nelle due successive).

Non è un caso, infatti, che il legislatore, nell’enumerare le munizioni vietate, abbia fatto riferimento anche a quelle dotate di palla “a nucleo perforante”, con ciò individuando una ben precisa categoria di munizioni con palla a struttura non convenzionale (caratterizzata dalla presenza all’interno della palla di una spina di materiale di speciale durezza). Come appare chiaro dalla lettura della sentenza in commento, in nessuna disposizione, invece, il legislatore si è riferito a palle di tipo perforante, per la banale ed incontestabile ragione che qualsiasi proiettile per arma da sparo è dotato di tale capacità, essendo questa per l’appunto la sua funzione tipica, vale a dire quella di “perforare” una determinata superficie.

Tenuto poi conto che, sia pure incolpevolmente (poiché ha dovuto necessariamente mutuare gli elementi di fatto dalla sentenza di merito) la Corte di Cassazione ha ritenuto che i proiettili delle munizioni fossero da qualificare “perforanti” in quanto rivestiti da camiciatura in “lega acciaiiosa” (uno dei materiali metallici utilizzabili, assieme al rame ed all’ottone, per realizzare i sottili lamierini della blindatura), si rileva in sentenza che tali pronunce smarriscono, in questa parte, le ragioni che erano alla base della sentenza “Campanella”, la quale aveva espressamente esclusa la rilevanza della presenza di camiciatura sul proiettile. Trattasi, come esattamente lo definisce il Tribunale di Lanusei, di un “macroscopico errore” che, non appena se ne presenterà l’occasione, la giurisprudenza di legittimità, per ragioni logiche prima ancora che giuridiche, dovrà necessariamente e sollecitamente correggere, posto che esso porterebbe a qualificare come tipo guerra ogni arma da sparo attualmente in mano ai privati. In caso contrario, si dovrebbe allora ritenere che tutte le munizioni adottate in tali armi sarebbero “perforanti”, in quanto la maggior parte di esse sono costituite da palle variamente (parzialmente o totalmente) camiciate, mantellate o blindate, che dir si voglia, con la conseguenza di doverle qualificare da guerra (e con l’ulteriore, assurda e paradossale conclusione, che tutte le armi da sparo attualmente ritenute comuni, dovrebbero essere qualificate armi tipo guerra, perché utilizzano dette munizioni).

Va ribadito che la maggiore responsabilità di tale macroscopico errore va certamente ricercata nel madornale errore commesso dal perito interpellato nella fase di merito della prima decisione (imp. Genovese), il cui responso, cristallizzato all'interno delle decisioni di merito portate in Cassazione, non poteva essere oggetto di diversa valutazione in sede di legittimità.

Le armi sportive e da caccia in calibro militare

Ragioni di ricostruzione sistematica della materia in esame, oltre che a conferma della natura illecita sottesa alle armi tipo guerra, hanno richiesto di fornire la corretta interpretazione della disposizione di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge n. 110/1975.

La sentenza che si annota pone in evidenza come il principio ivi contenuto, secondo cui determinate armi da caccia o da tiro, prestandosi all'utilizzazione di munizionamento militare, sarebbero classificabili come armi comuni da sparo solo se rispondenti a determinate caratteristiche tecniche, è inapplicabile per la sua genericità. Il giudice sviluppa con rigore le condivisibili ragioni per cui, anche se fosse tecnicamente applicabile, il citato criterio è superato da due leggi successive, che hanno precisamente individuato la categoria delle armi da caccia e quella delle armi da tiro.

In effetti, se si analizza la questione da un punto di vista tecnico, appare evidente che, senza precisi parametri, non è possibile enucleare criteri affidabili per distinguere le armi che possono rispondere ai requisiti della norma.

L'analisi della disposizione in esame offre, però, lo spunto al decidente di analizzare più approfonditamente la correlazione esistente tra l'ipotetica compatibilità d'uso su determinate armi lunghe di munizioni militari e munizioni per arma comune da sparo, evidenziando che, poiché la giurisprudenza più recente ha escluso la qualifica "da guerra" delle munizioni a struttura convenzionale (vale a dire di tutte, escluse quelle comprese nell'elencazione di cui al quarto comma dell'art. 2 legge n. 110/1975), ogni questione sulla possibile qualificazione come armi tipo guerra di armi lunghe in ragione del calibro di cartuccia impiegato deve considerarsi superata (salvo, si ripete, che non si tratti di arma lunga semiautomatica in grado di impiegare munizioni di calibro superiore al 12,7 mm).

Le armi lunghe semiautomatiche (fucili e carabine) prodotte per il mercato civile per utilizzare munizioni ordinarie di identico calibro rispetto a quello in uso alle forze armate devono essere conseguentemente sempre qualificate armi comuni da sparo.

Su questo specifico tema, la sentenza approfondisce un aspetto tecnico generalmente misconosciuto, vale a dire quello relativo alla perfetta equivalenza metrica e strutturale tra il munizionamento militare e quello civile, nonostante la diversa denominazione. Viene puntualmente sviluppata tale tematica mediante il riferimento alla normativa istitutiva della Commissione Internazionale permanente (già menzionata nella parte della motivazione che si occupa della procedura di catalogazione) e alla tabella di equivalenza dei calibri redatta dalla stessa (*Liste des calibres synonymes*). Un dato molto interessante è rappresentato dal fatto che l'esistenza di tale lista di equivalenza è riportata sul Catalogo on-line di cui si è detto, sicché è a chiunque possibile, mediante l'accesso al sito, sincerarsi del fatto che determinate denominazioni di calibro sono riferibili al medesimo tipo di munizione.

Nella sentenza vengono proposte numerose esemplificazioni, dalle quali è agevole evincere che le denominazioni tipicamente riferite a calibri militari (7,62 NATO, 5,56 NATO) non identificano alcuna speciale categoria di munizioni, riservate all'uso militare/bellico, ma sono semplicemente sinonimi di altre denominazioni, riferibili ai medesimi calibri, utilizzate in ambito civile (ad esempio, .308 Winchester, .223 Remington) e, trattandosi di calibri di armi inserite nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, legittimamente impiegabili dai privati.

A precludere definitivamente ogni concreta applicazione della norma in esame sono state le leggi n. 968/1977 (poi sostituita dalla legge n. 157/1992, che ha mantenuto un'analoga disciplina) e la legge n. 85/1986, rispettivamente, in materia di caccia e di uso sportivo delle armi. Al riguardo, la sentenza in esame dimostra con incontestabile e rigorosa motivazione che le citate disposizioni hanno prodotto un effetto abrogativo sul secondo comma dell'art. 2 della legge n. 110/1975, stante l'evidente incompatibilità della disciplina sopravvenuta con quella espressa in tale ultima disposizione.

In effetti, si mette in evidenza come le due citate leggi sulla caccia che si sono succedute hanno individuato in via generale tutte le armi lunghe utilizzabili in ambito venatorio sulla base del calibro e che l'altra disposizione, quella sulle armi sportive, ha demandato alla

Commissione consultiva l'individuazione delle armi che si prestino in modo esclusivo all'impiego sportivo, prescrivendone la classificazione a margine del provvedimento di catalogazione dell'arma come arma comune da sparo preventivamente emesso.

La decisione che si annota ha sviluppato in modo chiaro e inconfutabile le ragioni per cui non può esserci alcun criterio o parametro diverso da quelli prescritti nelle citate leggi speciali per individuare le armi utilizzabili in ambito venatorio o sportivo. In entrambi i casi, la qualificazioni di dette armi come armi comuni da sparo precede (e non segue) quella della identificazione dei parametri che ne consentono l'uso negli ambiti venatorio e sportivo.

L'essere arma comune da sparo costituisce, in effetti, la *condicio sine qua non*, per potere essere utilizzata in quegli ambiti. Ciò appare con particolare evidenza per le armi sportive, poiché la legge stessa prescrive che a tali armi debba prima essere riconosciuta la qualità di arma comune e solo successivamente la specifica qualità di arma sportiva.

Pertanto, la disposizione di cui all'art. 2, comma 2°, della legge n. 110/1975, già inapplicabile nella prima fase della sua vigenza per ragioni tecniche, è stata implicitamente abrogata dalla legge n. 968/1977 e dalla legge n. 85/1986.

Le argomentazioni spese in sentenza su tale tema ci riportano alla questione principale, vale a dire se il fatto che una determinata munizione militare (per arma corta o per arma lunga) possa essere impiegata in un'arma non da guerra porti a farla qualificare come "tipo guerra". L'approfondimento dello specifico aspetto riguardante le armi da caccia e da tiro dimostra che, anche dove il legislatore ha voluto esplicitamente introdurre una siffatta previsione, essa si è dimostrata inapplicabile, perché non può esistere una munizione con proiettile a struttura convenzionale che sia riservata in via esclusiva all'impiego in armi da guerra e, per converso, non possono qualificarsi tipo guerra le armi da sparo non automatiche, corte e lunghe, per il solo fatto che esse possano impiegare le stesse munizioni ordinarie in uso in ambito militare (anche se impiegate in armi automatiche).

In sentenza viene chiarito che, all'epoca della sua entrata in vigore, la *ratio* della disposizione in esame era rappresentata semplicemente dall'esigenza di salvaguardare i cittadini che all'epoca disponevano di armi civili, legittimamente acquistate e regolarmente denunciate, nei calibri .308 Winchester e .223 Remington, calibri che però (sia pure,

come si è visto, con diversa denominazione) erano stati oggetto di adozione anche in ambito militare. Emblematico in proposito il fatto, menzionato dal giudicante, che la norma non menziona il “moschetto”, tipologia di arma lunga consentita ai privati all’epoca di entrata in vigore della legge n. 110/1975, ma non nel calibro d’ordinanza (6,5 x 52); sicché il legislatore non aveva motivo per manifestare, relativamente a tale specifica tipologia di arma, alcuna preoccupazione per la presenza in ambito civile di esemplari nello stesso calibro di quelli in dotazione alle forze armate e ai corpi armati dello Stato.

Quello che emerge chiaramente dagli argomenti sviluppati in sentenza su questo tema è che la disposizione di cui all’art. 2, comma 2°, della legge n. 110/1975, anche prima dell’entrata in vigore di disposizioni incompatibili e perciò abrogatrici, era viziata da assoluta indeterminatezza in quanto gli accorgimenti tecnici indicati erano in concreto di impossibile realizzazione.

Difatti, come viene acutamente osservato dal decidente, qualunque accorgimento tecnico volto ad impedire in determinate armi comuni l’impiego di omologhe cartucce di dotazione militare avrebbe avuto l’unico risultato di impedire anche l’impiego di quelle civili, stante la perfetta identità dimensionale delle une e delle altre (distinguibili, in pratica, solamente per i segni o le impronte che il fabbricante vi appone, per soddisfare le esigenze commerciali o quelle dei committenti istituzionali).

La “spiccata potenzialità offensiva” delle armi e delle munizioni in calibro 9 mm parabellum e negli altri due calibri di uso militare.

La decisione che si annota non poteva ignorare il problema tecnico-giuridico dell’accertamento della potenzialità offensiva della munizione 9 mm parabellum e degli altri due calibri di dotazione militare. Si tratta, infatti, di stabilire se, a prescindere dalle altre argomentazioni espresse sul tema, le armi semiautomatiche in cal. 9 mm parabellum si caratterizzano per una spiccata potenzialità offensiva, quando camerano munizioni a struttura convenzionale. Ad una risposta negativa consegue, autonomamente anche per questa via, che tanto le relative armi quanto le munizioni camerate dalle stesse ne sono prive, così come ogni altra arma e munizione comune.

Come si è visto all’inizio di queste note, elemento essenziale e con-naturale alla nozione di arma da guerra è quello della spiccata poten-

zialità offensiva, di cui all'art. 1 della legge n. 110/1975. Appare evidente che la legge attribuisca tale requisito all'arma e non alla munizione, sebbene sia quest'ultima necessariamente a caratterizzare, in base alle proprie qualità balistiche, la potenzialità offensiva dell'arma che la utilizza.

Su queste premesse metodologiche si è basato il giudice nell'affidare ad un collegio peritale, composto da esperti tra i più qualificati, il compito di testare, descrivere e valutare la capacità di offesa di determinate munizioni per arma corta e per arma lunga, selezionate sulla base dei seguenti criteri:

- munizioni per arma corta in 9 mm parabellum e per arma lunga in 7,62 NATO e in 5,56 NATO di provenienza militare;
- munizioni in calibri civili corrispondenti a quelle militari di cui al precedente capoverso (9 luger, 9 x 21 IMI, .308 Winchester, .223 Remington);
- altre munizioni sicuramente "civili" di calibro più consistente.

Il poderoso ed ineccepibile elaborato peritale, il cui contenuto è in buona parte trasfuso in sentenza, anche mediante trascrizione delle tabelle di confronto tra i vari calibri, fornisce argomenti tecnici inconfutabili alla conclusione del giudice secondo cui le munizioni ordinarie in dotazione alle forze armate nazionali ed in ambito NATO non sono affatto caratterizzate da spiccata capacità offensiva e, anzi, in molti casi esse sono risultate molto più deboli sotto il profilo balistico rispetto alle corrispondenti munizioni di uso civile.

Non solo. È risultato accertato che talune munizioni per arma comune da sparo, non di uso militare neppure con altra denominazione, realizzano cavità temporanee i cui volumi sono di gran lunga più consistenti, nei relativi ambiti (arma corta, arma lunga), rispetto a quelle di dotazione militare.

Ad esempio, la munizione 357 magnum, di utilizzo esclusivo in ambito civile, è certamente più potente, in tutti i caricamenti testati, rispetto a qualsiasi munizione in 9 mm parabellum o 9 luger, con palla blindata o camiciata.

Occorre sottolineare che i consulenti non si sono limitati alla mera misurazione della potenza energetica del proiettile (dato neutro in punto di accertamento di capacità lesiva se isolatamente considerato) ma anche dell'efficacia terminale, mediante la misurazione della capacità di perforare determinati bersagli di prova. Per la precisione, sono stati utilizzati blocchi di "gelatina balistica", simile per resistenza ai

tessuti molli e muscolari umani che hanno permesso di evidenziare sia l'entità della penetrazione sia le dimensioni della cavità prodotta nella stessa. Tale cavità è stata osservata, mediante l'uso di una speciale macchina da presa capace di diecimila fotogrammi al secondo, anche nella fase temporanea, quando durante il passaggio del proiettile in movimento essa raggiunge la massima estensione.

È da osservare che la dimensione della cavità temporanea viene considerata dagli esperti un indice rivelatore dell'efficacia balistica terminale di una determinata munizione, nel senso che quanto maggiore è la cavità tanto maggiore è l'efficacia terminale della medesima.

All'esito degli accertamenti peritali, è emerso in modo incontrovertibile che la maggior parte delle munizioni per arma comune da sparo prese in considerazione sono dotate di capacità balistiche uguali o superiori a quelle militari, ovviamente, confrontando tra loro quelle per arma corta, da un lato, e quelle per arma lunga dall'altro. Ciò conforta l'assunto secondo cui le munizioni militari e quelle per arma comune da sparo sono sostanzialmente sovrapponibili, escluso il caso delle munizioni dotate di proiettile a struttura non convenzionale, certamente di capacità lesiva di gran lunga più spiccata rispetto a qualunque munizione ordinaria comunque denominata anche fermandosi alla sola descrizione tecnica degli effetti che producono.

Incongruenze ed illegittimità nella prassi amministrativa relativa al procedimento amministrativo di catalogazione

Lasciamo alla fine l'esame di questo aspetto, che forse in realtà meriterebbe il primo posto, essendo stata motivata la mancata (peraltro illegittima) catalogazione delle pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum dalla Commissione e dal Ministro con il tautologico riferimento a volte all'art. 1, 1° c., ed a volte all'art. 1, 2° comma della legge n. 110/1975.

Come abbiamo visto, la sentenza in commento ha proposto un'interpretazione delle disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 110/1975, che consente di distinguere chiaramente le definizioni che ci interessano:

- sono armi da guerra esclusivamente quelle dotate di spiccata capacità offensiva (espressione da intendersi nel senso più sopra paleato), che perciò sono destinate o possono essere destinate all'adozione delle forze armate nazionali o estere per l'impiego belli-

co, e sono prodotte esclusivamente da aziende conosciute ed operanti legittimamente nell'ambito del settore;

- sono armi tipo guerra quelle che, pur rispondendo in tutto o in parte alle medesime caratteristiche tecniche previste per le armi da guerra, non possono essere oggetto di analoga dotazione da parte delle forze armate, né per fini bellici né per altri usi, o perché prodotte da soggetti non autorizzati o non riconosciuti dalle pubbliche autorità o, altrimenti, perché derivanti da manipolazione o alterazione di armi comuni da sparo lecitamente prodotte realizzate sulle stesse nella fase della loro circolazione (ad esempio, nel caso di predisposizione per il tiro automatico di armi semiautomatiche);

- sono armi comuni da sparo quelle elencate nell'art. 2 della legge n. 110/1975, che tra l'altro enumera espressamente le armi corte e lunghe semiautomatiche e quelle a rotazione;

- in base alla legge n. 185/1990, che regola i materiali di armamento, sono comuni, per esplicita esclusione in base alla legge e per implicita esclusione in base al regolamento, tutte le armi da sparo in calibro non superiore a 12,7 millimetri, escluse le armi dotate di funzionamento a raffica; sono da guerra tutte quelle in calibro superiore a 12,7 millimetri.

La ricostruzione che precede ha sia il pregio della chiarezza sia quello della semplicità. Appare evidente che chiunque potrebbe identificare facilmente la natura di una specifica arma, semplicemente tenendo conto del suo calibro, della tipologia di funzionamento. La spiccata potenzialità di offesa, di cui parla la legge, trova corrispondenza nel sistema di funzionamento automatico o, il che è lo stesso, a raffica, oppure nel calibro, sulla base della linea di discriminare rappresentata dalla misura di 12,7 millimetri.

Verrebbe allora fatto di domandarsi perché il legislatore abbia sentito la necessità di creare un'apposita commissione presso il Ministero dell'Interno, a cui ha affidato il compito di classificare tutte le armi comuni da sparo. Probabilmente, nessun giurista potrebbe rispondere a tale quesito, trattandosi di una scelta eminentemente di carattere politico.

Il problema diventa, però, giuridico se si passa a valutare il concreto operato della Commissione preposta alla catalogazione delle armi e del Ministro dell'interno. La lunga e rigorosa disamina dell'annotata sentenza di una pluralità di pronunce ministeriali di rifiuto di catalo-

gazione, palesa una sterminata sequela di illegittimità, che sono state diligentemente classificate dal giudice per tipologia e per profili.

È risultato più volte disatteso, infatti, il compito istituzionale del Catalogo, che è quello di riflettere in concreto i principi normativi dettati dalla legge in materia di distinzione tra armi da guerra e tipo guerra, da una parte, e armi comuni da sparo, dall'altra. Pertanto, il compito dell'organo consultivo (Commissione) insieme a quello del titolare del potere decisionale (Ministro) era e rimane esclusivamente quello di valutare ogni singolo tipo di arma sottoposto al loro esame (prototipo o modello) per stabilire se esso risponda alle caratteristiche tecniche di arma comune da sparo oppure, sulla base di puntuali riscontri di natura tecnica, se la stessa debba essere qualificata arma da guerra o tipo guerra.

La sentenza che si annota dimostra, sulla base di dati oggettivi, che più volte la Commissione ed il Ministro hanno esorbitato dall'ambito delle loro competenze, emettendo illegittimi provvedimenti di diniego di catalogazione oppure inserendo nel provvedimento di catalogazione note o prescrizioni illegittime, perché non previste dalla legge ed eccedenti le proprie funzioni e competenze.

È stato documentato il ripetuto sviamento dal preciso compito affidato dal legislatore ai citati organi, per operare valutazioni del tutto estranee alla stessa ragion d'essere del sistema di catalogazione delle armi. Ciò emerge non solo con riferimento alle decisioni, già menzionate nella presente nota, che hanno introdotto indebite prescrizioni relative alla tipologia di munizioni utilizzabili in alcune armi a rotazione in calibro 9 mm parabellum, ma anche in relazione ad altri rifiuti di catalogazione, recanti motivazioni del tutto estranee alla finalità sopra accennata.

In particolare, si fa menzione in sentenza di pareri contrari della Commissione (seguiti da provvedimenti ministeriali di rifiuto di catalogazione):

illegittimamente fondati sul contenuto di circolari ministeriali in materia di demilitarizzazione di armi (contenti a loro volta prescrizioni esorbitanti i limiti di legge);

che introducono parimenti illegittimamente considerazioni di opportunità, talvolta correlate alla salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica, al di fuori di qualunque previsione di legge, come ad esempio sull'asserita esuberanza del rapporto potenza/occultabilità (al riguardo si notino le puntuali considerazioni della sentenza in merito

all'esistenza di armi catalogate dotate di analoghe o superiori prestazioni balistiche rispetto a quelle per cui è intervenuto il rifiuto);

che si basano su rilievi tecnici inerenti ad aspetti non afferenti alla qualifica dell'arma come da guerra o tipo guerra (ad esempio, con riguardo al numero di colpi del serbatoio dell'arma);

che, pur esprimendo una valutazione positiva in ordine alla catalogazione, la subordinano all'adozione di particolari accorgimenti tecnici, non inerenti alla qualifica da guerra o tipo guerra del prototipo o modello (ad esempio, obbligo di adottare un caricatore con limitato numero di colpi);

che prescrivono una tipologia particolare di munizioni da utilizzare nell'arma (come nel caso più volte menzionato delle armi a rotazione in calibro 9 mm parabellum, nel cui decreto di catalogazione è stata introdotta l'illegittima prescrizione dell'uso esclusivamente di munizioni con pallottola non blindata).

La sequela di provvedimenti illegittimi, in taluni casi addirittura abnormi, dettagliatamente descritti nella sentenza annotata, mostra un quadro, che non può esimere il giurista dall'esprimere quanto meno disappunto e sconcerto. È appena il caso di sottolineare che le denunciate illegittimità hanno determinato l'alterazione dell'iter procedimentale fisiologico del sistema di catalogazione delle armi comuni da sparo, con una distorsione che ha fatto venire alla luce nel tempo una serie di modelli di armi sottratti illegittimamente alla normale circolazione in ambito civile e collocate in una sorta di limbo, non essendo obiettivamente classificabili armi da guerra o tipo guerra ma essendo preclusa al contempo la normale circolazione stante il rifiuto di inserimento nel Catalogo nazione della armi comuni da sparo.

Appare evidente che, così operando, gli organi preposti, Commissione e Ministro, hanno alimentato una situazione di oggettiva ed intollerabile incertezza giuridica.

Considerazioni conclusive

Nel giungere alla conclusione della presente nota, non si può fare a meno di sottolineare ancora una volta l'importanza della decisione esaminata, la quale per la prima volta ha affrontato ed in modo organico e completo, tutti i profili del problema della qualificazione delle armi da sparo, comuni, da guerra e tipo guerra, nonché gli analoghi

problemi connessi alla qualificazione delle munizioni per armi comuni da sparo o per arma da guerra.

Gli aspetti più innovativi e rilevanti della motivazione sono certamente quello relativo alla identificazione, sulla base di mera esegesi normativa, della nozione di arma tipo guerra; quello, poi, della accertata corrispondenza tra la nozione di arma da guerra e quella di “armamenti” di cui alla legge n. 185/1990, con conseguente inclusione tra queste solamente delle armi di piccolo calibro dotate di funzionamento a raffica; di seguito, la identificazione, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, della definizione di munizione da guerra, da individuarsi esclusivamente nelle munizioni contemplate nell’art. 2, comma 4°, della legge n. 110/1975; di seguito ancora quello relativo all’accertata illegittimità dei provvedimenti ministeriali di rifiuto di iscrizione nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di modelli di pistola semiautomatica in calibro 9 mm parabellum e all’illegittimità delle prescrizioni relative all’uso di determinati tipi di munizioni apposte ai provvedimenti di iscrizione di modelli di armi a rotazione nello stesso calibro; ed infine quello relativo all’intervenuta abrogazione tacita della prescrizione di cui all’art. 2, comma 2°, della legge n. 110/1975, che escludeva la classificazione come armi da guerra dei fucili e delle carabine, che possono prestarsi all’utilizzazione di munizionamento da guerra, se non avessero presentato non meglio identificate caratteristiche tecniche.

Partendo dalla critica al semplicistico approccio peritale reso nella fase delle indagini preliminari, che riteneva di potere trarre la qualificazione di un’arma da sparo come da guerra sulla base della mera constatazione del rifiuto di inserimento nel Catalogo nazionale delle armi da sparo da parte della Commissione consultiva presso il Ministero dell’Interno (rifiuto, peraltro, da riferirsi al Ministro, che ne ha il relativo potere decisorio), la sentenza ha offerto un’appagante ricostruzione della materia attraverso la corretta esegesi e la completa dissamina della giurisprudenza di legittimità.

Dall’ampia, motivata e documentata motivazione, è risultato chiaro che, a mente della legge n. 185/1990, tutte le armi non automatiche in calibro uguale o inferiore a 12,7 millimetri non possono essere considerate da guerra; che le armi tipo guerra non sono identificabili sulla base del mero utilizzo di una munizione in un calibro utilizzato anche in ambito militare; che tali armi sono invece caratterizzate dal fatto di

essere di illecita provenienza e, comunque, dall'indebita adozione di caratteristiche proprie delle armi da guerra.

Si è potuto stabilire, poi, che la questione relativa alla qualificazione di determinate tipologie di armi avrebbe potuto essere da tempo risolta se la Commissione consultiva e il Ministro avessero operato legittimamente, limitandosi a valutare, sulla base di precisi parametri tecnici, la corrispondenza o meno di determinati prototipi o modelli alle caratteristiche attribuite dalla legge alle armi da guerra, tipo guerra e comuni da sparo. Al contrario, la Commissione e il Ministro hanno ritenuto di attribuire rilevanza a parametri diversi ed estranei alla previsione normativa, rifiutando così illegittimamente di inserire nel Catalogo armi, come le pistole semiautomatiche in calibro 9 mm parabellum, le cui caratteristiche tecniche (e la perizia collegiale ne dà ampia dimostrazione) non evidenziano alcuna "spiccata potenzialità offensiva" (*rectius*: le loro munizioni) che porti ad escluderle dal novero delle armi comuni da sparo.

Si è potuto accertare, altresì, l'intervenuta abrogazione tacita dell'art. 2, comma 3°, della legge n. 110/1975, che distingueva tra due diverse tipologie di armi lunghe in grado di utilizzare munizioni da guerra, così implicitamente indicando che le altre – non rispondenti a determinati (ma, in realtà, assolutamente incerti) parametri tecnici – dovessero considerarsi tipo guerra.

Nel tirare le fila del discorso, appare chiaro che nella legislazione vigente le armi da guerra sono solamente quelle dotate di spiccata potenzialità offensiva che provengono da un circuito economico regolare e che hanno come esclusiva destinazione le forze armate nazionali o quelle estere.

Le armi tipo guerra sono invece quelle di provenienza illecita, sia perché fabbricate da imprese non riconosciute sia perché, invece, derivanti dalla trasformazione di armi comuni da sparo, per esempio mediante adozione di dispositivi che consentano il tiro a raffica.

Le armi comuni da sparo sono infine quelle indicate nell'art. 2 della legge n. 110/1975. L'inserimento di un'arma (prototipo o modello) nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo costituisce accertamento definitivo della qualità di arma comune da sparo di tale arma. Il mancato inserimento o il rifiuto di inserimento nel catalogo, invece, non pregiudicano la facoltà da parte del giudice di valutare in concreto, sulla scorta delle specifiche caratteristiche tecniche (e quindi anche mediante il supporto di un accertamento peritale), se l'arma oggetto di

esame debba essere qualificata da guerra, tipo guerra o comune da sparo. *A fortiori* se esiste un provvedimento di rifiuto illegittimo, tale provvedimento può essere incidentalmente disapplicato dal giudice secondo le regole ordinarie.

È infine da rimarcare ancora una volta l'assoluta irrilevanza ed inefficacia delle prescrizioni di utilizzo di un determinato tipo di munizionamento, come nel caso delle prescrizioni relative a taluni revolver in calibro 9 mm parabellum, secondo cui tali armi potrebbero essere impiegati solamente con munizioni recanti il proiettile in piombo privo di blindatura.

Non si possono concludere le presenti considerazioni senza menzionare una recente decisione della S.C. del 2008 (Sez. 1, n. 19413 del 22/04/2008, Tofani), successivamente, cioè, alla pronuncia dell'annotata sentenza.

In tale pronuncia la Corte, chiamata a giudicare il caso di un appartenente della Polizia di Stato accusato di detenzione illecita di munizioni in calibro 9 x 19 (9 mm parabellum), perché eccedenti quella ordinaria dotazione, ha affermato che *“il munizionamento cal. 9 x 19 non può non considerarsi munizionamento da guerra (in tal senso anche Cass., sez. I, 9.04.2004, n. 21611) dappoiché utilizzato per le armi in dotazione alla Polizia di Stato, le cui caratteristiche sono quelle descritte e riportate dalla L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 1, comma 1, articolo che reca la rubrica «Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra»”*.

Al fine di meglio apprezzare l'assoluta erroneità di tale pronuncia (di palmare evidenza dopo quanto sin qui rilevato) si noti che il precedente giurisprudenziale richiamato (pronuncia “Tuccimei”, citata), non solo si occupava di tutt'altra fattispecie (una cartuccia cal. 9 corto ad espansione e non di munizioni d'ordinanza, certamente a struttura ordinaria), ma ribadiva l'indirizzo ritenuto consolidato, originato dalla più volte citata pronuncia “Campanella”, espressamente menzionata, secondo cui sono munizioni da guerra solo ed esclusivamente quelle indicate nell'art. 2, comma 4°, della legge n. 110/1975. Tralasciando il fatto che le munizioni ad espansione non possono essere considerate da guerra per le ragioni sopra diffusamente esposte, resta il fatto che il richiamo operato dalla recente pronuncia al precedente della “Tuccimei” si palesa del tutto incongruo, atteso che tale pronuncia si rifaceva ad un principio del tutto opposto, che – se correttamente applicato – avrebbe dovuto portare ad una decisione conforme a quella della pro-

nuncia “Campanella” ed alle successive con conseguente riqualificazione del fatto in quello di detenzione illegale di munizioni comuni da sparo previsto dall’art. 697 C.P..

È allora impossibile esimersi dal rilevare, in relazione alla citata recente pronuncia, come qualche Sezione della Corte di Cassazione navighi ancora tra incertezza e confusione a fronte del coerente ed esatto indirizzo introdotto dalla pronuncia “Campanella”, il cui contenuto (pur richiamato attraverso la decisione “Tuccimei”) è servito per affermare in concreto l’esatto contrario.

Nel richiamare, perciò, le considerazioni qui inizialmente espresse, occorre sottolineare ancora una volta l’assoluta rilevanza della decisione che si annota, proprio perché è la prima volta che vengono puntualizzati, sulla base di “paletti” fermi e inconfutabili, i principi di diritto da applicare nella materia trattata. E non è questa una presunzione di chi ha annotato la decisione, perché questa, nel rivisitare criticamente gli orientamenti in materia, ha fatto riferimento anche a principi di diritto in buona parte espressi dalla stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche se talvolta smarriti come è accaduto con riguardo alla decisione appena richiamata.

È perciò fortemente auspicabile che la S.C. possa recuperare coerentemente i principi esatti, chiaramente delineati nella sentenza dal Presidente del Tribunale di Lanusei in funzione di GUP, destinata ad assolvere un’efficace funzione di stimolo nella prospettiva di vedere quanto prima corretti gli errori del passato ed il consolidamento di una esatta e coerente linea giurisprudenziale.

Biagio Mazzeo
Sost. Procuratore della Repubblica in Genova